A.C. 1746-*bis*-A

EMENDAMENTI

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Relatore: VENTURA

N. 1.

Seduta del 9 novembre 2006

ARTT. DA 1 A 55

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Capo I

RISULTATI DIFFERENZIALI

ART. 1.

(Risultati differenziali del bilancio dello Stato).

(Votazione dell'articolo 1)

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Capo I

EFFETTI FINANZIARI

ART. 2.

(Effetti sui saldi di finanza pubblica).

(Votazione dell'articolo 2)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.*(Modifiche al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262).*

Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, è abrogato.

2. 01. (ex 2. 2.) Campa.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IRPEF E DI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE

ART. 3.

(IRPEF).

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 214, aggiungere i seguenti:

Art. 214-*bis*. - 1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 12,5 per cento, del 14,5 per cento e del 14,5 per cento. Per i medesimi anni sono altresì ridotti gli stanziamenti relativi ai contributi agli investimenti delle imprese nella misura del trenta per cento per ciascun anno.

Art. 214-*ter*. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.;

all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 600 milioni di euro.

3. 1. (ex 3. 102). Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *l*-ter è aggiunta la seguente:

«*l-ter.*1 Le spese veterinarie sostenute per la sterilizzazione chirurgica, per l'identificazione mediante tatuaggio o *microchip* e per l'iscrizione all'anagrafe. Le tipologie di animali per le quali spetta la deducibilità delle predette spese sono quelle indicate dal decreto del Ministro delle finanze n. 289 del 6 giugno 2001, recante regolamento per l'individuazione delle tipologie di animali per le quali le spese veterinarie danno diritto ad una detrazione d'imposta».

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis.* La disposizione di cui al comma 1, lettera *a*-bis) si applicano a partire dal periodo d'imposta 2006.

all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 25.000;
2008: - 25.000;
2009: - 25.000.

3. 49. (ex 3. 38). Ceccacci Rubino.

Al comma 1, lettera b), *capoverso Art. 11, comma 1, sostituire la lettera* e) *con le seguenti:*

e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

f) oltre 100.000 euro, 45 per cento.

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole: e degli enti locali.

3. 41. (ex 3. 80). Iacomino, Andrea Ricci.

Al comma 1, lettera b), *capoverso Art. 11, comma 1, sostituire la lettera* e) *con le seguenti:*

e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

f) oltre 100.000 euro, 45 per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Le regioni e i comuni hanno la facoltà di modulare le rispettive aliquote addizionali sui redditi delle persone fisiche secondo criteri di progressività.

3. 51. (ex 3. 120). Andrea Ricci.

Al comma 1, lettera b), *capoverso Art. 11, comma 1, sostituire la lettera* e) *con le seguenti:*

e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

f) oltre 100.000 euro, 45 per cento.

Conseguentemente:

all'articolo 18, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Per gli enti locali che, negli anni 2007, 2008 e 2009, procedono alla stabilizzazione del personale precario tramite l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, l'ammontare delle retribuzioni erogate a tale personale stabilizzato, in deroga all'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per un triennio a decorrere dalla data della medesima stabilizzazione.;

all'articolo 59, comma 1 sopprimere le parole: b) articolo 57 commi 2, 3, 12 della presente legge per quanto attiene alle assunzioni, valutando la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già rico

perte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

3. 56. (ex 59. 32). Andrea Ricci, Migliore, Napoletano, Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio.

Al comma 1, lettera b), *capoverso Art. 11, comma 1, sostituire la lettera* e) *con le seguenti:*

e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

f) oltre 100.000 euro, 45 per cento

Conseguentemente:

all'articolo 57, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis.* I limiti di cui ai commi 4 e 5 non si applicano alle università e agli enti e istituzioni di ricerca.

all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre del 5 per cento ciascuno degli stanziamenti di parte corrente.

3. 60. (ex 57. 94.) De Simone, Andrea Ricci, Migliore, Folena.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 11, comma 1, sostituire la lettera e) *con le seguenti:*

e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

f) oltre 100.000 euro, 45 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 59:

comma 1, sopprimere le parole: b) articolo 57, commi 2, 3 e 12, della presente legge per quanto attiene alle assunzioni, valutando la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizione di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Per le regioni che, negli anni 2007, 2008 e 2009, procedono alla stabilizzazione del personale precario tramite l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, il costo di tale personale stabilizzato non viene conteggiato ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, di cui all'articolo 73 della presente legge.

3. 61. (ex 59. 31). Andrea Ricci, Napoletano, Rocchi, Paglierini, Di Salvo, Pellegrino.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 11, comma 1, sostituire la lettera e) *con le seguenti:*

e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

f) oltre 100.000 euro, 45 per cento.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 86 con il seguente:

Art. 86. *(Indennità di malattia e congedi parentali per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).* - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS per una durata proporzionale alla durata complessiva del rapporto, in ragione di un sesto della durata e con esclusione degli eventi morbosi fino a tre giorni. Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell'indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura della predetta prestazione è pari al 50 per cento dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell'arco dell'anno solare. Per la certificazione e l'attestazione dello stato di malattia che dia diritto alla predetta indennità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di

malattia di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni. Alle lavoratrici di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Alle lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano titolo all'indennità di maternità è corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1° gennaio 2007. Le prestazioni di cui al presente comma sono finanziate a valere sul contributo previsto dall'articolo 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Le disposizioni di cui all'articolo 2116 del codice civile si applicano anche ai lavoratori di cui al presente articolo.

35. 8. (ex *86. 7.) Andrea Ricci, Migliore, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 1, lettera b), *capoverso Art. 11, comma 1, sostituire la lettera* e) *con le seguenti:*

e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

f) oltre 100.000 euro, 45 per cento.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-*bis*. - 1. Il comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

«1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino:

a) un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione per i redditi superiori a 40.000 euro;

b) un'indennità pari al 60 per cento della retribuzione per i redditi compresi tra 27.001 e 40.000;

c) un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione per i redditi non superiori a 27.000 euro.

Tale indennità è dovuta per un periodo massimo complessivo di sei mesi tra i genitori. L'indennità è calcolata ai sensi dei commi 1, 3, 4, 5 dell'articolo 23.»

2. Al comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sostituire le parole «al 30 per cento» con le seguenti «al 70 per cento».

3. Al comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, aggiungere, in fine, il seguente periodo «Per i redditi superiori al limite reddituale di cui al presente comma, l'indennità dovuta, per i periodi di congedo parentale indicati nel presente punto, è pari al 50 per cento della retribuzione per i redditi non superiori a 27.000 euro e al 30 per cento della retribuzione per i redditi compresi tra 27.001 euro e 40.000 euro».

4. Al comma 1 dell'articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sostituire le parole

«il primo anno di vita del bambino» con le seguenti «i primi otto anni di vita del bambino».

5. Il comma 2 dell'articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

«2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro se usufruiti durante i primi due anni di vita del bambino. I periodi di riposo di cui al comma 1 usufruiti dopo il secondo anno di vita del bambino sono considerati ore lavorative agli effetti della durata ed è dovuta la seguente indennità: 80 per cento della retribuzione per i redditi sino a 27.000 euro; 50 per cento della retribuzione per i redditi da 27.001 e 35.000 euro; 30 per cento della retribuzione per i redditi da 35.001 a 40.000 euro. Tali permessi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.»;

all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre del 5 per cento ciascuno degli stanziamenti di parte corrente.

3. 59. (ex 86. 018.) Andrea Ricci, Migliore, Rocchi, Dioguardi.

Al comma 1, lettera b), *capoverso Art. 11, comma 1, sostituire la lettera* e) *con le seguenti:*

e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

f) oltre 100.000 euro, 45 per cento.

Conseguentemente:

all'articolo 88, comma 1:

lettera a), *sostituire le parole:* 96.000 milioni *fino a:* 102.245 milioni *con le seguenti:* 96.912 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.977 milioni di euro per l'anno 2008 e in 103.180 milioni.

sopprimere la lettera n);

all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre del 5 per cento ciascuno degli stanziamenti di parte corrente.

3. 65. (ex 88. 94.) Andrea Ricci, Migliore, Iacomino.

Al comma 1, lettera b), *capoverso Art. 11, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In applicazione dell'articolo 31 della Costituzione, affinché le famiglie con quattro o più figli a carico possano adempiere al loro prezioso ruolo sociale, si dispone che le detrazioni a loro favore siano indipendenti dal reddito familiare ed equivalenti alla soglia di povertà relativa calcolata dall'Istat annualmente, aumentata del 50 per cento in presenza di portatori di *handicap*.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

3. 2. (ex 3. 39). Palmieri, Gardini.

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)* del comma 1 sostituire la cifra: «3.200» con la seguente: «7.200»;

2) alla lettera *b)* del comma 1 sostituire la cifra: «2.900» con la seguente: «6.000»;

3) alla lettera *a)* del comma 2 sostituire la cifra: «3.450» con la seguente: «6.450»;

4) alla lettera *b)* del comma 2 sostituire la cifra: «3.200» con la seguente: «7.000»;

5) alla lettera *e)* del comma 2 sostituire la cifra: «3.700» con la seguente: «6.700»;

6) il comma 4-*ter* è soppresso.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.* - 1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro».;

all'articolo 216:

comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 219.720;
2008: - 226.720;
2009: - 226.720;

voce: Ministero del lavoro e della previdenza:

2007: - 57.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;

voce: Ministero dell'interno:

2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;

voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: - 980;

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 92.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;

voce: Ministero della salute:

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;

voce: Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000;

voce: Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009.

3. 3. (vedi 3. 132). Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.

Al comma 1, sostituire la lettera c), *con la seguente:*

c) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)* del comma 1 la parola: «3.200» è sostituita con la seguente: «7.200»;

2) alla lettera *b)* del comma 1 la parola: «2.900» è sostituita con la seguente: «6.000»;

3) alla lettera *a)* del comma 2 la parola: «3.450» è sostituita con la seguente: «6.450»;

4) alla lettera *b)* del comma 2 la parola: «3.200» è sostituita con la seguente: «7.000»;

5) alla lettera *c)* del comma 2 la parola: «3.700» è sostituita con la seguente: «6.700»;

6) il comma 4-*ter* è abrogato.

Conseguentemente, per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.

3. 4. (ex 3. 60). Pedrizzi, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, lettera c), *capoverso Art. 12, comma 1, lettera* a), *sostituire le parole:* 800 euro *con le seguenti:* 2.000 euro.

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera b), *sostituire le parole:* 800 euro *con le seguenti:* 2.000 euro; *sostituire le parole:* 900 euro *con le seguenti:* 500 euro; *sostituire le parole:* 70 euro *con le seguenti:* 250 euro;

al medesimo comma, lettera c), *sostituire le parole:* 750 euro *con le seguenti:* 1.500;

dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - 1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro».;

all'articolo 216:

comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 219.720;
2008: - 226.720;
2009: - 226.720;

voce: Ministero del lavoro e della previdenza:

2007: - 57.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;

voce: Ministero dell'interno:

2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;

voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: - 980;

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 92.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;

voce: Ministero della salute:

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;

voce: Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000;

voce: Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009.

3. 6. (vedi 3. 134). Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.

Al comma 1, lettera c), *capoverso Art. 12, comma 1, lettera* a), *sostituire le parole:* 800 euro *con le seguenti:* 2.000 euro.

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera b), *sostituire le parole:* 800 euro *con le seguenti:* 2.000 euro; *sostituire le parole:* 900 euro *con le seguenti:* 500 euro; *sostituire le parole:* 70 euro *con le seguenti:* 250 euro;

al medesimo comma, lettera c), *sostituire le parole:* 750 euro *con le seguenti:* 1.500;

per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 8 per cento, del 10 per cento e del 10 per cento.

3. 7. (ex 3. 59). Pedrizzi, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, lettera c), *capoverso Art. 12, comma 1, lettera* a), *sostituire le parole:* 800 euro *con le seguenti:* 1.000 euro.

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera b), *sostituire le parole:* 800 euro *con le seguenti:* 1.000 euro; *sostituire le parole:* 900 euro *con le seguenti:* 1.100 euro;

al comma 2, sostituire le parole: 2.480,51 euro *con le seguenti:* 5.000 euro;

all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 650 milioni di euro annui.

3. 8. (ex 3. 47.) Leo, Pedrizzi, Amoroso.

Al comma 1, lettera c), *capoverso Art. 12, comma 1, lettera* a), *dopo le parole:* 800 euro per il coniuge *aggiungere le seguenti:* residente in Italia.

3. 9. (ex 3. 95). Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, lettera c), *capoverso Art. 12, comma 1, lettera* a), *sopprimere le parole da:* La detrazione spetta *fino alla fine della lettera.*

Conseguentemente,

al medesimo comma, lettera b), *sopprimere le parole da:* La detrazione spetta per la parte *fino a:* è aumentato di 15.000 euro;

al medesimo comma, lettera b), *sopprimere le parole da:* La detrazione spetta *fino a:* e 80.000;

dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - 1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro».;

all'articolo 216:

comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 219.720;
2008: - 226.720;
2009: - 226.720;

voce: Ministero del lavoro e della previdenza:

2007: - 57.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;

voce: Ministero dell'interno:

2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;

voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: - 980;

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 92.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;

voce: Ministero della salute:

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;

voce: Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000;

voce: Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009.

3. 5. (vedi 3. 133). Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.

Al comma 1, lettera c), *capoverso Art. 12, lettera* a), *aggiungere, in fine, le parole:* ; per ogni figlio l'importo di 80.000 euro è aumentato di 15.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 216:

comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009;

3. 10. (ex 3. 131). Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.

Al comma 1, lettera c), *capoverso Art. 12, comma 1, lettera* a), *aggiungere, in fine, le parole:* ; per ogni figlio l'importo di 80.000 euro è aumentato di 15.000 euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - 1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, dell'8 per cento, del 10 per cento e del 10 per cento.

3. 11. (ex 3. 58). Pedrizzi, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, lettera c), *capoverso Art. 12, comma 1, lettera* b), *dopo le parole:* 800 euro per ciascun figlio *aggiungere le seguenti:* residente in Italia.

3. 12. (ex 3. 96). Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, lettera c), *capoverso Art. 12, comma 1, lettera* b), *sopprimere le parole:* Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 70 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Conseguentemente:

alla medesima lettera, dopo le parole: è aumentato di 15.000 euro. *aggiungere le seguenti:* Per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 spetta una detrazione pari a 800 euro, indipendentemente dal reddito complessivo.

per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 12,5 per cento, del 14,5 per cento e del 14,5 per cento. Per i medesimi anni sono altresì ridotti gli stanziamenti relativi ai contributi agli investimenti delle imprese nella misura del trenta per cento per ciascun anno.
3. 13. (ex 3. 98). Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, lettera c), *capoverso Art. 12, comma 1, lettera* b), *sostituire le parole da:* Per i contribuenti con più di tre figli *fino alla fine della lettera con le seguenti:* La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro; per ogni figlio successivo al primo l'importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro. Per i contribuenti con quattro o più figli a carico le detrazioni sono indipendenti dal reddito famigliare ed equivalenti alla soglia di povertà relativa calcolata dall'ISTAT annualmente, aumentata del 50 per cento in presenza di handicap. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. *(Accise prodotti alcolici).* - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
3. 62. (ex 3. 86.) Calgaro.

Al comma 1, lettera c), *capoverso Art. 12, comma 1, lettera* b), *sostituire le parole:* per ogni figlio successivo al primo l'importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro *con le seguenti:* per il contribuente con più di un figlio l'importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Conseguentemente, per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 6 per cento, dell' 8 per cento e dell'8 per cento.
3. 14. (ex 3. 53). Pedrizzi, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, lettera c), *capoverso Art. 12, comma 1, lettera* b), *sostituire le parole:* per ogni figlio successivo al primo l'importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro *con le seguenti:* per il contribuente con più di un figlio l'importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Conseguentemente, all'articolo 216:

comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009;
3. 15. (ex 3. 130). Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.

Al comma 1, lettera c), *capoverso Art. 12, comma 1, lettera* b), *sopprimere le parole:* La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009.
3. 16. (ex 3. 121). Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.

Al comma 1, lettera c), *capoverso Art. 12, comma 1, lettera* c), *dopo le parole:* per ogni altra persona *aggiungere le seguenti:* residente in Italia.
3. 17. (ex 3. 97). Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, lettera c), *capoverso Art. 12, comma 1, dopo la lettera* c), *aggiungere le seguenti:*

c-bis) 600 euro per la persona vittima di incidente sul lavoro, con una invalidità pari ad almeno il 34 per cento, o di malattia professionale;

c-ter) 500 euro da riconoscersi al personale militare e civile impegnato in operazione *peace keeping* all'estero;

c-quater) 400 euro da riconoscersi al personale addetto al comparto sicurezza (Forze di polizia);

c-quinquies) 500 euro, da ripartire *pro quota* tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per assistente familiare (badante);

c-sexies) per i contribuenti appartenenti ai primi due scaglioni di reddito la completa detraibilità per le spese dell'affitto della casa di abitazione, nei primi cinque anni dopo l'uscita dal nucleo familiare di provenienza.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro annui.
3. 19. (ex 3. 46). Leo, Pedrizzi, Amoruso.

Al comma 1, lettera c), *capoverso Art. 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

5. In applicazione dell'articolo 31 della Costituzione, affinché le famiglie con quattro o più figli possano adempiere al loro prezioso ruolo sociale, la corresponsione degli assegni familiari per le famiglie con almeno quattro figli è prolungata fino al compimento del venticinquesimo anno di età dei figli non conviventi e percettori di reddito ovvero risultano percettori di redditi esenti ai fini Irpef della normativa vigente.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 4 per cento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009 e seguenti.
3. 21. (ex 3. 29). Palmieri.

Al comma 1, lettera c), *capoverso Art. 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

5. I contribuenti con quattro o più figli a carico, in sede di dichiarazione dei redditi possono detrarre dal reddito famigliare complessivo le bollette inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica e del gas relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione dei redditi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. *(Accise prodotti alcolici).* - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
3. 63. (ex 3. 87.) Calgaro.

Al comma 1, lettera c), *capoverso Art. 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

5. Ai contribuenti con quattro o più figli a carico, in aggiunta alla possibilità di detrazione degli affitti universitari, è concessa la detrazione delle spese per libri di testo e cancelleria per un massimo di 50 euro per le scuole elementari, di 130 euro per le scuole medie inferiori , di 210 euro per le scuole medie superiori e di 600 euro per l'università; per quest'ultima si possono detrarre anche le spese di trasporto documentate.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. *(Accise prodotti alcolici).* - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
3. 20. (ex 3. 85). Calgaro.

Al comma 1, lettera c), *capoverso Art. 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

5. I contribuenti con quattro o più figli a carico non si applica l'incremento della tassa di circolazione previsto per gli automezzi con portata superiore a 2600 Kg.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. *(Accise prodotti alcolici).* - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito

complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
3. 64. (ex 3. 88.) Calgaro.

Al comma 1, lettera d), *capoverso Art. 13, comma 3, alinea, sopprimere la parola:* , 66.
***3. 22.** (ex *3. 10). Leo.

Al comma 1, lettera d), *capoverso Art. 13, comma 3, alinea, sopprimere la parola:* , 66.
***3. 23.** (ex *3. 11). Campa.

Al comma 1, lettera d), *capoverso Art. 13, comma 3, sopprimere la parola:* , 66.
***3. 24.** (ex *3. 101). Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 1, lettera d), *capoverso Art. 13, comma 3, sopprimere la parola:* , 66.
***3. 53.** (ex 3. 77.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

d-bis) all'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, le parole: «7 milioni di lire», sono sostituite dalle seguenti: «ottomila euro».

Conseguentemente:

dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.* - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)*, le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b)*, le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1^{o} gennaio 2006.

all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 2 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.
3. 38. (ex 3. 36). Ceroni.

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

d-bis) all'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, le parole: «7 milioni di lire», sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila euro».

Conseguentemente:

dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.* - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)*, le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b)*, le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 2 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.
3. 39. (ex 3. 37). Ceroni.

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

d-bis) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

«*b-bis)* le spese per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, quali colf o *baby-sitter*, per un importo non superiore ai 1.500 euro, sostenute dalle gestanti sole, dalle famiglie monoparentali con figli minori e da coppie con figli minori nelle quali uno o entrambi i genitori hanno meno di diciotto anni»;

Conseguentemente, per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 2 per cento.
3. 27. (ex 3. 89). Rampelli, Meloni, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

d-bis) all'articolo 15, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *c)*, dopo le parole: «per la parte che eccede lire 250.000» sono aggiunte le seguenti: «La detrazione è calcolata sull'intero importo delle spese mediche sostenute dal contribuente con almeno un figlio a carico»,

2) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* le spese per frequenza, comprese quelle relative all'acquisto dei testi scolastici, di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a 5.000 euro nonché le spese di cancelleria nei limiti di 50 euro per le scuole elementari, 130 euro per le scuole medie, 210 euro per le scuole medie superiori e 600 euro per l'università. Ai fini delle detrazioni si considerano altresì le spese di trasporto documentate per la frequenza del corsi universitari;»;

3) sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«*i-quinquies)* le spese sostenute in occasione del matrimonio nel semestre antecedente e successivo alla data di celebrazione del medesimo, nel limite massimo di 3.000 euro. Tra tali spese rientrano, oltre a quelle relative alla organizzazione della cerimonia nuziale, secondo gli usi prevalenti, anche quelle sostenute per la predisposizione e l'arredamento della abitazione in cui i nubendi hanno fissato la propria residenza»;

«*i-sexies)* le spese inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica e del gas per i contribuenti con quattro o più figli a carico».

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. L'importo degli interessi passivi e relativi oneri di cui alla lettera *b)* dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato del 25 per cento, per ogni figlio, legittimo o naturale, nato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino ad un importo non superiore a 10 mila euro.

1-*ter*. L'importo di cui alla lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato a 2.500 euro in caso di figli a carico ed ulteriormente elevato del 25 per cento per ogni figlio a carico successivo al primo. ;

aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibita ad abitazione principale degli stessi, site nei centri urbani ad alta densità abitativa, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3 e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, pari al 20 per cento del canone di locazione dichiarato e depositato. Tale importo è maggiorato del 10 per cento per ogni figlio a carico fino ad un massimo del 50 per cento del canone di locazione.

dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - 1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro».;

all'articolo 216:

comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 219.720;
2008: - 226.720;
2009: - 226.720;

voce: Ministero del lavoro e della previdenza:

2007: - 57.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;

voce: Ministero dell'interno:

2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;

voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: - 980;

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 92.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;

voce: Ministero della salute:

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;

voce: Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000;

voce: Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009.

3. 28. (vedi 3. 78). Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi, Delfino.

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

d-bis) all'articolo 15, comma 1, lettera *c),* dopo le parole: «per la parte che eccede lire 250,000» sono aggiunte le seguenti: «La detrazione è calcolata sull'intero importo delle spese mediche sostenute dal contribuente con almeno un figlio a carico».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento negli anni 2007-2008-2009.

3. 33. (ex 3. 124). Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

d-bis) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera *c),* è aggiunta la seguente:

«*c-bis)* le spese sostenute e non rimborsate, anche nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale».

Conseguentemente:

al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) all'articolo 51, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto, nonché il rimborso alla generalità o a categorie di dipendenti del costo dei titoli di viaggio per il trasporto alla sede di lavoro»;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis.* I costi sostenuti dal datore di lavoro per le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto, nonché per il rimborso alla generalità o a categorie di dipendenti del costo dei titoli di viaggio per il trasporto alla sede di lavoro sono deducibili dal reddito d'impresa imponibile ai fini IRPEF ed IRES e dalla base imponibile IRAP.

all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.

3. 43. (ex 3. 139). Leone, Gianfranco Conte.

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

d-bis) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

«*d-bis)* le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 3.000 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi».

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. La disposizione del comma 1, lettera *d-bis)*, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.;

all'articolo 30, sopprimere il comma 11;

dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. *(Disposizioni in materia di IVA).* - 2. Nella parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-*ter* è abrogato.

3. 40. (ex 3. 83). Andrea Ricci.

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

d-bis) all'articolo 15, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

e) le spese per frequenza, comprese quelle relative all'acquisto dei testi scolastici, di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a 5.000 euro nonché le spese di cancelleria nei limiti di 50 euro per le scuole elementari, 130 euro per le scuole medie, 210 euro per le scuole medie superiori e 600 euro per l'università. Ai fini delle detrazioni si considerano altresì le spese di trasporto documentate per la frequenza dei corsi universitari;.

Conseguentemente, all'articolo 216:

comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009.

3. 30. (ex 3. 122). Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

d-bis) all'articolo 15, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*i-quinquies)* le spese sostenute in occasione del matrimonio nel semestre antecedente e successivo alla data di celebrazione del medesimo, nel limite massimo di 3.000 euro. Tra tali spese rientrano, oltre a quelle relative alla organizzazione della cerimonia nuziale, secondo gli usi prevalenti, anche quelle sostenute per la predisposizione e l'arredamento della abitazione in cui i nubendi hanno fissato la propria residenza.»

Conseguentemente, all'articolo 216:

comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

voce: Ministero dell'interno:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009.

3. 29. (ex 3. 135). Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

d-bis) all'articolo 15, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*i-quinquies)* le spese inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica e del gas per i contribuenti con quattro o più figli a carico.»

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

3. 34. (ex 3. 137). Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.

Al comma 1, lettera e), *capoverso comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Per i soggetti non residenti, le detrazioni di cui all'articolo 12, spettano a condizione che gli stessi dimostrino, mediante apposita attestazione autocertificativa, di non possedere altri redditi oltre a quello prodotto nel territorio dello Stato, ovvero, in ogni caso, di non godere nel Paese di residenza di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di familiari.

Conseguentemente, all'articolo 68, comma 12, sostituire le parole da: gli stanziamenti, iscritti *fino alla fine del comma, con le seguenti:* sono confermati gli stanziamenti del 2006, iscritti nelle unità previsionali di base «scuole non statali» dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

3. 25. (ex 3. 119). Cassola, Camillo Piazza, Bonelli, Zanella, Balducci, Boato, De Zulueta, Francescato, Fundarò, Lion, Pellegrino, Poletti, Trepiccione.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) all'articolo 51, comma 2, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 10,32, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

3. 54. (ex 3. 45). Leo, Pedrizzi, Amoruso.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) all'articolo 51, comma 2, dopo la lettera *d),* è aggiunta la seguente:

«*d-bis)* la prestazione di un servizio di lavaggio e stiro degli indumenti di proprietà del personale, erogato alla generalità o categorie di dipendenti, organizzato direttamente dal datore di lavoro o gestito da terzi».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

3. 45. (ex 3. 31). Bernardo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) all'articolo 164, comma 1, lettera *b),* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: «all'80 per cento» fino a: «rappresentanza di commercio» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio iscritti negli appositi ruoli tenuti dalle singole Camere di commercio»;

b) dopo le parole: «per ogni socio o associato.» sono aggiunte le seguenti: «Salvo che per gli agenti e rappresentanti di commercio di cui al precedente periodo, non si tiene conto»;

c) l'ultimo periodo è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.

3. 55. (ex 3. 30). Bernardo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis.* I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi dell'anno 2006, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore al 31 dicembre 2006, se più favorevoli.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*. - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2005. L'accettazione della programmazione fiscale

determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:

a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;

b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.

2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2005;

b) che svolgono dal 1° gennaio 2006 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2005;

c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2005 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2005.

3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.

4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2006 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.

5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2007; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.

6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:

a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;

c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;

d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.

7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:

a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;

c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.

9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere *a), b), c)* e *d)*, primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b), c)* e *d)*, non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera *a)*, ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b), c)* e *d)*, qualora il reddito

effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera *a)*, e 7, lettera *c)*, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b)*, *c)* e *d)*, non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera *a)*, e 7, lettera *c)*, nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b)*, *c)* e *d)*. Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.

11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.

12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2004 ed al 31 dicembre 2005, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2006, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.

13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.

14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.

16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50

per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *a)*, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.

19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui ai citato decreto legislativo n. 218 del 1997.

20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;

b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;

c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;

d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;

e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;

f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2004 e 2005 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte

dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.

all'articolo 58, comma 1, sostituire le parole: 807 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 2.193 milioni *con le seguenti:* 370 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 1.160 milioni.

all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente e di parte capitale in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 700 milioni di euro.

3. 47. (ex 3. 90). Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. I contribuenti i cui redditi non eccedano gli importi ai quali si applicano le aliquote stabilite dall'articolo 11, comma 1, lettere *a), b)* e *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2007, possono applicare le disposizioni del medesimo testo unico, in vigore al 31 dicembre 2006, se più favorevoli.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*ter*. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.;

all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 219.720;
2008: - 226.720;
2009: - 226.720;

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2008: - 100.000;
2009: - 100.000;

voce: Ministero della giustizia:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;

voce: Ministero dell'interno:

2008: - 100.000;
2009: - 100.000;

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 90.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;

voce: Ministero della salute:

2008: - 100.000;
2009: - 100.000;

voce: Ministero dell'università e della ricerca:

2008: - 40.000;
2009: - 80.000;

voce: Ministero della solidarietà sociale:

2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

3. 46. (vedi 3. 2). Verro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. I contribuenti con reddito non superiore ai 25 mila euro, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2007, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore al 31 dicembre 2006, se più favorevoli.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci, fino a concorrenza dell'importo di 1.300 milioni di euro annui.

3. 44. (ex 3. 54). Antonio Pepe, Leo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il limite che eccede le 250 mila lire per le detrazioni delle spese sanitarie è ridotto a 100 euro.

1-*ter*. Non sono detraibili, a norma del citato articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il costo dei medicinali non soggetti a prescrizione medica; non è deducibile dal reddito il contributo assicurativo dovuto al Servizio sanitario nazionale sostitutivo della azioni di rivalsa di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.

209. La disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.
3. 42. (ex 3. 33). Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. L'importo degli interessi passivi e relativi oneri di cui alla lettera *b)* dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato del 25 per cento, per ogni figlio, legittimo o naturale, nato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino ad un importo non superiore a 10 mila euro.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009.
3. 35. (ex 3. 125). Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. L'importo di cui alla lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato a 2.500 euro in caso di figlia carico ed ulteriormente elevato del 25 per cento per ogni figlio a carico successivo al primo.

Conseguentemente, all'articolo 216:

all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009;
3. 36. (ex 3. 126). Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:

a) euro 450, se il reddito complessivo non supera 15.000;

b) euro 225, se il reddito complessivo è compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro;

1-*ter*. A favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una

detrazione, per i primi tre anni, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:

a) 1.000, se il reddito complessivo non supera lire i 5.000 euro;

b) 450, se il reddito complessivo è compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 216:

comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009.

3. 31. (ex 3. 123). Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibita ad abitazione principale degli stessi, site nei centri urbani ad alta densità abitativa, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, pari al 20 per cento del canone di locazione dichiarato e depositato. Tale importo è maggiorato del 10 per cento per ogni figlio a carico fino ad un massimo del 50 per cento del canone di locazione.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009.

3. 32. (ex 3. 136). Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. È comunque fatta salva la facoltà dei contribuenti con familiari a carico di avvalersi della disciplina fiscale vigente negli anni 2002-2004 ovvero di quella prevista negli anni 2005-2006.

Conseguentemente, all'articolo 216:

comma 1, tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009;

3. 37. (ex 3. 128). Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze*:*

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000;

voce: Ministero dell'interno:

2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 60.000;

voce: Ministero per i beni e delle attività culturali:

2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 60.000;

voce: Ministero della salute:

2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 60.000;

voce: Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000;

voce: Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.

3. 48. (ex 3. 112). Dionisi, Peretti, Zinzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Per l'anno 2007 si continuano ad applicare le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 337, 338 e 339 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 300 milioni di euro.

3. 50. (ex 3. 48.) Moffa, Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5 La facoltà di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, continua ad applicarsi anche per l'anno di imposta 2007.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 100.000;
2008: - 300.000;
2009: - 100.000;

voce: Ministero della solidarietà sociale:

2008: - 100.000.

3. 52. (ex 3. 17). Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

(Votazione dell'articolo 3)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*. - 1. Il contribuente ha la facoltà di utilizzare la detrazione per carichi di familiari eccedenti l'imposta dovuta per la compensazione di debiti tributari e/o di tasse dovute per servizi erogati al nucleo familiare dalla fiscalità nazionale e/o locale ovvero per una erogazione da parte dell'Amministrazione centrale dello Stato su istanza dell'avente diritto avanzata contestualmente alla dichiarazione dei redditi.

Conseguentemente, all'articolo 216:

comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;

comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009.

3. 01. (ex 3. 09). Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*. I redditi derivanti a locazione di immobili sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 20 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere i seguenti:

Art. 214-*bis.* - 1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso.

2. Il comma 11 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, è soppresso.

Art. 214-*ter*. *(Accise prodotti alcolici).* - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

3. 02. (ex 3. 011.) Milana.

ART. 4.

(Assegni per il nucleo familiare).

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 1.400 *con la seguente:* 1.600.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La corresponsione degli assegni familiari è prolungata, relativamente alle famiglie con almeno quattro figli, e nei limiti di spesa indicati dal presente articolo, anche ai figli conviventi non percettori di redditi o percettori di redditi esenti dalle imposte sui redditi, fino al compimento del 25° anno di età.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

4. 20. (ex 4. 4. e 4. 12.) D'Elpidio, Fabris, Del Mese.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 1.400 *con la seguente:* 1.290.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 203 con il seguente:

Art. 203.

(Estensione agli stranieri del bonus *per i nati negli anni 2005 e 2006 e non ripetibilità delle somme erogate).*

1. Le somme di cui all'articolo 1, commi 331 e 332, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono riconosciute ai figli nati in Italia negli anni 2005 e 2006 da genitori stranieri non comunitari, purché in possesso di regolare permesso di soggiorno.

2. Le ordinanze-ingiunzioni emesse a norma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in applicazione dell'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono inefficaci e sono dichiarati estinti i relativi procedimenti di opposizione.

4. 3. (ex 4. 7.) Turco.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dai nuclei familiari fino a tre figli *aggiungere le seguenti:* , tenendo conto del diverso livello del costo della vita nelle regioni italiane.
4. 1. (ex 4. 8.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis.* All'articolo 4, comma 1, della legge n. 390 del 2 dicembre 1991, dopo le parole: «reddito imponibile», sono aggiunte le seguenti: «personale e dei genitori, anche se non conviventi, qualora il richiedente non sia sposato».
4. 2. (ex 4. 6.) Pini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

(Votazione dell'articolo 4)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis.* - *(Soppressione di disposizioni in materia di catasto).* - 1. I commi da 2 a 8 dell'articolo 4 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, sono soppressi.

Conseguentemente, all'articolo 216, al comma 2:

alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: -219.720;
2008: -226.720;
2009: -226.720;

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: -57.150;
2008: -100.197;
2009: -100.197;

voce: Ministero della giustizia:

2007: -50.000;
2008: -50.000;
2009: -50.000;

voce: Ministero degli affari esteri:

2007: -109.116;
2008: -106.977;
2009: -106.977;

voce: Ministero della pubblica istruzione:

2007: -3.256;
2008: -6;
2009: -6;

voce: Ministero dell'interno:

2007: -101.000;
2008: -100.000;
2009: -100.000;

voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: -986;
2008: -82;
2009: -82;

voce: Ministero della difesa:

2007: -11;
2008: -11;
2009: -11;

voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: -45;
2006: -45;
2007: -45;

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: -92.045;
2008: -100.045;
2009: -100.045;

voce: Ministero della salute:

2007: -100.000;
2008: -100.000;
2009: -100.000;

voce: Ministero dell'università e della ricerca:

2007: -20.000;
2008: -40.000;
2009: -80.000;

voce: Ministero della solidarietà sociale:

2007: -50.000;
2008: -200.000;
2009: -200.000.

alla tabella C, ridurre proporzionalmente del 5 per cento tutte le voci di parte corrente, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

4. 01. (vedi 4. 014. e 4. 04.) Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis.* - *(Soppressione di disposizioni in materia di catasto).* - 1. L'articolo 5 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 216, al comma 2:

alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: -219.720;
2008: -226.720;
2009: -226.720;

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: -57.150;
2008: -100.197;
2009: -100.197;

voce: Ministero della giustizia:

2007: -50.000;
2008: -50.000;
2009: -50.000;

voce: Ministero degli affari esteri:

2007: -109.116;
2008: -106.977;
2009: -106.977;

voce: Ministero della pubblica istruzione:

2007: -3.256;
2008: -6;
2009: -6;

voce: Ministero dell'interno:

2007: -101.000;
2008: -100.000;
2009: -100.000;

voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: -986;
2008: -82;
2009: -82;

voce: Ministero della difesa:

2007: -11;
2008: -11;
2009: -11;

voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: -45;
2006: -45;
2007: -45;

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: -92.045;
2008: -100.045;
2009: -100.045;

voce: Ministero della salute:

2007: -100.000;
2008: -100.000;
2009: -100.000;

voce: Ministero dell'università e della ricerca:

2007: -20.000;
2008: -40.000;
2009: -80.000;

voce: Ministero della solidarietà sociale:

2007: -50.000;
2008: -200.000;
2009: -200.000.

4. 02. (vedi 4. 015. e 4. 05.) Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis.* - *(Soppressione di disposizioni in materia di imposta ipotecaria, catastale e di registro).* 1. L'articolo 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, è soppresso.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.*

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lettera *b)* le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrere dal 1° gennaio 2006.

all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente del 5 per cento tutte le voci di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
4. 03. (ex 4.03. e 4. 013.) Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis.* - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, l'indennità di accompagnamento percepita dalle persone non autosufficienti riconosciute ai sensi del comma 3, articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è aumentata nella misura del 20 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti percentuali.

4. 04. (ex 4. 01.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Lussana.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis.* - *1.* L'esenzione della tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari di cui alla tariffa 21, nota 3, decreto ministeriale 28 dicembre 1995, è estesa anche ai soggetti affetti da sordomutismo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 1 punto percentuale.
4. 05. (ex 4. 02.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Lussana.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis.* - 1. Alle donne residenti, cittadine italiane e comunitarie, è concesso, per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2007, un assegno pari a 2.500 euro.
2. Per la concessione dell'assegno di cui al comma 1 il reddito complessivo del nucleo familiare,

riferito all'anno 2006 ai fini della concessione dell'assegno per il figlio nato ovvero adottato nell'anno 2007, non deve superare i 50.000 euro. Per nucleo familiare s'intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1993.

3. L'assegno è concesso dai comuni ed erogato dall'INPS secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C ridurre del 10 per cento gli stanziamenti di parte corrente per l'anno 2007.

4. 06. (ex 4. 06.) Bertolini, Paoletti, Licastro Scardino, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*. - *(Intervento a favore della maternità delle casalinghe).* - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 alle casalinghe per gli eventi di parto viene riconosciuta la possibilità di detrarre dal bilancio familiare le spese documentate, per la collaborazione di una domestica o badante due mesi prima e tre mesi dopo il parto.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, gli importi di parte corrente sono ridotti del 5 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009.

4. 07. (ex 4. 010.) Peretti, Zinzi.

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ALL'ELUSIONE FISCALE
ART. 5.
(Disposizioni in materia di accertamento e di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale).

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 6 dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole: «agli effetti dell'IVA» sono aggiunte le seguenti: «iscritte alla CCIAA da almeno un anno, che dimostrino una effettiva operatività e che abbiano effettuato regolari versamenti IVA nei 12 mesi precedenti».

01.*bis* Il recupero di gettito fiscale generato dal presente articolo, stimato in 300 milioni di euro annui, è interamente destinato all'istituzione di fondo per lo sviluppo delle tecnologie della comunicazione sperimentali denominate WI-MAX o, in alternativa, della tecnologia WI-FI nelle aree montane non coperte dalla larga banda;".

5. 1. (ex 5. 292.) Pini, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, *comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

***5. 2.** (ex 5. 265 ex 5. 389) Mazzoni, D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, *comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

***5. 3.** (ex 5. 320.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, *comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

***5. 4.** (ex 5. 34.) Leo.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, *comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

***5. 5.** (ex 5. 108; 5. 120) Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa, Campa.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, *comma 2, dopo le parole:* risultanti da specifici indicatori *aggiungere le seguenti:* definiti da ciascuno studio,.
****5. 9.** (ex 5. 38.) Leo.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, *comma 2, dopo le parole:* risultanti da specifici indicatori *aggiungere le seguenti:* definiti da ciascuno studio,.
****5. 10.** (ex 5. 112.) Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, *comma 2, dopo le parole:* risultanti da specifici indicatori *aggiungere le seguenti:* definiti da ciascuno studio.
****5. 11.** (ex 5. 164.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, *comma 2, dopo le parole:* risultanti da specifici indicatori *aggiungere le seguenti:* definiti da ciascuno studio.
****5. 12.** (ex 5. 231.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ai fini della relativa approvazione si applica la disposizione di cui all'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
5. 13. (ex 5. 224.) Contento.

Al comma 4, capoverso comma 4, dopo la lettera c), *aggiungere le seguenti:*

c-*bis)* che hanno iniziato l'attività nei tre anni precedenti a quello di entrata in vigore della presente norma e che abbiano un'età inferiore a 25 anni nel caso di titolari di ditte individuali;

c-*ter)* che hanno iniziato l'attività nei tre anni precedenti a quello di entrata in vigore della presente norma e che abbiano un'età inferiore a 30 anni nel caso di professionisti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)*, le parole: «per la quota del 20 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b)*, le parole: «per la quota del 30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente indicate, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007, una minore spesa annua di 300 milioni di euro.
5. 14. (ex 5. 386.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 4, capoverso comma 4, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) che hanno iniziato la loro attività da un periodo inferiore a 12 mesi.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 184

5. 15. (ex 5. 328.) Del Bue, Barani, Nardi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 3-*ter*, è inserito il seguente: «3-*quater*. Nei confronti degli esercenti attività di impresa in regime di contabilità ordinaria che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere *c), d)* ed *e)* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, di ammontare superiore a 1,5 milioni di euro, la disposizione del comma 1 trova applicazione solo quando dal verbale di ispezione, redatto ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, risulta motivata l'inattendibilità della contabilità ordinaria in presenza di gravi contraddizioni o l'irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati in base ai criteri stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 570».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C allegata, ridurre in maniera lineare le voci di parte corrente, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007, una minore spesa annua di 750 milioni di euro.

5. 16. (ex 5. 137.) Ulivi, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis.* Al fine di evitare duplicazione di imposta, per calcolare la congruità dell'attività professionale rispetto agli studi di settore, si considera il criterio di competenza, tenendo conto in particolar modo dello scostamento temporale fra l'effettuazione delle prestazioni e il relativo incasso.

5. 17. (ex 5. 311.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 115 in misura pari alla riduzione dei trasferimenti erariali in favore dei comuni per il maggior gettito derivante in relazione all'imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni del presente articolo.

5. 18. (ex 5. 357.) Campa.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Una percentuale - da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI - dei trasferimenti erariali in favore dei Comuni pari al maggior gettito derivante in relazione all'imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni del presente articolo è trasferita in apposito fondo istituito presso il Ministro dell'economia e delle finanze. Il fondo è ripartito tra i Comuni in base a criteri e modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a compensazione dei costi sostenuti per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

5. 19. (ex 5. 360.) Campa.

Al comma 7, sopprimere le parole: con riferimento al primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività.

Conseguentemente, sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Per il periodo d'imposta 2006 e per i periodi successivi gli accertamenti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sono effettuati, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice, nei confronti dei soggetti che risultano incoerenti per effetto dell'applicazione degli indicatori di cui al comma 7.
5. 20. (ex 5. 216.) Alberto Giorgetti, Alemanno.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è sostituito dal seguente:

1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all'articolo 62-*sexies* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono effettuati nei confronti dei contribuenti con periodo d'imposta pari a dodici mesi e con le modalità di cui al presente articolo, qualora l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulti inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi e contestualmente, per i soggetti in contabilità ordinaria per obbligo di legge, risultino altri elementi concreti che rivelano l'infondatezza dei ricavi risultanti dalle scritture contabili.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C allegata, ridurre del 5 per cento tutte le voci di parte corrente per ciascuno degli anni 2007 - 2008 - 2009.
5. 21. (ex 5. 147). Bernardo.

Al comma 10, sopprimere la lettera b).
***5. 22.** (ex 5. 36.) Leo.

Al comma 10, sopprimere la lettera b).
***5. 24.** (ex 5. 126; 5. 107.) Campa, Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa.

Al comma 10, sopprimere la lettera b).
***5. 25.** (ex 5. 166.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 10, sopprimere la lettera b).
***5. 26.** (ex 5. 390.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis.* All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 e successive modificazioni, dopo il comma 12 è inserito il seguente: «12-*bis.* Qualora ne faccia richiesta il contribuente, gli Uffici sono tenuti a verificare la congruità della posizione del medesimo rispetto al reddito presuntivo emergente dall'applicazione, ai sensi dell'articolo 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, degli indici e dei coefficienti presuntivi di reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva. Le posizioni risultanti congrue ai fini reddituali saranno considerate tali anche ai fini dell'accertamento dei ricavi sulla base degli studi di settore. Nel caso di imprese costituite in forma societaria, la disposizione troverà applicazione se ne richiedano l'applicazione la totalità dei soci che esercitano operativamente l'attività nell'impresa qualora la congruità reddituale risulti con riguardo alla totalità dei soci che esercitano tale attività.»
5. 27. (ex 5. 148.) Bernardo.

Al comma 12, capoverso comma 2-bis, *primo periodo, sostituire le parole:* di omessa, infedele o inesatta *con le seguenti:* di omessa o infedele.
5. 28. (ex 5. 225.) Contento.

Al comma 12, capoverso comma 2-bis, *secondo periodo, sostituire le parole:* non è superiore al 10 per cento *con le seguenti:* non è superiore al 15 per cento.

Conseguentemente:

al comma 13, capoverso comma 4-bis, *secondo periodo, sostituire le parole:* non è superiore al 10 per cento *con le seguenti:* non è superiore al 15 per cento;

al comma 14, capoverso comma 2-bis, *secondo periodo, sostituire le parole:* non è superiore al 10 per cento *con le seguenti:* non è superiore al 15 per cento.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 12.
5. 29. (ex 5. 310.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 13, capoverso comma 4-bis, *primo periodo, sostituire le parole:* di omessa, infedele o inesatta *con le seguenti:* di omessa o infedele.
5. 30. (ex 5. 213.) Contento.

Al comma 14, capoverso comma 2-bis, *primo periodo, sostituire le parole:* di omessa, infedele o inesatta *con le seguenti:* di omessa o infedele.
5. 31. (ex 5. 226.) Contento.

Sopprimere il comma 15.
***5. 32.** (ex 5. 37.) Leo.

Sopprimere il comma 15.
***5. 34.** (ex 5. 125; 5. 106.) Campa, Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa..

Sopprimere il comma 15.
***5. 35.** (ex 5. 167.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sopprimere il comma 15.
***5. 36.** (ex 5. 234.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 15, capoverso Art. 8-bis, sostituire le parole: di omessa, infedele o inesatta *con le seguenti:* di omessa o infedele.
5. 37. (ex 5. 227.) Contento.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-*bis*. I soggetti a cui si applicano, a qualunque titolo, le disposizioni di cui ai commi precedenti, sono esonerati dall'obbligo di emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)*, le parole: «per la quota del 20 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b)*, le parole: «per la quota del 30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

5. 38. (ex 5. 385.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimere il comma 16.

Conseguentemente:

sopprimere le seguenti disposizioni e le relative autorizzazioni di spesa:

1) Articolo 45, comma 2;

2) Articolo 46;

3) Articolo 99;

4) Articolo 108;

5) Articolo 110;

6) Articolo 112;

7) Articolo 114;

8) Articolo 118;

9) Articolo 120;

10) Articolo 128;

11) Articolo 132;

12) Articolo 143;

13) Articolo 144;

14) Articolo 145;

15) Articolo 146;

16) Articolo 147;

17) Articolo 157;

18) Articolo 159;

19) Articolo 160;

20) Articolo 161;

21) Articolo 163;

22) Articolo 164;

23) Articolo 175;

24) Articolo 182;

25) Articolo 183;

26) Articolo 184;

27) Articolo 186;

28) Articolo 189;

29) Articolo 192;

30) Articolo 193;

31) Articolo 194;

32) Articolo 197;

33) Articolo 198;

34) Articolo 199;

35) Articolo 201;

36) Articolo 204;

37) Articolo 205;

38) Articolo 206;

39) Articolo 207;

40) Articolo 209.

dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

1) l'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

2) l'articolo 4, commi 17, 18 e 19 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

3) l'articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

4) l'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

5) l'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

6) l'articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

all'articolo 216

al comma 1, Tabella A allegata, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: -219.720;
2008: -226.720;
2009: -226.720;

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197.

Ministero della giustizia:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

Ministero degli affari esteri:

2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977.

Ministero della pubblica istruzione:

2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6.

Ministero dell'interno:

2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: - 986;
2008: - 82;
2009: - 82.

Ministero della difesa:

2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11.

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali:

2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045.

Ministero della salute:

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.

Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

al comma 1, Tabella B allegata, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 442.145;
2008: - 450.644;
2009: - 450.644.

Ministero degli affari esteri:

2007: - 1.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali:

2007: - 240.000;
2008: - 290.000;
2009: - 290.000.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 27.900;
2008: - 27.900;
2009: - 27.900.

Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

al comma 2, Tabella C allegata, ridurre proporzionalmente tutte le voci ivi previste per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.

5. 39. (vedi 5. 399.) Gianfranco Conte.

Sopprimere il comma 16.

Conseguentemente, sopprimere le seguenti disposizioni e le relative autorizzazioni di spesa:

1) articolo 45, comma 2;

2) articolo 46;

3) articolo 99;

4) articolo 108;

5) articolo 110;

6) articolo 112;

7) articolo 114;

8) articolo 118;

9) articolo 120;

10) articolo 128;

11) articolo 132;

12) articolo 143;

13) articolo 144;

14) articolo 145;

15) articolo 146;

16) articolo 147;

17) articolo 157;

18) articolo 159;

19) articolo 160;

20) articolo 161;

21) articolo 163;

22) articolo 164;

23) articolo 175;

24) articolo 182;

25) articolo 183;

26) articolo 184;

27) articolo 186;

28) articolo 189;

29) articolo 192;

30) articolo 193;

31) articolo 194;

32) articolo 197;

33) articolo 198;

34) articolo 199;

35) articolo 201;

36) articolo 204;

37) articolo 205;

38) articolo 206;

39) articolo 207;

40) articolo 209.

Conseguentemente,dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

1) l'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

2) l'articolo 4, commi 17, 18 e 19 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

3) l'articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. 40. (ex 5. 127.) Gianfranco Conte.

Sopprimere il comma 16.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C allegata, ridurre in maniera lineare le voci di parte corrente, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007, una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro.

5. 41. (ex 5. 387.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 16, lettera a), *sopprimere le parole:* qualità e quantità.

Conseguentemente:

al medesimo comma , lettera b), *sopprimere le parole:* qualità e quantità.

dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici di cui alla tabella I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.

5. 42. (ex 5. 314.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 16, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis). All'articolo 15, comma 1, lettera *c)*, ottavo periodo, le parole: «nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti della spesa di lire cinquanta milioni» e le parole: «nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti della spesa massima di lire cinquanta milioni».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C allegata, ridurre del 2 per cento tutte le voci di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

5. 43. (ex 5. 143.) Armosino.

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

16-*bis.* Le somme percepite da persone fisiche per locazione di immobili sono soggette ad una imposta separata con aliquota fissa del 20 per cento. Sono soppresse tutte le detrazioni relative.

16-*ter.* Alle persone fisiche locatarie è ammessa la deduzione dalla somma degli affitti percepiti dell'importo relativo al canone di locazione dell'abitazione principale, restando la eventuale differenza soggetta alla imposta con la aliquota fissa del 20 per cento di cui al comma 16-*bis.* In caso di differenza negativa non è dovuta alcuna imposta.

16-*quater.* Per ciascuno degli immobili posseduti da persona fisica dovrà essere effettuata nella dichiarazione dei redditi una dichiarazione circa la presenza o meno di uno stato di locazione dell'immobile. Le dichiarazioni mendaci o la mancata dichiarazione, ove non siano accertati i relativi importi, comporteranno l'applicazione dell'imposta di cui al comma 16-*bis*, calcolata su un reddito annuo presunto pari al 5 per cento del triplo della rendita catastale degli immobili relativi, fatta salva ogni altra sanzione prevista.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C allegata, ridurre proporzionalmente le voci di parte corrente del 10 per cento.

5. 175. (ex 5. 228.) Villetti.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-*bis.* All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 33, le parole: «trasmettono» sono sostituite dalle seguenti*:* «possono trasmettere» e dopo le parole*:* «del predetto decreto n. 633 del 1972» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle operazioni per cui viene emessa fattura registrata ai sensi dell'articolo 23 dello stesso decreto n. 633 del 1972»;

b) al comma 34, le parole*:* «comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», sono soppresse;

c) dopo il comma 35 è aggiunto il seguente*:* «35-*bis*. Per i soggetti di cui al comma 33 che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi, è soppresso l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696»;

d) al comma 36, le parole*:* «di cui ai commi 33, 34 e 35» sono sostituite dalle seguenti*:* «di cui ai commi 33, 34, 35 e 35-*bis*».

***5.44** (ex 5. 45.) Leo.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-*bis.* All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 33, le parole: «trasmettono» sono sostituite dalle seguenti*:* «possono trasmettere» e dopo le parole*:* «del predetto decreto n. 633 del 1972» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle operazioni per cui viene emessa fattura registrata ai sensi dell'articolo 23 dello stesso decreto n. 633 del 1972»;

b) al comma 34, le parole*:* «comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», sono soppresse;

c) dopo il comma 35 è aggiunto il seguente*:* «35-*bis*. Per i soggetti di cui al comma 33 che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi, è soppresso l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696»;

d) al comma 36, le parole*:* «di cui ai commi 33, 34 e 35» sono sostituite dalle seguenti*:* «di cui ai commi 33, 34, 35 e 35-*bis*».
***5.45** (ex 5. 104.) Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-*bis.* All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 33, le parole: «trasmettono» sono sostituite dalle seguenti*:* «possono trasmettere» e dopo le parole*:* «del predetto decreto n. 633 del 1972» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle operazioni per cui viene emessa fattura registrata ai sensi dell'articolo 23 dello stesso decreto n. 633 del 1972»;

b) al comma 34, le parole*:* «comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», sono soppresse;

c) dopo il comma 35 è aggiunto il seguente*:* «35-*bis*. Per i soggetti di cui al comma 33 che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi, è soppresso l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696»;

d) al comma 36, le parole*:* «di cui ai commi 33, 34 e 35» sono sostituite dalle seguenti*:* «di cui ai commi 33, 34, 35 e 35-*bis*».
***5. 46.** (ex 5. 169.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-*bis.* All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 33, le parole*:* «compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004 n. 311» sono soppresse;

b) dopo il comma 34 è aggiunto il seguente «34-*bis*. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi da 429 a 432 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
****5. 47.** (ex 5. 44.) Leo.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-*bis.* All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 33, le parole*:* «compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004 n. 311» sono soppresse;

b) dopo il comma 34 è aggiunto il seguente «34-*bis*. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi da 429 a 432 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
****5. 48.** (ex 5. 105.) Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-*bis.* All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 33 le parole*:* «compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004 n. 311» sono soppresse;

b) dopo il comma 34 è aggiunto il seguente: «34-*bis.* Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi da 429 a 432 dell'articolo l della legge 30 dicembre 2004, n. 311.»
****5. 49.** (ex 5. 168.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

16-*bis.* All'articolo 37, comma 33, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «I soggetti di cui all'articolo 22» sono aggiunte le seguenti «comma 1, numeri 1, 2, 4, 5 e 6».
5. 50. (ex 5. 211.) Floresta.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-*bis*. All'articolo 37, comma 33, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono» sono sostituite dalle seguenti: «possono trasmettere».
***5. 51.** (ex 5. 46.) Leo.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-*bis*. All'articolo 37, comma 33, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono» sono sostituite dalle seguenti: «possono trasmettere».
***5. 52.** (ex 5. 103.) Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-*bis*. All'articolo 37, comma 33, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono» sono sostituite dalle seguenti: «possono trasmettere».
***5. 53.** (ex 5. 170.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-*bis.* Entro il 30 giugno 2007 le farmacie e gli esercizi commerciali autorizzati a vendere medicinali senza obbligo di ricetta medica sono tenuti ad adeguare i propri registratori di cassa per

adempiere a quanto previsto dal comma 16 del presente articolo.
5. 54. (ex 5. 145.) Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Fasolino.

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

17-*bis.* Le disposizioni di cui alla Tabella A, parte II, numero 31, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, come modificato dall'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 432, e dall'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano anche ai veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *m)* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Ai veicoli di cui alla predetta lettera *m)* dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono estesi i benefici di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. *(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).* - 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1, con le norme del diritto comunitario nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

5. 172. (ex 5. 272.) D'Elpidio, Fabris.

Sopprimere i commi 18 e 19.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici di cui alla tabella I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.

5. 55. (ex 5. 315.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 23, aggiungere, in fine, le parole: , con l'esclusione di riscossione dei compensi quando il lavoro autonomo dei medici e paramedici viene svolto negli studi di esclusiva loro pertinenza, anche se collocati all'interno di una struttura sanitaria privata.

5. 56. (ex 5. 175.) Angelino Alfano, Marinello.

Sopprimere il comma 25.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 110.000;
2008: - 110.000.

5. 57. (ex 5. 375.) Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Al comma 26, lettera a), *capoverso, dopo la lettera* d), *aggiungere la seguente:*

d-bis) alle cessioni di tv color, apparecchi di riproduzione audio-video ed elettrodomestici.

5. 58. (ex 5. 294.) Pini, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-*bis.* Senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, a partire dall'anno di imposta 2008, le detrazioni dell'imposta, a qualunque titolo previste, sono trasformate in deduzioni certificate dall'imponibile. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i criteri di equivalenza tra detrazioni e deduzioni;

b) le tipologie di beni e servizi posti in deduzione, con particolare riferimento ai settori sensibili all'evasione d'imposta;

c) la quota di detrazione delle. singole operazioni di compravendita;

d) le modalità di certificazione, con particolare riferimento alla tracciabilità dei mezzi di pagamento;

e) le modalità di controllo e la definizione della cause di esclusione totale o parziale delle deduzioni;

f) le modalità di fruizione delle deduzioni in funzione del numero dei figli a carico.

5. 59. (ex 5. 237.) Peretti, Zinzi, Galletti.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-*bis*. Senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, a partire dall'anno di imposta 2008, le detrazioni dell'imposta, a qualunque titolo previste, sono trasformate in deduzioni certificate dall'imponibile.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da approvare entro 3 mesi dalla data di approvazione della presente legge sono stabiliti:

a) i criteri di equivalenza tra detrazioni e deduzioni;

b) le tipologie di beni e servizi posti in deduzione, con particolare riferimento ai settori sensibili all' evasione d'imposta;

c) la quota di detrazione delle singole operazioni di compravendita;

d) le modalità di certificazione, con particolare riferimento alla tracciabilità dei mezzi di pagamento;

e) le modalità di controllo e la definizione della cause di esclusione totale o parziale delle deduzioni.

5. 60. (ex 5. 388.) Peretti, Zinzi, Galletti.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-*bis.* Al comma 5 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo le parole: «pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario» sono aggiunte le seguenti: «ultimo;».

5. 61. (ex 5. 293.) Pini, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

27-*bis.* Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è sostituito dal seguente:

2. Nel caso di incremento delle vendite rispetto ai quantitativi erogati nell'anno precedente a quello di attuazione della normativa regionale, alla regione, dal 1^{o} gennaio 2007, viene corrisposta una somma pari alla quantità differenziale espressa in litri per l'importo unitario pari a quello dell'accisa e dell'IVA sull'accisa vigente nell'anno di competenza.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A allegata, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Ministero dell'interno:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

5. 62. (ex 5. 240.) Volontè, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

27-*bis.* Nell'ambito delle prestazioni di cui al numero 41-*bis)* della Tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20) e 21) dell'articolo 10 del predetto decreto n. 633 del 1972, rese in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-*bis)* da cooperative sociali e loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni in genere, ferma restando la facoltà di optare per il regime di maggior favore di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.

5. 63. (ex 5. 239.) Delfino, Martinello, Ruvolo, Lucchese, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

27-*bis.* All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 e successive modifiche e integrazioni é aggiunto, in fine il seguente numero: «27-*septies)* le prestazioni effettuate dalle società a capitale interamente pubblico costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C allegata, ridurre del 5 per cento tutte le spese di parte corrente per gli anni 2007, 2008 e 2009.

5. 64. (ex 5. 241.) Volontè, Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 28.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - 1. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 3 per cento.
5. 65. (ex 5. 189.) Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 28.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A allegata, voce: Ministero dell'Economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 50.000
2008: - 50.000
2009: - 50.000.
5. 66. (ex 5. 150.) Marras.

Sopprimere il comma 28.
***5. 67.** (ex 5. 47; 5. 212.) Leo, Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 28.
***5. 68.** (ex 5. 102; 5. 149.) Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa, Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 28.
***5. 70.** (ex 5. 172.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sopprimere il comma 28.
***5. 71.** (ex 5. 391.) Dionisi, D'Agrò, Peretti, Zinzi, Ciro Alfano.

Sostituire il comma 28 con il seguente.

28. Tutti i soggetti che, a vario titolo, possono stipulare scritture private non autenticate di natura negoziale sono tenuti al pagamento in solido dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
****5. 73.** (ex 5. 70; 5. 196; 5. 378.) Campa, Osvaldo Napoli, Bertolini, Paletti Tangheroni, Licastro, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Sostituire il comma 28 con il seguente:

28. Tutti i soggetti che, a vario titolo, possono stipulare scritture private non autenticate di natura negoziale sono tenuti al pagamento in solido dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
****5. 74.** (ex 5. 184.) Alemanno, Alberto Giorgetti.

Al comma 28, sopprimere le lettere a) e *b).*
5.77. (ex 5. 140.) Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 28 aggiungere il seguente.

28-*bis*. Il comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è sostituito dai seguenti:

22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle

modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:

a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, l'esatta denominazione, ragione sociale ed il legale rappresentante e/o mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;

b) il codice fiscale della ditta individuale e la partita IVA della società;

c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio di riferimento all'iscrizione stessa per il titolare della ditta individuale, per la società e per il legale rappresentante e/o mediatore che ha operato per la stessa società;

d) se si è avvalso di altro soggetto o società diversa dal mediatore per gli adempimenti e la consulenza relativa alla conclusione dell'affare e, nell'ipotesi affermativa: l'esatta denominazione del soggetto e la sua ragione sociale;

e) il codice fiscale per la ditta individuale, il professionista e la partita IVA per la società;

f) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività, le analitiche modalità di pagamento della stessa.

22-*bis.* In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti d'affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il notaio sarà obbligato a effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza.

22-*ter*. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore senza alcun vincolo al valore catastale.

***5. 78.** (ex 5. 71; 5. 193; 5. 377; 5. 277.) Campa, Osvaldo Napoli, Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro, Crosetto, Cossiga, Carlucci, Marras.

Dopo il comma 28 aggiungere il seguente:

28-*bis*. Il comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è sostituito dai seguenti:

22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:

a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, l'esatta denominazione, ragione sociale ed il legale rappresentante e/o mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;

b) il codice fiscale della ditta individuale e la partita IVA della società;

c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio di riferimento all'iscrizione stessa per il titolare della ditta individuale, per la società e per il legale rappresentante e/o mediatore che ha operato per la stessa società;

d) se si è avvalso di altro soggetto o società diversa dal mediatore per gli adempimenti e la consulenza relativa alla conclusione dell'affare e, nell'ipotesi affermativa: l'esatta denominazione del soggetto e la sua ragione sociale;

e) il codice fiscale per la ditta individuale, il professionista e la partita IVA per la società;

f) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività, le analitiche modalità di pagamento della stessa.

22-*bis.* In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti d'affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il notaio sarà obbligato a effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza.

22-*ter*. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore senza alcun vincolo al valore catastale.

***5.79** (ex 5. 185.) Alemanno, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

28-*bis.* Il comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dai seguenti:

«22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:

a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di dichiarare l'esatta denominazione, ragione sociale ed il legale rappresentante e/o mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;

b) il codice fiscale della ditta individuale e la partita IVA della società;

c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di commercio di riferimento all'iscrizione stessa per il titolare della ditta individuale, per la società e per il legale rappresentante e/o mediatore che ha operato per la stessa società;

d) se si è avvalso di altro soggetto o società diversa dal mediatore per gli adempimenti e la consulenza relativa alla conclusione dell'affare e, nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di dichiarare l'esatta denominazione dei soggetto e la sua ragione sociale;

e) il codice fiscale per la ditta individuale, il professionista e la partita IVA per la società;

f) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività, le analitiche modalità di pagamento della stessa.

22-*bis*. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti d'affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il notaio sarà obbligato a effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza; in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i

beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore.».
5. 171. (ex 5. 393.) Lulli.

Al comma 29, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel rispetto degli obblighi comunitari, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettere *b)* e *i)*, del decreto-legge n. 223 del 2006 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è da ritenersi titolo abilitativo all'offerta di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro effettuata attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, per gli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, il possesso dei seguenti requisiti di affidabilità: quotazione ai principali listini UE ed extra UE; raccolta non inferiore ai 500 milioni di euro annui; licenza riconosciuta da un Paese comunitario; comprovata attività di prevenzione delle Iudopatic, stabile organizzazione in Italia. Alla verifica di detti requisiti è preposto il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
5. 188. (ex 5. 364.) Milana.

Dopo il comma 29, aggiungere i seguenti:

29-*bis.* Al comma 2, capoverso comma 287, dell'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera *l)* è aggiunta la seguente:

l-bis) le nuove modalità di distribuzione del gioco sono da intendersi comunque aggiuntive e non sostitutive di quelle già in attività alla data del 30 giugno 2006, dotate di licenza di pubblica sicurezza e di nulla osta dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Per i punti già in attività è previsto il pagamento di un canone forfetario *una tantum*, fissato nella misura equivalente al minimo previsto dalla lettera *h)* pari ad euro 7.500, oltre ai canoni di concessione annui ed alla presentazione di idonee fideiussioni. A ciascun operatore è lasciata facoltà di individuare il *provider* di riferimento.

29-*ter.* Al comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

e-bis) le nuove modalità di distribuzione del gioco sono da intendersi comunque aggiuntive e non sostitutive di quelle già in attività alla data del 30 giugno 2006, dotate di licenza di pubblica sicurezza e di nulla osta dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Per i punti già in attività è previsto il pagamento di un canone forfetario *una tantum*, fissato nella misura equivalente al minimo previsto dalla lettera *h)* pari ad euro 7.500, oltre ai canoni di concessione annui ed alla presentazione di idonee fideiussioni. A ciascun operatore è lasciata facoltà di individuare il *provider* di riferimento.
5.183 (ex 5. 201.) Tolotti, Nannicini, Fincato.

Dopo il comma 29, aggiungere i seguenti:

29-*bis.* Gli operatori abilitati ai sensi del comma 29 a raccogliere gioco a distanza sono sottoposti alla verifica periodica e ai controlli a richiesta dell'Autorità competente i fornitori di connettività autorizzati dispongono le comunicazioni dei dati della raccolta effettuata al totalizzatore nazionale e rispondono di ogni eventuale irregolarità.

29-*ter*. Gli operatori abilitati ai sensi del comma 29 a raccogliere gioco a distanza sono tenuti a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il proprio palinsesto di offerta di gioco e i relativi regolamenti.

29-*quater*. Gli operatori abilitati ai sensi del comma 29 a raccogliere gioco a distanza sono

tenuti al versamento di un'imposta fino al 20 per cento del margine operativo lordo. L'offerta di gioco non può consentire vincite inferiori al 90 per cento delle somme giocate.
5. 189. (ex 5. 365.) Milana.

Sopprimere il comma 34.

5. 83. (ex 5. 326.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 34, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* previa intesa da raggiungersi in sede di Conferenza unificata.
5. 173. (ex 5. 290.) Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Al comma 34, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* d'intesa con la Conferenza unificata.
***5.85** (ex 5. 195.) Osvaldo Napoli.

Al comma 34, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* d'intesa con la Conferenza unificata.
***5. 187.** (ex. 5. 369). Milana.

Al comma 34, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* d'intesa con la Conferenza unificata.
***5. 184.** (ex 5. 369.) Fincato.

Al comma 34, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari.
5. 84. (ex 5. 327.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 34 aggiungere il seguente:

34-*bis.* Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 è aggiunto il seguente:

«Art. 48-*bis*. - *(Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni)*. - 1. Le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica ed entro il termine di dieci giorni decorrenti dal momento in cui il credito è divenuto esigibile, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento nei limiti del debito del beneficiario e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Nel caso di mancata verifica nel termine di dieci giorni di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica procedono in ogni caso al pagamento.

2. Qualora il beneficiario abbia contestato la o le cartelle di pagamento nelle competenti sedi amministrative o giurisdizionali, i soggetti di cui al precedente comma procedono comunque al pagamento di quanto dovuto.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2».

Conseguentemente, dopo l'articolo 214 aggiungere i seguenti:

Art. 214-*bis.*

rimenti correnti alle imprese sono ridotti,

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.

Art. 215-*ter*.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lettera *b)* le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006.

5. 86. (ex 5. 192.) Armani, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 34 aggiungere il seguente.

34-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 è aggiunto il seguente:

«Art. 48-*bis*. *(Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).* - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica ed entro il termine di dieci giorni decorrenti dal momento in cui il credito è divenuto esigibile, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento nei limiti del debito del beneficiario e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Nel caso di mancata verifica nel termine dei dieci giorni di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica procedono in ogni caso al pagamento. Qualora il beneficiario abbia contestato la o le cartelle di pagamento nelle competenti sedi amministrative o giurisdizionali, i soggetti di cui ai precedenti periodi procedono comunque al pagamento di quanto dovuto.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

***5. 87.** (ex 5. 73.) Lupi, Stradella, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Tortoli.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente.

34-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 è aggiunto il seguente:

«Art. 48-*bis*. *(Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).* - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica ed entro il termine di dieci giorni decorrenti dal momento in cui il credito è divenuto esigibile, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento nei limiti del debito del beneficiario e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Nel caso di mancata verifica nel termine dei dieci giorni di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica procedono in ogni caso al pagamento. Qualora il beneficiario abbia contestato la o le cartelle di pagamento nelle competenti sedi amministrative o giurisdizionali, i soggetti di cui ai precedenti periodi procedono comunque al pagamento di quanto dovuto.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, a 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

***5. 88.** (ex 5. 242.) Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 35.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

«Art. 214-*bis*.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici di cui alla tabella I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.

5. 174. (ex 5. 287). Brugger, Bezzi, Zeller, Widmann, Nicco.

Sopprimere il comma 35.

***5. 89.** (ex 5. 41; 5. 139.) Leo, Cosenza, Alberto Giorgetti, Buonfiglio, Bellotti, Patarino.

Sopprimere il comma 35.

***5. 92.** (ex 5. 171.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sopprimere il comma 35.

***5. 93** (ex 5. 178; 5. 101.) Misuraca, Marinello, Marras, Giudice, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo, Cicu, Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa.

Sopprimere il comma 35.

***5. 94** (ex 5. 243.) Ruvolo, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:

36-*bis.* I dati essenziali relativi agli attori ed al contenuto in termini monetari risultanti nel processo verbale di conciliazione sottoscritto a norma degli articoli 409, 410, 410-*bis*, 411, del codice di procedura civile, devono essere inviati, in forma telematica, entro il mese successivo dalla data di sottoscrizione, all'anagrafe tributaria. In caso di mancato invio si applica, a carico del soggetto obbligato alla comunicazione, una sanzione pari a 300 euro per processo verbale. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno emanate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni attuative. Per gli atti sottoscritti nell'anno 2006, i relativi dati dovranno essere trasmessi entro il 30 giugno 2007.
5. 95. (ex 5. 152.) Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:

36-*bis.* Gli agenti della riscossione devono segnalare all'anagrafe tributaria i nominativi assegnatari delle vendite degli immobili, di cui all'articolo 82, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dei beni mobili registrati, entro il mese successivo dalla data delle vendita. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno emanate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni attuative. Per gli atti sottoscritti negli anni 2005 e 2006, i relativi dati dovranno essere trasmessi entro il 30 giugno 2007.
5. 96. (ex 5. 153.) Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

37-*bis.* Il comma 29 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:

29. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore acquisisce dal subappaltatore, prima del pagamento del corrispettivo, certificazione - con data non anteriore di oltre un mese rispetto a quella del pagamento stesso - rilasciata dagli enti impositori e previdenziali e assicurativi e attestante la corretta esecuzione degli adempimenti di cui al comma 28. La certificazione andrà rilasciata entro e non oltre 15 giorni dalla produzione della relativa istanza, in mancanza, ritenendosi tacitamente attestata la regolarità degli adempimenti. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino alla consegna da parte del subappaltatore della certificazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti, ovvero fino a quando quest'ultimo non gli abbia consegnato copia dell'istanza di certificazione in uno a dichiarazione sostitutiva di atto notorio avente ad oggetto la tacita attestazione di regolarità.

37-*ter*. Dopo il comma 29 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 è inserito il seguente:

29-*bis.* Gli enti impositori, previdenziali e assicurativi tenuti al rilascio della certificazione di cui al comma 29 stipulano apposita convenzione alfine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva e fiscale e della acquisizione delle relative richieste esclusivamente per via telematica.

37-*quater*. Il comma 32 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:

32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore solo dopo la consegna da parte di quest'ultimo di certificazione - con data non anteriore di oltre un mese rispetto a quella del pagamento stesso - rilasciata dagli enti impositori e previdenziali e attestante la corretta

esecuzione degli adempimenti di cui al comma 28. La certificazione andrà rilasciata entro e non oltre 15 giorni dalla produzione della relativa istanza, in mancanza, ritenendosi tacitamente attestata la regolarità degli adempimenti; in quest'ultimo caso il pagamento dovrà avvenire solo dopo che l'appaltatore abbia consegnato al committente copia dell'istanza di certificazione in uno a dichiarazione sostitutiva di atto notorio avente ad oggetto la tacita attestazione di regolarità.

37-*quinquies.* Il comma 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 è sostituito dal seguente:

34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano solo ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione dei committenti non esercenti attività commerciale, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

37-*sexies.* Dopo il comma 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, è aggiunto il seguente:

34-*bis.* Gli effetti dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si estendono anche alla responsabilità solidale per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, fermo restando che l'acquisizione della certificazione di cui al comma 29, ovvero della documentazione equipollente in caso di attestazione tacita della regolarità, ed il pagamento del corrispettivo in data posteriore di non oltre un mese a quella della certificazione ovvero della tacita attestazione, comportano la liberazione del committente dalla responsabilità solidale inerente sia le ritenute fiscali che i contributi previdenziali obbligatori. Resta salvo il limite annuale, per l'obbligazione solidale, contemplato dall'articolo 29, comma 2.

5. 176. (ex 5. 204.) Angelo Piazza.

Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

37-*bis*. 1. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, nel primo periodo, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti «da euro 258 ad euro 2.582 ovvero, se il minimo edittale risulta di tre volte superiore alla maggiore imposta liquidata, la sanzione sarà pari alla maggiore imposta liquidata.»;

b) al comma 1, lettera *a)*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;

c) al comma 1, lettera *b)*, le parole: «a lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 516 ad euro 5.165»;

d) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-*bis*, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata»;

e) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-*bis* sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici territoriali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.»;

f) al comma 3, le parole: «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 ad euro 2.582»;

37-*ter*. Salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.

37-*quater*. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-*bis* del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga:

a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima;

b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.

37-*quinquies*. Per le dichiarazioni di cui al comma 37-*quater*, per le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non trova applicazione né l'articolo 19, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1998, né l'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

***5. 97.** (ex 5. 72.) Campa.

Dopo il comma 37 aggiungere i seguenti:

37-*bis*. 1. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, primo periodo, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 ad euro 2.582 ovvero, se il minimo edittale risulta di tre volte superiore alla maggiore imposta liquidata, la sanzione sarà pari alla maggiore imposta liquidata.»;

b) al comma 1, lettera *a)*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;

c) al comma 1, lettera *b)*, le parole «a lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti «da euro 516 ad euro 5.165»;

d) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-*bis*, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata»;

e) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-*bis* sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici territoriali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.»;

f) al comma 3, le parole: «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 ad euro 2.582»;

37-*ter*. Salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.

37-*quater*. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-*bis* del

decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga:

a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima;

b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.

37-*quinquies*. Per le dichiarazioni di cui al comma 37-*quater*, per le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non trova applicazione né l'articolo 19, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1998, né l'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
***5. 98.** (ex 5. 17.) Leo.

Dopo il comma 37 aggiungere i seguenti:

37-*bis*. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, primo periodo, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti «da euro 258 ad euro 2.582 ovvero, se il minimo edittale risulta di tre volte superiore alla maggiore imposta liquidata, la sanzione sarà pari alla maggiore imposta liquidata»;

b) al comma 1, lettera *a)*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;

c) al comma 1, lettera *b)*, le parole «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 516 ad euro 5.165»;

d) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-*bis*, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata»;

e) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-*bis* sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici territoriali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti»;

f) al comma 3, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 258 ad euro 2.582».

37-*ter*. Salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 37-*bis* si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.

37-*quater*. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-*bis* del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga:

a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima;

b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.

37-*quinquies*. Per le dichiarazioni di cui al comma 37-*quater*, per le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non trova applicazione né l'articolo 19, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1998, né l'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322".

***5. 99.** (ex 5. 261.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 37 aggiungere i seguenti:

37-*bis*. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, primo periodo, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti «da euro 258 ad euro 2.582 ovvero, se il minimo edittale risulta di tre volte superiore alla maggiore imposta liquidata, la sanzione sarà pari alla maggiore imposta liquidata»;

b) al comma 1, lettera *a)*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre

1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;

c) al comma 1, lettera *b)*, le parole «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 516 ad euro 5.165»;

d) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-*bis*, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata»;

e) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-*bis* sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici territoriali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti»;

f) al comma 3, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 258 ad euro 2.582».

37-*ter*. Salvo l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.

37-*quater*. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-*bis* del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga:

a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima;

b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.

37-*quinquies*. Per le dichiarazioni di cui al comma 37-*quater*, per le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non trova applicazione né l'articolo 19, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1998, né l'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322".

***5. 100.** (ex 5. 317.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

37-*bis*. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, al primo periodo, le parole: «lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 ad euro 2.582» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo

36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;

b) al comma 1, lettera *b)*, le parole: «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 516 ad euro 5.165»;

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Nei casi di violazioni commesse ai sensi del presente comma 1, del successivo comma 3 e dell'articolo 7-*bis*, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni dei decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni della stessa indole commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata»;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 dei presente articolo e dell'articolo 7-*bis* sono irrogate dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla Direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti»;

e) al comma 3, le parole: «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 ad euro 2.582»;

37-*ter*. Salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni di cui al comma 37-*bis* si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.

37-*quater*. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-*bis* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento decreto legislativo della penalità ridotta avvenga:

a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima;

b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate aliti data di entrata in vigore della presente legge.

37-*quinquies.* Per le dichiarazioni di cui al comma 37-*quater,* per le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non trova applicazione né l'articolo 19, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1998, né l'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

****5. 170.** (ex 5. 401.) Musi.

Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

37-*bis.* All'articolo 39 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, primo periodo, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 ad euro 2.582» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e 1'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;

b) al comma 1, lettera *b)*, le parole «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 516 ad euro 5.165»;

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Nei casi di violazioni commesse ai sensi del presente comma 1, del successivo comma 3 e dell'articolo 7-*bis*, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni della stessa indole commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata.»;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-*bis* sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno

solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.»,

e) al comma 3, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 258 ad euro 2.582»,

37-*ter*. Salvo l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 37-*bis* si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.

37-*quater*. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-*bis* del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga:

a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima;

b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.

37-*quinquies*. Per le dichiarazioni di cui al comma 37-*quater*, per le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non trova applicazione né l'articolo 19, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1998, né l'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322.
****5.101.** (ex 5. 142.) Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

37-*bis*. Sono riaperti i termini di cui all'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, per le società non operative alla data del 1° gennaio 2007, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni e integrazioni, che deliberano lo scioglimento e assegnano o cedono ai soci beni immobili di qualsiasi categoria catastale non utilizzati direttamente dalle medesime società e gli altri beni ivi indicati, ovvero deliberano la trasformazione in società semplice, entro il 31 dicembre 2007, a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci ove previsto, alla data del 31 dicembre 2006 ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 31 dicembre 2006.

37-*ter*. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui al comma 37-*bis* devono versare l'imposta sostitutiva in un'unica soluzione nel termine stabilito per il pagamento dei saldo dell'imposta sui redditi delle società relativo all'esercizio di assegnazione dei beni, di cessione o di trasformazione ovvero in tre rate di pari ammontare di cui la prima nel termine predetto e le restanti due, maggiorate degli interessi legati, entro i termini di pagamento del saldo della medesima imposta relativo ai due esercizi successivi. Con provvedimento direttoriale sono stabilite le modalità

di versamento e di esposizione in dichiarazione.

37-*quater*. Ai fini dell'assegnazione il costo della partecipazione rileva anche per la rivalutazione della stessa assoggettata ad imposta sostitutiva e la differenza rispetto al valore normale non è soggetta ad imposta né costituisce costo fiscalmente rilevante per il socio assegnatario.

37-*quinquies*. Entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione degli immobili, gli assegnatari sono obbligati a presentare apposita denuncia di accatastamento o di revisione dello stesso conformemente alle procedure DOCFA, contenente eventuali atti di aggiornamento redatti ai sensi dei regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

5. 102. (ex 5. 400.) Sanza.

Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

37-*bis.* All'articolo 30, comma 1, primo periodo, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole «anche in locazione finanziaria» è aggiunto il seguente periodo «, salva l'applicazione del comma 1-*bis*;».

37-*ter*. All'articolo 30, comma 1, ultimo periodo, numero 4), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole «negoziati in mercati regolamentati italiani» sono aggiunte le seguenti «ed alle società ed enti da loro controllati ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2, del codice civile».

37-*quater.* Dopo il comma 1 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è aggiunto il seguente:

«1-*bis.* In alternativa all'importo derivante dall'applicazione della percentuale prevista dalla lettera *b)* del comma 1 relativo ai beni immobili, le società e gli enti interessati possono far concorrere il rendimento medio corrente delle stesse immoblilizzazioni. Per rendiemento medio corrente si intende l'importo derivate dall'applicazione al valore di mercato di ciascun bene immobile al termine del periodo d'imposta dell'80 per cento del tasso di rendimento medio, riferito alla stessa data, dei beni immobili aventi analoga destinazione d'uso e collocazione toponomastica. Le modalità e gli adempimenti necessari per l'individuazione sulla base di rilevazioni statistiche ufficiali degli elementi ed informazioni necessari ai fini del computo del rendimento medio corrente sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma. Il valore di mercato dei beni immobili deve comunque risultare da apposita perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da esperto indipendente iscritto all'albo professionale degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari o dei periti industriali edili».

5. 177. (ex 5. 207.) Angelo Piazza.

Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

37-*bis*. Al quarto comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modifiche ed integrazioni, al primo ed al secondo periodo, la parola: «può» è sostituita dalla seguente: «deve».

37-*ter*. Dopo il quarto comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente: «Entro il 30 aprile 2007 il Ministero dell'economia e delle finanze è tenuto ad emanare un apposito decreto recante nuove e più stringenti modalità per la determinazione induttiva del reddito, al fine di aggiornare il decreto ministeriale 10 settembre 1992».

37-*quater*. Al fine di garantire la proporzionalità della sanzione ed il diritto alla difesa del contribuente nel caso in cui siano contestate infrazioni, si applicano le norme di cui alla legge 24

novembre 1981, n. 689.
5. 181. (ex 5. 214.) Raiti, Donadi, Ossorio.

Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

37-*bis.* All'articolo 86, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, relativo al fermo amministrativo esattoriale, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il provvedimento di fermo amministrativo può essere effettuato se il debito totale supera complessivamente cinquecento euro e sul bene di minor valore; in caso di più provvedimenti sul medesimo bene, al concessionario compete il rimborso spese esecutive esclusivamente al primo provvedimento di fermo. Tale limite può essere aggiornato con decreto ministeriale. Il concessionario prima di emettere il provvedimento di fermo è tenuto ad inviare al contribuente o ai coobbligati una comunicazione contenente l'invito ad effettuare, entro trenta giorni dalla data della stessa ed esclusivamente presso i propri sportelli, il versamento delle somme iscritte a ruolo pena l'attivazione delle procedure di cui ai commi successivi e la corresponsione delle spese esecutive relative al fermo».

37-*ter.* A decorrere dal 1° gennaio 2007, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono emanate nuove disposizioni relative al procedimento di vendita dei beni immobili, ai sensi dell'articolo 78 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dei beni mobili registrati, mediante offerta pubblica di acquisto, in busta chiusa, secondo le procedure regolate dal codice di procedura civile.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 99, 133 e 199.
5. 103. (ex 5. 158.) Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

37-*bis.* Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 30 settembre»;

b) all'articolo 4, commi 3-*bis* e 4-*bis*, le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile».

37-*ter.* Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, lettera *c)*, le parole: «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre»;

b) all'articolo 17, comma 1, lettera *c)*, le parole: «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre».
***5. 104.** (ex 5. 12.) Leo.

Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

37-*bis.* Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 30 settembre»;

b) all'articolo 4, commi 3-*bis* e 4-*bis*, le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile».

37-*ter.* Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, lettera *c)*, le parole: «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre»;

b) all'articolo 17, comma 1, lettera *c)*, le parole: «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre».

***5. 105.** (ex 5. 75.) Misuraca, Marinello, Marras, Giudice, Cicu.

Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

37-*bis.* Al comma 1 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: «tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 30 settembre».

37-*ter.* Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, lettera *c)*, le parole «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre»;

b), all'articolo 17, comma 1, lettera *c)*, le parole «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre».

****5. 107.** (ex 5. 177.) Misuraca, Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Paolo Russo.

Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

37-*bis.* Al comma 1 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: «tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 30 settembre».

37-*ter.* Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, lettera *c)*, le parole «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre»;

b), all'articolo 17, comma 1, lettera *c)*, le parole «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre».

****5. 106.** (ex 5. 138; 5. 132.) Cosenza, Alberto Giorgetti, Buonfiglio, Bellotti.

Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

37-*bis*. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo le parole «commi 2-*bis* e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta» sono inserite le seguenti: «la ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché »;

b) al comma 8, le parole «ovvero è trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3» sono sostituite dalle seguenti: «o a uno dei soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3 ovvero è trasmessa direttamente all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche»;

c) il comma 10 è sostituto dal seguente: «La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca» dell'ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.»;

d) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

12-*bis* I soggetti incaricati alla trasmissione telematica dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3 comunicano all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il mese di marzo di ogni anno» i dati relativi alle dichiarazioni per le quali è stato rilasciato l'impegno alla trasmissione telematica nell'anno solare precedente. In particolare dovranno essere trasmessi:

a) il nome e cognome e il codice fiscale del soggetto che presenta la dichiarazione;

b) la data di rilascio dell'impegno alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ed il protocollo progressivo assegnato ad ogni dichiarazione.

I dati medesimi devono essere annotati, dai soggetti incaricati alla trasmissione, in un apposito registro tenuto anche con sistemi informatici; i dati stessi devono essere resi disponibili all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo. Le modalità tecniche di trasmissione e di conservazione dei dati ed i termini per la trasmissione telematica degli stessi sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

37-*ter*. L'articolo 7 *bis* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è sostituto dal seguente:

«Art. 7-*bis. (Violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni).* 1. In caso di tardiva od omessa trasmissione di una o più dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa tributaria da euro 258 a euro 2.065 ridotta a euro 100 se il ritardo non è superiore a 5 mesi».
***5. 109.** (ex 5. 16.) Leo.

Dopo il comma 37 aggiungere i seguenti:

37-*bis*. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo le parole «commi 2-*bis* e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta» sono inserite le seguenti: «la ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché »;

b) al comma 8, le parole «ovvero è trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3» sono sostituite dalle seguenti: «o a uno dei soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3 ovvero è trasmessa direttamente all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche»;

c) il comma 10 è sostituto dal seguente: «La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca» dell'ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.«;

d) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

12-*bis* I soggetti incaricati alla trasmissione telematica dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3 comunicano all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il mese di marzo di ogni anno» i dati relativi alle dichiarazioni per le quali è stato rilasciato l'impegno alla trasmissione telematica nell'anno solare precedente. In particolare dovranno essere trasmessi:

a) il nome e cognome e il codice fiscale del soggetto che presenta la dichiarazione;

b) la data di rilascio dell'impegno alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ed il protocollo progressivo assegnato ad ogni dichiarazione.

I dati medesimi devono essere annotati, dai soggetti incaricati alla trasmissione, in un apposito registro tenuto anche con sistemi informatici; i dati stessi devono essere resi disponibili all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo. Le modalità tecniche di trasmissione e di conservazione dei dati ed i termini per la trasmissione telematica degli stessi sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

37-*ter*. L'articolo 7 *bis* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è sostituto dal seguente:

«Art. 7-*bis. (Violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni).* 1. In caso di tardiva od omessa trasmissione di una o più dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa tributaria da euro 258 a euro 2.065 ridotta a euro 100 se il ritardo non è superiore a 5 mesi».

***5. 110.** (ex 5. 65.) Campa.

Dopo il comma 37 aggiungere i seguenti:

37-*bis*. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo le parole «commi 2-*bis* e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta» sono inserite le seguenti: «la ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché »;

b) al comma 8, le parole «ovvero è trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3» sono sostituite dalle seguenti: «o a uno dei soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3 ovvero è trasmessa direttamente all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche»;

c) il comma 10 è sostituto dal seguente: «La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca» dell'ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.«;

d) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

12-*bis* I soggetti incaricati alla trasmissione telematica dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3 comunicano all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il mese di marzo di ogni anno» i dati relativi alle dichiarazioni per le quali è stato rilasciato l'impegno alla trasmissione telematica nell'anno solare precedente. In particolare dovranno essere trasmessi:

a) il nome e cognome e il codice fiscale del soggetto che presenta la dichiarazione;

b) la data di rilascio dell'impegno alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ed il protocollo progressivo assegnato ad ogni dichiarazione.

I dati medesimi devono essere annotati, dai soggetti incaricati alla trasmissione, in un apposito registro tenuto anche con sistemi informatici; i dati stessi devono essere resi disponibili all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo. Le modalità tecniche di trasmissione e di conservazione dei dati ed i termini per la trasmissione telematica degli stessi sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

37-*ter*. L'articolo 7 *bis* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è sostituto dal seguente:

«Art. 7-*bis. (Violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni).* 1. In caso di tardiva od omessa trasmissione di una o più dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa tributaria da euro 258 a euro 2.065 ridotta a euro 100 se il ritardo non è superiore a 5 mesi».
***5. 111.** (ex 5. 253.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;

2) al comma 2, le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle seguenti «del nono mese»;

b) all'articolo 4:

1) al comma 3-*bis*, le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;

2) al comma 4-*bis*, le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti «30 settembre»

c) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole «settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «nono mese», e le parole «sette mesi» sono sostituite dalle seguenti «nove mesi»;

2) al comma 4, le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese»;

d) all'articolo 5-*bis*, le parole «del settimo mese», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese»;

e) all'articolo 8, le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;

****5. 112.** (ex 5. 15.) Leo.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;

2) al comma 2, le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle seguenti «del nono mese»;

b) all'articolo 4:

1) al comma 3-*bis*, le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;

2) al comma 4-*bis*, le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti «30 settembre»

c) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole «settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «nono mese», e le parole «sette mesi» sono sostituite dalle seguenti «nove mesi»;

2) al comma 4, le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese»;

d) all'articolo 5-*bis*, le parole «del settimo mese», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese»;

e) all'articolo 8, le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;

****5. 113.** (ex 5. 64.) Campa.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;

2) al comma 2, le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle seguenti «del nono mese»;

b) all'articolo 4:

1) al comma 3-*bis*, le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;

2) al comma 4-*bis*, le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti «30 settembre»

c) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole «settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «nono mese», e le parole «sette mesi» sono sostituite dalle seguenti «nove mesi»;

2) al comma 4, le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese»;

d) all'articolo 5-*bis*, le parole «del settimo mese», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese»;

e) all'articolo 8, le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;

****5. 114.** (ex 5. 301.) Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;

2) al comma 2, le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle seguenti «del nono mese»;

b) all'articolo 4:

1) al comma 3-*bis*, le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;

2) al comma 4-*bis*, le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti «30 settembre»

c) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole «settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «nono mese», e le parole «sette mesi» sono sostituite dalle seguenti «nove mesi»;

2) al comma 4, le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese»;

d) all'articolo 5-*bis*, le parole «del settimo mese», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese»;

e) all'articolo 8, le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;
****5. 115.** (ex 5. 254.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 8-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole «Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto,».
***5. 116.** (ex 5. 28.) Leo.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 8-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole «Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto,».
***5. 117.** (ex 5. 52.) Campa.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 8-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto,».
***5. 118. (** ex 5. 259.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 8-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto,».
***5. 119.** (ex 5. 296.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 8-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, dopo le parole «il contribuente» sono aggiunte le seguenti «con un volume d'affari superiore a 20.000 euro».
****5. 120.** (ex 5. 27.) Leo.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 8-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, dopo le parole «il contribuente» sono aggiunte le seguenti «con un volume d'affari superiore a 20.000 euro».
****5. 121.** (ex 5. 53.) Campa.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 8-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, dopo le parole «il contribuente» sono aggiunte le seguenti «con un volume d'affari superiore a 20.000 euro».
****5. 122.** (ex 5. 297.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 8-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, dopo le parole «il contribuente» sono aggiunte le seguenti «con un volume d'affari superiore a 20.000 euro».
****5. 123.** (ex 5. 258.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 8-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, dopo le parole «presenta l'elenco dei soggetti» sono aggiunte le seguenti «titolari di partita IVA».
***5. 124.** (ex 5. 61.) Campa.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 8-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, dopo le parole «presenta l'elenco dei soggetti» sono aggiunte le seguenti «titolari di partita IVA».
***5. 125.** (ex 5. 26.) Leo.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 8-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, dopo le parole: «presenta l'elenco dei soggetti» sono aggiunte le seguenti: «titolari di partita IVA».
***5. 126.** (ex 5. 298.) Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 8-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, dopo le parole: «presenta l'elenco dei soggetti» sono aggiunte le seguenti: «titolari di partita IVA».
***5. 127.** (ex 5. 257.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 8-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «il codice fiscale» sono sostituite dalle seguenti: «il numero di partita IVA».
****5. 128.** (ex 5. 14.) Leo.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 8-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «il codice fiscale» sono sostituite dalle seguenti: «il numero di partita IVA».
****5. 129.** (ex 5. 62.) Campa.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 8-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «il codice fiscale» sono sostituite dalle seguenti: «il numero di partita IVA».
****5. 130.** (ex 5. 255.) Mazzoni, Peretti, Zinzi, Lion.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 8-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «il codice fiscale» sono sostituite dalle seguenti: «il numero di partita IVA».
****5. 131.** (ex 5. 300.) Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 32-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «sono esonerati» sono sostituite dalle seguenti: «possono optare per l'esonero»;

b) al comma 6, le parole «ne fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «possono optare per l'applicazione del regime»;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. L'opzione per il regime di cui al presente articolo, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.».
***5. 132.** (ex 5. 18.) Leo.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 32-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «sono esonerati» sono sostituite dalle seguenti: «possono optare per l'esonero»;

b) al comma 6, le parole «ne fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «possono optare per l'applicazione del regime»;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. L'opzione per il regime di cui al presente articolo, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata».
***5. 133.** (ex 5. 68.) Campa.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis.* All'articolo 32-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «sono esonerati» sono sostituite dalle seguenti: «possono optare per l'esonero»;

b) al comma 6, le parole «ne fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «possono optare per l'applicazione del regime»;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. L'opzione per il regime di cui al presente articolo, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata».
***5. 134.** (ex 5. 252.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-*bis*. Al comma 7 dell'articolo 5, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, alle parole: «I trasferimenti erariali» premettere le seguenti; «Solo per l'anno 2007»

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 115 in misura pari alla riduzione dei trasferimenti erariali in favore dei comuni per il maggior gettito derivante in relazione all'imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni del presente articolo.
5. 135. (ex 5. 362.) Campa.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-*bis*. Al comma 10-*ter* dell'articolo 35 del decreto - legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, dopo le parole «ovvero imprese di locazione finanziaria» sono aggiunte le seguenti: "ovvero imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirenti dichiari che intende trasferirli entro tre anni e che il cedente non sia a sua volta una impresa avente per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili che in sede di

acquisto del bene trasferito abbia beneficiato dalla presente disposizione,.
5. 178. (ex 5. 206.) Angelo Piazza.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-*bis.* Il comma 10-*quater* dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:

«10-*quater.* L'affitto di azienda, il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è soggetto, ove ad esso sia applicabile l'imposta sul valore aggiunto, anche all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento, di cui all'articolo 5, primo comma, lettera *a-bis*, del decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Tale disposizione si applica ai contratti di affitto stipulati successivamente al 12 agosto 2006».
5. 179. (ex 5. 208.) Angelo Piazza.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. Al comma 8 dell'articolo 36 del decreto - legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunte, in fine, le parole: «le quote di ammortamento, dedotte prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 7, sono imputate proporzionalmente al terreno e al fabbricato.».
***5. 136.** (ex 5. 31.) Leo.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. Al comma 8 dell'articolo 36 del decreto - legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunte, in fine, le parole: «le quote di ammortamento, dedotte prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 7, sono imputate proporzionalmente al terreno e al fabbricato.».
***5. 137.** (ex 5. 50.) Campa.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis.* Al comma 8 dell'articolo 36 del decreto - legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunte, in fine, le parole: «le quote di ammortamento, dedotte prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 7, sono imputate proporzionalmente al terreno e al fabbricato.».
***5. 138.** (ex 5. 264.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis.* Al comma 8 dell'articolo 36 del decreto - legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunte, in fine, le parole: «le quote di ammortamento, dedotte prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 7, sono imputate proporzionalmente al terreno e al fabbricato.».
***5. 139.** (ex 5. 324.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis.* All'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. L'elenco di cui al comma 8 deve essere presentato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».
****5. 140.** (ex 5. 13.) Leo.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis.* All'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. L'elenco di cui al comma 8 deve essere presentato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».
****5. 141.** (ex 5. 63.) Campa.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis.* All'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. L'elenco di cui al comma 8 deve essere presentato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».
****5. 142.** (ex 5. 256.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis.* All'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. L'elenco di cui al comma 8 deve essere presentato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».
****5. 143.** (ex 5. 299.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis.* Al comma 33 dell'articolo 37 del decreto - legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «della legge 30 dicembre 2004, n. 311,» sono inserite le seguenti: «con volume d'affari superiore a 20.000 euro»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contribuenti con volume d'affari non superiore a 20.000 euro possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente.».
***5. 144.** (ex 5. 22.) Leo.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis.* Al comma 33 dell'articolo 37 del decreto - legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «della legge 30 dicembre 2004, n. 311,» sono inserite le seguenti: «con volume d'affari superiore a 20.000 euro»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contribuenti con volume d'affari non superiore a 20.000 euro possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente.».
***5. 145.** (ex 5. 58.) Campa.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. Al comma 33 dell'articolo 37 del decreto - legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «della legge 30 dicembre 2004, n. 311,» sono inserite le seguenti: «con volume d'affari superiore a 20.000 euro»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contribuenti con volume d'affari non superiore a 20.000 euro possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente.».
***5. 146.** (ex 5. 319.) Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. Al comma 33 dell'articolo 37 del decreto - legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «della legge 30 dicembre 2004, n. 311,» sono inserite le seguenti: «con volume d'affari superiore a 20.000 euro»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contribuenti con volume d'affari non superiore a 20.000 euro possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente.».
***5. 147.** (ex 5. 248.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-*bis*. Al comma 33 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «trasmettono telematicamente» sono aggiunte le seguenti: «, entro il mese di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto ovvero entro il 28 febbraio di ciascun anno in relazione all'ultimo trimestre per i soggetti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,».
****5. 148.** (ex 5. 23.) Leo.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. Al comma 33 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «trasmettono telematicamente» sono aggiunte le seguenti: «, entro il mese di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto ovvero entro il 28 febbraio di ciascun anno in relazione all'ultimo trimestre per i soggetti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,».
****5. 149.** (ex 5. 57.) Campa.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. Al comma 33 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «trasmettono telematicamente» sono aggiunte le seguenti: «, entro il mese di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto ovvero entro il 28 febbraio di ciascun anno in relazione all'ultimo trimestre per i soggetti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,».
****5. 150.** (ex 5. 304.) Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. Al comma 33 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «trasmettono telematicamente» sono aggiunte le seguenti: «, entro il mese di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto ovvero entro il 28 febbraio di ciascun anno in relazione all'ultimo trimestre per i soggetti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,».
****5. 151.** (ex 5. 247.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. Al comma 34 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «modalità tecniche» sono aggiunte le seguenti: «, comprese quelle per la correzione di eventuali errori,».
***5. 152.** (ex 5. 21.) Leo.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. Al comma 34 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «modalità tecniche» sono aggiunte le seguenti: «, comprese quelle per la correzione di eventuali errori,».
***5. 153.** (ex 5. 54.) Campa.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. Al comma 34 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «modalità tecniche» sono aggiunte le seguenti: «, comprese quelle per la correzione di eventuali errori,».
***5. 154.** (ex 5. 303.) Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. Al comma 34 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «modalità tecniche» sono aggiunte le seguenti: «, comprese quelle per la correzione di eventuali errori,».
***5. 155.** (ex 5. 249.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-*bis*. Al comma 5 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «non superiore al 2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al 4 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C allegata , ridurre del 5 per cento tutte le voci di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
5. 156. (ex 5. 180.) Bernardo.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-*bis*. I soggetti che, nelle dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno omesso di indicare, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 110, comma 11, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati e territori non appartenenti all'Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati, possono sanare tale omissione mediante la presentazione, entro la data del 31 gennaio 2007, di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche nei casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o sia stato notificato avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio. In tal caso, per ogni periodo d'imposta è dovuta una somma, da versare entro la stessa data del 31 gennaio 2007, pari all'1 per cento degli importi non indicati e comunque non superiore ad euro 50.000.
***5. 157.** (ex 5. 25.) Leo.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-*bis*. I soggetti che, nelle dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno omesso di indicare, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 110, comma 11, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, possono sanare tale omissione mediante la presentazione, entro la data del 31 gennaio 2007, di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche nei casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o sia stato notificato avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio. In tal caso, per ogni periodo d'imposta è dovuta una somma, da versare entro la stessa data del 31 gennaio 2007, pari all'1 per cento degli importi non indicati e comunque non superiore ad euro 50.000.
***5. 158.** (ex 5. 60.) Campa.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. I soggetti che, nelle dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno omesso di indicare, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 110, comma 11, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, possono sanare tale omissione mediante la presentazione, entro la data del 31 gennaio 2007, di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche nei casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o sia stato notificato avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio. In tal caso, per ogni periodo d'imposta è dovuta una somma, da versare entro la stessa data del 31 gennaio 2007, pari all'1 per cento degli importi non indicati e comunque non superiore ad euro 50.000.
***5. 159.** (ex 5. 245.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis.* I soggetti che, nelle dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno omesso di indicare, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 110, comma 11, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, possono sanare tale omissione mediante la presentazione, entro la data del 31 gennaio 2007, di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche nei casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o sia stato notificato avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio. In tal caso, per ogni periodo d'imposta è dovuta una somma, da versare entro la stessa data del 31 gennaio 2007, pari all'1 per cento degli importi non indicati e comunque non superiore ad euro 50.000.
***5. 160.** (ex 5. 305.) Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-*bis.* All'articolo 1, comma 1, della Tariffa, Parte I, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole «a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro 3 anni» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86».
5. 180. (ex 5. 205.) Angelo Piazza.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-*bis.* Al comma 1 dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: «ottomila euro» sono sostituite dalle seguenti: «diecimila euro».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 99 e 199.
5. 161. (ex 5. 155.) Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-*bis.* Al comma 1 dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, relativo all'iscrizione dell'ipoteca sui beni immobili, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'iscrizione dell'ipoteca sui beni può essere effettuata se il debito totale supera complessivamente i duemila euro; in caso di più di una iscrizione di ipoteca sul medesimo bene da parte del concessionario, spetta il rimborso spese esecutive esclusivamente alla prima iscrizione. Tale limite può essere aggiornato con decreto ministeriale. Il concessionario prima di emettere il provvedimento di iscrizione dell'ipoteca sugli immobili è tenuto ad inviare al contribuente o ai coobbligati una comunicazione contenente l'invito ad effettuare, entro trenta giorni dalla data della stessa ed esclusivamente presso i propri sportelli, il versamento delle somme iscritte a ruolo pena l'attivazione delle procedure relative all'ipoteca e conseguenti nonché la corresponsione delle spese esecutive».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 99 e 199.
5. 162. (ex 5. 157.) Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-*bis.* Il comma 2 dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, relativo all'iscrizione dell'ipoteca sui beni immobili, è sostituito dal seguente:

«2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il dieci per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorso un anno, ovvero 18 mesi, in presenza di abitazione principale del contribuente o suoi familiari conviventi, dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 99 e 199.
5. 163. (ex 5. 156.) Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-*bis.* Al comma 2 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 602, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese di citazione e processuali sono poste a carico della parte soccombente».
5. 164. (ex 5. 154.) Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-*bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2007, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono emanate nuove disposizioni relative al procedimento di vendita dei beni immobili, ai sensi dell'articolo 78 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dei beni mobili registrati, mediante offerta pubblica di acquisto, in busta chiusa, secondo le procedure regolate dal codice di procedura civile.
5. 165. (ex 5. 159.) Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. Le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono applicabili in caso di violazione dell'obbligo di versamento a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, e dell'acconto relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 7 giugno 2006, n. 206 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 234, conseguenti all'errata determinazione della deduzione di cui all'articolo 11, commi 4-*quater* e 4-*quinquies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
***5. 166.** (ex 5. 67.) Campa.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. Le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono applicabili in caso di violazione dell'obbligo di versamento a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive

di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156 e dell'acconto relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 7 giugno 2006, n. 206, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 234, conseguenti all'errata determinazione della deduzione di cui all'articolo 11, commi 4-*quater* e 4-*quinquies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

***5. 167.** (ex 5. 32.) Leo.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. Le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono applicabili in caso di violazione dell'obbligo di versamento a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, e dell'acconto relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 234, conseguenti all'errata determinazione della deduzione di cui all'articolo 11, commi 4-*quater* e 4-*quinquies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

***5. 168.** (ex 5. 262.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. Le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono applicabili in caso di violazione dell'obbligo di versamento a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, e dell'acconto relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 234, conseguenti all'errata determinazione della deduzione di cui all'articolo 11, commi 4-*quater* e 4-*quinquies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

***5. 169.** (ex 5. 316.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.

(Votazione dell'articolo 5)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis. (Disposizioni relative al contratto collettivo per i lavoratori dei servizi di trasporto pubblico locale).* - Al comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, le parole da: «; i trasferimenti erariali» a: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui al presente comma sono attribuite ai soggetti aventi diritto, nella misura ad essi spettante, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241 del 1997».

2. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, è sostituito dal seguente: «le risorse di cui al comma 2 sono attribuite ai soggetti aventi diritto, nella misura ad essi spettante, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

3. Il comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.

4. La procedura di compensazione di cui ai commi 1, 2 e 3 si applica alle somme spettanti ai soggetti beneficiari a partire dal 1° gennaio 2007, negli anni dal 2007 in poi, con riferimento ai dipendenti in forza in ciascun mese.

5. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, ivi comprese le procedure di controllo relative alla spettanza delle compensazioni eseguite.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C allegata, ridurre uniformemente tutte le voci di parte corrente nella misura del 5 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009.

5. 01. (ex 5. 030. e 5. 013.) Leone, Gianfranco Conte, Floresta.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*. - 1. All'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:

«16-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2004, n. 47, le parole da: "; i trasferimenti erariali" a: "decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281" sono sostituite dalle seguenti: "Le risorse di cui al presente comma sono attribuite ai soggetti aventi diritto, nella misura ad essi spettante, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

16-*ter*. L'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 22 aprile 2005, n. 58, è sostituito dal seguente: «le risorse di cui al comma 2 sono attribuite ai soggetti aventi diritto, nella misura ad essi spettante, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

16-*quater*. Il comma 1 dell'articolo del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , è abrogato.

16-*quinquies*. La procedura di compensazione di cui ai commi 16-*bis* e 16-*ter* si applica alle somme spettanti ai soggetti beneficiari a partire dal 1° gennaio 2007 in poi, con riferimento ai dipendenti in forza in ciascun mese.

16-*sexies*. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 20 del presente articolo, ivi comprese le procedure di controllo relative alla spettanza delle compensazioni eseguiti.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C allegata, ridurre del 5 per cento tutte le voci di parte corrente per gli anni 2007, 2008 e 2009.

5. 02. (ex 5. 024.) Leone, Gianfranco Conte.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis.*

1. All'articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:

«14-*bis.* A partire dal 1° gennaio 2007, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dalle imprese esercenti trasporto pubblico locale è ridotta di euro 45 per mille litri di prodotto.

14-*ter.* Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i destinatari del beneficio presentano, entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 2997, n. 446.

14-*quater.* Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalla disposizione di cui al comma 14 del presente articolo e dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C allegata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per gli anni 2005, 2008, 2009.

5. 03. (ex 5. 025.) Leone, Gianfranco Conte

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis.*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-*bis.* Al comma 33 dell'articolo 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "I soggetti di cui all'articolo 22" e prima delle parole "del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1972, n. 633" sono aggiunte le seguenti "comma 1, numeri 1, 2, 4, 5 e 6"».

5. 04. (ex 5. 023.) Leone, Gianfranco Conte.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis.*

1. Al comma 12 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, le parole da: «i compensi in denaro», fino alla fine del comma sono soppresse.

5. 05. (ex 5. 09.) Marinello, Angelino Alfano.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis.*

1. Il comma 12-*bis* dell'articolo 35 del decreto-legge 5 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.
5. 06. (ex 5. 010.) Marinello, Angelino Alfano, Gianfranco Conte.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.
(Trasmissione telematica dei corrispettivi).

1. Al comma 33 dell'articolo 37 del decreto - legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «I soggetti di cui all'articolo 22» sono aggiunte le seguenti: «comma 1, numeri 1, 2, 4, 5 e 6».
***5. 07.** (ex 5. 014 e 5. 029.) Leone, Gianfranco Conte. Floresta.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis.*

1. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:

a) se si è avvalsa di un mediatore e nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di dichiarare l'esatta denominazione, ragione sociale ed il legale rappresentante e/o mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;

b) il codice fiscale per la ditta individuale e la partita IVA per la società;

c) il numero di iscrizione al ruolo agenti affari in mediazione e la camera di commercio di riferimento all'iscrizione stessa per il titolare della ditta individuale, per la società e/o per il legale rappresentante e/o mediatore che ha operato per la stessa società;

d) se si è avvalso di altro soggetto o società diversa dal mediatore per gli adempimenti e la consulenza relativa alla conclusione dell'affare e nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di dichiarare l'esatta denominazione, del soggetto e la sua ragione sociale;

e) il codice fiscale per la ditta individuale professionista e la partita IVA per la società;

f) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività, le analitiche modalità di pagamento della stessa.

2. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti d'affari in mediazione ai sensi della legge n. 39 del 1989, il notaio sarà obbligato a effettuare specifica segnalazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
3. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore senza alcun vincolo al valore catastale.
5. 08 (ex 5. 07.) Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*. - 1. All'articolo 7, comma 4, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole «ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonché le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o operazioni».

Conseguentemente, all'articolo 120, le parole «5 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «3,5 milioni di euro».
5. 09. (ex 5. 06.) Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis. (Disposizioni in materia di IVA).* - 1. Nella Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 30), dopo le parole: «oculistica ed altre», sono aggiunte le seguenti: «compresi i liquidi di manutenzione per lenti e per lenti a contatto».

Conseguentemente, dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.* - 1. Per gli anni 2007, 2008, 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti rispettivamente del 6 per cento, dell'8 per cento, dell'8 per cento.
5. 010. (ex 5. 020.) Alberto Giorgetti, Alemanno.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis.*

1. Al comma 2 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «1 milione di lire», sono sostituite dalle seguenti: «2.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C allegata, ridurre del 4 per cento tutte le voci di parte corrente per gli anni 2007, 2008 e 2009.
5. 012. (ex 5. 08.) Marinello, Angelino Alfano.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis.*

1. All'articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «516,46 euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 euro».

Conseguentemente all'articolo 216, comma 2, Tabella C allegata, ridurre del 4 per cento tutte le voci di parte corrente per gli anni 2007, 2008 e 2009.
5.013. (ex 5. 011.) Marinello, Angelino Alfano.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis.*

1. I commi 25 e 26 dell'articolo 7 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262 sono abrogati.

5. 014. (ex 5. 017.) Verro.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis.*

1. Al comma 25 dell'articolo 7 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, la lettera *a)* è soppressa.

5. 015. (ex 5. 016.) Verro.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis.*

1. Per i redditi prodotti da nuovi investimenti nelle aree ex obiettivo 1 delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e per il primo triennio di attività, tutte le imposte, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee, sono ridotte della metà.

2. La concessione della predetta agevolazione resta condizionata all'effettivo mantenimento, per tutto il triennio di cui al comma 1, delle attività derivanti dai nuovi investimenti. La cessazione dell'attività non causata da documentati stati di crisi determina una sanzione pari a cinque volte l'importo dello imposte non versate.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C allegata, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell'importo di 1.300 milioni di euro annui.

5. 016. (ex 5. 015.) Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis.*

1. A partire dal 1° gennaio 2007, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dalle imprese esercenti trasporto pubblico locale è ridotta di euro 45 per mille litri di prodotto.

2. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n 241, i destinatari del beneficio presentano, entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recaste disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalla disposizione di cui al comma 14 del presente articolo e dall'articolo 1 comma 10 del decreto legge 21 febbraio 2005, n 16 convertito con modificazioni nella legge 22 aprile 2005, n. 58.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C allegata, ridurre del 5 per cento tutte le voci di parte corrente per gli anni 2007, 2008 e 2009.

5. 017. (ex 5. 031.) Leone, Gianfranco Conte.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*. - *(Norme di carattere antielusivo).* 1. Al comma 3 dell'articolo 37-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente:

«f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007.

5. 018. (ex 5. 026.) Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Capo IV
DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DI BASE IMPONIBILE
ART. 6.
(Disposizioni per il recupero della base imponibile).

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 35, comma 12-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge».

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*.

1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille chilogrammi» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille chilogrammi».

2. All'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la medesima aliquota è fissata in euro 1010 per mille chilogrammi.».

6. 1. (ex 6. 42.) Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio dell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso o, in alternativa, in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta dai soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, dei geometri

e dei periti edili. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni.»;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-*bis.* Le disposizioni del comma 7 si applicano, con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria. Per la determinazione dell'acconto dovuto ai sensi del comma 34 non si tiene conto della disposizione del periodo precedente.»;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. In deroga all'articolo 3, comma 1, dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 7 e 7-*bis* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento e i canoni di leasing relativi ai fabbricati acquistati o acquisiti a partire da periodi d'imposta precedenti. In tal caso, ai fini della individuazione del maggior valore indicato al comma 7, si tiene conto del valore delle aree esposto nell'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente disposizione e del valore risultante applicando le percentuali di cui al comma 7 al costo complessivo del fabbricato, risultante dal medesimo bilancio, assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle rivalutazioni effettuate, o in alternativa, in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta dai soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, dei geometri e dei periti edili. Per ciascun fabbricato il residuo valore ammortizzabile è pari alla quota di costo riferibile allo stesso al netto delle quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti calcolate sul costo complessivo».

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.* - 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 4-*bis*, si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

«1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera *a)* le parole »per la quota del 20 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »per la quota del 40 per cento«;

alla lettera *b)* le parole »per la quota del 30 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »per la quota del 60 per cento".

6. 2. (ex 6. 76.) Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco, Ricardo Antonio Merlo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis.* All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in

bilancio dell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per le zone montane il predetto costo può, in alternativa, essere quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta dai soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, dei geometri e dei periti edili. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni.»;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-*bis*. Le disposizioni del comma 7 si applicano, con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria. Per la determinazione dell'acconto dovuto ai sensi del comma 34 non si tiene conto della disposizione del periodo precedente.»;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. In deroga all'articolo 3, comma 1, dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 7 e 7-*bis* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento e i canoni di *leasing* relativi ai fabbricati acquistati o acquisiti a partire da periodi d'imposta precedenti. In tal caso, ai fini della individuazione del maggior valore indicato al comma 7, si tiene conto del valore delle aree esposto nell'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente disposizione e del valore risultante applicando le percentuali di cui al comma 7 al costo complessivo del fabbricato, risultante dal medesimo bilancio, assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle rivalutazioni effettuate. Per le zone montane il predetto costo può, in alternativa, essere quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta dai soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, dei geometri e dei periti edili. Per ciascun fabbricato il residuo valore ammortizzabile è pari alla quota di costo riferibile allo stesso al netto delle quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti calcolate sul costo complessivo.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:

alla lettera *a)* le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

alla lettera *b)* le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

6. 3. (ex 6. 41.) Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco, Ricardo Antonio Merlo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 27 è abrogato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*.

1. L'articolo 1, comma 197, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente: «197. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni.».

2. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis* a *e-quinquies*, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.

6. 4. (ex 6. 45.) Brugger, Zeller, Nicco, Bezzi, Widmann.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi 8 e 9 sono abrogati.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo 504/1995) è aumentata del 10 per cento.

6. 5. (ex 6. 50.) Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 206, n. 248, al comma 33, le parole «trasmettono» sono sostituite dalle seguenti: «possono trasmettere».

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - 1. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: curo 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: curo 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;

b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: curo 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: curo 75,36 per ettolitro»;

c) le parole: «Alcole etilico: curo 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: curo 880,01 per ettolitro anidro».

6. 6. (ex 6. 51.) Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 49 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono

escluse da tale obbligo le imprese minori di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli esercenti arti e professioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - 1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille chilogrammi» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille chilogrammi».

2. All'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la medesima aliquota è fissata in euro 1010 per mille chilogrammi».

6. 7. (ex 6. 43.) Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis.* All'articolo 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1998, n. 322, al comma 4-*bis,* dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Sono esonerati dalla presentazione dell'elenco dei fornitori le aziende agricole che dichiarano redditi ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.

6. 8. (ex 6. 49.) Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis.* L'imposta di bollo in misura fissa è elevata da euro 1,81 a euro 2,00 e l'importo per cui l'imposta non è dovuta è elevato da euro 77,47 ad euro 200,00.

6. 9. (ex 6. 14.) Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. È imprenditore commerciale, anche nel caso in cui l'organizzazione dei mezzi non abbia carattere di industrialità, colui il quale, con organizzazione di mezzi propri o di terzi, svolge l'attività dì gestione, anche indiretta, del gioco o la raccolta di gioco pubblico operati attraverso apparecchi automatici, meccanici, elettromeccanici, elettronici e videoterminali, con *software* residente o da remoto. L'attività di gestione anche indiretta del gioco presso esercizi e punti specificamente autorizzati o l'attività di raccolta del gioco pubblico di cui al comma che prevede comprendono i giochi di abilità o di intrattenimento, siano essi senza vincita, con vincita a denaro o a premio. Chi svolge l'attività di gestione anche indiretta del gioco presso esercizi e punti specificatamente autorizzati o chi svolge attività di raccolta del gioco pubblico è tenuto al rispetto delle leggi e dei regolamenti attuativi per ogni tipologia di gioco gestito dallo Stato direttamente o tramite soggetti incaricati della gestione in forza di specifiche concessioni. Qualora l'attività di gestione e di raccolta del gioco pubblico sia operata mediante soggetti incaricati della gestione in forza di specifiche concessioni, è considerata per attività di raccolta del gioco l'insieme delle attività strumentali all'offerta del gioco e, in particolare: 1) le attività omogenee consistenti nella messa a disposizione degli apparecchi e nelle azioni per il funzionamento degli stessi presso i punti di

vendita e alle attività commerciali con modalità conformi alle prescrizioni normative in materia; 2) le attività omogenee consistenti nella raccolta e nella messa a disposizione del concessionario, a scadenze concordate, dell'importo residuo. In ogni caso il gestore di giochi deve essere titolare di licenza di cui all'articolo 86 del Tulps. È istituito un registro dei gestori di gioco pubblico tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato secondo i parametri definiti dalla legge.
6. 10. (ex 6. 66.) Nardi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. I gestori di gioco pubblico inseriti nel registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione dei monopoli di Stato ed operanti la raccolta mediante apparecchi di cui al comma 6, lettera *a)*, dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza possono accedere, con modalità riservate, alla consultazione dei dati di gioco rilevati dalla rete telematica di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e relativi agli apparecchi da essi posseduti; il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, definisce i requisiti tecnici dei sistemi elettronici tali da assicurarne l'operatività dell'accesso riservato ai dati di gioco, indipendentemente dalla attività di controllo effettuata da chi è preposto alla lettura dei dati degli stessi apparecchi.
6. 11. (ex 6. 67.) Nardi.

Al comma 7, capoverso 13-bis, *dopo la lettera* c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) le modalità ed i termini in cui i possessori degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, incaricati della raccolta di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, effettuano i versamenti in acconto ed a saldo delle somme dovute a titolo di prelievo erariale unico per gli apparecchi da questi posseduti, direttamente a favore dell'Erario.
6. 12. (ex 6. 71.) Tolotti.

Al comma 7, capoverso comma 13-bis, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) le modalità ed i termini in cui i possessori degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, incaricati della raccolta di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, effettuano i versamenti in acconto delle somme dovute dal soggetto passivo di imposta a titolo di prelievo erariale unico direttamente a favore dell'Erario.
6. 13. (ex 6. 68.) Nardi.

Al comma 9, sopprimere il capoverso comma 39-sexies.
6. 14. (ex 6. 65.) Nardi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. I redditi derivanti da contratti di locazione ad uso abitativo sono soggetti esclusivamente ad un'unica aliquota fissa del 20 per cento ai fini IRPEF, indipendentemente dal livello del reddito imponibile del percettore. È abrogata ogni altra disposizione di legge in contrasto con il presente comma. Resta ferma la deduzione forfetaria del 15 per cento (25 per cento per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano) sul canone annuo

che risulta dal contratto di locazione, già prevista dalla normativa vigente per i redditi derivanti da canoni di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - 1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del dieci per cento.

6. 15. (ex 6. 12.) Raisi, Alberto Giorgetti.

Al comma 11, sostituire le parole: , a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007 *con le seguenti: ,* a 1.015 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007;

Conseguentemente:

dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

20-*bis.* All'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68».

20-*ter*. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aumentata a euro 419,00 per mille litri di prodotto.

20-*quater*. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere *c*-bis*)* a c-*quinquies)*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 15 per cento;

all'articolo 84, comma 10, lettera a), *capoverso Art. 8, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

2. Dal 1° gennaio 2007 è istituito un fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche complementari. Il predetto fondo è alimentato da un contributo dello Stato, per il quale è autorizzata la spesa di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2007 e il 2011 e 253 milioni di euro per il 2012, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del fondo copre fino all'intero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese nel periodo 2007-2011 e dei relativi interessi. I criteri e le modalità di funzionamento e di gestione del fondo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentate del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, nel quale è stabilito che le disponibilità finanziarie del fondo affluiscono, ai fini della concessione delle garanzie richieste, come disponibilità separate dei fondi di cui all'articolo 2, comma 100, lettere *a)* e *b)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sono fissate le scadenze delle relative convenzioni, in coerenza con le esigenze per gli interventi di garanzia di cui al presente decreto. Con lo stesso decreto sono -stabilite anche le modalità di recupero dei crediti erariali, prevedendo eventualmente il ricorso all'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.;

dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*.- *(Accisa sui prodotti alcolici).* - 1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;

b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

6. 16. (ex 84. 36 e 84. 63). Delbono, Motta, Miglioli, Bellanova, Codurelli, Cordoni, D'Ambrosio, Di Salvo, Farinone, Cinzia Maria Fontana, Laratta, Lenzi, Merloni, Schirru, Viola.

Al comma 11, sostituire le parole: 1.100 milioni *con le seguenti:* 1.103 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 206, aggiungere il seguente:

Art. 206-*bis. (Misure in favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche).* - 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo di euro 250.000 di cui all'articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è elevato a 300.000 euro.

6. 34. (ex 206. 02). Rusconi, Tocci, Volpini, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Colasio.

Sopprimere i commi da 12 a 20.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 19.

6. 17. (ex 6. 63.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimere i commi da 12 a 20.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - 1. Sono aumentate di 0,03 euro le aliquote di accisa di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti: benzina e benzina senza piombo; olio da gasolio usato come carburante;

2. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c*-bis*)* a *e*-quinquies*)*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.

6. 18. (ex 6. 53.) Brugger, Zeller, Widmann, Nicco, Bezzi.

Sopprimere i commi da 12 a 20.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre del 5 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente degli anni 2007, 2008 e 2009.

6. 19. (ex 6. 80.) Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro

Sopprimere il comma 15.
6. 20. (ex 6. 20.) Moffa, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-*bis*. Dopo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

Art. 14-*bis*. - *(Detrazione per l'imposta comunale sugli immobili).* - 1. L'imposta comunale sugli immobili è interamente detraibile dall'imposta lorda se il reddito complessivo non supera i 15.000 euro, ovvero nella misura del 50 per cento se il reddito complessivo supera i 15.000 ma non i 28.000 euro, ovvero nella misura del 25 per cento se il reddito complessivo supera i 28.000 ma non i 55.000 euro ovvero nella misura del 10 per cento se il reddito complessivo supera i 55.000 ma non i 70.000 euro. Oltre il reddito complessivo di 70.000 euro l'imposta comunale sugli immobili non e più detraibile".

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

23-*bis.* Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.
23-*ter*. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. alla lettera *a)* le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2. alla lettera *b)* le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo d'imposta: a tal fine si provvede entro il 15 dicembre 2006 all'integrazione degli acconti eventualmente già versati.
6. 21. (ex 6. 23.) Armani, Alberto Giorgetti.

Sostituire il comma 17 con il seguente:

17. Le somme devono essere ripartite dalla struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro 7 giorni dalla riscossione. Le somme devono poi essere accreditate dalla Banca d'Italia presso ciascuna tesoreria comunale entro 3 giorni dalla ripartizione.
6. 22. (ex 6. 60.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sostituire il comma 17 con il seguente:

17. Le somme devono essere ripartite dalla struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro 15 giorni dalla riscossione. Le somme devono poi essere accreditate dalla Banca d'Italia presso ciascuna tesoreria comunale entro 7 giorni dalla ripartizione.
6. 23. (ex 6. 61.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 17, aggiungere, in fine, le parole: comunque entro il 31 dicembre dell'anno di competenza ai fini del rispetto del patto di stabilità.
6. 24. (ex 6. 25.) Osvaldo Napoli.

Al comma 18, dopo le parole: trasmissione telematica *aggiungere le seguenti:* per il tramite dell'Associazione nazionale dei comuni italiani; *e dopo la parola:* immobili *aggiungere le seguenti:* nonché le modalità di versamento ed i relativi costi.
6. 25. (ex 6. 26.) Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

20-*bis*. All'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» sono sostituite con le seguenti: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68».

20-*ter*. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aumentata a euro 419,00 per mille litri di prodotto.

20-*quater*. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis* a c-*quinquies*, del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 15 per cento;

Conseguentemente:

dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-*bis*. - *(Riduzione del tasso dei premi assicurativi Inail).* - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 per le gestioni separate dell'Inail industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 percentuali delle entrate contributive, la misura dei premi assicurativi è annualmente rideterminata in diminuzione in rapporto ai suddetti avanzi, e comunque entro il limite massimo di 300 milioni di euro annui.;

dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - *(Accisa sui prodotti alcolici).* - 1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;

b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
6. 26. (ex 85. 018 e 85. 023). Delbono, Motta, Miglioli, Bellanova, Codurelli, Cordoni, D'Ambrosio, Di Salvo, Farinone, Cinzia Maria Fontana, Laratta, Lenzi, Merloni, Schirru.

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

20-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

20-*ter*. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille chilogrammi» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille chilogrammi».

20-*quater*. All'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, a decorrere dal 1 gennaio 2007, la medesima aliquota è fissata in euro 1010 per mille chilogrammi».

6. 27. (ex 6. 79 e **6. 29)** Franci, Mariani, Zucchi, Servodio, Barbatella, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Brandolini, Pertoldi, Bellanova.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis*. All'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 1 è abrogato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - 1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 6 per cento, dell'8 per cento e dell'8 per cento.

6. 28. (ex 6. 33.) Bellotti, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis*. Ai fini degli adempimenti previsti dai commi 12, 13, 14, 18, 19 e 20, i comuni o l'associazione territoriale o nazionale dei comuni e l'Agenzia delle entrate possono accordare l'interscambio telematico dei dati.

6. 29. (ex 6. 54.) Brugger, Zeller, Widmann, Nicco, Bezzi.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis*. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale è fatto obbligo, ai soggetti di cui al comma 1 con acquisti di merci superiori a 500.000 euro, di presentare - esclusivamente in via telematica - l'inventario fisico delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo le modalità di cui al comma 2».

6. 30. (ex 6. 57.) Iacomino, Andrea Ricci.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis*. All'articolo 9, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della qualifica di imprenditore agricolo sono comunque fatte salve le esenzioni in materia di iscrizione al registro delle imprese;».

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - 1. A decorrete dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.
6. 31. (ex 6. 55.) Brugger, Zeller, Widmann, Nicco, Bezzi.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis*. L'articolo 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, è abrogato. All'onere di cui al presente comma, valutato in 241 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2007, in 319 milioni euro per l'esercizio finanziario 2008 e in 319 milioni euro per l'esercizio finanziario 2009, si fa fronte mediante corrispondente riduzione proporzionale delle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 184 e 204.
6. 32. (ex 6. 69.) Del Bue, Barani.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2007:

a) all'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 2 è abrogato;

b) l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si applica limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, l'esenzione spetta sulla quota di possesso per la quale la destinazione medesima si verifica.
6. 33. (ex 6. 62 e 6.78) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

(Votazione dell'articolo 6)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*. - *(Aliquote relative alle rendite da capitale).* - 1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dal presente titolo si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento nella misura pari al 19 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 26-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

c) articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

f) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

g) articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

h) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

i) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

l) articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

m) articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

n) articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

6. 01. (ex 6. 08.) Sgobio, Diliberto, Pagliarini, Napoletano, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*. - *(Contributo straordinario di solidarietà a carico delle fondazioni bancarie).* - 1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 è istituito un contributo straordinario di solidarietà a carico delle fondazioni che hanno effettuato il conferimento di aziende bancarie, disciplinate dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

2. Il contributo, previsto dal comma 1, è dovuto, per ciascuno degli anni ivi indicati, nella misura del 4 per cento del patrimonio netto di ciascun ente, quale risulta dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, limitatamente alla quota eccedente 100 milioni di euro. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le disposizioni previste per le imposte sul reddito.

3. Il contributo previsto dal comma 1 non è deducibile agli effetti dell'imposta sui redditi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 192, aggiungere il seguente:

Art. 192-*bis*. - *(Fondo per le famiglie).* - 1. Le entrate derivanti dal contributo previsto dall'articolo 6-*bis* affluiscono ad apposito conto corrente presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinate, nel limite di 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, ad apposito Fondo per le famiglie, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Fondo istituito a norma del comma 1 è destinato all'erogazione di provvidenze in favore delle famiglie attraverso le seguenti misure:

a) contributi per le spese di alloggio;

b) contributi per il mantenimento dei figli fino al compimento del sedicesimo anno;

c) contributi per le spese scolastiche, relativamente alla frequenza della scuola dell'obbligo;

d) assegni di studio, per le spese d'istruzione media superiore e universitaria, da erogarsi in base a valutazione del merito;

e) prestiti agevolati per la formazione di piccole imprese individuali o familiari.

3. Le provvidenze indicate al comma 2 sono destinate alle famiglie il cui reddito complessivo non ecceda l'importo annuo di euro 15.000, e che siano formate, alternativamente:

a) da entrambi i genitori e da almeno tre figli a carico di età inferiore a diciotto anni;

b) da entrambi i genitori e da almeno due figli a carico, qualora uno di essi sia affetto da minorazione fisica, psichica o sensoriale definita a norma dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) da un solo genitore e da almeno due figli a carico di età inferiore a diciotto anni.

4. Agli effetti dell'applicazione del comma 3 rilevano i figli legittimi, i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, purché a carico. Per l'erogazione degli assegni di studio previsti dalla lettera *d)* del comma 2, il limite di età indicato nelle lettere *a)* e *c)* del comma 3 è elevato a venticinque anni.

5. Le disposizioni per l'esecuzione del presente articolo sono adottate con regolamento emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Lo schema del regolamento, prima dell'emanazione, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque emanato.

6. 02. (ex 6. 04.) Garnero Santanché.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*. - *(Contributo straordinario di solidarietà a carico delle fondazioni bancarie).* - 1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 è istituito un contributo straordinario di solidarietà a carico delle fondazioni che hanno effettuato il conferimento di aziende bancarie, disciplinate dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

2. Il contributo previsto dal comma l si calcola per ciascun anno sul valore degli incrementi del patrimonio netto della fondazione o associazione, realizzati nell'esercizio precedente. Il contributo è dovuto:

a) nella misura del 25 per cento, sulla quota di incremento fino al 5 per cento del patrimonio netto risultante dal bilancio del precedente esercizio;

b) nella misura del 15 per cento, sulla quota di incremento superiore al 5 per cento.

3. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni relativamente al contributo previsto dal comma 1 si applicano le disposizioni previste per le imposte sul reddito.

4. Il contributo previsto dal comma 1 non è deducibile agli effetti dell'imposta sui redditi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-*bis*. - *(Fondo per il sostegno del reddito dei soggetti incapienti).* - 1. Le entrate derivanti dal contributo previsto dall'articolo 6-*bis* affluiscono ad apposito conto corrente presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinate, nel limite di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, ad apposito Fondo per il sostegno del reddito dei soggetti incapienti, istituito presso il medesimo Ministero.

2. Il Fondo istituito a norma del comma l è destinato all'erogazione di provvidenze per il sostegno del reddito delle persone fisiche le quali, per insufficienza del reddito personale, non possono fruire, in tutto o in parte, dei crediti d'imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

3. Le disposizioni per l'attuazione del presente articolo sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

1988, n. 400, il quale determina in particolare i criteri, l'ordine di priorità, i requisiti e i limiti di reddito per la fruizione delle provvidenze previste dal comma 2, nei limiti delle disponibilità del Fondo. Lo schema del decreto, prima dell'emanazione, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque emanato.
6. 03. (ex 6. 03.) Garnero Santanché.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*. - *(Soppressione dell'articolo 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262).* - 1. L'articolo 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, è soppresso.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis* - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:

1) alla lettera *a)* le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b)* le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
6. 04. (ex 6. 02.) Armosino, Marras.

Capo V
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE CONCERNENTI GLI ENTI TERRITORIALI
ART. 7.
(Variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lettera *b)* le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre del 5 per cento tutte le voci di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

7. 1. (ex 7. 6.) Valducci, Lazzari.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 219.720;
2008: - 226.720;
2009: - 226.720;

voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197;

voce Ministero della giustizia:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;

voce Ministero degli affari esteri:

2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977;

voce Ministero delle pubblica istruzione:

2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6;

voce Ministero dell'interno:

2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;

voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: - 986;
2008: - 82;
2009: - 82;

voce Ministero della difesa:

2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11;

voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali:

2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45;

voce Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045;

voce Ministero della salute:

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;

voce Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000;

voce Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente in misura pari al 5 per cento.
7. 2. (vedi 7. 16.) Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2007.
7. 3. (ex 7. 17.) Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
7. 4. (ex 7. 21.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:* 0,8 punti percentuali *con le seguenti:* 0,4 punti percentuali.
7. 5. (ex 7. 19.) Gioacchino Alfano.

Al comma 1, lettera b), *numero 2), primo periodo, sostituire le parole:* 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa *con le seguenti:* 31 dicembre dell'anno successivo alla delibera del consiglio comunale che la istituisce.
7. 6. (ex 7. 18.) Gioacchino Alfano.

Al comma 1, lettera b), *numero 2), terzo periodo, dopo le parole:* presente comma *aggiungere le seguenti:* ed è versato ai comuni entro la fine dell'esercizio.
***7. 7.** (ex *7. 2.) Misiani, Marchi, Fiano, Vannucci.

Al comma 1, lettera b), *numero 2), terzo periodo, dopo le parole:* presente comma *aggiungere le seguenti:* ed è versato ai comuni entro la fine dell'esercizio.
***7. 8.** (ex 7. 8.) Osvaldo Napoli.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

7. 9. (ex 7. 20.) Gioacchino Alfano.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 2008.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.* - 1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 12,5 per cento, del 14,5 per cento e del 14,5 per cento. Per i medesimi anni sono altresì ridotti gli stanziamenti relativi ai contributi agli investimenti delle imprese nella misura del trenta per cento per ciascun anno.
7. 10. (ex 7. 13.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

(Votazione dell'articolo 7)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis.* - *(Soppressione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale).* - 1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera *i)* è aggiunta la seguente: «*i-bis)* le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo

limitatamente al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. La disposizione si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principale dei soci assegnatari»;

b) all'articolo 8, i commi 2, 3 e 4 sono abrogati e, alla rubrica, le parole: «e detrazioni» sono soppresse.

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 184;

dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.* - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)* le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b)* le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al periodo di imposta decorrente al 1° gennaio 2006.

all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 219.720;
2008: - 226.720;
2009: - 226.720.

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197.

voce: Ministero della giustizia:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

voce: Ministero degli affari esteri:

2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977.

voce: Ministero della pubblica istruzione:

2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6.

voce: Ministero dell'interno:

2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: - 986;
2008: - 82;
2009: - 82.

voce: Ministero della difesa:

2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11.

voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali:

2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045.

voce: Ministero della salute:

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

voce: Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.

voce: Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente del 10 per cento tutte le voci di parte corrente previste per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
7.01. (vedi 7. 05.) Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*. - 1. I commi 25 e 26 dell'articolo 7 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, sono abrogati.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell'importo di 1.300 milioni di euro.
7. 02. (ex 7. 06.) Del Bue, Barani, Nardi.

ART. 8.
(Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 219.720;
2008: - 226.720;
2009: - 226.720;

voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197;

voce Ministero della giustizia:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;

voce Ministero degli affari esteri:

2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977;

voce Ministero delle pubblica istruzione:

2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6;

voce Ministero dell'interno:

2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;

voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: - 986;
2008: - 82;
2009: - 82;

voce Ministero della difesa:

2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11;

voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali:

2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45;

voce Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045;

voce Ministero della salute:

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;

voce Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000;

voce Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente del 5 per cento tutte le voci di parte corrente e in conto capitale previste per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

8. 1. (vedi 8. 68.) Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze

2007: - 219.720;
2008: - 226.720;
2009: - 226.720.

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale

2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197.

voce: Ministero della giustizia

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

voce: Ministero degli affari esteri

2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977.

voce: Ministero delle pubblica istruzione

2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6.

voce: Ministero dell'interno

2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

2007: - 986;
2008: - 82;
2009: - 82.

voce: Ministero della difesa

2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11.

voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45.

voce: Ministero per beni e le attività culturali

2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045.

voce: Ministero della salute

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

voce: Ministero dell'università e della ricerca

2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.

voce: Ministero della solidarietà sociale

2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente del 5 per cento tutte le voci di parte corrente previste per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
8. 2. (vedi 8. 61.) Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 250.000;
2008: - 250.000;
2009: - 250.000.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre del 3 per cento le dotazioni per spese correnti da iscrivere nei singoli stati di previsione dei bilanci 2007, 2008 e 2009.
8. 3. (ex 8. 9.) Zanetta, Di Centa, Uggè, Mondello.

Sopprimerlo.
***8. 4.** (ex 8. 67.) Mereu, D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Sopprimerlo.
***8. 5.** (ex 8.63 e 8.3.) Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Crosetto, Cossiga, Carlucci, Campa, Zanetta, Rosso.

Sopprimerlo.
***8. 6.** (ex 8. 53 e 8.55.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dussin.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8. *(Imposta di scopo sui flussi di traffico o contributo di miglioria per la realizzazione di opere pubbliche).* - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i comuni possono deliberare con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'istituzione di un'imposta di scopo sui flussi di traffico interessanti i centri urbani destinata alla parziale copertura della spesa per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel successivo comma 6 del presente articolo alle lettere *a)* e *b)*, ovvero l'istituzione di un contributo di miglioria esclusivamente destinato alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel successivo comma 6 del presente articolo alle lettere *a), b)* e *c).*

2. Il regolamento che istituisce l'imposta di scopo sui flussi di traffico interessanti i centri urbani ovvero il contributo di miglioria determina:

a) l'opera pubblica o le opere pubbliche da realizzare;

b) l'ammontare della spesa o delle spese da finanziare;

c) l'aliquota o le aliquote dell'imposta di scopo per i flussi di traffico interessanti i centri urbani o del contributo di miglioria;

d) le modalità di versamento degli importi dovuti che:

1) per l'imposta di scopo sui flussi di traffico, tenga conto del numero dei passaggi dei veicoli nei centri storici in relazione alla tipologia dei veicoli stessi e all'inquinamento per produzione di gas ad effetto serra derivante dai medesimi;

2) per il contributo di miglioria, tenga conto, nell'applicazione alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, del beneficio differenziale per ogni immobile rispetto all'opera pubblica o alle opere pubbliche realizzate, da finanziare parzialmente a carico di ogni immobile interessato.

3. L'imposta di scopo sui flussi di traffico nei centri urbani è dovuta in relazione all'opera pubblica o alle opere pubbliche, di cui alle lettere *a)* e *b)*, elencate al successivo comma 6 del presente articolo, con l'introduzione di un finanziamento realizzato attraverso sistemi automatici del controllo degli accessi, ovvero con l'installazione a bordo di ogni veicolo di un antenna di rilevamento, da distribuire gratuitamente, per l'addebito diretto della tariffa su carte prepagate. Nell'una o nell'altra ipotesi di rilevamento degli accessi può essere prevista una eventuale differenziata tariffazione per le ore di punta del traffico urbano, diversificando anche le tariffe medesime per tipo di veicolo, per il tasso di inquinamento prodotto in termini di gas ad effetto serra,

per ora e per varco di entrata, con la possibilità di rivedere le tariffe medesime ogni anno sulla base delle condizioni del traffico nei diversi punti di accesso alla zona centrale dei centri urbani.

4. Il contributo di miglioria è dovuto, in relazione all'opera pubblica o alle opere pubbliche, elencate alle lettere *a)*, *b)*, ed *c)* del successivo comma 7 del presente articolo, per un periodo massimo di cinque anni ed è determinato applicando alla base dell'imposta comunale sugli immobili un'aliquota massima, per gli immobili maggiormente beneficati in termini di prossimità, dello 0,5 per mille e un'aliquota decrescente via via che il beneficio di prossimità si riduca.

5. Per la disciplina dell'imposta di scopo sui flussi di traffico nei centri urbani ovvero del contributo di miglioria si applicano, rispettivamente, le disposizioni deliberate dai comuni con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di cui al precedente comma 1, con i limiti e le condizioni indicate ai precedenti commi 3 e 4.

6. L'imposta di scopo sui flussi di traffico nei centri urbani può essere istituita per le seguenti opere pubbliche:

a) opere per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano di interesse comunale sul cui territorio sono inserite;

b) opere viarie, con l'esclusione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti;

7. Il contributo di miglioria può essere istituito per le seguenti opere pubbliche:

a) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi sul territorio comunale;

b) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;

c) opere di realizzazione di parcheggi pubblici.

8. Il gettito complessivo dell'imposta di scopo sui flussi di traffico nei centri urbani e il gettito complessivo del contributo di miglioria non può essere superiore al 30 per cento dell'ammontare della spesa per l'opera pubblica o per le opere pubbliche da realizzare sulla base del progetto esecutivo della stessa o delle stesse.

9. Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica, finanziata parzialmente con l'imposta di scopo sui flussi di traffico nei centri urbani ovvero con il contributo di miglioria, entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo, i contribuenti possono chiedere il rimborso degli importi versati, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

8. 7. (ex 8. 27.) Armani, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Leo.

Al comma 1, dopo le parole: 1° gennaio 2007 *aggiungere le seguenti:* ,in deroga alle norme recate dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sui termini di entrata in vigore di nuovi tributi.

***8. 8.** (ex 8. 28.) Osvaldo Napoli.

Al comma 1, dopo le parole: 1° gennaio 2007 *aggiungere le seguenti:* ,in deroga alle norme recate dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sui termini di entrata in vigore di nuovi tributi.

***8. 9.** (ex 8. 42.) Milana.

Al comma 1, sopprimere la parola: parziale.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sopprimere le parole: nello stesso regolamento tra quelle indicate nel comma 5 del presente articolo.

al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

e) durata e tipologia dell'imposta;

f) la tipologia di opera pubblica da finanziare;

g) la percentuale della spesa dell'opera da finanziare.

sopprimere il comma 6.
8. 10. (ex 8. 54.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis.* L'imposta di scopo può essere istituita solo dai comuni che abbiano rispettato gli obiettivi stabiliti dal patto di stabilità interno per l'ultimo esercizio finanziario.
8. 11. (ex 8. 33.) Della Vedova.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di dieci anni ed è determinata applicando alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.
*** 8. 12.** (ex 8. 29.) Osvaldo Napoli.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. L'imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di dieci anni ed è determinata applicando alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.
*** 8. 13.** (ex 8. 62.) Milana.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. In presenza di più opere pubbliche per le quali sia stata istituita, anche disgiuntamente, l'imposta di scopo ai sensi dei commi 1 e 2, l'aliquota massima applicabile, per ciascun anno d'imposta, non potrà eccedere la misura dello 0,5 per mille.
****8.14.** (ex 8. 30.) Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis.* In presenza di più opere pubbliche per le quali sia stata istituita, anche disgiuntamente, l'imposta di scopo ai sensi dei commi 1 e 2, l'aliquota massima applicabile, per ciascun anno d'imposta, non potrà eccedere la misura dello 0,5 per mille.
****8. 15.** (ex 8. 43.) Milana.

Al comma 5, sopprimere la lettera a).
8. 16. (ex 8. 56.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 5, sopprimere la lettera c).
8. 17. (ex 8. 57.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 5, lettera c), *sostituire le parole:* di arredo urbano e di *con le seguenti:* per la qualità urbana, per l'arredo urbano e per.
***8. 18.** (ex 8. 31.) Osvaldo Napoli.

Al comma 5, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) opere particolarmente significative per la qualità urbana, per l'arredo urbano e per il maggior decoro dei luoghi;
***8. 19.** (ex 8. 44.) Milana.

Al comma 5, lettera c), *sopprimere le parole:* e di maggior decoro dei luoghi.
8.20. (ex 8. 58.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 5, sopprimere la lettera d).
8.21. (ex 8. 59.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 5, dopo la lettera e*), aggiungere le seguenti:*

f) opere di restauro;

g) opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche.
8. 22. (ex 8. 36.) Colasio, Ghizzoni, Rusconi, Tessitore, Volpini, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Tocci.

Al comma 5, dopo la lettera e*), aggiungere le seguenti:*

f) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica;

g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici.
8. 23. (ex 8. 49.) D'Elpidio, Adenti, Satta, Affronti, Fabris, Pignataro.

Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) progetti integrati di accoglienza turistica, opere per la gestione di impianti e strutture destinati all'attività sportiva, turistica e culturale.

Conseguentemente:

dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. L'imposta di scopo di cui al comma 1 può essere istituita anche per finanziare «Progetti integrati di accoglienza turistica» predisposti dalle regioni, sentite le province, i comuni e i rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese turistiche, commerciali, dei servizi

interessate ai progetti medesimi, per il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture turistiche, della mobilità turistica, per interventi di manutenzione urbana e di valorizzazione dei centri storici, turistici e culturali. L'imposta può essere applicata anche agli intermediari e ai proprietari di seconde case. Il costo complessivo dei progetti è finanziato per una quota parte dalle regioni, dalle province e dai comuni e per la rimanente quota con l'imposta di scopo di cui al comma 1.

sopprimere l'articolo 9.
8. 24. (ex 8. 22.) Burchiellaro, Mantini, Chicchi, Cialente, Costantini, Lulli, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Al comma 5, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

f) opere di particolare valenza sociale, quali teatri, impianti sportivi, asili, scuole.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Al fine di garantire la massima partecipazione popolare, le opere da realizzare, dopo una attenta ricognizione da parte della giunta e del consiglio comunale, potranno essere sottoposte a referendum. Le associazioni di cittadini potranno presentare proposte all'amministrazione comunale nei termini e nei modi previsti dai singoli statuti comunali in tema di petizioni popolari.
8. 25. (ex 8. 26.) Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Al comma 5, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*
f) costruzione di asili nido.
8. 26. (ex 8. 34.) Villetti.

Al comma 6, sostituire la parola: 30 per cento *con la seguente:* 100 per cento.
***8. 27.** (ex 8. 15. e 8.45) Misiani, Marchi, Fiano, Vannucci, Milana.

Al comma 6, sostituire la parola: 30 per cento *con la seguente:* 100 per cento.
***8. 28.** (ex 8. 32.) Osvaldo Napoli.

Al comma 7, sostituire le parole: i contribuenti possono chiedere *fino alla fine del comma, con le seguenti:* i comuni sono tenuti a rimborsare i versamenti effettuati dai contribuenti entro l'anno successivo.
****8. 29.** (ex 8. 47.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Al comma 7, sostituire le parole: i contribuenti possono chiedere *fino alla fine del comma, con le seguenti:* i comuni sono tenuti a rimborsare i versamenti effettuati dai contribuenti entro l'anno successivo.
****8. 30.** (ex 8. 52.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 7, sostituire le parole: i contribuenti possono chiedere *fino alla fine del comma, con le seguenti:* i comuni sono tenuti a rimborsare i versamenti effettuati dai contribuenti entro l'anno successivo.
****8. 31** (ex 8. 1.) Leo.

Al comma 7, sostituire le parole: i contribuenti possono chiedere *fino alla fine del comma, con le seguenti:* i comuni sono tenuti a rimborsare i versamenti effettuati dai contribuenti entro l'anno successivo.
****8. 32.** (ex 8. 5.) Campa.

Al comma 7, dopo le parole: degli importi versati *aggiungere le seguenti:* o utilizzarli in compensazione, nell'ambito dei tributi comunali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
8. 33. (ex 8. 2.) Leo.

Al comma 7, dopo le parole: degli importi versati *aggiungere le seguenti:* o utilizzarli in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
***8. 34.** (ex 8. 20 e 8.23.) Buonfiglio, Cosenza, Bellotti, Alberto Giorgetti.

Al comma 7, dopo le parole: degli importi versati *aggiungere le seguenti:* o utilizzarli in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
***8. 35.** (ex 8. 46.) Ruvolo, Peretti, Zinzi.

Al comma 7, dopo le parole: degli importi versati *aggiungere le seguenti: ,* o utilizzarli in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
***8. 36.** (ex 8. 24.) Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Paolo Russo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Relativamente agli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa i comuni su cui insiste l'opera sono obbligati a deliberare l'imposta di cui al comma 1, nella misura massima di cui al comma 3, a parziale copertura delle spese sostenute per la realizzazione dell'opera medesima.
****8. 37.** (ex 8. 18.) Floresta.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Relativamente agli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, i comuni su cui insiste l'opera sono obbligati a deliberare l'imposta di cui al comma 1, nella misura massima di cui al comma 3, a parziale copertura delle spese sostenute per la realizzazione dell'opera medesima.
****8. 38.** (ex 8. 35.) Raiti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Tale imposta sarà a carico, nella stessa misura, di tutti i soggetti imponibili ICI del comune di competenza, e l'aliquota ICI complessiva annuale non potrà, in ogni caso, superare l'aliquota ICI al netto dell'imposta di scopo più lo 0,5 per mille.
8. 39. (ex 8. 48.) Peretti, Zinzi.

(Votazione dell'articolo 8)

ART. 9.

(Contributo comunale di ingresso e di soggiorno).

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all'articolo 45, sopprimere il comma 2;

sopprimere i seguenti articoli e le relative autorizzazioni di spesa: 46, 99, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 128, 132, 143, 144, 145, 146, 147, 157, 159, 160; 161, 163, 164, 175, 182, 183, 184, 186, 189, 192, 193, 194, 197, 198, 199, 201, 204, 205, 206, 207, 209.

dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis* - 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

1) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

2) articolo 4, commi 17, 18 e 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

3) articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

4) articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

5) articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

6) articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 219.720;
2008: - 226.720;
2009: - 226.720.

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197.

voce: Ministero della giustizia:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

voce: Ministero degli affari esteri:

2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977.

voce: Ministero della pubblica istruzione:

2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6.

voce: Ministero dell'interno:

2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: - 986;
2008: - 82;
2009: - 82.

voce: Ministero della difesa:

2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11.

voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali:

2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045.

voce: Ministero della salute:

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

voce: Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.

voce: Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 442.145;
2008: - 450.644;
2009: - 450.644.

voce: Ministero degli affari esteri:

2007: - 1.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.

voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: - 240.000;
2008: - 290.000;
2009: - 290.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 27.900;
2008: - 27.900;
2009: - 27.900.

voce: Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.

9. 1. (vedi 9. 1.) Gianfranco Conte.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - *(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).* - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* le parole: «per la quota del 20 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lettera *b)* le parole: «per la quota del 30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre del 5 per cento tutte le voci di parte corrente, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
9. 2 (ex 9. 31.) Valducci, Lazzari, Carlucci.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)* le parole «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b)* le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.
9. 3. (ex 9. 22 e 9. 27.) Verro, Brancher.

Sopprimerlo.

Conseguentemente dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - *(Disposizioni in materia di prelievo erariale sul gioco del lotto).* - 1. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata al 10 per cento.
9. 4. (ex 9. 11.) Pizzolante.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 219.720;
2008: - 226.720;
2009: - 226.720.

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197.

voce: Ministero della giustizia:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

voce: Ministero degli affari esteri:

2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977.

voce: Ministero della pubblica istruzione:

2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6.

voce: Ministero dell'interno:

2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: - 986;
2008: - 82;
2009: - 82.

voce: Ministero della difesa:

2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11.

voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali:

2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045.

voce: Ministero della salute:

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

voce: Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.

voce: Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente del 5 per cento tutte le voci di parte corrente e di conto capitale, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
9. 5. (vedi 9. 99.) Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A allegata, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze*:*

2007: - 219.720;
2008: - 219.720;
2009: - 219.720.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197.

Ministero della giustizia:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

Ministero degli affari esteri*:*

2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977.

Ministero delle pubblica istruzione*:*

2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6.

Ministero dell'interno:

2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

Ministero dell'ambiente:

2007: - 986;
2008: - 82;
2009: - 82.

Ministero della difesa:

2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11.

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali:

2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45.

Ministero per beni e le attività culturali:

2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045.

Ministero della salute:

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.

Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C allegata, ridurre proporzionalmente del 5 per cento tutte le voci di parte corrente, per ciascuno degli anni 2007, 2008, e 2009.

9. 6. (vedi 9. 86.) Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'Economia e Finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

9. 7. (ex 9. 14.) Di Centa, Zanetta, Brancher, Uggè, Mondello.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C allegata, ridurre del 3 per cento tutte le voci di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

9. 8. (ex 9. 30.) Bernardo.

Sopprimerlo.

***9. 9.** (ex 9. 2., ex 9. 33. e 9. 50.) Leo, Alberto Giorgettti, Alemanno, Raisi, Saglia, Amoruso, Germontani, Meloni, Rampelli, Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Sopprimerlo.

***9. 10.** (ex 9. 5., ex 9. 10., ex 9. 15., 9. 29. e 9. 87.) Lupi, Stradella, Verro, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Tortoli, Paroli, Nan, Di Centa, Uggè, Mondello, Zanetta, Misuraca, Marras, Marinello, Giudice, Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Sopprimerlo.

***9. 11.** (ex 9. 76.) Zeller, Brugger, Wildmann, Bezzi, Nicco.

Sopprimerlo.

***9. 12.** (ex 9. 78. e 9. 80.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimerlo.

***9. 13.** (ex 9. 93.) D'Agrò, Barbieri, Peretti, Zinzi, Mereu, Formisano, Greco.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9. - *(Contributo di ingresso per i comuni di Venezia, Firenze, Roma e Napoli).* -1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i comuni di Venezia, Firenze, Roma e Napoli, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono deliberare l'istituzione di un contributo di ingresso, destinato ad interventi di manutenzione urbana ed alla valorizzazione dei centri storici.

2. Il contributo è dovuto dai soggetti non residenti nella misura massima di 1 euro a persona.

3. Il regolamento che istituisce il contributo determina:

a) le modalità di pagamento e di accertamento del contributo;

b) le sanzioni amministrative e le relative modalità di erogazione.

9. 14. (ex 9. 94.) Peretti, Galletti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9. - 1. I comuni capoluogo delle aree metropolitane individuati dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i comuni qualificati come città d'arte con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, sentita la conferenza di cui al decreto legislativo 22 agosto 1997, n. 281, possono prevedere, con apposito regolamento, di applicare ai soggetti che fruiscono dei servizi alberghieri ed extra alberghieri un corrispettivo commisurato alla presenza giornaliera effettiva fino ad un importo massimo di 5 euro per persona al giorno.

2. I comuni capoluogo delle aree metropolitane individuati dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i comuni qualificati come città d'arte con decreto del Ministro dei beni e attività culturali, sentita la conferenza di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono altresì prevedere, con apposito regolamento, di applicare ai non residenti, a fronte dei maggiori oneri per i servizi richiesti dalla presenza turistica, una tariffa di ingresso ai centri storici fino ad un massimo di 5 euro per persona al giorno. La tariffa di cui al presente comma non si applica ai turisti che pernottano in attività ricettive alberghiere ed extra alberghiere ubicate nel medesimo comune, nonché a coloro che esercitino in via continuativa nei predetti centri storici la propria attività lavorativa o di studio.

9. 15. (ex 9. 97.) Leddi Maiola, Calgaro, Fogliardi.

Al comma 1, dopo la parola: comuni, *aggiungere le seguenti:* capoluoghi di provincia.

9. 16. (ex 9. 47.) Gianfranco Conte.

Al comma 1, dopo le parole: i comuni *aggiungere le seguenti:* e le province con densità di popolazione non superiore ai 200 mila abitanti,

Conseguentemente, al comma 6, dopo le parole: presentano al comune *aggiungere le seguenti:* , ovvero alle province,

9. 17. (ex 9. 90.) D'Ulizia.

Al comma 1, dopo la parola: comuni, *aggiungere le seguenti:* in deroga alle norme recate dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, sui termini di entrata in vigore di nuovi tributi,

9. 18. (ex 9. 39.) Osvaldo Napoli.

Al comma 1, dopo le parole: e successive modificazioni, *aggiungere le seguenti:* e le province,

Conseguentemente:

al comma 4, aggiungere, in fine, le parole. , per i comuni, ed entro la misura massima di un euro per notte, per le province con densità di popolazione non superiore ai 200.000 abitanti.

al comma 6, dopo le parole: presentano al comune *aggiungere le seguenti:* e alle province.

9. 19. (ex 9. 91.) D'Ulizia.

Al comma 1, sostituire le parole da: destinato *fino alla fine del comma, con le seguenti:* il gettito del contributo è destinato alle attività di potenziamento dei servizi, alla promozione e allo sviluppo delle attività turistico alberghiere, alla manutenzione e valorizzazione dei beni culturali, monumentali e ambientali.

9. 20. (ex 9. 28.) Marinello, Angelino Alfano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis.* Per il primo anno di applicazione del contributo, l'efficacia delle norme stabilite dal regolamento comunale istituivo è stabilita al primo giorno del secondo mese successivo alla data di emanazione del regolamento comunale medesimo.
9. 21. (ex 9. 40.) Osvaldo Napoli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il contributo è dovuto dai gestori di strutture alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici ed altre similari strutture ricettive situate nel territorio comunale. Il contributo è commisurato alle presenze, nelle predette strutture, dei soggetti non residenti che vi prendono alloggio, in via temporanea.
9. 22. (ex 9. 41.) Osvaldo Napoli.

Al comma 2, dopo le parole: dai soggetti non residenti *aggiungere le seguenti:* in Italia.
9. 23. (ex 9. 81.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 2, sostituire le parole da: che prendono alloggio *fino a:* ricettive *con le seguenti:* in Italia che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture ricettive di categoria uguale o superiore alle 4 stelle.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
9. 24. (ex 9. 82.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 2, sopprimere la parola: , campeggi.
9. 25. (ex 9. 79.) Meloni, Rampelli, Alberto Giorgetti.

Al comma 2, sopprimere le parole: , alloggi agro-turistici.
***9. 26.** (ex 9. 6. e 9. 26. e 9. 49.) Misuraca, Marras, Marinello, Giudice, Cicu.

Al comma 2, sopprimere le parole: , alloggi agro-turistici.
***9. 27.** (ex 9. 3.) Leo.

Al comma 3, sostituire le parole da: i soggetti *fino a:* ed in quelle *con le seguenti:* le strutture destinate al turismo giovanile e quelle.
9. 28. (ex 9. 42.) Osvaldo Napoli.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , nonché le aree strettamente turistiche.
9. 29. (ex 9. 85.) Barani, Del Bue, Nardi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: nonché il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia che soggiorna nel comune per motivi di servizio.
9. 30. (ex 9. 48.) Cicu, Cossiga, Ascierto, Bosi, Bricolo, Nardi, Marras.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: nonché i soggetti di età superiore a 65 anni, se uomo, e a 60, se donna.
9. 31. (ex 9. 7.) Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: nonché i soggetti di età superiore a 65 anni.
9. 32. (ex 9. 8.) Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì esenti dal contributo i cittadini che soggiornano nei comuni per motivi di lavoro o di salute.
9. 33. (ex 9. 69.) D'Agrò, Barbieri, Peretti, Zinzi, Formisano, Greco.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì esenti dal contributo i soggetti che alloggiano in strutture ricettive dotate di stabilimento di cura in località termali.
9. 34. (ex 9. 68.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 4 sostituire le parole: cinque euro *con le parole:* cinquanta centesimi di euro.
9. 35. (ex 9. 52.) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rosinati.

Al comma 4, sostituire le parole: cinque euro *con le seguenti:* un euro e ottanta centesimi (1,80).
9. 36. (ex 9. 12.) Romagnoli.

Al comma 4, sostituire le parole: cinque euro *con le seguenti:* due euro.
***9. 37.** (ex 9. 83.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 4, sostituire le parole: cinque euro *con le seguenti:* due euro.
***9. 38.** (ex 9. 51.) Pepe Antonio.

Al comma 5, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

d-bis) gli altri elementi di disciplina del contributo, in coerenza con le norme di cui all'articolo 11, commi da 4 a 14, della presente legge.
9. 39. (ex 9. 43.) Osvaldo Napoli.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. I soggetti passivi d'imposta sono i gestori delle strutture ricettive di cui ai comma 2, che provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici e in altri similari strutture ricettive situate nel territorio comunale.
9. 40. (ex 9. 44.) Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis*. In alternativa al contributo di soggiorno, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i comuni delle isole minori possono deliberare, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'istituzione di un contributo di sbarco, operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato ad interventi di miglioramento dell'accoglienza e della promozione turistica, al potenziamento dei servizi igienico- sanitari e del controllo della sicurezza territoriale nonché alla tutela ambientale.

6-*ter*. I soggetti passivi d'imposta sono le compagnie di navigazione concessionarie delle linee marittime che provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti non residenti che sbarcano sulle isole.

6-*quater*. Il contributo è stabilito entro la misura massima di cinque euro a passeggero.

6-*quinquies*. Le compagnie di navigazione provvedono al versamento del contributo e presentano al comune la relativa dichiarazione nei rispetto dei termini e delle modalità stabilite nel regolamento comunale.
9. 41. (ex 9. 45.) Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai periodi di soggiorno relativi alla documentata attività itinerante dello spettacolo.

Conseguentemente, all'articolo 216, Tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

9. 42. (ex 9. 32.) Carlucci, Garagnani, Palmieri.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

9. Fermo restando che, ai sensi dell'articolo 72 dello Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le tasse sul turismo sono stabilite dalle province autonome di Trento e di Bolzano, il presente articolo non si applica nel territorio della regione Trentino-Alto Adige.

9. 43. (ex 9. 92.) Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

9. Le controversie sull'istituzione e sull'applicazione del contributo di cui al presente articolo, sono attribuite alla giurisdizione degli organi del contenzioso tributario, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ed al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

9. 44. (ex 9. 46.) Osvaldo Napoli.

(Votazione dell'articolo 9)

Dopo l'articolo 9, aggiungere i seguenti:

Art. 9-*bis*. - *(Contributo sui flussi di traffico finalizzato agli investimenti* - Road pricing*)*. - 1. In attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, i comuni possono stabilire un contributo sui flussi di traffico *(road pricing)*.

2. Il gettito del contributo è destinato alla realizzazione di investimenti comunali diretti al miglioramento del trasporto pubblico e alla riqualificazione ambientale.

3. Soggetti passivi del contributo, di cui al presente articolo, sono tutti i veicoli a motore che accedano all'interno di determinate aree comunali. Non possono essere assoggettati a contributo i veicoli di cui risultino proprietari persone residenti nel comune nel quale il contributo viene adottato.

4. Il contributo non può essere superiore a 5 euro giornalieri. La misura può essere differenziata per tipologia di veicoli.

5. Il comune può stabilire agevolazioni a favore di particolari categorie di veicoli.

6. Il contributo è deliberato con regolamento comunale che stabilisce, oltre a quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, le aree comunali all'interno delle quali l'accesso è subordinato al pagamento del contributo e le disposizioni per l'applicazione, l'accertamento e la riscossione dello stesso, nonché le sanzioni per il caso di inadempimento.

7. Ogni anno, con una delibera di accompagnamento dei bilanci preventivi e consuntivi si

definiscono gli obiettivi di utilizzo delle risorse e si rendiconta sullo stato di utilizzo e sui risultati conseguiti.

Art. 9-*ter*. -*(Oneri di urbanizzazione).* -1. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere totalmente destinati al finanziamento di spese correnti.
9. 01. (ex 9. 04.) Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i comuni, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono deliberare l'istituzione di un contributo di soggiorno, operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato ad interventi di manutenzione urbana e alla valorizzazione dei centri storici.

2. Il contributo è dovuto dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici ed in altre similari strutture ricettive situate nel territorio comunale.

3. Sono esenti dal contributo i soggetti che alloggiano nelle strutture destinate al turismo giovanile ed in quelle espressamente previste dal regolamento comunale.

4. Il contributo è stabilito entro al misura massima di cinque euro per notte.

5. Il regolamento che istituisce il contributo determina:

a) le misure del contributo, stabilite in rapporto alla categoria delle singole strutture ricettive;

b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alla categoria ed all'ubicazione della struttura ricettiva, alla durata del soggiorno, alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi avendo riguardo, tra l'altro, alla numerosità del nucleo familiare, all'età ed alle finalità del soggiorno;

c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo;

d) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento del tributo.

6. I gestori delle strutture ricettive di cui al comma 2 provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e presentano al comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal regolamento comunale.

7. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso o parziale versamento del contributo devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

8. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto; per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'irrogazione delle sanzioni avviene secondo le disposizioni degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
9. 02. (ex 9. 02.) Alemanno, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i comuni delle isole minori, in alternativa al contributo di soggiorno di cui all'articolo 9, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono deliberare l'istituzione di un contributo di sbarco, operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato ad interventi di miglioramento dell'accoglienza e promozione turistica, al potenziamento dei servizi igienico sanitari e del controllo della sicurezza territoriale nonché alla tutela ambientale.

2. Il contributo è dovuto dai soggetti non residenti che sbarcano sulle isole mediante le compagnie di navigazione concessionarie delle linee marittime ed altri vettori.

3. Il contributo è stabilito entro la misura massima di cinque euro a passeggero.

4. Il regolamento che istituisce il contributo determina:

a) la misura del contributo;

b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alle incentivazioni a favore di operatori turistici e all'allungamento della stagione turistica, alle motivazioni relative allo sbarco ed alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi;

c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo;

d) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento del tributo.

5. Le compagnie di navigazione e gli altri vettori di cui al comma 2 provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e presentano al comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal regolamento comunale.

6. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

7. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto; per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'irrogazione delle sanzioni avviene secondo le disposizioni degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

9. 03. (ex 9. 03.) Gioacchino Alfano, Azzolini.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*. - *(Contributo isole minori).* -1. A decorrere dal 1 o gennaio 2007 i comuni delle isole minori, in alternativa al contributo di soggiorno di cui all'articolo 9, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono deliberare l'istituzione di un contributo di sbarco, operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato ad interventi di miglioramento dell'accoglienza e promozione turistica, al potenziamento del servizi igienico sanitari e del controllo della sicurezza territoriale nonché alla tutela ambientale.

2. Il contributo non è dovuto dai soggetti residenti, dai lavoratori e dagli studenti pendolare che sbarcano sulle isole mediante le compagnie di navigazione concessionarie delle linee marittime.

3. Il contributo è stabilito entro la misura massima di cinque euro a passeggero.

4. Il regolamento che istituisce il contributo determina:

a) la misura del contributo;

b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alle incentivazioni a favore di operatori turistici e all'allungamento della stagione turistica, alle motivazioni relative allo sbarco ed alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi;

c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo;

d) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento del tributo.

5. Le compagnie di navigazione e gli altri vettori di cui al comma 2 provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e presentano al comune la relativa dichiarazione, nelrispetto dei termini e delle modalità stabilite dal regolamento comunale.
9. 04. (ex 9. 011.) D'Elpidio, Fabris, Affronti, Satta, Rocco Pignataro.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*. - 1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. È istituita l'addizionale pari ad 1 euro per passeggero imbarcato ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione in un apposito fondo unico istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:

a) Il 20 per cento del totale, a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale ingloba nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limito massimo di 100 chilometri quadrati;

b) Al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, il 40 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principale stazioni ferroviarie;

c) Il 20 per cento dei totale, a favore dei comuni nel cui territorio è ubicata l'aerostazione passeggeri, cargo o *charter*, al fine di sostenere gli oneri finanziari derivanti dall'adozione della misura a sostegno e della sicurezza urbana;

d) il 20 per cento del totale a favore dei comuni che insistono nel raggio di 3 chilometri dalla mezzeria della pista, a sostegno delle limitazioni di edificabiltà imposte dal sito aeroportuale. La somma in questo caso va ripartita in parti eguali tra tutti comuni su indicati per i soli aeroporti con un traffico civile di almeno di 10.000 passeggeri annui.»
9. 05. (ex 9. 010.) Dionisi, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di attuare misure di contenimento dell'inquinamento all'esterno di sistemi aeroportuali l'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementata di 0,50 euro. Tale incremento è attribuito direttamente in favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti ed è ripartito secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul

totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. Con decreto del Ministero dell'Interno sono stabilite le modalità applicative del presente articolo. È abrogato il capo IV della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante l'Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili.
9. 06. (ex 9. 09.) Dionisi, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*. - *(Contributo comunale per il sostegno dei costi del randagismo)*.- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i comuni, con apposito regolamento, possono deliberare l'istituzione di un contributo per ogni cane iscritto all'anagrafe canina destinato ad interventi di sostegno per i forti costi del randagismo.

2. Da tale contributo sono esentati gli allevatori di cani che operano con partita IVA agricola e regolari autorizzazioni delle ASL.

3. Il contributo è stabilito entro la misura massima di 100 euro.

4. Il regolamento che istituisce il contributo determina:

a) le misure del contributo, stabilite in rapporto alla categoria;

b) le eventuali riduzioni ed esenzioni;

c) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento del tributo;

5. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

6. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

7. Per il ritardato o parziale versamento del contributo, si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento dell'importo dovuto.
9. 07. (ex 9. 012.) Raisi.

ART. 10.
(Disposizioni in materia di imposte provinciali e comunali).

Sopprimere il comma 2.
10. 1. (ex 10. 7.) Della Vedova.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3. I consorzi di bonifica di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, sono obbligati alla revisione periodica dei perimetri consortili, dei ruoli e delle fasce di contribuzione. Si procede alla revisione secondo le modalità stabilite con legge regionale e, comunque, con periodicità non superiore al biennio. In ogni caso, il perimetro consortile non può comprendere territori completamente urbanizzati e possono essere inclusi nei ruoli di contribuzione unicamente i proprietari d'immobili situati nel medesimo perimetro.

4. La revisione, obbligatoria, di cui al comma precedente deve comunque essere eseguita prima di procedere all'applicazione del contributo consortile relativo all'anno 2007. Il contributo non è comunque dovuto se l'importo relativo alla singola quota di possesso è inferiore a 10 euro.
10. 2. (ex 10. 2.) Filippi, Garavaglia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Per tutelare e salvaguardare la presenza nei centri storici e nelle aree di pregio degli esercizi commerciali che presentino caratteristiche di antichità ed eccellenza, nonché degli esercizi che prestino servizi commerciali primari, per tali intendendo oli esercizi di vendita di prodotti alimentari di prima necessità, i comuni possono prevedere con proprie deliberazioni l'assegnazione di contributi a copertura degli oneri di locazione dei locali commerciali, nonché l'abbattimento delle aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.* - 1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 197 é sostituito dal seguente:

«197. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni».
10. 3. (ex 10. 11.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. L'imposta provinciale di trascrizione, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, è riversata, nella relativa misura, alla provincia dell'acquirente, o del locatario con facoltà di compera, ovvero dell'usufruttuario o dell'acquirente con riserva della proprietà, ricorrendo il caso, e con riferimento alla sede legale per le persone giuridiche.
***10. 4.** (ex 10. 10.) Attili, Fiano, Velo, Carbonella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. L'imposta provinciale di trascrizione, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, è riversata, nella relativa misura, alla provincia dell'acquirente, o del locatario con facoltà di compera, ovvero dell'usufruttuario o dell'acquirente con riserva della proprietà, ricorrendo il caso, e con riferimento alla sede legale per le persone giuridiche.
***10. 8.** (ex 10. 13.) D'Elpidio, Satta, Affronti, Fabris, Rocco Pignataro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Per tutelare e salvaguardare la presenza nei centri storici e nelle aree di pregio degli esercizi commerciali che presentino caratteristiche di antichità ed eccellenza, nonché degli esercizi che prestino servizi commerciali primari, per tali intendendo gli esercizi di vendita di prodotti alimentari di prima necessità, i comuni possono prevedere con proprie deliberazioni l'assegnazione di contributi a copertura degli oneri di locazione dei locali commerciali, nonché l'abbattimento delle aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
10. 5. (ex 10. 8.) Alberto Giorgetti, Alemanno.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Per tutelare e salvaguardare la presenza nei centri storici e nelle aree di pregio degli esercizi commerciali che presentino caratteristiche di antichità ed eccellenza, nonché degli esercizi che prestino servizi commerciali primari, per tali intendendo gli esercizi di vendita di prodotti alimentari di prima necessità, i comuni, nell'ambito delle loro disponibilità di bilancio, possono prevedere con proprie deliberazioni l'assegnazione di contributi a copertura degli oneri di locazione dei locali commerciali, nonché l'abbattimento delle aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
10. 6. (*ex 10. 12.) Barani, Del Bue, Nardi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola: «comune» *è sostituita dalle seguenti:* «consiglio comunale».
10. 7. (ex 10. 6.) Armani, Alberto Giorgetti.

(Votazione dell'articolo 10)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis. (Disposizioni per la salvaguardia degli equilibri finanziari degli enti locali in materia di pubbliche affissioni)* - 1. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 2003, n. 507, è aggiunto il seguente:

«Art. 20-*bis.* Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dalla entrata in vigore della legge finanziaria 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi».
10. 01. (ex 10. 06. e 10. 02.) Giudice, La Loggia, Fallica.

ART. 11.
(Disposizioni in materia di semplificazione e di manutenzione della base imponibile).

Al comma 7, sostituire le parole: novanta giorni *con le seguenti:* centottanta giorni.
***11. 2.** (ex 11. 35.) Osvaldo Napoli.

Al comma 7, sostituire le parole: novanta giorni *con le seguenti:* centottanta giorni.
***11. 3.** Fincato.

Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: dell'eseguito versamento *con le seguenti:* della richiesta.
11. 4. (ex *11. 36.) Osvaldo Napoli.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25.
11. 5. (ex 11. 21.) Filippi, Garavaglia.

Al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: hanno effetto *aggiungere le seguenti:* , salvo che la disciplina dello specifico tributo non disponga diversamente,.
***11. 6.** (ex *11. 92.) D'Elpidio, Satta, Affronti, Fabris, Rocco Pignataro.

Al comma 12, secondo periodo, dopo le parole hanno effetto *aggiungere le seguenti:* , salvo che la disciplina dello specifico tributo non disponga diversamente,.
***11. 7.** (ex *11. 75.) Fiano, Carbonella, Velo, Attili.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis.* Ai soli fini della riscossione delle entrate locali, il funzionario responsabile dell'ente locale ed il funzionario della riscossione nominato dal soggetto cui l'ente locale ha affidato il servizio ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera *b)* del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sono autorizzati ad accedere alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, a prenderne visione, ad estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati, nonché ad ottenere, in carta libera e senza oneri le relative certificazioni. L'autorizzazione è concessa con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Associazione nazionale dei comuni, l'Unione delle province italiane e l'Associazione nazionale dei concessionari delle entrate degli enti locali (ANACAP).
11. 8. (ex 11. 77.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Grimoldi.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai soli fini dell'imposta comunale sugli immobili, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, limitatamente a quelli applicabili alle abitazioni, categorie catastali da A1 a A11, esclusa l'A10, sono rivalutati nella misura del 10 per cento.
11. 50. (ex 11. 68.) Milana.

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: gli enti locali e regionali *con le seguenti:* i comuni, attraverso l'ANCI,.
11. 10. (ex *11. 37.) Osvaldo Napoli.

Al comma 13, terzo periodo, dopo le parole: Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , previa intesa da raggiungersi in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
11. 11. (ex 11. 76.) Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, limitatamente al primo periodo, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, si applicano anche ai rapporti di imposta relativi alle annualità 2002 e successive.
11. 12. (ex *11. 38.) Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-*bis.* I comuni e le province possono regolamentare la disciplina della tariffa per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e dei canoni di cui agli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo i criteri, i termini e le modalità di cui ai commi da 4 a 14 del presente articolo.
11. 13. (ex **11. 39.) Osvaldo Napoli.

Al comma 16, sopprimere la lettera a).

11. 14. (ex *11. 40.) Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 18.

11. 15. (ex *11. 41.) Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

18-*bis*. Al comma 10 dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dal 1° gennaio 2007 il limite massimo di aumento è fissato al 100 per cento.

18-*ter*. Le tariffe di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, articoli 44, 45, 47 e 48, possono essere aumentate dai comuni e dalle province fino ad un massimo del 50 per cento.

11. 16. (ex **11. 42.) Osvaldo Napoli.

Sopprimere i commi 19 e 20.

Conseguentemente:

all'articolo 45, sopprimere il comma 2;

sopprimere i seguenti articoli: 46, 99, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 128, 132, 143, 144, 145, 146, 147, 157, 159, 160; 161, 163, 164, 175, 182, 183, 184, 186, 189, 192, 193, 194, 197, 198, 199, 201, 204, 205, 206, 207, 209.

dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214. - 1. sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

b) i commi 17, 18 e 19 dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

c) il comma 13 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) l'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

e) il comma 45 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

f) il comma 159 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 219.720;
2008: - 226.720;
2009: - 226.720.

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197.

voce: Ministero della giustizia:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

voce: Ministero degli affari esteri:

2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977.

voce: Ministero della pubblica istruzione:

2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6.

voce: Ministero dell'interno:

2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: - 986;
2008: - 82;
2009: - 82.

voce: Ministero della difesa:

2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11.

voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali:

2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045.

voce: Ministero della salute:

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

voce: Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.

voce: Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

all'articolo 216, comma 1, tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 442.145;
2008: - 450.644;
2009: - 450.644.

voce: Ministero degli affari esteri:

2007: - 1.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.

voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: - 240.000;
2008: - 290.000;
2009: - 290.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 27.900;
2008: - 27.900;
2009: - 27.900.

voce: Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.
11. 17. (vedi 11. 2.) Gianfranco Conte.

Sopprimere i commi 19 e 20.
***11. 18.** (ex *11. 7. e *11. 94.) Uggè, Di Centa, Zanetta, Mondello, Gianfranco Conte.

Sopprimere i commi 19 e 20.
***11. 19.** (ex *11. 9.) Mazzocchi, Giorgetti, Leo.

Sopprimere i commi 19 e 20.
***11. 20.** (ex *11. 72.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Sopprimere i commi 19 e 20.
***11. 21.** (ex *11. 85.) Del Bue, Barani, Nardi.

Sopprimere i commi 19 e 20.
***11. 22.** (ex *11. 91.) Milana.

Sopprimere i commi 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27.
11. 24. (vedi 11. 83.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 21, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

d) all'articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, al comma 5-*bis*, ultimo periodo, le parole: «fino al 30 settembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2005».
11. 25. (ex 11. 89.) Milana.

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

23-*bis.* Le agevolazioni di cui agli articoli 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, devono intendersi riferite alle sole unità immobiliari classificate catastalmente come abitazioni ed effettivamente adibite ad uso abitativo.

23-*ter*. I contribuenti che abbiano tenuto comportamenti difformi, debbono regolarizzare la propria posizione, versando al comune ove sono situati gli immobili entro la data prevista per il saldo dell'ICI relativo all'anno 2007, la differenza d'imposta relativa alle annualità 2005 e 2006, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi.

23-*quater*. Dal 1° gennaio 2007 le agevolazioni di cui al comma 23-*bis* restano applicabili ai soli immobili classificati catastalmente come abitazioni ed effettivamente adibite ad uso abitativo, con l'esclusione di quelli concessi in affitto o tenuti a disposizione.

23-*quinquies*. All'articolo 39, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 1, capoverso comma 2-bis, la parola: «esclusivamente»è soppressa.
11. 26. (ex *11. 43.) Osvaldo Napoli.

Sopprimere i commi da 24 a 27.

Conseguentemente:

all'articolo 45, sopprimere il comma 2;

sopprimere i seguenti articoli: 46, 99, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 128, 132, 143, 144, 145, 146, 147, 157, 159, 160; 161, 163, 164, 175, 182, 183, 184, 186, 189, 192, 193, 194, 197, 198, 199, 201, 204, 205, 206, 207, 209.

dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214. - 1. sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

b) i commi 17, 18 e 19 dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

c) il comma 13 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) l'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

e) il comma 45 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

f) il comma 159 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 219.720;
2008: - 226.720;
2009: - 226.720.

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197.

voce: Ministero della giustizia:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

voce: Ministero degli affari esteri:

2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977.

voce: Ministero della pubblica istruzione:

2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6.

voce: Ministero dell'interno:

2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: - 986;
2008: - 82;
2009: - 82.

voce: Ministero della difesa:

2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11.

voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali:

2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045.

voce: Ministero della salute:

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

voce: Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.

voce: Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

all'articolo 216, comma 1, tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 442.145;
2008: - 450.644;
2009: - 450.644.

voce: Ministero degli affari esteri:

2007: - 1.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.

voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: - 240.000;
2008: - 290.000;
2009: - 290.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 27.900;
2008: - 27.900;
2009: - 27.900.

voce: Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.
11. 27. (vedi 11. 1.) Gianfranco Conte.

Sopprimere il comma 24.
11. 28. (ex 11. 79.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 24, primo periodo, sostituire le parole: iscritti all'albo di cui all'articolo 53 *con le seguenti:* ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera *b),*
11. 29. (ex *11. 44.) Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 25.
***11. 30.** (ex 11. 80.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimere il comma 26.
11. 31. (ex 11. 81.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimere il comma 27.
11. 32. (ex 11. 82.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sostituire il comma 29 con i seguenti:

29. Nelle more dell'attuazione delle specifiche disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 può restare invariato anche per l'anno 2007;

b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma, 2 lettera *d)* e dell'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 21.

29-*bis.* Restano esclusi dalle aree soggette a prelievo i magazzini di materie prime e di prodotti finiti di pertinenza delle attività produttive.
11. 33. (ex 11. 70.) Peretti, Zinzi.

Al comma 29, lettera a), *aggiungere, in fine, le parole:* , fatta salva la possibilità per i comuni di adottare, entro il termine per l'approvazione del bilancio comunale, la tariffa di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. 34. (ex 11. 28.) Zorzato, Milanato, Fratta Pasini, Campa, Paniz, Destro, Gardini.

Al comma 29, sopprimere la lettera b).
***11. 35.** (ex *11. 5.) Leo.

Al comma 29, sopprimere la lettera b).
***11. 36.** (ex *11. 8.) Mondello, Uggè, Di Centa, Zanetta.

Al comma 29, sopprimere la lettera b).
***11. 37.** (ex *11. 23.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 29, sopprimere la lettera b).
***11. 38.** (ex *11. 71.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

30. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, nonché norme di semplificazione per i soggetti che esercitano attività di impresa e di lavoro autonomo.

31. I comuni sottoscrivono, a richiesta, con persone fisiche e giuridiche titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo il concordato biennale preventivo unificato. Il concordato ha per oggetto la definizione per i due anni successivi a quello alla data di sottoscrizione dello stesso della misura complessiva di quanto dovuto a titolo di imposta comunale sugli immobili, di imposta o canone sulla pubblicità, di imposta o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

32. La misura dell'imposta complessiva per il concordato preventivo unificato biennale è pari al doppio di quella definita per l'esercizio finanziario in corso alla data di sottoscrizione, senza possibilità alcuna per il comune di ulteriori accertamenti o riscossioni se non in caso di variazione dei presupposti di imposta nel biennio in considerazione che comportino un aumento dell'imposta complessiva dovuta che superi quella concordata di almeno il 10 per cento. Eventuali aumenti dell'aliquota o della misura dell'imposta o della misura del canone non sono applicabili ai soggetti che abbiano sottoscritto il concordato.

33. L'imposta complessiva può essere versata e riscossa in una unica soluzione entro e non oltre il termine dell'esercizio finanziario nell'ambito del quale il concordato è sottoscritto. Nel sottoscrivere il concordato le parti possono stabilire date di versamento e riscossione diverse, che comunque non possono eccedere il termine dell'esercizio finanziario successivo a quello nell'ambito del quale il concordato è sottoscritto.

34. Il concordato è sottoscritto anche in deroga ad ogni altra norma procedurale inerente le imposte comunali indicate. 1 comuni possono prevedere forme di incentivazione alla sottoscrizione di concordati per aziende o professionisti che abbiano iniziato l'attività nei tre anni antecedenti alla sottoscrizione, in misura non superiore al 10 per cento di quanto risultante a titolo di imposta complessiva. Il mancato pagamento, anche parziale, dell'imposta complessiva dovuta per il concordato nei termini previsti comporta la risoluzione di diritto dello stesso e l'esercizio di ogni potestà comunale circa l'accertamento e riscossione delle imposte e canoni dovuti.

35. Al fine di favorire la sottoscrizione del concordato i comuni direttamente o attraverso i propri concessionari della riscossione predispongono banche dati e modulari completi di ogni dato rilevante, in modo che la sottoscrizione del contribuente possa avvenire anche attraverso semplice adesione. I contratti con i concessionari sono rinegoziati in ragione dei servizi aggiuntivi richiesti e sono rinnovati alla scadenza per consentire la necessaria continuità quanto al controllo della correttezza e non modificazione dei dati assunti a base del concordato.

36. I comuni possono procedere alla cartolarizzazione dei crediti derivanti dalla sottoscrizione di concordati, in misura non superiore al 75 per cento dell'importo complessivo risultante.

37. Le eventuali maggiori entrate del comune riferite ad un determinato esercizio finanziario conseguenti alla sottoscrizione di concordati non incidono sui trasferimenti statali e non sono rilevanti quanto ai patti di stabilità interni. I comuni con il regolamento generale sulle entrate di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 possono unificare i procedimenti di accertamento e riscossione, nonché ogni procedura gestionale, relativi a tutte le imposte o canoni sostitutivi comunali, in modo da garantire il minor onere amministrativo e la massima semplicità di adempimenti per i contribuenti, senza oneri aggiuntivi per gli stessi. A tal fine, pur nella autonomia dei presupposti di imposta, può farsi riferimento ai principi procedimentali previsti nelle norme di revisione e armonizzazione di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. Ogni forma di semplificazione non può comportare minori entrate per il comune.

***11. 39.** (ex *11. 3.) Gianfranco Conte.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

30. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, nonché norme di semplificazione per i soggetti che esercitano attività di impresa e di lavoro autonomo.

31. I comuni sottoscrivono, a richiesta, con persone fisiche e giuridiche titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo il concordato biennale preventivo unificato. Il concordato ha per oggetto la definizione per i due anni successivi a quello alla data di sottoscrizione dello stesso della misura complessiva di quanto dovuto a titolo di imposta comunale sugli immobili, di imposta o canone di pubblicità, di imposta o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

32. La misura dell'imposta complessiva per il concordato preventivo unificato biennale è pari al doppio di quella definita per l'esercizio finanziario in corso alla data di sottoscrizione, senza possibilità alcuna per il comune di ulteriori accertamenti o riscossioni, se non in caso di variazione dei presupposti di imposta nel biennio in considerazione, che comportino un aumento dell'imposta complessiva dovuta che superi quella concordata di almeno il 10 per cento. Eventuali aumenti

dell'aliquota o della misura dell'imposta o della misura del canone non sono applicabili ai soggetti che abbiano sottoscritto il concordato.

33. L'imposta complessiva può essere versata e riscossa in una unica soluzione entro e non oltre il termine dell'esercizio finanziario nell'ambito del quale il concordato è sottoscritto. Nel sottoscrivere il concordato le parti possono stabilire date di versamento e riscossione diverse, che comunque non possono eccedere il termine dell'esercizio finanziario successivo a quello nell'ambito del quale il concordato è sottoscritto.

34. Il concordato è sottoscritto anche in deroga ad ogni altra norma procedurale inerente le imposte comunali indicate. I comuni possono prevedere forme di incentivazione alla sottoscrizione di concordati per aziende o professionisti che abbiano iniziato l'attività nei tre anni antecedenti alla sottoscrizione, in misura non superiore al 10 per cento di quanto risultante a titolo di imposta complessiva. Il mancato pagamento, anche parziale, dell'imposta complessiva dovuta per il concordato nei termini previsti comporta la risoluzione di diritto dello stesso e l'esercizio di ogni potestà comunale circa l'accertamento e riscossione delle imposte e canoni dovuti.

35. Al fine di favorire la sottoscrizione del concordato i comuni, direttamente o attraverso i propri concessionari della riscossione, predispongono banche dati e modulari completi di ogni dato rilevante, in modo che la sottoscrizione del contribuente possa avvenire anche attraverso semplice adesione. I contratti con i concessionari sono rinegoziati in ragione dei servizi aggiuntivi richiesti e sono rinnovati alla scadenza. Per consentire la necessaria continuità quanto al controllo della correttezza e non modificazione dei dati assunti a base del concordato.

36. I comuni possono procedere alla cartolarizzazione dei crediti derivanti dalla sottoscrizione di concordati, in misura non superiore al 75 per cento dell'importo complessivo risultante.

37. Le eventuali maggiori entrate del comune riferite ad un determinato esercizio finanziario conseguenti alla sottoscrizione di concordati non incidono sui trasferimenti statali e non sono rilevanti quanto ai patti di stabilità interni. I comuni, con il regolamento generale sulle entrate di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono unificare i procedimenti di accertamento e di riscossione, nonché ogni procedura gestionale, relativi a tutte le imposte o canoni sostitutivi comunali, in modo da garantire il minor onere amministrativo e la massima semplicità di adempimenti per i contribuenti, senza oneri aggiuntivi per gli stessi. A tal fine, pur nella autonomia dei presupposti di imposta, può farsi riferimento ai principi procedimentali previsti nelle norme di revisione e armonizzazione di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. Ogni forma di semplificazione non può comportare minori entrate per il comune.

***11. 40.** (ex *11. 6.) Angelo Piazza.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

30. In attesa dell'approvazione delle norme attuative dell'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, laddove prevede l'istituzione del Consorzio obbligatorio nazionale per la raccolta e lo smaltimento dei residui da lavorazione degli esercizi commerciali al dettaglio operanti nel settore della vendita di carni, gli importi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ovvero, laddove istituita, della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché quelli eventualmente determinati della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotti al 30 per cento per i produttori di sottoprodotti di origine animale, di cui al Regolamento CE n. 1774/2002, i quali dimostrino, mediante idonea documentazione, di aver stipulato con soggetti abilitati a ritirarli

un contratto di fornitura in esclusiva, per tipologia di categoria dei materiali prodotti, a condizione che:

a) i sottoprodotti provengano da negozi per la vendita al minuto;

b) il contratto di fornitura sia redatto in forma scritta;

c) il destinatario detenga il registro delle partite.

31. I trasferimenti a favore dei comuni sono aumentati di 100 milioni di euro, per gli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009.

32. All'onere derivante dall'applicazione dei commi precedenti si fa fronte mediante corrispondente riduzione proporzionale delle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 184 e 204.

11. 41. (ex 11. 86.) Barani, Del Bue, Nardi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

30. All'articolo 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, la lettera *n)* è soppressa.

31. All'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «È fatta salva l'applicazione del tributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

***11. 42.** (ex **11. 29.) Osvaldo Napoli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

30. All'articolo 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, la lettera *n)* è soppressa.

31. All'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «È fatta salva l'applicazione del tributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

***11. 43.** (ex *11. 88.) Saglia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

30. Ai fini dell'accertamento delle tariffe di igiene ambientale e della TARSU e per favorire il contrasto al fenomeno dell'evasione ed elusione, i comuni hanno facoltà di accesso alle banche dati anagrafiche inerenti le utenze elettriche o idriche, e comunque le utenze facenti riferimento ai servizi di interesse generale.

****11. 44.** (ex *11. 47.) Osvaldo Napoli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

30. Ai fini dell'accertamento delle tariffe di igiene ambientale e della TARSU e per favorire il contrasto al fenomeno dell'evasione ed elusione, i comuni hanno facoltà di accesso alle banche dati anagrafiche inerenti le utenze elettriche o idriche, e comunque le utenze facenti riferimento ai servizi di interesse generale.

****11. 51.** (ex *11. 90.) Milana.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

30. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 8, lettera *a)*, dopo il capoverso 4-*bis*, è aggiunto il seguente:

«4-*ter*. Sono dispensati dalla presentazione dell'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione, i soggetti tenuti a comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605».

***11. 45.** (ex 11. 30.) Saglia, Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

30. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 8, lettera *a)*, dopo il capoverso 4-*bis*, è aggiunto il seguente:

«4-*ter*. Sono dispensati dalla presentazione dell'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione, i soggetti tenuti a comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605».

***11. 180.** (ex 11. 84.) Leddi Maiola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

30. In attesa dell'approvazione delle norme attuative dell'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, laddove prevede l'istituzione del Consorzio obbligatorio nazionale per la raccolta e lo smaltimento dei residui da lavorazione degli esercizi commerciali al dettaglio operanti nel settore della vendita di carni gli importi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ovvero, laddove istituita, della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché quelli, eventualmente determinati, della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotti al 30 per cento per i produttori di sottoprodotti di origine animale, di cui al Regolamento CE n. 1774/2002, i quali dimostrino, mediante idonea documentazione, di aver stipulato con soggetti abilitati a ritirarli un contratto di fornitura in esclusiva, per tipologia di categoria dei materiali prodotti, a condizione che:

a) i sottoprodotti provengano da negozi per la vendita al minuto;

b) il contratto di fornitura sia redatto in forma scritta;

c) il destinatario detenga il registro delle partite.

Conseguentemente:

all'articolo 120, comma 1, sostituire le parole: 5 milioni di euro *con le seguenti:* 3 milioni di euro;

dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.* - 1. All'articolo 1della legge 30 dicembre 2004 n. 311, al comma 460, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* le parole «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lettera *b)* le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.

11. 46. (ex 11. 49.) Alberto Giorgetti, Alemanno.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

30. In attesa dell'approvazione delle norme attuative dell'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, laddove prevede l'istituzione del Consorzio obbligatorio nazionale per la raccolta e lo smaltimento dei residui da lavorazione degli esercizi commerciali al dettaglio operanti nel settore della vendita di carni, gli importi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ovvero, laddove istituita, della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché quelli, eventualmente determinati, della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotti al 30 per cento per i produttori di sottoprodotti di origine animale, di cui al Regolamento CE n. 1774/2002, i quali dimostrino, mediante idonea documentazione, di aver stipulato con soggetti abilitati a ritirarli un contratto di fornitura in esclusiva, per tipologia di categoria dei materiali prodotti, a condizione che:

a) i sottoprodotti provengano da negozi per la vendita al minuto;

b) il contratto di fornitura sia redatto in forma scritta;

c) il destinatario detenga il registro delle partite.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.* - 1. All'articolo 1della legge 30 dicembre 2004 n. 311, al comma 460, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a),* le parole «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lettera *b)* le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

11. 47. (ex 11. 78.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

30. All'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 26-*quinquies* è aggiunto il seguente:

«26-*sexies*. Le facoltà previste dai commi 25 e 26 possono essere esercitate, ai fini della gestione delle entrate proprie ed della partecipazione all'accertamento dei tributi erariali, dagli enti locali, dalle regioni e dai loro concessionari, ovvero dai soggetti comunque incaricati, anche disgiuntamente, delle attività di liquidazione accertamento e riscossione delle entrate, a norma delle leggi vigenti, limitatamente per questi ultimi alle entrate effettivamente affidata L'ente locale o la regione individuano in modo selettivo i dipendenti propri o dei soggetti sopra indicati che possono utilizzare ed accedere ai dati.»

11. 48. (ex *11. 45.) Osvaldo Napoli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

30. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai soli fini dell'imposta comunale sugli immobili, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, limitatamente a quelli applicabili alle abitazioni (categorie catastali da Al a A11, esclusa l'Al0), sono rivalutati nella misura del 10 per cento.

11. 49. (ex **11. 46.) Osvaldo Napoli.

(Votazione dell'articolo 11)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*. - 1. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, nonché norme di semplificazione per i soggetti che esercitano attività di impresa e di lavoro autonomo.

2. I comuni sottoscrivono, a richiesta, con persone fisiche e giuridiche titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo il concordato biennale preventivo unificato. Il concordato ha per oggetto la definizione per i due anni successivi a quello alla data di sottoscrizione dello stesso della misura complessiva di quanto dovuto a titolo di imposta comunale sugli immobili, di imposta o canone sulla pubblicità, di imposta o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

3. La misura dell'imposta complessiva per il concordato preventivo unificato biennale è pari al doppio di quella definita per l'esercizio finanziario in corso alla data di sottoscrizione, senza possibilità alcuna per il comune di ulteriori accertamenti o riscossioni se non in caso di variazione dei presupposti di imposta nel biennio in considerazione che comportino un aumento dell'imposta complessiva dovuta che superi quella concordata di almeno il 10 per cento. Eventuali aumenti dell'aliquota o della misura dell'imposta o della misura del canone non sono applicabili ai soggetti che abbiano sottoscritto il concordato.

4. L'imposta complessiva può essere versata e riscossa in una unica soluzione entro e non oltre il termine dell'esercizio finanziario nell'ambito del quale il concordato è sottoscritto. Nel sottoscrivere il concordato le parti possono stabilire date di versamento e riscossione diverse, che comunque non possono eccedere il termine dell'esercizio finanziario successivo a quello nell'ambito del quale il concordato è sottoscritto.

5. Il concordato è sottoscritto anche in deroga ad ogni altra norma procedurale inerente le imposte comunali indicate. I comuni possono prevedere forme di incentivazione alla sottoscrizione di concordati per aziende o professionisti che abbiano iniziato l'attività nei tre anni antecedenti alla sottoscrizione, in misura non superiore al 10 per cento di quanto risultante a titolo di imposta complessiva. Il mancato pagamento, anche parziale, dell'imposta complessiva dovuta per il concordato nei termini previsti comporta la risoluzione di diritto dello stesso e l'esercizio di ogni

potestà comunale circa l'accertamento e riscossione delle imposte e canoni dovuti.

6. Al fine di favorire la sottoscrizione del concordato i comuni direttamente o attraverso i propri concessionari della riscossione predispongono banche dati e modulari completi di ogni dato rilevante, in modo che la sottoscrizione del contribuente possa avvenire anche attraverso semplice adesione. I contratti con i concessionari sono rinegoziati in ragione dei servizi aggiuntivi richiesti è sono rinnovati alla scadenza per consentire la necessaria continuità quanto al controllo della correttezza e non modificazione dei dati assunti a base del concordato.

7. I comuni possono procedere alla cartolarizzazione dei crediti derivanti dalla sottoscrizione di concordati, in misura non superiore al 75 per cento dell'importo complessivo risultante.

8. Le eventuali maggiori entrate del comune riferite ad un determinato esercizio finanziario conseguenti alla sottoscrizione di concordati non incidono sui trasferimenti statali e non sono rilevanti quanto ai patti di stabilità interni.

9. I comuni con il regolamento generale sulle entrate di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 possono unificare i procedimenti di accertamento e riscossione, nonché ogni procedura gestionale, relativi a tutte le imposte o canoni sostitutivi comunali, in modo da garantire il minor onere amministrativo e la massima semplicità di adempimenti per i contribuenti, senza oneri aggiuntivi per gli stessi. A tal fine, pur nella autonomia dei presupposti di imposta, può farsi riferimento ai principi procedimentali previsti nelle norme di revisione e armonizzazione di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. Ogni forma di semplificazione non può comportare minori entrate per il comune.

11. 01. (ex 11. 93.) Gianfranco Conte.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*. - 1. All'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto, n. 248, al comma 1, capoverso 2-*bis* la parola: «esclusivamente» è soppressa.

11. 02. (*ex 11. 03.) Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*. *(Semplificazioni della disciplina dell'imposta comunale sugli immobili).* - 1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è abrogato il comma 4 dell'articolo 5;

b) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole «adibita ad abitazione principale del soggetto passivo» si aggiungono le seguenti parole: «, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica»;

c) l'articolo 8, il comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e sostituito dal seguente:

3. Con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al cinquanta per cento; in alternativa, l'importo di euro 103,29 di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato fino ad euro 450,00, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche con la previsione di detrazioni intermedie, nonché limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale individuate con deliberazione del competente organo comunale.

d) all'articolo 10: i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

1. L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si e protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro il 16 giugno.

2-*bis*. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta indicato all'articolo 3, i termini di versamento dell'imposta da parte degli eredi sono differiti di sei mesi.

2-*ter*. Si considerano validi i versamenti tempestivamente eseguiti al comune diverso da quello competente; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti i termini e le modalità per il riversamento delle somme al comune competente a norma dell'articolo 4.

3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta secondo le modalità previste dal comune, a norma dell'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ferma restando la facoltà del contribuente di utilizzo del modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3-*bis*. Al fine di regolare in base a principi di economicità ed efficienza l'utilizzo del modello di pagamento unificato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani sono stabiliti la misura dei compensi per la riscossione, le modalità di rendicontazione e di versamento, nonché l'individuazione degli appositi codici tributo adattati alle diverse esigenze locali, anche con riferimento all'utilizzo del medesimo modello per il pagamento delle altre entrate degli enti locali.

2) al comma 5, le parole da: «, nonché per agevolare» fino : «alla riscossione»sono sostituite dalle seguenti: «e per assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) organizza le relative attività strumentali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vengono disciplinate le modalità per l'effettuazione dei suddetti servizi, prevedendosi un contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione, riversato, nel caso di gestione diretta, a cura del tesoriere»;

3) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore entro novanta giorni dalla data della loro nomina devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del relativo decreto di trasferimento.

e) all'articolo 11 sono abrogati i commi 5 e 6;

f) all'articolo 12, comma 1, la parola: «novanta» è sostituita dalla parola: «sessanta»;

2. Al comma 53, articolo 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto il seguente periodo: Dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali è abrogato l'obbligo della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera *l)*, n. 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i casi in cui il nuovo sistema non risulti applicabile, ovvero idoneo, a fornire tempestivamente le informazioni relative alle modificazioni della titolarità degli immobili, con riferimento ai quali permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione e resta in vigore la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
11. 03 (ex *11. 07.) Osvaldo Napoli.

ART. 12.
(Compartecipazione comunale all'IRPEF).

Sopprimerlo.
12. 1. (ex 12. 17.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 2, sostituire le parole da: ordinari *fino alla fine del comma, con le seguenti:* pari alla compartecipazione al gettito IRPEF di cui al comma 1, generato dal comune stesso.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
12. 2. (ex 12. 13.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimere il comma 3.
12. 3. (ex 12. 7.) Moffa, Alberto Giorgetti.

Al comma 4, sostituire le parole da: si provvede *fino alla fine del comma, con le seguenti:* le stesse provvedono in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni, e per mantenere il necessario equilibrio finanziario.
***12. 4.** (ex **12. 11.) Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Al comma 4, sostituire le parole da: si provvede *fino alla fine del comma, con le seguenti:* le stesse provvedono in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni, e per mantenere il necessario equilibrio finanziario.
***12. 5.** (ex **12. 5.) Giudice, Fallica.

(Votazione dell'articolo 12)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis. (Esenzione facoltativa per i fabbricati urbani).* - 1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-*bis.* Al fine di favorire il mantenimento e la conservazione dei fabbricati rurali di tipo tradizionale, i comuni definiti montani, ai sensi della legge n. 97 del 1994, possono disporre l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1 per i fabbricati ubicati sul fondo agricolo, anche se non più destinati ad attività professionali agricole, compresi quelli siti nelle

zone conformi alle disposizioni dell'articolo 4 paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio del 21 giugno 1999, a condizione che i fabbricati mantengano la destinazione rurale.».
12. 01. (12. 01.) Zanetta, Di Centa, Uggè, Mondello.

ART. 13.
(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

Sopprimere gli articoli 13 e 14.
13. 1. (ex 13. 8.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, lettera a), *dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

1-*bis)* la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

«g) al controllo di qualità delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti»;

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire il capoverso lettera a), *con il seguente:*

«a) alla utilizzazione ed alla pretrattazione degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali con l'Agenzia del territorio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 65 lettera *h)*;».
13. 2. (ex 13. 2.) Paolo Russo.

Al comma 1, lettera a), *sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) la lettera *h)* è sostituita dalle seguenti:

«*h)* alla gestione unitaria e certificata dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati;

h-bis*)* alla conservazione della base dei dati catastali e degli atti cartacei, assicurando per questi ultimi l'accesso da parte di tutti i soggetti competenti per l'effettuazione delle verifiche e per gli aggiornamenti della base dati informatizzata».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) al comma 1 dell'articolo 66, la lettera *a)* è sostituita dalle seguenti:

«*a)* alla conservazione utilizzazione ed aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, mediante l'utilizzo dei sistemi informatizzati assicurati dall'Agenzia del territorio a norma della lettera h del precedente articolo 65, fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, lettera *i)*;

a-bis*)* alla partecipazione al processo di revisione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, lettera *h)*;».
13. 3. (ex *13. 3.) Osvaldo Napoli.

Al comma 1, lettera a), *numero 2), lettera* h), *sopprimere le parole:* della base dei dati catastali e.

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), *numero 2) dopo la lettera* h), *aggiungere la seguente:*

h-bis) alla conservazione della base dei dati catastali e degli atti cartacei, assicurando per questi ultimi l'accesso da parte di tutti i soggetti competenti per l'effettuazione delle verifiche e per gli aggiornamenti della base dati informatizzata.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), *sostituire il capoverso con i seguenti:*

a) alla conservazione utilizzazione ed aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, mediante l'utilizzo dei sistemi informatizzati assicurati dall'Agenzia del territorio a norma della lettera h del precedente articolo 65, fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, lettera *i)*;

a-bis) alla partecipazione al processo di revisione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, lettera *h)*;.
13. 10. (ex 13. 10.) Milana.

Al comma 1, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) dopo la lettera *h)* sono aggiunte le seguenti:

«*h-bis)* al controllo con sopralluoghi tecnici degli atti di aggiornamento effettuati dai comuni, dalle comunità montane oppure dall'Agenzia del Territorio mediante apposite convenzioni di cui al punto 2 dell'articolo 14 della presente legge;

h-ter) alla determinazione della revisione degli estimi e del classamento di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 138 e n. 139 del 1998 anche con la partecipazione dei Comuni;

h-quater) alla revisione del classamento e all'accatastamento delle unità immobiliari di cui ai commi 335 e 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
13. 4. (ex 13. 1.) Paolo Russo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis.* Le aree di siti *ex*-minerari, compresi i manufatti in esse ubicati, interessate da interventi di bonifica, o di recupero dal dissesto idrogeologico, sono trasferite ai comuni che ne facciano richiesta all'Agenzia del demanio competente territorialmente. Il trasferimento è condizionato all'obbligo del comune di:

a) sollevare l'amministrazione finanziaria da ogni onere, obbligo e responsabilità in ordine alle pretese di terzi ed agli eventuali contenziosi giudiziari in essere;

b) non alienare le suddette aree a terzi per un periodo di 10 anni.
13. 5. (ex 13. 5.) Bosi, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. I provvedimenti di questo articolo non potranno portare ad un aumento degli estimi catastali ad iniziativa dell'ente locale, se non a misura di legge approvata dal Parlamento.
13. 6. (ex 13. 9.) Catone.

(Votazione dell'articolo 13)

ART. 14.

(Modalità di esercizio delle funzioni catastali conferite agli enti locali).

Sopprimerlo.
***14. 1.** (ex 14. 54.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Sopprimerlo.
***14. 2.** (ex 14. 5.) Armosino.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire la parola: comuni *con la seguente:* province;

al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: comuni *con la seguente:* province;

al comma 7, sostituire la parola: comuni *con la seguente:* province.
14. 3. (ex 14. 46.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, sostituire le parole: 1° novembre 2007 *con le seguenti:* 1° novembre 2009.
14. 4. (ex 14.1. e 14. 52.) Misuraca, Marras, Marinello, Giudice, Cicu.

Al comma 1, sostituire le parole: 1° novembre 2007, *con le seguenti:* 1° gennaio 2008.
14. 5. (ex 14. 47.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, sostituire le parole da: capoluogo di provincia *fino alla fine del comma con le seguenti:* e le comunità montane esercitano direttamente per il territorio di competenza, le funzioni catastali attribuite ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dalla presente legge, con il divieto di esternalizzare tali funzioni e l'obbligo di convenzionamento di cui al comma 2 del presente articolo, per quei comuni e comunità montane non in grado di gestirle direttamente, salva la facoltà di operare un controllo sugli atti di aggiornamento catastale messi a disposizione dall'Agenzia del territorio, con segnalazione alla stessa delle incoerenze.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 2;

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le funzioni di aggiornamento degli atti catastali sono esercitate dai comuni e dalle comunità montane oppure a cura dell'Agenzia del territorio, sulla base di apposite convenzioni da stipulare senza oneri per i comuni e le comunità montane;

al comma 5, sopprimere le parole da: fornisce inoltre *fino alla fine del comma;*

al comma 6, primo periodo, dopo le parole: 30 giugno 2007 *aggiungere le seguenti:* previa consultazione con le organizzazioni sindacali;

al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: può avere luogo *aggiungere le seguenti:* attraverso criteri definiti con le organizzazioni sindacali, su base volontaria,.
14. 6. (14. 4.) Paolo Russo.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , salva la facoltà *fino alla fine del comma.*
***14. 7.** (ex *14. 11.) Osvaldo Napoli.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , salva la facoltà *fino alla fine del comma.*
***14. 20.** (ex *14. 19.) Milana.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora abbiano attivato le procedure previste dai commi da 335 a 337 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i comuni non capoluogo di provincia richiedono, con proprio atto deliberativo, di essere inseriti tra quelli che esercitano direttamente le funzioni catastali attribuite dalle disposizioni di cui al presente articolo. Le maggiori spese da essi eventualmente sostenute sono coperte con le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 335 a 340 della citata legge n. 311 del 2004. A tal fine i comuni possono avvalersi della collaborazione dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
14. 8. (ex 14. 6.) Marras, Cicu, Cossiga, Testoni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Tutti gli altri comuni, a decorrere dallo stesso termine, esercitano direttamente, anche in forma associata o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali di consultazione, visura e certificazione, oltre a quelle di accettazione e pretrattazione degli atti di aggiornamento delle banche dati catastali (Docfa, Docte, Pregeo, Voltura) e di controllo degli atti di aggiornamento catastale, messi a disposizione dall'Agenzia del territorio, con segnalazione alla stessa delle incoerenze.
***14. 9.** (ex 14. 13.) Osvaldo Napoli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Tutti gli altri comuni, a decorrere dallo stesso termine, esercitano direttamente, anche in forma associata o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali di consultazione, visura e certificazione, oltre a quelle di accettazione e pretrattazione degli atti di aggiornamento delle banche dati catastali (Docfa, Docte, Pregeo, Voltura) e di controllo degli atti di aggiornamento catastale, messi a disposizione dall'Agenzia del territorio, con segnalazione alla stessa delle incoerenze.
***14. 22.** (ex 14. 48.) Milana.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. In tutti i casi previsti dai precedenti commi è fatta salva la facoltà dei comuni e delle comunità montane di affidare le funzioni di propria competenza all'Agenzia del territorio sulla base di apposite convenzioni non onerose per gli enti affidanti.
****14. 10.** (ex 14. 14.) Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. In tutti i casi previsti dai precedenti commi è fatta salva la facoltà dei comuni e delle comunità montane di affidare le funzioni di propria competenza all'Agenzia del territorio sulla base di apposite convenzioni non onerose per gli enti affidanti.
****14. 21.** (ex 14. 37.) Milana.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali modalità comprenderanno inoltre: *a)* la definizione di *standard* di aggiornamento e di scambio di dati fondati su tecnologie di autenticazione idonee alla perfetta identificazione dei soggetti responsabili delle transazioni informatizzate; *b)* la garanzia dell'effettiva possibilità di esercizio delle funzioni trasferite all'organismo locale; *c)* la garanzia di un livello centrale di controllo della coerenza e della qualità delle informazioni trattate ai fini del mantenimento di un sistema unitario di archiviazione e rappresentazione del dato catastale.
***14. 11.** (ex 14. 15.) Osvaldo Napoli.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali modalità comprenderanno inoltre: *a)* la definizione di *standard* di aggiornamento e di scambio di dati fondati su tecnologie di autenticazione idonee alla perfetta identificazione dei soggetti responsabili delle transazioni informatizzate; *b)* la garanzia dell'effettiva possibilità di esercizio delle funzioni trasferite all'organismo locale; *c)* la garanzia di un livello centrale di controllo della coerenza e della qualità delle informazioni trattate ai fini del mantenimento di un sistema unitario di archiviazione e rappresentazione del dato catastale.
***14. 24.** (ex 14. 50.) Milana.

Al comma 5, dopo le parole: fasi del processo *aggiungere le seguenti:* di trasferimento delle funzioni ai comuni.
****14. 12.** (ex 14. 16.) Osvaldo Napoli.

Al comma 5, dopo le parole: fasi del processo *aggiungere le seguenti:* di trasferimento delle funzioni ai comuni.
****14. 23.** (ex 14. 49.) Milana.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: da emanare entro il 30 giugno 2007, *aggiungere le seguenti:* sentite le organizzazioni sindacali,.
14. 13. (ex 14. 7.) Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

7-*bis.* All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*h-bis)* alla revisione degli estimi e del classamento.»

7-*ter*. All'articolo 66, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le parole: «, nonché alla revisione degli estimi e del classamento,» sono soppresse.
14. 14. (ex 14. 10.) Armani, Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-*bis.* Per il territorio della regione Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste, le funzioni e i compiti in materia di catasto sono conferiti alla regione con apposita norma di attuazione ai sensi dell'articolo

48-*bis* dello Statuto speciale.
14. 15. (ex 14. 38.) Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-*bis.* Fermo restando che le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni amministrative in materia di catasto terreni e urbano in virtù della delega di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, le funzioni di cui agli articoli 13 e 14 sono esercitate direttamente dalle province autonome.
14. 16. (ex 14. 39.) Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

(Votazione dell'articolo 14)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*. *(Rifinanziamento fondo rimborso IVA per servizi non commerciali esternalizzati).* - 1. Il fondo istituito dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 488 del 1999, per l'anno 2001 è rifinanziato per un importo pari a 300 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 115, comma 1, sostituire le parole da: Per ciascuno degli anni *fino a:* 600 milioni annui *con le seguenti:* Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la dotazione del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel quale confluiscono gli importi delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, è integrata di euro 300 milioni per il 2007 e di euro 600 milioni per gli anni 2008 e 2009.
14. 01. (ex 14. 02.) Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*. *(Norma interpretativa)* - 1. All'articolo 2752 del codice civile, ultimo comma, che prevede un privilegio generale per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province, il riferimento alla legge per la finanza locale va inteso quale riferimento a qualsiasi legge istitutiva dei tributi locali.
14. 02. (ex 14. 01.) Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis.* - *(Garanzie per i proprietari di seconde case)* - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente:
2-*bis.* Nel caso il comune stabilisca un'aliquota specifica per immobili per i quali siano tenuti al pagamento dell'imposta a qualsiasi titolo, cittadini che li tengano, a propria disposizione e siano residenti in altri comuni, la deliberazione deve essere adottata dal consiglio comunale e motivata sulla base dei particolare e rilevante fabbisogno finanziario dell'ente in essere al momento dell'adozione del fatto. La deliberazione in questione deve essere comunicata annualmente ai contribuenti interessati mediante servizio postale e comunque con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza del fatto da parte dei contribuente, con allegati i moduli completi di tutti i dati per il versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta. L'obbligo di comunicazione sussiste in ogni caso in cui i cittadini residenti in altri comuni siano comunque tenuti a corrispondere un'imposta

differente da quella ordinaria.
14. 03. (ex 14. 08.) Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*. - *(Attribuzione agli enti locali della facoltà di trasferire a comitati spontanei di cittadini l'organizzazione di servizi e la manutenzione di strade e piazze).* - 1. I Comuni possono, con delibera del Consiglio comunale e decorrenza immediata, esonerare totalmente o stabilire aliquote ridotte dell'imposta comunale sugli immobili per i proprietari di immobili che assumano a proprio carico la gestione di servizi spettanti alle amministrazioni comunali per determinate zone del Comune.
14. 04. (ex 14. 05.) Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*. - *(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche assicurazioni e società finanziarie).* - 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis.* Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento».

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'arti colo 45», sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45».
3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è abrogato.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
14. 05. (ex 14. 011.) Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Pignataro, Fernando, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Capo VI
VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO
ART. 15.
(Disposizioni in materia di immobili).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 35.500;
2008: - 79.900;
2009: - 138.200.
15. 1. (ex 15. 14.) Galletti, Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

al comma 2, capoverso lettera b), *primo periodo, dopo la parola:* ovvero *aggiungere le seguenti:* laddove nella formulazione del parere previsto dall'articolo 2-*decies* il sindaco non manifesti l'intenzione di utilizzarlo o destinarlo

al medesimo comma, medesimo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: il quale ha facoltà di chiedere la demolizione del manufatto ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni.

all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 12,2 milioni;
2008: - 29,7 milioni;
2009: - 57,7 milioni.

15. 2. (ex 15. 15.) Galati, Peretti, Zinzi.

Al comma 2, capoverso lettera b), *secondo periodo, dopo le parole:* a comunità, ad enti, *aggiungere le seguenti:* ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali,.

15. 3. (ex 15. 8.) Osvaldo Napoli.

Al comma 2, capoverso lettera b), *secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* e alle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni.

15. 4. (ex 15. 16.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Al comma 2, capoverso lettera b), *secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* , nonché agli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, per la realizzazione di alloggi per particolari categorie di utenti indicate dal comune.

***15. 5.** (ex 15. 5.) Angelino Alfano, Marinello.

Al comma 2, capoverso lettera b), *secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* , nonché agli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, per la realizzazione di alloggi per particolari categorie di utenti indicate dal comune.

***15. 30.** (ex 15. 6.) Leddi Maiola, Calgaro.

Al comma 2, capoverso lettera b), *sopprimere il terzo periodo.*

15. 6. (ex 15. 23.) Osvaldo Napoli.

Al comma 2, lettera b), *terzo periodo, sostituire le parole:* un anno *con le seguenti:* due anni.

15. 7. (ex 15. 24.) Osvaldo Napoli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

19. Il comma 6 dell'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, è sostituito dal seguente:

«6. Le quote derivate dall'istituzione del fondo ai sensi del comma 1 possono essere cedute ad investitori diversi dai soggetti conferenti e formare oggetto di offerta al pubblico in conformità al regolamento del fondo ed alle disposizioni in materia di sollecitazione all'investimento di cui alla Parte IV, Titolo II, Capo I del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativi provvedimenti di attuazione. L 'offerta al pubblico deve essere corredata dalla relazione dei periti, di cui al comma 4, e, ove esistente, dal certificato attestante l'avvenuta approvazione dei progetti di utilizzo dei beni

e dei diritti da parte della conferenza di servizi di cui al comma 12. Il regolamento del fondo può prevedere che l'offerta al pubblico debba comportare il collocamento di un numero minimo di quote ad investitori diversi dai soggetti conferenti. In tal caso, il regolamento del fondo deve indicare le modalità di esecuzione del collocamento, il termine per la conclusione dell'offerta ed il versamento dei corrispettivi da parte degli acquirenti delle quote, le modalità con cui la società di gestione procede alla consegna delle quote agli acquirenti, riconosce i corrispettivi ai soggetti conferenti e restituisce ai medesimi le quote non collocate».

20. Il comma 8 dell'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86 è abrogato.
21. Il comma 9 dell'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86 è sostituto dal seguente:

9. «Qualora, decorso il termine indicato nel regolamento del fondo, risulti collocato un numero di quote inferiore al quantitativo minimo eventualmente previsto dal regolamento medesimo ai sensi del comma 6, la società di gestione dichiara il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di collocamento, dichiara caducate le prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote e delibera la liquidazione del fondo, che viene effettuata da un commissario nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e operante secondo le direttive impartite dal Ministro medesimo, il quale provvederà a retrocedere i beni immobili e i diritti reali immobiliari apportati ai soggetti conferenti».

22. All'articolo 14-*bis*, comma 13, terzo periodo, della legge 25 gennaio 1994, n. 86 sono soppresse le parole «in alternativa alla procedura prevista dal comma 6.»
23. All'articolo 14-*bis*, comma 15, secondo periodo, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, sono soppresse le parole «in alternativa alla procedura prevista dal comma 6».
15. 8. (ex 15. 20.) Angelo Piazza.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19. I commi 597, 598, 599, 600 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.

Conseguentemente, dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125-*bis. (Disposizioni in materia di IVA).* - 1. Nella parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-*ter* è soppresso.
15. 9. (ex 15. 22.) Andrea Ricci, Migliore, Perugia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19. Il comma 24 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato e le relative sanzioni non si applicano nell'anno 2007 in caso di mancato rispetto del limite di spesa del 2006.
15. 10. (ex 15. 9.) Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

(Votazione dell'articolo 15)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-*bis.* - *(Sequestro e confisca dei beni per reati contro la pubblica amministrazione).* - 1. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «delitti previsti dagli articoli» sono aggiunte le seguenti: «314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 320, 322, 322-*bis*, 323, 325»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 320, 322, 322-*bis*, 323 e 325 del codice penale si applicano le disposizioni degli articoli 2-*nonies*, 2-*decies* e 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

2. Il comma 5 dell'articolo 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«5. Le somme ricavate ai sensi del comma 2, lettere *b)* e *c)* nonché i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al comma 3, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in egual misura al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione del processo».
15. 01. (ex 15. 05.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-*bis*. - 1. Al fine di favorire l'attuazione dei piani di dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari e la realizzazione dei nuovi modelli gestionali di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, gli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo promuovono la definizione del contenzioso in materia immobiliare privilegiando soluzioni transative o di bonario componimento che comportino l'immediato conseguimento di un apprezzabile risultato economico in relazione al rischio implicito del giudizio, allo stato ed al presumibile costo di esso, nonché alla possibilità di effettiva riscossione del credito.

2. Al comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, dopo le parole: «individualmente o collettivamente» sono aggiunte le seguenti: «, salvo che la posizione irregolare con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori non sia espressamente imputabile ad una formale contestazione nei confronti del soggetto gestore».
15. 02. (ex 15. 03.) Cacciari, Andrea Ricci.

ART. 16.
(Disposizioni in materia di demanio marittimo e di altri beni pubblici).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre tutti gli importi di parte corrente del 5 per cento.
16. 1. (ex 16. 32.) Galletti, Peretti, Zinzi.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Dopo il comma 2-*bis* dell'articolo 01 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto il seguente:

«2-*ter*. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il concessionario si sia reso responsabile delle violazioni edilizie di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»

Conseguentemente:

a) al comma 1, capoverso comma 1, lettera a), *numero 2), secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* da adottarsi entro il 30 giugno 2007 ;

b) al comma 1, capoverso comma 1, lettera b), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) per le concessione demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei, a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati degli importi ISTAT maturati nella stessa data;

c) al comma 1, capoverso comma 1, lettera b), *numero 1.1), sostituire le parole:* euro 1,86 *con le seguenti:* euro 3,72 e le parole: euro 0,93 *con le seguenti:* euro 1,96;

d) al comma 1, capoverso comma 1, lettera b), *numero 1.2) sostituire le parole:* euro 3,10 *con le seguenti:* euro 6,20 *e le parole* euro 1,55 *con le seguenti:* euro 3,10;

e) al comma 1, capoverso comma 1, lettera b), *numero 1.3): sostituire le parole* euro 4,13 *con le seguenti:* euro 8,26 *e le parole* euro 2,65 *con le seguenti:* euro 5,3;

f) al comma 1, capoverso comma 1, lettera b), *sostituire il numero 2.2) con il seguente:* 2. 2) per le aree ricomprese nella concessione, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure previste dal comma 1, lettera *b)*, numero 1, ridotte del 50 per cento;

g) al comma 1, capoverso comma 1, lettera c), *numero 1), dopo la parola* comportino *aggiungere le seguenti:* per un periodo superiore ai sessanta giorni;

h) al comma 1, capoverso comma 1, lettera c), *numero 1) aggiungere, in fine, le parole:* per il periodo di attività effettivamente svolte;

i) al comma 1, capoverso comma 1, lettera e), *aggiungere, in fine, le parole:* e la facoltà di libero e gratuito stazionamento nella fascia di battigia antistante la concessione, purché questo non arrechi intralcio all'eventuale transito di mezzi e personale adibito al soccorso o all'autorità marittima;

l) al comma 3, capoverso comma 4-bis, *sostituire le parole:* cinquanta anni *con le seguenti:* quindici anni;

m) sostituire il comma 6 con il seguente: le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, si applicano anche in tutti i casi in cui l'occupazione consiste nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere di difficile rimozione in difformità di titolo abilitativo o del titolo concessorio, ferma restando l'applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi;

n) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis:* Nei tratti di demanio marittimo destinato alla balneazione ricompreso nei perimetri di aree densamente urbanizzate, dovrà essere raggiunto, attraverso appositi strumenti urbanistici, un equilibrio tra le aree destinate alla libera e gratuita fruizione degli arenili e quelle concesse a soggetti privati.

6-*ter:* Il rilascio o il rinnovo delle concessioni di cui al comma 6-*bis* e la durata delle stesse è commisurato al raggiungimento dell'equilibrio tra le aree destinate alla libera fruizione e quelle concesse a soggetti privati.

16. 2. (ex 16. 48.) Bonelli, Camillo Piazza.

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera b), *numero 2.1), primo periodo, sostituire le parole:* per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, *con le seguenti:* per le volumetrie pertinenziali destinate alle attività di cui alle lettere *b)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 01, con esclusione di quelle direttamente connesse ai servizi di balneazione a cui si applicano le misure stabilite al comma 1, lettera *b)*, n. 1).

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C ridurre tutte le spese di parte corrente del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

16. 3. (ex 16. 21.) Bernardo.

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera b), *numero 2.1), primo periodo, sostituire le parole:* per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, *con le seguenti:* per le volumetrie pertinenziali destinate alle attività commerciali di produzione e somministrazione di alimenti e bevande o di altre attività economiche, escluse quelle direttamente connesse ai servizi di balneazione a cui si applicano le misure stabilite al comma 1, lettera *b)*, numero 1.3) del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa di 190 milioni di euro, per l'anno 2008 una minore spesa di 320 milioni di euro, e per l'anno 2009 una minore spesa di 450 milioni di euro.

16. 4. (ex 16. 17.) Lisi, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera b), *numero 2.1), secondo periodo, sostituire le parole:* per un coefficiente pari a 6,5, *con le seguenti:*per un coefficiente pari a 4.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa di 190 milioni di euro, per l'anno 2008 una minore spesa di 320 milioni di euro, e per l'anno 2009 una minore spesa di 450 milioni di euro:

16. 5. (ex 16. 16.) Lisi, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera b), *numero 2.1), secondo periodo, sostituire le parole:* per un coefficiente pari a 6,5, *con le seguenti:*per un coefficiente pari a 4.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

16. 6. (ex 16. 22.) Bernardo.

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera b), *numero 2.1), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I canoni relativi alle pertinenze non possono, comunque, essere superiori al duecento per

cento delle misure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui al numero successivo;

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente: Art. 214-*bis* - *(Accise prodotti alcolici)* - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrativi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
16. 7. (ex 16. 43.) Milana.

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera b), *numero 2.1),aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I canoni relativi alle pertinenze non possono comunque essere superiori al duecento per cento dei canoni vigenti al momento dell'entrata in vigore dell'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero del l'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.
16. 8. (ex 16. 36.) Marras.

Al comma 1, capoverso comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa di 190 milioni di euro, per l'anno 2008 una minore spesa di 320 milioni di euro, e per l'anno 2009 una minore spesa di 450 milioni di euro.
16. 9. (ex 16. 15.) Lisi, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.

Al comma 1, capoverso comma 1, sopprimere la lettera e).
16. 10. (ex 16. 10.) Mondello, Uggè, Di Centa, Zanetta.

Al comma 1, capoverso comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) al fine di garantire adeguati accessi alle spiagge libere ed alla battigia liberamente transitabile, le regioni e i comuni, per quanto di competenza, individuano l'ubicazione e le modalità d'uso dei singoli accessi e, ove ciò sia impossibile, stabiliscono le regole per il transito gratuito attraverso gli stabilimenti balneari;
16. 11. (ex 16. 1.) Campa.

Al comma 1, capoverso comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) al fine di garantire adeguati accessi alle spiagge libere ed alla battigia destinata al libero transito, le Regioni e i Comuni, per quanto di competenza, sono tenuti ad individuarne l'ubicazione e le modalità d'uso.
16. 12. (ex 16. 23 e 16. 44.) Milana, Leddi Maiola.

Al comma 3, capoverso comma 4-bis, *sostituire le parole:* cinquanta anni *con le seguenti:* dodici anni.

16. 13. (ex 16. 45.) Andrea Ricci, Migliore.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis*. Per le concessioni di aree demaniali marittime, sedi di discariche autorizzate per lo stoccaggio di residui di lavorazioni provenienti da industrie minerarie/estrattive, si applica il canone annuo determinato ai sensi dell'articolo 6 del decreto interministeriale 19 luglio 1989, attuativo dell'articolo 10 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160. Il canone è aggiornato ai sensi degli articoli 04 e 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

6-*ter*. La disposizione di cui al comma 6-*bis* si applica alle concessioni aventi decorrenza o rilasciate successivamente al 31 dicembre 1997.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 219.720;
2008: - 226.720;
2009: - 226.720.

voce: Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

16. 14. (vedi 16. 34.) Mereu, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. I maggiori proventi derivanti dall'applicazione dei canoni demaniali marittimi secondo le disposizioni del presente articolo, sono devoluti ai comuni competenti per territorio nella misura del 70 per cento e fatto salvo quanto previsto all'articolo 03, comma 1, lettera *a),* numero 2) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, ridurre le dotazioni dì parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 120 milioni di euro.

16. 15. (ex 16. 18.) Minasso, Alberto Giorgetti.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze il canone annuo per l'uso dei beni del demanio dovuto dalle società di gestione che provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario, è proporzionalmente incrementato nella misura utile a determinare un introito diretto per l'erario pari a 3 milioni di euro nel 2007, a 9,5 milioni di euro nel 2008 e a 10 milioni di euro nel 2009.

***16. 16.** (ex 16. 6.) Angelo Piazza.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il canone annuo per l'uso dei beni del demanio dovuto dalle società di gestione che provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario, è proporzionalmente incrementato nella misura utile a determinare un introito diretto per l'erario pari a 3 milioni di euro nel 2007, a 9,5 milioni di euro nel 2008 e a 10 milioni di euro nel 2009.
***16. 17.** (ex 16. 41 e 16. 13.) Attili, Carbonella.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Dopo l'articolo 693 del codice della navigazione è aggiunto il seguente:

«Art. 693-*bis.* - *(Destinazione dei beni demaniali non strumentali al servizio della navigazione aerea).* - La compensazione dei maggiori introiti derivanti dall'utilizzo di beni del demanio aeroportuale, avviene attraverso un complessivo e prestabilito aumento dei canoni di concessione demaniale gravanti sul sistema aeroportuale italiano, come previsto dal decreto legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, per un importo pari a 3 milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro per il 2008 e 10 milioni di euro per il 2009. I gestori aeroportuali, per le finalità suesposte, versano gli introiti derivanti all'ENAC che successivamente, secondo modalità fissate con decreto del Ministro dei trasporti, li versa all'erario.
16. 18. (ex 16. 20.) Angelino Alfano, Marinello.

Al comma 8, capoverso comma 3-bis, *sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. L'importo del contributo di costruzione, dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2001, n. 380, per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione, è corrisposto dal concessionario all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativi edilizio.
16. 19. (ex 16. 26.) Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis.* Il gettito derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo è attribuito alle regioni, con contestuale riduzione dei trasferimenti per un importo complessivo non inferiore a 250 milioni di euro. Le singole regioni possono aumentare o diminuire i canoni di cui al presente articolo. II Ministero dell'economia e delle finanze è delegato ad emanare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i decreti attuativi della presente disposizione.
16. 20. (ex 16. 40.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-*bis.* All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 15, primo periodo, dopo la parola: «locazione» sono aggiunte le seguenti: «e per i trasferimenti di terreni destinati alla edificazione della prima casa o di fabbricati adibiti a tale uso».

Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-*bis*. - *(Disposizioni in materia di IVA)* - 1. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-*ter* è soppresso.
16. 21. (ex 16. 39.) Andrea Ricci, Perugia, Migliore.

(Votazione dell'articolo 16)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-*bis*. - *(Disposizioni in materia di canoni demaniali per la pesca e l'acquacoltura).* 1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48 lettera *e)* del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Conseguentemente:

all'articolo 20, comma 22, Tabella 2, numero 2 sostituire gli importi con i seguenti: 4,00, 4,12, 2,94.

all'articolo 30, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis.* A decorrere dall'anno 2007, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-*sexies* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, entro il limite di spesa di 12 milioni di euro di cui al comma 1-*septies* del medesimo articolo.

dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-*bis*. - *(Fiscalità nel settore delle imprese ittiche e dell'acquacoltura).* - 1. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, al comma 1, le parole: «per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601» sono sostituite dalle seguenti: «da quello della pesca».

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal periodo di imposta incorso alla data di entrata in vigore della presente legge.
16. 01. (ex 16.06) Franci, Lion, Cesini, Zucchi, Satta, D'Ulizia, Fundarò, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-*bis*. - *(Disposizioni in materia di canoni demaniali per la pesca e l'acquacoltura).* - 1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio

previsto dall'articolo 48, lettera *e)*, del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

2. Alle minori entrate per gli anni 2004, 2005 e 2006, derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutate in 850.000 euro in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2006.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C:

ridurre tutti gli stanziamenti di parte corrente del 4 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525) *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 170.000;
2008: - 170.000;
2009: - 170.000.

16. 02. (ex 16. 03.) Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

ART. 17.
(Valorizzazione del patrimonio pubblico).

Al comma 1, capoverso comma 15-bis, *secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole;* ferma restando la possibilità di procedere all'alienazione e, comunque, fatte salve le intese già raggiunte e sottoscritte.

17. 1. (ex 17. 16) Bosi, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, capoverso comma 15-bis, *ultimo periodo, dopo le parole*: delle attività di solidarietà *aggiungere le seguenti:* e di tutela dei diritti dei cittadini da parte di associazioni senza scopo di lucro.

17. 2. (ex 17. 14) Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, capoverso comma 15-bis, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Dai progetti di valorizzazione di cui al presente comma sono esclusi i beni immobili pubblici che sono occupati abusivamente o al cui interno si fa uso di sostanze stupefacenti, si pratica la violenza o si promuovono attività illegali e antidemocratiche.

17. 3. (ex 17. 18.) Meloni, Rampelli, Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente nella misura del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

17. 4. (ex 17. 15.) Bosi, Peretti, Zinzi.

Al comma 2, lettera a), *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Relativamente a tali programmi che interessino enti locali, si può procedere mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nell'ambito degli accordi di programma può essere previsto il riconoscimento in favore degli enti locali di una quota del maggior valore degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni assentite.

17. 5. (ex 17. 21.**)** Pinotti.

Al comma 2, lettera a), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Restano ferme le destinazioni ai fini di permute effettuate direttamente per esigenze proprie dal Ministero della difesa, anche in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fatti salvi i principi generali dell'ordinamento giudirico contabile.
17. 12. (ex 17. 12.) Cicu, Cossiga, Ascierto, Bosi, Bricolo, Nardi, Marras.

Sopprimere il comma 3

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente nella misura del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
17. 6. (ex 17. 17.) Bosi, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis.* L'Agenzia del demanio è autorizzata a concedere in uso gratuito agli enti territoriali, per una durata massima di 99 anni e previa loro richiesta, beni per i quali sia stata accertata la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico ai sensi del comma 2, ai fini del recupero, della conservazione, della manutenzione e della valorizzazione. La concessione fissa le modalità e le condizioni d'uso del bene. Gli immobili concessi in uso ritornano alla disponibilità dell'Agenzia nel caso di uso difforme accertato dalla soprintendenza.
17. 7. (ex 17. 6.) Fratta Pasini, Alberto Giorgetti.

(Votazione dell'articolo 17)

Dopo l'articolo 17, aggiungere i seguenti:

Art. 17-*bis.* - 1. È disposto un programma straordinario aggiuntivo triennale per l'alienazione di immobili dello Stato ad uso non abitativo mediante vendita, anche in deroga alla normativa vigente, per la scelta del contraente e per le procedure di aggiudicazione e stipulazione dei contratti. Sull'andamento del programma, il Ministro dell'economia invierà semestralmente una relazione al Parlamento.

2. Ove al momento dell'alienazione le unità immobiliari indicate al comma 1 risultino utilizzate come sedi di uffici delle amministrazioni che non possano essere trasferiti, l'Agenzia del demanio stabilisce con l'acquirente specifiche condizioni per il mantenimento della loro attuale destinazione, stipulando a questo fine appositi contratti di locazione a condizioni di mercato. In tal caso, nella determinazione del prezzo di vendita viene scomputato il corrispettivo del contratto di locazione per gli anni 2007, 2008 e 2009. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio 2007, definisce il programma straordinario aggiuntivo triennale di dismissioni e alienazioni di immobili nella misura di almeno 3,52 milioni di metri quadrati.

4. I proventi derivanti dall'alienazione affluiscono ad un apposito fondo istituito presso la Presidenza del consiglio dei ministri.

5. Entro il 15 luglio di ogni anno, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, si provvede alla ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse del fondo per finalità di tutela ambientale e di sviluppo socio-economico del territorio, in misura equivalente alle maggiori entrate correnti rispetto alle previsioni derivanti dalla

normativa vigente, accertate dal Ministro dell'economia e delle finanze al momento della presentazione del disegno di legge di assestamento.

Art. 17-*ter*. - 1. I comuni capoluogo di provincia possono adottare appositi programmi integrati di strategie innovative, compatibili con gli obiettivi di rivitalizzazione e di sviluppo urbano sostenibile nell'Unione europea, per la realizzazione di interventi di recupero urbano e di riqualificazione delle condizioni urbanistiche, edilizie ed ambientali nelle città metropolitane nel rispetto della normativa comunitaria e delle competenze regionali in materia.

2. I programmi di cui al comma 1 sono costituiti da un insieme sistematico e coordinato di interventi pubblici e privati, idonei a perseguire finalità di risanamento ambientale, di razionalizzazione e potenziamento dell'offerta abitativa e di sviluppo economico

3. Ciascun programma può individuare anche le possibili fonti finanziarie aggiuntive in favore delle iniziative da realizzare, con riguardo a:

a) cofinanziamento da parte dell'Unione europea;

b) eventuali finanziamenti della Regione e degli altri enti locali territoriali;

c) stipula di accordi di programma;

d) finanziamenti disposti da leggi nazionali e regionali per finalità coincidenti con quelle stabilite nel programma;

e) risorse conferite da soggetti privati.

4. Le regioni stabiliscono le tipologie degli interventi, le procedure per la presentazione e approvazione dei programmi, nonché le modalità di ripartizione dei fondi di cui all'articolo 17-*bis*, comma 5.

5. Gli importi destinati alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, con esclusione delle risorse di cui al comma 3, non concorrono al computo delle spese rilevanti per l'applicazione del patto di stabilità interno ai sensi dell'articolo 74 della presente legge.

17. 01 (ex 17. 011.) Cirino Pomicino, Fabris, La Malfa, Del Bue, Nardi, Catone, Barani, Francesco De Luca.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-*bis*. - 1. Per le esigenze organizzative e finanziarie connesse all'espletamento delle funzioni di cui gli enti pubblici sono portatori, si autorizza il trasferimento e la gestione dei beni immobili acquisiti ed acquisendi di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 44, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dall'articolo 4, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Le somme derivanti dalle procedure di alienazione e gestione dei beni saranno versate in apposito capitolo del bilancio di previsione dell'ente locale relativo all'anno cui il trasferimento si riferisce e saranno destinate al conseguimento degli obiettivi primari dalla singola Amministrazione.

17. 02. (ex 17. 012.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Capo VII
MISURE A FAVORE DELLO SVILUPPO
ART. 18.
(Interventi di riduzione del cuneo ed incentivi all'occupazione femminile nelle aree svantaggiate).

Al comma 1, lettera a), *capoverso lettera* a), *numero* 1), *aggiungere, in fine, le parole:* e i contributi assistenziali e previdenziali.

Conseguentemente:

alla medesima lettera, medesimo capoverso, sopprimere i numeri 2), 3) e 4);

alla lettera c), *sopprimere le parole numeri* 2) e 3)

alla lettera e), *capoverso 4*-septies, *sopprimere le parole da:* e l'applicazione *fino alla fine del capoverso.*

18. 1 (ex 18. 33.) Bernardo.

Al comma 1, lettera a), *capoverso lettera* a), *numero 2), sostituire le parole da.* escluse le banche, gli altri enti finanziari, *fino a:* 5000 euro *con le seguenti:* un importo pari a 4000 euro;

Conseguentemente, al medesimo capoverso, numero 3), sostituire le parole da. escluse le banche, gli altri enti finanziari, *fino a:* 10000 euro *con le seguenti:* un importo pari a 9000 euro.

18. 2. (ex 18. 38.) Valducci, Lazzari.

Al comma 1, lettera a), *capoverso lettera* a), *numero* 2), *sopprimere le parole:* dei trasporti

Conseguentemente:

al medesimo capoverso:

al numero 3), *sopprimere le parole:* dei trasporti

al numero 4), *sopprimere le parole:* dei trasporti

all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modificazioni:*

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

18. 3. (ex 18. 23.) Di Gioia.

Al comma 1, lettera a), *capoverso lettera* a), *numero* 2), *sopprimere le parole:* dei trasporti.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso:

al numero 3), *sopprimere le parole:* dei trasporti

al numero 4), *sopprimere le parole:* dei trasporti

all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre nella misura del 5 per cento tutte le voci di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18. 4. (ex 18. 92 , 18. 78. e 18. 30.) Leone, Gianfranco Conte, Floresta

Al comma 1, lettera a), *capoverso lettera* a), *numero 2), sostituire le parole da:* pari a 5.000 euro *fino a:* periodo d'imposta *con le seguenti:* fino a 50.000 euro per il 2007, su base annua, dal costo del lavoro. La deduzione non può superare il costo del lavoro complessivo.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso:

sopprimere il numero 3);

sopprimere il numero 5);

aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 4-*quinquies* è soppresso.

dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis* - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2007, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2005. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:

a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;

b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.

2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2005;

b) che svolgono dal 1° gennaio 2006 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2005;

c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2005 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2005.

3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.

4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2006 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.

5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2007; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.

6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:

a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;

c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;

d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.

7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:

a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta

relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;

c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.

9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere *a), b), c)* e *d),* primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b), c)* e *d),* non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera *a),* ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b), c)* e *d),* qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera *a),* e 7, lettera *c),* e le disposizioni di cui al comma 6 , lettere *b), c)* e *d),* non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera *a),* e 7, lettera *c),* nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b), c)* e *d).* Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.

11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della- programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.

12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2004 ed al 31 dicembre 2005, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2006, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.

13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.

14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.

16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre dei secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *a)*, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.

19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 dei decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 dei 1997.

20. Sono esclusi dall'istituto di cui ai comma 2 i soggetti:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;

b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;

c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;

d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;

e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi.di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;

f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2004 e 2005 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.

all'articolo 216, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis.* Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 300 milioni di euro.

18. 5. (ex 18. 74.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, lettera a), *capoverso lettera a), numero 2), sostituire le parole:* 5.000 euro *con le seguenti:* 6.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il numero 3).

18. 6. (ex 18. 75.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, lettera a), *capoverso lettera* a), *numero* 2), *sostituire le parole:* 5.000 euro *con le seguenti:* 4.830 euro;

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, numero 3), sostituire le parole: 10.000 euro *con le seguenti:* 9.830 euro.

dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-*bis*. - *(Incentivi alle assunzioni)* - 1. L'incentivo per l'incremento dell'occupazione, di cui all'articolo 63, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, costituito da un contributo nella forma del credito d'imposta, è prorogato fino al 31 dicembre 2009.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite entro il 31 gennaio 2007 le modalità di attuazione.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzato lo stanziamento di euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18. 7. (ex 18. 94.) Di Gioia.

Al comma 1, lettera a), *capoverso lettera* a), *numero* 2), *sostituire le parole:* 5.000 euro *con le seguenti:* 4.490 euro.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, numero 3), sostituire le parole: 10.000 euro *con le seguenti:* 9.490 euro;

dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-*bis*. - *(Incentivi alle assunzioni)* - 1. L'incentivo per l'incremento dell'occupazione, di cui all'articolo 63, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, costituito da un contributo nella forma del credito d'imposta, è prorogato fino al 31 dicembre 2009.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite entro il 31 gennaio 2007 le modalità di attuazione.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzato lo stanziamento di euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18. 8. (vedi 18. 03.) Di Gioia

Al comma 1, lettera a), *capoverso lettera* a), *numero 2), dopo le parole:* a tempo indeterminato *aggiungere le seguenti:* e per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato con contratto di lavoro superiore alle 150 giornate all'anno nei settori agricolo, agroindustriale e turistico.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, numero 3), dopo le parole: a tempo indeterminato *aggiungere le seguenti:* e per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato con contratto di lavoro superiore alle 150 giornate all'anno nei settori agricolo, agroindustriale e turistico.

dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis* - 1.Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 6 per cento, dell' 8 per cento e dell' 8 per cento.

18. 9. (ex 18. 50.) Bellotti, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, lettera a), *capoverso lettera* a), *numero 2), dopo le parole:* a tempo indeterminato *aggiungere le seguenti:* e per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato con contratto di lavoro superiore alle 150 giornate all'anno nel settori agricolo, agroindustriale e turistico.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: -200.000;
2008: -200.000;
2009: -200.000.

voce: Ministero del lavoro e previdenza sociale:

2007: -40.000;
2008: -40.000;
2009: -40.000.

voce: Ministero dell'interno:

2007: -30.000;
2008: -30.000;
2009: -30.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: -30.000;
2008: -30.000;
2009: -30.000.

18. 10. (ex 18. 59.) Delfino, Ruvolo, Lucchese, Martinello, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera a), *capoverso lettera* a), *numero* 2), *dopo le parole:* a tempo indeterminato *aggiungere le seguenti:* e determinato.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre nella misura del 5 per cento tutte le voci di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

18. 11. (ex 18. 28.) Marinello.

Al comma 1, lettera a), *capoverso lettera* a), *numero* 2), *aggiungere, in fine, le parole:* nonché, per il personale impiegato nelle imprese turistiche come individuate all'articolo 1, lettera *b)*, numeri da *1)* a *6)* dell'accordo tra lo Stato e le regioni e province autonome del 14 febbraio 2002 recepito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 settembre 2002 , impiegato anche a tempo determinato nel periodo d'imposta.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso:

al numero 3), *dopo le parole:* impiegato nel periodo d'imposta *aggiungere le seguenti:* nonché, per il personale impiegato nelle imprese turistiche come individuate all'articolo 1, lettera *b)*, numeri da *1)* a *6)* dell'accordo tra lo Stato e le regioni e province autonome del 14 febbraio 2002 recepito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 settembre 2002 , impiegato anche a tempo determinato nel periodo d'imposta.

al numero 4), *aggiungere, in fine, le parole:* nonché, per il personale impiegato nelle imprese turistiche come individuate all'articolo 1, lettera *b)*, numeri da *1)* a *6)* dell'accordo tra lo Stato e le regioni e province autonome del 14 febbraio 2002 recepito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 settembre 2002 , impiegato anche a tempo determinato nel periodo d'imposta.

all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 4.000;
2008: - 4.000;
2009: - 4.000.

voce: Ministero degli affari esteri:

2007: - 4.000;
2008: - 4.000;
2009: - 4.000.

voce: Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 4.000;
2008: - 4.000;
2009: - 4.000.

18. 12. (ex 18. 25.) Cosenza, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, lettera a), *capoverso lettera* a), *sopprimere il numero* 3).

18. 13. (ex 18. 90.) Zorzato, Milanato.

Al comma 1, lettera a), *capoverso lettera* a), *numero 3), dopo le parole:* a tempo indeterminato *aggiungere le seguenti:* e determinato.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre nella misura del 5 per cento tutte le voci di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

18. 14. (ex 18. 8 e ex 18.93) Marinello.

Al comma 1, lettera a), *capoverso lettera* a), *numero 3), le parole da:* Calabria, Campania *fino alla fine del numero sono sostituite con le seguenti:* Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2), e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Per i lavoratori impiegati nella regione Calabria la deduzione è elevata a 15.000 euro e alla copertura del relativo onere può concorrere la regione Calabria nella misura massima del 30 per cento;

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre nella misura del 5 per cento tutte le voci di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18. 15. (ex 18. 73.) Fedele.

Al comma 1, lettera a), *capoverso lettera* a) *numero* 3*), dopo la parola:* Sicilia *aggiungere le seguenti:* e per i dipendenti a tempo indeterminato delle attività professionali e dei servizi.
18. 16. (ex 18. 31.) Marinello, Gioacchino Alfano.

Al comma 1, lettera a), *capoverso lettera* a), *numero 5), dopo le parole:* consorzi tra imprese *aggiungere le seguenti:* e da gruppi cooperativi paritetici.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis* - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 197 è sostituito dal seguente:

«197 - 1.Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni».

3. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis)* a c-*quinquies)*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.

4. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».

5. A partire dal 1° gennaio 2007, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento. In sede di acconto 2007, l'acconto medesimo è determinato in base alla norma di cui al presente comma.

6. Sono aumentate di 0,03 euro le aliquote di accisa di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti:

benzina e benzina senza piombo;

olio da gas o gasolio usato come carburante;

gas di petroli liquefatti usati come carburante.

all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre nella misura del 10 per cento le voci di parte corrente.

18. 17. (ex 18. 79.) D'Ulizia.

Al comma 1, lettera a), *capoverso lettera* a), *aggiungere, in fine, il seguente numero:*

5-*bis)* per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d),* le deduzioni di cui ai procedimenti numeri competono anche per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato occupato per almeno 150 giornate all'anno.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

voce: Ministero del lavoro e previdenza sociale:

2007: -40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.

voce: Ministero dell'interno:

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

18. 18. (ex 18. 58.) Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi, Lucchese.

Al comma 1, lettera e), *capoverso comma 4*-septies, *dopo le parole:* di cui ai commi 4-*bis sono aggiunte le seguenti:* , 4-*bis.* 1.

18. 19. (ex 18. 49.) Villetti.

Dopo il comma 1, aggiungere seguente:

1-*bis.* Le deduzioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e, se trasformate e riordinate, alle aziende pubbliche di servizi alla persona, relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre nella misura del 5 per cento le voci di parte corrente per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

18. 20. (ex 18. 62.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis.* Sono soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2204 del 2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, gli incentivi per l'incremento dell'occupazione previsti dall'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n 289, volti all'assunzione di lavoratori svantaggiati, cosi come definiti nel medesimo regolamento, con contratto a tempo indeterminato, nelle aree comprese nell'Obiettivo 1 definito in base alle disposizioni dell'Unione europea. La presente disposizione ha valore di interpretazione autentica, anche agli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e non comporta incremento di onere finanziario rispetto ai limiti stabiliti per la fruizione degli incentivi medesimi.
18. 21. (ex 18. 88.e 18. 48) Crisci.

Sopprimere i commi 2 e 3.
18. 22. (ex 18. 32.) Bernardo.

Sopprimere il comma 3.
***18. 23.** (ex 18. 36.) Zorzato, Milanato.

Sopprimere il comma 3.
***18. 24.** (ex 18. 41.) Alberto Giorgetti, Alemanno.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis.* Le deduzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, come modificato dal presente articolo, si applicano - ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta - anche ai rapporti di lavoro a durata determinata stipulati per lo svolgimento di attività stagionali, a condizione che sussista una delle seguenti condizioni:

a) le attività stesse siano richiamate dalla Tabella allegata al regio decreto 10 settembre 1923. n. 195 o dalla Tabella II di cui al decreto ministeriale 22 giugno 1935, entrambe recanti un elenco delle lavorazioni stagionali;

b) i contratti collettivi applicati dispongano, per le future assunzioni stagionali, criteri o modalità per la selezione dei lavoratori in questione.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
18. 25. (ex 18. 65.) Galletti, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Le deduzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, come modificato dal presente articolo, si applicano ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta anche ai rapporti di lavoro a durata determinata stipulati per lo svolgimento di attività stagionali.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

18. 26. (ex 18. 64.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis.* All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei confronti degli enti pubblici istituiti esclusivamente per l'esercizio di attività assistenziali e sanitarie, ad eccezione delle aziende sanitarie locali, relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali determinato ai sensi del citato articolo 10-*bis*, si applica l'aliquota del 4,25 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 2.000;
2008: - 2.000;
2009: - 2.000.

18. 27. (ex 18. 63.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nella determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo, le disposizioni del comma 1; agli stessi effetti, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni del comma 1; agli stessi effetti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si determinerebbe applicando le disposizioni del comma 1.

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 58;

sopprimere l'articolo 188.

all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre nella misura del 5 per cento tutte le voci di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e2009.

18. 28. (ex 18. 34.) Bernardo.

Sopprimere il comma 5.

18. 29. (ex 18. 71.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis.* I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive per il triennio 2007-2009.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis* - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessiva pari a 125 milioni di euro annui.

2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 197 è sostituito dal seguente: «197. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni.

3. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis)* a *c-quinquies)*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.

4. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: »nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45« sono sostituite dalle seguenti: »e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900".

5. A partire dal 1° gennaio 2007, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le nonne e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento. In sede di acconto 2007, l'acconto medesimo è determinato in base alla norma di cui al presente comma.

6. Sono aumentate di 0,03 euro le aliquote di accisa di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti:

benzina e benzina senza piombo;

olio da gas o gasolio usato come carburante;

gas di petroli liquefatti usati come carburante.

all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre nella misura del 10 per cento le voci di parte corrente.

18. 30. (ex 18. 95. e 18. 79) D'Ulizia, Raiti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 4-*bis*, le parole «euro 8.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 15.000».

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis* - 1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 197 è sostituito dal seguente: «197. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni»
18. 31. (ex 18. 9.) Zanetta, Uggè, Di Centa, Mondello.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 4-*bis*, le parole «euro 8.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 15.000».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti fino a compensazione dei maggiori oneri previsti dal comma 6 dell'articolo 18.
18. 32. (ex 18. 18.) Leo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 4-*bis*, le parole «euro 8.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 15.000».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre nella misura del 5 per cento tutte le voci di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
18. 33. (ex 18. 66.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 4-*quinquies* è aggiunto il seguente: «4-*sexies*. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, in.materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione, in alternativa a quanto previsto dal comma 4-*quinquies*, l'importo deducibile è, rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree, ma in questo caso l'intera maggiorazione spetta nei limiti di intensità nonché alle condizioni previsti dal predetto regolamento sui regimi di aiuto a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati. Tale agevolazione è estesa anche in caso di giovani impiegati nella regione Calabria, la quale può concorrere alla copertura del relativo onere nella misura massima dei 30 per cento.»

Conseguentemente,all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre nella misura del 5 per cento tutte le voci di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
18. 34. (ex 18. 72.) Fedele.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Al fine di garantire alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome un ammontare di risorse equivalente a quello che si sarebbe determinato in assenza delle disposizioni del presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le predette regioni e province autonome, sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione dei trasferimenti compensativi dello Stato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente.

Art. 214-*bis* - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

2. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis* a c-*quinquies,* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate a decorrere dal 1 gennaio 2006, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.

18. 35. (ex 18. 68.) Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Al fine di garantire alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome un ammontare di risorse equivalente a quello che si sarebbe determinato in assenza delle disposizioni del presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le predette regioni e province autonome, sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione dei trasferimenti compensativi dello Stato.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze*:*

2007: - 213.000;
2008: - 226.000;
2009: - 226.000;

voce: Ministero della salute:

2008: - 100.000;
2009: - 100.000;

voce: Ministero dell'interno:

2008: - 34.000;
2009: - 58.000.

18. 36. (ex 18. 11) Froner, Betta.

(Votazione dell'articolo 18)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-*bis*.
(Disposizioni Inail per il settore agricolo).

1. I premi annuali dovuti all'Inail per i lavoratori agricoli, i coltivatori diretti, loro coadiuvanti, sono ridotti in misura del 2 per cento annuo per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
18. 01. (ex 18. 01.) Leo.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-*bis* - *(Incentivi alle assunzioni).* - 1. L'incentivo per l'incremento dell'occupazione, di cui all'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, costituito da un contributo nella forma del credito d'imposta, è prorogato fino al 31 dicembre 2009.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti entro il 31 gennaio 2007 le modalità di attuazione.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzato lo stanziamento di euro 540 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente,

*all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce:*Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni :*

2007: - 240;
2008: - 240;
2009: - 240;

all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre nella misura del 3,5 per cento tutte le voci.
18. 02. (ex 18. 010.) Di Gioia, Turco.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-*bis* - *(Incentivi alle assunzioni).* - 1. L'incentivo per l'incremento dell'occupazione, di cui all'articolo 63, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, costituito da un contributo nella forma del credito d'imposta, è prorogato fino al 31 dicembre 2009.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti entro il 31 gennaio 2007 le modalità di attuazione.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzato lo stanziamento di euro 540 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre nella misura del 5 per cento tutte le voci di parte corrente.
18. 03. (ex 18. 09.) Di Gioia, Turco.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-*bis* - 1. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-*bis.* Le cooperative sociali di cui

all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b),* della legge 8 novembre 1991, n. 381, sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive».

Conseguentemente:

dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis* - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessiva pari a 125 milioni di euro annui.

2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 197 è sostituito dal seguente: «197. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni.

3. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis)* a *c-quinquies),* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.

4. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: »nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45« sono sostituite dalle seguenti: »e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900".

5. A partire dal 1° gennaio 2007, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le nonne e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento. In sede di acconto 2007, l'acconto medesimo è determinato in base alla norma di cui al presente comma.

6. Sono aumentate di 0,03 euro le aliquote di accisa di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti:

benzina e benzina senza piombo;

olio da gas o gasolio usato come carburante;

gas di petroli liquefatti usati come carburante.

all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre nella misura del 10 per cento le voci di parte corrente.

18. 04. (ex 18. 06. e 18. 08.) Raiti, Ossorio, D'Ulizia,.

ART. 19.

(Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate).

Al comma 1, dopo le parole: Alle imprese *aggiungere le seguenti:* , ivi comprese quelle agricole il cui reddito viene determinato in base all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917,

Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-*bis*. - 1. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-*ter* è soppresso.
19. 1. (ex 19. 30.) Andrea Ricci, Migliore, Lombardi, Sperandio.

Al comma 1, dopo le parole: nel comma 3 *aggiungere le seguenti:* e che producono occupazione aggiuntiva.

Conseguentemente, al comma 7, primo periodo, dopo le parole: acquisizione o ultimazione *aggiungere le seguenti:* , facendo venire meno l'occupazione aggiuntiva.
19. 2. (ex 19. 21.) Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Armosino.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle aree della Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise non ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, lettera *c)* del Trattato UE il credito di imposta è comunque attribuito nella misura prevista dal *de minimis.*

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente nella misura del 5 per cento le voci di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
19. 3. (ex 19. 50 e 19. 19) Marras.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le imprese agricole soggette a determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il calcolo degli ammortamenti dedotti è effettuato sulla base dei coefficienti previsti dal decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, ridurre in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007, una minore spesa annua di 100 milioni di euro.
19. 4. (ex 19. 15.) Cosenza, Bellotti, Buonfiglio, Alberto Giorgetti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le imprese agricole soggette a determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il calcolo degli ammortamenti dedotti è effettuato sulla base dei coefficienti previsti dal decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988.
***19. 5.** (ex 19. 2.) Leo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le imprese agricole soggette a determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il calcolo degli ammortamenti dedotti è effettuato sulla base dei coefficienti previsti dal decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988.
***19. 6.** (ex 19. 6. e 9. 45) Misuraca, Marinello, Marras, Giudice, Cicu.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica, nell'intero territorio nazionale, alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 e ad esse equiparate che effettuano nuovi investimenti ai sensi degli articoli 26 e 28, comma 1 e 2, del regolamento CE n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005. Le istanze di accesso agli aiuti devono essere istruite dalle amministrazioni competenti entro 30 giorni dalla loro presentazione. Agli investimenti non si applica la deduzione degli ammortamenti nell'anno di riferimento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis* - 1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.

19. 7. (ex 19. 29.) Bellotti, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178, nei limiti della somma di 300 milioni di euro per il triennio 2007-2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: -200.000;
2008: -200.000;
2009: -200.000

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: -40.000;
2008: -40.000;
2009: -40.000;

voce: Ministero dell'interno:

2007: -70.000;
2008: -70.000;
2009: -70.000;

voce: Ministero della salute:

2007: -70.000;
2008: -70.000;
2009: -70.000;

voce: Ministero della solidarietà sociale:

2007: -20.000;
2008: -20.000;

2009: -20.000;

19. 8. (ex 19. 35.) Delfino, Ruvolo, Martinello, Lucchese, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e per i soggetti ad essi equiparati il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalle legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché in base a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C/220 del 25 luglio 2002, e dagli articoli 26 e 28 del regolamento CE n. 1689 del Consiglio, del 20 settembre 2005. Il credito d'imposta per gli imprenditori agricoli si applica, nell'ambito delle disponibilità complessive del credito d'imposta di cui al presente articolo e per l'intero territorio nazionale, nei limiti della somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 100.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.

19. 9. (ex 19. 47.) Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis.* Per i crediti d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 38, le cui istanze siano state approvate negli anni 2005 e 2006, il termine per il completamento degli investimenti è prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008.

***19. 10.** (ex 19. 42.) Milana.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis.* Per i crediti d'imposta di cui all'articolo 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le cui istanze siano state approvate negli anni 2005 e 2006, il termine per il completamento degli investimenti è prorogato rispettivamente, al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008.

***19. 11.** (ex 19. 34.) Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis.* Per i crediti d'imposta di cui all'articolo 8, della Legge 23 dicembre 2000, n. 38, le cui istanze siano state approvate negli anni 2005 e 2006, il termine per il completamento degli investimenti è prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008.

19. 12. (ex 19. 42.) Milana.

(Votazione dell'articolo 19)

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis* - *(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)* - 1. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «reddito delle società» sono aggiunte le seguenti «, salvo quanto disposto nei commi 1-*bis* e 1-*ter*»;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-*bis.* Non sono soggetti all'imposta sul reddito delle società le nuove imprese di cui alle lettere *a), b),* e *c)* del comma 1 che aprano nuovi impianti produttivi nei territori delle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

1-*ter.* L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis* è subordinata all'autorizzazione della Commissione delle Comunità europee ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo delle Comunità europee».

2. L'esenzione di cui all'articolo 73, comma 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica per tre periodi di imposta prorogabili di altri tre in presenza di nuovi investimenti a decorrere da quello riferito all'anno 2007.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214 *bis* - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2005. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:

a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;

b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.

2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2005;

b) che svolgono dal 1° gennaio 2006 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2005;

c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2005 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2005.

3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.

4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2006 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.

5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2007; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.

6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:

a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;

c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;

d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.

7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:

a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;

c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.

9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere *a), b), c)* e *d),* primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b), c)* e *d),* non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera *a),* ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b), c)* e *d),* qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera *a),* e 7, lettera *c),* e le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b), c)* e *d),* non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera *a),* e 7, lettera *c),* nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b), c)* e *d).*

Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.

11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.

12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2004 ed al 31 dicembre 2005, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2006, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.

13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.

14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.

16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *a),* del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.

19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo19 giugno 1997,n. 218.

20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;

b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;

c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;

d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;

e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;

f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2004 e 2005 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.

22. All'onere derivante dai cui ai commi 1 e 2, per la quota parte di 500 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 e in 300 milioni di euro per l'anno 2009 sono destinate le risorse derivanti dal mantenimento della componente A3 delle tariffe elettriche, liberatesi con il progressivo scadere

delle convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 (CIP 6) e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate

all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre nella misura del 5 per cento le voci di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
19. 01. **(**ex 19. 02*)* Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis* - *(Modifiche all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)* - 1. All'articolo 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo*:* «Solo per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta nel corso dell'anno 2006 è consentita la possibilità di completare l'investimento, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2008. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione Europea».
19. 02. (ex 19. 06.) Crisci.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis* - *(Modifiche all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)* - 1. All'articolo 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Solo per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta nel corso dell'anno 2006 è consentita la possibilità di completare l'investimento, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2008».
***19. 03.** (vedi 19. 01.) Vichi

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis* - *(Modifiche all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)* - 1. All'articolo 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Solo per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta nel corso dell'anno 2006 è consentita la possibilità di completare l'investimento, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2008».
***19. 04.** (ex 19. 03) D'Elpidio, Morrone, Li Causi.

ART. 20.
(Disposizioni varie in materia fiscale).

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 15 per cento *con le seguenti:* 50 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente nella misura del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
20. 1. (ex 20. 287 e 20. 13). Ravetto, Misiani.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Dette misure sono elevate rispettivamente al 20 e al 30 per cento per le piccole e medie imprese che investono in ricerca almeno il 20 per cento del fatturato e che sono nate da meno di 10 anni. Per le imprese di cui al punto precedente che non abbiano un risultato d'esercizio positivo, è concessa una riduzione parziale nella misura del 50 per cento sui contributi dovuti per il personale dipendente addetto alla ricerca.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente nella misura del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
20. 2. (ex 20. 188.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 2, sostituire le parole: 15 milioni *con le seguenti:* 30 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente nella misura del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
20. 3. (ex 20. 12.) Ravetto, Misiani.

Al comma 4, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* con il Ministro dell'università e della ricerca.
20. 110. (ex 20. 7.) Folena.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. All'articolo 67, comma 1, lettera *m)*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole «compensi erogati», sono aggiunte le seguenti: «ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche, e quelli erogati»;

b) al secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici»;

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - 1. All'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68».
20. 4. (ex 20. 225.) Brugger, Widmann, Zeller, Bezzi, Nicco.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)*, le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lettera *b)*, le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006".
20. 5. (ex 20. 1.) Verro.

Sopprimere i commi 8 e 9.

Conseguentemente:

a) al comma 20, lettera a), *sopprimere il capoverso* i-*quinquies)*

b) sopprimere l'articolo 115;

c) dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - 1. Per l'anno finanziario 2007, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) attività sociali svolte dal comune di residenza dei contribuente.

2. Resta fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 1 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse, sentite le Commissioni parlamentari competenti relativamente alle finalità di cui all'articolo 1, comma 337, lettera *a)* della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare un apposito fondo.

20. 95 (ex 186. 04.) Garavaglia, Fugatti, Filippi

Sopprimere i commi 8 e 9.

Conseguentemente, al comma 20, lettera a), *capoverso* i-quinquies), *sostituire le parole:* non superiore a 210 euro *con le seguenti:* non superiore a 360 euro.

20. 6. (ex 20. 242.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 8, dopo le parole: ai docenti delle scuole pubbliche *aggiungere le seguenti:* parificate e private.

Conseguentemente:

al medesimo comma, dopo le parole: personale docente presso le università statali *aggiungere le seguenti:* e private, nonché agli assistenti ed ai ricercatori universitari ed ai laureandi, con tesi assegnata;

all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 10 milioni di euro annui.
20. 7. (ex 20. 124.) Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Sopprimere i commi 10 e 11.

Conseguentemente:

a) all'articolo 30, sopprimere il comma 4;

b) all'articolo 64, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis.* All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.»

1-*ter.* All'articolo 1, comma 116 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la medesima aliquota è fissata in euro 1.010 per mille chilogrammi;

c) dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-*bis.* - A decorrere dal 1° gennaio 2006 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo 504/1995) è aumentata del 10 per cento.;

d) all'articolo 106, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis.* La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è incrementata di euro 251 milioni per l'anno 2007, 388 milioni per l'anno 2008 e 259 per l'anno 2009.

e) sopprimere l'articolo 107;

f) all'articolo 216, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n: 385 del 1978 - Adeguamento disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3026), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 39.000;
2008: - 39.000;
2009: - 39.000.
20. 12. (ex 106. 7.) Villetti.

All'articolo 20, sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, dopo l'articolo 89 aggiungere il seguente:

Art. 89-*bis.*
(Fondo nazionale per il risanamento dall'amianto degli edifici pubblici).

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito il «Fondo nazionale per il risanamento dall'amianto degli edifici pubblici», per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato un programma triennale per il risanamento degli edifici pubblici di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli ulteriori interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni medesime.

3. Il fondo di cui al comma 1 è dotato di risorse finanziarie pari a 37 milioni di euro per l'anno 2007 e 74 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

20. 222 (ex 89. 011.) Cesini, Diliberto, Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier, Lion, Maderloni, Galeazzi, Vannucci.

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 3, tabella D, rubrica: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali*:*

a) alla *voce:* Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) - articolo 4 comma 242 - Investimenti in agricoltura, foreste e pesca (Settore n. 27) (1.2.10.2.- Fondo unico da ripartire - Investimenti agricoltura, foreste e pesca - cap. 7003), *apportare la seguente variazione*:

2007: - 23.000.

b) aggiungere la seguente voce:

Decreto legislativo n. 102 del 2004 - Art. 15 comma 2 - punto 1 - Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario (cap. 7439):

2007: 60.000;
2008: 74.000;
2009: 74.000.

***20. 8.** (ex 20. 69, 20. 81 e 20. 152.) Buonfiglio, Bellotti, Catanoso, Cosenza, Patarino, Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 3, tabella D, rubrica Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali*:*

a) alla *voce:* Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) - articolo 4 comma 242 - Investimenti in

agricoltura, foreste e pesca (Settore n. 27) (1.2.10.2.- Fondo unico da ripartire - Investimenti agricoltura, foreste e pesca - cap. 7003), *apportare la seguente variazione*:

2007: - 23.000.

b) aggiungere la seguente voce:

Decreto legislativo n. 102 del 2004 - Art. 15 comma 2 - punto 1 - Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario (cap. 7439):

2007: 60.000;
2008: 74.000;
2009: 74.000.

***20. 9.** (ex 20. 93.) Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Ianarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Paolo Russo.

Al comma 10, sostituire le parole da: le parole: «, a somministrazioni *fino alla fine del comma, con le seguenti:* dopo le parole: »sostitutive di mense aziendali«, sono aggiunte le seguenti: »fatta eccezione per quella relativa alle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e viaggi d'affari, erogate nei giorni di svolgimenti degli stessi".

Conseguentemente:

dopo l'articolo 214, aggiungere i seguenti:

Art. 214-*bis*.- 1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 504, l'ultimo periodo è soppresso.

2. All'articolo 74-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-*bis*. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. In tale caso le agenzie di viaggi e turismo possono dedurre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad esse forniti dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto a deduzione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono seguire separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi».

3. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 121 è aggiunto il seguente: «121-*bis)* Le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande rientranti nell'attività di organizzazione di convegni congressi e simili realizzata dalle agenzie di viaggi e turismo».

Art. 214-*ter*. - *(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).* - #1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)*, le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b)*, le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. Il presente articolo si applica al periodo di imposta decorrente al 1° gennaio 2006.

all'articolo 216, comma 2, tabella C ridurre tutte le voci di parte corrente del 5 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009.
20. 10. (ex 20. 117.) Valducci, Lazzari.

Al comma 10, sostituire le parole: con esclusione di quelle *con le seguenti:* che riportano il marchio di prodotti tipici, prodotti biologici e prodotti del commercio equo e solidale,
***20. 94.** (ex 20. 230.) Andrea Ricci, Lombardi, Sperandio.

Al comma 10, sostituire le parole: di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi *con le seguenti:* delle prestazioni alberghiere e delle somministrazioni di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a convegni, congressi, viaggi d'affari.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*.- 1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'ultimo periodo è soppresso.

2. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 121 è aggiunto il seguente: «121-*bis)* Le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati, dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata». Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 150 milioni di euro annui, si provvede mediante un aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera *a)* dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tale da assicurare un corrispondente maggiore gettito annuo.

3. All'articolo 74-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-*bis*. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni; congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. In tale caso le agenzie di viaggi e turismo possono dedurre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad esse forniti dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto a deduzione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono seguire separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi».

4. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 dopo il numero 121 è aggiunto il seguente: 121-*bis)* Le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande rientranti nell'attività di organizzazione di convegni congressi e simili realizzata delle agenzie di viaggi e turismo".

5. A decorrere dal 1° gennaio 2007:

a) il comma 2 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è soppresso;

b) il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si applica limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, l'esenzione spetta sulla quota di possesso per la quale la destinazione medesima si verifica.
20. 11. (ex 20. 240.) Fugatti, Filippi, Garavaglia, Pini.

Al comma 10, sostituire le parole: di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e *con le seguenti:* delle prestazioni alberghiere e delle somministrazioni di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a convegni, congressi, viaggi d'affari.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*.- 1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'ultimo periodo è soppresso.

2. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 121 è aggiunto il seguente: «121-*bis)* Le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata.». Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 150 milioni di euro annui, si provvede mediante un aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette, prevista dal comma 1, lettera *a)* dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tale da assicurare un corrispondente maggiore gettito annuo.

3. All'articolo 74-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-*bis.* Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. In tale caso le agenzie di viaggi e turismo possono dedurre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad esse forniti dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto a deduzione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono seguire separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi».

4. Alla parte III della tabella A allegata a decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 121 è aggiunto il seguente: «n. 121-*bis)* Le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande rientranti nell'attività di organizzazione di convegni congressi e simili realizzata delle agenzie di viaggi e turismo».

5. Per gli anni 2007, 2008, 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti rispettivamente del 6 per cento, 8 per cento, 8 per cento.
20. 13. (ex 20. 150)**.** Alberto Giorgetti, Alemanno.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis.* Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma, numero 7), le parole: «all'esercizio del gioco nelle case da gioco autorizzate e» sono soppresse;

b) all'articolo 19, comma 3, lettera *e)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero operazioni relative all'esercizio del gioco nella case da gioco autorizzate, per le quali, per effetto della disposizione del comma 6-*bis* del medesimo articolo 74, l'imposta è compresa nell'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640»;

c) all'articolo 74:

1. al sesto comma, primo periodo, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione dell'esercizio del gioco nelle case da gioco autorizzate»;

2. dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: «6-*bis*. Per le operazioni relative all'esercizio del gioco nelle case da gioco autorizzate l'imposta è compresa nell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 640».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce*: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 6.000;
2008: - 6.000;
2009: - 6.000.

20. 14. (ex 20. 21 e 20. 61**.)** Campa, Mondello, Zanetta, Uggè, Di Centa.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*: L'aliquota è ridotta al 5 per cento per le prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle esenti a norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto».

b) il n. 127-*novies* della tabella A parte III è soppresso;

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente nella misura del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

20. 15. (ex 20. 94., 20. 253 e 20. 285.) Floresta, Leone, Gianfranco Conte.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis.* Al n. 37 della parte seconda della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «scuole di ogni ordine e grado» sono aggiunte le seguenti: «in ospedali e case di cura, in strutture per la terza età».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente nella misura del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
20. 17. (ex 20. 91.) Bernardo.

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
20. 18. (ex 20. 154.) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-*bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2007 è dovuta la tassa di stazionamento secondo le disposizioni dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51.

11-*ter.* All'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172, il comma 1, lettera *b),* e i commi 2 e 3 sono abrogati.
20. 19. (ex 20. 275.) Diliberto, Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Fernando, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-*bis.* All'articolo 74-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-*bis.* Le agenzie di viaggi e turismo possono applicare, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente, il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. In tal caso le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad esse forniti dai loro fornitori. Il diritto a detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggio e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi».

11-*ter.* Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 121 è aggiunto il seguente:

«121-*bis.* Le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande rientranti nell'attività di organizzazione di convegni, congressi e simili realizzata dalle agenzie di viaggi e turismo».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 2.250;
2008: - 4.500;

2009: - 4.500.

***20. 20.** (ex 20. 85.) Cosenza, Alberto Giorgetti. *Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

11-*bis.* All'articolo 74-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-*bis.* Le agenzie di viaggi e turismo possono applicare, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente, il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. In tal caso le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad esse forniti dai loro fornitori. Il diritto a detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggio e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi».

11-*ter.* Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 121 è aggiunto il seguente:

«121-*bis.* Le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande rientranti nell'attività di organizzazione di convegni, congressi e simili realizzata dalle agenzie di viaggi e turismo».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 2.250;
2008: - 4.500;
2009: - 4.500.

***20. 21.** (ex 20. 204.) Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-*bis.* All'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, dopo la lettera *f-quater)* è aggiunta la seguente:

«*f-quinquies)* le prestazioni di prenotazione, effettuate dalle agenzie di viaggi e turismo per conto di clienti italiani e stranieri, di servizi alberghieri, di ristorazione e di trasporto passeggeri quando tali servizi sono usufruiti interamente all'estero»;

Conseguentemente:

all'articolo 120, sostituire le parole: 5 milioni di euro *con le seguenti:* 3 milioni di euro.

dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-*bis.* - 1. In deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, le regioni e le province autonome autorizzano l'apertura di nuove case da gioco, che possono svolgere attività di gioco, ristorazione e spettacolo.

2. I comuni interessati all'apertura di case da gioco presentano alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio apposita richiesta, approvata con deliberazione del consiglio comunale. Nella richiesta sono indicate:

a) la previsione di creazione di occupazione diretta e indotta;

b) la capacità di accoglienza turistica del comune interessato e dei comuni limitrofi;

c) le caratteristiche tecniche, logistiche e storico-artistiche delle strutture da adibire a casa da gioco;

d) le informazioni acquisite sui soggetti che hanno eventualmente manifestato la disponibilità a gestire la casa da gioco.

3. Le istanze dei comuni interessati possono essere presentate entro due mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5. Entro i successivi due mesi, la regione o la provincia autonoma, sentito il prefetto competente per territorio, autorizza l'apertura permanente di una sola casa da gioco sul proprio territorio o, per motivi di opportunità economica e turistica, di un numero massimo di due case da gioco stagionali, che non possono essere mai aperte contemporaneamente e sono soggette a separata rendicontazione. L'avere già ospitato nel territorio comunale strutture similari o l'avere avanzato richiesta per l'istituzione di una casa da gioco con attività istruttoria documentata e avente rilevanza giuridica costituiscono criteri preferenziali ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'apertura della casa da gioco.

4. L'autorizzazione all'apertura di una casa da gioco ha durata decennale. Qualora, entro un anno dell'autorizzazione, la casa da gioco non apra al pubblico e non entri in funzione, la regione o la provincia autonoma procede d'ufficio alla revoca dell'autorizzazione medesima e rilascia, secondo le modalità di cui al comma 3, una nuova autorizzazione ad altro comune che ha presentato la richiesta ai sensi del comma 2.

5. Le norme regolamentari di attuazione sono adottate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dei Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

20. 97. (ex 182. 03.) Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis.* All'articolo 74-*ter* decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-*bis.* Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad esse forniti dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente nella misura del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

20. 22. (ex 20. 92.) Bernardo.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis.* All'articolo 7, quarto comma, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole «ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori» sono aggiunte le seguenti «, nonché le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o operazioni».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 1.500;
2008: - 1.500;
2009: - 1.500.

***20. 23.** (ex 20. 10.) Leo.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis.* All'articolo 7, quarto comma, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole «ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori» sono aggiunte le seguenti «, nonché le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o operazioni».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 1.500;
2008: - 1.500;
2009: - 1.500.

***20. 24.** (ex 20. 56.) Uggè, Zanetta, Di Centa, Mondello.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis.* All'articolo 7, quarto comma, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole «ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori» sono aggiunte le seguenti «, nonché le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o operazioni».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 1.500;
2008: - 1.500;
2009: - 1.500.

***20. 25.** (ex 20. 107.) Garavaglia, Filippi, Fugatti. *Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11-*bis*. All'articolo 7, quarto comma, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o operazioni».

Conseguentemente, all'articolo 2l6, al comma 2, tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge: Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 1.500;
2008: - 1.500;
2009: - 1.500.

***20. 26.** (ex 20. 185.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 7, quarto comma, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o operazioni».

Conseguentemente, all'articolo 2l6, al comma 2, tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge: Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 1.500;
2008: - 1.500;
2009: - 1.500.

***20. 152. (ex 20. 131.)** Leddi Maiola.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-*bis*. Gli enti pubblici economici e gli organismi di diritto pubblico che gestiscono servizi pubblici possono affidare, anche disgiuntamente, l'accertamento, la liquidazione e la riscossione anche coattiva delle proprie entrate alle società iscritte all'Albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica.

20. 28. (ex 20. 239.) Garavaglia, Grimaldi, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172, i commi 2 e 3 sono abrogati.

Conseguentemente, all'articolo 191, comma 1, sostituire le parole: 30 milioni *con le seguenti:* 45 milioni, *e le parole:* per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 *con le seguenti:* in ragione annua a decorrere dall'anno 2007.

20. 29. (ex 191. 17)**.** Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Sopprimere il comma 12.

Conseguentemente:

a) sopprimere:

1) l'articolo 45, comma 2;

2) l'articolo 46;

3) l'articolo 99;

4) l'articolo 108;

5) l'articolo 110;

6) l'articolo 112;

7) l'articolo 114;

8) l'articolo 118;

9) l'articolo 120;

10) l'articolo 128;

11) l'articolo 132;

12) l'articolo 143;

13) l'articolo 144;

14) l'articolo 145;

15) l'articolo 146;

16) l'articolo 147;

17) l'articolo 157;

18) l'articolo 159;

19) l'articolo 160;

20) l'articolo 161;

21) l'articolo 163;

22) l'articolo 164;

23) l'articolo 175;

24) l'articolo 182;

25) l'articolo 183;

26) l'articolo 184;

27) l'articolo 186;

28) l'articolo 189;

29) l'articolo 192;

30) l'articolo 193;

31) l'articolo 194;

32) l'articolo 197;

33) l'articolo 198;

34) l'articolo 199;

35) l'articolo 201;

36) l'articolo 204;

37) l'articolo 205;

38) l'articolo 206;

39) l'articolo 207;

40) l'articolo 209;

b) dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - 1.: Sono abrogate le seguenti disposizioni:

1) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

2) articolo 4, commi 17, 18 e 19 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

3) articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

4) articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

5) articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

6) articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

c) all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

1) alla *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 219.720;
2008: - 226.720;
2009: - 226.720.

2) alla *voce:* Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197.

3) alla *voce:* Ministero della giustizia:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

4) alla *voce:* Ministero degli affari esteri:

2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977.

5) alla *voce:* Ministero della pubblica istruzione:

2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6.

6) alla *voce:* Ministero dell'interno:

2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

7) alla *voce:* Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: - 986;
2008: - 85;
2009: - 82.

8) alla *voce:* Ministero della difesa:

2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11.

9) alla *voce:* Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45.

10) alla *voce:* Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045.

11) alla *voce:* Ministero della salute:

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

12) alla *voce:* Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.

13) alla *voce:* Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

d) all'articolo 216, comma 1, tabella B, apportare le seguenti variazioni:

1) alla *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 442.145;
2008: - 450.644;
2009: - 450.644.

2) alla *voce* Ministero degli affari esteri:

2007: - 1.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.

3) alla *voce:* Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: - 240.000;
2008: - 290.000;
2009: - 290.000.

4) alla *voce:* Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 27.900;
2008: - 27.900;
2009: - 27.900.

5) alla *voce:* Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

e) all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza del 10 per cento del totale.
20. 30. (vedi 20. 64.) Gianfranco Conte.

Sopprimere il comma 12.
***20. 31.** (ex 20. 45.) Angelo Piazza.

Sopprimere il comma 12.
***20. 32.** (ex 20. 164.) Frassinetti, Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 12.
***20. 34.** (ex 20. 103, 20. 138 e 20. 138.) Zorzato, Osvaldo Napoli, Giudice, Marras.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-*bis*. Per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cui all'articolo 1, lettera *a)* della legge 8 novembre 1991, n. 381, e di cooperative che esplicano l'attività nell'area di servizi socio-assistenziali, sanitari e socio educativi, nonché altre cooperative, operanti in settori e ambiti territoriali per i quali sono stati adottati, ai sensi dell'articolo 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, la retribuzione giornaliera imponibile fissata dai suddetti decreti, ai fini dei contributi previdenziali è aumentata secondo le seguenti decorrenze, percentuali e modalità di calcolo:

a) del 30 per cento per l'anno 2007;

b) del 60 per cento per l'anno 2008;

c) del 100 per cento per l'anno 2009.

12-*ter*. Il calcolo è effettuato sulla differenza retributiva esistente tra la predetta retribuzione imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.

12-*quater*. Le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali restano acquisite alle gestioni previdenziali. È fatta salva, nei periodi indicati al comma 1, la facoltà di versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, purché non interiori all'imponibile convenzionale come sopra determinato.

12-*quinquies*. La contribuzione di cui al comma 12-*quater* ha efficacia in proporzione alla misura del versamento effettuato.
20. 35. (ex 20. 189.) Peretti, Zinzi, D'Agrò.

Sopprimere il comma 13.
20. 36. (ex 20. 241.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis.* All'articolo 36, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai soggetti che effettuano sia locazioni e/o cessioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-*bis*, sia locazioni e/o cessioni di altri fabbricati di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di attività».
20. 37. (ex 20. 259.) D'Elpidio, Satta, Affronti, Fabris, Rocco Pignataro.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis.* All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 27-*sexies)* è aggiunto il seguente:

«27-*septies)* le prestazioni effettuate dalle società a capitale interamente pubblico costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente nella misura del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
20. 38. (ex 20. 96.) Bernardo, Gelmini, Casero, Ravetto, Aprea, Berruti, Bocciardo, Colucci, Craxi, Gregorio Fontana, Lupi, Moroni, Palmieri, Paroli, Pecorella, Rivolta, Romani, Romele, Te stoni, Uggè, Valducci, Verro, La Russa, Airaghi, De Corato, Frassinetti, Gamba, Saglia.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis.* All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera *e)*, primo periodo, dopo le parole «in ottemperanza a disposizioni di legge», sono aggiunte le seguenti: «, anche delle province autonome di Trento e di Bolzano».
20. 39. (ex 20. 261.) Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Sopprimere il comma 20.
20. 40. (ex 20. 100.) Filippi, Garavaglia.

Al comma 20, lettera a) *capoverso i*-quinquies) *sostituire le parole da:* per i ragazzi di età *fino a :* sportiva dilettantistica *con le seguenti:* per lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, presso associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi.
20. 180. (ex 20. 223.) Aurisicchio, Ceccacci, Crisci, Velo, Nannicini.

Al comma 20, lettera a), *capoverso lettera* i-quinquies), *sostituire le parole:* tra 5 e 18 anni *con le seguenti:* tra 1 e 18 anni, nonché per gli anziani di età superiore ai 65 anni
20. 41. (ex 20. 60.) Raisi, Saglia.

Al comma 20, lettera a), *capoverso lettera* i-quinquies), *sostituire le parole:* tra i 5 e i 18 anni *con le seguenti:* tra i 3 e i 16 anni.
20. 42. (ex 20. 109.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 20, lettera a), *capoverso lettera i*-quinquies*), dopo le parole* 18 anni, *aggiungere le seguenti:* e gli anziani a carico.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.* - 1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 2 per cento.
20. 43. (ex 20. 231.) Rampelli, Meloni, Alberto Giorgetti.

Al comma 20, lettera a), *capoverso lettera* i-quinquies), *dopo le parole:* ad associazioni, *aggiungere le seguenti:* musicali, artistiche.

Conseguentemente:

a) al medesimo capoverso, dopo le parole: dell'economia e delle finanze, *aggiungere le seguenti:* del Ministero per i beni culturali;

b) all'articolo 68, comma 12, sostituire le parole da: gli stanziamenti iscritti *fino alla fine del comma, con le seguenti:* sono confermati gli stanziamenti del 2006, iscritti nelle unità previsionali di base «scuole non statali» dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
20. 44. (ex 20. 272.) Bonelli, Camillo Piazza, Zanella, Balducci, Boato, Cassola, De Zulueta, Francescato, Fundarò, Lion, Pellegrino, Poletti, Trepiccione.

Al comma 20, lettera a), *capoverso lettera* i-quinquies), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La medesima norma si applica anche per le spese effettuate da anziani e pensionati per l'iscrizione ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi, compreso quelli dedicati espressamente al ballo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
20. 45. (ex 20. 123.) Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Al comma 20, lettera a), *capoverso lettera i*-sexies*), sopprimere le parole:* ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni.

Conseguentemente:

a) al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I contratti di cui alla presente lettera rispondono alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o Ministro delegato, in seguito ad un confronto con le rappresentanze sindacali degli inquilini e dei proprietari, con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e le liste studentesche, previo parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari.

b) dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis. - 1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 3 per cento.
20. 46. (ex 20. 232.) Meloni, Rampelli, Alberto Giorgetti.

Al comma 20, lettera a), *capoverso lettera* i-sexies), *dopo le parole:* e successive modificazioni, *aggiungere le seguenti:* i canoni relativi ai contratti di ospitalità stipulati con collegi universitari legalmente riconosciuti o con enti senza fine di lucro pubblici e privati, nonché i canoni relativi agli atti di assegnazione in godimento di locazione da parte di cooperative stipulati.

Conseguentemente, al medesimo capoverso sostituire le parole: 2.633 euro *con le seguenti* 2.500 euro.
20. 47. (ex 20. 193.) Peretti, Zinzi.

Al comma 20, alla lettera a), *capoverso lettera* i-sexies), *dopo le parole:* in una provincia diversa *aggiungere le seguenti* o, nel caso della stessa provincia, quando si evidenziano problemi di spostamento dovuti al percorso, alla difficoltà di collegamento con i mezzi pubblici o alle caratteristiche psico-fisiche dello studente.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
20. 48. (ex 20. 125.) Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Al comma 20, lettera a), *capoverso lettera* i-*sexies), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per le università ubicate in province nel cui territorio la maggioranza dei comuni è classificato montano ai sensi della legislazione vigente, il requisito della distanza di cui al periodo precedente è definito in 50 chilometri.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis. - (Aumento della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto).*- 1. All'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68».
20. 92. (ex 20. 34.) Froner, Betta.

Al comma 20, lettera a), *dopo il capoverso lettera i*-sexies), *aggiungere il seguente:*

i-septies*)* le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad attività artistiche quali corsi di teatro, cinema, pittura, danza, canto, musica, fotografia o con finalità rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e il Ministro dei beni e delle attività culturali.

Conseguentemente:

a) al medesimo comma, lettera b), *sostituire le parole:* ed i-sexies *con le seguenti , i*-sexies ed *i*-septies.

b) all'articolo 216, comma 1, tabella A:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni*:

2007: - 100.000;
2008: - 150.000;
2009: - 50.000;

voce: Ministero della solidarietà sociale, *apportare le seguenti variazioni*:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

20. 49. (ex 20. 95.) Ceccacci Rubino.

Al comma 20, lettera a), *dopo il capoverso lettera i*-sexies), *aggiungere il seguente:*

i-septies*)* le spese sostenute dalle famiglie numerose, con un numero di figli superiore a tre, per l'acquisto dei libri di testo e spese di cancelleria, per un importo non superiore rispettivamente a 50 euro per la scuola primaria, a 130 euro per la scuola secondaria di primo grado, a 210 euro per la scuola secondaria di secondo grado e a 600 euro per l'università.

Conseguentemente:

a) al medesimo comma, lettera b), *sostituire le parole:* ed i-sexies *con le seguenti , i*-sexies ed *i*-septies;

b) dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.* - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)* le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b),* le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

c) all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente nella misura del 2 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

20. 50. (ex 20. 115.) Di Virgilio, Moroni, Palmieri, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Fasolino, Armosino.

Al comma 20, lettera a), *dopo il capoverso i*-sexies), *aggiungere il seguente:*

i-septies*)* le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad attività artistiche quali corsi di teatro, cinema, pittura, danza, canto, musica, fotografia o con finalità rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dei beni e delle attività culturali.

Conseguentemente:

a) al medesimo comma, lettera b), *sostituire le parole:* ed i-sexies *con le seguenti* , *i*-sexies ed *i*-septies;

b) all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

1) *alla voce:* Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 100.000;
2008: - 150.000;
2009: - 50.000.

2) *alla voce:* Ministero della solidarietà sociale:

2008: - 50.000;

20. 51. (ex 20. 33.) Ceccacci Rubino, Di Virgilio, Aprea, Colucci, Garagnani.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis*. Al numero 41-*bis* della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ricomprese, a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20) e 21) dell'articolo 10 del predetto decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico alfine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

2. L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente: «197. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni.».

3. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a e-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.

4. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 sono sostituite dalle seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900.

5. A partire dal 10 gennaio 2007, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote Irpef. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le nome e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento. In sede di acconto 2007, l'acconto medesimo è determinato in base alla nonna di cui al presente comma.

6. Sono aumentate di 0,03 euro le aliquote di accisa di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti:

benzina e benzina senza piombo;

olio da gas o gasolio usato come carburante;

gas di petroli liquefatti usati come carburante.

all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente del 10 per cento.

20. 99. (ex 20. 262.) D'Ulizia.

Al comma 22, Tabella 2, sostituire il punto 1 con il seguente:

Tipo del veicolo

1. Autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo con le seguenti caratteristiche	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati
a) Euro 0 (escluse quelle montanti impianti a gas, gpl o metano)	3,00	3,09	2,12	2,28
b) Euro 1 (escluse quelle montanti impianti a gas, gpl o metano)	2,90	2,99	2,13	2,20
c) Euro 2 (escluse quelle montanti impianti a gas, gpl o metano)	2,80	2,89	2,06	2,12
d) Euro 3 (escluse quelle montanti impianti a gas, gpl o metano)	2,70	2,78	1,99	2,05
e) Euro 4 (escluse quelle montanti impianti a gas, gpl o metano)	2,58	2,66	1,90	1,96

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

20. 53. (ex 20. 79.) Bellotti, Alberto Giorgetti.

Al comma 22, tabella 2, sopprimere il punto 2.

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre tutte le voci, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007, una minore spesa annua di euro 88.000.000.
20. 54. (ex 20. 80.) Raisi, Saglia, Alberto Giorgetti.

Al comma 22, Tabella 2, sostituire il punto 2, con il seguente:

2. Autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di peso complessivo superiore a 1.800 kg. con esclusione di quelli aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8. Tale importo è dovuto in aggiunta a quello di cui al punto 1. 4,00; 4,09; 2,0; 2,0.

conseguentemente, all'articolo 198, comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni *con le seguenti:* 120 milioni di euro per l'anno 2007 e di 320 milioni.
20. 96. (ex 198. 14.) Diliberto, Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 22, tabella 2, colonna «Tipo del veicolo», *al punto 2, dopo le parole:* numero di posti uguale o maggiore a 8 *aggiungere le seguenti:* e quelli residenti in comuni montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis* - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici di cui all'Allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 5 per cento.
20. 55. (ex 20. 269.) Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 22, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Ai proprietari di veicoli con quattro figli o più a carico si applica la tariffa di cui al punto 5 della predetta Tabella 2.

Conseguentemente. all'articolo 216, comma 1, tabella A, *voce:* Ministero dell'economia e finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
20. 56. (ex 20. 194.) Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi Delfino.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-*bis.* Al pubblico registro automobilistico, in sede di trascrizione, vanno allegate le copie fotostatiche in carta semplice delle fatture di acquisto del veicolo e di acquisizione del contratto di *leasing*, ove tributariamente prescritte.
20. 57. (ex 20. 270.) D'Elpidio, Satta, Affronti, Fabris, Rocco Pignataro.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-*bis.* Per gli anni 2007, 2008 e 2009 non sono dovuti gli importi di cui alla lettera *e)* del punto 1 della Tabella 2 annessa alla presente legge.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 115, 130, 131, 132, 134 e 184.
20. 58. (ex 20. 238.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-*bis.* Per gli anni 2007, 2008 e 2009 di cui gli importi di cui alla lettera *e)* del punto 1 della Tabella 2 annessa alla presente legge sono ridotti del 50 per cento.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 130, 131, 132, 134 e 184.
20. 59. (ex 20. 237.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-*bis.* In applicazione dell'articolo 31 della Costituzione, alle famiglie con quattro o più figli a carico non si applica l'incremento della tassa di circolazione prevista per le autovetture e gli autoveicoli di cui ai punti 2 e 3 della tabella 2.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente nella misura dell'1 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
20. 60. (ex 20. 90.) Palmieri, Gardini.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-*bis*. Le famiglie numerose, con oltre tre figli, dietro presentazione dello stato di famiglia in carta ad uso legale sono esonerate dal pagamento della sovrattassa, di cui ai punti 2 e 3 della tabella 2 per i mezzi di trasporto ad uso privato dai sei posti in su.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
20. 61. (ex 20. 114.) Di Virgilio, Moroni, Palmieri, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Fasolino, Armosino.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente comma:

22-*bis*. Al pubblico registro automobilistico, in sede di trascrizione devono essere allegate le copie fotostatiche in carta semplice delle fatture di acquisto del veicolo e di acquisizione del contratto di *leasing*, ove tributariamente prescritte.
20. 93 (ex 20. 229.) Carbonella, Velo, Fiano, Attili.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-*bis*. All'articolo 60-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , dopo le parole: il cessionario sono aggiunte le seguenti: diretto.
20. 62. (ex 20. 236.) Pini, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-*bis*. Alla tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo il numero *120)*, è aggiunto il seguente: *120*-bis*)* servizi turistici.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente nella misura del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
20. 63. (ex 20. 195.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-*bis*. All'articolo 17 del decreto legislativo 19 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-*bis.* Il costo del lavoro delle persone occupate nei servizi per la valorizzazione e fruizione dei beni culturali e nei servizi connessi, nelle imprese culturali e dello spettacolo, è deducibile per intero dalla base imponibile.».

Conseguentemente:

a) all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

alla voce: Ministero interno*:*

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

alla voce: Ministero dei beni e le attività culturali*:*

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

b) all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente nella misura del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
20. 64. (ex 20. 196.) Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

22-*bis*. La tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari non è dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori, nonché a non vedenti e sordi. L'invalidità deve essere attestata dalla competente unità sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all' atto della stipulazione dell' abbonamento".

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

20. 65. (ex 20. 126.) Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 23.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le dotazioni di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 460 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

20. 66. (ex 20. 116.) Giudice, Fallica.

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

23-*bis*. La misura minima di capitale richiesto alle società, ai sensi del comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'iscrizione nell'apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni è fissata in un importo non inferiore a 5 milioni di euro.

23-*ter*. È nullo l'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali a soggetti che non abbiano il requisito finanziario suddetto.

23-*quater*. I soggetti iscritti nel suddetto albo devono adeguare alla predetta misura minima il proprio capitale sociale. In mancanza, i soggetti che non abbiano proceduto a detto adeguamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono dagli affidamenti in corso e sono cancellati dall'albo. In ogni caso, fino all'adeguamento essi non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare a tal fine dirette.

Conseguentemente:

a) sopprimere:

1) l'articolo 45, comma 2;

2) l'articolo 46;

3) l'articolo 99;

4) l'articolo 108;

5) l'articolo 110;

6) l'articolo 112;

7) l'articolo 114;

8) l'articolo 118;

9) l'articolo 120;

10) l'articolo 128;

11) l'articolo 132;

12) l'articolo 143;

13) l'articolo 144;

14) l'articolo 145;

15) l'articolo 146;

16) l'articolo 147;

17) l'articolo 157;

18) l'articolo 159;

19) l'articolo 160;

20) l'articolo 161;

21) l'articolo 163;

22) l'articolo 164;

23) l'articolo 175;

24) l'articolo 182;

25) l'articolo 183;

26) l'articolo 184;

27) l'articolo 186;

28) l'articolo 189;

29) l'articolo 192;

30) l'articolo 193;

31) l'articolo 194;

32) l'articolo 197;

33) l'articolo 198;

34) l'articolo 199;

35) l'articolo 201;

36) l'articolo 204;

37) l'articolo 205;

38) l'articolo 206;

39) l'articolo 207;

40) l'articolo 209;

b) dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis. - 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

1) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

2) articolo 4, commi 17, 18 e 19 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

3) articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

4) articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

5) articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

6) articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

c) all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

1) *alla voce* Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 219.720;
2008: - 226.720;
2009: - 226.720.

2) *alla voce* Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197.

3) *alla voce* Ministero della giustizia:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

4) *alla voce* Ministero degli affari esteri:

2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977.

5) *alla voce* Ministero della pubblica istruzione:

2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6.

6) *alla voce* Ministero dell'interno:

2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

7) *alla voce* Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: - 986;
2008: - 85;
2009: - 82.

8) *alla voce* Ministero della difesa:

2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11.

9) *alla voce* Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45.

10) *alla voce* Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045.

11) *alla voce* Ministero della salute:

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

12) *alla voce* Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.

13) *alla voce* Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

d) all'articolo 216, comma 1, tabella B, apportare le seguenti variazioni:

1) *alla voce* Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 442.145;
2008: - 450.644;
2009: - 450.644.

2) *alla voce* Ministero degli affari esteri:

2007: - 1.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.

3) *alla voce* Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: - 240.000;
2008: - 290.000;
2009: - 290.000.

4) *alla voce* Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 27.900;
2008: - 27.900;
2009: - 27.900.

5) *alla voce* Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

e) *all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza del 10 per cento del totale.*

20. 67. (vedi 20. 65.) Gianfranco Conte.

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

23-*bis*. La misura minima di capitale richiesto alle società, ai sensi del comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'iscrizione nell'apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni è fissata in un importo non inferiore a 5 milioni di euro.

23-*ter*. È nullo l'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali a soggetti che non abbiano il requisito finanziario suddetto.

23-*quater*. I soggetti iscritti nel suddetto albo devono adeguare alla predetta misura minima il proprio capitale sociale. In mancanza, i soggetti che non abbiano proceduto a detto adeguamento entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge decadono dagli affidamenti in corso e sono cancellati dall'albo. In ogni caso, fino all'adeguamento essi non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare a tal fine dirette.

***20. 68.** (ex 20. 44). Angelo Piazza.

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

23-*bis*. La misura minima di capitale richiesto alle società, ai sensi del comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'iscrizione nell'apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni è fissata in un importo non inferiore a 5 milioni di euro.

23-*ter*. È nullo l'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali a soggetti che non abbiano il requisito finanziario suddetto.

23-*quater*. I soggetti iscritti nel suddetto albo devono adeguare alla predetta misura minima il proprio capitale sociale. In mancanza, i soggetti che non abbiano proceduto a detto adeguamento entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge decadono dagli affidamenti in corso e sono cancellati dall'albo. In ogni caso, fino all'adeguamento essi non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare a tal fine dirette.

***20. 69.** (ex 20. 286)**.** Gianfranco Conte.

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

23-*bis.* Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, concernente l'im posta sugli intrattenimenti, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) al comma 1, la lettera *a)* è abrogata;

2) al comma 2, il primo periodo è abrogato. Nel secondo periodo le parole: «Per quelli» sono sostituite dalle seguenti: «Per i soggetti»;

b) alla tariffa allegata, il punto 1 è abrogato.

23-*ter.* Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, e successive modificazioni, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, alla tabella C, spettacoli e altre attività, nel numero 3, le parole: «qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio» sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 15.000;
2208: - 15.000;
2009: - 15.000.

20. 70. (ex 20. 20. e 20. 58) Campa, Zanetta, Mondello, Uggé, Di Centa.

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

23-*bis.* All'articolo 10, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *l*-ter*)* è inserita la seguente:

«*l*-ter.1*)* le spese veterinarie sostenute per la sterilizzazione chirurgica, per l'identificazione mediante tatuaggio o *microchip* e per l'iscrizione all'anagrafe. Le tipologie di animali per le quali spetta la deducibilità delle predette spese sono quelle indicate dal decreto del ministero delle finanze del 6 giugno 2001, n. 289, recante »Regolamento per l'individuazione delle tipologie di animali per le quali le spese veterinarie danno diritto ad una detrazione d'imposta".

23-*ter.* Le disposizioni di cui al comma 23-*bis* si applicano a partire dal periodo d'imposta 2006.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

20. 71. (ex 20. 82.) Mancuso, Lisi, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

23-*bis.* A partire dal 1° gennaio 2007, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dalle imprese esercenti trasporto pubblico locale è ridotta di curo 45 per mille litri di prodotto.

23-*ter.* Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i destinatari del beneficio presentano, entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

23-*quater.* Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 14 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 e all'articolo 1 comma 10 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

20.72. (ex 20. 76.) Di Gioia.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-*bis*. A decorrere dall'anno finanziario 2007, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente".

Conseguentemente, all'articolo 216, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro.
20. 73. (ex 20. 127.) Mancuso, Lisi, Alberto Giorgetti, Alemanno.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-*bis.* Per l'anno finanziario 2007, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta dei contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno dei volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
20. 74. (ex 20. 149.) Castellani.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-*bis.* A partire dal 1° gennaio 2007, l'aliquota IVA sugli alimenti per animali d'affezione o compagnia è ridotta al dieci per cento.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell'importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

20. 74. (ex 20. 83)**.** Mancuso, Lisi, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 23, aggiungere, il seguente:

23-*bis*. All'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, sostituire le parole: «indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo» con le seguenti: «definitivamente approvato dalla Regione».

20. 75. (ex 20. 284)**.** Lupi, Stradella, Mondello, Osvaldo Napoli, Simeoni, Tortoli.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-*bis.* All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, sopprimere i commi 2, 3 e 23-*bis.*

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - 1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.

2. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Alla lettera *a)* le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) Alla lettera *b)* le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006.

20. 76. (ex 20. 133.) Armani, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-*bis.* All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2007».

***20. 77.** (ex 20. 14.) Lupi, Stradella, Fasolino, Mondello, Paroli, Tortoli.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-*bis*. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2007».
***20. 78.** (ex 20. 135.) Armani, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente comma:

23-*bis*. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2007.».
***20. 79.** (ex 20. 199.) Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-*bis.* All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 33, dopo le parole: «i soggetti di cui all'articolo 22», sono aggiunte le seguenti: «comma 1, numeri 1, 2, 4, 5 e 6».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
20. 80. (ex 20. 75.) Di Gioia.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-*bis.* All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 27-*sexies)* è aggiunto il seguente: «27- *septies)* le prestazioni effettuate dalle società a capitale interamente pubblico costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - 1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 6 per cento, dell'8 per cento e dell'8 per cento.
20. 81. (ex 20. 119.) Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-*bis.* A partire dal 1° gennaio 2007, l'aliquota IVA sulle prestazioni medico-veterinarie è ridotta al 10 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell'importo di 12.500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
20. 82. (ex 20. 84.) Mancuso, Lisi, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-*bis.* Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «L'aliquota è ridotta al 5 per cento per le prestazioni di trasporto pubblico locale di passeggeri».

b) alla tabella A - parte III, al numero 127-*novies*, dopo le parole: «del presente decreto», sono aggiunte le seguenti: «e quelle di trasporto pubblico locale di passeggeri»;

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

b) alla voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 80.000;
2008: - 80.000;
2009: - 80.000.

20. 83. (ex 20. 74.) Di Gioia.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-*bis.* Per i produttori agricoli che realizzano un volume d'affari pari o inferiore a 26.000 euro ed esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di mille abitanti ovvero nelle zone montane composte da nuclei abitati con meno di cinquecento abitanti e nelle case sparse è previsto un regime di esonero dagli adempimenti contabili e dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 199.

20. 84. (ex 20. 98.) Caparini, Stucchi, Cota, Fugatti, Bodega, Lussana, Dussin, Pottino, Garavaglia.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-*bis*. Il regime fiscale riguardante le abitazioni destinate esclusivamente a soggetti che devono essere in possesso di particolari requisiti soggettivi, con particolare riferimento ai limiti massimi di reddito applicato alle operazioni di trasferimento di proprietà, di costruzione, locazione e recupero di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *a), b), c), d)* ed *e)* della legge 5 agosto 1978 n. 457, è ridotto dell'80 per cento rispetto al regime ordinario più contenuto ed a prescindere dal soggetto che opera la vendita, l'assegnazione in proprietà, la locazione, l'assegnazione in godimento o il recupero della stessa abitazione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.* - 1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e

del 12 per cento.
20. 85. (ex 20. 128.) Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-*bis*. Il regime fiscale riguardante le abitazioni destinate esclusivamente a soggetti che devono essere in possesso di particolari requisiti soggettivi, in particolare relativamente ai limiti massimi di reddito applicato alle operazioni di trasferimento di proprietà, di costruzione, locazione e recupero di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *a), b), c), d)* ed *e)* della legge 5 agosto 1978 n. 457, è ridotto dell'80 per cento rispetto al regime ordinario più contenuto ed a prescindere dal soggetto che opera la vendita, l'assegnazione in proprietà, la locazione, l'assegnazione in godimento o il recupero della stessa abitazione.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente nella misura del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
20. 87. (ex 20. 202.) Volonté, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-*bis*. Per gli anni 2007 e 2008 il reddito imponibile annuo derivante al proprietario dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431, nonché il reddito di quelli relativi a immobili oggetto di convenzionamento con i comuni, è soggetto all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del venti per cento. Con provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il triennio 2007-2009 è istituito un fondo per la copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione, secondo modalità determinate dal medesimo provvedimento collegato, di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori, appartenenti a determinate categorie di reddito, di alloggi locati a titolo di abitazione principale. Per gli esercizi successivi al triennio 2007-2009, alla dotazione del fondo si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 10.000;
2008: - 12.000;
2009: - 3.000.
20. 88. (ex 20. 15.) Lupi, Stradella, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Osvaldo Napoli, Simeoni.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-*bis.* Alle imprese di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 si applica l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente nella misura del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
20. 89. (ex 20. 197.) Delfino, Ruvolo, Lucchese, Martinello, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 23, aggiungere, il seguente:

23-*bis.* A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è elevato a 300.000 euro.

20. 90. (ex 20. 49.) Pescante.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. I crediti di firma e le fideiussioni, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, se previsti in un contesto di finanziamento fondiario, ove, tali crediti e fideiussioni siano garantiti da ipoteca, fruiscono dei benefici dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Dei predetti benefici fruiscono altresì le formalità ipotecarie di conversione e tutte le conseguenti e successive formalità laddove esse siano previste ed inserite nel contesto di un finanziamento fondiario originario unico, assoggettabile ad imposta sostitutiva ex articolo 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, che contempli una somma complessiva da finanziare seppure con strumenti tecnici o negozi giuridici diversi.

Conseguentemente, all'articolo 216, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modifiche:*

2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.

20. 91. (ex 20. 105**.)** Bernardo.

(Votazione dell'articolo 20)

Dopo l'articolo 20, aggiungere i seguenti:

Art. 20-*bis.* - 1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.

Art. 20-*ter.* - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera *a),* le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *h)* le parole: «per la quota dei 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al periodo d'imposta in corso al 1^{o} gennaio 2006 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo d'imposta. A tal fine si provvede entro il 15 dicembre 2006 all'integrazione degli acconti eventualmente già versati.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 142.

20. 013. (ex 142. 6.) Armani, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Leo.

Dopo l'articolo 20, aggiungere i seguenti:

Art. 20-*bis*. - *(Interpretazione autentica).* - 1. La disposizione di cui all'articolo 10-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si intende applicabile solo a partire dal periodo di imposta IVA per l'anno 2006.

20. 01. (ex 20. 038)**.** Satta, Del Mese, D'Elpidio, Affronti, Fabris, Rocco Pignataro.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-*bis*. - *(Norme di interpretazione autentica).* - 1. Il disposto dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, recante «Misure per il settore dei trasporti locali», deve interpretarsi nel senso che tutte le somme ivi indicate sono ad ogni effetto escluse dalla formazione del reddito del soggetto che le percepisce. Conseguentemente, non si applicano relativamente a tali somme le disposizioni limitative contenute negli articoli 84, comma 1, secondo periodo, 96 e 109, commi 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, secondo cui l'imposta sulla pubblicità non è dovuta per l'indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni, deve interpretarsi nel senso che l'imposta non è dovuta in relazione alle suddette scritte apposte sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, sia di persone che di merci.

Conseguentemente:

a) sopprimere:

1) l'articolo 45, comma 2;

2) l'articolo 46;

3) l'articolo 99;

4) l'articolo 108;

5) l'articolo 110;

6) l'articolo 112;

7) l'articolo 114;

8) l'articolo 118;

9) l'articolo 120;

10) l'articolo 128;

11) l'articolo 132;

12) l'articolo 143;

13) l'articolo 144;

14) l'articolo 145;

15) l'articolo 146;

16) l'articolo 147;

17) l'articolo 157;

18) l'articolo 159;

19) l'articolo 160;

20) l'articolo 161;

21) l'articolo 163;

22) l'articolo 164;

23) l'articolo 175;

24) l'articolo 182;

25) l'articolo 183;

26) l'articolo 184;

27) l'articolo 186;

28) l'articolo 189;

29) l'articolo 192;

30) l'articolo 193;

31) l'articolo 194;

32) l'articolo 197;

33) l'articolo 198;

34) l'articolo 199;

35) l'articolo 201;

36) l'articolo 204;

37) l'articolo 205;

38) l'articolo 206;

39) l'articolo 207;

40) l'articolo 209;

b) dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.- 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

1) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

2) articolo 4, commi 17, 18 e 19 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

3) articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

4) articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

5) articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

6) articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

c) all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

1) alla *voce* Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 219.720;
2008: - 226.720;
2009: - 226.720.

2) alla *voce* Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197.

3) alla *voce* Ministero della giustizia:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

4) alla *voce* Ministero degli affari esteri:

2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977.

5) alla *voce* Ministero della pubblica istruzione:

2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6.

6) alla *voce* Ministero dell'interno:

2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

7) alla *voce* Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: - 986;
2008: - 85;
2009: - 82.

8) alla *voce* Ministero della difesa:

2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11.

9) alla *voce* Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45.

10) alla *voce* Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045.

11) alla *voce* Ministero della salute:

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

12) alla *voce* Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.

13) alla *voce* Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

d) all'articolo 216, comma 1, tabella B, apportare le seguenti variazioni:

1) alla *voce* Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 442.145;
2008: - 450.644;
2009: - 450.644.

2) alla *voce* Ministero degli affari esteri:

2007: - 1.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.

3) alla *voce* Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: - 240.000;
2008: - 290.000;
2009: - 290.000.

4) alla *voce* Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 27.900;
2008: - 27.900;
2009: - 27.900.

5) alla *voce* Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

e) all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza del 10 per cento del totale.

20. 02. (ex 20. 039.) Leone, Gianfranco Conte.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-*bis*.- *(Norme di interpretazione autentica).* - 1. Il disposto dell'articolo 3, comma. 1, del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, recante «Misure per il settore dei trasporti locali», deve interpretarsi nel senso che tutte le somme ivi indicate sono ad ogni effetto escluse dalla formazione del reddito del soggetto che le percepisce. Conseguentemente, non si applicano relativamente a tali somme le disposizioni limitative contenute negli articoli 63, 75, commi 5 e 5-*bis* e 102, comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nella formulazione vigente prima della riforma disposta dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, trasfuse nei corrispondenti articoli 84, comma 1 secondo periodo, 96 e 109, commi 5 e 6 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica nella formulazione successiva alla riforma disposta con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.

2. La disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 4-*bis* del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, secondo cui l'imposta sulla pubblicità non è dovuta per l'indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitata mente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni, deve interpretarsi nel senso che l'imposta non è dovuta in relazione alle suddette scritte apposte sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, sia di persone che di merci.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

20. 03. (ex 20. 09.) Di Gioia.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-*bis*.- *(Valutazione delle rimanenze nei settori tessile-abbigliamento-calzaturieri).* - 1. All' articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis.* Nei settori tessile-abbigliamento-calzaturiero la valutazione delle rimanenze di prodotti di carattere fortemente stagionale o di moda o suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo corrispondente alla stagionalità del settore, è effettuata applicando i seguenti coefficienti:

primo anno: 100 per cento del costo;

secondo anno: 70 per cento del costo;

terzo anno: 50 per cento del costo;

quarto anno: 30 per cento del costo;

quinto anno: 10 per cento del costo.

Al termine del sesto anno il valore delle rimanenze è pari a zero purché sia fornita idonea prova della loro avvenuta distruzione o cessione come voce stracci.".

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

20. 04. (ex 20. 016.) Alberto Giorgetti, Alemanno.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-*bis*.- 1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, il sesto comma è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 100.000;
2008: - 50.000.

20. 09. (ex 27. 06.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-*bis*.- 1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, il sesto comma è soppresso.

20. 05. (ex 20. 04.) Stradella, Lupi, Armani.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-*bis*.- *(Agevolazione IVA su cessione di prodotti editoriali di tipo informatico ai non vedenti).* - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 alla tabella A, parte II, relativa a beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al numero 18), dopo le parole: «anche in scrittura *braille* e supporti audio-magnetici» è aggiunte le parole «informatici».

2) al numero 35), dopo le parole: «anche in scrittura braille e supporti audio-magnetici» è aggiunta la parola «informatici».

2. L'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è abrogato.

20. 06. (ex 20. 026.) Cancrini, Napoletano, Poretti, Canotti, Dioguardi, Lucà.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-*bis*.- *(Agevolazioni per i piccoli imprenditori).* - 1. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dai seguenti:

«*1*. I redditi d'impresa conseguiti nell'esercizio di attività imprenditoriali svolte dalle società di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che esercitano attività commerciale ed artigianale nei comuni appartenenti alle comunità montane può essere determinato forfetariamente nella misura del 10 per cento del volume di affari di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, a condizione che:

a) l'attività sia esercitata nei comuni con meno di 1.000 abitanti individuati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) o in località abitate o in frazioni o in parti del territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale con meno di 500 abitanti;

b) il volume di affari sia inferiore a 50 mila euro.

1-*bis*. La consistenza demografica delle località abitate di cui al comma 1, lettera *a)*, per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, è annualmente certificata dai sindaci all'Ufficio delle entrate competente in ragione dei domicili fiscali, sulla base dei dati censuali dell'ISTAT.

1-*ter*. Le imprese in possesso dei requisiti di cui al comma 1 che hanno optato per il regime agevolato di cui al medesimo comma, sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale, fermi restando gli obblighi previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (NA).

1-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta avente inizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e cessano di avere efficacia a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti previsti dal medesimo comma 1.

1-*quinquies*. L'opzione per il regime agevolato di cui al comma 1 deve essere esercitata mediante apposita istanza, trasmessa per raccomandata all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale, entro un mese dall'inizio del periodo di imposta ed ha validità fino a quando non è revocata. La revoca deve essere esercitata con le medesime modalità e negli stessi termini previsti per l'opzione«.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)*, le parole: »per la quota del 20 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »per la quota del 40 per cento«;

b) alla lettera *b)*, le parole: »per la quota del 30 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione di cui a cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente del 1^{o} gennaio 2007.

20. 07. (ex 20. 012.) Caparini, Garavaglia.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-*bis*. - *(Definizione dei carichi di ruolo pregressi).* - 1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari dei servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2001, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:

a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;

b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente ai ruoli affidati tra il 1^{o} gennaio 1997 e il 31 dicembre 2001, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 16 aprile 2007, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno l'ottanta per cento delle somme di cui al medesimo comma l. II residuo importo è versato entro il 16 aprile 2007. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.

3. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.

4. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002, i debitori possono estinguere il debito sottoscrivendo, entro il 16 aprile 2007, l'atto di cui al comma 2 e versando contestualmente almeno l'ottanta per cento delle somme di cui al comma 1, sulla base di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 marzo 2007. Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo.

5. Con provvedimento dei direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.

20. 08. (ex 20. 010.) Cirielli.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-*bis.* - *(Innalzamento dell'aggio percepito dai tabaccai per il giuoco del lotto).*- 1. L'aggio per i raccoglitori del giuoco del lotto è rideterminato nella misura prevista dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 1999, n. 471, rivalutato del 2 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.* - 1. Per gli anni 2007, 2008, 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti rispettivamente del 8 per cento, 10 per cento e del10 per cento.

20. 010. (ex 20. 020.) Alberto Giorgetti, Alemanno.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-*bis.* - *(Innalzamento dell'aggio percepito dai tabaccai per il gioco del lotto).*- 1. L'aggio per i raccoglitori del gioco del lotto è rideterminato nella misura prevista dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 1999, n. 471, rivalutato del 2 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.

20. 011. (ex 20. 033.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-*bis.* - *(Abolizione dell'*una tantum *novennale per il rinnovo della concessione tabaccai e riduzione dell'*una tantum *per cessione).* - 1. All'articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è soppresso il comma 5. L'*una tantum* dovuta in caso di cessione di rivendita, di cui all'articolo 31 della citata legge n. 1293 del 1957, è ridotta dal 50 al 10 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.* - 1. Per gli anni 2007, 2008, 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti rispettivamente del 6 per cento, 8 per cento, 8 per cento.

20. 012. (ex 20. 019.) Alberto Giorgetti, Alemanno.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-*bis*. - 1. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 8-*bis)* è sostituito dal seguente:

«8-*bis)* le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c), d)* ed *e),* della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 112.
20. 014. (ex 28. 09.) Buontempo.

ART. 21.
(Misure a sostegno delle zone franche urbane).

Sopprimerlo.
21. 1. (ex 21.13. e 21. 30.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini, Dussin.

Sopprimere il comma 1.
21. 2. (ex 21.32.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole del Mezzogiorno.
*** 21. 4.** (ex 21. 10., 21. 36. e 21. 37) Zanetta, Uggè, Di Centa, Mondello, Zorzato, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Ravetto.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole del Mezzogiorno.
*** 21. 5.** (ex *21. 14.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del Mezzogiorno *con le seguenti:* delle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 289 del 2002.

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Fondo provvede al finanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree, che possono essere realizzati con l'apporto di risorse pubbliche e private anche mediante finanza di progetto.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis.* Il 30 per cento delle risorse del fondo di cui al comma 1 è destinato a fronteggiare l'emergenza abitativa, mediante la realizzazione di edilizia residenziale pubblica nelle aree sottoutilizzate, nell'ambito di un programma integrato di intervento.
21. 6. (ex 21. 15.) Angelino Alfano, Marinello.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del Mezzogiorno *con le seguenti:* che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale abbia individuato quali aree a grave squilibrio occupazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 236 del 1993.
21. 7. (ex 21. 18.) Rosso.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del Mezzogiorno *aggiungere le seguenti:* e nei territori inseriti nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera *c),*

del Trattato istitutivo della Comunità Europea in base alla carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2000-2006.
21. 8. (ex 21. 11.) Ulivi, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del Mezzogiorno *aggiungere le seguenti:* nonché nei centri urbani situati in territori ammissibili agli interventi dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» dei fondi strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013, ovvero in territori ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato istitutivo della Comunità europea, come individuati dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, che siano compresi in province confinanti con Stati esteri.
21. 9. (ex 21. 8.) Zanetta, Campa.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con una dotazione di *aggiungere le seguenti:* 100 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente:

al medesimo periodo, sostituire le parole: di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni *con le seguenti:* e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni.

all'articolo 216, comma 1, Tabella B, ridurre gli importi in maniera lineare in modo da assicurare, per gli anni 2007, 2008 e 2009, una minore spesa annua di 100 milioni di euro.
21. 10. (ex 21. 17.) Alemanno, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009 *con le seguenti:* 100 milioni di euro per l'esercizio 2007 e 150 milioni di curo per l'esercizio 2008.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre in maniera lineare gli importi, fino a concorrenza dell'onere.
21. 11. (ex 21. 16.) Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con una dotazione di *aggiungere le seguenti:* 25 milioni di euro per l'anno 2007 e di.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - *(Accise sui prodotti alcolici).*- 1. A decorrere dal 1 gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 61,3 milioni di euro all'anno.
21. 12. (ex 21. 38.) Tuccillo, Piro.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'attuazione dei programmi di recupero urbano deve rispettare le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
21. 13. (ex 21. 31.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimere il comma 2.
21. 14. (ex 21. 33.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimere il comma 3.
21. 15. (ex 21. 34.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimere il comma 4.
21. 16. (ex 21. 35.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Al fine di corrispondere all'obbligo di conservazione e valorizzazione imposto dagli articoli 4 e 5 della Costituzione, per la protezione del patrimonio mondiale stipulata in Parigi il 16 novembre 1972, e in conformità dell'articolo 151 del Trattato istitutivo CE, atteso il grave stato di degrado strutturale degli edifici e di esclusione sociale, è dichiarata zona franca urbana il centro storico di Napoli riconosciuto dall'UNESCO nel 1995 patrimoniomondiale dell'umanità, secondo la perimetrazione all'epoca vigente.
21. 17. (ex 21. 19.) Ossorio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Analoga zona franca può essere istituita su iniziativa delle regioni nei cui territori una norma costituzionale lo preveda.
21. 18. (ex 21. 28.) Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

(Votazione dell'articolo 21)

ART. 22.

(Agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici).

Al comma 1, dopo le parole: rimasti a carico del contribuente *aggiungere le seguenti:* , persona fisica o soggetto pubblico.

Conseguentemente:

al comma 2, dopo le parole rimasti a carico del contribuente *aggiungere le seguenti:* , persona fisica o soggetto pubblico;

al comma 3, dopo le parole: rimasti a carico del contribuente *aggiungere le seguenti:* , persona fisica o soggetto pubblico;

al comma 4, dopo le parole: rimasti a carico del contribuente *aggiungere le seguenti:* , persona fisica o soggetto pubblico.
22. 4. (ex 22. 18.) Leddi Maiola.

Al comma 1, dopo le parole: rimasti a carico del contribuente *aggiungere le seguenti:* , persona fisica o soggetto pubblico.

Conseguentemente:

al comma 2, dopo le parole rimasti a carico del contribuente *aggiungere le seguenti:* , persona fisica o soggetto pubblico;

al comma 3, dopo le parole: rimasti a carico del contribuente *aggiungere le seguenti: ,* persona fisica o soggetto pubblico.
22. 1. (ex 22. 16.) Angelino Alfano, Marinello.

Al comma 5, alinea, sostituire le parole: siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni *con le seguenti:* sia rispettata la seguente condizione.

Conseguentemente,

al medesimo comma, sopprimere la lettera b);

dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis.* In particolare, ai fini della detrazione fiscale di cui ai commi 1 e 2 è richiesta la seguente ulteriore condizione: il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un «attestato di qualificazione energetica», predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazione energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certifica zione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili".
22. 2. (ex 22. 3.) Campa, Zanetta, Rosso.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: , da emanare entro il 28 febbraio 2007 *con le seguenti:* e con il Ministro delle infrastrutture, da emanare entro il 28 febbraio 2009.
22. 3. (ex 22. 8.) Lisi, Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-*bis.* All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis.* Nel regolamento di cui al comma 1 è prevista l'obbligatorietà dell'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0.2 kv».
22. 5. (ex 22. 23.) Bonelli, Camillo Piazza, Zanella, Balducci, Boato, Cassola, De Zulueta, Francescato, Fundarò, Lion, Pellegrino, Poletti, Trepiccione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-*bis.* Le cessioni di energia elettrica effettuate nell'ambito del sistema elettrico di cui all'articolo 2, comma 23, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo articolo 6.
22. 6. (ex 22. 20.) Leddi Maiola.

(Votazione dell'articolo 22)

ART. 23.

(Misure di sostegno per la promozione di nuova edilizia ad alta efficienza energetica).

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-*bis*. - 1. Al fine di favorire lo sviluppo del capitale umano nel settore della ricerca e di incentivare le sinergie tra università e mondo produttivo, è istituito un bando per l'assegnazione da parte delle università di 2.500 assegni triennali finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca di base e 2.500 assegni triennali finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca applicata. Gli assegni sono attribuiti a coloro che siano in possesso della laurea specialistica, del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione universitaria di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 270 del 2004, ovvero che abbiano conseguito un titolo equipollente all'estero, e che abbiano conseguito la votazione migliore, per ciascun corso di studio, nella misura del 5 per cento del totale.

2. Il progetti di ricerca applicata di cui al comma 1 insistono nelle seguenti aree strategiche di intervento:

a) tecnologie dell'informazione;

b) biotecnologie per la salute, l'industria, l'agricoltura e l'ambiente;

c) tecnologie energetiche sostenibili;

d) tecnologie per lo spazio;

e) materiali avanzati;

f) meccanica avanzata;

g) protezione, tutela e valorizzazione dei beni culturali.

3. Le università decidono autonomamente i criteri secondo i quali erogare gli assegni per la ricerca di base, che possono essere attribuiti anche per progetti da svolgere presso università o centri di ricerca stranieri.

4. Le università attribuiscono gli assegni per la ricerca applicata sulla base della valutazione dei progetti presentati da imprese, singole o associate, secondo i criteri di seguito elencati:

a) originalità;

b) innovazione;

c) ricadute sul settore produttivo;

d) impatto socio-economico e di mercato;

e) attrazione delle risorse;

f) gestione delle risorse;

g) valore aggiunto rispetto a possibili alternative.

5. L'importo lordo unitario degli assegni di ricerca di base e di ricerca applicata di cui al comma 1 è determinato in 16.000 euro annui, da attribuirsi al beneficiario in rate mensili.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito un «Fondo di sostegno all'acquisizione di capitale umano e conoscenza». Il Fondo è ripartito tra gli atenei, in proporzione al numero di coloro che hanno conseguito la laurea specialistica, il dottorato di ricerca e il diploma di specializzazione universitaria nell'anno accademico precedente a quello di riferimento, in base a criteri e modalità stabiliti dal Ministero dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane.

7. La dotazione del Fondo di cui al comma 6 è pari a 80 milioni di euro per ognuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

8. Se alla realizzazione di un singolo progetto l'impresa o le imprese proponenti contribuiscono con risorse superiori al 50 per cento dei costi complessivi relativi al progetto, l'impresa o le imprese divengono titolari dei diritti di sfruttamento economico della relativa proprietà intellettuale.

9. Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica relaziona annualmente al Parlamento sulle procedure e i risultati degli interventi cui ai commi precedenti.

sopprimere l'articolo 108;

sopprimere l'articolo 163;

all'articolo 192:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 215 milioni di euro *con:* 200 milioni di euro.

al comma 1, secondo periodo, sopprimere da: Il Ministro per le politiche *fino alla fine del comma;*

all'articolo 192:

al comma 2, alinea, sopprimere la parola: altresì:

al comma 3 sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 *con le seguenti:* di cui al comma 2,

sopprimere il comma 4.

23. 6. (ex 70. 03). Villetti.

Al comma 1, sopprimere le parole: , di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole: 55 per cento *con le seguenti:* 60 per cento*;*

al comma 2, sostituire le parole: 15 milioni *con le seguenti:* 30 milioni.

all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.

23. 1. (ex 23. 12.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, sopprimere le parole: , di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi.

23. 2. (ex 23. 11.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, sostituire le parole: con il seguente: 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 *con le seguenti:* 3.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2006.

23. 5. (ex 23. 4.) Leddi Maiola.

Al comma 1, sostituire le parole: 10.000 metri *con le seguenti:* 3.000 metri.

***23. 3.** (ex 23. 7 e 23.1.) Angelino Alfano, Marinello, Campa, Zanetta, Rosso.

Al comma 1, sostituire le parole: 10.000 metri *con le seguenti:* 3.000 metri.

***23. 4.** (ex 23. 10). D'Agrò, Peretti, Zinzi.

(Votazione dell'articolo 23)

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis. - (Modifica in senso perequativo dell'aliquota dell'addizionale enti locali sul consumo di energia elettrica per gli usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni). - 1. All'articolo 6, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, le parole: «lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh» sono sostituite dalle seguenti: «0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kWh».

***23. 01.** (ex 23. 019). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis. - (Modifica in senso perequativo dell'aliquota dell'addizionale enti locali sul consumo di energia elettrica per gli usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni). - 1. All'articolo 6, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, le parole: «lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh» sono sostituite dalle seguenti: «0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kWh».

***23. 02.** (ex 23. 04. e **23. 010.)** Alemanno, Alberto Giorgetti, Mazzocchi.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis. - (Modifica in senso perequativo dell'aliquota dell'addizionale enti locali sul consumo di energia elettrica per gli usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni). - 1. All'articolo 6, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, le parole: «lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh» sono sostituite dalle seguenti: «0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kWh».
***23. 03.** (ex 23. 07, 23.03 e 23.05) Milanato, Campa, Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Luciano Rossi, Rosso, Valducci, Elio Vito.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-*bis*.
(Modifica in senso perequativo dell'aliquota dell'addizionale enti locali sul consumo di energia elettrica per gli usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni).

1. All'articolo 6, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, le parole: «lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kwh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kwh» sono sostituite dalle seguenti: «0,46centesimi di euro in favore delle province, per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kwh».
***23. 04.** (ex 23. 02. e 23. 016.) D'Agrò, Formisano, Greco, Peretti, Zinzi.

ART. 24.
(Contributi per apparecchi domestici e motori industriali ad alta efficienza)

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all'articolo 166, comma 1, lettera b), dopo le parole: 25 milioni di euro per l'anno 2007 *aggiungere le seguenti:* e 154 milioni di euro per l'anno 2008.

all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2009: - 65.000;

voce: Ministero della salute:

2007: - 60.000;
2008: - 70.000;
2009: - 70.000.

voce: Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - ;
2008: - 20.000;
2009: - 50.000.

voce: Ministero della solidarietà sociale:

2007: - ;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.

24. 1 (ex 24. 7.) Fabbri, Baldelli, Campa, Fratta Pasini, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all'articolo 166, comma 1, lettera b), dopo le parole: 25 milioni di euro per l'anno 2007 *aggiungere le seguenti:* e 154 milioni di euro per l'anno 2008.

all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze *apportare la seguente variazione:*

2009 - 65.000.

24. 2 (ex 24. 3.) Fabbri, Baldelli, Campa, Fratta Pasini, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis.* Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la sostituzione di scaldabagni e assimilati con pannelli solari termici spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 300 euro per ciascun pannello solare termico, in un'unica rata.

1-*ter*. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la sostituzione di caldaie murali spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 35 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 350 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis. (Imposta addizionale sui beni di lusso)* - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 200 milioni di euro.

3. L'imposta scorporata dal prezzo di dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.
24. 3. (ex 24. 9.) Satta, Del Mese, D'Elpidio, Affronti, Fabris, Rocco Pignataro.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis.* Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione degli apparati illuminanti nel settore della distribuzione commerciale con analoghi apparecchi ad alta efficienza energetica, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:

a) alla lettera *a)* le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 30 per cento»;

b) alla lettera *b)* le parole: «per al quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 50 per cento».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.
24. 4. (ex 24. 1.) Leo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis.* Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione degli apparati illuminanti nel settore della distribuzione commerciale con analoghi apparecchi ad alta efficienza energetica, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:

a) alla lettera *a)* le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 30 per cento»;

b) alla lettera *b)* le parole: «per al quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 50 per cento».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.
24. 5. (ex 24. 8.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.

(Votazione dell'articolo 24)

ART. 25.

(Interventi sulla fiscalità energetica per finalità sociali e misure per favorire l'insediamento sul territorio di infrastrutture energetiche).

Sopprimerlo.

***25. 1.** (ex 25. 38). Bonelli, Camillo Piazza, Zanella, Balducci, Boato, Cassola, De Zulueta, Francescato, Fundarò, Lion, Pellegrino, Poletti, Trepiccione.

Sopprimerlo.

***25. 2.** (ex 25. 24 e 25. 7.) Andrea Ricci, Migliore, Acerbo, Cacciari, Perugia, Provera, Iacomino.

Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni *con le seguenti:* 75 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e nel limite di 25 milioni di euro annui, agli enti locali sedi di impianti di produzione e di stoccaggio di prodotti assoggettati ai tributi erariali con finalità ambientali.

25. 3. (ex 25. 35.) Maderloni, Attili.

Al comma 1, dopo le parole: da utilizzare *aggiungere la seguente:* prioritariamente.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: previsto al comma 2 e *aggiungere:* nei limiti delle residue disponibilità.

25. 4. (ex 25. 26). Alberto Giorgetti.

Al comma 1, sostituire dalle parole da: compensazione *fino alla fine del comma, con le seguenti:* mitigazione degli impatti ambientali ovvero di compensazione a favore di regioni ed enti locali interessati dalla realizzazione di nuove infrastrutture energetiche di rilevanza nazionale.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

25. 5. (ex 25. 14.) Cacciari, Acerbo, Perugia.

Al comma 1, sostituire la parola: compensazione *con le seguenti:* mitigazione degli impatti ambientali ovvero di compensazione nei casi di modificazioni irreversibili dello stato dei luoghi.

25. 6. (ex 25. 34.) Provera, Cacciari, Iacomino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo è altresì destinato ad incentivi per le regioni, in forma singola o in partenariato, che raggiungono obiettivi di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili, coerentemente con quanto previsto dai Piani energetici regionali.

*** 25. 7.** (ex 25. 4). Campa, Zanetta, Paolo Russo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo è altresì destinato ad incentivi per le regioni, in forma singola o in partenariato, che raggiungono obiettivi di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili, coerentemente con quanto previsto dai Piani energetici regionali.

*** 25. 8.** (ex 25. 30.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 2, sostituire le parole: di trasporto di energia *con le seguenti:* per il trasporto del gas naturale e dell'energia elettrica.

25. 9. (ex 25. 21). Alberto Giorgetti.

Al comma 2, dopo le parole: per gli affari regionali e le autonomie locali *aggiungere le seguenti:* e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
25. 10. (ex 25. 9. e 25. 32.) Cacciari, Acerbo, Perugia, Provera, Iacomino

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono attribuite agli enti locali interessati in ragione dell'effettivo impatto ambientale dell'opera.
25. 11. (ex 25. 27). Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Per l'utilizzo della dotazione del fondo di cui al comma 1 è attribuita priorità ai progetti riguardanti le infrastrutture dichiarate di interesse europeo per quanto riguarda il gas naturale e ai progetti inseriti nel piano di sviluppo della rete nazionale di trasmissione per quanto riguarda l'energia elettrica.
25. 12. (ex 25. 20). Alberto Giorgetti.

Aggiungere in fine il seguente comma:

5-*bis*. La scadenza di cui all'articolo 1-*ter*, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, relativa alla società proprietaria e che gestisce la rete nazionale di trasporto del gas naturale, così come modificata dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prorogata al 31 dicembre 2010, sentite le competenti commissioni parlamentari e assicurando entro il 2008 la separazione gestionale e l'indipendenza della *governance* societaria.
25. 13. (ex 25. 23.) Andrea Ricci, Migliore, Provera, Cacciari.

Aggiungere in fine il seguente comma:

5-*bis*. La scadenza di cui all'articolo 1-*ter*, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, relativa alla società proprietaria e che gestisce la rete nazionale di trasporto del gas naturale, così come modificata dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prorogata al 31 dicembre 2010, in coerenza con il processo di liberalizzazione a livello comunitario.
25. 14. (ex 25. 15). Bernardo.

Aggiungere in fine il seguente comma:

5-*bis*. La scadenza di cui all'articolo 1-*ter*, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, relativa alla società proprietaria e che gestisce la rete nazionale di trasporto del gas naturale, così come modificata dall'articolo 1, comma 373 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prorogata al 31 dicembre 2010.
25. 15. (ex 25. 04). D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Aggiungere in fine il seguente comma:

5-*bis*. Il termine di cui all'articolo 1-*ter*, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, così come modificato dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prorogato al 31 dicembre 2010.
25. 16. (ex 25. 22). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.

(Votazione dell'articolo 25)

Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

Art. 25-*bis*. - *(Sovracanoni idroelettrici).* - 1. I sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media, le cui opere ricadono in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato.
25. 01. (ex 25. 01). Zanetta.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-*bis*. - 1. Al fine di contenere il costo della tariffa elettrica il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede, attraverso idonee operazioni finanziarie per la cessione di una frazione non superiore ai tre quarti di crediti residui, alla riduzione e stabilizzazione della componente tariffaria elettrica a copertura degli oneri di incentivazione delle fonti rinnovabili e assimilate di cui all'articolo 3, commi 12 e 13, della legge 16 marzo 1999, n. 79, utilizzando allo scopo istituti e società pubbliche o controllate.

2. I soggetti beneficiari degli incentivi di cui al comma 1 che dispongono di impianti di generazione con una potenza elettrica massima oggetto della convenzione maggiore di 10 MW, hanno l'obbligo di aderire alle procedure per la cessione dei crediti residui a far data dal 1° gennaio 2007 ad esclusione dei titolari di impianti alimentati da fonti rinnovabili come definite dal provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992 e sue successive modifiche e integrazioni.

3. Gli eventuali maggiori oneri, rispetto ai costi che si avrebbero in applicazione della normativa vigente, derivanti dall'applicazione delle procedure di cessione dei crediti residui devono ricadere sui soggetti identificati al comma 2.

4. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1 vengono definite procedure di restituzione dei crediti residui in casi di mancato funzionamento dell'impianto di generazione o di funzionamento in condizioni diverse da quanto previsto dalla convenzione.

5. Ai fini del presente articolo non si applica quanto previsto dal titolo II, punto 7-*bis*, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994.
25. 02. (ex 25. 05). D'Agrò, Peretti, Zinzi.

ART. 26.
(Biocarburanti).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 156 con il seguente:

Art. 156. - *(Norme in materia di bioenergie).* - 1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *(Obiettivi indicativi nazionali).* - 1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina. nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:

a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;

b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;

c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento».

2. L'articolo 2-*quater* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in materia di interventi nel settore agroenergetico, è sostituito dal seguente:

«Art. 2-*quater*. - *(Interventi nel settore agroenergetico). - 1*. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, e per favorire lo sviluppo della filiera agroenergetica, è incentivata la produzione di bioetanolo e suoi derivati per il periodo 2008-2010 mediante uno stanziamento di 73 milioni di euro annui, da impiegare con le modalità e le agevolazioni fiscali utilizzate ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 520, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Entro il 1° marzo di ogni anno, a decorrere dal 2008, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del biotenolo e dei suoi derivati, nonché delle materie prime necessarie alla loro produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno del triennio, è rideterminata la misura delle agevolazioni fiscali.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio per autotrazione prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere in consumo una quota minima di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili indicati al comma 5, con le modalità di cui al comma 4. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.

3. La quota minima di cui al comma 2 del presente articolo, calcolata sulla base del tenore energetico, nel quadro dell'obiettivo di cui al comma 1, è fissata per l'anno 2007 all'1 per cento di tutto il carburante di benzina e gasolio immesso in consumo nell'anno precedente, per l'anno 2008 al 2,5 per cento e per l'anno 2010 al 5,75 per cento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione della presente legge successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al comma 4. Gli importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al fondo di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente può godere della riduzione dell'accisa o quale aumento allo stanziamento previsto per l'incentivazione del bioetanolo e suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.

4. Con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 2, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via

prioritaria tengono conto della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti ad essi equiparati.

5. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi precedenti sono il biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, l'etil-terziario butil-etere (ETBE) e il bioidrogeno.

6. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro o contratti ad essi equiparati costituisce titolo preferenziale:

a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;

b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.

7. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, nonché la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.

8. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas è equiparato al gas naturale.

9. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazione e registrazione di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa e alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione.

3. I commi 6, 6.1 e 6.2 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«*6*. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume forale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito di un programma pluriennale, a decorrere dal 1' gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel destinato alla miscelazione con gasolio per autotrazione è sottoposto ad una accisa, determinata come percentuale dell'accisa sul gasolio per autotrazione, crescente negli anni e nei limiti di un contingente annuo crescente in misura corrispondente all'aumento dell'accisa. Per il primo anno, l'accisa è fissata al 20 per cento della corrispondente accisa sul gasolio per autotrazione, nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri e le priorità ai fini dell'assegnazione dei quantitativi agevolati su base pluriennale agli operatori, tenendo conto, in particolare, della priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro. Con lo stesso decreto sono stabilite le garanzie che i

soggetti che partecipano al programma devono fornire ai fini dell'effettiva immissione in consumo delle quantità assegnate. Le disposizioni relative al predetto programma pluriennale trovano applicazione previo espletamento della procedura di autorizzazione da parte della Commissione europea. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane attribuisce in via provvisoria quote fino ad un massimo mensile di 20 mila tonnellate, ferma restando l'applicazione dell'aliquota di accisa di cui al presente comma. Le predette quote sono attribuite in via prioritaria alle quantità provenienti da intese di filiera o da contratti quadro o contratti ad essi equiparati, mentre la parte restante è assegnata sulla base delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256.

6.1. Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.

6.2. Entro il 1° marzo di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, è rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6».

4. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1, concorre il contingente di biocarburanti immessi in consumo ai sensi del comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come sostituito dal presente articolo.

5. Per l'anno 2007 il contingente di biodiesel di cui al comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come sostituito dal presente articolo, è incrementato in relazione alle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle attività produttive 28 ottobre 2005, e, nei limiti di tali risorse, può essere destinato anche ad uso combustione.

6. Alle minori entrate recate per l'anno 2007 dal comma 5 si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata a valere sulle disponibilità del Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iscritto nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico, per un importo complessivo pari a 16.726.523 euro.

7. Gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente non utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono destinati per il 50 per cento dei medesimi importi all'incremento del contingente di cui al comma 3 per gli anni 2007-2010. Il restante 50 per cento è destinato al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinando l'importo di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel campo bioenergetico.

8. In caso di mancato impiego del contingente di cui al comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come sostituito dal presente articolo, le

corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, per le finalità di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui all'articolo 21, comma 6-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

9. All'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole da: «da utilizzare» fino alle parole: «del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387» sono soppresse.

10. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: energia elettrica, sono inserite le seguenti: e calorica;

b) dopo le parole: «da fonti rinnovabili agroforestali» sono inserite le seguenti: «e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli».

11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, provvede alla revisione della disciplina dei certificati verdi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, finalizzata ai seguenti obiettivi:

a) incentivare l'impiego a fini energetici delle materie prime provenienti dai contratti di coltivazione di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003;

b) incentivare l'impiego a fini energetici di prodotti e materiali residui provenienti dall'agricoltura, dalla zootecnia, dalle attività forestali e di trasformazione alimentare, nell'ambito di progetti rivolti a favorire la formazione di distretti locali agro-energetici;

c) incentivare l'impiego a fini energetici di materie prime provenienti da pratiche di coltivazione a basso consumo energetico e in grado di conservare o

integrare il contenuto di carbonio nel suolo.

26. 1. (ex 26. 9.) Lion, Zucchi, Cesini, Lombardi, Satta, D'Ulizia, Fundarò, Franci, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Pertoldi, Brandolini, Sperandio, Zanella, Balducci, Boato, Cassola, Camillo Piazza, De Zulueta, Francescato, Pellegrino, Poletti, Trepiccione.

Al comma 2, capoverso Art. 2-quater, *comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* nell'anno precedente *con le seguenti:* nello stesso anno.

26. 2. (ex 26. 6.) Bellotti.

Al comma 2, capoverso Art. 2-quater, *comma 2, sostituire le parole:* entro sei mesi, *con le seguenti:* entro tre mesi.

26. 3. (ex 26. 7.) Bellotti.

Al comma 2, capoverso Art. 2-quater, *dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«*4-bis.* L'intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno per scopo l'integrazione della filiera agroenergetica, la valorizzazione,

la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione di biomasse agricole e di biocarburanti di origine agricola. Gli imprenditori agricoli e le imprese di produzione e di distribuzione di biocarburanti e i soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del citato decreto legislativo n. 102 del 2005. I contratti di programma agroenergetici hanno rilevanza territoriale nazionale e sono finalizzati alla creazione di occupazione aggiuntiva, anche mediante l'attivazione di nuovi impianti. È assicurata priorità nella stipula dei predetti contratti ai soggetti che riconoscono agli imprenditori agricoli una quota dell'utile conseguito in proporzione ai conferimenti della materia prima agricola.

4-ter. La sottoscrizione di un contratto di coltivazione e di fornitura, o contratti ad essi equiparati, o di un contratto di programma agroenergetico costituisce titolo preferenziale:

a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;

b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.

4-quater. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.

4-quinquies. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas è equiparato al gas naturale.

4-sexies. Ai fini dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza, per una quota annuale fino al 30 per cento, all'energia elettrica prodotta da biomasse o da biogas oggetto di un'intesa di filiera, o di un contratto quadro, o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi del presente articolo.

4-septies. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione".
26. 4. (ex 26. 8.) Bellotti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis.* Al fine di contenere le emissioni di anidride carbonica (CO_2), nel rispetto del Protocollo di Kyoto, garantendo il carattere di fonte energetica rinnovabile della biomassa per uso energetico, degli oli vegetali, di tutte le materie prime utilizzate nella produzione di biocarburanti (biodiesel, bioetanolo, biogas, bioidrogeno e simili) e biocombustibili (*pellets*, cippato e simili), la quantità di anidride carbonica equivalente emessa nella fase di trasporto dal luogo di produzione agli impianti di trasformazione, non può superare la quantità di 50 kg per tonnellata trasportata. Eventuali deroghe sono autorizzate con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministrò dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico.
26. 5. (ex 26. 3.) Bellotti, Alberto Giorgetti.

(Votazione dell'articolo 26)

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-*bis*. - 1. A partire dal 1° gennaio 2007, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dalle imprese esercenti trasporto pubblico locale è ridotta di euro 45 per mille litri di prodotto.

2. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i destinatari del beneficio presentano, entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 14, comma 2, del citato decreto legislativo n. 504 del 1995 e all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre tutte le dotazioni di parte corrente del 5 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009.

26. 01. (ex 26. 03.) Floresta.

ART. 27.

(Modifiche al regime IVA sulla fornitura di energia termica).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

27. 1. (ex 27. 8.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Sopprimerlo.

***27. 2.** (ex 27. 2.) Saglia, Raisi, Lazzari, Alberto Giorgetti.

Sopprimerlo.

***27. 3.** (ex 27. 4.) Bernardo.

Sopprimerlo.

***27. 4.** (ex 27. 13.) Calgaro, Leddi Maiola.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 27. - *(Disposizioni a favore dell'efficientamento energetico degli edifici, il risparmio energetico, nonché modifiche al regime IVA sulla fornitura di energia termica).* - 1. Il punto 122 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituita dalla seguente:

«122) prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico, derivante dall'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili».

2. Fino al 50 per cento delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono destinate ad un Fondo per l'efficientamento energetico degli edifici e il risparmio energetico da istituirsi presso il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce i criteri di ripartizione del Fondo ed annualmente lo destina alle province in quota parte.

3. Le province, secondo le finalità previste dal presente articolo e i criteri definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 2, provvedono ad assegnare la quota parte loro destinata del Fondo, di cui al comma 2, fino ad esaurimento della stessa, in base ai progetti di certificazione energetica degli edifici alle medesime presentati e miranti al raggiungimento di *standard* di efficienza energetica, comprovandone la avvenuta realizzazione tramite modalità di rendicontazione da esibire da parte dei soggetti proponenti i progetti di efficientamento energetico stesso, dando priorità ai progetti concernenti servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia che utilizzano esclusivamente fonti energetiche rinnovabili.

Conseguentemente, all'articolo 201, comma 1, sostituire le parole: 25 milioni *con le seguenti:* 65 milioni.

27. 5. (ex 27. 6.) Quartiani, Bandoli, Froner, Bressa, Misiani, Rusconi, Lulli.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«122) servizi di fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o attraverso un contratto servizio energia, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera *p),* del decreto dei Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, nonché le relative forniture di beni, apparecchiature e materiali. Sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Alla fornitura di energia da altre fonti, per fini diversi da quelli previsti alla presente voce, si applica l'aliquota ordinaria».

27. 6. (ex 27. 9.) Peretti, Zinzi, D'Agrò.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-*septiesdecies* sono aggiunti i seguenti:

«127-*duodevicies)* prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata a costruzioni rurali di cui al numero 21-*bis)* della tabella A, parte II, ovvero ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969 e classificati o classificabili tra le categorie da A/2 a A/7;

127-*undevicies)* prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi a lavori di sistemazione e livellamenti di terreni agricoli nonché di costruzione e manutenzione di strade e piste agricoli e forestali situati nei comuni montani».

Conseguentemente:

al medesimo articolo, alla rubrica, sopprimere le parole: sulla fornitura di energia termica.

dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - 1. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis* dell'articolo 27 si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 197 è sostituito dal seguente:

«197. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni»;

b) le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis)* a *c-quinquies)*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.

27. 7. (ex 27. 12.) Brugger, Zeller, Widmann, Nicco, Bezzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. All'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito in legge 27 febbraio 1984 n. 17, le parole: «entro il giorno 16 del mese successivo» sono sostituite con le seguenti: «entro il giorno 16 del secondo mese successivo».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: sulla fornitura di energia elettrica.

27. 8. (ex 27. 14.) Leddi Maiola.

(Votazione dell'articolo 27)

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-*bis*. - *(Aliquota IVA sulla distribuzione di farmaci). - 1*. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 114), dopo le parole: «secondo la farmacopea ufficiale» sono aggiunte le seguenti: «; prestazioni rese dalle farmacie alle regioni e alle Aziende USL ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 2001, n. 405».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.

voce: Ministero dell'interno:

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

27. 01. (ex 27. 07.) Lucchese, Peretti, Zinzi, Ronconi.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-*bis*. - *(Aliquota IVA sulla distribuzione di farmaci). - 1*. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 114), dopo le parole: «secondo la farmacopea ufficiale» sono aggiunte le seguenti: «; prestazioni rese dalle farmacie alle regioni e alle Aziende USL ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 2001, n. 405».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente nella misura del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

27. 02. (ex 27. 02.) Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Crosetto, Fasolino.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-*bis*. - *(Modifiche al regime IVA sulle locazioni).* - 1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-*quater)* è aggiunto il seguente:

«41-*quinquies)* locazioni di immobili effettuate da cooperative edilizie e loro consorzi e da imprese di costruzioni a canoni concordati con atto di convenzione anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35 della legge 10 ottobre 1971, n. 865, o comunque relative ad immobili realizzati su aree convenzionate e destinati a particolari categorie sociali quali giovani coppie, anziani, portatori di *handicap* e studenti universitari, anche se i canoni sono imputati in conto prezzo».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

27. 03. (ex 26. 04.) Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

ART. 28.

(Modifiche in tema di riutilizzazione commerciale di dati ipotecari e catastali).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 28. - *(Modifiche in tema di riutilizzazione commerciale di dati ipotecari e catastali).* - 1. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

«367. Salvo quanto previsto nel comma 370, è vietata la riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali e ipotecari, che risultino acquisiti, anche per via telematica, in via diretta o mediata, dagli archivi catastali o da pubblici registri immobiliari, tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio».

2. II secondo periodo del comma 369 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è soppresso.

3. I commi 370, 371 e 372 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sostituiti dai seguenti:

«370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecari sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, soltanto da parte di soggetti autorizzati dall'Agenzia del territorio mediante stipula di apposita convenzione; per l'acquisizione in via diretta dagli uffici dell'Agenzia del territorio di documenti, dati ed informazioni ipotecari e catastali, i riutilizzatori commerciali convenzionati devono corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 10 per cento. La percentuale di aumento può essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei costi effettivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti sostenuti dall'Agenzia del territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti. In ogni caso, il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti, dei dati e delle informazioni non deve superare i costi sostenuti maggiorati di un congruo utile sugli investimenti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che possono essere forniti dall'Agenzia del territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali convenzionati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.

371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni catastali o ipotecari direttamente dagli uffici dell'Agenzia del territorio.

372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma 371, è soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi speciali e delle tasse dovuti ai sensi del comma 370. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».

4. Non sono ulteriormente esigibili tributi, tasse e sanzioni, in applicazione dei commi 370, 371 e 372 in vigore precedentemente alle modifiche apportate dalla presente disposizione.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 50.000;

2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

28. 1. (ex 28. 6.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 28. - *(Modifiche in tema di riutilizzazione commerciale di dati ipotecari e catastali).* - 1. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

«367. Salvo quanto previsto nel comma 370, è vietata la riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali e ipotecari, che risultino acquisiti, anche per via telematica, in via diretta o mediata, dagli archivi catastali o da pubblici registri immobiliari, tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio».

2. II secondo periodo del comma 369 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è soppresso.

3. I commi 370, 371 e 372 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sostituiti dai seguenti:

«370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecari sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, soltanto da parte di soggetti autorizzati dall'Agenzia del territorio mediante stipula di apposita convenzione; per l'acquisizione in via diretta dagli uffici dell'Agenzia del territorio di documenti, dati ed informazioni ipotecari e catastali, i riutilizzatori commerciali convenzionati devono corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 10 per cento. La percentuale di aumento può essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei costi effettivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti sostenuti dall'Agenzia del territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti. In ogni caso, il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti, dei dati e delle informazioni non deve superare i costi sostenuti maggiorati di un congruo utile sugli investimenti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che possono essere forniti dall'Agenzia del territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali convenzionati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.

371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni catastali o ipotecari direttamente dagli uffici dell'Agenzia del territorio.

372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma 371, è soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi speciali e delle tasse dovuti ai sensi del comma 370. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».

4. Non sono ulteriormente esigibili tributi, tasse e sanzioni, in applicazione dei commi 370, 371 e 372 in vigore preceden

temente alle modifiche apportate dalla presente disposizione.
28. 2. (ex 28. 2.) Verro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 28. - *(Modifiche in tema di riutilizzazione commerciale di dati ipotecari e catastali).* - 1. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

«367. Salvo quanto previsto dal comma 370, è vietata la riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, che risultino acquisiti, anche per via telematica in via diretta o mediata, dagli archivi catastali o da pubblici registri immobiliari, tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio».

2. Il secondo periodo del comma 369 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è soppresso.
3. I commi 370, 371 e 372 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sostituiti dai seguenti:

«370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, soltanto da parte di soggetti autorizzati dall'Agenzia del territorio mediante il rilascio di una licenza *standard* di riutilizzo; per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni ipotecarie e catastali, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 10 per cento. Non sono dovuti comunque i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie per la riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari che risultino già acquisiti al momento del rilascio della licenza *standard* né si applica la maggiorazione nella misura del 10 per cento. La predetta percentuale di aumento non si applica altresì per la fornitura di quei servizi telematici riservati ai riutilizzatori commerciali autorizzati. La percentuale di aumento può essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tenendo conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti sostenuti dall'Agenzia del Territorio. Il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti, dei dati e delle informazioni non deve superare comunque i costi sostenuti maggiorati di un congruo utile sugli investimenti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che possono essere forniti dall'Agenzia del territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.
371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni catastali o ipotecari direttamente dagli uffici dell'Agenzia del territorio.
372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma 371, è soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi speciali e delle tasse dovuti ai sensi del comma 370. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
28. 3. (ex 28. 3.) Campa, Zanetta, Rosso.

Al comma 2, capoverso comma 370, primo periodo, sostituire le parole: nella

misura del 20 per cento *con le seguenti:* nella misura del 50 per cento.
28. 4. (ex 28. 1 e 28.9.) Gianfranco Conte.

(Votazione dell'articolo 28)

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-*bis*. - *(Iniziative per contrastare i ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione).* - 1. Le imprese che forniscono alla Pubblica Amministrazione centrale e periferica, nonché alle Aziende socio-sanitarie locali servizi con una incidenza della mano d'opera superiore al 30 per cento dei costi complessivi hanno la facoltà di compensare i crediti certi, liquidi ed esigibili con gli importi dei versamenti da effettuare mediante modello F 24.
28. 01. (ex 28. 08 e 28.01.) Zanetta, Di Centa, Mondello, Uggè, Campa.

ART. 29.
(Ristrutturazioni edilizie).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 29. - *(Ristrutturazioni edilizie).* - 1. Sono prorogate per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico dei contribuenti, nel limite di 80.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;

b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2007 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2008.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
3. È prorogata sino al 31 dicembre 2007, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2007.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009 : - 40.000.

voce: Ministero dell'interno:

2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009 : - 60.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009 : - 50.000.

29. 1. (ex 29. 9.) Peretti, Zinzi.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 48.000 euro *con le seguenti:* 70.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 154.500;
2008: - 129.000;
2009: - 140.000.

29. 2. (ex 29. 14.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 48.000 euro *con le seguenti:* 70.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 70.000;
2008: - 70.000;
2009: - 70.000.

29. 3. (ex 29. 1.) Mariani, Iannuzzi.

(Votazione dell'articolo 29)

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-*bis*. - 1. Ai gestori di attività commerciali che realizzano nei loro locali interventi di abbattimento di barriere architettoniche strutturali e audiovisive spetta per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, una detrazione dall'imposta lorda pari al 30 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un importo massimo della detrazione di 30 milioni di euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma l.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - 1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis)* a *c-quinquies)*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006, sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva del 20 per cento.

29. 01. (ex 29. 02.) Formisano.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-*bis*. - 1. Ai gestori di attività commerciali che realizzano nei loro locali interventi di abbattimento di barriere architettoniche strutturali e audiovisive spetta per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, una detrazione dall'imposta lorda pari al 30 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un importo massimo della detrazione di 30 milioni di euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.

voce: Ministero dell'interno:

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

29. 02. (ex 29. 015.) Formisano, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-*bis*. - *(Disposizioni a favore del recupero del patrimonio edilizio delle zone di montagna)*. - 1. Nei territori delle comunità montane, il recupero del patrimonio edilizio, anche non precedentemente adibito ad abitazione, di particolare valore storico, paesaggistico, architettonico,

tradizionale e locale, a scopo di abitazione o per fini commerciali, è consentito con i seguenti vincoli e agevolazioni:

a) mantenimento delle caratteristiche tipiche esterne e del volume;

b) mantenimento delle altezze interne, anche se inferiori alle minime previste dalla vigente normativa, previa realizzazione di idonea areazione;

c) semplice presentazione di dichiarazione di inizio lavori al comune, ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, fatta salva la necessità di ottenere, ove prevista, la preventiva autorizzazione paesistico-ambientale di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

d) conferma dell'obbligo di versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione.

2. Per il recupero del patrimonio edilizio nei centri di montagna si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3. Le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze destinate all'esercizio dell'attività agrituristica, di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, e successive modificazioni, svolta in territori montani, sono assimilate alle costruzioni rurali di cui all'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 133 e 199.

29. 03. (ex 29. 05.) Caparini, Stucchi, Cota, Fugatti, Bodega, Lussana, Dussin, Pottino, Garavaglia.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-*bis*. - 1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è abrogato.

2. Al comma 4-*bis* dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «ridotto forfetariamente del 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto forfetariamente del 25 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.* - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sona apportate le seguenti variazioni:

a) alla lettera *a)* le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lettera *b)* le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

29. 04. (ex 29. 09.) Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-*bis*. - 1. Le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si applicano per tutta la durata dei contratti di locazione ivi previsti.

Conseguentemente, dopo, l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici, di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
29. 05. (ex 29. 010.) Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-*bis*. - 1. All'articolo 10, comma 2, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte le parole: «nonché per i portieri di stabili».

Conseguentemente, dopo, l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici, di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
29. 06. (ex 29. 012.) Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-*bis*. - *(Contratti di quartiere)*. - 1. È autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2007 per la prosecuzione del programma «contratti di quartiere», di cui all'articolo 4 della legge 8 febbraio 2001, n. 21.

Conseguentemente, all'articolo 216, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2007: - 45.000.
29. 07. (ex 29. 016.) Mariani, Iannuzzi, Fasciani, Gentili, Margiotta, Bocci, Lomaglio, Galeazzi, Francescato, Realacci, Bandoli, Benvenuto, Chianale, Frigato, Longhi, Marantelli, Pedulli, Acerbo, Cacciari, Perugia.

ART. 30.
(Agevolazioni fiscali in scadenza al 31 dicembre 2006).

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano a decorrere dall'anno 2007.
3. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà".

Conseguentemente:

al comma 5, sopprimere la lettera h);

dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454.

all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

30.1. (ex 30. 40.) Delfino, Ruvolo, Martinello, Lucchese, Peretti, Zinzi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento per cento»;

Conseguentemente:

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà;

al comma 5, sopprimere la lettera h).

dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454.

all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre in maniera lineare le spese di parte corrente, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007, una minore spesa annua di 300 milioni di euro.

30.2. (ex 30. 21.) Cosenza, Buonfiglio, Bellotti, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: dell'1,9 per cento *con le seguenti:* dell'1,6 per cento.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 199.

30.3. (ex 30. 55.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole: Per l'anno 2007 *con le seguenti:* Per gli anni 2007, 2008 e 2009;

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2008: - 23.000;
2009: - 23.000.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, apportare le seguenti variazioni: rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA UPB 3.1.2.7 cap. 1525)*:*

2008: - 12.000;
2009: - 12.000.

rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, *voce:* Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (UPB 5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647)*:*

2008: - 11.000;
2009: - 45.000.

30. 4. (ex 30. 42.) Delfino, Martinello, Ruvolo, Lucchese, Peretti, Zinzi.

Al comma 2, sostituire le parole: Per l'anno 2007 *con le seguenti:* Per gli anni 2007, 2008 e 2009;

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni*:

2008: - 46.000;
2009: - 46.000.

30.5. (ex 30. 62.) Misuraca, Marras, Marianello, Giudice.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis.* Per gli anni 2007, 2008 e 2009 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA UPB 3.1.2.7 cap. 1525), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 12.000;

2008: - 12.000;

2009: - 12.000.

***30. 6.** (ex 30. 41.) Ruvolo, Delfino, Martinello, Peretti, Zinzi, Lucchese.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA UPB 3.1.2.7 cap. 1525), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 12.000;
2008: - 12.000;
2009: - 12.000.

***30. 7.** (ex 30. 63.) Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Al comma 3, sostituire le parole: è prorogato al 31 dicembre 2007 *con le seguenti:* è prorogato al 31 dicembre 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2008: - 113.000;
2009: - 113.000.

30. 8. (ex 30. 39.) Antonio Pepe.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. La condizione posta dall'articolo 4, comma 2, della legge 6 agosto 1954, n. 604, in materia di agevolazioni tribu

tarie a favore della piccola proprietà contadina si intende soddisfatta qualora l'interessato risulti comunque in possesso dei requisiti prescritti fin dal momento della stipula dell'atto; analogamente si considera soddisfatta tale condizione in presenza di certificato definitivo rilasciato, a cura dell'ente preposto, nel termine di tre anni decorrenti dalla data di registrazione dell'atto.

30.9. (ex 30. 28.) Leo.

Al comma 4, dopo le parole: per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 *aggiungere le seguenti:* e per i due periodi di imposta successivi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.*

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lettera *b)* le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.
30.10. (ex 30. 53.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 4, dopo le parole: per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 *aggiungere le seguenti:* e per i due periodi di imposta successivi.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
30.24. (ex 30. 23.) Bernardo.

Al comma 4, dopo le parole: per il periodo d' imposta in corso al 31 dicembre 2007 *aggiungere le seguenti:* e per i due periodi di imposta successivi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti rispettivamente dell'8 per cento, 10 per cento, 10 per cento.
30.11. (ex 30. 38.) Alberto Giorgetti, Alemanno.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis.* All'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007»;

b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali esenzioni sono applicabili anche agli atti relativi al trasferimento di diritti reali su beni immobili effettuato dai comuni o altri enti pubblici a favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB), delle aziende di servizi o delle persone giuridiche di diritti privato purché sia mantenuto il vincolo di destinazione originario e in caso di estinzione delle stesse il patrimonio venga trasferito ad altra azienda di servizi o al comune di provenienza».

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*.

1. L'articolo 1, comma 197, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:

«Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno

2004 alle singole amministrazioni.».
30.12. (ex 30. 51.) Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis.* All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*.

1. Sono stabilite nella misura del 29 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui agli articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
30.13. (ex 30. 52.) Bezzi, Brugger, Zeller, Widmann, Nicco.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis.* All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007». Al medesimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali esenzioni sono applicabili anche agli atti relativi al trasferimento di diritti reali su beni ammobili effettuato dai comuni o altri enti pubblici a favore delle IPAB, delle aziende di servizi o delle persone giuridiche di diritto privato purché sia mantenuto il vincolo di destinazione originario e in caso di estinzione delle stesse il patrimonio venga trasferito ad altra azienda di servizi o al comune di provenienza».

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*.
(Aumento della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto).

1. All'articolo 17, comma 29, della legge n. 449 del 1997, le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata l'anno di anidride solforosa e di lire 203.000» sono sostituite dalle parole: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata l'anno di anidride solforosa e di curo 209,68».
30.25. (ex 30. 9.) Froner, Betta, Lenzi, Leddi Maiola, Nannicini.

Al comma 5, sopprimere la lettera b).
30.14. (ex 30. 18.) Ulivi, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis.* Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è sostituito dal seguente: «Nel caso di incremento delle vendite rispetto ai quantitativi erogati nell'anno precedente a quello di attuazione della normativa regionale, alla regione, dal 1° gennaio 2007, viene corrisposta una somma pari alla quantità differenziale espressa in litri per l'importo unitario pari a quello dell'accisa e dell'IVA sull'accisa vigenti nell'anno di competenza».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 4 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
30.15. (ex 30. 27.) Casero, Gelmini, Bernardo, Ravetto, Aprea, Berruti, Bocciardo, Colucci,

Craxi, Fontana, Lupi, Moroni, Palmieri, Paroli, Pecorella, Rivolta, Romani, Romele, Testoni, Uggè, Valducci, Verro, La Russa, Airaghi, De Corato, Frassinetti, Gamba, Saglia.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo 7 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, al comma 25, lettera *b)*:

a) il numero 2) è soppresso;

b) il numero 3 è sostituito dal seguente:

«3) alla lettera *b)*, per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2006 e al 31 dicembre 2007, le parole »nella misura del 50 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 25 per cento«. Limitatamente al periodo di imposta 2006 e 2007, le parole »nella suddetta misura del 50 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 25 per cento".

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*.

Agli oneri derivanti dall'articolo 30, comma 8-*bis*, si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

«All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: »Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato« sono sostituite dalle seguenti: »Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato«;

b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

30.16. (ex 30. 33.) Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zona di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 12.000 euro;

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 3.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.

30. 26. (ex 30. 1.) Vichi, Sposetti.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche relativamente ai periodi di imposta 2006 e 2007.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 12,5 per cento, del 14,5 per cento e del 14,5 per cento. Per i medesimi anni sono altresì ridotti gli stanziamenti relativi ai contributi agli investimenti delle imprese nella misura del 30 per cento per ciascun anno.
30.17. (ex 30. 54.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per un importo pari a 1.264 euro.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 65.000;
2008: - 26.000;
30.18. (ex 30. 45.) Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-*bis.* L'articolo 4 del decreto legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 2001, n. 418, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 - *(Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale).* A decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2010, l'accisa sul gas metano prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 60 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori ai 200.000 metri cubi per anno».

11-*ter*. La lettera *o-bis)* dell'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituita dalla seguente:

«o-bis) utilizzata in opifici industriali aventi un consumo annuale superiore a 1.200.000 kWh. Ai fini della fruizione dell'agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, entro il 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente».

11-*quater*. Al comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988 convertito nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, dopo dalle parole: «di energia elettrica», sono inserite le seguenti: «nonché gli utilizzi in opifici industriali aventi i requisiti individuati al comma 2, lettera *o-bis),* dell'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa di 775 milioni

di euro, e, a decorrere dall'anno 2008, di 1.275 milioni di euro.
30.20. (ex 30. 19.) Ulivi, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-*bis.* L'articolo 4 del decreto legge 1° ottobre 2001, n. 356 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 2001, n. 418, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *(Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industria le)*. A decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2010, l'accisa sul gas metano prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 60 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori ai 200.000 metri cubi per anno. Ai fini della agevolazione prevista dal presente comma, i consorzi di imprese che utilizzano il gas ai fini industriali si considerano unico utente, anche se con punti di fornitura multipla, e la riduzione dell'imposta si applica se è lo stesso consorzio ad avere consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.

11-*ter*. La lettera *o-bis)* dell'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituita dalla seguente:

«*o-bis)* utilizzata in opifici industriali eventi un consumo annuale superiore a 1.200.000 kWh. Ai fini della fruizione dell'agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, entro il 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente. Ai fini della agevolazione prevista dal presente comma, i consorzi di imprese industriali si considerano unico utente, anche se con punti di fornitura multipla, e la riduzione dell'imposta di applica se è lo stesso consorzio ad avere consumi mensili superiori a 1.200.000 kWh».

11-*quater*. Al comma 4, dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, dopo le parole «di energia elettrica» sono inserite le seguenti «nonché gli utilizzi in opifici industriali aventi i requisiti individuati al comma 2, lettera *o-bis)*, dell'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007, una minore spesa di 250 milioni di euro, e, a decorrere dall'anno 2008, di 750 milioni di euro.
30.19. (ex 30. 17.) Ulivi, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis.* Per il triennio 2007, 2008 e 2009, agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, emana il decreto di cui all'articolo 34 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 stabilendo le percentuali di compensazione, per un onere complessivo massimo determinato nei limiti di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 a valere sulle disponibilità previste dal Piano nazionale della pesca marittima, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991. Al fine di dare attuazione al presente comma, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991, per gli anni

2007, 2008 e 2009 è conseguentemente aumentata di 10 milioni di euro per le finalità di cui al precedente periodo.

Conseguentemente, all'articolo 216, com- ma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente dell'1 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009.

30.21. (ex 30. 25 e 30.66.) Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis.* Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), il latte alimentare di origine vegetale è assimilato al latte alimentare di origine vaccina. Per tale scopo, al citato latte di origine vegetale si applica l'aliquota ordinaria IVA del 4 per cento di cui al latte fresco del punto 3) della Tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 35.000;
2008: - 35.000;
2009: - 35.000.

30.22. (ex 30.37, 30. 24 e 30.16) Lion, Zucchi, Cesini, Lombardi, Satta, D'Ulizia, Mellano, Fundarò, Franci, Servodio, Mariani, Baratella, Bellanova, Oliverio, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Pertoldi, Brandolin, Sperandio, Zanella, Balducci, Boato, Cassola, De Zulueta, Francescato, Pellegrino, Poletti, Trepiccione.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis.* Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1 o agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2006 dall'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.

30.23. (ex 30. 44.) Lucchese, Peretti, Zinzi, Romano, Ruvolo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

11-*bis.* All'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella nota 1, secondo periodo, dopo le parole: «nel settore alberghiero» sono aggiunte le seguenti: «nonché nei parchi tematici, come definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002».

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.* - *(Accise prodotti alcolici).* - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative

sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a un milione di euro annui.
30. 27. (ex 30. 64.) Testa, Tolotti, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Lulli, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

(Votazione dell'articolo 30)

Dopo l'articolo 30, aggiungere i seguenti:

Art. 30-*bis.*
(Agevolazioni per i territori su cui insistono impianti di raffinazione).

1. Alle regioni nel cui territorio insistono impianti di raffinazione dislocati in località costiere, al fine di ridurre i prezzi dei carburanti venduti sul proprio territorio, è assegnata una quota delle accise sulle benzine pari a 0,413 euro e dell'accisa sul gasolio per autotrazione pari a 0,26 euro per ogni litro venduto dalla rete di impianti di distribuzione nel territorio della regione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni interessate, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative del presente comma.

Art. 30-*ter.*
(Soppressione di agevolazioni in materia di fonti energetiche assimilate).

1. Le risorse derivanti dal mantenimento della componente tariffaria A3 e liberatesi con il progressivo scadere delle convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 (CIP 6) e destinate al sostegno delle fonti energetiche assimilate, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato.
30.01. (ex 30. 010.) Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-*bis.*
(Agevolazioni per l'accorpamento dei terreni agricoli montani).

1. Al fine di garantire la manutenzione e l'ordinato assetto dei territori montani, le disposizioni di cui all'articolo 5-*bis* della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, si applicano ai trasferimenti, a qualsiasi titolo, di terreni agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, situati nei territori di comunità montane, nel caso in cui il trasferimento abbia luogo a favore di imprenditori agricoli, anche non professionali, e permetta alla parte acquirente di accorpare terreni agricoli, anche non confinanti, aventi una superficie complessiva non superiore a cinque ettari.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che la parte acquirente, con apposita dichiarazione resa nell'atto di acquisto e trascritta nei pubblici registri immobiliari, si impegni per un periodo di almeno dieci anni a non frazionare la proprietà dei terreni accorpati, salvo che per trasferimento a causa di morte, e a coltivarli o comunque mantenerli in buono stato. La dichiarazione non comporta alcuna maggiorazione degli oneri notarili.
3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 5-*bis.*

Conseguentemente, all'articolo 184, sostituire i numeri: 0,7201, 0,1592 e 0,1668 *con i seguenti:* 0,7190, 0,1562 e 0,1651.

30.07. (ex 30. 017 e 30.09) Franci, Lion, Cesini, Zucchi, Lombardi, Satta, D'Ulizia, Mellano, Fundarò, Servodio, Mariani, Baratella, Oliverio, Bellanova, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Pertoldi, Brandolini, Sperandio.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-*bis.*
(Agevolazioni per l'accorpamento dei terreni agricoli montani).

1. Al fine di garantire la manutenzione e l'ordinato assetto dei territori montani, le disposizioni di cui all'articolo 5-*bis* della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, si applicano ai trasferimenti, a qualsiasi titolo, di terreni agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, situati nei territori di comunità montane, nel caso in cui il trasferimento abbia luogo a favore di imprenditori agricoli, anche non professionali, e permetta alla parte acquirente di accorpare terreni agricoli, anche non confinanti, aventi una superficie complessiva non superiore a cinque ettari.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che la parte acquirente, con apposita dichiarazione resa nell'atto di acquisto e trascritta nei pubblici registri immobiliari, si impegni per un periodo di almeno dieci anni a non frazionare la proprietà dei terreni accorpati, salvo che per trasferimento a causa di morte, e a coltivarli o comunque mantenerli in buono stato. La dichiarazione non comporta alcuna maggiorazione degli oneri notarili.

3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 5-*bis.*

Conseguentemente, all'articolo 184, sostituire le cifre: 0,7201, 0,1592 e 0,1668 *con le seguenti:* 0,7190, 0,1562 e 0,1651.

30.03. (ex 30. 011). Delfino, Martinello, Ruvolo, Lucchese, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-*bis.*
(Accelerazione degli incentivi alle imprese).

1. Le proposte di contratti di programma già approvate dal CIPE ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in assenza del decreto di disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni, sono riesaminate dal Ministero dello sviluppo economico per l'eventuale concessione delle agevolazioni sulla base della deroga di cui al decreto suddetto.

30.02. (ex 30. 018.) Marinello, Angelino Alfano.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-*bis.*
(Abrogazione dell'articolo 39 del decreto-legge n. 223 del 2006, in materia di disciplina di esenzione dall'ICI).

1. L'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 3 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009.
30.06. (ex 30. 07.) Garagnani.

TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE
Capo I
RAZIONALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
ART. 31.
(Effetti sui saldi di finanza pubblica).

(Votazione dell'articolo 31)

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-*bis.*
(Accelerazione degli incentivi alle imprese).

1. Le proposte di contratti di programma già approvate dal CIPE ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, in assenza del decreto di disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni, sono riesaminate dal Ministero dello sviluppo economico per l'eventuale concessione delle agevolazioni sulla base della deroga di cui al decreto suddetto.
31. 01. (ex 31. 01.) Marinello, Angelino Alfano.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-*bis.*

1. Ai fini della determinazione dei livelli ottimali nella dotazione delle risorse finanziarie e di personale, vengono definiti, attraverso procedure di controllo di gestione, indici di appropriatezza, di economicità, di produttività, e di valutazione dei risultati.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione definisce, con decreto, i relativi parametri.
3. Tali parametri stabiliscono riferimenti vincolanti in ordine alla determinazione delle misure che concorrono a definire i saldi di finanza pubblica secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e merito.
31. 02. (ex 31. 0. 2.) Peretti, Zinzi.

ART. 32.
(Revisione degli assetto organizzativi. Disposizioni riguardanti i Ministeri).

Sopprimerlo.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.

32. 1. (ex 32. 7) Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera *a)* sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b)* sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

32. 2. (ex 32. 57) Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 32.
(Semplificazione strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

1. L'Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, istituito dall'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soppresso.

2. L'attività di contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione é attribuita all'Ispettorato per la funzione pubblica che la persegue nell'osservanza dei principi fondamentali stabiliti dal comma 4, lettere *a), b), c), e), f)* dell'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Ai fini dello svolgimento delle predette funzioni, l'Ispettorato medesimo si avvale dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, che operano nell'esercizio delle attività delegate nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

3. Sono trasferite al Dipartimento della Funzione pubblica le risorse strumentali ed organizzative già attribuite all'Alto

commissario ivi comprese le risorse umane già attribuite.

32. 3 (ex 32. 01) Giudice.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: emanare, *aggiungere le seguenti:* previo parere in Conferenza Unificata.

***32. 4.** (ex 32. 28) Osvaldo Napoli.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: emanare, *aggiungere le seguenti:* previo parere in Conferenza Unificata.

***32. 5.** (ex 32.53) Saglia.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 30 aprile 2007 *con le seguenti:* 31 marzo 2007.
32. 6. (ex 32. 18) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: 23 agosto 1988, n. 400 *aggiungere le seguenti:* , e previo parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
32. 7. (ex 32. 35) Proietti Cosimi.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: si provvede, *aggiungere le seguenti:* previa consultazione delle organizzazioni sindacali.
32. 8. (ex 32.29) Leo, Pedrizzi, Amoruso.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 4.000;
2008: - 8.000;
2009: - 10.000.
32. 9. (ex 32.8) Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, le parole:* salvaguardando la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti, assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali generali e non.
32. 35 (ex 32. 1) Bressa, Zaccaria, Mascia, Franco Russo, Boato, Ferrari, Amici, Incostante.

Al comma 1, sopprimere la lettera c*).*
Conseguentemente:

sostituire l'articolo 33 con il seguente:

(Determinazione degli ambiti territoriali ottimali degli uffici periferici del Ministero dell'interno).

1. Con i regolamenti di cui all'articolo 32, comma 1, si procede alla rideterminazione degli uffici territoriali periferici del Ministero dell'interno provvedendo alla soppressione delle prefetture e all'attribuzione delle relativa funzioni alle questure, ai presidenti di provincia ed ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia, nel rispetto delle disposizioni previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché dal nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla legge 1° aprile 1981,n. 121.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le funzioni e le modalità del trasferimento agli organi di cui alla presente disposizione delle risorse e del personale necessario allo svolgimento dei nuovi compiti.
3. Dall'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi della presente disposizione devono conseguire minori spese pari a 10 milioni di euro nel 2007, 15 milioni di euro nel 2008 e 20 milioni di euro nel 2009. Una quota pari a 5 milioni di euro del risparmio di spesa conseguito per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è destinata in egual misura al potenziamento delle Questure e delle strutture periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'Interno, *sono apportate le seguenti variazioni:*

2007: - 5.000;
2008: - 10.000;
2009: - 15.000.

32. 12 (ex 33.22) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: -2.000;
2008: -4.000;
2009: -6.000.

32. 10. (ex 32.9) Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

32. 11. (ex 32.9) Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Al comma 1, sostituire la lettera c), *con la seguente:*

c) alla soppressione di tutte le prefetture le cui funzioni vengono attribuite alle questure, ai presidenti di provincia ed ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia, nel rispetto delle disposizioni previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché dal nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le funzioni e le modalità del trasferimento agli organi di cui alla presente disposizione delle risorse e del personale necessario allo svolgimento dei nuovi compiti. Dall'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi della presente disposizione devono conseguire minori spese pari a 10 milioni di euro nel 2007, 15 milioni di euro nel 2008 e 20 milioni di euro nel 2009. Una quota pari a 5 milioni di euro del risparmio di spesa conseguito per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è destinata in eguale misura al potenziamento delle Questure e delle strutture periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Conseguentemente: sopprimere l'articolo 33; alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 5.000;
2008: - 10.000;
2009: - 15.000.

32. 13. (ex 32.52) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) alla progressiva riorganizzazione degli uffici periferici dello Stato presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ad eccezione di quelli degli affari esteri, della giustizia, della difesa, dei beni e delle attività culturali e delle agenzie. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo esercita le funzioni degli uffici riordinati e dipende funzionalmente dai Ministeri di settore

per gli aspetti relativi alle materie di competenza degli uffici stessi. Con il medesimo regolamento sono disciplinate le modalità della riorganizzazione in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio e sono individuate le Prefetture-Uffici territoriali del Governo nelle quali confluiscono gli uffici la cui competenza ecceda l'ambito provinciale; si provvede, anche, alle necessarie modifiche dei regolamenti di organizzazione delle amministrazioni interessate al riordino, alla conseguente specificazione dei compiti e delle responsabilità del prefetto titolare dell'Ufficio territoriale del Governo, nonché alla individuazione delle modalità organizzative e gestionali dirette alla riorganizzazione ed alla razionalizzazione delle strutture attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni, l'utilizzazione in via prioritaria di beni immobili demaniali e la rideterminazione delle piante organiche, al fine di realizzare risparmi di spesa. Il regolamento prevede altresì il mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche riordinate e della disciplina vigente per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli.

32. 14 (ex 32. 2) Bressa, Zaccaria, Mascia, Franco Russo, Boato, Ferrari, Amici, Incostante.

Al comma 1, lettera c), *dopo le parole:* alla rideterminazione delle strutture periferiche *aggiungere le seguenti:* con eccezione delle Questure e degli Uffici periferici del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

32. 15 (ex 32. 20) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota

Al comma 1, lettera c), *sopprimere le parole da:* prevedendo *fino a:* del Governo.

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), *sostituire le parole:* alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da *con la seguente:* ad.

32. 16 (ex 32. 31) Mario Pepe.

Al comma 1, lettera c), *sopprimere le parole:* e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali.

32. 17. (ex 32.19) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 5.000;
2008: - 10.000;
2009: - 15.000.

32. 18. (ex 32.10) Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Al comma 1, lettera f), *sostituire le parole:* 15 per cento, *con le seguenti:* 10 per cento.

32. 19. (ex 32. 21) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, lettera f), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore al 5 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto.

32. 20. (ex 32. 3) Bressa, Zaccaria, Mascia, Franco Russo, Boato, Ferrari, Amici, Incostante.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: -5.000;
2008: -10.000;
2009: -15.000.

32. 21. (ex 32.11) Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Al comma 1, lettera g), *sostituire le parole:* all'unificazione, da parte del Ministero degli affari esteri *con le seguenti:* all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione,

32. 22. (ex 32. 5**)** Spini, Mattarella.

Al comma 1, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

g-bis) ad attribuire al Prefetto le funzioni di coordinamento e di organizzazione dei Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze, fermo restando le competenze e le attribuzioni degli uffici della Direzione provinciale dei servizi vari e delle Ragionerie provinciali dello Stato, attualizzandole all'insegna dell'efficienza e dell'utilità nel pubblico interesse.

32. 23. (ex 32.17) Angelino Alfano, Marinello.

Al comma 2, sostituire le parole: diciotto mesi *con le seguenti:* dodici mesi.

Conseguentemente, sopprimere le seguenti disposizioni:

1) Articolo 45, comma 2;
2) Articolo 46;
3) Articolo 99;
4) Articolo 108;
5) Articolo 110;
6) Articolo 112;
7) Articolo 114;
8) Articolo 118;
9) Articolo 120;
10) Articolo 128;
11) Articolo 132;
12) Articolo 143;
13) Articolo 144;
14) Articolo 145;
15) Articolo 146;
16) Articolo 147;
17) Articolo 157;
18) Articolo 159;
19) Articolo 160;
20) Articolo 161;
21) Articolo 163;
22) Articolo 164;
23) Articolo 175;
24) Articolo 182;
25) Articolo 183;

26) Articolo 184;
27) Articolo 186;
28) Articolo 189;
29) Articolo 192;
30) Articolo 193;
31) Articolo 194;
32) Articolo 197;
33) Articolo 198;
34) Articolo 199;
35) Articolo 201;
36) Articolo 204;
37) Articolo 205;
38) Articolo 206;
39) Articolo 207;
40) Articolo 209.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

«Art. 214-*bis*. - *(Abrogazioni).* - Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

b) articolo 4, commi 17, 18 e 19 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

c) articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) articolo 109, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

e) articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

f) articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti variazioni: voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: -219.720;
2008: -226.720;
2009: -226.720.

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 57.150;
2008: -100.197;
2009: -100.197.

voce: Ministero della giustizia:

2007: -50.000;
2008: -50.000;
2009: -50.000.

voce: Ministero degli affari esteri:

2007: -109.116;
2008: -106.977;
2009: -106.977.

voce: Ministero della pubblica istruzione:

2007: -3.256;
2008: -6;
2009: -6.

voce: Ministero dell'interno:

2007: -101.000;
2008: -100.000;
2009: -100.000.

voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: -986;
2008: - 82;
2009: - 82.

voce: Ministero della difesa:

2007: -11;
2008: -11;
2009: -11.

voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: -45;
2008: -45;
2009: -45.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 92.045;
2008: -100.045;
2009: -100.045.

voce: Ministero della salute:

2007: -100.000;
2008: -100.000;
2009: -100.000.

voce: Ministero dell'università e della ricerca:

2007: -20.000;
2008: -40.000;
2009: -80.000.

voce: Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Conseguentemente, alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 442.145;
2008: - 450.644;
2009: - 450.644.

voce: Ministero degli affari esteri:

2007: -1.000;
2008: -3.000;
2009: -3.000.

voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: -240.000;
2008: -290.000;
2009: -290.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: -27.900;
2008: -27.900;
2009: -27.900.

voce: Ministero dell'università e della ricerca:

2007: -65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.

32. 24. (vedi 32.6) Gianfranco Conte.

Al comma 2, sostituire le parole: diciotto mesi *con le seguenti:* dodici mesi.

32. 25. (ex 32.22) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 4, sostituire le parole: due mesi *con le seguenti:* un mese.

32. 26. (ex 32.23) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 4, sostituire le parole: un mese *con le seguenti:* quindici giorni.
32. 27. (ex 32.24) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: non eccedano, al 31 dicembre 2008, il 15 per cento dei dipendenti in servizio *con le seguenti:* siano effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 1, lettera *f).*
32. 28 (ex 32. 4) Bressa, Zaccaria, Mascia, Franco Russo, Boato, Ferrari, Amici, Incostante.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2008 *con le seguenti:* 30 giugno 2008.
32. 29. (ex 32.25) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2007 *con le seguenti:* 30 aprile 2007.
32. 30 (ex 32. 26) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
32. 31 (ex 32. 27) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad eccezione del personale impiegato nelle attività logistiche espletate a diretto sostegno della funzione operativa.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
32. 32. (ex 32.14) Bosi.

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad eccezione di tutto ciò che riguarda le attività logistiche espletate a diretto sostegno della funzione operativa.
32. 33 (ex 32. 47) Bosi, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis.* Per il personale in servizio, presso le singole amministrazioni, al fine di valutare e valorizzare le risorse umane interne, l'accesso alla qualifica di dirigente avviene per titoli e corso-concorso selettivo di formazione su materie professionali ed esame finale.
32. 34. (ex 32.44) Peretti, Zinzi.

(Votazione dell'articolo 32)

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-*bis.*

1. L'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2006, n. 266 è sostituito dal seguente:

«9. La spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione dei soggetti ai quali si applica il capo IV della presente legge, le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2007, non potrà essere superiore al

10 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004».
32. 01. (ex 32.02) Garnero Santanché.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-*bis.*

1. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 362, le parole: «31 dicembre 2004», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre di ciascun anno»;

b) al comma 363, le parole: «2.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 milioni di euro»;

c) al comma 364 dopo le parole: «quindici anni,» sono inserite le seguenti: «a decorrere dalla data di cessione del credito alla Cassa depositi e prestiti SpA» e le parole: «a decorrere dal 2006» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2007»;

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
32. 02. (ex 32.05) Crosetto.

ART. 33.
(Determinazione degli ambiti territoriali ottimali degli uffici periferici del Ministero dell'interno).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 20.000;
2008: - 25.000;
2009: - 30.000.
33. 1. (ex 33.6) Zanetta, Rosso, Uggè, Di Centa, Mondello.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, Tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 5.000;
2008: - 10.000;
2009: - 15.000.

33. 2. (ex 33.19) Marras.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 5.000;
2008: - 10.000;
2009: - 15.000.

33. 3. (ex 33.42) Marras, Cicu, Cossiga, Testoni.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 216, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-*bis*. Le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 150 milioni di euro.

33. 4. (ex 33.27) Ulivi.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A allegata, voce: Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

33. 7. (ex 33.3) Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 104, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: euro 300 milioni per il 2007 e di euro 400 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 *con le seguenti:* euro 250 milioni per il 2007 e di euro 350 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

33. 9. (ex 33. 21) Raiti, Belisario.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

***33. 10.** (ex 33. 39) D'Alia, Tassone, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera d) *sopprimere le parole da:* nonché *fino alla fine della lettera.*

33. 13. (ex 33.33) Barani, Del Bue.

Al comma 1, lettera d) *sopprimere le parole da:* nonché *fino alla fine della lettera*.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 5.000;

2008: - 10.000;
2009: - 15.000.

33. 14. (ex 33.36) Bertolini, Paoletti, Licastro, Crosetto, Cossiga, Corlucci.

Al comma 1, lettera d), *sopprimere le parole da:* , nonché alla *fino alla fine della lettera*.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A allegata, voce: Ministero dell'Interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

33. 15. (ex 33. 2) Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.

Al comma 1, lettera d) *sopprimere le parole:* che non deve essere inferiore a 200.000 abitanti.

Conseguentemente, sopprimere la lettera e).

33. 16. (ex 33. 38) Soffritti, Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Pignataro, Fernando, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole:* 200.000 abitanti *con le seguenti:* 100.000 abitanti.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 5.000;
2008: - 10.000;
2009: - 15.000.

33. 17. (ex 33. 43. e 33.20) Marras, Cicu, Cossiga, Testoni.

Al comma 1, lettera d), *aggiungere infine il seguente periodo:* Tale disposizione non si applica agli ambiti territoriali provin

ciali definiti con leggi regionali da parte delle Regioni a Statuto Speciale.

33. 20. (ex 33. 35) Pili, Caligiuri, Murgia, Oppi, Cossiga, Porcu, Mereu, Tesoni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Sono fatte salve le attribuzioni del Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 e dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 4.

33. 21. (ex 33.32) Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

(Votazione dell'articolo 33)

ART. 34.

(Revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

***34. 1.** (ex *34. 1.) Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 10 milioni;
2008: - 10 milioni;
2009: - 10 milioni.

***34. 2.** (ex * 34. 21.) Giovanardi, Peretti, Zinzi, Mazzoni.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 34. *(Revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze).* 1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 32, con le modalità e i tempi previsti dal medesimo articolo 32, si provvede all'istituzione di un unico Ufficio provinciale che raggruppi le competenze delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari.

34. 5. (ex 34. 12) Angelino Alfano, Marinello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 34. *(Revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze). 1.* Ai fini di quanto previsto dall'articolo 32, l'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze è ridefinita sulla base di una struttura, unica per ciascuna provincia, comprendente le funzioni già svolte dai soppressi uffici di cui al comma 2 lettera *a)* del medesimo articolo 32.

2. Con le modalità, i tempi e i criteri previsti dall'articolo 32 si provvede:

a) alla soppressione dei dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché delle ragionerie provinciali dello Stato e delle direzioni provinciali dei servizi vari;

b) alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei dipartimenti centrali.

3. A decorrere dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 32, l'ufficio unico di cui al comma 1 assume la de

nominazione di Ufficio territoriale dell'economia e delle finanze.

34. 4. (ex 34. 18). D'Elpidio, Fabris.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 34.

(Revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze).

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 32, l'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze è ridefinita su base regionale e, a livello provinciale, unificando per ciascuna provincia il Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la Ragioneria provinciale dello Stato e la Direzione provinciale dei servizi vari in relazione alle esigenze di conseguimento di economie di gestione e del miglioramento dei servizi resi all'utenza.

2. Con le modalità, i tempi e i criteri previsti dal medesimo articolo 32 si provvede:

a) al riordino dell'articolazione periferica del Ministero dell'economia come previsto al comma 1;

b) alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei Dipartimenti centrali.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 32, comma 1, l'ufficio provinciale unificato di cui al comma 1 assume la seguente denominazione: «Direzione territoriale dell'economia e delle finanze».

4. Previa stipula di apposite convenzioni, le Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze possono delegare alle aziende sanitarie locali lo svolgimento, in tutto o in parte, delle residue funzioni attribuite alle commissioni mediche di verifica.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 5.000;
2008: - 10.000;
2009: - 15.000.

34. 3. (ex 34. 4.) Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 32, l'articolazione periferica del Ministero dell'Economia e delle Finanze è ridefinita su base regionale e, ove se ne ravvisi l'opportunità, interregionale e interprovinciale in numero complessivo di almeno 50 sedi per ciascuna delle strutture di cui al comma 3, ubicate in modo alternativo sul territorio, al fine di assicurare la presenza dell' amministrazione di tutte le province.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 5 milioni;

2008: - 5 milioni;
2009: - 5 milioni.

34. 6. (ex 34. 22) Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 32, l'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze è ridefinita su base regionale e, ove se ne ravvisi l'opportunità, interregionale e interprovinciale in numero complessivo comunque non superiore a 50 uffici di livello dirigenziale per ciascuna delle strutture di cui al comma 3, in relazione all'esigenza di conseguimento di economie di gestione e del miglioramento dei servizi resi all'utenza.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modifiche:*

2007: - 5 milioni;
2008: - 5 milioni;
2009: - 5 milioni.

34. 7. (ex 34. 23) Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 32 l'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze è ridefinita sulla base di ambiti territoriali, determinati tenendo conto della popolazione residente che non deve essere inferiore a 200.000 abitanti.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modifiche:*

2007: - 5 milioni;
2008: - 5 milioni;
2009: - 5 milioni.

34. 8. (ex 34. 24). Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In relazione alle esigenze di conseguimento di economie di gestione e del miglioramento dei servizi resi all'utenza, l'articolazione periferica dei ministero dell'Economia e delle finanze è ridefinita con regolamento da emanare con le modalità e i tempi di cui all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 5 milioni;
2008: - 5 milioni;
2009: - 5 milioni.

34. 10. (ex 34. 25) Galletti, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sopprimere le parole: in numero complessivo comunque non superiore a 50 sedi per ciascuna delle strutture di cui al comma 3.

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), *dopo le parole:* e delle finanze e *inserire le seguenti:* , previa attenta valutazione delle esigenze organizzative e funzionali;

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 5.000;
2008: - 10.000;
2009: - 15.000.

34. 11. (ex 34. 3) Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.

Al comma 2, lettera a), *sopprimere le parole da:* e alla soppressione *fino alla fine della medesima lettera.*

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 5.000;
2008: - 10.000;
2009: - 15.000.

34. 13. (ex 34. 2) Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis.* Al fine di garantire la sede di lavoro del personale del Ministero dell' economia e delle finanze interessato dai processi di revisione di cui al presente articolo, previa consultazione con le organizzazioni sindacali, sono attivati i procedimenti di mobilità.

34.15. (ex 34. 16) Antonio Pepe

(Votazione dell'articolo 34)

ART. 35.

(Modificazioni all'assetto organizzativo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e all'ordinamento del personale della Polizia di Stato).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.*

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera *a)* sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b)* sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

35. 1. (ex 35.13 e 35. 4) Boscetto, La Loggia, Armosino, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Verro, Zorzato.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 5. 000;
2008: - 10. 000;
2009: - 15.000.

35. 2. (ex 35.12) Bertolini, Paoletti, Licastro Scardino, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 3,1 milioni;
2008: - 8,2 milioni;
2009: - 13,1 milioni.

35. 3. (ex 35.9 e 35. 10) D'Alia, Peretti, Zinzi, Giovanardi.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis.* Le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa di 3 milioni di euro, per l'anno 2008 una minore spesa di 8,1 milioni di euro, e per l'anno 2009 una minore spesa di 13 milioni di euro.

35. 4. (ex 35.2) Bocchino, Ascierto, Alberto Giorgetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sentiti i sindacati rappresentativi della Polizia di Stato.

***35. 5.** (ex 35.3) Bocchino, Ascierto, Alberto Giorgetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sentiti i sindacati rappresentativi della Polizia di Stato.

***35. 6.** (ex 35.11) Giovanardi, D'Alia, Peretti, Zinzi.

(Votazione dell'articolo 35)

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-*bis.*
(Riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze armate e di Polizia).

1. La spesa autorizzata nel secondo periodo dell'articolo 3, comma 155, della legge n. 350 del 2003, è aumentata, a decorrere dal 2007, di ulteriori 200 milioni di euro, da destinare a provvedimenti normativi in materia di organico riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

35. 01. (ex 64.06) Santelli.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-*bis.*
(Riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze armate e di Polizia).

1. La spesa autorizzata nel secondo periodo dell'articolo 3 comma 155 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è aumentata, a decorrere dal 2007, di ulteriori 200 milioni di euro, da destinare a provvedimenti normativi in materia di organico riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 200 milioni di euro.

35. 02. (ex 64.04) Ascierto, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-*bis.*
(Misure di razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'Interno).

1. Al fine di conseguire economie, garantendo comunque la piena funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e di liberare le risorse necessarie per l'istituzione della Direzione Centrale della Polizia Amministrativa, sono soppressi, a far data dal 30 giugno 2007, l'Ufficio speciale di pubblica sicurezza presso la Regione Siciliana e gli altri Uffici speciali costituiti, presso l'Ispettorato di pubblica sicurezza Viminale, a seguito della soppressione degli Ispettorati presso il Ministero del lavoro e dei trasporti. Il personale del Servizio della Polizia Postale e delle Comunicazioni, entro il medesimo termine, cessa dall'esercizio delle funzioni di vigilanza, protezione e tutela delle sedi e degli uffici del Ministero delle Comunicazioni già attribuite al soppresso Ispettorato presso il Ministero delle poste e telecomunicazioni e da ogni analoga funzione esercitata presso Enti e Autorità diverse dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

2. Le funzioni di raccordo con le Amministrazioni Centrali e con la Regione Siciliana effettivamente esercitate dagli Uffici di cui al precedente comma sono ripartite tra le strutture centrali e periferiche della Polizia di Stato, assicurando il decentramento di quelle aventi prevalente natura locale e regionale.

3. Fermo quanto previsto dalle norme in materia di tutela e protezione di alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché delle persone che per le funzioni esercitate o che esercitano o per altri comprovati motivi, sono soggette a pericoli o minacce, potenziali o attuali, nella persona propria o dei propri familiari, il personale della Polizia di Stato in servizio presso le Prefetture Uffici territoriali del governo e che svolga funzioni di sicurezza, vigilanza, conduzione di veicoli o

di centralino, a far data dal 30 giugno 2007, è restituito alle Questure ed alle altre articolazioni della Polizia di Stato. I servizi espletati dal personale della Polizia di Stato, ove necessario, sono, rispettivamente, affidati a personale dei corrispondenti ruoli civili dell'Amministrazione dell'Interno o, qualora implichino la vigilanza armata delle strutture, alle guardie giurate di cui agli articoli 133 e 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733.

4. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito con legge 31 maggio 2005, n. 89, dopo le parole: »a cui è preposto un prefetto«, sono inserite le parole »o un dirigente generale di pubblica sicurezza".

5. Dall'attuazione del presente articolo dovranno derivare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno

2007, a 9 milioni di euro per l'anno 2008 e a 14,5 milioni di euro per l'anno 2009.

35. 03. (ex 35.02) Folena.

Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

Art. 35-*bis.*
(Misure per la razionalizzazione e il riassetto dei servizi di polizia).

1. Al fine di conseguire il più razionale impiego delle risorse umane, logistiche, tecnologiche e dei mezzi delle forze di polizia nell'espletamento dei compiti di ordine e di sicurezza pubblica, e di conseguire gli obiettivi di sicurezza pubblica nell'ambito delle risorse disponibili, il Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, predispone, entro il 30 giugno 2007, appositi piani pluriennali, a carattere interforze, di riarticolazione e ridislocazione dei presidi territoriali delle Forze di polizia, con l'obiettivo di realizzare una riduzione della spesa corrente per locazioni, manutenzioni e canoni di servizio, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, almeno pari al 5 per cento entro l'anno 2007 e di un ulteriore 5 per cento entrol'anno 2008, anche mediante le convenzioni di cui all'articolo 38.

35. 04. (ex 35. 04 e 35.06) Bressa, Ferrari, Mascia, Franco Russo, Boato, Amici, Zaccaria, Incostante.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-*bis.*
(Riordino degli assetti organizzativi delle capitanerie di porto).

1. Al fine di consentire il riordino degli assetti organizzativi e funzionali del Corpo della capitaneria di porto-Guardia costiera, nonché al fine di potenziarli conseguendo maggiore efficienza operativa e obiettivi di razionalizzazione della spesa, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2007, di euro 800.000 per l'anno 2008 e di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 100;
2008: - 800;
2009: - 2.000.

35. 05. (ex 35.03) Giudice.

ART. 36.

(Proroga del termine in materia di realizzazione di immobili per l'edilizia universitaria da parte degli enti previdenziali).

(Votazione dell'articolo 36)

ART. 37.

(Misure per assicurare la funzionalità dei servizi di polizia).

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi compresa la liquidazione degli emolumenti del personale.

***37. 1.** (ex 37. 4) Bocchino, Ascierto, Giorgetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi compresa la liquidazione degli emolumenti del personale.

***37. 2.** (ex 37. 6) Boscetto, La Loggia, Armosino, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Verro, Zorzato.

Aggiungere infine i seguenti commi:

2-*bis*. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006, iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

2-*ter*. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione, per l'anno 2006, di 50 milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri» del medesimo stato di previsione.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.

37. 3. (ex 37.1) Ascierto, Giorgetti, Cossiga, Gasparri, Menia, Zacchera.

Aggiungere in fine il seguente comma:

3. Per il potenziamento delle strutture e degli apparati di pubblica sicurezza e per assicurare più elevati livelli di ordine pubblico, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 150.000;

2008: - 150.000;
2009: - 150.000.

37. 4. (ex 37.2) Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. Al fine di assicurare la funzionalità del Corpo Forestale dello Stato, il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo Forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi articolabili in nuclei radiomobili e di protezione civile da istituirsi con decreto del Capo del Corpo medesimo».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure per assicurare la funzionalità dei servizi di polizia e del Corpo forestale dello Stato.

37. 5 (ex 37. 3) Cesini, Servodio, Zucchi.

(Votazione dell'articolo 37)

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-*bis*.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 100 milioni;
2008: - 100 milioni;
2009: - 100 milioni.

37. 02. (ex 37.02) Ascierto, Giorgetti, Cossiga, Gasparri, Menia, Zacchera.

ART. 38.
(Misure per la realizzazione di programmi di incremento dei servizi di polizia).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 38.

Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare

convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica e di personale delle stesse regioni e degli enti locali, con modalità stabilite, anche in deroga a disposizioni di legge o di regolamento, con decreto dei Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 20 milioni di euro.
38. 1. (ex 38. 2) Moffa, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, dopo le parole: sicurezza dei cittadini *aggiungere le seguenti:* , e in relazione a contratti di sicurezza volti a sviluppare azioni di sicurezza urbana integrata.
38. 2 (ex 38. 1) Bressa, Zaccaria, Mascia, Franco Russo, Boato, Ferrari, Amici, Incostante.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:

1-*bis*. Al fine di contrastare l'illegalità diffusa e da recrudescenza della criminalità e della microcriminalità nel Mezzogiorno che, oltre a determinare forti limiti alla sicurezza dei cittadini, risulta frenante per lo sviluppo socio economico, il Ministero dell'Interno realizza apposito piano straordinario per quelle aree del Mezzogiorno che necessitano maggiori presenze e incrementi dei servizi di polizia. Per tale scopo si istituisce apposito fondo, presso il Ministero dell'Interno con una dotazione di 100 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2007 e 100 milioni di euro gli esercizi 2008 e 2009.

1-*ter*. Il Ministero dell'Economia di concerto con il Ministro dell'Interno, si adopera per individuare le risorse necessarie per assicurare la sperimentazione del servizio di Forza polizia di quartiere.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma. 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 100 milioni di euro.
38. 3. (ex 38. 3) Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine della realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di soccorso tecnico antincendi e di difesa civile, il Ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali aventi contenuto, procedure e modalità, analoghe a quelle disciplinate al comma 1 del presente articolo, ivi compresa la facoltà di deroga di disposizioni di legge o di regolamento. Quando la convenzione riguarda un comune, il prefetto delega per la stipula i comandanti provinciali dei vigili del fuoco.
38. 4. (ex 38. 4 e 38. 5) D'Elpidio, Fabris.

(Votazione dell'articolo 38)

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-*bis*.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il ricavato conseguito dalla vendita mediante asta pubblica dei beni mobili ed immobili sequestrati e confiscati, di cui alla procedura prevista dall'articolo 49 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono destinati integralmente ai Corpi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia penitenziaria. I medesimi beni devono essere posti in vendita entro sei mesi dalla data di confisca o sequestro
38. 01. (ex 38. 02) Garavaglia, Filippi, Fugatti.

ART. 39.

(Riorganizzazione e riallocazione delle risorse umane nelle agenzie e negli enti pubblici non economici nazionali).

Al comma 1, dopo le parole: enti pubblici non economici nazionali *sono aggiunte le seguenti parole:* , ad esclusione della Croce Rossa italiana , .
39. 1. (ex 39. 15.) Bosi, Peretti, Zinzi.

Al comma 1 , sostituire le parole: 15 per cento *con le seguenti:* 10 per cento.
39. 2. (ex 39. 7.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 2, dopo la parola: adottano *aggiungere:* previa consultazione delle organizzazioni sindacali.
39. 3. (ex 39. 11.) Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Al comma 2, sostituire le parole: tre mesi *con le seguenti:* quattro mesi.
39. 4. (ex 39. 8.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: , mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle funzioni di supporto che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore al 5 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto.
39. 10. (ex 39. 1). Bressa, Zaccaria, Mascia, Franco Russo, Boato, Ferrari, Amici, Incostante..

Al comma 4, sostituire le parole: un anno *con le seguenti:* diciotto mesi.
39. 5. (ex 39. 9.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 5, sostituire le parole 29 febbraio *con le seguenti:* 31 marzo.
39. 6. (ex 39. 10.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali.
***39.7** (ex *39. 5.) Ulivi, Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali.
***39. 8.** (ex *39. 6.) Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Fasolino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali.
***39. 9.** (ex *39. 17.) Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

(Votazione dell'articolo 39)

ART. 40.

(Disposizioni in materia di pagamento degli stipendi).

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad esclusione delle amministrazioni delle Forze armate e delle forze di polizia.

Conseguentemente, all'articolo 120, comma 1, sostituire le parole: 5 milioni di euro *con le seguenti:* 3 milioni di euro.
40. 1. (ex 40. 2.) Ascierto, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, dopo le parole: tutte le amministrazioni dello Stato *aggiungere le seguenti: ,* ad eccezione delle Forze armate e delle forze di polizia a causa delle specificità delle loro componenti,.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 2.500;
2008: - 5.000;
2009: - 10.000.

40. 2 (ex 40. 4.) Bosi, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. È stabilito il limite massimo di euro 800 mila annui per gli stipendi dei dirigenti delle società pubbliche o a partecipazione pubblica. È altresì imposto il limite massimo di 1 milione di euro, per il trattamento di fine rapporto degli stessi soggetti previo controllo e verifica dei risultati effettivamente raggiunti.
40.3. (ex 40. 3.) Raiti, Ossorio.

(Votazione dell'articolo 40)

ART. 41.

(Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi).

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

7. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni, le province, i comuni e le aziende del Servizio sanitario nazionale, possono costituire centrali di acquisto singolarmente o anche unitamente ad altre regioni o esclusivamente con altre province, comuni o aziende, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12

aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nei rispettivi territori.

7-*bis*. Le centrali di cui al comma 7 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

7-*ter*. Le centrali regionali, interprovinciali o intercomunali e la CONSIP Spa costituiscono un sistema a rete, perseguendo l'armonizzazione del piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi. Nel quadro del patto di stabilità interno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, definisce le modalità e monitora il raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi. Dall'attuazione del presentecomma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

41. 1. *(ex* 41. 7.) Galati, Peretti, Zinzi.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni e gli enti sub-regionali, singolarmente o in associazione tra loro, possono costituire centrali di acquisto, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.

Conseguentemente, al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle procedure di gara le centrali di cui al comma 7 devono indicare gli enti che usufruiranno dei servizi, la loro ubicazione e l'importo complessivo del servizio messo a gara in forza di specifiche convenzioni con gli enti aderenti.

41. 2. *(ex* 41. 4.) Marras.

Sopprimere il comma 8.

41. 3 *(ex* 41. 10.) Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

9-*bis*. Gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, possono promuovere aggregazioni al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1.

9-*ter*. Per le finalità di cui al precedente comma, nonché per lo svolgimento delle attività strumentali di supporto alla didattica ed alla ricerca, una o più università possono, in luogo delle aggregazioni di cui all'articolo 59, comma 2, lettera *c),* della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e comunque nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Restano validi i criteri e le modalità per la costituzione ed il funzionamento delle fondazioni universitarie e la normativa regolamentare dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254.

41. 4. *(ex* 41. 2.) Palmieri.

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

9-*bis*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al fine di consentire un effettivo riutilizzo dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni, vista l'esigenza delle singole amministrazioni di personalizzare e adattare i programmi informatici alle proprie specifiche necessità socio-territoriali, è consentito alle società a capitale interamente pubblico, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, lo svolgimento di prestazioni a favore di altri soggetti pubblici, diversi dalle amministrazioni costituenti e partecipanti, limitatamente all'ambito del riuso dei programmi informatici, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

9-*ter*. Alle società a capitale misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, è consentito lo svolgimento di prestazioni a favore di soggetti privati, in regime di libera concorrenza e la partecipazione alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, purché esse non siano affidatarie di attività, in via diretta, da parte delle amministrazioni partecipanti.

41. 5. *(ex* 41. 3.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

9-*bis*. Gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, possono promuovere aggregazioni al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato e nel rispetto del criteri dl cui ai comma 1.

9-*ter*. Per le finalità dl cui al precedente comma, nonché per lo svolgimento delle attività strumentali di supporto alla didattica ed alla ricerca, una o più università possono, in luogo delle aggregazioni di cui all'articolo 59, comma 2, lettera *c),* della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e comunque nel rispetto del criteri dl cui al comma 1, costituire fondazioni dl diritto privato con la partecipazione dl enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Restano validi criteri e le modalità per la costituzione ed il funzionamento delle fondazioni universitarie e tutta la normativa regolamentare dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001 n. 254.

41. 6. *(ex* 41. 8.) Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 10.

41. 7 *(ex* 41. 9.) Ghizzoni, Tocci, Tessitore, Colasio, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Rusconi, Folena, Testa, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villari.

(Votazione dell'articolo 41)

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-*bis.*
(Acquisto di software*).*

1. Al fine di ridurre la spesa per il software e incentivare l'autonomia tecnologica della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquistano il *software* necessario al loro funzionamento e ai loro compiti in base ai seguenti requisiti:

a) i sistemi operativi, gli elaboratori di testo, i gestori di *database,* i navigatori *internet,* e in generale le applicazioni informatiche e i programmi di qualunque tipo devono garantire all'utente le seguenti facoltà: l'accesso al codice sorgente; la possibilità di eseguire e di studiare il programma

per qualsiasi scopo e di adattarlo alle proprie necessità; la possibilità di riprodurre il programma e di migliorarne le caratteristiche, affinché queste siano accessibili a tutti gli utenti; la sicurezza dei dati trattati e conservati; la comunicabilità dei dati, in modo che ogni documento in formato elettronico reso pubblico sia accessibile mediante i principali programmi di videoscrittura; la stabilità del formato, in modo da assicurare la permanenza e la continuità nel tempo della documentazione prodotta dall'amministrazione;

b) nella scelta delle soluzioni tecnologiche più convenienti le pubbliche amministrazioni dovranno, con priorità considerare: la possibilità di riuso delle applicazioni informatiche e dei servizi da parte di altre pubbliche amministrazioni; la disponibilità di tutte le informazioni necessarie per la piena conoscenza delprocesso di trattamento dei dati; la condivisione del patrimonio informativo pubblico, con l'adozione di *standard* informativi e documentali aperti;

c) in osservanza del principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni dovranno preferire soluzioni tecnologiche basate su programmi con codice sorgente aperto, fornite da imprese che operino nel pieno rispetto della concorrenza nel mercato delle applicazioni informatiche e dei servizi.

41. 01 *(ex* 41. 03.) Folena, Acerbo.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-*bis.*

(Sito internet *per il* software *libero prodotto dalle amministrazioni pubbliche).*

1. Al fine di razionalizzare la spesa informatica delle pubbliche amministrazioni e incentivarne l'autonomia tecnologica, il Ministero dell'interno predispone un sito *internet* in funzione di *repository*, in cui far confluire i codici sorgenti, gli eseguibili e la documentazione dei *software*, appartenenti alla categoria del *software* libero o a codice sorgente aperto, prodotti dalle pubbliche amministrazioni o per conto di queste.

2. II Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro dell'interno, dispone che tutte le pubbliche amministrazioni depositino il codice sorgente, gli eseguibili e la documentazione dei *software* liberi o a sorgente aperto prodotti da esse o per conto di esse nel sito di cui al comma 1, con esclusione dei *software* in capo alle forze armate e di polizia, ai servizi di sicurezza e al Ministero dell'interno o loro emanazioni, che rivestano particolare importanza per la sicurezza dello Stato.

3. Il sito *internet* di cui al comma 1 non può prevedere meccanismi tecnici che impediscano la consultazione ovvero la restringano a particolari categorie di utenti.

4. Per la realizzazione e il mantenimento del sito di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 500.000, per l'anno 2008 la spesa di euro 250.000, e per l'anno 2009 la spesa di euro 100.000, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno per ciascuno degli anni corrispondenti.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle demanio) *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 500;
2008: - 250;
2009: - 100.

41. 02 (ex 41. 01.) Folena, Acerbo.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-*bis*.

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «istituzioni scolastiche», *sono aggiunte le seguenti:* «ed universitarie».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente nella misura del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
41. 03 *(ex* 41. 05.) Formisano, Peretti, Zinzi.

ART. 42.
(Organizzazione del vertice degli enti pubblici non economici)

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:

a) alla lettera *a)* le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lettera *b)* le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

2. La disposizione di cui al presente articolo si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.
42. 4. (ex 42. 121.) Verro.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-*bis*. 1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2007, del 10 per cento per l'anno 2008 e del 12 per cento per l'anno 2009.
42. 1. (ex 42. 47.) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 5.000;
2008: - 10.000;

2009: - 15.000.

***42. 2.** (ex 42. 72.) Barbieri, Peretti, Zinzi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 5.000;
2008: - 10.000;
2009: - 15.000.

***42. 3.** (ex 42. 24, 42. 26, 42. 113) Marras, Carlucci, Garagnani, Palmieri Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Cossiga.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 5.000;
2008: - 10.000;
2009: - 15.000;

42. 5. *(ex* 42. 15) Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. I consigli di amministrazione degli enti pubblici non economici nazionali sono composti dal Presidente e da due consiglieri, a far data dalla approvazione delle disposizioni di cui al comma 3. Gli emolumenti e i compensi dei Presidenti sono determinati dal Ministro vigilante e non possono in nessun caso superare il 50 per cento dell'indennità parlamentare. Gli emolumenti e i compensi dei consiglieri sono determinati dal Ministro vigilante e non possono in nessun caso superare il 30 per cento dell'indennità parlamentare.

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge sono presentate ai Ministeri vigilanti le modifiche delle norme statutarie e dei regolamenti di organizzazione di ciascun ente necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 2.000;
2008: - 2.000;
2009: - 2.000.

42. 6. *(ex* 42. 1) Bressa, Ferrari, Mascia, Franco Russo, Boato, Amici, Zaccaria, Incostante.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La Presidenza ed il consiglio di amministrazione egli enti pubblici non economici nazionali rimangono in carica fino alla scadenza del mandato naturale.

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa annua di 5 milioni di euro, per l'anno 2008 una minore spesa annua di 10 milioni di euro; per l'anno 2009 una minore spesa annua di 15 milioni di euro.

42. 7. *(ex* 42. 51) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La Presidenza ed il consiglio di amministrazione degli enti pubblici non economici nazionali rimangono in carica fino alla scadenza del mandato naturale.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 5.000;
2008: - 10.000;
2009: - 15.000;

*** 42. 8.** *(ex* 42. 16.) Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La Presidenza ed il consiglio di amministrazione degli enti pubblici non economici nazionali rimangono in carica fino alla scadenza del mandato naturale.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 5.000;
2008: - 10.000;
2009: - 15.000.

*** 42. 9** *(ex* 42. 71.) Ciocchetti, Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: un mese *con le seguenti:* 30 giorni.

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*tenendo conto dell'equilibrio di genere.

42. 10. *(ex* 42. 93.) Barani, Del Bue, Nardi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: un mese *con le seguenti:* 30 giorni.

42. 11 (ex 42. 108.) Mondello.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* dalla scadenza naturale dei mandati.

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente indicate in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa annua di 5 milioni di euro, per l'anno 2008 una minore spesa annua di 10 milioni di euro, per l'anno 2009 una minore spesa annua di 15 milioni di euro.

42. 12. (ex 42. 50.) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 2, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* dalla scadenza naturale dei mandati.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 5.000;
2008: - 10.000;
2009: - 15.000;

*** 42. 13.** *(ex* 42. 17.) Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 2, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* dalla scadenza naturale dei mandati.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 5.000;
2008: - 10.000;
2009: - 15.000.

*** 42. 14.** (ex 42. 73.) Ciocchetti, Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al comma 5 dopo le parole: alle Università, *aggiungere le seguenti:* agli enti di ricerca.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 5.000;
2008: - 10.000;
2009: - 15.000.

42. 15. (ex 42. 74) Volontè, Peretti, Zinzi.

Al comma 2, aggiungere in fine le parole: , tenendo conto dell'equilibrio in genere.

42. 60 *(ex* 42. 106) Mondello.

Al comma 3, sostituire le parole: I ministeri vigilanti, di concerto *con le seguenti:* I Ministeri vigilanti d'intesa.

42. 16 *(ex* 42. 107) Mondello.

Al comma 3 sostituire le parole da: di concerto con il Ministro dell'economia *fino a* due mesi *con le seguenti:* d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, approvano le modifiche di cui al comma 2, entro sessanta giorni.

42. 17. *(ex* 42. 94) Barani, Del Bue, Nardi.

Al comma 3, sopprimere le parole: della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

42. 18 *(ex* 42. 100.) Mondello.

Al comma 3, sostituire le parole: due mesi *con le seguenti:* sessanta giorni.
42. 19. *(ex* 42. 105.) Mondello.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa annua di 5 milioni di euro, per l'anno 2008 una minore spesa annua di 10 milioni di euro, per l'anno 2009 una minore spesa annua di 15 milioni di euro.
42. 20. (ex 42. 49.) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 5.000;
2008: - 10.000;
2009: - 15.000.
42. 21. (ex 42. 75.) Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 4, sostituire le parole: un mese *con le seguenti:* trenta giorni.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da poteri *fino alla fine del comma con le seguenti:* loro poteri fino
al rinnovo degli organi dell'ente sulla base del nuovo ordinamento.
42. 22 *(ex* 42. 95.) Barani, Del Bue, Nardi.

Al comma 4, sostituire le parole: un mese *con le seguenti:* 30 giorni.
42. 23. (ex 42. 101.) Mondello.

Al comma 4, sostituire le parole: i poteri degli organi decaduti fino al loro rinnovo sulla base del nuovo ordinamento *con le seguenti:* i loro poteri fino al rinnovo degli organi dell'ente sulla base del nuovo ordinamento.
42. 24. (ex 42. 102) Mondello.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa annua di 5 milioni di euro, per l'anno 2008 una minore spesa annua di 10 milioni di euro, per l'anno 2009 una minore spesa annua di 15 milioni di euro.
42. 25. (ex 42. 48) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 5.000;
2008: - 10.000;

2009: - 15.000.

42. 26. (ex 42. 76) Barbieri, Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 5.

42. 27. (ex 42. 19) Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'ISTAT, alle Università, agli enti previdenziali, all'INAIL, agli Ordini e Collegi professionali e ad Enti che svolgono attività promozionale all'estero, nonché agli enti i cui consigli di amministrazione siano in parte designati dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali o da istituzioni previste da accordi o intese internazionali.

42. 28. (ex 42. 13) Minardo.

Al comma 5 dopo le parole: all'INAIL *aggiungere le seguenti:* alla Croce Rossa Italiana, agli ordini e collegi professionali e loro federazioni regionali e nazionali.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 5.000;
2008: - 10.000;
2009: - 15.000.

42. 30. (ex 42. 82) Lucchese, Delfino, D'Alia, Peretti, Zinzi.

Al comma 5 dopo le parole: all'INAIL *aggiungere le seguenti: ,* agli ordini e collegi professionali e loro federazioni regionali e nazionali.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 5.000;
2008: - 10.000;
2009: - 15.000.

42. 31. (ex 42. 83) Lucchese, Delfino, D'Alia, Peretti, Zinzi.

Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL *aggiungere le seguenti:* agli ordini e collegi professionali e relative federazioni e consigli nazionali.

***42. 32.** (ex 42. 22, 42. 21, 42. 12 e 42. 120) Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palombo, Armosino, Fasolino, Marinello, Angelino Alfano, Zorzato.

Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL *aggiungere le seguenti:* agli ordini e collegi professionali e relative federazioni e consigli nazionali.

***42. 33.** (ex 42. 41 e 42. 86) D'Elpidio, Fabris.

Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL *aggiungere le seguenti:* agli ordini e collegi professionali e relative federazioni e consigli nazionali.

***42. 34.** (ex 42. 91) Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL *aggiungere le seguenti:* , agli ordini professionali.

42. 35. (ex 42. 33) Catanoso.

Al comma 5 dopo le parole: all'INAIL *aggiungere le seguenti:* alla Croce Rossa Italiana.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 5.000;
2008: - 10.000;
2009: - 15.000.

42. 36. (ex 42. 79) Bosi, Zinzi, Peretti, Lucchese, Delfino.

Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL *inserire le seguenti:* , alla Croce Rossa Italiana.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 1000;
2008: - 1000;
2009: - 1000.

42. 37 (ex 42. 114) Misuraca, Marras, Marinello, Giudice, Mondello.

Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL *aggiungere le seguenti:* , agli enti e agli organismi gestori delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

42. 38 (ex 42. 3) Mariani, Iannuzzi

Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL, *aggiungere le seguenti:* , all'Ente nazionale aviazione civile, all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 250;
2008: - 250;
2009: - 250.

42. 39 (ex 42. 10 e 42. 99) Barbi, Attili, Carbonella

Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL *aggiungere le seguenti:* alla Cassa Conguaglio per il settore Elettrico (CCSE).

42. 40 (ex 42. 45) D'Elpidio, Fabris.

Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL *aggiungere le seguenti:* , agli enti a struttura associativa.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 5.000;
2008: - 10.000;
2009: - 15.000.

42. 41. (ex 42. 84) Ruvolo, Peretti, Zinzi.

Al comma 5 dopo le parole: all'INAIL *aggiungere le seguenti:* ad enti a base associativa i cui organi di governo siano espressione dei soci.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 5.000;
2008: - 10.000;
2009: - 15.000.

42. 42. (ex 42. 78) Bosi, Peretti, Zinzi.

Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL, *aggiungere le seguenti:* agli Enti che svolgono attività culturale a livello nazionale.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 5.000;
2008: - 10.000;
2009: - 15.000.

42. 43. (ex 42. 80) Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

Al comma 5 dopo le parole: all'INAIL *aggiungere le seguenti:* a tutti gli Enti vigilati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni*

2007: - 5.000;
2008: - 10.000;
2009: - 15.000.

42. 44. (ex 42. 81) Zinzi, Peretti.

Al comma 5, dopo le parole: o locali *aggiungere le seguenti:*, anche per il tramite della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome o dalla Conferenza Unificata, o dei rispettivi presidenti.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni*

2007: - 5.000;
2008: - 10.000;

2009: - 15.000.
42. 45. (ex 42. 77) Peretti, Zinzi.

Al comma 5, dopo le parole: o locali *aggiungere le seguenti:* o da loro associazioni maggiormente rappresentative.
42. 46. (ex 42. 31) Osvaldo Napoli.

Al comma 6, sostituire le parole: all'articolo 8 *con le seguenti:* agli articoli 8 e 9.
***42. 47.** (ex 42. 98) Barani, Del Bue, Nardi.

Al comma 6, sostituire le parole: all'articolo 8 *con le seguenti:* agli articoli 8 e 9.
***42. 48.** Mondello (ex 42. 104)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-*bis*. Negli Enti di ricerca e nell'ENEA, il Presidente viene revocato ed il consiglio di amministrazione viene soppresso. Le competenze del presidente e del consiglio di amministrazione sono assunte da un commissario straordinario, scelto tra le personalità di riconosciuto valore scientifico e provata capacità gestionale del settore di competenza e nominato dal Ministero vigilante. Il commissario resta in carica per un periodo di tre mesi, non prorogabile. Entro 30 giorni dalla nomina, il commissario presenta al Ministero vigilante un nuovo regolamento, reso noto al personale dell'ente ed alle organizzazioni sindacali che deve prevedere, tenendo anche conto del principio di pari opportunità, l'elezione di un comitato scientifico per la definizione degli indirizzi e dei programmi di ricerca da parte del personale scientifico e tecnico e l'elezione diretta da parte del personale scientifico, tecnico ed amministrativo del direttore delle singole strutture di ricerca esistenti dell'ente. Contestualmente alla nomina del commissario, il Ministero vigilante nomina un comitato di selezione, formato da personalità scientifiche italiane e straniere di chiara fama, incaricato di proporre entro 60 giorni al Ministero vigilante una rosa di candidati italiani o stranieri di alta competenza scientifica nel settore, all'interno della quale il Ministero vigilante nomina il nuovo presidente dell'ente. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari.
42. 49 *(* ex 42. 70) Tranfaglia, Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli ordini professionali.
42. 50. (ex 42. 39) Antonio Pepe.

(Votazione dell'articolo 42)

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-*bis*.
(Autonomia degli enti previdenziali privati).

1. In analogia con quanto stabilito al loro riguardo dal comma 5 dell'articolo 42, e al fine di affermarne l'autonomia gestionale e normativa che deriva dalla loro natura di soggetti di diritto

privato, agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, trasformati in associazioni o in fondazioni, nonché a quelli istituiti ai sensi del decreto legislativo, 10 febbraio 1996, n, 103, in possesso di personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del codice civile, non si applica la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

42. 01. (ex 42. 02) Amoruso, Lo Presti, Zacchera.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-*bis*.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge del 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto il seguente comma:

«5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle società che abbiano come oggetto sociale esclusivo o prevalente l'attività di ricerca o la sua promozione.».

42. 02. (ex 42. 03) Zorzato, Milanato, Giuseppe Fini, Paniz, Campa, Mistrello Destro, Fratta Pasini.

Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

Art. 42-*bis.*
(Ente Teatrale Italiano).

1. L'Ente Teatrale Italiano, in armonia con quanto disposto nel successivo articolo 47, costituisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un organismo di gestione dell'attività dei teatri attualmente gestiti. A tale organismo sono affidati in comodato d'uso gratuito per anni 20 il Teatro Valle di Roma e il Teatro della Pergola di Firenze. Lo stesso organismo subentra nei contratti attivi e passivi del Teatro Valle di Roma, del Teatro della Pergola di Firenze, del Teatro Quirino di Roma e del Teatro Duse di Bologna.

2. Tale organismo, che deve garantire una qualificata distribuzione di spettacoli con particolare riguardo al repertorio italiano, soprattutto contemporaneo, è sostenuto finanziariamente dallo Stato mediante il conferimento di un contributo di curo 5 milioni nel 2007, di euro 4 milioni nel 2008, di euro 3 milioni nel 2009. Alla copertura finanziaria si provvede attraverso il prelievo dal Fondo Unico dello Spettacolo, con conseguente pari riduzione del contributo statale annualmente destinato all'Ente Teatrale Italiano.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministro per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 5.000;
2008: - 4.000;
2009: - 3.000.

42. 03. (ex 42. 06) Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

Art. 42-*bis.*

1. Tenuto conto della natura pubblicistica della Croce Rossa Italiana, gli enti pubblici, gli enti locali, le regioni, gli uffici territoriali del Governo, le aziende sanitarie ed ospedaliere, possono

affidare in regime di affidamento diretto attraverso apposite convenzioni, alla Croce Rossa Italiana i servizi, di pronto soccorso e trasporto infermi nonché, nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati negli articoli 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97, in ambito internazionale, nazionale, regionale e locale.

2. La Croce Rossa Italiana, pur mantenendo lo *status* giuridico di Ente Pubblico classificato tra gli Enti Pubblici non Economici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70, gode dei benefici previsti dalla legge a favore delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale. I Comitati della Croce Rossa Italiana si intendono iscritti agli albi delle associazioni di volontariato tenuti dalle Regioni, Province e Comuni.

42. 04. (ex 42. 04) Misuraca, Marinello, Marras, Giudice, Mondello

ART. 43.
(Ricorsi in materia pensionistica).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

215-*bis.* All'articolo 17, comma 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» sono sostituite con le seguenti: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68».

43. 6. (ex 43. 11.) Satta, D'Elpidio.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.

43. 2. (ex 43. 14.) Alberto Giorgetti, Alemanno.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

43. 3. (ex 43. 8.) Bernardo.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis.* Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 5

milioni di euro.
43. 4. (ex 43. 12.)Alberto Giorgetti, Alemanno.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *rubrica:* decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
43. 5. (ex 43. 4.) Campa, Zanetta, Rosso.

(Votazione dell'articolo 43)

ART. 44.
(Controlli di merito nel sistema delle Ragionerie).

Sopprimerlo.
*** 44. 1.** (ex 44.1) Bressa, Zaccaria, Mascia, Franco Russo, Boato, Ferrrari, Amici, Incostante..

Sopprimerlo.
*** 44. 2.** (ex *44. 3) Zanetta.

(Si vota il mantenimento dell'articolo 44)

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-*bis. (Interventi per la prevenzione di fenomeni criminali).* - 1. Per la prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono destinati 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Tra i beni strumentali agevolabili sono compresi:

a) vetrine e banconi blindati o con cristalli blindati;

b) impianti di allarme, di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva;

c) impianti speciali di segnalazione;

d) impianti telefonici e telematici di collegamento con le forze dell'ordine ed i servizi di vigilanza;

e) installazione di colonnine di soccorso;

f) sistemi di video sorveglianza e di rilevamento satellitare.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 25.000;
2008: - 25.000;
2009: - 25.000.

44. 01. (ex 44. 01) Lumia.

ART. 45.

(Commissione tecnica per il coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato e il sistema delle autonomie locali).

Sopprimerlo.

*** 45. 1.** (ex 45. 2) Della Vedova.

Sopprimerlo.

*** 45. 25.** (ex 45. 1) Boato, Zaccaria, Franco Russo, Bressa, Amici, Incostante.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 45. - 1. Nell'espletamento dei compiti di cui all'articolo 3 comma 1, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, l'Alta Commissione di studio dovrà altresì:

a) indicare proposte tecniche sui principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

b) implementare i meccanismi di controllo dei flussi finanziari compatibili con il Patto di stabilità europeo anche sotto il profilo dell'entità del debito pubblico;

c) operare analisi, monitoraggio e valutazione dei flussi finanziari centro periferia;

d) verificare le problematiche classificatorie e di armonizzazione dei bilanci delle amministrazioni pubbliche centrali e decentrate, compatibili con i criteri di contabilità nazionale ed europea.

45. 2. (ex 45. 3). D'Alia, Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 46;

all'articolo 47, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis.* Qualora entro il termine del 30 giugno 2007 non sia stato adottato, dagli enti di cui al comma 1, alcun provvedimento, si provvede alla loro soppressione automatica.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 99, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 128, 132, 143, 144, 145, 146, 147, 157, 159, 160, 161, 163, 164, 175, 182, 183, 184, 186, 189, 192, 193, 194, 197, 198, 199, 201, 204, 205, 206, 207, 209;

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

1. Sono soppresse le autorizzazioni di spesa recate dalle seguenti disposizioni:

a) articoli 2 e 4, commi 17, 18 e 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni;

b) articoli 109 e 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni;

c) l'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e successive modificazioni;

d) l'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 219.720;
2008: - 226.720;
2009: - 226.720.

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197.

voce: Ministero della giustizia:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

voce: Ministero degli affari esteri:

2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977.

voce: Ministero della pubblica istruzione:

2007: - 3.256;
2008: -6;
2009: -6.

voce: Ministero dell'interno:

2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: - 986;
2008: - 82;
2009: - 82.

voce: Ministero della difesa:

2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11.

voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045.

voce: Ministero della salute:

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

voce: Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.

voce: Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Conseguentemente, al medesimo articolo 216, comma 1, tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 442.145;
2008: - 450.644;
2009: - 450.644.

voce: Ministero degli affari esteri:

2007: - 1.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.

voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: - 240.000;
2008: - 290.000;
2009: - 290.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 27.900;
2008: - 27.900;
2009: - 27.900.

voce: Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

Conseguentemente, al medesimo articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci nella misura del 10 per cento.

45. 4. (vedi 47. 4) Gianfranco Conte.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 46.

Conseguentemente, all'articolo 53, comma 1:

al primo periodo, sopprimere le parole: anche con riferimento alle autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente;

aggiungere in fine il seguente periodo: Dagli accantonamenti di cui al presente comma sono escluse le spese concernenti le autorizzazioni per fattore legislativo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 99, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 128, 132, 143, 144, 145, 146, 147, 157, 159, 160, 161, 163, 164, 175, 182, 183, 184, 186, 189, 192, 193, 194, 197, 198, 199, 201, 204, 205, 206, 207, 209.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis (Abrogazioni).* - 1. Sono soppresse le autorizzazioni di spesa recate dalle seguenti disposizioni:

1) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

2) articolo 4, commi 17, 18 e 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

3) articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

4) articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

5) articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

6) articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 219.720;
2008: - 226.720;
2009: - 226.720.

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197.

voce: Ministero della giustizia:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

voce: Ministero degli affari esteri:

2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977.

voce: Ministero della pubblica istruzione:

2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6.

voce: Ministero dell'interno:

2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: - 986;
2008: - 82;
2009: - 82.

voce: Ministero della difesa:

2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11.

voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045.

voce: Ministero della salute:

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

voce: Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.

voce: Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 442.145;
2008: - 450.644;
2009: - 450.644.

voce: Ministero degli affari esteri:

2007: - 1.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.

voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: - 240.000;
2008: - 290.000;
2009: - 290.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 27.900;
2008: - 27.900;
2009: - 27.900.

voce: Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, ridurre proporzionalmente tutte le voci per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.
45. 11. (vedi 53. 1., 53. 8 e 0. 53. 10. 3) Gianfranco Conte.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente,

sopprimere l'articolo 46;

all'articolo 57, sopprimere il comma 13;

sopprimere gli articoli 99,108, 110, 112, 114,118, 120, 128,132,143, 144, 145,146, 147, 157, 159, 160, 161, 163, 164, 175,182, 183, 184, 186, 189, 192, 193, 194,197, 198, 199, 201, 204, 205, 206, 207, 209;

dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

1. Sono abrogati gli articoli 2 e 4, commi 17, 18 e 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, gli articoli 109 e 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e l'articolo 3, commi 45 e 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 219.720;
2008: - 226.720;
2009: - 226.720;

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197.

voce: Ministero della giustizia:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

voce: Ministero degli affari esteri:

2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977.

voce: Ministero della pubblica istruzione:

2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6.

voce: Ministero dell'interno:

2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: - 986;
2008: - 82;
2009: - 82.

voce: Ministero della difesa:

2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11.

voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045.

voce: Ministero della salute:

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

voce: Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.

voce: Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;

all'articolo 216, comma 1, tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 442.145;
2008: - 450.644;
2009: - 450.644.

voce: Ministero degli affari esteri:

2007: - 1.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.

voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: - 240.000;
2008: - 290.000;
2009: - 290.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 27.900;
2008: - 27.900;
2009: - 27.900.

voce: Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000;

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, apportare ridurre proporzionalmente tutte le voci per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.

45. 9. (vedi 57. 33). Gianfranco Conte.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 46,

all'articolo 93, aggiungere, infine, il seguente comma:

3. Per la prosecuzione degli interventi di ricerca oncologica finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché dei relativi progetti di innovazione tecnologica e dei correlati progetti di collaborazione internazionale, da parte dei centri specializzati di cui all'articolo 94, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la realizzazione di un progetto oncotecnologico, finalizzato a sviluppare terapie oncologiche innovative, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

sopprimere gli articoli 99, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 128, 132, 143, 144, 145, 146, 147, 157, 159, 160, 161, 163, 164, 175, 182, 183, 184, 186, 189, 192, 193, 194, 197, 198, 199, 201, 204, 205, 206, 207, 209;

dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.* - 1. Sono soppresse le autorizzazioni di spesa recate dalle seguenti disposizioni:

a) articoli 2 e 4, commi 17, 18 e 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni;

b) articoli 109 e 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni;

c) l'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e successive modificazioni;

d) gli articoli 3, commi 45 e 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni;

all'articolo 216:

comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: 219.720;
2008: 226.720;
2009: 226.720.

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197.

voce: Ministero della giustizia:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

voce: Ministero degli affari esteri:

2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977.

voce: Ministero della pubblica istruzione:

2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6.

voce: Ministero dell'interno:

2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: - 986;
2008: - 82;
2009: - 82.

voce: Ministero della difesa:

2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11.

voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045.

voce: Ministero della salute:

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

voce: Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.

voce: Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;

comma 1, tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 442.145;
2008: - 450.644;
2009: - 450.644.

voce: Ministero degli affari esteri:

2007: - 1.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.

voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: - 240.000;
2008: - 290.000;
2009: - 290.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 27.900;
2008: - 27.900;
2009: - 27.900.

voce: Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000;

comma 2, tabella C, apportare ridurre proporzionalmente tutte le voci per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.
45. 12. (vedi 93. 3.) Gianfranco Conte.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 46, 99, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 128, 132, 143, 144, 145, 146, 147;

Conseguentemente, all'articolo 149, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis.* All'articolo 204 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«5. La scadenza della concessione può essere prorogata per le aziende, anche del settore idrico, che abbiano a bilancio alla data del 31 dicembre 2005 investimenti non ancora ammortizzati per un importo superiore al fatturato dell'esercizio 2005, che si riferiscono alla attività in concessione.
6. La durata della proroga è pari al periodo per pervenire al totale ammortamento degli investimenti effettuati e comunque non oltre il termine di anni venti.
7. Alla scadenza della concessione prorogata i beni saranno devoluti direttamente agli enti locali concedenti a titolo gratuito.
8. Le tariffe da applicarsi agli utenti saranno pari a quelle previste nel piano d'ambito di appartenenza dell'ente concedente».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 157, 159, 160, 161, 163, 164, 175, 182, 183, 184, 186, 189, 192, 193, 194, 197, 198, 199, 201, 204, 205, 206, 207, 209;

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

1. Sono soppresse le autorizzazioni di spesa recate dalle seguenti disposizioni:

a) articoli 2 e 4, commi 17, 18 e 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni;

b) articoli 109 e 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni;

c) l'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e successive modificazioni;

d) gli articoli 3, commi 45 e 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 219.720;
2008: - 226.720;
2009: - 226.720.

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197.

voce: Ministero della giustizia:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

voce: Ministero degli affari esteri:

2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977.

voce: Ministero della pubblica istruzione:

2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6.

voce: Ministero dell'interno:

2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: - 986;
2008: - 82;
2009: - 82.

voce: Ministero della difesa:

2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11.

voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045.

voce: Ministero della salute:

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

voce: Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.

voce: Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

al medesimo articolo 216, comma 1, tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 442.145;
2008: - 450.644;
2009: - 450.644.

voce: Ministero degli affari esteri:

2007: - 1.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.

voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: - 240.000;
2008: - 290.000;
2009: - 290.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 27.900;
2008: - 27.900;
2009: - 27.900.

voce: Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

Conseguentemente, al medesimo articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci nella misura del 10 per cento.

45. 5. (vedi 149. 1) Gianfranco Conte.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 46, 99, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 128, 132, 143, 144, 145, 146, 147, 150, comma 1, 157, 159, 160, 161, 163, 164, 175, 182, 183, 184, 186, 189, 192, 193, 194, 197, 198, 199, 201, 204, 205, 206, 207, 209;

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.*

1. Sono soppresse le autorizzazioni di spesa recate dalle seguenti disposizioni:

a) articoli 2 e 4, commi 17, 18 e 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni;

b) articoli 109 e 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni;

c) gli articoli 3, commi 45 e 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni;

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 219.720;
2008: - 226.720;
2009: - 226.720.

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197.

voce: Ministero della giustizia:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

voce: Ministero degli affari esteri:

2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977.

voce: Ministero della pubblica istruzione:

2007: - 3.256;
2008: -6;
2009: -6.

voce: Ministero dell'interno:

2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: - 986;
2008: - 82;
2009: - 82.

voce: Ministero della difesa:

2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11.

voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045.

voce: Ministero della salute:

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

voce: Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.

voce: Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

al medesimo articolo 216, comma 1, tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 442.145;
2008: - 450.644;
2009: - 450.644.

voce: Ministero degli affari esteri:

2007: - 1.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.

voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: - 240.000;
2008: - 290.000;
2009: - 290.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 27.900;
2008: - 27.900;
2009: - 27.900.

voce: Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

Conseguentemente, al medesimo articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci nella misura del 10 per cento.
45. 6. (vedi 150. 8) Gianfranco Conte.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli 46, 99, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 128, 132, 143, 144,145, 146, 147, 157, 159, 160, 161, 163, 164;

all'articolo 172, comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti *con le seguenti:* dal giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti e fino alle 24 ore successive;

sopprimere gli articoli 175, 182, 183, 184, 186, 189, 192, 193, 194, 197, 198, 199, 201, 204, 205, 206, 207, 209;

dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*.

1. Sono abrogati l'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, l'articolo 4, commi 17, 18 e 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, l'articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 219.720;
2008: - 226.720;
2009: - 226.720.

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197.

voce: Ministero della giustizia:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

voce: Ministero degli affari esteri:

2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977.

voce: Ministero della pubblica istruzione:

2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6.

voce: Ministero dell'interno:

2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
2007: - 986;
2008: - 82;
2009: - 82.

voce: Ministero della difesa:

2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11.

voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045.

voce: Ministero della salute:

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

voce: Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.

voce: Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 442.145;
2008: - 450.644;
2009: - 450.644.

voce: Ministero degli affari esteri:

2007: - 1.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.

voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: - 240.000;
2008: - 290.000;
2009: - 290.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 27.900;
2008: - 27.900;
2009: - 27.900.

voce: Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci previste per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.

45. 8. (vedi 172. 1) Gianfranco Conte.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 46;

all'articolo 88, comma 1, sopprimere le lettere l) *ed m)*;

sopprimere gli articoli 99, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 128, 132, 143, 144, 145, 146, 147, 157, 159, 160, 161, 163, 164, 175, 182, 183, 184, 186, 189, 192, 193, 194, 197, 198, 199, 201, 204, 205, 206, 207, 209;

dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.*

1. Sono soppresse le autorizzazioni di spesa recate dalle seguenti disposizioni:

a) articoli 2 e 4, commi 17, 18 e 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni;

b) articoli 109 e 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;

c) l'articolo 3, commi 45 e 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni.

all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 219.720;
2008: - 226.720;
2009: - 226.720.

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197.

voce: Ministero della giustizia:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

voce: Ministero degli affari esteri:

2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977.

voce: Ministero della pubblica istruzione:

2007: - 3.256;
2008: -6;
2009: -6.

voce: Ministero dell'interno:

2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: -986;
2008: - 82;
2009: - 82.

voce: Ministero della difesa:

2007: -11;
2008: -11;
2009: -11.

voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: -45;
2008: -45;
2009: -45.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045.

voce: Ministero della salute:

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

voce: Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.

voce: Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Conseguentemente, al medesimo articolo 216, comma 1, tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 442.145;
2008: - 450.644;
2009: - 450.644.

voce: Ministero degli affari esteri:

2007: - 1.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.

voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: - 240.000;
2008: - 290.000;
2009: - 290.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 27.900;
2008: - 27.900;
2009: - 27.900.

voce: Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutte le voci previste in tabella C per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.

45. 180. (vedi 88. 183.) Gianfranco Conte.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 46;

all'articolo 88, aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Chiunque omette il pagamento della quota fissa determinata ai sensi del comma 1 lettera *n*, o fornisce false dichiarazioni sulla propria condizione al solo fine di ottenere indebitamente prestazioni sanitarie, assistenziali, terapeutiche o farmaceutiche a carico del Servizio sanitario nazionale per sé o per altri salvo che ricorra ad ulteriori artifizi o raggiri, è punito con la sanzione amministrativa determinata, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, in misura compresa da due a dieci volte il valore della compartecipazione obbligatoria dovuta, qualora il giusto profitto non superi la somma di euro 500. Resta ferma la responsabilità penale in ogni altro caso;

sopprimere gli articoli 99, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 128, 132, 143, 144, 145, 146, 147, 157, 159, 160, 161, 163, 164, 175, 182, 183, 184, 186, 189, 192, 193, 194, 197, 198, 199, 201, 204, 205, 206, 207, 209;

dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.*

1. Sono soppresse le autorizzazioni di spesa recate dalle seguenti disposizioni:

a) articoli 2 e 4, commi 17, 18 e 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni;

b) articoli 109 e 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;

c) l'articolo 3, commi 45 e 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni.

all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 219.720;
2008: - 226.720;
2009: - 226.720.

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197.

voce: Ministero della giustizia:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

voce: Ministero degli affari esteri:

2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977.

voce: Ministero della pubblica istruzione:

2007: - 3.256;
2008: -6;
2009: -6.

voce: Ministero dell'interno:

2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: -986;
2008: - 82;
2009: - 82.

voce: Ministero della difesa:

2007: -11;
2008: -11;
2009: -11.

voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: -45;
2008: -45;
2009: -45.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045.

voce: Ministero della salute:

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

voce: Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.

voce: Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Conseguentemente, al medesimo articolo 216, comma 1, tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 442.145;
2008: - 450.644;
2009: - 450.644.

voce: Ministero degli affari esteri:

2007: - 1.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.

voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: - 240.000;
2008: - 290.000;
2009: - 290.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 27.900;
2008: - 27.900;
2009: - 27.900.

voce: Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutte le voci previste in tabella C per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.
45. 181. (vedi 88. 25) Gianfranco Conte.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 46, 99, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 128, 132, 143, 144, 145, 146, 147, 157, 159, 160, 161, 163, 164, 175, 182, 183, 184, 185, 186, 189, 192, 193, 194, 197, 198, 199, 201, 204, 205, 206, 207, 209;

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.*

1. Sono soppresse le autorizzazioni di spesa recate dalle seguenti disposizioni:

a) articoli 2 e 4, commi 17, 18 e 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni;

b) articoli 109 e 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;

c) l'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e successive modificazioni;

d) l'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 219.720;
2008: - 226.720;
2009: - 226.720.

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197.

voce: Ministero della giustizia:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

voce: Ministero degli affari esteri:

2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977.

voce: Ministero della pubblica istruzione:

2007: - 3.256;
2008: -6;
2009: -6.

voce: Ministero dell'interno:

2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: -986;
2008: - 82;
2009: - 82.

voce: Ministero della difesa:

2007: -11;
2008: -11;
2009: -11.

voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: -45;
2008: -45;
2009: -45.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045.

voce: Ministero della salute:

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

voce: Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.

voce: Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Conseguentemente, al medesimo articolo 216, comma 1, tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 442.145;
2008: - 450.644;
2009: - 450.644.

voce: Ministero degli affari esteri:

2007: - 1.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.

voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: - 240.000;
2008: - 290.000;
2009: - 290.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 27.900;
2008: - 27.900;
2009: - 27.900.

voce: Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

Conseguentemente, al medesimo articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci nella misura del 10 per cento.

45. 3. (vedi 185. 1) Gianfranco Conte.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli 46, 99, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 128, 132, 143, 144,145, 146, 147, 157, 159, 160, 161;

all'articolo 163, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis.* In attesa del riordino degli incentivi per l'attività nel settore cinematografico, alle imprese che operano in tale settore per la produzione, distribuzione e diffusione, con proiezione in sala, di film è attribuito un contributo, nella forma di credito d'imposta, pari all'investimento effettuato per la realizzazione di nuovi film, anche ai sensi degli articoli da 2447-*bis* a 2447-*decies* del codice civile, ovvero ai sensi dell'articolo 2342, comma 3, e dell'articolo 2464, commi 5 e 6 del codice civile, dichiarati nazionali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni o realizzati in coproduzione con imprese appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea. L'importo complessivo del contributo, per ciascun nuovo film, non può superare i 2 milioni di euro.

6-*ter*. Gli utili derivanti dalla realizzazione di film prodotti, distribuiti, diffusi e proiettati in sala mediante le agevolazioni di cui al comma 6-*bis*, non sono soggetti a tassazione Ires ed Ire, fino ad un importo pari al doppio della somma del contributo riconosciuto.

6-*quater*. Tali utili sono accertati dal Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia delle entrate, e sono versati al Fondo rotativo istituito presso il Ministero per le attività e i beni culturali, e sono utilizzati per le medesime finalità di cui al comma 6-*bis*.

6-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, vengono emanati i criteri e le modalità per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo.

6-*sexies.* Per il triennio 2007-2009 il contributo nella forma di credito di imposta è attribuito nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per ciascun anno.

6-*septies.* All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di una quota parte del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e

successive modifiche fino all'importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A tal fine la quota del Fondo destinata alle attività cinematografiche non può essere inferiore al 25 per cento della dotazione complessiva del medesimo fondo unico come determinata annualmente dalla legge finanziaria e dalle eventuali integrazioni derivanti dalla ripartizione dei fondi Lotto di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662.;

sopprimere gli articoli 164, 175, 182, 183, 184,186, 189,192, 193, 194, 197, 198, 199, 201, 204, 205, 206, 207, 209;

dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.* - 1. Sono soppresse le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

b) articolo 4, commi 17, 18 e 19 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

c) articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

e) articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

f) articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

all'articolo 216:

comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 219.720;
2008: - 226.720;
2009: - 226.720.

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197.

voce: Ministero della giustizia:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

voce: Ministero degli affari esteri:

2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977.

voce: Ministero della pubblica istruzione:

2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6.

voce: Ministero dell'interno:

2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: - 986;
2008: - 82;
2009: - 82.

voce: Ministero della difesa:

2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11.

voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali:

2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045.

voce: Ministero della salute:

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

voce: Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.

voce: Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;

comma 1, tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 442.145;
2008: - 450.644;
2009: - 450.644.

voce: Ministero degli affari esteri:

2007: - 1.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.

voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali:

2007: - 240.000;
2008: - 290.000;
2009: - 290.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 27.900;
2008: - 27.900;
2009: - 27.900.

voce: Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci previste per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.
45. 10. (vedi 163. 51.) Gianfranco Conte.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: delle regioni, *aggiungere le seguenti:* di cui almeno uno designato dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome.
45. 7. (ex 45. 4). Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

(Votazione dell'articolo 45)

ART. 46.

(Commissione per la garanzia dell'informazione statistica).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 1.200;
2008: - 1.200;
2007: - 1.200.

46. 1 *(ex* 46.10) Peretti, Zinzi.

Sopprimerlo.

***46. 2.** *(ex* 46.1 e 46. 11) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sopprimerlo.

***46. 3** *(ex* 46.8 e 46. 7) Della Vedova, Brusco.

Sopprimerlo.

***46. 4** *(ex* 46. 9) Alberto Giorgetti, Alemanno.

Sopprimere il comma 1.

46. 5. *(ex* 46.2) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sopprimere il comma 2.

46. 6. *(ex* 46.3) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sopprimere il comma 3.

46. 7. *(ex* 46.4) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sopprimere il comma 4.

46. 8. *(ex* 46.5) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sopprimere il comma 5.

46. 9. *(ex* 46.6) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

(Votazione dell'articolo 46)

ART. 47.

(Riordino, trasformazione e soppressione di enti pubblici).

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, alinea, dopo la parola: funzionamento *aggiungere le seguenti:* ad esclusione degli enti previdenziali.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa annua di 200 milioni di euro, per l'anno 2008 una minore spesa annua di 300 milioni di euro, per l'anno 2009 una minore spesa annua di 400 milioni di euro.

47. 1. *(ex* 47. 13) Alberto Giorgetti.

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1, lettera* b), *dopo le parole:* organismi pubblici *aggiungere le seguenti:* , con esclusione degli ordini professionali.

47. 2. *(ex* 47. 8) Zorzato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis.* Il presente articolo non si applica agli Enti di ricerca.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

voce: Ministero del lavoro e della previdenza:

2007: - 40.000;
2008: - 20.000;
2009: - 40.000.

voce: Ministero dell'interno:

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

47. 3. *(ex* 47. 16) Volonté, Peretti, Zinzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. All'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Il predetto divieto di partecipazione non opera nel caso in cui la partecipazione riguardi società o enti che svolgono la propria attività esclusivamente a favore della società medesima ovvero degli enti costituenti, partecipanti o affidanti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.* Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1-*bis* si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26

ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.».

b) All'articolo 1, comma 116 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiungere in fine le seguenti parole: "e, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la medesima aliquota è fissata in euro 1010 per mille chilogrammi.

47. 4 *(ex* 47. 20) Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. All'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis.* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-*bis*, per »enti affidanti« ai sensi del comma 1 si intendono comunque:

a) le aziende e gli enti pubblici economici, strumentali e funzionali, comunque denominati, istituiti dagli enti pubblici che hanno costituito o partecipano, anche indirettamente, alle società di cui al comma 1;

b) gli enti locali nel caso di società costituite o partecipate da regioni a statuto speciale e province autonome alle quali il rispettivo statuto riconosce competenza in materia di finanza locale;

c) le altre società costituite o partecipate, anche indirettamente, dagli enti pubblici che hanno costituito o partecipano alla società prevista dal comma l; tutte le predette società devono comunque svolgere la propria attività esclusivamente in favore degli enti costituenti, partecipanti o affidanti, delle altre società previste da questa lettera e degli enti previsti dalle lettere *a)* e *b)*;

d) l'Unione europea, le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali, anche ad ordinamento autonomo, le università e le camere di commercio, le regioni e le province autonome, nonché le società costituite o partecipate dai predetti enti, per il raggiungimento di scopi definiti da una convenzione tra gli enti medesimi».

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 47, comma 4, si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.».

b) All'articolo 1, comma 116 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la medesima aliquota è fissata in curo 1010 per mille chilogrammi».

47. 5. *(ex* 47. 19) Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'Unione accademica nazionale ed alle undici Accademie, società o istituti di riconosciuto livello nazionale, attualmente consorziate nella suddetta Unione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.*

1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bituni di petrolio euro 37,188 per mille kg».

2. All'articolo 1, comma 116 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la medesima aliquota è fissata in euro 1010 per mille chilogrammi».

*** 47. 6** *(*ex 47. 1**)** Ghizzoni, Rusconi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'Unione accademica nazionale ed alle undici Accademie, società o istituti di riconosciuto livello nazionale, attualmente consorziate nella suddetta Unione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.*

1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bituni di petrolio euro 37,188 per mille kg».

2. All'articolo 1, comma 116 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la medesima aliquota è fissata in euro 1010 per mille chilogrammi».

*** 47. 8** *(*ex 47. 1**)** Folena.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. È soppressa la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture istituita ai sensi dell'articolo 241, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

5. Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono compiti e funzioni della Camera di cui al comma 4.

47. 7. *(ex* 47. 3) Angelo Piazza, Turco.

(Votazione dell'articolo 47)

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-*bis*. *(Disposizioni per il funzionamento dell'Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani-ONAOSI)* - 1. La lettera *e)* dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, come sostituita dal comma 23 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituita dalla seguente: «*e)* il contributo dei sanitari pubblici dipendenti, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione della fondazione, che ne fissa misure e modalità di versamento con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni».
47. 01. *(ex* 47. 05) Pellegrino, Camillo Piazza, Zanella, Calducci, Boato, Cassola, De Zulueta, Francescato, Fundarò, Lion, Poletti, Trepiccione.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-*bis*. - 1. Il Formez, nel rispetto delle caratteristiche giuridiche e associative previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285, mantiene le sue attuali funzioni di agenzia interistituzionale preposta alla modernizzazione di tutte le pubbliche amministrazioni (centrali, regionali ed autonomie locali), dalle quali può ricevere incarichi diretti. A tal fine, risulta esclusa da ogni ipotesi di accorpamento con le scuole nazionali o locali.
47. 02. *(ex* 47. 06) Dionisi, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-*bis*. - 1. L'agenzia nazionale per lo sviluppo d'impresa e l'attrazione degli investimenti (Sviluppo Italia) è soppressa. Le funzioni e le competenze della medesima agenzia vengono trasferite al Ministero dello sviluppo economico, che provvede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla creazione di un apposito dipartimento.
47. 03. *(ex* 47. 04) Raiti, Pedrini.

ART. 48.
(Modifiche alla disciplina per la liquidazione degli enti disciolti).

(Votazione dell'articolo 48)

ART. 49.
(Norme concernenti il trasferimento dei patrimoni di EFIM in liquidazione coatta amministrativa).

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Sono trasferiti ai comuni che ne facciano richiesta i beni ricadenti nel territorio dei comuni medesimi, già utilizzati a finalità pubbliche e sociali, compresi i beni oggetto di pianificazione urbanistica con destinazione pubblica e sociale. Per tale trasferimento è fissato un prezzo simbolico di euro 1. Le modalità di trasferimento sono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
49. 1. *(ex* 49. 1) Pili, Caligiuri, Murgia, Oppi, Cossiga, Porcu, Mereu, Testoni.

(Votazione dell'articolo 49)

ART. 50.
(Liquidazione o fusione della SOGESID*).*

Sopprimerlo.

50. 1. (ex 50. 5.) Galletti, Peretti, Zinzi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 50.

(Trasformazione della Sogesid SpA).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è autorizzato a procedere entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione della Sogesid S.p.A., al fine di renderla strumentale alle esigenze e finalità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche procedendo, a tale scopo, alla fusione per incorporazione con altri soggetti, società e organismi di diritto pubblico, che svolgano attività nel medesimo settore della Sogesid SpA.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi di amministrazione della Sogesid S.p.A., sono sciolti e sono nominati un Commissario straordinario e un subcommissario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

50. 2. (ex 50. 4.) Camillo Piazza, Bonelli, Zanella, Balducci, Boato, Cassola, De Zulueta, Francescato, Fundarò, Lion, Pellegrino, Poletti, Trepiccione.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 50.

(Ulteriori compiti della Sogesid S.p.A.).

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis.* La società di cui al comma 1 opera come supporto per le amministrazioni centrali dello Stato, secondo loro indirizzi, anche a beneficio di regioni, enti locali ed enti d'ambito, nella filiera del settore idrico, nonché in campi connessi, quali la bonifica di siti contaminati, l'attività propria dei consorzi di bonifica, la difesa del suolo, la prevenzione del dissesto idro-geologico e l'eliminazione delle sue conseguenze.

2-*ter*. La società può, inoltre, nell'ambito dei settori di attività di cui al comma 2-*bis*, e in conformità degli indirizzi delle amministrazioni suddette, partecipare alle selezioni per la realizzazione dei programmi della Comunità Europea e di altre organizzazioni internazionali, volte alla promozione e allo sviluppo della tutela del suolo e delle risorse idriche, alla loro ottimizzazione e incremento, nonché alla loro gestione e utilizzazione. Può, infine, operare su mercati, anche internazionali, se necessario mediante società a tal fine costituite o partecipate».

50. 3. (ex 50. 3.) Taglialatela, Alberto Giorgetti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate, sono rideterminati ruoli e funzioni affidati alla SOGESID, sulla scorta di una verifica dello stato di avanzamento della missione della società e degli obiettivi sinora raggiunti.

50. 4. (ex 50. 1.) Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Lomaglio, Fasciani, Gentili, Bocci, Galeazzi, Realacci, Bandoli, Benvenuto, Chianale, Frigato, Longhi, Marantelli, Pedulli.

Al comma 1, sopprimere le parole: ovvero alla sua fusione per incorporazione in una società interamente partecipata dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze.
50. 5. (ex 50. 6.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dussin, Pini.

Al comma 1, sostituire le parole: dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze *con le seguenti:* dalle regioni o dalle province interessate.
50. 6. (ex 50. 7.) Dussin, Pini, Garavaglia, Filippi.

(Votazione dell'articolo 50)

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-*bis.*
(Norme sulla gestione dei servizi idrici).

1. Tutte le acque superficiali e sotterranee sono beni comuni pubblici. Le reti e gli impianti di distribuzione e raccolta delle acque devono rimanere di proprietà di soggetti pubblici e i servizi devono essere gestiti da uno dei soggetti di seguito elencati:

a) aziende speciali, anche consortili, che operano esclusivamente nel campo dei servizi idrici e solo nell'ambito territoriale in cui si svolge il servizio;

b) società per azioni a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello che esercitano sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

2. In considerazione delle modifiche alla normativa introdotte dalla presente disposizione sono interrotti tutti i procedimenti in corso di affidamento di servizi idrici a soggetti diversi da quelli individuati nei punti *a)* e *b)* del comma 1. Gli affidamenti di servizi idrici già effettuati in favore di soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 possono proseguire per un periodo temporaneo massimo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nei comuni montani con meno di 1.000 abitanti è consentita la gestione dei servizi idrici in economia, previo accertamento dell'insostenibilità economica ed ambientale dell'affidamento ai soggetti di cui al comma 1 e sulla base di accordi programmatici con la competente autorità d'ambito per garantire l'unitarietà della gestione dei predetti servizi all'interno del territorio interessato.
4. Le società per azioni a capitale interamente pubblico che gestiscono il servizio idrico non possono cedere quote azionarie a soggetti privati.
50. 01. (ex 50. 01.) Cacciari, Acerbo, Perugia.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-*bis.*

1. All'articolo 204 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«5. La scadenza della concessione può essere prorogata per quelle aziende, anche del settore idrico, che hanno a bilancio, alla data del 31 dicembre 2005, investimenti non ancora ammortizzati per un importo superiore al fatturato dell'esercizio 2005, che si riferiscono alla attività in concessione.

6. La durata della proroga è pari al periodo per pervenire al totale ammortamento degli investimenti effettuati e comunque non oltre il termine di anni venti.

7. Alla scadenza della concessione prorogata i beni saranno devoluti direttamente agli enti locali concedenti a titolo gratuito.

8. Le tariffe da applicarsi agli utenti saranno pari a quelle previste nel piano d'ambito di appartenenza dell'ente concedente».

50. 02 (ex 160. 010.) Alberto Giorgetti, Garnero Santanché.

ART. 51.

(Ambito di applicazione delle disposizioni di contenimento).

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La presente disposizione non si applica agli enti e agli organismi gestori delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

51. 1. *(ex* 51. 1) Mariani, Iannuzzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis.* All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «degli istituti zooprofilattici sperimentali,» sono inserite le seguenti: «delle agenzie regionali per l'ambiente,».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
2009: - 1.000.

51. 2. *(ex* 51. 2) Mariani, Iannuzzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui agli articoli 39, 42, 47 e 57 della presente legge non si applicano agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali, in quanto gli stessi non fanno parte del sistema di finanza pubblica.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.*

(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

51. 21. (ex 51. 17.) Calgaro, Ledda.

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui agli articoli 39, 42, 47 e 57 della presente legge non si applicano agli ordini e collegi professionali e relative Federazioni e Consigli Nazionali.

***51. 22.** (ex 51. 11.) Calgaro, Ledda.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui agli articoli 39, 42, 47 e 57 della presente legge non si applicano agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali.

***51. 3.** *(ex* 51. 13) Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui agli articoli 39, 42, 47 e 57 della presente legge non si applicano agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali.

***51. 4.** *(ex* 51. 7) Ulivi, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui agli articoli 39, 42, 47 e 57 della presente legge non si applicano agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali.

***51. 5.** *(ex* 51. 9) Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Fasolino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Considerate le loro specifiche finalità istituzionali, quanto disposto dal comma 1 non si applica agli enti e agli organismi di gestione delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 100.000.

51. 6. *(ex* 51. 8) Fasolino.

(Votazione dell'articolo 51)

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-*bis.*
(Camere di commercio).

1. Alle Camere di commercio e all'Unioncamere non si applicano gli articoli 51, 57 e 59 della presente legge, i commi 57, 59, 63, 187 e da 189 a 206 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi 95, 96 e 98 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a copertura dell'onere di euro 200 milioni a decorrere dall'anno 2007.
51. 01 (*ex* 51. 02) Aurisicchio.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-*bis.*

1. Le Camere di commercio concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario determinato ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, per ciascun anno non superi l'ammontare complessivo delle entrate dell'anno precedente.
2. Alle Camere di commercio e all'Unioncamere non si applicano gli articoli 51, 57 e 59 della presente legge, i commi, 57, 59, 63, 187 e da 189 a 206 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, e i commi 95, 96 e 98 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Le Camere di commercio e l'Unioncamere adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni medesimi.
51. 02. (*ex* 51. 03) Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-*bis.*

1. Alle Camere di commercio e all'Unioncamere non si applicano gli articoli 51, 57 e 59 e della presente legge, i commi 57, 59, 63, 187 e 189 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248, i commi 95, 96 e 98 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Le Camere di commercio e l'Unioncamere adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni medesimi.
51. 03. (*ex* 55. 012) Peretti, Zinzi.

ART. 52.
(Assicurazione dei rischi da calamità naturali).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere le seguenti disposizioni:

1) Articolo 45, comma 2;

2) Articolo 46;

3) Articolo 99;

4) Articolo 108;

5) Articolo 110;

6) Articolo 112;

7) Articolo 114;

8) Articolo 118;

9) Articolo 120;

10) Articolo 128;

11) Articolo 132;

12) Articolo 143;

13) Articolo 144;

14) Articolo 145;

15) Articolo 146;

16) Articolo 147;

17) Articolo 157;

18) Articolo 159;

19) Articolo 160;

20) Articolo 161;

21) Articolo 163;

22) Articolo 164;

23) Articolo 175;

24) Articolo 182;

25) Articolo 183;

26) Articolo 184;

27) Articolo 186;

28) Articolo 189;

29) Articolo 192;

30) Articolo 193;

31) Articolo 194;

32) Articolo 197;

33) Articolo 198;

34) Articolo 199;

35) Articolo 201;

36) Articolo 204;

37) Articolo 205;

38) Articolo 206;

39) Articolo 207;

40) Articolo 209.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.*
(Abrogazioni).

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

1) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

2) articolo 4, commi 17, 18 e 19 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

3) articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

4) articolo 109, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

5) articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

6) articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 219.720;
2008: - 226.720;
2009: - 226.720;

Voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197;

Voce: Ministero della giustizia:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;

Voce: Ministero degli affari esteri:

2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977;

Voce: Ministero della pubblica istruzione:

2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6;

Voce: Ministero dell'interno:

2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;

Voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: - 986;
2008: - 82;
2009: - 82;

Voce: Ministero della difesa:

2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11;

Voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45;

Voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045;

Voce: Ministero della salute:

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;

Voce: Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000;

Voce: Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Conseguentemente, al medesimo articolo 216, comma 1, tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 442.145;
2008: - 450.644;
2009: - 450.644;

Voce: Ministero degli affari esteri:

2007: - 1.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000;

Voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: - 240.000;
2008: - 290.000;
2009: - 290.000;

Voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 27.900;
2008: - 27.900;
2009: - 27.900;

Voce: Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci previste per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.
52. 1. (ex 52. 5.) Gianfranco Conte.

Sopprimerlo.
*** 52. 2.** (ex 52. 1. e 52. 17.) Mariani, Iannuzzi, Milana.

Sopprimerlo.
*** 52. 3.** (ex 52. 2., 52. 3., 52. 4., 52. 19., 52. 18. e 52. 22.) Stradella, Lupi, Paroli, Fasolino, Germanà, Simeoni, Tortoli, Mondello, Uggè, Zanetta, Di Centa, Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Cossiga, Colucci, Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sopprimerlo.
***52. 4.** (ex 52. 7.) Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Sopprimerlo.
***52. 5.** (ex 52. 9.) Raiti.

Sopprimerlo.
***52. 6.** (ex 52. 11.) Napoletano, Sgobio, Diliberto, Vacca, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Fernando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Venier.

Sopprimerlo.
***52. 7.** (ex 52. 13 e 52. 14.) Garavaglia, Dussin, Fugatti, Filippi.

Sopprimerlo.
***52. 8.** (ex *52. 21.) Mereu, Adolfo, Mele, D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
52. 9. (ex 52. 15.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.*

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a),* le parole «per la quota del 20 per cento» sono sostituite delle le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lettera *b),* le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

52. 10. (ex 52. 8.) Della Vedova.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

52. 11. (ex 52. 16.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

(Votazione dell'articolo 52)

ART. 53.

(Contenimento della spesa).

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di patronato e.

53. 1. *(ex* 53. 5) Turco.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nonché alle confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni.

53. 2. *(ex* 53. 4.) Turco.

Al comma *1, secondo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole:* e fatta comunque eccezione per gli accantonamenti relativi a spese determinate in via legislativa.

Conseguentemente alla Tabella C di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le dotazioni di parte corrente da iscrivere nei singoli stati di previsione di Bilancio 2007, 2008 e 2009 sono ridotti del 10 per cento.

Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero Economia e Finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;

Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero Beni e Attività culturali *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 80.000;
2008: - 80.000;
2009: - 80.000;

Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;

53. 3. (ex 0. 53. 10. 5.) Ravetto, Peretti, Alberto Giorgetti, Casero, Verro, Armani, Garavaglia, Marino, Marinello, Giudice, Armosino, Marras.

Al comma *1, quarto periodo, dopo le parole:* l'acquisizione del parere *aggiungere la seguente:* vincolante.

53. 4. (0. 53. 10. 2.) Armani.

Dopo il comma *1, aggiungere il seguente:*

1-*bis.* Gli accantonamenti di cui al comma 1, non possono comunque superare il 10 per cento con riferimento a ciascuna unità previsionale di base.

Conseguentemente dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.*

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

a) alla lettera *a)* sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lettera *b)* sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dallo gennaio 2006.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui;

all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente nella misura del 10 per cento e tutte le voci di conto capitale nella misura del 9 per cento.

53. 5. (0. 53. 9. 11.) Di Gioia.

(Votazione dell'articolo 53)

ART. 54.

(Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le spese in conto capitale degli enti locali che eccedono il limite di spesa stabilito dal Patto di stabilità interno di cui all'articolo 74 della presente legge possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo è dotato per l'anno 2007 di euro 250 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2008 e i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto dall'articolo 6, commi 2, 3 e 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, valutati in 10 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 30 aprile 2007, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1:

alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;

alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 250.000;
2008: - 250.000.

54. 1. *(ex* 54. 2). Crosetto, Ravetto.

(Votazione dell'articolo 54)

ART. 55.

(Modifica della disciplina in materia di contributi pluriennali dello Stato).

(Votazione dell'articolo 55)

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-*bis.*

1. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157 e successive modificazioni, le parole: «per le elezioni della Camera dei Deputati» sono sostituite dalle seguenti: «per la relativa elezione che abbiano effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo comma 1».

55. 01. *(ex* 55. 08) Mura, Raiti.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-*bis.*

1. All'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157 è abrogato il seguente periodo: «In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è comunque effettuato».

2. Dall'entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi i crediti ceduti dai partiti o movimenti politici a terzi relativi alle sole competenze delle quote annuali maturate e corrispondenti all'anno di scioglimento anticipato.

55. 02. *(ex* 55. 09). Mura, Raiti.

ARTT. DA 57 A 147

TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
ART. 57.
(Assunzioni di personale).

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i Corpi di polizia effettuano assunzioni per un contingente complessivo di 6.500 unità, oltre a 1.316 agenti della Polizia di Stato provenienti dal 63° e 64° corso di allievo agente ausiliario di leva.

1-*bis.* Ai fini del comma 1, il fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 311 del 2004, è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2007, di 75 milioni di euro per l'anno 2008 e di 55 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

57. 1. (ex 57. 49.) Santelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Corpo di polizia penitenziaria è autorizzato, per le esigenze legate alla sicurezza e alle traduzioni e piantonamenti, ad assumere 523 unità di personale già in servizio in qualità di militari di leva. Parimenti i restanti Corpi di polizia possono essere autorizzati ad effettuare assunzioni entro un contingente complessivo di personale non superiore a 1000 unità.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.

57. 2. (ex 57. 121.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i Corpi di polizia e il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco possono essere autorizzati ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 4.000 unità.

57. 3. (ex 57. 45.) Minasso, Alberto Giorgetti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i Corpi di Polizia possono essere autorizzati ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 3.000 unità.

57. 4. (ex 57. 172.) Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, appositamente incrementato, per gli anni 2007 e 2008, di 31,1 milioni di euro, nonché, a decorrere dal 2009, a valere sul fondo di cui al comma 6, i Corpi di polizia sono autorizzati entro il 30 marzo 2007, ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 2.000 unità. In questo contingente sono compresi 1.316 agenti di Polizia di Stato trattenuti in servizio, da ultimo, ai sensi del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, che sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2007 con le modalità previste all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1006, n. 49.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'interno *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 31.100;
2008: - 31.100.

57. 5. (ex 57. 1.) Bressa, Zaccaria, Mascia, Franco Russo, Boato, Ferrari, Amici, Incostante

Al comma 1, sostituire le parole: non superiore a 1.000 unità, *con le seguenti:* pari a 4500 unità, ivi inclusi coloro che sono risultati idonei a concorsi già espletati, da reclutare entro il 31 dicembre 2006. A tal fine, il fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 70 milioni di euro dall'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 104.000;
2008: - 104.000;
2009: - 104.000.

57. 6. (ex 57. 21.) Ascierto, Menia, Gasparri, Gamba, Alberto Giorgetti, Zacchera, Cossiga.

Al comma 1, sostituire le parole: non superiore a 1.000 unità, *con le seguenti:* pari a 3.000 unità, ivi inclusi coloro che sono risultati idonei a concorsi già espletati, da reclutare entro il 31 dicembre 2006. A tal fine, il fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 75 milioni di euro dall'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 75.000;
2008: - 75.000;
2009: - 75.000.

57. 7. (ex 57. 179.) Cicu, Cossiga, Ascierto, Bosi, Bricolo, Nardi, Marras.

Al comma 1 sostituire le parole: non superiore a 1000 unità *con le seguenti:* pari a 3000 unità, ivi inclusi coloro che sono risultati idonei a concorsi già espletati, da reclutare entro il 31 dicembre 2006. A tale fine, il fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 70 milioni di euro dall'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 70.000;
2008: - 70.000;
2009: - 70.000.

***57. 8.** (ex 57. 78.) La Loggia.

Al comma 1 sostituire le parole: non superiore a 1000 unità *con le seguenti:* pari a 3000 unità, ivi inclusi coloro che sono risultati idonei a concorsi già espletati, da reclutare entro il 31 dicembre 2006. A tale fine, il fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 70 milioni di euro dall'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 70.000;
2008: - 70.000;
2009: - 70.000.

***57. 9.** (ex 57. 178.) Rugghia.

Al comma 1 sostituire le parole: 1.000 unità *con le parole:* 3.000 unità.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente del 5 per cento per l'anno 2007.

57. 10. (ex 57. 122.) D'Alia, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere autorizzato ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di 1.000 unità.

57. 11. (ex 57. 18.) Campa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale contingente di personale deve essere impiegato in misura non inferiore al 50 per cento delle assunzioni ed in proporzione nei posti di organico scoperti nelle regioni Sicilia, Calabria e Campania.

57. 12. (ex 57. 89.) Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A valere sul medesimo fondo ed a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali dell'arma dei Carabinieri, reclutati

tramite pubblico concorso ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che abbiano prestato servizio per almeno trenta mesi o che conseguano tale requisito successivamente all'entrata in vigore della presente legge, transitano nei rispettivi ruoli del servizio permanente.

57. 13. (ex 57. 102.) Mura.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A valere sul medesimo fondo ed a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali dell'arma dei Carabinieri, reclutati tramite pubblico concorso ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in servizio da almeno tre anni o che conseguano tale requisito successivamente all'entrata in vigore della presente legge, transitano nei rispettivi ruoli del servizio permanente.

57. 14. (ex 57. 100.) Mura.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis.* Le autorizzazioni di cui al comma 1 valgono anche per le assunzioni del personale negli enti di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, qualora siano necessarie al regolare funzionamento degli enti medesimi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.*

1. L'articolo 1, comma 197, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente:

197. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni.

57. 15. (ex 57. 148.) Widmann, Brugger, Zeller, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis.* Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere autorizzato ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di 3.000 unità.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.

57. 16. (ex 57. 52.) La Loggia, Zorzato, Bertolini.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: a domanda

Conseguentemente:

al medesimo periodo, sopprimere le parole: che ne faccia istanza

al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ,nel limite dei posti disponibili in organico di ogni singola amministrazione interessata.

sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.
***57. 17.** (ex 57. 123.) Peretti, Zinzi.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: a domanda

Conseguentemente:

al medesimo periodo, sopprimere le parole: che ne faccia istanza

al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ,nel limite dei posti disponibili in organico di ogni singola amministrazione interessata.

sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.
***57. 18.** (ex 57. 163.) Nardi.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: non dirigenziale *aggiungere le seguenti:* ,inclusi i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute.

Conseguentemente al comma 5, dopo le parole: nel limite di un contingente di personale non dirigenziale *aggiungere le seguenti:* ,inclusi i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute.
57. 19. (ex 57. 77.) Giudice, Baiamonte.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: non dirigenziale, *aggiungere le seguenti*: fatti salvi i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute,.
57. 20. (ex 57. 62.) Minardo.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: in servizio *aggiungere le seguenti:* nell'anno 2006, compreso il personale militare.
57. 21. (ex 57. 159.) Pinotti.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: in servizio *aggiungere le seguenti:* nell' anno 2006.
57. 22. (ex 57. 157.) Ascierto.

Al comma 2, primo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: almeno tre anni *con le seguenti:* almeno cinque anni.
57. 23. (ex 57. 53.) Angelino Alfano, Marinello.

Al comma 2, primo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: almeno tre anni *con le seguenti:* almeno diciotto mesi.
57. 24. (ex 57. 164.) Barani, Del Bue, Nardi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire ovunque ricorrano le parole: almeno tre anni *con le seguenti:* almeno trenta mesi.
57. 25. (ex 57. 145.) Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: almeno tre anni, *ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti:* in pubbliche amministrazioni.
57. 61. (ex 57. 26.) Chianale, Merlo, Di Salvo, Provera.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: non continuativi *aggiungere le seguenti:* o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile da almeno due anni e sei mesi, anche non continuativi, nell'ultimo triennio.
57. 26. (ex 57. 91.) D'Elpidio, Fabris.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: presente legge *aggiungere le seguenti:* o che sia in servizio alla data del 29 settembre 2006,con contratto a tempo determinato di durata triennale ed abbia svolto servizio per almeno un anno alla medesima data del 29 settembre 2006.
57. 27. (ex 57. 20.) Rotondo.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: o previste da norme di legge.
57. 28. (ex 57. 55.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: procedure diverse, *aggiungere le seguenti:* nonché del personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in servizio al 31 dicembre 2006.
57. 29. (ex 57. 23.) Ascierto, Alberto Giorgetti, Gamba, Gasparri, Menia, Zacchera, Cossiga.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: di cui al presente comma, *aggiungere le seguenti:* e prioritariamente del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in servizio al 31 dicembre 2006,.
***57. 30.** (ex 57.177 e 57. 158.) Pinotti.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: di cui al presente comma, *aggiungere le seguenti:* e prioritariamente del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in servizio al 31 dicembre 2006,.
***57. 31.** (ex 57. 156.) Ascierto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis.* Successivamente alla stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato di cui al comma 2, nei limiti delle disponibilità finanziarie residue, le Università nonché gli enti e le istituzioni di ricerca, procederanno, con le stesse modalità e sulla base dei medesimi requisiti di servizio, alla stabilizzazione del personale con altre tipologie di contratto.
57. 32. (ex 57. 152.) De Simone, Folena, Andrea Ricci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e, per gli anni 2008 e 2009, a valere sul fondo di cui al comma 6, i Comuni, secondo le modalità e i criteri di riparto da definirsi in sede di Conferenza unificata, possono procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale precario secondo i criteri di cui al comma 2.
57. 33. (ex 57. 75.) Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Il Ministero della difesa è autorizzato, entro il limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007 e di 1 milione di euro per l'anno 2008, a bandire concorsi straordinari per il passaggio in servizio permanente, riservati agli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri, frequentatori del 1°, del 2o, del 3o, del 4o e del 5o corso allievi ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, e che hanno terminato o termineranno, senza demerito, entro l'anno 2007 il medesimo corso.

Conseguentemente, all'articolo 120, sostituire le parole: 5 milioni di euro *con le seguenti:* 4 milioni di euro.
57. 34. (ex 57. 44.) Ascierto, Alberto Giorgetti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le modalità di assunzione di cui al comma 2 trovano applicazione anche nei confronti del personale dì cui all'articolo 1, commi da 237 a 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal citato comma 2, ivi inclusi i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute, fermo restando il relativo onere a carico del fondo previsto dall'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fatto salvo, per il restante personale, quanto disposto dall'articolo 1, comma 249, della stessa legge n. 266 del 2005.
57. 35. (ex 57. 61.) Minardo.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I requisiti previsti dal comma 2 si applicano anche per la stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato presso la Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ferma restando la copertura dei relativi oneri con le risorse previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995 n. 335, dall'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'articolo 16, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto legislativo n. 252 del 2005 e dall'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
57. 36. (ex 57. 38.) Musi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Sono fatte salve le esigenze del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - per il quale il personale assunto a tempo determinato, al sensi dell'articolo 1, comma 238, della legge 23 dicembre 2005, n.266, deve avere conseguito, alla data del 31 dicembre 2006, una anzianità di almeno due anni. L'Amministrazione Penitenziaria può continuare ad avvalersi dei personale di cui al presente comma nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione.
57. 37. (ex 57. 124.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis.* Al fine di potenziare l'attività di sorveglianza nelle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2007, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 166 idonei non vincitori del concorso pubblico per 500 allievi agenti forestali svolto in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77. Al relativo onere, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 ed a 5,24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36,

relativamente ai fondi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

57. 38. (ex 57. 96.) Cesini, Violante, Sgobio, Zucchi, Servodio, Pertoldi, Lion, Lombardi, Sperandio, Franci, Fundarò, Adenti, Maderloni, Florio, Napoletano.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole : ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2008: - 55.000;
2009: - 150.000.

57. 39. (ex 57. 127.) D'Alia, Peretti, Zinzi.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Conseguentemente,

a) al medesimo articolo dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis.* I limiti alle assunzioni di personale di cui al presente articolo non si applicano al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

b) dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.*

1. All'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» sono sostituite con le seguenti: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68».

57. 40. (ex 57. 93.) Satta, D'Elpidio.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco *con le seguenti:* escluso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 70.000;
2008: - 85.000;
2009: - 100.000.

57. 41. (ex 57. 51 e 57. 180.) La Loggia, Zorzato.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: spesa pari al 20 per cento *con le seguenti:* spesa pari al 30 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.*

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono introdotte le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)* le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b)* le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

57. 42. (ex 57. 50.) Boscetto, La Loggia, Armosino, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Verro, Zorzato.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonché del, *con le seguenti :* anche al.

Conseguentemente dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

15. L'Agenzia autonoma per la gestione dall'albo dei segretari comunali e provinciali procede, in deroga ad ogni altra disposizione, a bandire ed espletare il corso-concorso per l'accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali. Il corso concorso si svolge secondo le seguenti modalità, fermo restando, per il resto, quanto previsto dalle norme vigenti:

a) il concorso è indetto con deliberazione del consiglio nazionale d'amministrazione, previa comunicazione al Dipartimento per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ed al Ministero vigilante;

b) il corso-concorso ha una durata di nove mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di tre mesi presso uno o più comuni. Durante il corso è prevista una verifica volta ad accertare l'apprendimento.

57. 43. (ex 57. 4.) Bressa, Zaccaria, Mascia, Franco Russo, Boato, Ferrari, Amici, Incostante.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché agli ordini e collegi professionali e relative federazioni e consigli nazionali.

***57. 44.** (ex 57. 151.) Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché agli ordini e collegi professionali e relative federazioni e consigli nazionali.

***57. 45.** (ex 57. 47.) Ulivi, Alberto Giorgetti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: nonché agli ordini e collegi professionali e relative federazioni e consigli nazionali.

***57. 46.** (ex 57. 54.) Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino.

Al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: nonché alla magistratura ordinaria, militare, amministrativa e contabile.

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2008: - 10.360.000;
2009: - 29.600.000.

57. 59. (ex 57. 9.) Maran.

Al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: nonché alla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile.

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2008: - 10.360;
2009: - 29.600.

57. 47. (ex 57. 90.) D'Elpidio, Fabris.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis.* Per le assunzioni di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche, prima dell'espletamento di nuove procedure concorsuali, devono procedere all'assunzione degli idonei nelle graduatorie dei concorsi precedentemente banditi ed ancora valide.

***57. 48.** (ex 57. 5.) Delbono, Motta.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis.* Per le assunzioni di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche, prima dell'espletamento di nuove procedure concorsuali, devono procedere all'assunzione degli idonei nelle graduatorie dei concorsi precedentemente banditi e ancora valide.

***57. 49.** (ex 57. 130.) D'Alia, Peretti, Zinzi.

Al comma 9, dopo le parole: Poste italiane S.p.a., *aggiungere le seguenti:* , all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a e all'Ente Tabacchi Italiani.

Conseguentemente, all'articolo 187, comma 1 sostituire le parole: 400 milioni *e* 500 milioni, *rispettivamente con le seguenti:* 200 milioni *e* 300 milioni.

57. 50. (ex 57. 95.) Andrea Ricci, Migliore, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis.* Al comma 187 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli enti gestiti in forma consortile i tagli di cui al periodo precedente si applicano ai fondi di provenienza statale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
57. 51. (ex 57. 149.) Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.*
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro annui.
57. 52. (ex 57. 173.) Bressa, Boato, Franco Russo, Zaccaria, Mascia, Amici, Incostante.

Al comma 13, aggiungere in fine le parole: sono fatte salve le procedure già avviate dalle amministrazioni centrali.
57. 53. (ex 57. 118.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Al comma 14, sopprimere il capoverso «h-*bis)*».
***57. 54.** (ex 57. 65.) Proietti Cosimi.

Al comma 14, sopprimere il capoverso «h-*bis)*».
***57. 55.** (ex 57. 43.) Antonio Pepe, Patarino.

(Votazione dell'articolo 57)

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-*bis.*

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, possono essere assunti dai comuni, dalle province e dalle regioni del Mezzogiorno e delle isole maggiori, per coprire esigenze funzionali, lavoratori socialmente utili residenti nei territori predetti, previo superamento di un corso-concorso, anche di riqualificazione professionale, da espletarsi su base regionale, entro il limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2007, 300 milioni di euro per l'anno 2008 e 400 milioni di euro per l'anno 2009.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale istituisce apposite commissioni in ciascuna Regione dell'Italia meridionale ed insulare incaricate di valutare l'idoneità professionale dei candidati di cui al comma 1.
3. Le Commissioni sono composte da due rappresentanti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e da tre rappresentanti nominati dalla Conferenza unificata.
4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio regolamento, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata, adotta la disciplina applicativa del presente articolo e determina la distribuzione dei fondi tra le regioni meridionali ed insulari in diretta proporzione al numero di lavoratori socialmente utili presenti nelle varie regioni.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

voce: Ministero della solidarietà sociale*:*

2008: - 100.000;
2009: - 200.000.

57. 01. (ex 57. 04.) Fedele.

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

Art. 57-*bis.*

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, possono essere assunti dai comuni, dalle province e dalle regioni del Mezzogiorno e delle isole maggiori, per coprire esigenze funzionali, lavoratori socialmente utili residenti nei territori predetti, previo superamento di un corso-concorso, anche di riqualificazione professionale, da espletarsi su base regionale, entro il limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2007, 300 milioni di euro per l'anno 2008 e 400 milioni di euro per l'anno 2009.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale istituisce apposite commissioni in ciascuna regione dell'Italia meridionale ed insulare incaricate di valutare l'idoneità professionale dei candidati di cui al comma 1.

3. Le commissioni sono composte da due rappresentanti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e da tre rappresentanti nominati dalla Conferenza Unificata.

4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio regolamento, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata, adotta la disciplina applicativa del presente articolo e determina la distribuzione dei fondi tra le regioni meridionali ed insulari in diretta proporzione al numero di lavoratori socialmente utili presenti nelle varie regioni.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200 milioni;
2008: - 200 milioni;
2009: - 200 milioni;

voce: Ministero della solidarietà sociale:

2008: - 100 milioni;
2009: - 200 milioni.

57. 02. (ex 57. 03) Fedele.

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

Art. 57-*bis.*

(Mobilità dei dipendenti dello Stato).

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'amministrazione centrale e le amministrazioni periferiche dello Stato predispongono, a livello regionale, liste di dipendenti in esubero suddivise per competenze tecniche e amministrative.

2. Gli enti locali territoriali che intendessero ricorrere all'acquisizione di servizi o consulenze esterne, giustificate dalla mancanza delle specifiche professionalità richieste all'interno dell'ente, dovranno preventivamente ricorrere alle liste di cui al comma precedente assumendo nel proprio organico per trasferimento i dipendenti ivi iscritti.

3. I dipendenti dello Stato così chiamati non potranno rifiutare la mobilità a livello regionale pena la perdita del posto di lavoro.

4. Nel caso in cui la procedura di mobilità così instaurata dovesse comportare il trasferimento del dipendente in altra regione, sarà al medesimo riconosciuto un contributo a titolo di copertura delle spese di trasloco.

57. 03. (ex 57. 02.) Borghesi.

ART. 58.

(Risorse per i rinnovi contrattuali del biennio 2006-2007).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 85, sopprimere il comma 4.

58. 1. (ex 85. 30). Bernardo.

Al comma 1 sostituire le parole: 807 milioni *con le seguenti:* 307 milioni *e le parole:* 2.193 milioni *con le seguenti:* 1.693.

Conseguentemente all'articolo 59 sopprimere il comma 3.

58. 2. (ex 59. 30). Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, sostituire le parole: 807 milioni *con le seguenti:* 407 *e le parole:* 2.193 milioni *con le seguenti:* 506 milioni.

58. 3. (58. 22.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi.

Al comma 1, sostituire le parole: 807 milioni *con le seguenti*: 407 milioni *e le parole*: 2.193 milioni *con le seguenti:* 1.793 milioni;

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: 374 milioni *con* 89 milioni, *le parole* 1.032 milioni *con:* 747 milioni, *le parole* 304 milioni *con:* 60 milioni *e le parole* 805 milioni *con:* 600 milioni;

dopo l'articolo 85 aggiungere il seguente:

Art. 85-*bis*.

(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 percentuali delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi

assicurativi in una misura pari al 50 percentuali del medesimo avanzo di esercizio, entro il limite massimo di spesa di 600 milioni di euro.
***58. 4.** (ex 85. 010). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Grimoldi, Bodega.

Al comma 1, sostituire le parole: 807 milioni *con le seguenti*: 407 milioni *e le parole*: 2.193 milioni *con le seguenti:* 1.793 milioni;

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: 374 milioni *con:* 89 milioni, *le parole* 1.032 milioni *con:* 747 milioni, *le parole* 304 milioni *con:* 60 milioni *e le parole* 805 milioni *con:* 600 milioni;

dopo l'articolo 85 aggiungere il seguente:

Art. 85-*bis*.
(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 percentuali delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento del medesimo avanzo di esercizio, entro il limite massimo di spesa di 600 milioni di euro.
***58. 5.** (ex 85. 02 e *85.029). Campa, Fabbri.

All'articolo 58, comma 1, sostituire le parole: 807 milioni *con le seguenti:* 777 milioni *e le parole*: 2.193 milioni *con le seguenti*: 2.163 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 109, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione ed adeguamento organizzativo, finalizzati anche all'iscrizione all'elenco speciale, di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione patrimoniale di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ne definisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento di attuazione. I contributi sono destinati ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e finalizzate all'incremento dei fondi di garanzia.
***58. 6.** (ex 109. 16.) Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Leo.

All'articolo 58, comma 1, sostituire le parole: 807 milioni *con le seguenti:* 777 milioni *e le parole*: 2.193 milioni *con le seguenti*: 2.163 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 109, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione ed adeguamento organizzativo, finalizzati anche all'iscrizione all'elenco speciale, di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione patrimoniale di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Ministro dello sviluppo

economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ne definisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento di attuazione. I contributi sono destinati ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e finalizzate all'incremento dei fondi di garanzia.
***58. 7.** (ex 109. 4.) Campa, Zanetta, Rosso.

All'articolo 58, comma 1, sostituire le parole: 807 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 2.193 milioni di euro *con le seguenti:* 802 milioni di euro, di 2.188 milioni di euro per il 2008 e 2.193 milioni di euro per il 2009.

Conseguentemente, all'articolo 109, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione dei confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo, con una dotazione patrimoniale di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione, ivi comprese le consulenze professionali e le spese notarili. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge il regolamento di attuazione.
****58. 7.** (ex 109. 17.) Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Leo.

All'articolo 58, comma 1, sostituire le parole: 807 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 2.193 milioni di euro *con le seguenti:* 802 milioni di euro, di 2.188 milioni di euro per il 2008 e 2.193 milioni di euro per il 2009.

Conseguentemente, all'articolo 109, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione dei confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo, con una dotazione patrimoniale di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione, ivi comprese le consulenze professionali e le spese notarili. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge il regolamento di attuazione.
****58. 8.** (ex 109. 5.) Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, dopo le parole «presso le aziende di trasporto pubblico locale» sono inserite le seguenti: «e presso le aziende ferroviarie limitatamente a quelle che applicano il contratto auto-ferrotranvieri alla data di entrata in vigore della legge 27 febbraio 2004, n. 47, di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355».
58. 9. (ex 58. 4.) Zanetta, Rosso.

Al comma 2, sostituire le parole: 374 milioni, *con le seguenti:* 604 milioni.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, tabella A ridurre tute le voci in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
58. 10. (ex 58. 12.) Ascierto, Alberto Giorgetti.

Al comma 2, sostituire le parole: 304 milioni *con le seguenti:* 604 milioni.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, tabella A, ridurre tutte le voci in misura lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

58. 11. (ex 58. 24.) Ascierto, Alberto Giorgetti, Gamba, Gasparri, Cossiga.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e di 100 milioni di euro per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: -100.000;
2008: -100.000;
2009: -100.000.

58. 13. (ex 58. 18.) La Loggia, Zorzato, Boscetto, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

58. 12. (ex 58. 34.) Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, è stanziata, a decorrere dall'anno 2007, la somma di 80 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle speciali esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con la prevenzione e la repressione dei reati, nonché alle speciali esigenze della difesa nazionale anche in relazione agli accresciuti impegni in campo internazionale.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 80.000;

2008: - 80.000;

2009: - 80.000.

58. 14. (ex 58. 1.) Bressa, Zaccaria, Mascia, Franco Russo, Boato, Ferrari, Amici, Incostante.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, è stanziata, per gli anni 2006 e 2007, la somma di 200 milioni di euro annui da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 184.

58. 15. (ex 58. 38.) Barani, Nardi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, è stanziata, per gli anni 2006 e 2007, la somma di 200 milioni di euro annui da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*..

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 alla lettera *a)* le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 40 per cento» e alla lettera *b)* le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. Il presente articolo si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente del 5 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009.

58. 16. (ex 58. 19.) Boscetto, La Loggia, Armosino, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Verro, Zorzato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis.* In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, è stanziata, per gli anni 2006 e 2007, la somma di 200 milioni di euro annui da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, tabella A ridurre tutte le voci in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

58. 18. (ex 58. 13.) Bocchino, Ascierto, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, è stanziata, per gli anni 2006 e 2007, la somma di 200 milioni di euro annui da destinare ai trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui ai decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 200 milioni;
2008: - 200 milioni;
2009: - 200 milioni.

58. 17. (ex 58. 5.) Ascierto, Alberto Giorgetti, Gamba, Gasparri, Menia, Zacchera, Cossiga.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis.* In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, è stanziata, per gli anni 2007 e 2008, la somma di 200 milioni di euro annui da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 200.000;
2008: - 200.000.

58. 19. (ex 58. 31) Giovanardi, D'Alia, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis.* Le somme stanziate dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia. Per completare il processo di graduale valorizzazione retributiva funzionale per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia sono stanziati per gli anni 2006, 2007 e 2008, secondo gli obiettivi prefissati dai provvedimenti normativi di cui al precedente periodo, rispettivamente 350, 450, e 650 milioni di euro.

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 184;

all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre in maniera lineare tutte le voci in modo da assicurare una minore spesa annua di 150 milioni di euro per il 2007, 250 per il 2008 e 450 milioni per il 2009.

58. 20. (ex 58. 37.) Barani, Nardi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis.* Le somme stanziate dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, numero 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia. Per completare il processo di graduale valorizzazione retributiva funzionale per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia sono stanziati per gli anni 2006, 2007 e 2008, secondo gli obiettivi prefissati dai provvedimenti normativi di cui al precedente periodo, rispettivamente 350, 450, e 650 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera *a)* le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 40 per cento» e alla lettera *b)* le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente del 5 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009.
58. 21. (ex 58. 20.) Boscetto, La Loggia, Armosino, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Verro, Zorzato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis.* Le somme stanziate dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia. Per completare il processo di graduale valorizzazione retributiva funzionale per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia sono stanziati per gli anni 2006, 2007 e 2008, secondo gli obiettivi prefissati dai provvedimenti normativi di cui al precedente periodo, rispettivamente 350, 450 e 650 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, ridurre tutte le voci in misura lineare, in modo da assicurare una minore spesa pari a 350 milioni di euro per l'anno 2007, a 450 milioni di euro per l'anno 2008 e a 650 milioni di euro per l'anno 2009.
58. 22. (ex 58. 23.) Ascierto, Alberto Giorgetti, Gamba, Gasparri, Cossiga.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le somme stanziate dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia. Per completare il processo di graduale volorizzazione retributiva funzionale per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia sono stanziati per gli anni 2007, 2008 e 2009, secondo gli obiettivi prefissati dai provvedimenti normativi di cui al precedente periodo, rispettivamente 350, 450 e 650 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 80.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 80.000.

voce: Ministero della salute:

2007: - 60.000;
2009: - 70.000.

voce: Ministero dell'università:

2009: - 70.000.

voce: Ministero della solidarietà sociale:

2008: - 150.000;
2009: - 150.000.

58. 23. (ex 58. 32.) Giovanardi, D'Alia, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Le somme stanziate ai sensi dell'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia. In vista del completamento del processo di graduale valorizzazione retributiva funzionale per il personale delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia, secondo gli obiettivi prefissati dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono stanziati 350 milioni di euro per il 2007, 450 milioni di euro per il 2008 e 650 milioni di euro per il 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua di 350 milioni di euro nel 2007, 450 milioni di euro nel 2008 e 650 milioni di euro nel 2009.

***58. 24.** (ex 58. 36.) Cota, Stucchi, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Le somme stanziate ai sensi dell'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia. In vista del completamento del processo di graduale valorizzazione retributiva funzionale per il personale delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia, secondo gli obiettivi prefissati dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono stanziati 350 milioni di euro per il 2007, 450 milioni di euro per il 2008 e 650 milioni di euro per il 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua di 350 milioni di euro nel 2007, 450 milioni di euro nel 2008 e 650 milioni di euro nel 2009.

***58. 25.** (ex 58.14.) Bocchino, Ascierto, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Le somme stanziate dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente del 35 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
58. 26. (ex 58. 43.) Santelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Le somme stanziate dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
58. 27. (ex 58. 16.) Santelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Le somme stanziate dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e dei Corpi di Polizia.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007, una minore spesa di 100 milioni di euro.
58. 28. (ex 58. 27.) Proietti, Cosimi.

Al comma 3 le parole da: concorrono, *fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti:* non possono comunque eccedere per l'anno 2006 la spesa sostenuta per rinnovi contrattuali per l'anno 2005, e per ciascuno degli anni del triennio 2007 e 2009 il limite percentuale di spesa calcolato sul prodotto interno lordo dell'anno precedente, al fine di conseguire l'invarianza dell'onere in termini di incidenza sul prodotto interno lordo.
58. 29. (ex 58. 26.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Limitatamente all'anno 2007, le risorse previste da disposizioni speciali di legge per le amministrazioni destinatarie dell'articolo 1, comma 189, della legge n. 266 del 2005, che prevedono risorse aggiuntive per le amministrazioni, non possono essere utilizzate in sede di contrattazione integrativa e sono finalizzate e contabilizzate per il miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
58. 30. (ex 58. 2.) Gianfranco Conte.

(Votazione dell'articolo 58)

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-*bis*.
(Rinnovo del contratto nel settore del trasporto pubblico locale).

1. Al fine di assicurare il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. I trasferimenti erariali conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota dell'accisa sul gasolio per autotrazione è aumentata a euro 431,4 per mille litri.
2. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 1 è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al Titolo I dei decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58".
58. 01. (ex 58. 09.) Milana.

ART. 59.
(Disposizioni in materia di personale per regioni ed enti locali).

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 1, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.
59. 1. (ex 59. 33.) Diliberto, Sgobio, Pagliarini, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis.* Per la stabilizzazione del personale precario nelle categorie o qualifiche funzionali per le quali sia richiesto il solo possesso della scuola dell'obbligo, le predette pubbliche amministrazioni, in deroga a quanto previsto dalle vigenti norme in materia, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1-*bis* e nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono, entro 6 mesi dall'approvazione della nuova dotazione organica, procedere alla trasformazione dei rapporti di lavoro in contratti a tempo indeterminato. Per la stabilizzazione del personale precario nelle categorie o qualifiche funzionali per le quali sia richiesto il titolo di studio superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, le medesime pubbliche amministrazioni, in deroga a quanto previsto dalle vigenti norme in materia, ove ricorrano le condizioni i cui al comma 1-*bis,* fermo restando il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono, entro 6 mesi dall'approvazione della nuova dotazione organica, bandire concorsi riservati per titoli integrati da colloquio. I rapporti di lavoro di cui al comma 1-*bis* possono essere prorogati o confermati fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi o fino alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
59. 2. (ex 59. 14. parte ammissibile) Crisci.

Al comma 1, secondo periodo, lettera b), *dopo le parole:* da personale precario, *aggiungere le seguenti:* anche con funzioni dirigenziali;.

Conseguentemente, la parola: indeterminato, *è sostituita dalla seguente:* determinato.
59. 3. (ex 59. 17.) Marinello.

Al comma 1, secondo periodo, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Tra i contratti a tempo determinato previsti da norme di legge di cui al comma 2 dell'articolo 57, sono compresi, per gli enti locali, i precari assunti con contratto a tempo determinato ai sensi degli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed i collaboratori a cui sono stati conferiti incarichi individuali ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001.
59. 4. (ex 59. 35.) D'Alia, Peretti, Zinzi.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Il comma 33 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311 è abrogato.
2-*bis.* L'articolo 30 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è abrogato.
***59. 5.** (ex 59. 19.) Osvaldo Napoli.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Il comma 33 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è abrogato.
2-*bis.* L'articolo 30 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è abrogato.
***59. 6.** (ex 59. 47.) Saglia.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
59. 7. (ex 59. 15.) Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 3.
59. 8. (ex 59. 24.) Osvaldo Napoli.

Al comma 3, dopo le parole: patto di stabilità interno *aggiungere le seguenti:* dello Stato.
59. 9. (ex 59. 46.) Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Al fine di limitare le consulenze e gli incarichi impropri, comunque denominati, e conseguire relativi risparmi di spesa, la pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, deve accertare preventivamente il possesso dell'esperienza e di titoli specifici dei soggetti esterni alle amministrazioni stesse.
59. 10. (ex 59. 38.) Napoletano, Sgobio, Licandro, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Pagliarini, Ferdinando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia Vacca, Venier.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Il personale, già appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso l'Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero, a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, attualmente inquadrato nel ruolo fino ad esaurimento, previsto dall'articolo 4 comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 283 del 1998, e inserito nella specifica sezione 1/G prevista dai Decreto Ministeriale n. 1390/2000, che fa esplicita richiesta, viene assegnato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico nei ruoli degli Enti presso i quali presta al momento servizio. Al personale assegnato, anche in posizione di soprannumero nei ruoli degli Enti presso i quali presta al momento servizio, sono riconosciuti i diritti economici e normativi acquisiti. Su dichiarazione dei relativi Enti è riconosciuta l'eventuale professionalità acquisita con l'assegnazione della qualifica e/o profili corrispondenti. Il Ministero dell'economia e delle finanze provve, senza aggravio di spesa, ad assegnare agli Enti le relative risorse finanziarie, attualmente attestate in un unico capitolo di spesa di bilancio gestito dal Dipartimento per le politiche fiscali.
59. 11. (ex 59. 49.) Delbono, Motta, Miglioli, Bellanova, Buffo, Codurelli, Di Salvo, Farinone, Fontana, Laratta, Lenzi, Merloni, Schirru, Viola.

(Votazione dell'articolo 59)

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-*bis*.
(Camere di Commercio).

1. Alle Camere di commercio e all'Unioncamere non si applicano gli articoli 51, 57 e 59 della presente legge, i commi 57, 59, 63, 187 e 189 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, e i commi 95, 96 e 98 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Le Camere di commercio e l'Unioncamere adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell'economia e

delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni medesimi.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

59. 01. (ex 59. 03.) Fitto, Franzoso, Lazzari.

ART. 60.

(Disposizioni concernenti il personale del Servizio sanitario nazionale).

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* dell'1,4 per cento *con le seguenti:* dello 0,4 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze*:*

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.

voce: Ministero dell'interno*:*

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali*:*

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

60. 1. (ex 60. 13.) Lucchese, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera a), *aggiungere in fine le seguenti parole:* , ivi compresi gli accordi collettivi nazionali di disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ed i medici pediatri di libera scelta.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.* - 1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 2 per cento annuo.

60. 2. (ex 60. 8.) Alberto Giorgetti.

Al comma 1, lettera a), *aggiungere in fine le seguenti parole:* , ivi compresi gli accordi collettivi nazionali di disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta.
60. 3. (ex 60. 6.) Bernardo, Gelmini, Casero, Ravetto, Aprea, Berruti, Bocciardo, Colucci, Craxi, Fontana, Lupi, Moroni, Palmieri, Paroli, Pecorella, Rivolta, Romani, Romele, Testoni, Uggè, Valducci, Verro, La Russa, Airaghi, De Corato, Frassinetti, Gamba, Saglia.

Al comma 1, lettera a), *aggiungere in fine le seguenti parole:* , ivi compresi gli accordi collettivi nazionali di disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ed i medici pediatri di libera scelta.
60. 4. (ex 60. 12.) Volontè, Peretti, Zinzi.

(Votazione dell'articolo 60)

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-*bis* - 1. Al fine di dare continuità alle attività di sorveglianza epidemiologica, prevenzione e sperimentazione di cui alla legge 19 gennaio 2001, n. 3, di conversione in legge del decreto legge 21 novembre 2001, n. 335, gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica all'uopo rideterminata e del finanziamento complessivo deliberato annualmente dal CIPE, integrato dalla quota parte della somma di cui al successivo comma 2. Nelle procedure di assunzione si provvede prioritariamente alla stabilizzazione del personale precario, che sia in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 ovvero che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, purché abbia superato o superi prove selettive di natura concorsuale.
2. A far data dal 2007 lo stanziamento annuo di cui all'articolo 1 del decreto legge 21 novembre 2001, n. 335, convertito dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, è rideterminato in euro 43 milioni. Il Ministero della salute, sentiti gli Istituti zooprofilatticì sperimentali, definisce con apposito programma annuale le attività da svolgersi nonché i criteri e i parametri di distribuzione agli stessi di quota parte del predetto stanziamento.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero della salute, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 22.700;
2008: - 22.700;
2009: - 22.700.
60. 01. (ex 60. 01.) Vannucci, Iacomino, Napoletano, Aurisicchio, Crisafullli, Fadda.

ART. 61.
(Risorse per la professionalizzazione delle Forze armate).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell'importo di 130 milioni di euro annui.
61. 1. *(ex* 61. 2) Ascierto, Alberto Giorgetti.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 120.000;

2008: - 123.000;

2009: - 126.000.

61. 2. (*ex* *61. 1) Ascierto, Alberto Giorgetti, Gamba, Gasparri, Menia, Zacchera, Cossiga.

Al comma 1, sostituire le parole: 15 per cento *con le seguenti:* 16 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, rubrica: Ministero della salute, *voce:* Legge n. 434 del 1998: finanziamento degli interventi in materia di animali d'affezione e per la prevenzione del randagismo (5.1.2.3 prevenzione del randagismo - cap. 5340), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: + 1.500;

2008: + 1.500;

2009: + 1.500.

61. 3. (*ex* 61. 4) Zanella, Camillo Piazza, Bonelli, Balducci, Boato, Cassola, De Zulueta, Francescato, Fundarò, Lion, Pellegrino, Poletti, Trepiccione.

(Votazione dell'articolo 61)

Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-*bis.*
(Benefici economici per il personale dell'Ente poste italiane).

1. Al personale, già dipendente dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, trasformata in ente pubblico economico denominato Ente poste italiane ai sensi del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, comunque cessato dal servizio nel periodo dal 1° ottobre 1994 al 1° ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza, sono riconosciuti i benefici economici previsti dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro a valere sull'importo della liquidazione e sul trattamento pensionistico.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente nella misura del 4 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

61. 01 (*ex**61. 05)**.** Zanetta, Rosso.

Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-*bis.*
(Incorporazione degli agenti ausiliari di polizia penitenziaria).

1. Per l'anno 2007, le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella F, mediante assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, reclutati ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356, e dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche se cessati dal servizio. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori. Ferme restando le procedure di autorizzazione di cui al comma *n)*, con decreto del Ministro della giustizia, sono definiti i requisiti e le modalità per le predette assunzioni, nonché i criteri per la formazione della relativa graduatoria e modalità abbreviate del corso di formazione, anche in deroga agli articoli 6 e7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 15.000;

2008: - 15.000;

2009: - 15.000.

61. 10. (*ex* 61. 08)**.** Buemi.

ART. 62.

(Potenziamento dell'organico del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro e misure per la lotta dell'ecomafia e alla criminalità ambientale).

(Votazione dell'articolo 62)

ART. 63.

(Trattamento economico dei Ministri)

(Votazione dell'articolo 63)

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-*bis* - *(Indennità dei parlamentari)* - 1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 - 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza ed è determinata in 5.400 curo mensili. Tale indennità è aggiornata ogni due anni in relazione al tasso di inflazione programmato».

63. 01. *(ex* 63. 04) Buffo.

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-*bis* - *(Collaboratori dei parlamentari)* - 1. Dopo l'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-*bis* - 1. I membri del Parlamento hanno diritto ad un collaboratore da loro scelto, retribuito dalle rispettive Camere per il periodo della legislatura. I rispettivi Uffici di Presidenza decidono le modalità del trattamento economico di tali rapporti di lavoro e le modifiche ai propri regolamenti interni in maniera tale che la disposizione del presente articolo comporti comunque una riduzione di almeno il 10 per cento degli oneri relativi al rimborso forfetario erogato per le spese inerenti al rapporto con gli elettori».

63. 02. (*ex* 63. 02) Buffo.

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-*bis* - *(Assegno vitalizio dei parlamentari)* - 1. Ai parlamentari cessati dal mandato spetta un assegno vitalizio a partire dal sessantacinquesimo anno di età. I rispettivi Uffici di Presidenza definiscono le modalità di applicazione di quanto previsto al primo periodo attraverso nuovi regolamenti per gli assegni vitalizi dei parlamentari. Per il relativo fondo viene trattenuta dalla indennità una quota mensile.

2. Il pagamento dell'assegno vitalizio è sospeso qualora il parlamentare sia rieletto al Parlamento o al Parlamento europeo o ad un Consiglio regionale.

3. L'importo dell'assegno vitalizio varia a seconda degli anni di mandato parlamentare. I rispettivi Uffici di presidenza determinano le modalità della variazione.

4. L'ammontare dell'assegno vitalizio deve essere tale da non superare annualmente, sommato agli altri redditi di cui è titolare l'*ex*-parlamentare, il limite massimo di retribuzione imponibile ai fini previdenziali di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. L'assegno vitalizio non è cumulabile con altri assegni vitalizi maturati attraverso l'espletamento di altre funzioni pubbliche elettive.

63. 03. (*ex* 63. 03) Buffo.

ART. 64.

(Automatismi stipendiali e misure di contenimento per i trattamenti accessori dirigenziali).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, ridurre tutte le voci di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa di 12 milioni di euro, per l'anno 2008, una minore spesa di 25 milioni di euro, e per l'anno 2009, una minore spesa di 50 milioni di euro.

64. 1. (*ex* 64. 8) Ascierto, Alberto Giorgetti.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 30.000;

2008: - 60.000;

2009: - 120.000.

***64. 2.** (*ex* 64. 41) Cicu, Cossiga, Ascierto, Bosi, Bricolo, Nardi, Marras.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 30.000:

2008: - 60.000:

2009: - 120.000.

***64. 3.** (*ex* 64. 25) Barbieri, Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 12.000;

2008: - 25.000;

2009: - 50.000.

64. 4. (*ex* 64. 4) Ascierto, Alberto Giorgetti, Gamba, Gasparri, Menia, Zacchera, Cossiga.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre le voci di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007, una minore spesa annua di 120 milioni di euro.

64. 5. (*ex* 64. 18) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 184.

64. 6. (*ex* 64. 35) Barani.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportate le seguenti variazioni:*

2007: - 30.000;

2008: - 60.000;

2009: - 120.000.

***64. 7.** (*ex* 64. 16) De Simone, Andrea Ricci, Migliore, Folena.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 30.000;

2008: - 60.000;

2009: - 120.000.

***64. 8.** (*ex* 64. 38) Cicu, Cossiga, Ascierto, Bosi, Bricolo, Nardi, Marras.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 30.000;

2008 - 60.000;

2009: - 120.000.

***64. 9.** (*ex* 64. 26) Bosi, Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, le voci di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa annua di 30 milioni di euro, per l'anno 2008 una minore spesa annua di 60 milioni di euro e per l'anno 2009 una minore spesa annua di 120 milioni di euro.

64. 10. (*ex* 64.21) Alberto Giorgetti, Alemanno.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, *aggiungere le seguenti:* fatta eccezione per quella di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 8.000;

2008: - 15.000;

2009: - 30.000.

64. 11. (*ex* 64. 15) D'Elpidio, Fabris, Satta, Affronti, Rocco Pignataro.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: stipendiali automatiche *aggiungere le seguenti:* ad eccezione dei professori e dei ricercatori universitari.

Conseguentemente, all'articolo 110, sopprimere i commi 1 e 3.

64. 12. (*ex* 64. 17) Barbieri, Ciocchetti, Mazzoni, Marcazzan, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai docenti e ai ricercatori universitari, fino a quando non è definita la specifica disciplina prevista al presente comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.* - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 1, comma 488, della legge 31 dicembre 2004, n. 311, le parole «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

64. 13. (*ex* 64. 14) Villetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano a coloro che abbiano maturato un periodo di anzianità inferiore a tre anni.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, comma 1, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 30.000;

2008: - 40.000;

2009: - 75.000.

64. 14. (*ex* 64.27) D'Alia, Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai docenti e ricercatori universitari.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 18.000;

2008: - 35.000;

2009: - 70.000.

64. 15. (*ex* 64. 29) D'Alia, Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, comma 1, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 4.000;

2008: - 10.000;

2009: - 20.000.

64. 16. (*ex* 64. 28) D'Alia, Peretti, Zinzi, Mazzoni.

(Votazione dell'articolo 64)

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-*bis*. - *(Adeguamento indennità speciale per i non vedenti).* - 1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita in euro 181 a decorrere dal 1° gennaio 2007 ed in euro 200 a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella A, voce: Ministero della Salute, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 20.000;

2008: - 20.000;

2009: - 20.000.

64. 01. (*ex* 64.05) Paolo Russo.

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-*bis*. - 1. La spesa autorizzata all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è aumentata, a decorrere dal 2007, di ulteriori 200 milioni di euro, da destinare a provvedimenti normativi in materia di organico riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 200 milioni di euro.

64. 02 (*ex* 64. 04**)** Ascierto, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-*bis*. - *(Riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze armate e di Polizia).* - 1. La spesa autorizzata all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è aumentata, a decorrere dal 2007, di ulteriori 200 milioni di euro, da destinare a provvedimenti normativi in materia di organico riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 200.000;

2008: - 200.000;

2009: - 200.000.
64. 03 (*ex* 64. 06) Santelli.

CAPO III
INTERVENTI PER IL SISTEMA SCOLASTICO, PER L'UNIVERSITÀ E PER LA RICERCA
ART. 65.
(Istituzione di fondi per la scuola).

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: decreto del Ministero della pubblica istruzione *aggiungere le seguenti*: , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche per i profili finanziari,
***65. 1 (** ex *65.1**).** Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: decreto del Ministero della pubblica istruzione *aggiungere le seguenti*: , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche per i profili finanziari,
***65. 2** (ex *65.2). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: decreto del Ministero della pubblica istruzione *aggiungere le seguenti*: , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche per i profili finanziari,
***65. 3** (ex *65. 4). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: decreto del Ministero della pubblica istruzione *aggiungere le seguenti*: , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche per i profili finanziari,
***65. 4** (ex *65. 7). Barbieri, Peretti, Zinzi.

(Votazione dell'articolo 65)
ART. 66.
(Interventi per il rilancio della scuola pubblica).

Al comma 1, alinea, dopo le parole: decreti del Ministero della pubblica istruzione *aggiungere le seguenti:* previo parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari.
***66. 1.** (ex 66. 108)**.** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: decreti del Ministero della pubblica istruzione *aggiungere le seguenti:* previo parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari.
***66. 2.** (ex 66. 160)**.**Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: decreti del Ministero della pubblica istruzione *aggiungere le seguenti:* previo parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari.
***66. 3.** (ex 66. 51). Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: Ministro della pubblica istruzione *aggiungere le seguenti:* previo parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari.
***66. 4.** (ex 66. 36) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis* - 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e fatturato annuo superiore a euro 516.456.900.»
66. 5. (ex 66. 158). Mancini.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole da:* nel rispetto della normativa vigente *fino a:* alunni/classe dello 0,4 *con le seguenti:* l'incremento del valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4 attraverso l'adozione di nuovi criteri dell'organizzazione delle discipline e delle materie di insegnamento, prevedendone l'accorpamento secondo criteri più funzionali e riducendo, conseguentemente, gli orari di frequenza delle lezioni.
***66. 6** (ex 66. 119). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole da:* nel rispetto della normativa vigente *fino a:* alunni/classe dello 0,4 *con le seguenti:* l'incremento del valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4 attraverso l'adozione di nuovi criteri dell'organizzazione delle discipline e delle materie di insegnamento, prevedendone l'accorpamento secondo criteri più funzionali e riducendo, conseguentemente, gli orari di frequenza delle lezioni.
***66. 7** (ex 66. 161). Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole da:* nel rispetto della normativa vigente *fino a:* alunni/classe dello 0,4 *con le seguenti:* l'incremento del valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4 attraverso l'adozione di nuovi criteri dell'organizzazione delle discipline e delle materie di insegnamento, prevedendone l'accorpamento secondo criteri più funzionali e riducendo, conseguentemente, gli orari di frequenza delle lezioni.
***66. 8** (ex 66. 52)**.** Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole da:* la revisione, a decorrere dall'anno *fino alla fine della lettera con le seguenti:* con particolare riguardo ai numeri minimo e massimo di alunni per classe, compresi quelli delle classi in cui sono presenti alunni diversamente abili, nonché alla costituzione dei posti nella scuola dell'infanzia e primaria e delle cattedre nella scuola secondaria di 1o e 2o grado, sulla base delle modalità ancora in atto nell'anno scolastico 2006-2007, al fine di valorizzare la responsabilità dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, i criteri per la formazione delle classi dovranno assicurare la funzionalità delle istituzioni scolastiche attraverso la riconduzione dello scarto tra organico di diritto e situazione di fatto alla sua dimensione fisiologica e non eliminabile e l'individuazione di obiettivi coerenti con l'innalzamento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo, da attribuire ai Dirigenti Scolastici ed ai Direttori Regionali, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da adottare interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici, all'integrazione degli alunni stranieri e diversamente abili attraverso la flessibilità e l'individualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze.

Conseguentemente:

dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis.* All'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 2 è abrogato.

all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre del 5 per cento ciascuno degli stanziamenti di parte corrente.
66. 9. (ex 66. 100)**.** De Simone, Andrea Ricci, Migliore, Folena.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* dello 0,4 *con le seguenti:* dello 0,8.
66. 10. (ex 66. 5). Gianfranco Conte.

Al comma 1, lettera a*), sostituire le parole:* dello 0,4 *con le seguenti:* dello 0,6.

Conseguentemente, all'articolo 135, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Per lavori di realizzazione, ristrutturazione e messa in sicurezza della strada statale n. 115, tratto Vittoria-Comiso, e della strada statale Ragusa-Catania, è autorizzata la spesa di 200 milioni annui, per ciascuno degli anni 2007-2011.
66. 169. (ex 135. 12.) Minardo.

Al comma 1 lettera a), *sopprimere le parole da:* L'adozione di interventi finalizzati *fino a:* ridurre il fenomeno delle ripetenze.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.

voce: Ministero dell'interno:

2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 60.000.

voce: Ministero dei beni e le attività culturali:

2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 60.000.

voce: Ministero della salute:

2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 60.000.

voce: Ministero dell'università:

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

voce: Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.

66. 11. (ex 66. 162.) Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 1 lettera a), *sopprimere le parole da:* L'adozione di interventi finalizzati *fino a:* ridurre il fenomeno delle ripetenze.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

66. 12. (ex 66.53)**.** Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole da:* L'adozione di interventi *fino a:* ridurre il fenomeno delle ripetenze *con le seguenti:* Il Ministro della pubblica istruzione attua l'articolo 4 del decreto legislativo n. 15 aprile 2005 n. 76, al fine di realizzare piani di intervento per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.

voce: Ministero dell'interno:

2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 60.000.

voce: Ministero dei beni e le attività culturali:

2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 60.000.

voce: Ministero della salute:

2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 60.000.

voce: Ministero dell'università:

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

voce: Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.

66. 13. (ex 66. 204)**.** Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole da:* L'adozione di interventi *fino a:* ridurre il fenomeno delle ripetenze *con le seguenti:* Il Ministro della pubblica istruzione attua l'articolo 4 del decreto legislativo n. 15 aprile 2005 n. 76, al fine di realizzare piani di intervento per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.

66. 14. (ex 66. 54)**.** Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole da:* L'adozione di interventi *fino a:* ridurre il fenomeno delle ripetenze *con le seguenti:* Il Ministro della pubblica istruzione attua l'articolo 4 del decreto legislativo n. 15 aprile 2005 n. 76, al fine di realizzare piani di intervento per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni.

66. 15. (ex 66. 111)**.** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* individualizzazione della didattica *aggiungere le seguenti:* in relazione ai percorsi formativi,

66. 16. (ex 66. 38)**.** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine il seguente periodo:* L'organico di diritto dei docenti di sostegno è rideterminato in misura corrispondente all'80 per cento del numero complessivo dei docenti di sostegno in servizio nell'anno scolastico 2005-2006.

66. 17. (ex 66. 148). Sasso, Benzoni, Chiaromonte, De Biasi, Froner, Ghizzoni, Giachetti, Giulietti, Latteri, Rusconi, Sircana, Tessitore, Tocci, Villari, Volpini.

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le parole:* e, comunque, fino all'utilizzo di un numero complessivo di docenti di sostegno non inferiore all'attuale rapporto di 1 a 138.
***66. 18.** (ex 66. 55)**.** Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le parole:* e, comunque, fino all'utilizzo di un numero complessivo di docenti di sostegno non inferiore all'attuale rapporto di 1 a 138.
***66. 19.** (ex 66. 121). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le parole:* e, comunque, fino all'utilizzo di un numero complessivo di docenti di sostegno non inferiore all'attuale rapporto di 1 a 138.
***66. 20.** (ex 66. 163). Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le parole:* e, comunque, fino all'utilizzo di un numero complessivo di docenti di sostegno non inferiore all'attuale rapporto di 1 a 138.
***66. 21.** (ex 66. 27)**.** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Al comma 1, lettera c), *primo periodo, sostituire le parole da:* da verificare annualmente, d'intesa *con le seguenti:* per complessive 150 mila unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente e di definire contestualmente procedure concorsuali più snelle con cadenze programmate e ricorrenti. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato è predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20 mila unità. Per rispondere ai fini sopra richiamati e per ottenere una corretta utilizzazione di tutte le risorse formate dalla Pubblica Amministrazione, ivi incluso del personale docente formato presso le università, senza ulteriore aggravio a carico del bilancio dello Stato, in vista del piano triennale di assunzioni indicato, si stabilisce che l'abilitazione conseguita in esito all' esame di stato conclusivo dei corsi svolti presso le scuole di Specializzazione all'insegnamento di cui alla legge n. 341 del 1990, e presso le facoltà di scienze della formazione primaria dà diritto all'inserimento, a domanda, nelle graduatorie di merito degli idonei ai concorsi per esami e titoli di cui all'articolo 399 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 1 della legge n. 124 del 1999, e negli elenchi aggiuntivi di sostegno se in possesso della specifica specializzazione. Al solo fine di tali inserimenti i punteggi finali di abilitazione dei predetti corsi sono riportati alla stessa base di quelli previsti per i punteggi finali relativi al superamento della procedura concorsuale di cui all'articolo 1 della legge n. 124 del 1999, ivi compresa la valutazione dei titoli posseduti all'atto di iscrizione ai corsi di cui alla legge n. 341 del 1990. Con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la presentazione delle domande i cui al comma 1, ai fini dell'inserimento nei ruoli a partire dall'anno scolastico 2006/2007. Gli iscritti ai corsi di specializzazione di cui alla legge n. 341 del 1990 e presso le facoltà di scienze della formazione possono presentare con riserva la domanda di cui al comma 1, entro il 31 maggio del 2007. A seguito della piena attuazione del piano triennale per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011, con decreto del Ministero della pubblica istruzione sentito il C.N.P.I. sarà successivamente disciplinata la quota dei posti riservati ai docenti inclusi nelle graduatorie di cui all'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e dell'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, ai fini di una loro immissione in

ruolo durante la gestione della fase transitoria tra vecchio e nuovo sistema di reclutamento da disciplinare tra le eventuali modifiche da apportare al decreto legislativo n. 227 del 2005, recante norme sulla formazione degli insegnanti. In correlazione alla predisposizione del piano per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente, previsto dalla presente lettera, e abrogata con effetto dal 1o settembre 2007, la disposizione di cui al punto B. 3) lettera *h)* della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143.

È fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data del 2 maggio 2005, data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006 e 2006/2007, e del diploma di strumento musicale, e ai docenti privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data dell'entrata in vigore della legge 3 maggio l999,n. 124, erano inseriti negli elenchi prioritari compilati ai sensi del decreto del Ministero della pubblica istruzione del 13 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media, previsto dall'articolo 1 comma 2-*bis* della legge 20 agosto 2001 n. 333.

66. 22. (ex 66. 173)**.** Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera c), *primo periodo, sostituire le parole da:* d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze *fino a:* fattibilità dello stesso *con le seguenti:* in ragione del *turn over* effettivo.

***66. 23.** (ex 66. 56)**.** Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 1, lettera c), *primo periodo, sostituire le parole da:* d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze *fino a:* fattibilità dello stesso *con le seguenti:* in ragione del *turn over* effettivo.

***66. 24.** (ex 66. 122). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 1, lettera c), *primo periodo, sostituire le parole da:* d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze *fino a:* fattibilità dello stesso *con le seguenti:* in ragione del *turn over* effettivo.

***66. 25.** (ex 66. 163)**.** Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 1 lettera c), *primo periodo, sostituire le parole:* d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, *con le seguenti:* in ragione del *turn over* effettivo.

66. 26. (ex 66. 82)**.** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Al comma 1, lettera c), *primo periodo, sostituire le parole da:* per complessive 150 mila unità *fino a:* partecipazione dei futuri concorsi per esami e titoli *con le seguenti:* per almeno 150 mila unità e comunque fino alla copertura di tutti i posti e le cattedre vacanti e disponibili. Per favorire l'assorbimento del precariato storico, una quota delle assunzioni previste per il triennio è destinata alla copertura dei posti e delle cattedre risultanti vacanti e disponibili alla data del 1o settembre 2006, utilizzando a tal fine le graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza giuridica dal 1o settembre 2006 ed economica dal 1o settembre 2007. Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza una attività di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalità di formazione, abilitazione e reclutamento del personale docente. Analogo piano di

assunzioni a tempo indeterminato è predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20.000 unità.

Conseguentemente:

all'articolo 68, sopprimere il comma 12;

dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis* - *(Disposizioni in materia di IVA)* - 1. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-*ter* è soppresso.
66. 27. (ex 66. 101)**.** Andrea Ricci, Migliore, De Simone, Folena, Burgio.

Al comma 1, lettera c), *primo periodo, sostituire le parole da:* per complessive 150.000 unità *fino a:* partecipazione dei futuri concorsi per esami e titoli *con le seguenti:* per almeno 150.000 unità e comunque fino alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente e di definire contestualmente procedure concorsuali più snelle con cadenze programmate e ricorrenti. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato è predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20.000 unità. Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il ministro della Pubblica istruzione realizza un'attività di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente.
66. 28. (ex 66. 151 parte ammissibile). Sasso, De Simone, Ghizzoni, Folena, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, De Biasi, Froner, Giulietti, Latteri, Rusconi, Sircana, Tessitore, Tocci, Volpini.

Al comma 1 lettera c), *primo periodo, sopprimere la parola:* storico.
***66. 29.** (ex 66. 57)**.** Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 1 lettera c), *primo periodo, sopprimere la parola:* storico.
***66. 30.** (ex 66. 109)**.** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 1 lettera c), *primo periodo, sopprimere la parola:* storico.
***66. 31.** (ex 66. 169)**.** Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 1 lettera c), *primo periodo, sostituire le parole:* e di definire contestualmente procedure concorsuali più snelle con cadenze programmate e ricorrenti *con le seguenti:* in attuazione di quanto previsto dalla normativa in vigore ed, in particolare dal decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 227.

Conseguentemente all'articolo 216,comma 1, tabella A, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007, una minore spesa annua di 100 milioni di euro.
66. 32. (ex 66. 110)**.** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 1 lettera c), *primo periodo, sostituire le parole:* e di definire contestualmente procedure concorsuali più snelle con cadenze programmate e ricorrenti *con le seguenti:* in attuazione di quanto previsto dalla normativa in vigore ed, in particolare dal decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 227, in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento.
***66. 33.** (ex 66. 31)**.** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Al comma 1 lettera c), *primo periodo, sostituire le parole:* e di definire contestualmente procedure concorsuali più snelle con cadenze programmate e ricorrenti *con le seguenti:* in attuazione di quanto previsto dalla normativa in vigore ed, in particolare dal decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 227, in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento.
***66. 34.** (ex 66. 58)**.** Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 1 lettera c), *primo periodo, sostituire le parole:* e di definire contestualmente procedure concorsuali più snelle con cadenze programmate e ricorrenti *con le seguenti:* in attuazione di quanto previsto dalla normativa in vigore ed, in particolare dal decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 227, in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento.
***66. 35.** (ex 66. 165)**.** Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 1 lettera c), *primo periodo, dopo le parole:* per complessive 20 mila unità *aggiungere i seguenti periodi:* Per rispondere ai fini sopra richiamati e per ottenere una corretta utilizzazione di tutte le risorse formate dalla pubblica amministrazione, ivi incluso del personale docente formato presso le università, senza ulteriore aggravio a carico del bilancio dello Stato, in vista del piano triennale di assunzioni indicato, l'abilitazione conseguita in esito all'esame di stato conclusivo dei corsi svolti presso le scuole di specializzazione all'insegnamento di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341 e presso le facoltà di scienze della formazione primaria da diritto all'inserimento, a domanda, nelle graduatorie di merito degli idonei ai concorsi per esami e titoli di cui all'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124. Al solo fine di tale inserimento, i punteggi finali di abilitazione dei predetti corsi sono riportati alla stessa base di quelli previsti per i punteggi finali relativi al superamento della procedura concorsuale di cui all'articolo 1 della legge n. 124 del 1999, ivi compresa la valutazione dei titoli posseduti all'atto di iscrizione ai corsi di cui alla legge n. 341 del 1990 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la presentazione delle domande di cui al comma 1, ai fini dell'inserimento nei ruoli a partire dall'anno scolastico 2007/2008. Gli iscritti ai corsi di specializzazione di cui alla legge n. 341 del 1990 e presso le facoltà di scienze della formazione possono presentare con riserva la domanda di cui ai precedenti periodi entro il 31 maggio del 2007.
66. 36. (ex 66. 168)**.** Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera c), *sopprimere il secondo, terzo, quarto e quinto periodo.*
66. 37. (ex 66. 26)**.** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Al comma 1, lettera c), *sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo.*
***66. 38.** (ex 66. 104)**.** Diliberto, Licandro, Tranfaglia, Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.

Al comma 1, lettera c), *sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo.*
***66. 39.** (ex 66. 123)**.** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 1, lettera c), *sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo.*
***66. 40.** (ex 66. 171) Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera c), *sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo.*
***66. 41.** (ex 66. 59 e 66. 50) Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Fasolino.

Al comma 1, lettera c), *sostituire il terzo, quarto e quinto periodo con i seguenti:* A seguito della piena attuazione *fino a:* dei futuri concorsi per esami e titoli *con le seguenti:* A seguito della piena attuazione del piano triennale per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011, con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il C.N.P.I. sarà successivamente disciplinata la quota dei posti riservati ai docenti inclusi nelle graduatorie di cui all'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, ai fini di una loro immissione in molo durante la gestione della fase transitoria tra vecchio e nuovo sistema di reclutamento da disciplinare tra le eventuali modifiche da apportare al decreto legislativo n. 227 del 2005, recante norme sulla formazione degli insegnanti.
66. 42. (ex 66. 166) Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera c), *sopprimere l'ultimo periodo.*
66. 43. (ex 66. 172)**.** D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera c), *ultimo periodo, dopo le parole:* nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006 e 2006/2007 *aggiungere le seguenti:* e del diploma di strumento musicale,.
66. 44. (ex 66. 167)**.** Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera c), *ultimo periodo, dopo le parole:* nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006 e 2006/2007 *aggiungere le seguenti:* nonché dei punteggi relativi all'aggiornamento professionale realizzato mediante *master,* specializzazioni o perfezionamenti universitari.
66. 45. (ex 66. 235)**.** Marinello.

Al comma 1, lettera c), *ultimo periodo, sopprimere la parola:* prioritari.
66. 46. (ex 66. 147)**.** Sasso, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, De Biasi, Froner, Ghizzoni, Giachetti, Giulietti, Latteri, Rusconi, Sircana, Tessitore, Tocci, Villari, Volpini.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, *apportare la seguenti variazioni:*

2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.

66. 47. (ex 66. 60)**.** Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 1, sopprimere, la lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze*, apportare la seguenti variazioni:*

2007: - 25.720;
2008: - 25.720;
2009: - 25.720.

66. 48. (ex 66. 175)**.** Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sopprimere, la lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 25 milioni di euro.

66. 49. (ex 66. 124)**.** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 1 lettera f) *dopo le parole:* istruzione professionale *aggiungere le seguenti:* previo parere di cui al presente comma e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

***66. 50.** (ex 66. 61)**.** Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: istruzione professionale *aggiungere le seguenti:* previo parere di cui al presente comma e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

***66. 51.** (ex 66. 112)**.** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 1 lettera f), *dopo le parole:* istruzione professionale, *aggiungere le seguenti:* previo parere di cui al presente comma e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

***66. 52.** (ex 66. 176)**.** Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera f) *aggiungere, in fine, le parole:* d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

66. 53. (ex 66. 40)**.** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Al comma 1, dopo la lettera f), *aggiungere la seguente:*

f-*bis)* realizzazione di un piano per l'accoglienza degli alunni stranieri atto a favorire il rapporto scuola-famiglia mediante l'utilizzo, per fini non didattici, di apposite figure professionali madrelingua, quali mediatori culturali.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero economia e finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.

66. 54. (ex 66. 218)**.** Andrea Ricci, Frias, Mascia, Franco Russo.

Al comma 1, dopo la lettera f) *aggiungere la seguente:*

f-*bis*) in linea con la convenzione dei diritti del fanciullo, ai fini di prevenire la dispersione scolastica e i problemi sociali derivanti dalla mancanza di inserimento dei figli e le figlie degli immigrati non italofoni, un piano di formazione per l'insegnamento dell'italiano come seconda lingua rivolto ai docenti della scuola primaria.

*Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce:*Ministero economia e finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.

66. 55. (ex 66. 219)**.** Frias, Mascia, Russo, Andrea Ricci.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 5 della legge 8 marzo 2003, n. 53, i commi 1 e 2 sono abrogati.

1-*ter*. Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227 è abrogato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-*bis* - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.

66. 56. (ex 66. 222)**.** De Simone, Folena, Ricci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2006, n. 266, il comma 218 è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
2009: - 1.000.

66. 57. (ex 66. 223)**.** De Simone, Folena, Ricci.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , sentite le organizzazioni sindacali federali.

66. 58. (ex 66. 91)**.** Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I suddetti decreti sono adottati, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari.

***66. 59.** (ex 66. 62)**.** Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I suddetti decreti sono adottati, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari.

***66. 60.** (ex 66. 113)**.** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I suddetti decreti sono adottati, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari.

***66. 61.** (ex 66. 177)**.** Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I suddetti decreti sono adottati, sentite le Commissioni parlamentari competenti.

66. 62. (ex 66. 41)**.** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Al comma 3 sostituire il secondo periodo con il seguente:

Gli iscritti nell'anno accademico 2006-2007 al primo anno dei corsi di specializzazione di cui alla legge n. 341 del 1990 e presso le Facoltà di Scienze della Formazione possono richiedere l'iscrizione con riserva nelle graduatorie permanenti valide per il biennio 2007-2009, presentando apposita domanda di inclusione della riserva entro il 31 maggio 2007 e la domanda dl scioglimento della riserva con la presentazione del titolo entro il 31 maggio 2008.
66. 63. (ex 66. 178)**.** Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Gli iscritti nell'anno accademico 2006-2007 al primo anno dei corsi di specializzazione di cui alla legge n. 341 del 1990 e presso le Facoltà di Scienze della Formazione possono richiedere l'iscrizione con riserva nelle graduatorie permanenti valide per il biennio 2007-2009, presentando apposita domanda di inclusione della riserva entro il 31 maggio 2007 e la domanda dl scioglimento della riserva con la presentazione del titolo entro il 31 maggio 2008.
***66. 64.** (ex 66. 7)**.** Campa, Zanetta, Rosso.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Gli iscritti nell'anno accademico 2006-2007 al primo anno dei corsi di Specializzazione di cui alla legge n. 341 del 1990 e presso le Facoltà di Scienze della Formazione possono richiedere l'iscrizione con riserva nelle graduatorie permanenti valide per il biennio 2007-2009, presentando apposita domanda di inclusione della riserva entro il 31 maggio 2007 e la domanda dl scioglimento della riserva con la presentazione del titolo entro il 31 maggio 2008.
***66. 65.** (ex 66. 179). Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Al comma 3, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché i punteggi relativi all'aggiornamento professionale realizzato mediante *master*, scuole di specializzazione o corsi di perfezionamento universitario.
66. 66. (ex 66. 49)**.** Marinello.

Sopprimere il comma 4.
66. 67. (ex 66. 34)**.** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione predispone, di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione, un piano organico di mobilità, relativamente al personale docente permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori rolo. Tale piano, da definire entro il 30 giugno 2007, tiene conto prioritariamente dei posti vacanti, presso gli uffici dell'amministrazione scolastica, nonché presso le amministrazioni pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le professionalità del predetto personale. Contestualmente all'attuazione di detto piano il Ministro della Pubblica Istruzione ed il Ministro per le Riforme e l'innovazione della pubblica amministrazione avvieranno una specifica sessione di trattative presso l'ARAN con le organizzazioni sindacali, finalizzata ad individuare ulteriori modalità di utilizzazione del personale permanentemente inidoneo in amministrazioni diverse da quelle di diretta competenza del Ministero della pubblica istruzione, per il funzionamento di qualificati servizi culturali. Il comma 5 dell'articolo 35 della citata legge n. 289 del 2002 è abrogato. Per assicurare la funzionalità dei servizi ausiliari, tecnici e amministrativi delle scuole in cui sono presenti unità di personale ATA permanente inidoneo restituito ai moli per effetto dell'applicazione del comma 6 dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, gli organici saranno determinati tenendo conto delle ridotte capacità lavorative di detto personale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis* - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, la tassa sui superalcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
66. 68. (ex 66. 221). De Simone, Folena, Andrea Ricci.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e finanze:

2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.

voce: Ministero della solidarietà sociale*:*

2007: - 50.000
2008: - 0.000;
2009: - 50.000.
66. 69. (ex 66. 63). Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 7.000;
2008: - 13.000;
2009: - 13.000.
66. 70. (ex 66. 180). Barbieri, Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007, una minore spesa annua di 13 milioni di euro.
66. 71. (ex 66. 125). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Sopprimere il comma 6.
66. 72. (ex 66. 33). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:

6. Gli IRRE (Istituti regionali di ricerca educativa) riorganizzati con decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 2001, n. 190 svolgono funzioni di supporto alle istituzioni scolastiche e alle loro reti e consorzi, nonché agli uffici dell' amministrazione, anche di livello sub regionale. Tali funzioni si esplicano in attività di ricerca nell'ambito didattico-pedagogico e nell'ambito della

formazione del personale della scuola. Gli IRRE supportano l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in modo particolare mediante:

a) collaborazioni e partecipazione attiva alla progettazione e attuazione di programmi di ricerca educativa e della relativa sperimentazione in tutti gli ambiti;

b) collaborazioni alla costruzione di percorsi formativi per il personale della scuola coerenti con le scelte di programmazione dell'offerta formativa;

selezione, individuazione e comunicazione alle scuole di particolari progetti formativi cui le stesse possono partecipare, in Italia e all'estero;

c) partecipazione e collaborazione per l'attivazione di un sistema di scambio di documentazione tra le istituzioni scolastiche;

d) collaborazione all'elaborazione di proposte per l'innovazione degli ordinamenti didattici a norma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

e) approfondimento degli obiettivi formativi e delle competenze connesse con i diversi curricula ai fini dell'innovazione metodologica e disciplinare.

66. 73. (ex 66. 19). Campa, Zanetta, Rosso.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni*:

2007: - 7.000;
2008: - 13.000;
2009: - 13.000.

66. 74. (ex 66. 181)**.** Barbieri, Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 13 milioni di euro.

66. 75. (ex 66. 126). Bono, Filippo Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre le spese di parte corrente dell'1 per cento, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

66. 76. (ex 66. 8 e 66.64). Campa, Zanetta, Rosso, Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Sopprimere il comma 8.

***66. 77.** (ex 66. 65). Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Sopprimere il comma 8.
***66. 78.** (ex 66. 84). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Sopprimere il comma 8.
***66. 79.** (ex 66. 114)**.** Bono, Filippo Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Sopprimere il comma 8.
***66. 80.** (ex 66. 182). Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 8, sopprimere le lettere a), b) e c).

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis.* L'INVALSI espleta le proprie funzioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.
66. 81. (ex 66. 83)**.** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Al comma 8, sopprimere la lettera a).
***66. 82.** (ex 66.66)**.** Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 8, sopprimere la lettera a).
***66. 83.** (ex 66. 115). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 8, sopprimere la lettera a).
***66. 84.** (ex 66. 183). Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 8, sopprimere la lettera b).
***66. 85.** (ex 66. 42). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Al comma 8, sopprimere la lettera b).
***66. 86.** (ex 66. 68). Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 8, sopprimere la lettera b).
***66. 87.** (ex 66. 116). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 8, sopprimere la lettera b).
***66. 88.** (ex 66. 184). Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 8, lettera b), *capoverso* Art. 4, *sostituire la lettera* b) *con la seguente:* b) il Comitato direttivo.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), *sostituire il capoverso con il seguente:*

1. Il Comitato direttivo è composto dal Presidente e da sei membri, scelti tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto, e nominati dal Ministro, di cui uno designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e due dal Presidente della Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281
****66. 89.** (ex 66.67 e 66.70)**.** Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 8, lettera b), *capoverso* Art. 4, *sostituire la lettera* b) *con la seguente:* b) il Comitato direttivo.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), *sostituire il capoverso con il seguente:*

1. Il Comitato direttivo è composto dal Presidente e da sei membri, scelti tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto, e nominati dal Ministro, di cui uno designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e due dal Presidente della Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281

****66. 90.** (ex 66. 127 e 66.128)**.** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 8, sopprimere la lettera c).

***66. 91.** (ex 66. 43) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Al comma 8, sopprimere la lettera c).

***66. 92.** (ex 66.69) Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 8 sopprimere la lettera c).

***66. 93.** (ex 66.117) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 8 sopprimere la lettera c).

***66. 94.** (ex 66.185) Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 8, sopprimere la lettera d).

****66. 95.** (ex 66. 44)**.** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Al comma 8, sopprimere la lettera d).

****66. 96.** (ex 66. 71)**.** Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 8 sopprimere la lettera d).

****66. 97.** (ex 66. 118)**.** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 8 sopprimere la lettera d).

****66. 98.** (ex 66. 186)**.** Barbieri, Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 9.

***66. 99.** (ex 66. 72)**.** Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Sopprimere il comma 9.

***66. 100.** (ex 66. 107)**.** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Sopprimere il comma 9.

***66. 101.** (ex 66. 187)**.** Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 9, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) L'INVALSI adempie a tutti i compiti previsti dal decreto legislativo n. 286 del 2004.

Conseguentemente, sopprimere le lettere b) e *c).*
66. 102. (ex 66. 188)**.** Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

Al comma 9, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) L'INVALSI adempie a tutti i compiti previsti dal decreto legislativo n. 286 del 2004.
***66. 103.** (ex 66. 73)**.** Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 9, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) L'INVALSI adempie a tutti i compiti previsti dal decreto legislativo n. 286 del 2004.
***66. 104.** (ex 66. 130)**.** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 9, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) L'INVALSI adempie a tutti i compiti previsti dal decreto legislativo n. 286 del 2004.
***66. 105.** (ex 66. 190)**.** Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 9, sopprimere la lettera b).
****66. 106.** (ex 66. 46)**.** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Al comma 9, sopprimere la lettera b).
****66. 107.** (ex 66. 74)**.** Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 9 sopprimere la lettera b).
****66. 108.** (ex 66. 191)**.** Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 9, sopprimere la lettera c).
***66. 109.** (ex 66. 47)**.** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Al comma 9, sopprimere la lettera c).
***66. 110.** (ex 66. 75)**.** Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 9 sopprimere la lettera c).
***66. 111.** (ex 66. 131) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 9 sopprimere la lettera c).
***66. 112.** (ex 66. 192) Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 9, sopprimere la lettera d).
66. 113. (ex 66. 96) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Sopprimere il comma 10.
***66. 114. (ex 66. 29)** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Sopprimere il comma 10.
***66. 115.** (ex 66. 77) Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Sopprimere il comma 10.
***66. 116.** (ex 66. 132) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Sopprimere il comma 10.
***66. 117.** (ex 66. 193). Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 10, aggiungere, in fine, le parole: fatte salve le procedure di mobilità intercorse.
****66. 118.** (ex 66. 76)**.** Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 10, aggiungere, in fine, le parole: fatte salve le procedure di mobilità intercorse.
****66. 119.** (ex 66. 129)**.** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 10, aggiungere, in fine, le parole: fatte salve le procedure di mobilità intercorse.
****66. 120.** (ex 66. 189)**.** Barbieri, Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 11.
***66. 121.** (ex 66. 78)**.** Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Sopprimere il comma 11.
***66. 122.** (ex 66. 81)**.** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Sopprimere il comma 11.
***66. 123.** (ex 66. 133)**.** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Sopprimere il comma 11.
***66. 124.** (ex 66. 194). Barbieri, Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Il Presidente ed il Comitato direttivo dell'INVALSI cessano dalla carica alla scadenza del proprio incarico, di durata triennale. A decorrere da tale scadenza, sono nominati i nuovi organi, di cui al comma 8, lettera *b).*
66. 125. (ex 66. 30)**.** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Il Presidente ed il Comitato direttivo dell'INVALSI cessano dalla carica alla scadenza del proprio incarico, di durata triennale. A decorrere da tale scadenza, sono nominati i nuovi organi, di cui al comma 8, lettera *b).*
***66. 126.** (ex 66. 79)**.** Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Il Presidente ed il Comitato direttivo dell'INVALSI cessano dalla carica alla scadenza del proprio incarico, di durata triennale. A decorrere da tale scadenza, sono nominati i nuovi organi, di cui al comma 8, lettera *b).*
***66. 127.** (ex 66. 134)**.** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Il Presidente ed il Comitato direttivo dell'INVALSI cessano dalla carica alla scadenza del proprio incarico, di durata triennale. A decorrere da tale scadenza, sono nominati i nuovi organi, di cui al comma 8, lettera *b).*

***66. 128.** (ex 66. 195 e 66.196)**.** Ciocchetti, Peretti, Zinzi, Barbieri.

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole da: da due revisori dei conti *fino a:* della pubblica istruzione *con le seguenti:* dal collegio dei revisori di cui all'articolo 57 del decreto interministeriale 10 febbraio 2001, n. 44

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

66. 129. (ex 66. 89)**.** Galli.

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole da: previsione di una preselezione *fino a:* che superano la preselezione *con le seguenti:* svolgimento di preliminari prove oggettive di carattere culturale e professionale, in sostituzione dell'attuale selezione per titoli; svolgimento di una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano le preliminari prove oggettive.

66. 130. (ex 66. 206)**.** Iannarilli.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. Tutti i candidati del corso-concorso riservato ai presidi incaricati che hanno maturato, entro l'anno 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza, ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.43, inclusi nelle graduatorie generali di merito relative alla valutazione complessiva della prova colloquio e dei titoli, sono ammessi al periodo di formazione, che si conclude con la produzione di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell'esame finale previsto dal bando dello stesso corso-concorso, indetto con decreto ministeriale del 3 ottobre 2006, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006. Pertanto, soppresso lo sbarramento del dieci per cento di cui all'articolo 29 comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, della maggiorazione dei posti messi a concorso in sede regionale a norma dell' articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo, i posti disponibili sono assegnati fino alla concorrenza del numero degli ammessi al periodo di formazione con incondizionata priorità rispetto ai vincitori del corso-concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici, bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto dirigenziale del 22 novembre 2004 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007, una minore spesa annua di 400 milioni di euro.

66. 131. (ex 66. 92)**.** Alemanno, Alberto Giorgetti.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. Ai fini dell'ammissione al periodo di formazione del corso - concorso riservato ai presidi incaricati che abbiano maturato, entro l'anno 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza, ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.43, non si applica lo sbarramento al 10 per cento, di cui all' articolo 29, comma 3, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, della maggiorazione dei posti disponibili. Tali posti sono assegnati fino alla concorrenza del numero di tutti i candidati del suddetto corso-concorso riservato, ai quali è inoltre attribuita incondizionata priorità nell'attribuzione di tutti i posti disponibili rispetto ai vincitori del corso-concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici, bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto dirigenziale del 22 novembre 2004 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004.
66. 132. (ex 66. 198)**.** Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: del 26 novembre 2004 *aggiungere le seguenti:* e dal bando di concorso riservato indetto in data 6 ottobre 2006, abolendo, nel contempo, lo sbarramento previsto per l'ammissione al corso di formazione dello stesso dei candidati, calcolato sul numero totale dei posti maggiorato del 12 per cento.
66. 133. (ex 66. 203). Mancini.

Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 *con le seguenti:* anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010.
66. 134. (ex 66. 3)**.** Folena.

Al comma 14 , primo periodo, dopo le parole: dei candidati del citato concorso *aggiungere le seguenti:* , compresi quelli ammessi con riserva, qualunque sia la natura del provvedimento cautelare,
***66. 135.** (ex 66. 210)**.** Iannarilli.

Al comma 14 , primo periodo, dopo le parole: dei candidati del citato concorso *aggiungere le seguenti:* , compresi quelli ammessi con riserva, qualunque sia la natura del provvedimento cautelare,
***66. 136.** (ex 66. 228) Aurisicchio.

Al comma 14 , primo periodo, dopo le parole: dei candidati del citato concorso *aggiungere le seguenti:* , compresi quelli ammessi con riserva alla procedura concorsuale sulla base di provvedimenti cautelari adottati sia in sede giurisdizionale che su parere del Consiglio di Stato a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato, con conseguente cessazione della materia del contendere,
66. 137. (ex 66. 207)**.** Iannarilli.

Al comma 14 , primo periodo, dopo le parole: dei candidati del citato concorso *aggiungere le seguenti:* , inclusi tutti coloro che sono stati ammessi a sostenere le prove d'esame per effetto di un provvedimento giurisdizionale cautelare del giudice amministrativo.
66. 138. (ex 66. 199)**.** Barbieri, Zinzi.

Al comma 14 , primo periodo, dopo le parole: dei candidati del citato concorso *aggiungere le seguenti:* , compresi i candidati, in possesso dei prescritti requisiti, ammessi con provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
66. 139. (ex 66. 205). Rusconi, De Simone, Li Causi, Volpini, Colasio, Giachetti, Ghizzoni, Villari, Poletti, Cesario, Tessitore, Testa, Benzoni, Chiaromonte, De Blasi, Giulietti, Guadagno, Latteri, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Tocci, Oliverio.

Al comma 14 , primo periodo, dopo le parole: dei candidati del citato concorso *aggiungere le seguenti* , compresi gli ammessi alla procedura concorsuale con provvedimento cautelare

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: formazione del predetto concorso *aggiungere le seguenti:* , compresi gli ammessi alla procedura concorsuale con provvedimento cautelare.
66. 140. (ex 66. 226)**.** Del Bue, Barani, Nardi.

Al comma 14 , primo periodo, dopo le parole: dei candidati del citato concorso *aggiungere le seguenti: , pleno jure* e riservisti ammessi e già frequentanti il corso di formazione,
66. 141. (ex 66. 9) Aurisicchio.

Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole da: prevista dal medesimo concorso e abbiano concluso *fino alla fine del comma, con le seguenti:* con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell'esame finale previsto dal bando medesimo. Si procede, altresì, sui posti vacanti e disponibili a livello regionale e interregionale (questi ultimi a domanda) relativi al medesimo periodo, alla nomina degli altri candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano partecipato perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie; questi ultimi devono partecipare con esito positivo ad un apposito corso intensivo di formazione, indetto dall'amministrazione con le medesime modalità di cui sopra, che si conclude nell'anno scolastico 2006/07; le nomine di cui al presente comma, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, vengono conferite secondo l'ordine della graduatoria di mento.
66. 142. (ex 66. 139)**.** Di Gioia.

Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: prevista dal medesimo concorso *aggiungere le seguenti:* , inclusi coloro che sono stati ammessi alle prove con provvedimento cautelativo
66. 143. (ex 66. 88)**.** Minardo.

Al comma 14, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano concluso tale fase formativa, anche se ammessi con provvedimento cautelare purché in possesso dei basilari requisiti di cittadinanza, laurea e servizio settennale di ruolo nelle scuole di qualsiasi ordine e grado.

Conseguentemente, al medesimo comma:

dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:

Sono ammessi a completare l'*iter* concorsuale, partecipando a tale fase di formazione i candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche ammessi con provvedimento cautelare purché in possesso dei basilari requisiti di cittadinanza, laurea e servizio settennale di ruolo nelle scuole di qualsiasi ordine e grado, ma ai quali è stato riconosciuto nella preselezione regionale per titoli un punteggio inferiore all'ultimo dei graduati in posizione utile per accedere alle prove d'esame.;

aggiungere, in fine, le parole: , con precedenza dei candidati ammessi a pieno titolo, cui devono seguire, nell'ordine, gli ammessi con riserva. A tutti i nominati viene attribuita la decorrenza giuridica dal 1o settembre 2007.
66. 144. (ex 66. 97). D'Elpidio, Giuditta, Li Causi.

Al comma 14, secondo periodo, sostituire le parole da: per i posti vacanti *fino a:* collocati nelle relative graduatorie *con le seguenti:* alla nomina dei candidati idonei non inclusi in posizione utile in rapporto all'iniziale numero dei posti disponibili; si procede poi alla nomina degli altri candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del concorso ordinario, che non vi abbiano potuto partecipare perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie;
66. 145. (ex 66. 15)**.** Mancini.

Al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: al medesimo periodo *aggiungere le seguenti:* alla nomina dei candidati idonei non inclusi in posizione utile in rapporto all'iniziale numero dei posti disponibili; si procede poi.
66. 146. (ex 66. 14 e 66. 201)**.** Mancini.

Al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: al medesimo periodo *aggiungere le seguenti:* e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi anche all'anno scolastico 2009/10.
66. 147. (ex 66. 136)**.** Rositani, Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina.

Al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: alla nomina degli altri candidati *aggiungere le seguenti: ,* compresi quelli ammessi con riserva alla procedura concorsuale sulla base di provvedimenti cautelari adottati sia in sede giurisdizionale che su parere del Consiglio di Stato a seguito del ricorso straordinario al Capo dello Stato, con conseguente cessazione della materia del contendere.
66. 148. (ex 66. 209)**.** Iannarilli.

Al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: alla nomina degli altri candidati *aggiungere le seguenti:* compresi quelli ammessi con riserva con provvedimento cautelare.
66. 149. (ex 66. 208)**.** Iannarilli.

Al comma 14, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: da iniziarsi in ogni area territoriale del Paese entro e non oltre il 1o febbraio 2007.
66. 150. (ex 66. 135)**.** Rositani, Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina.

Al comma 14, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: entro l'anno scolastico 2006/2007.
66. 151. (ex 66. 1). Folena.

Al comma 14, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e con priorità rispetto alle nomine relative a successivi concorsi sia riservati che ordinati.
66. 152. (ex 66. 137)**.** Rositani, Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina.

Al comma 14,terzo periodo, dopo le parole: della graduatoria di selezione *aggiungere la seguente:* relativo.
66. 153. (ex 66. 200)**.** Mancini.

Al comma 14, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Vengono altresì ammessi a partecipare al corso-concorso riservato, ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.43, tutti i presidi incaricati che alla data di emanazione del bando hanno maturato 180 giorni di effettivo servizio. Tutti i candidati che hanno superato il colloquio propedeutico accedono al corso di formazione che si conclude con una relazione finale e con il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell'esame finale previsto dal bando. Sulla scorta della graduatoria si procede alla nomina in ruolo a far data

dal 1° settembre 2007 e la stessa avrà validità fino al suo totale esaurimento.
66. 154. (ex 66. 6). Lumia.

Al comma 14, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Vengono altresì ammessi a partecipare al corso-concorso riservato, ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.43, tutti i presidi incaricati che alla data di emanazione del bando hanno maturato 180 giorni di effettivo servizio. Tutti i candidati che hanno superato il colloquio propedeutico accedono al corso di formazione che si conclude con una relazione finale e con il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell'esame finale previsto dal bando. Sulla scorta della graduatoria si procede alla nomina in ruolo a far data dal 1° settembre 2009 e la stessa avrà validità fino al suo totale esaurimento.
66. 155. (ex 66. 229). Piscitello, Latteri, Piro.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis*. Tutti i candidati del corso-concorso riservato ai presidi incaricati che hanno maturato, entro l'anno 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza, ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.43, inclusi nelle graduatorie generali di merito relative alla valutazione complessiva della prova colloquio e dei titoli, sono ammessi al periodo di formazione, che si conclude con la produzione di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell'esame finale previsto dal bando dello stesso corso-concorso, indetto con decreto ministeriale del 3 ottobre 2006, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006. Pertanto, soppresso lo sbarramento del dieci per cento di cui all'articolo 29 comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, della maggiorazione dei posti messi a concorso in sede regionale a norma dell' articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo, i posti disponibili sono assegnati fino alla concorrenza del numero degli ammessi al periodo di formazione con incondizionata priorità rispetto ai vincitori del corso-concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici, bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto dirigenziale del 22 novembre 2004 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004. Le nomine di cui al presente comma, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di merito relativa alla valutazione complessiva della prova colloquio preliminare e dei titoli.
***66. 156.** (ex 66. 156)**.** Barbieri, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis*. Tutti i candidati del corso-concorso riservato ai presidi incaricati che hanno maturato, entro l'anno 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza, ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.43, inclusi nelle graduatorie generali di merito relative alla valutazione complessiva della prova colloquio e dei titoli, sono ammessi al periodo di formazione, che si conclude con la produzione di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell'esame finale previsto dal bando dello stesso corso-concorso, indetto con decreto ministeriale del 3 ottobre 2006, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006. Pertanto, soppresso lo sbarramento del dieci per cento di cui all'articolo 29 comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, della maggiorazione dei posti messi a concorso in sede regionale a norma dell' articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo, i posti disponibili sono assegnati fino alla concorrenza del numero degli ammessi al periodo di formazione con incondizionata priorità rispetto ai vincitori del corso-concorso ordinario per il reclutamento dei

dirigenti scolastici, bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto dirigenziale del 22 novembre 2004 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004. Le nomine di cui al presente comma, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di merito relativa alla valutazione complessiva della prova colloquio preliminare e dei titoli.
***66. 157.** (ex 66. 106)**.** Garnero Santanché.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-*bis*. Al corso-concorso selettivo per il reclutamento dei dirigenti scolastici, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 3 ottobre 2006, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale n. 76 del 6 ottobre 2006, non si applica lo sbarramento del 10 per cento. lo sbarramento del dieci per cento di cui all'articolo 29 comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
66. 158. (ex 66. 85)**.** Brusco.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis*. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 14, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con il decreto ministeriale 3 ottobre 2006, pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto del Ministro 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. Le nomine vengono effettuate secondo l'ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresì, inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che risultavano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza.
***66. 159.** (ex 66. 2)**.** Ghizzoni, Rusconi.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis*. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 14, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con il decreto ministeriale 3 ottobre 2006, pubblicato nel Supplemento alla *Gazzetta Ufficiale*, quarta serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nel Supplemento alla

Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto del Ministro 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. Le nomine vengono effettuate secondo l'ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresì, inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che risultavano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza.
***66. 160.** (ex 66. 2)**.** Folena.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis.* Dopo il completamento delle nomine di cui al comma 14, compresi tutti i candidati al precitato concorso ordinario a dirigente scolastico ammessi con riserva, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con il decreto ministeriale 3 ottobre 2006, pubblicato nel Supplemento alla *Gazzetta Ufficiale*, quarta serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata. A seguire si procede alla nomina di coloro che siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva, del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nel Supplemento alla *Gazzetta Ufficiale*, quarta serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto del Ministro 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. I suddetti candidati, a seguito di specifica domanda, sono ammessi ad un apposito periodo di formazione e a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, con relazione positiva al termine del corso di formazione, in analogia al disposto previsto per il corso concorso ordinario di cui al precedente comma 14, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. Le nomine vengono effettuate secondo l'ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresì, inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato, nell'ambito della medesima procedura, anche se ammessi con provvedimento cautelare, il corso di formazione, ma che risultavano privi del requisito di almeno un anno di incarico.
66. 161. (ex 66. 98)**.** Satta, Morrone, D'Elpidio.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-*bis*. Nell'ambito della riorganizzazione delle dirigenza scolastica si provvede, per quanto possibile, alla riconferma nei posti occupati nell'anno scolastico 2006-2007, dei presidi incaricati. I medesimi sono assunti nei ruoli nel limite dei posti annualmente disponibili, nell'ordine delle graduatorie definitive del corso-concorso riservato per l'accesso alla dirigenza, ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, nonché i vincoli di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente.
66. 162. (ex 66. 87)**.** Brusco.

Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, il seguente:

15-*bis*. Al corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi, riservato a coloro che hanno ricoperto la funzione di preside incaricato per almeno un anno, ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7e dell'articolo 3-*bis* della legge 17 agosto 2005, n. 168, accedono tutti i presidi incaricati che abbiano svolto detto incarico, a qualsiasi titolo, per almeno un anno. Previo frequenza dei corso di formazione previsto dall'articolo 15 del decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che si concluderà con una relazione finale ed il rilascio di un attestato da parte del direttore del corso, la commissione, sulla base dei titoli pre sentati, formulerà un'apposita graduatoria permanente. Da Tale graduatoria ad esaurimento, si provvede alla copertura del 50 per cento dei posti vacanti a partire dall'anno scolastico 2006-2007. Dall'anno scolastico 2007-2008 sono confermati gli incarichi di presidenza già in essere sino all'assunzione in servizio degli interessati in qualità di dirigenti scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Eventuali norme incompatibili sono abrogate.
66. 163. (ex 66. 93)**.** Campa.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-*bis*. Al corso-concorso selettivo per il reclutamento dei dirigenti scolastici, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 3 ottobre 2006, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale n. 76 del 6 ottobre 2006, partecipano anche i dirigenti vicari che abbiano esercitato tale funzione per almeno 8 anni.
66. 164. (ex 66. 86)**.** Brusco.

Al comma 15, sostituire le parole: 1.324,50 milioni per l'anno 2008 e a euro 1.402, 20 milioni *con le seguenti:* 876,30 milioni per l'anno 2008 e a euro 954,00 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 216:

al comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

voce: Ministero del lavoro e della previdenza:

2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.

voce: Ministero dell'interno:

2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 60.000.

voce: Ministero per i beni culturali:

2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 60.000.

voce: Ministero della salute:

2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 60.000.

voce: Ministero dell'università:

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

voce: Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.

al comma 2, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
66. 165. (ex 66. 157)**.** Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 15, sostituire le parole: 1.324,50 milioni per l'anno 2008 e a euro 1.402, 20 milioni *con le seguenti:* 876,30 milioni per l'anno 2008 e a euro 954,00 milioni

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
***66. 166.** (ex 66. 35)**.** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Al comma 15, sostituire le parole: 1.324,50 milioni per l'anno 2008 e a euro 1.402, 20 milioni *con le seguenti:* 876,30 milioni per l'anno 2008 e a euro 954,00 milioni

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
***66. 167.** (ex 66. 80)**.** Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 15, sostituire le parole: 1.324,50 milioni per l'anno 2008 e a euro 1.402, 20 milioni *con le seguenti:* 876,30 milioni per l'anno 2008 e a euro 954,00 milioni

Conseguentemente all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2008 una minore spesa annua di 876,30 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2009 una minore spesa annua di 954,00 milioni di euro.
66. 168. (ex 66. 138)**.** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

(Votazione dell'articolo 66)

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-*bis*. 1. Coloro che hanno partecipato al concorso riservato e superato l'esame di ammissione per dirigente scolastico, ma siano stati esclusi dal periodo di formazione, possono concludere l'*iter* concorsuale ed essere nominati nei posti disponibili negli anni scolastici 2007-2008, 2008-2009 e 2009-20010.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
66. 01 (ex 66. 01)**.** Fasolino.

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis - *(Idonei al corso-concorso riservato per dirigenti scolastici di cui al decreto del direttore generale del 17 dicembre 2002)* - 1. Ai fini della razionalizzazione della spesa pubblica, gli aspiranti alla nomina a dirigente scolastico, ammessi con riserva al corso-concorso di cui al decreto del direttore generale del 17 dicembre 2002, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - quarta serie speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002, che abbiano superato il colloquio di ammissione, frequentato il corso di formazione e superato l'esame finale, inclusi nella graduatoria finale, sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie regionali, con il punteggio conseguito nel predetto esame finale, in coda alle graduatorie stesse, come rideterminate ai sensi dell'articolo 1-*octies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, pur se privi dell'incarico di presidenza, in quanto non più conferibile dall'anno scolastico 2006/2007 ai sensi dell'articolo 1-*sexies* della predetta legge 31 marzo 2005, n. 43.

2. Ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché i vincoli di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, gli aspiranti di cui al comma 1 sono immessi in ruolo dall'anno scolastico 2007/2008 e con nomina giuridica dall'anno scolastico 2006/2007 sui posti vacanti di dirigente scolastico all'inizio dell'anno scolastico 2007/2008, riservati in via prioritaria all'esaurimento della graduatoria del corso concorso di cui al d.d.g. 17 dicembre 2002, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - quarta serie speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002. Alle predette unità di personale potranno essere affidate, se disponibili, prioritariamente le reggenze in corso nell'anno scolastico 2006/2007.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce*: Legge n. 303 del 1999: *ridurre lo stanziamento fino a concorrenza delle eventuali maggiori spese.*
66. 02. (ex 66. 04). Raiti.

ART. 67.
(*Clausola di salvaguardia).*

(Votazione dell'articolo 67)

ART. 68.
(*Altri interventi in favore del sistema dell'istruzione).*

Sopprimere il comma 1.

***68. 1.** (ex *68. 71)**.** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Sopprimere il comma 1.

***68. 2.** (ex *68. 120**).**

Barbieri, Peretti, Zinzi.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. L'obbligo di istruzione gratuita è elevato fino a sedici anni (primo biennio della Scuola superiore). Tale biennio è interrelato con la scuola media ed ha valenza orientativa rispetto ai percorsi successivi. Detto biennio è strutturato con l'obiettivo di contemperare le esigenze del completamento della formazione culturale di base, di potenziare la capacità di scelta e la propedeuticità ai percorsi successivi ed è impostato su metodologie didattiche rispettose delle diverse forme di intelligenza dei diversi stili di apprendimento. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni.

1-*bis*. L'obbligo formativo, dai 16 ai 18 anni, è realizzato nei sistemi dell'istruzione, della formazione professionale, dell'apprendistato con un monte ore incrementato coerentemente con i parametri e gli obiettivi formativi definiti sulla base di apposito decreto adottato dal Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400. La formazione professionale si configura come sistema distinto da quello dell'istruzione con il quale crea relazioni e progetti integrati.

1-*ter*. Le istituzioni scolastiche - anche in rete tra loro e d'intesa con le regioni e gli enti locali - possono sperimentare forme di arricchimento dei percorsi scolastici avvalendosi delle risorse e delle opportunità formative presenti sul territorio.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 12;

dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - *(Disposizioni in materia di IVA).* - 1. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-*ter* è soppresso.

68. 3. (ex 68. 80)**.** Migliore, Andrea Ricci, De Simone, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Tranfaglia, Poletti, Bonelli.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. A decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, l'obbligo di istruzione gratuita è elevato fino a 16 anni (primo biennio della scuola superiore). Tale biennio è interrelato con la scuola media ed ha valenza orientativa rispetto ai percorsi successivi. Detto biennio è strutturato con l'obiettivo di contemperare le esigenze del completamento della formazione culturale di base, di potenziare le capacità di scelta e la propedeuticità ai percorsi successivi ed è impostato su metodologie didattiche rispettose delle diverse forme di intelligenza e dei diversi stili di apprendimento. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni.

1-*bis*. L'obbligo formativo, dai 16 ai 18 anni, è realizzato nei sistemi dell'istruzione, della formazione professionale e dell'apprendistato con un monte ore incrementato coerentemente con gli standard e gli obiettivi formativi definiti sulla base di apposito decreto adottato dal Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400. La formazione professionale si configura come sistema distinto da quello dell'istruzione con il quale

crea relazioni e progetti integrati.

1-*ter*. Le istituzioni scolastiche, anche in rete tra loro e d'intesa con le regioni e gli enti locali, possono sperimentare forme di arricchimento dei percorsi scolastici avvalendosi delle risorse e delle opportunità formative presenti sul territorio.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 100.000;

2008: - 100.000;

2009: - 100.000.

68. 4. (ex 68. 82)**.** Sgobio, Diliberto, Tranfaglia, Napoletano, Migliore, De Si-mone, Ricci, Bonelli Paoletti, Camillo Piazza.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale.

***68. 5.** (ex 68. 10**).** Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. È assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale.

***68. 6. (**ex 68. 121**)** Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: È assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello distruzione e formazione professionale.

68. 7. (ex 68. 98**).** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età *con le seguenti:* riconosciuta a livello nazionale e corrispondente al II livello europeo con percorsi di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, con la possibile terminalità al quarto anno per il conseguimento del diploma professionale e l'apertura al sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore (IFTS) di cui al comma 8.

Conseguentemente, al medesimo comma:

al quinto periodo, sostituire le parole da: Nel rispetto *fino a:* singole regioni *con le seguenti:* Al conseguimento dell'obbligo di istruzione concorrono anche i percorsi di istruzione e formazione professionale, purché realizzati nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti *curricula*. Tra il Ministero della pubblica istruzione e le regioni sono concordati

al sesto periodo, sostituire le parole: Le strutture *con le seguenti:* Le istituzioni

al settimo periodo, dopo le parole: Ministro della pubblica istruzione *aggiungere le seguenti:*, di concerto con il Ministro del lavoro.
68. 8. (ex 68. 172) Calgaro, Leddi Maiola.

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole da di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età *con le seguenti:* riconosciuta a livello nazionale e corrispondente al II livello europeo con percorsi di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, con la possibile terminalità al quarto anno per il conseguimento del diploma professionale e l'apertura al sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore (IFTS) di cui al comma 8.
***68. 9.** (ex 68. 11**).** Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età *con le seguenti:* riconosciuta a livello nazionale e corrispondente al II livello europeo con percorsi di durata almeno triennale entro li diciottesimo anno di età, con la possibile terminalità al quarto anno per li conseguimento del diploma professionale e l'apertura al sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore (IFTS) di cui al comma 8.
***68. 10.** (ex 68. 84**).** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: , anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
***68. 11.** (ex *68. 12**).** Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: , anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
***68. 12.** (ex *68. 48 e 68. 79**).** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: , anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
***68. 13.** (ex *68. 86**).** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: , anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
***68. 14.** (ex *68. 126**).** Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, il quarto periodo, sostituire le parole da: deve consentire *fino a:* la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* si acquisisce, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, in percorsi integrati tra istruzione secondaria superiore, formazione professionale e lavoro sulla base di un apposito decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. A questo fine debbono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole regioni percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
68. 15. (ex 68. 141). Turci.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore *con le seguenti:* relativi ai percorsi dei primi due anni del secondo ciclo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 450 milioni di euro.
68. 16. (ex 68. 88). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore *con le seguenti:* relativi ai percorsi dei primi due anni del secondo ciclo.
68. 17. (ex *68. 125). Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore *con le seguenti:* relativi ai percorsi dei primi due anni del secondo ciclo.
***68. 18. (**ex **68. 62** e **68. 180.)** Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore *con le seguenti:* relativi ai percorsi dei primi due anni del secondo ciclo.
***68. 19.** (ex *68. 53.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore *con le seguenti:* relativi ai percorsi dei primi due anni del secondo ciclo.
***68. 20.** (ex 68. 85.**)**. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da: , sulla base *fino a* n. 400*, con il seguente periodo:* A tal fine, il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito il parere delle competenti Commissioni di Camera e Senato, provvede ad adottare un apposito regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
68. 21. (ex 68. 41**)**. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Al comma 1, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: , sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni per la parte riguardante l'istruzione e la formazione professionale.
68. 22. (ex *68. 14 e 68. 181**)**. Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 1, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: , sentito il parere delle Commissioni parlamentari cultura e bilancio di Camera e Senato e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni per la parte riguardante l'istruzione e la formazione professionale.
***68. 23.** (ex *68. 83)**.** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 1, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: , sentito il parere delle Commissioni parlamentari cultura e bilancio di Camera e Senato e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni per la parte riguardante l'istruzione e la formazione professionale.
***68. 24.** (ex *68. 124.**)** Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sostituire il quinto periodo con i seguenti: Al conseguimento dell'obbligo di istruzione concorrono anche i percorsi di istruzione e formazione professionale, purché realizzati

nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti *curricula.* Tra il Ministero della pubblica istruzione e le Regioni sono concordati percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni formative, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo formativo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
****68. 25.** (ex *68. 50.) Goisis, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, sostituire il quinto periodo con i seguenti: Al conseguimento dell'obbligo di istruzione concorrono anche i percorsi di istruzione e formazione professionale, purché realizzati nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti *curricula*. Tra il Ministero della Pubblica istruzione e le Regioni sono concordati percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni formative, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo formativo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
****68. 26.** (ex *68. 87.**)** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 1, sostituire il quinto periodo, con i seguenti: Al conseguimento dell'obbligo di istruzione concorrono anche i percorsi di istruzione e formazione professionale, purché realizzati nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti *curricula*. Tra il Ministero della pubblica istruzione e le regioni sono concordati percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni formative, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo formativo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
****68. 27.** (ex 68. 179.) Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri. Pescante.

Al comma 1, sostituire il quinto periodo, con i seguenti: Al conseguimento dell'obbligo di istruzione concorrono anche i percorsi di istruzione e formazione professionale, purché realizzati nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti *curricula.* Tra il Ministero della pubblica istruzione e le Regioni sono concordati percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo formativo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
68. 28. (ex *68. 15 e 68. 61**).** Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 1, quinto periodo, dopo la parola concordati *aggiungere le seguenti:* con cadenza biennale.
68. 29. (ex 68. 49**).** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Al comma 1, quinto periodo, sopprimere le parole: percorsi e.
68. 30. (ex *68. 54**).** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Al comma 1, sesto periodo, sostituire le parole: Le strutture formative *con le seguenti:* Le istituzioni formative.
***68. 31.** (ex **68. 16**).** Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 1, sesto periodo, sostituire le parole Le strutture formative *con le seguenti:* Le Istituzioni formative.
***68. 32.** (ex **68. 89**).** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 1, settimo periodo, dopo le parole: del Ministro della pubblica istruzione *aggiungere le seguenti:* , di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
****68. 33.** (ex *68. 19.) Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 1, settimo periodo, dopo le parole: del Ministro della pubblica istruzione *aggiungere le seguenti:* , di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
****68. 34** (ex 68. 90**).** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 1, settimo periodo, sostituire la parola: sentita *con:* d'intesa con.
***68. 35.** (ex **68. 17). Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 1, settimo periodo, sostituire la parola: sentita *con:* d'intesa con.
***68. 36. (**ex **68. 91**).** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 1, settimo periodo, sostituire la parola: sentita *con:* d'intesa con.
***68. 37.** (ex **68. 123) Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
****68. 38.** (ex *68. 18**).** Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
****68. 39.** (ex *68. 55) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
****68. 40.** (ex *68. 122)**.** Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
****68. 41.** (ex 68. 72**).** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Fino alla completa attuazione del decreto legislativo del 17 ottobre 2005 n. 226, proseguono i percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale. Restano pertanto confermati e incrementati con riferimento agli iscritti i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi triennali da parte delle Istituzioni accreditate dalle Regioni. Con apposito decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i criteri di accreditamento e di riparto delle risorse. Dette risorse, per una quota non superiore al 3 per cento sono destinate alle misure nazionali di sistema, ivi compresi il monitoraggio e la valutazione. A tal fine il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con la conferenza Stato-Regioni, e avvalendosi del contributo delle parti sociali e degli Enti, in rappresentanza delle Istituzioni formative accreditate ai sensi del precedente comma 1, promuove una funzione di coordinamento per quanto indicato al comma precedente.

Conseguentemente dopo l'articolo 214, inserire il seguente:

Art. 214-*bis*. - *(Accise prodotti alcolici).* -1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
68. 42. (ex 68. 171). Calgaro, Leddi Maiola.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Fino all'attuazione di quanto previsto dal comma 1 *con le seguenti:* Fino alla completa attuazione del decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226, proseguono i percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale.
***68. 43.** (ex *68. 20)**.** Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Fino all'attuazione di quanto previsto dal comma 1 *con le seguenti:* Fino alla completa attuazione del decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226, proseguono i percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale.
***68. 44.** (ex *68. 100**).** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Fino all'attuazione di quanto previsto dal comma 1 *con le seguenti:* Fino alla completa attuazione del decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226, proseguono i percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale.
***68. 45.** (ex *68. 127**).** Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: i percorsi sperimentali *con le seguenti:* i percorsi triennali sperimentali.
68. 46. (ex 68. 56**).** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Al comma 2, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Restano, pertanto, confermati e incrementati con riferimento agli iscritti i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi triennali da parte delle istituzioni accreditate dalle regioni. Con apposito decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i criteri di accreditamento e di riparto delle risorse. Dette risorse, per una quota non superiore al 3 per cento, sono destinate alle misure nazionali del sistema, ivi compreso il monitoraggio e la valutazione. A tal fine il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con la conferenza Stato-regioni, e avvalendosi del contributo delle parti sociali e degli enti, in rappresentanza delle istituzioni formative accreditate ai sensi del procedente comma 1, promuove una funzione di coordinamento per quanto indicato al comma precedente.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 100 milioni di euro.
68. 47. (ex 68. 99**).** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 2, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Restano, pertanto, confermati e incrementati con riferimento agli iscritti i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi triennali da parte delle istituzioni accreditate dalle Regioni. Con apposito decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i criteri di accreditamento e di riparto delle risorse. Dette risorse, per una quota non superiore al 3 per cento, sono destinate alle misure nazionali di sistema, ivi compreso il monitoraggio e la valutazione. A tal fine il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, e avvalendosi del contributo delle parti sociali e degli Enti, in rappresentanza delle istituzioni formative accreditate ai sensi del comma 1, promuove una funzione di coordinamento per quanto indicato al medesimo comma 1.
68. 48. (ex 68. 21**).** Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: da parte delle strutture *fino alla fine del comma.*
68. 49. (ex 68. 57**).** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Al comma 2, sostituire le parole: da parte delle strutture *fino alla fine del comma, con le seguenti:* nella misura necessaria al completamento di quelli avviati negli anni scolastici antecedenti il 2007-2008.
68. 50. (ex 68. 168)**.** De Simone, Folena, Andrea Ricci.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro *con le seguenti:* 150 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, sopprimere il comma 12.
68. 51. (ex 68. 75). Villetti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro *con le seguenti:* 150 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente:

all'articolo 117, comma 1, sostituire le parole: 520 milioni di euro *con le seguenti:* 420 milioni;

all'articolo 188, comma 1, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 la spesa di 1 miliardo di euro *con le seguenti:* per l'anno 2007 la spesa di 1 miliardo di euro e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
68. 52. (ex 68. 128**).** Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro *con le seguenti:* 150 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *è apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 50.000;

2008: - 100.000;

2009: - 100.000.

***68. 53.** (ex *68. 22**).** Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro *con le seguenti:* 150 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *è apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 50.000;

2008: - 100.000;

2009: - 100.000.

***68. 54.** (ex *68. 44 e 68. 47)**.** Goisis, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro *con le seguenti:* 150 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *è apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 50.000;

2008: - 100.000;

2009: - 100.000.

***68. 55.** (ex 68. 130)**.** Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro *con le seguenti:* 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dei seguenti importi:

2007: - 100.000;

2008: - 200.000;

2009: - 200.000.

68. 56. (ex 68. 73)**.** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro *con le seguenti:* 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo, con il seguente:

Per ognuna delle suddette annualità il 30 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo è impiegato per predisporre l'accensione, da parte dei competenti enti locali, di mutui destinati al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici. A decorrere dall'anno finanziario 2008 le ulteriori quote di ammortamento, di competenza statale, dei suddetti mutui e la loro durata sono stabiliti in sede di legge finanziaria.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 50.000;

2008: - 50.000;

2007: - 50.000.

68. 57. (ex 68. 150). Ghizzoni, Rusconi, Tessitore, Colasio, Volpini, De Simone, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Tocci.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro *con le seguenti:* 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2007: - 50.000.

68. 58. (ex 68. 129**).** Ciocchetti, Barbieri, Marcazzan.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro *con le seguenti:* 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C ridurre le dotazioni di parte capitale in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 50 milioni di euro.

68. 59. (ex 68. 65**).** Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro *con le seguenti:* 70 milioni di euro per l'anno 2007 e di 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente al comma 12, sostituire le parole: 100 milioni di euro *con le seguenti:* 50 milioni di euro.

68. 60. (ex 68. 178**).** Meloni, Rampelli, Alberto Giorgetti.

Al comma 3 sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese ridurre del 3 per cento.
68. 61. (ex 68. 174**).** Meloni, Rampelli, Alberto Giorgetti.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2009 *con le seguenti:* 31 dicembre 2008.
68. 62. (ex 68. 2)**.** Mancini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, al comma 1, lettera *i),* le parole: «utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *c),* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,» sono soppresse.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento negli anni 2007-2008-2009.
68. 63. (ex 68. 131**).** Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 5.
***68. 64.** (ex *68. 23**).** Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Sopprimere il comma 5.
***68. 65.** (ex *68. 101**).** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 5, dopo le parole: il Ministro della pubblica istruzione *aggiungere le seguenti:* , previo accordo con l'Anci e l'Upi per l'uso dei locali scolastici,
68. 66. (ex *68. 67**).** Osvaldo Napoli.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: del primo e del secondo anno *fino a:* gli anni successivi al secondo *con le seguenti:* del ciclo di istruzione obbligatorio.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 12.

dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.
68. 67. (ex 68. 142). Mancini.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria superiore *con le seguenti:* del ciclo d'istruzione obbligatorio degli istituti statali, paritari, pareggiati e legalmente riconosciuti, e a coloro che frequentano i percorsi triennali sperimentali di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. A tal fine è previsto un incremento del valore di 150 milioni di curo all'anno, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa di 150 milioni di euro.

68. 68. (ex 68. 46 e 68. 77**).** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e a quelli che frequentano i primi due anni dei percorsi formativi sperimentali triennali.

Conseguentemente, all'ultimo periodo dopo le parole: Le istituzioni scolastiche *aggiungere le seguenti:* , le istituzioni formative.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - *(Accise prodotti alcolici).* - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

68. 69. Calgaro, Leddi Maiola.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e a coloro che frequentano i primi due anni dei percorsi formativi sperimentali triennali.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 200.000;

2008: - 200.000;

2009: - 200.000.

68. 70. (ex 68. 25**).** Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e a coloro che frequentano i primi due anni dei percorsi formativi sperimentali triennali.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa di 100 milioni di euro.

68. 71. (ex 68. 103**).** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: a tal fine è prevista un'opera aggiuntiva di 50 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero degli interni, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 50.000;

2008: - 50.000;

2009: - 50.000.

***68. 72.** (ex *68. 24**).** Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: a tal fine è prevista un'opera aggiuntiva di 50 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero degli interni, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 50.000;

2008: - 50.000;

2009: - 50.000.

68. 73. (ex *68. 39)**.** Goisis, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: a tal fine è prevista un'opera aggiuntiva di 50 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero degli interni, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 50.000;

2008: - 50.000;

2009: - 50.000.

***68. 74.** (ex 68. 132**).** Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: a tal fine è prevista un'opera aggiuntiva di 50 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa annua di 50 milioni di euro, per l'anno 2008 una minore spesa annua di 50 milioni di euro e per l'anno 2009 una minore spesa annua di 50 milioni di euro.

68. 75. (ex 68. 92**).** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e fa riferimento anche alle attrezzature scolastiche diverse dai libri, necessarie per l'attività didattica;

Conseguentemente:

al secondo periodo, sostituire le parole: dotazione libraria *con le seguenti:* dotazione di libri ed attrezzature;

al terzo periodo sostituire le parole: sono autorizzate al noleggio di libri *con le seguenti:* e le associazioni degli studenti sono autorizzate al noleggio di libri ed attrezzature scolastiche;
68. 76. (ex 68. 64**).** Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: Le istituzioni scolastiche *aggiungere le seguenti:* , le istituzioni formative.
***68. 77.** (ex *68. 26**).** Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: Le istituzioni scolastiche *aggiungere le seguenti:* , le istituzioni formative.
***68. 78.** (ex *68. 102**).** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 6 'ultimo periodo, sostituire le parole: e le associazioni dei genitori *con le seguenti:* , le associazioni dei genitori e le associazioni studentesche.
68. 79. (ex 68. 176). Meloni, Rampelli, Alberto Giorgetti.

Al comma 6, ultimo periodo sostituire le parole da: al noleggio *fino alla fine del comma, con le seguenti:* all'attività commerciale del noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori nel rispetto del diritto d'autore e dei diritti connessi.
68. 80. (ex 68. 4). Palmieri.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni*:

2007: - 70.000;

2008: - 70.000;

2009: - 70.000.
68. 81. (ex 68. 133). Barbieri, Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre le spese di parte corrette dell'1 per cento, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
68. 82. (ex 68. 27). Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Sopprimere il comma 7.
68. 83. (ex 68. 97. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: progetti tesi *con le seguenti:* sezioni tese.
***68. 84. (ex *68. 28).** Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: progetti tesi *con le seguenti:* sezioni tese.
***68. 85. (ex *68. 108)** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: progetti tesi *con le seguenti:* sezioni tese.
***68. 86. (ex *68. 135)** Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 7 sostituire dalle parole: dai 24 ai 36 mesi *fino alla fine del comma, con il seguente periodo:* Per gli anni scolastici 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità del posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale del patto di stabilità, al primo anno della scuola i bambini che compiano i tre anni entro il 30 aprile.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa di 100 milioni di euro.
68. 87. (ex 68. 104). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 7 sostituire dalle parole: dai 24 ai 36 mesi *fino alla fine del comma, con il seguente periodo:* Per gli anni scolastici 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale del patto di stabilità, al primo anno della scuola entro il 30 aprile.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 70.000;
2008: - 70.000;
2009: - 70.000.
68. 88. (ex 68. 137) Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 7, sostituire le parole: dai 24 ai 36 mesi di età: *con le seguenti:* che compiano i tre anni di età entro il 15 giugno dell'anno scolastico di riferimento.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: All'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno».
68. 89. (ex 68. 42). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: dai 24 ai 36 mesi di età *con le seguenti:* che compiano i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 100.000;

2008: - 100.000;

2009: - 100.000.
68. 90. (ex 68. 29). Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: dai 24 ai 36 mesi di età *con le seguenti:* che compiano i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 70.000;

2008: - 70.000;

2009: - 70.000.

68. 91. (ex 68. 136). Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: dai 24 ai 36 mesi di età *con le seguenti:* che compiano i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

68. 92. (ex 68. 93). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: I nuovi servizi *aggiungere le seguenti: ,* che sono realizzati previo parere favorevole dei comuni,

68. 93. (ex *68. 68**).** Osvaldo Napoli.

Al comma 7 aggiungere in fine il seguente periodo: Per gli anni scolastici 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola i bambini che abbiano compiano i tre anni di età entro il 30 aprile.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 100.000;

2008: - 100.000;

2009: - 100.000.

68. 94. (ex 68. 30**).** Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-*bis.* È istituito il Fondo per il progetto «Un anno in famiglia» destinato all'erogazione di un contributo integrativo allo stipendio per le madri e i padri interessati a usufruire del congedo parentale dopo la nascita ai sensi della legge 8 maggio 2000, n. 53 fino al compimento del primo anno di vita del bambino.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis. (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).* - 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento

del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma le il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1, con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

68. 95. (ex 68. 76)**.** D'Elpidio, Adenti.

Al comma 8, dopo le parole: alta formazione professionale *aggiungere le seguenti:* non accademica.

***68. 96.** (ex *68. 32**).** Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 8, dopo le parole: alta formazione professionale *aggiungere le seguenti:* non accademica.

***68. 97.** (ex *68. 105**).** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 8, sostituire le parole da: , secondo le linee guida *fino alla fine del comma, con le seguenti:* e della sperimentazione dei poli formativi deputati alla costruzione dell'offerta formativa tecnologica regionale nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale, secondo le linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello Sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per la sperimentazione dei poli formativi nelle Regioni che li hanno già avviati alla data di pubblicazione della presente legge, è istituito un apposito fondo straordinario per la formazione tecnologica, con dotazione iniziale minima di 5 milioni di euro per Regione e modalità attuative da prevedersi nel suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese correnti del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
68. 98. (ex 68. 3**).** Ravetto, Misiani.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana *aggiungere le seguenti:* , della cultura e della Costituzione italiana.
68. 99. (ex 68. 9.) Boscetto, La Loggia, Armosino, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Verro, Zorzato.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana *aggiungere le seguenti:* , della cultura e delle leggi italiane.
68. 100. (ex 68. 177.) Meloni, Rampelli, Alberto Giorgetti.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: in reti territoriali *aggiungere le seguenti:* aperte anche alle Istituzioni formative.
***68. 101. (ex *68. 33.)** Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: in reti territoriali *aggiungere le seguenti:* aperte anche alle Istituzioni formative.
***68. 102. (ex *68. 106.)** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: sentita la Conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 *con le seguenti:* d'intesa con la Conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari.
****68. 103.** (ex *68. 34**).** Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: sentita la Conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 *con le seguenti:* d'intesa con la Conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari.
****68. 104.** (ex *68. 109**).** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: sentita la Conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 *con le seguenti:* d'intesa con la Conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari

competenti anche per i profili finanziari.
***68. 105.** (ex *68. 138**).** Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 9, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: previo parere espresso dalle competenti Commissioni di Camera e Senato.
68. 106. (ex 68. 58.). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. A decorrere dall'anno 2007 è stanziata la somma di 40 milioni di euro destinata al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentato, sostenute dai docenti della scuola. La somma è annualmente ripartita e assegnata direttamente alle istituzioni scolastiche con vincolo di destinazione. Le somme non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo sull'esercizio successivo con la medesima destinazione ed incrementano la successiva disponibilità.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 40.000;

2008: - 40.000;

2009: - 40.000.
68. 107. (ex 68. 35.) Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis.* A decorrere dall'anno 2007 è stanziata la somma di 40 milioni di euro destinata al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentato, sostenute dai docenti della scuola. La somma è annualmente ripartita e assegnata direttamente alle istituzioni scolastiche con vincolo di destinazione. Le somme non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con la medesima destinazione ed incrementano la successiva disponibilità.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 40 milioni di euro annui.
68. 108. (ex 68. 74.) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. È previsto lo stanziamento di ulteriori 10 milioni di euro da destinare alla realizzazione di asili nido aziendali e, più in generale, per favorire la vicinanza fra lavoratrice e figlio per il periodo di età del bambino compreso fra 0 e 6 anni.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre le dotazioni di parte capitale in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 10 milioni di euro.
68. 109. (ex 68. 63.) Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Sopprimere il comma 12.
***68. 110. (ex *68. 81).** Tranfaglia, Diliberto, Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.

Sopprimere il comma 12.
***68. 111. (ex *68. 169).** De Simone, Folena, Frias, Ricci.

Al comma 12, sostituire le parole da: gli stanziament,i iscritti *fino alla fine del comma, con le seguenti:* sono confermati gli stanziamenti del 2006, iscritti nelle unità previsionali di base «Scuole non statali» dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Conseguentemente all'articolo 86, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. L'indennità di comunicazione sordi, è elevata di euro 154,30 mensili.
68. 125. (ex 86. 12). Camillo Piazza, Bonelli.

Al comma 12, sostituire le parole: 100 milioni *con le seguenti:* 200 milioni.

Conseguentemente,all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dal 2007 una minore spesa annua di 100 milioni.
68. 112. (ex 68. 45). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Al comma 12 sostituire le parole: 100 milioni *con le seguenti:* 155 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 155.
68. 113. (ex 68. 151)**.** Volpini, Rusconi, Colasio, Giacomelli, Costantini, Oliverio, Licausi, Ghizzoni, Tessitore, Testa, Benzoni, Chiaromonte, De Biasi, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Tocci.

Al comma 12, sostituire le parole: 100 milioni *con le seguenti:* 150 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 50.000;

2008: - 50.000;

2009: - 50.000.
68. 114. (ex 68. 140**).** Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 12, sostituire le parole: 100 milioni *con le seguenti:* 150 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dal 2007 una minore spesa annua di 150 milioni.
68. 115. (ex 68. 95)**.** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 12, sostituire le parole: 100 milioni *con le seguenti:* 90 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. *(Fondo per le politiche e i servizi dell'asilo).* - 1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi d'asilo, istituito dall'articolo 32, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, è incrementato per l'anno 2007 di 10 milioni di euro.
68. 116. (*ex* 199.04) Frias, Mascia, Franco Russo, Andrea Ricci.

Al comma 12, sopprimere le parole: , da destinare prioritariamente alle scuole dell'infanzia.
***68. 117. (ex *68. 37.)** Garagnani, Aprea, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 12, sopprimere le parole: , da destinare prioritariamente alle scuole dell'infanzia.
***68. 118. (ex *68. 52.)** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Al comma 12, sopprimere le parole: , da destinare prioritariamente alle scuole dell'infanzia.
***68. 119.** (ex *68. 107)**.** Bono, Filipponio, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 12, sopprimere le parole: , da destinare prioritariamente alle scuole dell'infanzia.
***68. 120.** (ex *68. 139) Barbieri, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis*. Per il finanziamento delle attività di formazione professionale di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 791 del 1981, convertito con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982, è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Successivamente si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)* della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. *(Accise prodotti alcolici).* - 1. A decorrere dal 10 gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 23 milioni di euro annui.
68. 121. (ex 68. 173). Calgaro, Leddi Maiola.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis*. È istituito un fondo speciale per assicurare il diritto allo studio nelle scuole paritarie di 50 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009. L'erogazione di tale fondo è gestita dalle Regioni.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 50.000;

2008: - 50.000;

2009: - 50.000.

68. 122. (ex 68. 38 e 68. 8**).** Garagnani, Aprea, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis.* È istituito un fondo speciale per assicurare il diritto allo studio nelle scuole paritarie di 50 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, l'erogazione di tale fondo è gestita dalle Regioni.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, tabella B, ridurre le dotazioni di conto capitale in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 50 milioni dl euro.

68. 123. (ex 68. 94**).** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis* Il 20 per cento dello stanziamento di cui al comma 12 è destinato alle regioni, per la realizzazione, anche in concorrenza con finanziamenti bancari per scopi sociali connessi al diritto allo studio e tramite gli enti gestori di edilizia sociale, di progetti finalizzati a soddisfare la domanda alloggiativa della popolazione studentesca/universitaria.

68. 124. (ex 68. 59**).** Angelino Alfano, Marinello.

(Votazione dell'articolo 68)

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-*bis*. - 1. Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a prorogare, nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale, fino al 31 dicembre 2008 le convenzioni riferite ai lavoratori impegnati in funzioni corrispondenti a quelle del personale A.T.A., già utilizzati attraverso convenzioni stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 1^{o} dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni a seguito di subentro ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 20.000;
2008: - 20.000.

68. 01. (ex 68. 01) Giudice, Fallica.

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-*bis*. - 1. Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a prorogare, nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale, fino al 31 dicembre 2008, le convenzioni riferite ai lavoratori impegnati in funzioni corrispondenti a quelle del personale A.T.A., già utilizzati attraverso convenzioni stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 1o

dicembre 1977, n. 468, e successive modificazioni, a seguito di subentro ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 20.000;
2008: - 20.000.

68. 02. (ex 68. 08)**.** Giudice.

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-*bis*. - 1. Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a prorogare, nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale, fino al 31 dicembre 2008 le convenzioni riferite ai lavoratori impegnati in funzioni corrispondenti a quelle del personale A.T.A., già utilizzati attraverso convenzioni stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 1o dicembre 1997 n. 468 e successive modifiche a seguito di subentro ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124, a valere sulle risorse di cui al comma 245 articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

68. 03. (ex 68. 02**).** Giudice, Fallica.

ART. 69.
(Università e principali enti pubblici di ricerca).

Sostituire l'articolo 69 con il seguente:

Art. 69. - 1. Il personale utilizzato nel sistema universitario, Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto nazionale di fisica nucleare, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, Consorzio per l'area di cerca scientifica e tecnologica di Trieste, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, per lo svolgimento delle funzioni di supporto, ivi incluse quelle relative alla gestione delle risorse umane, degli affari generali, della contabilità, della logistica, con esclusione del personale tecnico, di laboratorio, e di elaborazione dati, non può eccedere il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle singole amministrazioni.

2. Dalle disposizioni del comma 1 non possono derivare oneri aggiuntivi per lo Stato.

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 163,

all'articolo 182, sopprimere il comma 2.

dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.* 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 1, comma 488, della legge della legge 30 dicembre 2004, le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

69. 1. (ex 69. 5) Villetti.

Al comma 1 aggiungere in fine, il seguente periodo: A tal fine, il Fondo per il funzionamento ordinario delle università è incrementato in ragione di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 187, primo periodo, sostituire le parole 400 milioni di euro per l'anno 2007 e di 500 milioni *con le seguenti* 140 milioni di euro per l'anno 2007 e di 250 milioni.
69. 2. (ex 69. 7) De Simone, Andrea Ricci, Migliore, Folena.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: «reddito imponibile», sono aggiunte le seguenti: «personale e dei genitori, anche se non conviventi, qualora il richiedente non sia sposato».
69. 3. (ex 69. 1) Pini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. A decorrere dall'anno 2007 è autorizzato lo stanziamento annuo di 50 milioni di euro per il triennio 2007-2009 per il finanziamento degli enti di ricerca.

*Conseguentemente all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre l*e *dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 50 milioni di euro.*
69. 4. (ex 69. 13) Filipponio Tatarella, Bono, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. A decorrere dall'anno 2007 è autorizzato lo stanziamento di 50 milioni di euro per il finanziamento del CNR.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 50 milioni;
2008: - 50 milioni;
2009: - 50 milioni.
69. 5. (ex 69. 14) Barbieri, Peretti, Zinzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Il Fondo di finanziamento ordinario per le università è incrementato di 350 milioni di euro per il 2007.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000.

voce: Ministero del lavoro e della previdenza:

2007: - 40.000.

voce: Ministero dell'interno:

2007: - 60.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 70.000;

voce: Ministero della salute:

2007: - 70.000;

voce: Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 10.000;

69. 6. (ex 69. 16) Barbieri, Peretti, Zinzi, Formisano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano alle università e agli enti pubblici di ricerca.

Conseguentemente, per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese ridurre del 3 per cento.

69. 7. (ex 69. 11) Meloni, Rampelli, Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano agli enti e alle istituzioni di nazionali di ricerca finanziate dal Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

voce: Ministero del lavoro e della previdenza:

2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.

voce: Ministero dell'interno:

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

69. 8. (ex 69. 19) Ciocchetti, Barbieri, Peretti, Zinzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Al fine di promuovere le attività di ricerca degli Enti pubblici favorendo la collaborazione pubblico privato il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è aumentato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dell'università e della ricerca, nella predisposizione dello schema di decreto di riparto ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, tiene conto della capacità degli enti di attrazione di risorse pubbliche e private diverse dal finanziamento ordinario.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 200 milioni;
2008: - 200 milioni;
2009: - 200 milioni.

69. 9. (ex 69. 15) Ciocchetti, Barbieri, Peretti, Zinzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Per le annualità 2007, 2008 e 2009 al finanziamento ordinario delle istituzioni ed enti di ricerca, dell'ENEA e dell'ASI sono destinati 150 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è effettuata la ripartizione delle somme di cui al presente comma in proporzione al finanziamento di ciascun ente per l'anno 2006.

Conseguentemente, all'articolo 106, comma 5, sostituire le parole: 300 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 360 milioni *con le seguenti:* 150 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 210 milioni.

69. 10. (ex 69. 10) De Simone, Folena, Andrea Ricci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. È istituito un Fondo per il finanziamento strategico con la dotazione di 200 milioni di euro, per finanziare i programmi di sviluppo universitari, riservato alle università che abbiano risultati superiori alla media nazionale in termini di: produttività della docenza, numero di brevetti e di pubblicazioni su riviste internazionali, capacità di attrazione di finanziamenti comunitari, presenza di studenti stranieri.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 200 milioni di euro annui.

69. 11. (ex 69. 3**).** Filipponio Tatarella, Bono, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

(Votazione dell'articolo 69)

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-*bis*. - 1. Entro il 31 dicembre 2009, il personale utilizzato nel sistema universitario, Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto nazionale di fisica nucleare, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, per lo svolgimento delle funzioni di supporto, ivi incluse quelle relative alla gestione delle risorse umane, degli affari generali, della contabilità, della logistica, con esclusione del personale tecnico, di laboratorio, e di elaborazione dati, non può eccedere il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle singole amministrazioni.

2. Dalle disposizioni del comma 1 non possono derivare oneri aggiuntivi per lo Stato.

3. È fatto divieto agli enti di cui al comma 1, di rinnovare consulenze di tipo amministrativo o di contrarne di nuove.

69. 01. (ex 69. 04)**.** Villetti.

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-*bis*. - 1. All'articolo 37 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Al comma 2-*ter* dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 sono aggiunte in fine le seguenti parole: »l'ordinamento didattico delle scuole di specializzazione per le professioni legali e' articolato sulla durata di un anno per coloro che conseguono la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti i criteri generali ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento medesimo alla durata annuale. Tale decorrenza è immediatamente operativa. Pertanto le Scuole di Specializzazione per le professioni legali, già a decorrere dall'anno accademico 2006-2007, adeguano autonomamente il piano di studi alla durata annuale, riducendo proporzionalmente il monte ore attribuito alle singole discipline ed eventualmente modulando la frequenza dei laureati quinquennali sui corsi già attivati per il curriculum biennale, ma in ogni caso consentendo l'acquisizione del diploma specialistico entro un anno».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'interno, *apportare le variazioni:*

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

69. 02. (ex 69. 02). Turco.

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-*bis*. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 223 del 2006 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano alle università e agli enti di ricerca.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

voce: Ministero del lavoro e della previdenza:

2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.

voce: Ministero dell'interno:

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

69. 03. (ex 69. 013) Barbieri, Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-*bis.* - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 22, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano alle università e agli enti di ricerca.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 250 milioni di euro.

69. 04. (ex 69. 011) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-*bis.* - 1. Per l'anno finanziario 2007, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata, in base alla scelta del contribuente, al finanziamento della ricerca scientifica e dell'università.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 300 milioni di euro.

69. 05. (ex 69. 012) Bono, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-*bis.*

1. Per l'anno finanziario 2007 fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma l, lettera *a)*, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

2. Resta fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 1 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, del Ministro dell'università e ricerca e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse, sentite le Commissioni parlamentari competenti relativamente alle finalità di cui al comma 1, lettera *a)*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare un apposito fondo.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 270 milioni di euro.

69. 06 (ex 69. 017) Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Crosetto, Cossiga, Colucci.

ART. 70.

(Disposizioni in materia di personale delle università e degli enti di ricerca).

Sopprimerlo.

70. 1. (ex 70. 7) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A partire dall'anno 2007, le università, gli enti e le istituzioni di ricerca, l'ENEA e l'ASI adottano programmi triennali dei fabbisogni di personale a tempo indeterminato nel rispetto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci, sulla base del rapporto tra entrate e spese che non può essere superiore all'80 per cento. I programmi di cui al presente comma sono approvati con decreto dei Ministri vigilanti.

***70. 2.** (ex 70. 1) Folena.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A partire dall'anno 2007, le università, gli enti e le istituzioni di ricerca, l'ENEA e l'ASI adottano programmi triennali dei fabbisogni di personale a tempo indeterminato nel rispetto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci, sulla base del rapporto tra entrate e spese che non può essere superiore all'80 per cento. I programmi di cui al presente comma sono approvati con decreto dei Ministri vigilanti.

***70. 3.** (ex 70. 19) Tranfaglia, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.

All'articolo 70, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: purché entro il limite *fino alla fine del periodo.*

Conseguentemente all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 50 milioni di euro.

70. 4. (ex 70. 21) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

All'articolo 70, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: purché entro il limite *fino alla fine del periodo.*

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero economia e finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 150.000;

2008: - 150.000;

2009: - 150.000.

70. 5. (ex 70. 24) Barbieri, Formisano, Peretti, Zinzi.

Al comma 2, sopprimere le parole: , comunque nei limiti delle cessazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

70. 6. (ex 70. 23) Ossorio, Misiti, Raiti, Donadi.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente:

a) al comma 4, sostituire le parole: dei commi 1 e 3 *con le seguenti:* del comma 1;

b) al comma 5, sostituire le parole: commi 1, 3 e 4 *con le seguenti:* commi 1 e 4.

70. 7. (ex 70. 15) Mancini.

All'articolo 70, comma 4, dopo le parole: già pubblicati *aggiungere le seguenti:* , nonché a prove di selezione.

70. 8. (ex 70. 39) Del Bue, Barani, Nardi.

All'articolo 70, comma 5, sopprimere le parole da: mediante attribuzione *fino alla fine del comma.*

70. 9. (ex 70. 20) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: ; nell'ambito di tale piano straordinario si prevede l'inserimento del personale laureato di ruolo nelle università inquadrato con funzioni dirigenziali che svolga attività didattica o di ricerca opportunamente documentata.
70. 10. (ex 70. 38) Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-*bis.* Le procedure di reclutamento dei ricercatori saranno ispirate e governate secondo i principi della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per la loro assunzione sottoscritti dalle università italiane a Camerino il 7 luglio 2005 e dagli enti di ricerca a Roma il 13 dicembre 2005, quali il valore della mobilità e la valutazione, la non discriminazione, l'equilibrio di genere, la supervisione e le condizioni dell'ambiente di ricerca.
70. 11. (ex 70. 25) Tassone, Peretti, Zinzi.

Al comma 6, sostituire le parole 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni di euro per l'anno 2008 e di 80 milioni di euro *con le seguenti:* 150 milioni di euro, per l'anno 2007, di 150 milioni di euro per l'anno 2008 e di 150 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 130 milioni;
2008: - 110 milioni;
2009: - 70 milioni.
70. 12. (ex 70. 16) De Simone, Andrea Ricci, Migliore, Folena.

Dopo il comma 6 aggiungere, il seguente:

7. Sino a che venga bandita la prima tornata concorsuale per l'assunzione di ricercatori continua ad applicarsi la vigente disciplina in materia di selezione di ricercatori.
70. 13. (ex 70. 13) Misiti, Ossorio, Raiti, Donadi, Tessitore.

(Votazione dell'articolo 70)

Dopo l'articolo 70 aggiungere il seguente:

Art. 70-*bis.* - 1. La disposizione di cui all'articolo 36, comma 22, lettera *a)*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applica agli studenti stranieri non residenti.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, tabella B, ridurre le dotazioni di conto capitale in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 50 milioni di euro.
70. 01. (ex 70. 010) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

ART. 71.
(Divieto temporaneo di istituire nuove facoltà e corsi di studio).

Sopprimerlo.
***71. 1.** (ex 71. 2., 71. 6. e 71. 40.) Misuraca, Marinello, Marras, Giudice, Di Centa, Uggè, Zanetta, Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Cossiga, Carlucci.

Sopprimerlo.
***71. 2.** (ex 71. 27) Ronconi, Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: diverse da quelle di cui al comma 1.
71. 3. (ex 71. 24) Rositani, Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina.

Al comma 1, dopo le parole: in sedi diverse *aggiungere le seguenti:* già esistenti nella sede centrale o in altre sedi staccate.
71. 4. (ex 71. 23) Rositani, Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , salvo quelli già autorizzati dai competenti organi e purché si svolgano in sedi nelle quali l'ateneo già svolge attività didattiche.
71. 5. (ex 71. 9) Margiotta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis.* Il divieto di cui al comma 1 non opera per le sedi ubicate nei comuni ove siano già attivi facoltà e corsi di studio di università statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
71. 6. (ex 71. 12). Costa.

Sopprimere i commi 2 e 3.
***71. 7.** (ex 71. 1. e 71. 22.) Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.

Sopprimere i commi 2 e 3.
***71. 8.** (ex 71. 22). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 2, dopo la parola: assicurare *aggiungere la seguente:* congiuntamente.
****71. 9.** (ex 71. 16). Leddi Maiola, Calgaro.

Al comma 2, dopo la parola: assicurare *aggiungere la seguente:* congiuntamente.
****71. 10.** (ex 71. 19). Verro, Casero, Lupi.

Al comma 2, sostituire le parole: di anni non inferiore a venti *con le seguenti:* adeguato di anni e comunque non inferiore a cinque.
71. 11. (ex 71. 36) Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Al comma 2, sostituire la parola: venti *con la seguente:* otto.
***71. 12** (ex 71. 17) Leddi Maiola, Calgaro.

Al comma 2, sostituire la parola: venti *con la seguente:* otto.
***71. 13** (ex 71. 18) Verro, Casero, Lupi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso di sedi espressamente previste negli statuti degli atenei vigenti alla data del 30 settembre 2006, nonché di sedi, facoltà e corsi di studio istituiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, ai fini del processo di decongestionamento dei mega-atenei di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
71. 14. (ex 71. 37) Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Al comma 3, dopo le parole: 31 dicembre 2007 *aggiungere le seguenti:* , corredate di un parere della regione in cui ciascun ateneo ha sede legale e nella quale il corso di studio è istituito,
71. 15. (ex 71. 35) Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 non si applicano alle università statali che abbiano istituito facoltà e corsi di studio funzionanti da almeno 5 anni in sedi didattiche diverse da quelle ove gli atenei hanno sede legale e amministrativa, a condizione che in tali sedi distaccate siano state attivati da almeno 3 anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, almeno 4 facoltà o corsi di studio, il rilascio di titoli accademici aventi valore legale, siano dotati di un *campus* universitario e che, infine, abbiano usufruito di contributi regionali.
71. 16. (ex 71. 15) Fava, Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai decentramenti avviati mediante formali accordi di programma fra atenei e Ministero competente, ai sensi del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 marzo 1998, riguardante il decongestionamento e la riarticolazione territoriale degli atenei sovraffollati.
71. 17. (ex 71. 28) Volontè, Peretti, Zinzi.

Al titolo del capo III, sostituire la parola: scolastico *con le seguenti:* di istruzione.
71. 18. (ex 65. 8). Calgaro, Leoni.

(Votazione dell'articolo 71)

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-*bis*. - *(Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero).* - 1. Ai soggetti in attività alla data di entrata in vigore della presente legge che incrementano la base occupazionale attraverso l'assunzione a tempo indeterminato di ricercatori italiani e comunitari ricompresi nell'elenco di cui al comma 2, in aggiunta alle ordinarie deduzioni, è riconosciuta l'esclusione dalla base imponibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP di un importo pari al 50 per cento del maggiore costo

del lavoro a tal fine sostenuto per un periodo di tre anni dalla data dell'assunzione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituto presso il Ministero dell'università e della ricerca un apposito elenco dei ricercatori cui si applica la disciplina agevolata. Possono accedere a tale elenco i cittadini italiani e comunitari, in possesso di un titolo universitario, residenti all'estero da non meno di 12 mesi e non più di 15 anni, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attività di ricerca in strutture pubbliche o private.

3. Le modalità di iscrizione all'elenco, nonché di tenuta, aggiornamento e pubblicizzazione del medesimo, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'incentivo di cui al presente articolo si applica ai costi sostenuti per ciascuna nuova assunzione nei primi tre periodi d'imposta successivi all'assunzione medesima.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - *(Nuove norme in materia di imposizione sui redditi da capitale).* - 1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997. n. 461.

71. 01. (ex 71. 07) Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis. - *(Elenco delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311).* - 1. Dall'elenco delle amministrazioni pubbliche, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le quali l'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, disciplina la riduzione delle spese per consumi intermedi, vengono eliminati gli enti o le aziende per il diritto allo studio universitario e le università non statali legalmente riconosciute istituite ai sensi dell'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 71-*bis*, qualora necessario, si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: a decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici, di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.

71. 02. (ex 71. 08) Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-*bis*. - *(Fondo per il finanziamento degli studi universitari)*. - 1. È istituito il Fondo rotativo per il finanziamento degli studi universitari, di seguito denominato «Fondo».

2. Il finanziamento a carico del Fondo è concesso agli studenti di nazionalità italiana delle università statali:

a) in possesso dei requisiti di reddito stabiliti dal regolamento di cui al comma 8;

b) iscritti al primo anno di corso e che al 1° maggio del medesimo anno hanno ottenuto un numero di crediti pari ad almeno un terzo di quello previsto per il rispettivo piano di studi;

c) in regola con gli esami negli anni accademici successivi all'anno di iscrizione;

d) che ne fanno richiesta, fino al limite massimo dei finanziamenti disponibili per l'anno accademico in oggetto e dando priorità alle domande in base all'ordine temporale di presentazione.

3. L'importo massimo individuale previsto per il prestito a carico del Fondo ammonta a 3.600 euro per ogni anno accademico.

4. L'impegno delle somme ricevute a carico del Fondo è a completa discrezione del beneficiario e tali somme possono essere utilizzate anche per esigenze non connesse alla frequenza degli studi. Tali somme sono versate all'istituto bancario indicato dal beneficiario stesso.

5. L'importo totale del prestito ricevuto a carico del Fondo è restituito ratealmente dal beneficiario dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi universitari, e comunque non prima dell'inizio di un'attività di lavoro dipendente o autonomo. Decorsi sei anni dal completamento o dalla interruzione degli studi, il beneficiario che non ha intrapreso alcuna attività lavorativa è tenuto al rimborso del prestito e, limitatamente al periodo successivo al completamento o alla definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione degli interessi al tasso legale stabilito ai sensi del comma 6. La rata di rimborso del prestito non può comunque superare il 20 per cento del reddito del beneficiario.

6. Il tasso di interesse sulla somma da restituire ai sensi del comma 5 deve essere pari al *prime rate* aumentato dello 0,25 per cento su base annua al fine di garantire una adeguata retribuzione dei soggetti che hanno emesso il prestito.

7. I soggetti privati e le istituzioni pubbliche e private possono fare donazioni dirette a favore del Fondo, interamente deducibili ai fini delle imposte sui redditi.

8. Il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione del presente articolo, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In particolare, il regolamento prevede:

a) i requisiti massimi di reddito per l'accesso al Fondo;

b) il piano di impiego delle risorse disponibili stabilito annualmente;

c) i tempi per la presentazione e per l'esame delle domande di accesso al Fondo da parte dei soggetti competenti;

d) le penali a carico dell'istituto di credito, in caso di ritardo nell'erogazione del prestito;

e) i meccanismi di controllo e le disposizioni da applicare in caso di mancato rimborso del prestito.

9. Per finanziare il Fondo è istituita un'imposta sulla produzione e sull'importazione di bevande realizzate con aggiunta di anidride carbonica o di altro gas per dare o aumentare la loro effervescenza. Sono escluse dal campo di applicazione dell'imposta le acque minerali, le bevande alcoliche con gradazione alcolica superiore al 6 per cento e le bevande alcoliche con gradazione alcolica inferiore al 6 per cento nelle quali l'effervescenza e il contenuto di alcol sono interamente derivati da fermentazione naturale.

10. L'imposta di cui al comma 9 è pari a 0,075 euro per litro di prodotto finito confezionato per la distribuzione, in confezione da consumo o concentrato per l'erogazione di prodotto sfuso al pubblico mediante appositi distributori.

11. L'imposta di cui ai commi 9 e 10 è dovuta dal produttore in caso di bevande prodotte nel territorio italiano e dall'importatore in caso di bevande prodotte fuori dal territorio italiano.

71. 03. (ex 71. 05) Buontempo.

Capo IV
ENTI TERRITORIALI
ART. 72.
(Effetti sui saldi di finanza pubblica).

(Votazione dell'articolo 72)

ART. 73.
(Patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano).

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o il saldo dell'indebitamento/accreditamento risultante dal conto economico consolidato.

Conseguentemente:

al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: legislativamente *con le seguenti:*, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

al comma 13, sopprimere le parole: e provincia autonoma;

dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-*bis.* Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa, ed in particolare per quanto concerne le loro strutture, gli enti ad ordinamento regionale o provinciale ed il relativo personale.

73. 1. (vedi 73. 19.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.

A1 comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o il saldo dell'indebitamento/accreditamento risultante dal conto economico consolidato.

73. 2. (ex 73. 3.) Froner, Betta.

Al comma 4, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

b-bis) le spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.* All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:

a) alla lettera *a)* le parole*:* «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lettera *b)* le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007.

all'articolo 216, comma 2, Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007, una minore spesa annua di 700 milioni di euro.
73. 3. (ex 73. 20.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7.1. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano alla Regione siciliana subordinatamente al completamento del processo di attuazione dell'impianto finanziario previsto dal relativo Statuto.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 176;
2008: - 197;
2009: - 217.
73. 4. (ex 73. 12 e 73.22) Giudice.

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: La predetta facoltà è esercitabile anche nei confronti delle università non statali legalmente riconosciute, istituite ai sensi dell'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
73. 5. (ex 73. 18.) Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Al comma 11, sostituire la parola: legislativamente *con le seguenti:* , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
73. 6. (vedi 73. 6.) Froner, Betta.

Sostituire il comma 14, con il seguente:

14. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2007-2009, accertato con la procedura di cui al comma 13, per gli anni 2008 e 2009 le spese finali delle regioni inadempienti non possono essere superiori a quelle dell'anno 2005, diminuite del 2 per cento. A

decorrere dall'anno in cui è accertato il mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità, nei confronti delle regioni interessate non si procede all'erogazione delle somme di conguaglio di cui all'articolo 88, comma 1, lettera *d),* numero 4), della presente legge.

Conseguentemente, sopprimere i commi 15, 16 e 17.
73. 7. (ex 73. 21.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sostituire il comma 15 con il seguente:

15. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 14, alla regione interessata, con riferimento al primo gennaio dell'anno successivo, vengono ridotti i trasferimenti dallo Stato per un biennio fino a completa copertura del disavanzo derivante dal mancato rispetto del patto di stabilità interno.
73. 8. (ex 73. 1.) Rossi Gasparrini.

Al comma 15, alinea, sostituire le parole: nella regione interessata *con le seguenti:* nelle regioni interessate, ivi comprese quelle a statuto speciale che utilizzano il relativo gettito per la copertura dei disavanzi.
73. 9. (ex 73. 10.) Giudice, Fallica.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

17-*bis.* Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa, ed in particolare per quanto concerne le loro strutture, gli enti ad ordinamento regionale o provinciale ed il relativo personale.
73. 10. (ex 73. 9.) Froner, Betta.

(Votazione dell'articolo 73)

ART. 74.

(Patto di stabilità interno per gli enti locali).

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Con esclusione delle province e dei comuni, che nel triennio 2002-2004 hanno registrato una spesa corrente media pro-capite inferiore a quella media pro-capite della classe demografica di appartenenza, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a cui per gli anni 2007 e 2008 si applicano le norme del patto di stabilità, di cui ai commi 140, 141 e 142 della citata legge n. 266 del 2005, la manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 99, 133 e 199.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, inserire i seguenti:

Art. 214-*bis.*

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:

a) alla lettera *a)*, sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento», con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lettera *b)*, sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento», con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

2. La presente disposizione si applica dal periodò di imposta decorrente dal 1º gennaio 2007.

Art. 215-*ter*.

1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:

a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;

b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.

2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005;

b) che svolgono dal 1o gennaio 2006 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2005;

c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2005 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2005 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005.

3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.

4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi

o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2006 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2005, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.

5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2007; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.

6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:

a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;

c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;

d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.

7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:

a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;

c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

8. Il caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della

programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.

9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere *a), b), e)* e *d),* primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, a 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b), c)* e *d),* non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera *a),* ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b), c)* e *d),* qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera *a),* e 7, lettera *c),* e le disposizioni di cui al comma 6 , lettere *b), e)* e *d),* non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera *a),* e 7, lettera *c),* nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b), c)* e *d).* Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.

11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui ai comma 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.

12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2004 ed al 31 dicembre 2005, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2006, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.

13. Agli importi di cui ai comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle

relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.

14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai camini 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.

16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo armo successivo al termine del versamento, ed ì dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *a),* del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.

19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.

20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta, di cui al comma 12;

b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta, di cui al comma 12;

c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta, di cui al comma 12;

d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta, di cui al comma 12;

e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri peri periodi di imposta, di cui al comma 12;

f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2004 e 2005 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente e di parte capitale in maniera lineare in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007, una minore spesa annua di 700 milioni di euro.
74. 1. (ex 74. 65.) Garavaglia, Grimoldi, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 3-bis, *aggiungere il seguente:*

3-*ter*. È istituito un fondo speciale di 50 milioni di euro a favore degli enti che hanno sempre rispettato il patto di stabilità interno, da ripartire tra i medesimi enti in misura proporzionale alla popolazione residente alla data del 31 dicembre 2006.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
74. 2. (ex 0. 74. 118. 2.) Ravetto, Casero, Verro.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Non sono altresì considerate le voci di entrata e spesa escluse dal saldo finanziario di competenza, così come definite dal successivo comma 6.
74. 14. (ex 74. 23.) Chianale, Giorgio Merlo, Di Salvo, Provera.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: sia in termini di competenza.

Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: sia per la gestione di competenza sia per la quella di cassa *con le seguenti*: per la gestione di cassa.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 10 per cento.
74. 3. (ex 74. 79.) Galletti, Peretti, Zinzi.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: e le spese finali *aggiungere le seguenti:* ad esclusione dei pagamenti in conto residui della parte in conto capitale *e dopo le parole:* e pagamenti totali *aggiungere le seguenti:* ad esclusione dei pagamenti in conto residui.

Conseguentemente, al medesimo comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Non sono altresì considerate le spese in conto capitale e le spese correnti relative alla sicurezza.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 133 e 199.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 500 milioni di euro.
74. 4. (ex 74. 33.) Caparini, Bricolo, Garavaglia.

Al comma 6, aggiungere infine il seguente periodo: Nel saldo finanziario non sono altresì considerate:

a) le spese per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23;

b) le spese sia di parte corrente che in conto capitale, derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale e regionale, e le entrate, sia diparte corrente che in conto capitale, derivanti dai finanziamenti dell'Unione europea;

c) le spese in conto capitale relative alle opere da realizzare in attuazione dei programmi previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, deliberati dal CIPE alla data del 30 settembre 2006;

d) le spese per calamità naturali con riferimento alle spese per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché a quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni dello stato di emergenza;

e) le spese sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative.

Conseguentemente, all'articolo 115, ridurre in misura corrispondente la dotazione del fondo di cui al comma 1.
74. 5. Osvaldo Napoli.

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Non sono altresì considerate le spese relative alle nuove assunzioni di personale della polizia municipale.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento.
74. 6. (ex 74. 113.) Moroni.

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Non sono altresì considerate le spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.*

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:

1) alla lettera *a)*, sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento», con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b)*, sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento», con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2 tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 500 milioni di euro.
74. 7. (ex 74. 63.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per gli enti istituiti a decorrere dall'anno 2003 i vincoli del patto di stabilità, di cui al comma 4, si applicano a partire dal terzo anno successivo a quello in cui è stato approvato il primo conto consuntivo riferito all'annualità successiva alla rielezione degli organi istituzionali.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente del 5 per cento.
74. 8. (ex 74. 80.) Mereu, Oppi, Peretti, Zinzi, Pili.

Dopo il comma 10-bis, *aggiungere il seguente:*

10-*ter*. Gli enti di cui al comma 1 possono aumentare l'indebitamento per gli anni 2007, 2008 e 2009 in misura, rispettivamente, non superiore al 2,6 per cento, al 5,4 per cento e al 6,9 per cento rispetto alla consistenza del debito in essere al 31 dicembre 2006.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.*

1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:

a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione delta imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;

b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.

2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005;

b) che svolgono dal 1o gennaio 2006 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2005;

c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2005 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2005 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005.

3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.

4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2006 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2005, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.

5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2007; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.

6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:

a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;

c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;

d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.

7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:

a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;

c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.

9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere *a), b), c)* e *d)*, primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b), c)* e *d)*, non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera *a)*, ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b), c)* e *d)*, qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10, per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera *a)*, e 7, lettera *c)*, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b), c)* e d*)*, non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera *a)*, e 7, lettera *c)*, nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b), c)* e *d).* Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la

difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.

11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.

12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2004 ed al 31 dicembre 2005, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2006, sulla, base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.

13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.

14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 curo per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.

16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 curo per le società di capitali e 5.000 curo per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dai giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *a)*, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.

19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.

20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;

b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;

c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;

d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;

e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;

f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2004 e 2005 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.

74. 20. (ex 74. 34.) Caparini, Bricolo, Garavaglia.

Dopo il comma 10-bis, aggiungere i seguenti:

10-*ter*. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito nell'ambito degli obiettivi indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2007-2011, il debito degli enti di cui al comma 1 non può per il triennio 2007-2009 crescere in misura superiore complessivamente al 10 per cento rispetto alla consistenza del debito in essere alla chiusura dell'esercizio 2006 e comunque nel limite massimo annuale del 5 per cento. Le predette percentuali

potranno essere aggiornate sulla base dei nuovi obiettivi programmatici indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria relativo agli anni successivi

10-*quater*. All'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 1 è abrogato.

10-*quinquies*. Per gli enti che, sulla base dei dati di bilancio 2003-2005, dimostrano una oggettiva maggiore capacità di far fronte agli oneri finanziari derivanti dall'indebitamento, la variazione consentita del debito nel triennio può arrivare fino al 20 per cento. Gli indicatori necessari a dimostrare tale maggiore capacità saranno individuati con decreto del Ministro dell'economia da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11-*sexies*. Gli enti locali che nel periodo 2007-2009 effettuano operazioni di dismissione mobiliare o immobiliare possono utilizzare i relativi proventi per il rimborso anticipato di prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti senza oneri aggiuntivi oltre a quelli del rimborso del residuo debito.

11-*septies*. Ogni anno gli enti locali possono ricorrere al mercato per finanziare il rimborso di un massimo del 25 per cento delle quote di ammortamento del capitale dei prestiti contratti".

74. 21. (ex 74. 48.) Osvaldo Napoli.

Sostituire i commi 15, 16 e 17 con il seguente:

15. Gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno stabiliti per l'anno precedente non possono a decorrere dall'anno 2008:

a) effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ovvero, ove l'ente sia risultato sempre inadempiente, in misura superiore a quella del penultimo anno precedente ridotta del 20 per cento. Per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno dall'anno 2006 il limite è commisurato, in sede di prima applicazione, al livello delle spese dell'anno 2005;

b) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;

c) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.

74. 9. (ex 74. 64.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sostituire il comma 16 con il seguente:

16. Nei comuni ai quali si applica la procedura, di cui al comma 15, con decorrenza dal 1o gennaio dell'anno successivo sono ridotti i trasferimenti dallo Stato per il successivo biennio 2008-2009, fino a copertura dello scostamento economico dal patto di stabilità interno.

74. 10. (ex 74. 4.) Rossi Gasparrini.

Sostituire il comma 16 con il seguente:

16. Nelle province alle quali si applica la procedura, di cui al comma 15, con decorrenza dal 1o gennaio dell'anno successivo sono ridotti i trasferimenti dallo Stato per il successivo biennio 2008-2009, fino a copertura dello scostamento economico dal patto di stabilità interno.

74. 11. (ex 74. 5.) Rossi Gasparini.

Sostituire il comma 16 con il seguente:

16. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall'articolo l, comma 33, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214 inserire il seguente:

Art. 214-*bis.*

Gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2007, e del 12 per cento per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
74. 12. (ex 74. 41.) Moffa, Alberto Giorgetti.

Al comma 16, lettera b), *sostituire le parole da:* applicando un aumento *fino alla fine della lettera con le seguenti:* applicando un aumento sulla tariffa vigente nelle province stesse, comunque non superiore al 5 per cento, tale da assicurare un incremento del gettito pari allo scostamento registrato rispetto all'obiettivo di saldo determinato a norma del presente articolo. Per il calcolo della suddetta percentuale, si fa riferimento alla media della base imponibile degli tre esercizi disponibili.
74. 13. (ex 74. 59.) Della Vedova.

A*ggiungere in fine il seguente comma:*

17-*quater.* Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo si applicano anche in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2006. I commi 32 e 33 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati.
74. 19. (ex 74. 22.) Chianale, Giorgio Merlo, Di Salvo, Provera

Aggiungere in fine il seguente comma:

17-*quater*. I commi 24, 25 e 26 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.
***74. 15.** (ex 74. 51.) Osvaldo Napoli.

A*ggiungere in fine il seguente comma:*

17-*quater*. I commi 24, 25 e 26 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.
***74. 16.** (ex 74. 54.) Marchi, Misiani.

A*ggiungere in fine il seguente comma:*

17-*quater.* All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea del comma 142 è sostituito dal seguente*:* «Il complesso delle spese correnti di cui ai commi 139 e 140 deve essere calcolato, per la gestione di competenza, al netto delle:»;

b) l'alinea del comma 143 è sostituito dal seguente: «Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 deve essere calcolato per la gestione di competenza, al netto delle:»;

c) Il comma 144 è sostituito dal seguente: «144. Gli enti, di cui al comma 138, ai fini del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2006, non possono eccedere, in termini di cassa, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, così come determinato ai sensi dei

commi 142 e 143».
74. 17. (ex 74. 52.) Osvaldo Napoli.

A*ggiungere in fine il seguente comma:*

17-*quater.* Al comma 24 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano in caso di acquisizioni di beni immobili per pubblica utilità».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007-2008-2009.
74. 18. (ex 74. 82.) Delfino, Peretti, Zinzi.

(Votazione dell'articolo 74)

ART. 75.
(Trasferimenti erariali e compartecipazione locale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche).

Sopprimere il comma 2.
75. 1. (ex 75. 9.) Osvaldo Napoli.

Al comma 2-bis, sostituire le parole: non supera il 15 per cento *con le seguenti*: non supera il 20 per cento.
75. 2. Osvaldo Napoli

A*ggiungere, in fine, il seguente comma:*

2-*ter*. A partire dal 2007 il contributo di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 60 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 115, comma 1, sostituire le parole: 600 milioni *con le seguenti:* 540 milioni.
75. 3. (ex 75. 8.) Osvaldo Napoli.

A*ggiungere, in fine, il seguente comma:*

2-*ter*. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, il contributo per il finanziamento degli investimenti dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 175 milioni di euro.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 133.
75. 4. (ex 75. 12.) Gibelli, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

A*ggiungere, in fine, il seguente comma:*

2-*ter*. È autorizzata la spesa di euro 200 milioni per l'anno 2007 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. All'erogazione degli ulteriori contributi disposti

dal presente comma si provvede ai sensi del comma 29, primo e secondo periodo, dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di bilancio, programmazione e lavori pubblici. I contributi che alla data del 30 aprile 2007 non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al precedente periodo. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalità, la dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario trasmette entro il 31 maggio 2007 apposita attestazione al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo lo schema stabilito dal decreto di cui al citato comma 29, primo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 200.000.

75. 5. (ex 74. 08.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.

(Votazione dell'articolo 75)

ART. 75-*bis*.

(Disposizioni varie in materia di enti locali).

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 55 milioni di euro *con le seguenti*: 50 milioni di euro.

Conseguentemente:

alla lettera b), sostituire le parole: 71 milioni di euro *con le seguenti*: 60 milioni di euro;

alla lettera d), sostituire le parole: 57,4 milioni di euro *con le seguenti*: 50 milioni di euro;

aggiungere, in fine, la seguente lettera: *e)* ai comuni con popolazioni inferiore a 5.000 abitanti che appartengano ad unioni di comuni che svolgono in forma associata le funzioni in campo sociale, è concesso un contributo complessivo, da erogarsi in proporzione alla spesa da essi gestita in campo sociale, di 23,4 milioni di euro.

75-*bis*. 1. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Per la copertura degli oneri degli enti locali, derivanti da emergenze in materia ambientale e di gestione dei rifiuti sono accantonati per gli anni 2007 e 2008 50 milioni di euro da assegnare agli enti locali a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.

Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole : 195 milioni di euro per l'anno 2007, 130 milioni di euro per l'anno 2008 *con le seguenti*: 245 milioni di euro per l'anno 2007, 180 milioni di euro per l'anno 2008.

75-*bis*. 3. Brusco, Fasolino, Carfagna.

Al comma 8, sostituire le parole: non superiore al 35 per cento *con le seguenti:* non superiore al 50 per cento.
75-*bis*. 2. Piro

A*ggiungere in fine il seguente comma:*

Art. 14-*bis.*

Gli enti locali e le comunità montane possono incentivare mediante riduzione della tassa sui rifiuti solidi urbani l'installazione, presso privati o attività commerciali, di apparecchi di cui all'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dall'articolo 25 della legge 31 luglio 2002, n. 179. Previa verifica tecnica, per gli impianti le cui reti di adduzione abbiano caratteristiche deficitarie in carbonio, l'ente gestore del servizio idrico può disporre la gestione in comodato d'uso degli apparecchi di cui al presente comma, al fine di sostenere i processi di rimozione biologica dell'azoto e del fosforo.
75-*bis*. 4. (ex 74. 97.) Galli.

A*ggiungere in fine il seguente comma:*

Art. 14-*bis.*

1. Al comma 5 dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «1.000» sono sostituite da «5.000».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente del 10 per cento.
75-bis. 5. (ex 74. 100.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.

(Votazione dell'articolo 75-*bis*)

Dopo l'articolo 75-bis, *aggiungere il seguente:*

Art. 75-*ter*.
(Liberalizzazioni nel settore dei servizi pubblici locali).

1. L'articolo 15 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.
2. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «campo di applicazione», sono aggiunte le seguenti: «dei commi da 2 a 15-*quater*»;

b) al comma 1-*bis*, dopo le parole «le disposizioni», sono aggiunte le seguenti: «dei commi da 2 a 15-*quater*»;

c) al comma 2-*bis*, dopo le parole «le disposizioni», sono aggiunte le seguenti: «dei commi da 2 a 15-*quater*»;

d) dopo il comma 15-*quater* sono aggiunti i seguenti:

15-*quinquies.* L'ammontare dei trasferimenti erogati annualmente dallo Stato a ciascun ente locale è ridotto in misura proporzionale alle partecipazioni che risultano detenute, in base al bilancio dell'anno finanziario precedente, nelle società erogatrici di servizi pubblici locali di rilevanza economica e all'ammontare dei dividendi ottenuti da tali partecipazioni.

15-*sexies.* Le somme derivanti dalla riduzione dei trasferimenti sono destinate nella misura del quaranta per cento alla riduzione del saldo netto da finanziare e per il rimanente sessanta per cento, in parti uguali, a contributi agli enti locali erogati attraverso due appositi fondi speciali, denominati rispettivamente «Fondo per la incentivazione delle politiche di liberalizzazione», istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, e «Fondo per la compensazione ambientale delle infrastrutture strategiche», istituito presso il Ministero delle infrastrutture.

15-*septies.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di calcolo del fattore di riduzione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di funzionamento del Fondo per la incentivazione delle politiche di liberalizzazione e i criteri preferenziali ai fini dell'accesso al contributo da parte degli enti locali che attuano efficaci misure di liberalizzazione, promozione della concorrenza e contenimento delle tariffe nel settore dei servizi pubblici di rilevanza economica. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri di assegnazione delle contribuzioni del Fondo per la compensazione ambientale delle infrastrutture strategiche e le modalità di erogazione dei contributi ai comuni nel cui territorio sono in corso interventi connessi alla realizzazione del programma, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, che determinano rilevanti impatti ambientali.

75-*bis*. 01. (ex 75. 03.) Armani, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 75-bis, *aggiungere il seguente:*

Art. 75-*ter*.

1. Il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:

1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, nonché con gli altri soggetti pubblici aventi natura strumentale o funzionale con l'ente costituente o partecipante, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara e non possono partecipare ad altre società o enti. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dall'applicazione del presente articolo.

75-*bis*. 02. (ex 75. 06.) Volontè, Peretti, Zinzi.

ART. 76.

(Disposizioni in materia di organi di governo degli enti locali).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

76. 1. (*ex* 76. 14) Zanetta, Di Centa, Uggè, Mondello.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis. *(Accise prodotti alcolici).*

- 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro annui.

76. 15. (ex 76. 57.) Milana.

Sopprimerlo.

*** 76. 2.** (*ex* 76. 27) Osvaldo Napoli.

Sopprimerlo.

*** 76. 3.** (*ex* 76. 56) Saglia.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

76. 13. Pellegrino, Camillo Piazza.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

76. 4. (ex 76. 25) Boscetto, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini, Verro, Zorzato.

Al comma 1, lettera d), *capoverso 5, primo periodo, sopprimere le parole:* nonché di altri enti territoriali.

76. 5. (*ex* 76. 62 e 76. 24) Boscetto, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchetto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini, Verro, Zorzato.

Al comma 1, sopprimere le lettere f), g), h) *e* i).

76. 6. (*ex* 76. 60) Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Corsetto, Cossiga.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;

2009: - 100.000.
76. 10. (*ex* 76. 22) Armosino.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007, una minore spesa annua di 50 milioni di euro.
76. 7. (*ex* 76. 29) Ascierto, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2008: - 20.000.
76. 8 (*ex* 76. 44) Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
76. 9. (*ex* 76. 20) Garagnani.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
76. 11. (*ex* 76. 12 e 76. 52) Alberto Giorgetti, Ascierto, Rampelli, Meloni.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
76. 12 (*ex* 76. 23) Armosino.

Al comma 1, lettera h), *capoverso lettera* c), *sostituire le parole* il comune avente maggiore popolazione *con le seguenti:* un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione dei comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana.
76. 14 Osvaldo Napoli

(Votazione dell'articolo 76)

ART. 76-*bis*.

(Società partecipate da amministrazioni pubbliche regionali o locali).

(Votazione dell'articolo 76-*bis)*

ART. 78.

(Principi di coordinamento per il contenimento della spesa pubblica delle regioni).

Al comma 1, dopo la parola: regioni *aggiungere la seguente:* ordinarie.

78. 1. (*ex* 78. 2) Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto ad inviare entro il termine perentorio del 30 giugno 2007 l'elenco dei provvedimenti adottati ai fini del contenimento della spesa pubblica. In caso di mancato rispetto il Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida le Regioni ad adempiere entro il 30 settembre 2007.

Qualora i suddetti enti non adempiano, il Presidente della Giunta regionale, in qualità di commissario *ad acta*, adotta entro il 30 novembre 2007 i necessari provvedimenti.

Decorso inutilmente il termine del 30 novembre 2007 nelle regioni interessate con riferimento all'anno successivo si applica automaticamente la previsione di cui all'articolo 73, comma 15, lettere *a)* e *b)*.

78. 2. (*ex* 78. 1) Gianfranco Conte.

(Votazione dell'articolo 78)

Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-*bis*. - 1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono escluse dall'applicazione del presente articolo».

78. 01. (*ex* 78. 01) Volonté, Peretti, Zinzi.

ART. 79.

(Razionalizzazione delle dimensioni territoriali degli enti locali).

Sopprimerlo.

***79. 1.** (*ex* 79. 16) Ulivi.

Sopprimerlo.

***79. 2.** (*ex* 79. 21) Garavaglia, Filippi, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimerlo.

***79. 12.** (*ex* 79. 23). Milana.

Sopprimere il comma 1.

****79. 3.** (*ex* 79. 10) Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 1.

****79. 4** (*ex* 79. 22) Saglia.

Al comma 1, sostituire il secondo, il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Detta Commissione fornisce al Parlamento una relazione tecnica sui progetti e disegni di legge in discussione che prevedono la modifica delle circoscrizioni provinciali o l'istituzione di nuove provincie. Della commissione fanno parte rappresentanti di amministrazioni statali, regionali e degli enti locali. Con il decreto istitutivo della commissione sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed è stabilito il termine per la conclusione dei lavori e per la presentazione al Governo della relazione finale.
79. 5. (*ex* 79. 19) Galati, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.
***79. 6.** (*ex* 79. 3) Catone.

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.
*** 79. 7.** (*ex* 79. 6 e 79. 9) Paolo Russo, Pelino.

Al comma 1, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: La sospensione non si applica a quei procedimenti per i quali nella passata legislatura, la commissione parlamentare chiamata in sede referente ad esprimere il proprio parere, oltre a completare la fase di discussione generale, sia giunta ad approvare un preciso atto di indirizzo circa la loro ulteriore procedibilità.
**** 79. 8.** (*ex* 79. 4) Catone.

Al comma 1, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: La sospensione non si applica a quei procedimenti per i quali nella passata legislatura, la commissione parlamentare chiamata in sede referente ad esprimere il proprio parere, oltre a completare la fase di discussione generale, sia giunta ad approvare un preciso atto di indirizzo circa la loro ulteriore procedibilità.
**** 79. 9.** *(ex* 79. 8) Pelino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: La sospensione dei procedimenti concernenti la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province non si applica a quei procedimenti per i quali nella passata legislatura, la commissione parlamentare chiamata in sede referente ad esprimere il proprio parere, abbia, in presenza della prevista relazione governativa, completato la fase di discussione generale ed approvato un preciso atto di indirizzo circa la loro ulteriore procedibilità.
79.13. *(ex* 79. 7) Pelino.

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.
79. 10. (*ex* 79. 11) Osvaldo Napoli.

Al comma 5, sostituire il capoverso 5-bis *con il seguente:*

«5-*bis.* I comuni facenti parte delle comunità montane previste dall'articolo 27 che diano luogo alla costituzione di unioni di comuni recedono automaticamente dalla comunità montana di appartenenza.»

Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Ai comuni facenti parte delle unioni di comuni costituitesi o confermatesi ai sensi dei commi precedenti spetta la ripartizione delle risorse o di quota parte delle stesse, attribuite alla comunità mon

tana di precedente appartenenza, secondo i criteri di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
79. 11. (*ex* 79. 12) Osvaldo Napoli.

(Votazione dell'articolo 79)

Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-*bis*. *(Clausola di salvaguardia).* - 1. Le disposizioni di cui al Capo IV non determinano la riduzione degli organi rappresentativi dei comuni fino a 5.000 abitanti.
79. 01. (*ex* 79. 01) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

ART. 80.
(Misure di contenimento della spesa degli enti territoriali).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: -100.000;
2008: -100.000;
2009: -100.000.
80. 1. (*ex* 80. 10) Zanetta, Di Centa, Uggè, Mondello.

Sopprimerlo.
***80. 2.** (*ex* 80. 14, 80. 7 e 80. 27) Saglia, Alberto Giorgetti, Bernardo, Raisi, Lazzari.

Sopprimerlo.
***80. 3.** (*ex* 80. 15) Osvaldo Napoli.

Sopprimerlo.
***80. 7.** (*ex* 80. 29) Milana.

Al comma 1, dopo le parole annuale, onnicomprensivo, attribuito, *aggiungere le seguenti:* ai sensi dell'articolo 2389, comma primo, del codice civile.
80. 4. (*ex* 80. 6) Lupi, Craxi, Valducci, Romani, Colucci, Casero, Aprea, Pecorella, Bocciardo, Rivolta.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , che abbiano una partecipazione non inferiore al 10 per cento.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 199.
80. 5. (*ex* 80. 26) Garavaglia, Filippi, Giorgetti.

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.
80. 6. (*ex* 80. 25) Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

(Votazione dell'articolo 80)

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-*bis.*
(Modifiche al decreto-legge n. 223 del 2006).

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «partecipanti o affidanti» sono aggiunte le seguenti: «nonché con gli altri soggetti pubblici aventi natura strumentale o funzionale con l'ente costituente o partecipante»;

b) le parole: «sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti», sono sostituite dalle seguenti: «sono escluse dall'applicazione del presente articolo».
***80. 01.** (*ex* 80. 07) Alberto Giorgetti, La Russa, Airaghi, De Corato, Frassinetti, Gamba, Saglia.

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-*bis.*
(Modifiche al decreto-legge n. 223 del 2006).

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «partecipanti o affidanti» sono aggiunte le seguenti: «nonché con gli altri soggetti pubblici aventi natura strumentale o funzionale con l'ente costituente o partecipante»;

b) le parole: «sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti», sono sostituite dalle seguenti: «sono escluse dall'applicazione del presente articolo».
***80. 02.** (*ex* 80. 07) Gelmini, Bernardo, Casero, Ravetto, Aprea, Berruti, Bocciardo, Colucci, Craxi, Fontana, Lupi, Moroni, Palmieri, Paroli, Pecorella, Rivolta, Romani, Romele, Testoni, Uggè, Valducci, Verro.

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-*bis.*
(Risanamento delle situazioni debitorie degli enti locali).

1. È consentito ai comuni ed alle province l'accesso al credito presso la Cassa depositi e prestiti anche per il risanamento delle situazioni debitorie. Tale accesso è consentito per una sola vota ogni 10 annualità finanziarie, previo apposito parere preventivo dell'Assessorato regionale agli enti locali, in aggiunta alla normale anticipazione di cassa erogata dalle rispettive tesorerie. L'estinzione del relativo debito dovrà avvenire nelle 5 annualità finanziarie successive alla effetti erogazione, senza pre-ammortamento, con oneri esclusivamente a carico dell'ente richiedente.
80. 03. (*ex* 80. 012) Romano, Drago, Peretti, Zinzi.

Capo V
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE

ART. 81.
(Effetti sui saldi di finanza pubblica).

(Votazione dell'articolo 81)

ART. 82.
(Gestioni previdenziali).

(Votazione dell'articolo 82)

Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-*bis.*
(Tutela previdenziale dei lavoratori a progetto).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 27 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni, sono estese ai lavoratori a progetto ed alle categorie assimilabili, comunque privi di altra tutela previdenziale, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal precedente comma è assicurata dalle risorse della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, tramite il ricorso al gettito della contribuzione obbligatoria per le prestazioni pensionistiche e il ricorso al contributo dello 0,50 per cento di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 26 maggio 2001, n. 151, versato per le prestazioni temporanee dai lavoratori iscritti alla medesima gestione non iscritti ad altre forme di previdenza,.

82. 01. (*ex* 82. 01) Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-*bis.*

1. Coloro i quali solo occasionalmente si esibiscono in concerti o cori e che svolgono un'attività lavorativa principale per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi in un fondo previdenziale obbligatorio sono esonerati dal versamento del contributo previdenziale previsto dall'ENPALS.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-*bis.*
(Tassa sulle emissioni di anidride solforica).

1. All'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» sono sostituite con le seguenti: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68».

82. 02. (*ex* 82. 3.) Widmann, Zeller, Brugger, Bezzi, Nicco.

ART. 83.
(Trasferimenti all'INPS).

(Votazione dell'articolo 83)

ART. 84.

(Istituzione presso la tesoreria dello Stato del Fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto).

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 104;

dopo l' articolo 128, aggiungere i seguenti:

Art. 128-*bis.*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la concessione di agevolazioni per investimenti a valere sulle risorse ripartite dal Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive modificazioni, è effettuata secondo i principi dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e successive modificazioni.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n.311.

3. All'articolo 1, comma 354, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola: «6.000» è sostituta dalla seguente «8.000».

4. Per le finalità di cui ai precedenti commi, è autorizzata la spesa di 50 milioni a decorrere dall'anno 2007, che è posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 128-*ter.*

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 12,5 per cento, del 14,5 per cento e del 14,5 per cento;

sopprimere l'articolo 184;

all'articolo 216, comma 1, tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell'importo di 700.000 milioni di euro;

all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 1.300.000 milioni di euro.

84. 1. (*ex* 84. 12.) Alberto Giorgetti.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-*bis.*

1. A decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, alla lettera *a)* le parole «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti «per la quota del 40 per cento» e alla lettera *b)* le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni annui.

3. L'articolo 1, comma 197, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente: «137. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni».

4. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis* a c-*quinquies*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.

5. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45», sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manufatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».

6. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, sedi durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:

a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;

b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.

7. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti atti e professioni:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005;

b) che svolgono dal 1o gennaio 2006 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2005;

c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1^{o} gennaio 2005 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2005 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005.

8. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.

9. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2006 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2005, comporta che la proposta di cui al comma 8 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.

10. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2007; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.

11. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di atti o professioni:

a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;

c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fai contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;

d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.

12. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:

a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;

c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

13. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.

14. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere *a), b), c)* e *d)*, primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 11, lettere *b), c)* e *d)*, non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 12, lettera *a)*, ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 11, lettere *b), e)* e *d)*, qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 11, lettera *a)*, e 12, lettera *c)*, e le disposizioni di cui al comma 11, lettere *b), c)* e *d)*, non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

15. Salva l'applicazione del comma 10, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2, 3, 4, 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 11, lettera *a)*, e 12, lettera *c)*, nonché le disposizioni di cui al comma 11, lettere *b), c)* e *d)*. Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, ferma restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.

16. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nei corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 7, per i contribuenti nei cui

confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.

17. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 6, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2004 ed al 31 dicembre 2005, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2006, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 8.

18. Agli importi di cui al comma 17 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.

19. L'accettazione delle proposte di cui al comma 17 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

20. L'adeguamento di cui al comma 17, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 6, degli importi di cui ai commi 18 e 19. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.

21. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui ai comma 17 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione. Per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento. In tal caso è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

22. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 17 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *a)*, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

23. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 17 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.

24. La notifica, effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 6, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 52 del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dì avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 12, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

25. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 17 i soggetti:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 17;

b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 17;

c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 17;

d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 17;

e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 17;

f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 6, per i periodi di imposta di cui al comma 17 e per le annualità di imposta 2004 e 2005 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

26. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente nella misura del 10 per cento.

84. 2. (*ex* 84. 46.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi.

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Conseguentemente, all'articolo 105, comma 1, sostituire le parole: 63.273 milioni *con le seguenti:* 57.273.

84. 3. (*ex* 84. 32.) Valducci, Lazzari.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis.* Le disposizioni contenute nel comma 2 non trovano applicazione per le imprese fino a 19 dipendenti, per le quali continuerà ad applicarsi la normativa vigente in materia di trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'università e della ricerca, *voce:* Legge n. 537 del 1993, articolo 5, comma 1, lettera *a)*, spese per il funzionamento delle università, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 1.800.000;

2008: - 1.800.000;

2009: - 1.800.000.

***84. 4.** (*ex* *84. 8.) Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis.* Le disposizioni contenute nel comma 2 non trovano applicazione per le imprese fino a 19 dipendenti, per le quali continua ad applicarsi la normativa vigente in materia di trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'università e della ricerca, *voce:* Legge n. 537 del 1993, articolo 5, comma 1, lettera *a)*, spese per il funzionamento delle università, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 1.800.000;

2008: - 1.800.000;

2009: - 1.800.000.

***84. 5.** (*ex* *84. 16.) Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Leo.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento *con le seguenti:* 20 per cento per i datori di lavoro aventi un numero medio di dipendenti non superiore alle dieci unità, pari al 35 per cento per i datori aventi un numero medio di dipendenti compreso fra undici e cinquanta unità, pari al 50 per cento per i datori di lavoro aventi un numero medio di dipendenti compreso fra cinquantuno e duecentocinquanta unità, pari al 60 per cento per i datori di lavoro aventi un numero medio di dipendenti superiore alle duecentocinquanta unità.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

84. 6. (*ex* 84. 25.) Fasolino.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento *con le seguenti:* 100 per cento.

Conseguentemente:

al medesimo comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Tale contributo è corrisposto dalle imprese al netto di una franchigia calcolata moltiplicando di 50 volte l'importo medio per lavoratore del trattamento di fine rapporto maturando nell'impresa nell'anno;

dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-*bis.*

(Contributo straordinario di solidarietà a carico delle fondazioni bancarie).

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 è istituito un contributo straordinario di solidarietà a carico delle fondazioni che hanno effettuato il conferimento di aziende bancarie, disciplinate dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, aventi patrimonio netto superiore a 100 milioni di euro.

2. Il contributo previsto dal comma 1 è dovuto, per ciascuno degli anni ivi indicati, nella misura del 4 per cento del patrimonio netto di ciascun ente, quale risulta dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, limitatamente alla quota eccedente 100 milioni di euro. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le disposizioni previste per le imposte sul reddito.

3. Il contributo previsto dal comma 1 non è deducibile agli effetti dell'imposta sui redditi.

all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 500 milioni di euro annui.

84. 7. (*ex* 84. 39.) Garnero Santanché, Alemanno, Alberto Giorgetti.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, lettere *a)* e *b),* numeri 1) e 2), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

84. 8. (*ex* 84. 40.) Villetti, Pasetto, Meduri.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: datori di lavoro *aggiungere le seguenti:* che occupano almeno 20 dipendenti.

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente del 10 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

84. 9. (*ex* 84. 47.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: datori di lavoro *aggiungere le seguenti:* che occupano almeno 20 dipendenti.

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

84. 10. (*ex* 84. 24.) Fabbri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis.* Le disposizioni di cui al comma 3 non trovano applicazione per le aziende con un numero di dipendenti fino a nove.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 10 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

84. 11. (*ex* 84. 50.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis.* Le disposizioni di cui al comma 3 trovano applicazione unicamente per le aziende con un numero di dipendenti fino a nove.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 10 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

84. 12. (*ex* 84. 51.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 5, dopo le parole: sono destinate *inserire le seguenti:* per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per una quota percentuale pari al 15 per cento, al finanziamento del Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica.

Conseguentemente, al medesimo comma, all'elenco n. 1 allegato, inserire la seguente voce:

articolo/comma	Intervento	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
		(IN MILIONI DI EURO)					
		2007	2008	2009	2007	2008	2009
84, c.5	Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica	1.107	1.020	1.619	753	682	585

Conseguentemente, al medesimo elenco n. 1 allegato, diminuire in maniera lineare gli importi fino a concorrenza degli importi indicati nella voce inserita.
84. 19. (*ex* 84. 44.) Andrea Ricci, Migliore, Perugia.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Lo schema di ripartizione delle risorse del Fondo e la relativa assegnazione ai singoli interventi di cui all'elenco n. 1, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni.
84. 21. (*ex* 84. 57) Andrea Ricci.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, comunque, non possono essere impiegati per il finanziamento del Sistema alta velocità/alta capacità o per la costruzione di grandi opere che siano comprese nel primo programma delle infrastrutture strategiche di cui alla delibera CIPE n. 211/2001 o in altri piani e programmi, senza che sia stata dimostrata la redditività sulla base di un piano di fattibilità economico e finanziario.
84. 20. (*ex* 84. 18 e 84. 45) Cacciari, Andrea Ricci, Migliore , Acerbo, Perugia.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari, a decorrere dal 1o gennaio 2008, è riconosciuto, in funzione compensativa, l'esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell'allegata tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari. L'esonero contributivo di cui al presente comma si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l'esonero di cui al presente comma non trovi capienza, con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla

gestione di cui al citato articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'importo differenziale è trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'INPS medesimo. L'onere derivante dal presente comma è valutato in 455 milioni di euro per l'anno 2008 e in 530 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
84. 13. (*ex* 84. 23.) Bernardo.

Al comma 10, lettera a), *capoverso «Art. 8», comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* 1° gennaio 2008 *con le seguenti:* 1° gennaio 2007.

Conseguentemente:

ai medesimi comma e capoverso, all'ultimo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2008 *con le seguenti*: per l'anno 2007 *e le parole* a decorrere dall'anno 2009 *con le seguenti*: a decorrere dall'anno 2008;

dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-*bis.*

1. L'articolo 1, comma 197, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente: "197. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni.
84. 14. (*ex* 84. 14.) Uggé, Zanetta, Di Centa, Mondello.

Al comma 10, lettera a), *capoverso «Art. 8», comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* 1° gennaio 2008 *con le seguenti:* 1° gennaio 2007.

Conseguentemente:

ai medesimi comma e capoverso, all'ultimo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2008 *con le seguenti*: per l'anno 2007 *e le parole* a decorrere dall'anno 2009 *con le seguenti*: a decorrere dall'anno 2008;

all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
84. 15. (*ex* 84. 52.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 10, lettera a), *capoverso «Art. 8», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-*bis*. Dal 1° gennaio 2007 è istituito un fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche complementari. Il predetto fondo è alimentato da un contributo dello Stato, per il quale è autorizzata la spesa di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2007 e il 2011 e 253 milioni di euro per il 2012, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del fondo copre fino all'intero ammontare dei

finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese nel periodo 2007-2011 e dei relativi interessi. I criteri e le modalità di funzionamento e di gestione del fondo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentate del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, nel quale è stabilito che le disponibilità finanziarie del fondo affluiscono, ai fini della concessione delle garanzie richieste, come disponibilità separate dei fondi di cui all'articolo 2, comma 100, lettere *a)* e *b)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sono fissate le scadenze delle relative convenzioni, in coerenza con le esigenze per gli interventi di garanzia di cui al presente decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite anche le modalità di recupero dei crediti erariali, prevedendo eventualmente il ricorso all'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.

Conseguentemente, dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

20-*bis.* All'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sostituire le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» con le seguenti: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68».

20-*ter*. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aumentata a euro 419,00 per mille litri di prodotto.

20-*quater*. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere *c-bis* a *e-quinquies*, del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 15 per cento.

Dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-*bis.*
(Accisa sui prodotti alcolici).

1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;

b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

84. 30. (*ex* 84. 63) Delbono, Motta, Miglioli, Bellanova, Codurelli, Cordoni, D'Ambrosio, Di Salvo, Farinone, Cinzia Maria Fontana, Laratta, Lenzi, Merloni, Schirru, Viola.

Al comma 10, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 50, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «31 marzo 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».

84. 16. (*ex* 84. 26). Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Fasolino, Armosino.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

11. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e al fondo per l'erogazione di cui al comma 2, possono fruire di speciali agevolazioni di accesso al credito per il 2007. A tal fine è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo Speciale di accesso al credito, di seguito chiamato Fondo, per cui è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro. I criteri e le modalità di funzionamento e gestione del Fondo Speciale sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-*bis.*
(Imposta addizionale sui beni di lusso).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto dei bene.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore al 500 milioni di euro.

3. L'imposta, scorporata dal prezzo al dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.

84. 17. (*ex* 84. 43.) D'Elpidio.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis.* È istituito un Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche complementari. Il predetto Fondo e' alimentato da un contributo dello Stato, per il quale è autorizzata la spesa di 347 milioni di euro per il 2007, 424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 ed il 2010 e 243 milioni di curo per il 2011, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del Fondo copre fino all'intero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese nel periodo 2007-2010 e dei relativi interessi. I criteri e le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e della previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-*bis.*

L'articolo 1, comma 197, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:

197. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli arali 2007 e

2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni.
84. 18. (*ex* 84. 15.) Uggé, Zanetta, Di Centa, Mondello.

(Votazione dell'articolo 84)

ART. 85.

(Misure in materia previdenziale).

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-*bis*.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 12,5 per cento, del 14,5 per cento e del 14,5 per cento. Per i medesimi anni sono altresì ridotti gli stanziamenti relativi ai contributi agli investimenti delle imprese nella misura del trenta per cento per ciascun anno.
85. 1. (*ex* 85. 109) Brugger, Zeller, Bezzi, Nicco.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-*bis*.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti*:* "del presente articolo e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900.

all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di di parte corrente del 10 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
85. 2. (*ex* 85. 79) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-*bis*.

1. A partire dal 1o gennaio 2007, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento. In sede di acconto 2007, l'acconto medesimo è determinato in base alla norma di cui al presente comma.
85. 3. (*ex* 85. 110) Zeller, Brugger, Bezzi, Nicco.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-*bis*.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento del 12 per cento e del 12 per cento.
85. 4. (*ex* 85. 88) Alberto Giorgetti, Alemanno.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa di 840 milioni di euro, per l'anno 2008 una minore spesa di 1000 milioni di euro e per l'anno 2009 una minore spesa di 1.055 milioni di euro.
85. 5. (*ex* 85. 65) Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente di 10 punti percentuali per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-*bis*.

All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 le parole «,nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite con le seguenti: "del presente articolo e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900.
85. 6. (*ex* 85. 122) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Con effetto dal 1o gennaio 2007, le aziende di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica sono tenute a versare alla gestione per le prestazioni temporanee dell'INPS, in favore dei propri dipendenti anche se non iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, la contribuzione per l'assegno per il nucleo familiare secondo l'aliquota del 2,48 per cento, salva la riduzione di cui all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e la contribuzione per il trattamento di maternità secondo l'aliquota dello 0,46 per cento per il settore dell'industria e dello 0,24 per cento per il settore terziario, salva la riduzione di cui all'articolo 78, comma 2, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Ad integrazione e parziale modifica del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 564 e dell'articolo 49, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei dipendenti di cui sopra, per i periodi di assenza dal lavoro per malattia, maternità o infortunio maturano i contributi figurativi utili per il diritto alla pensione e per la determinazione del relativo importo. Gli oneri corrispondenti a detti contributi sono addebitati alle gestioni di rispettiva iscrizione dei dipendenti interessati. Gli organismi competenti per la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici gestiti dalle aziende di cui sopra provvedono alla rideterminazione delle tariffe stesse in conseguenza della riduzione del costo del lavoro conseguente all'applicazione delle aliquote sopra indicate. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si

interpreta nel senso che, per il periodo antecedente il 1o gennaio 2007, anche i datori di lavoro che hanno corrisposto, per legge o per contratto collettivo anche di diritto comune il trattamento economico di malattia sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al netto delle prestazioni non erogate dall'Istituto medesimo e delle contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 31 dicembre 2004, senza aggravio di interessi e oneri accessori. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la contribuzione per malattia deve essere versata anche dai datori di lavoro privati che corrispondono direttamente il trattamento economico agli aventi titolo all'indennità stessa, con conseguente esonero dell'INPS dall'erogazione della medesima. Per le aziende di gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica permane l'esclusione dalla cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dalla mobilità, di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, anche quando dette aziende sono strutturate in forma societaria, purché il relativo capitale sia prevalentemente pubblico.

***85. 7.** (*ex* *85. 23) Minardo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Con effetto dal 1° gennaio 2007, le aziende di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica sono tenute a versare alla gestione per le prestazioni temporanee dell'INPS, in favore dei propri dipendenti anche se non iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, la contribuzione per l'assegno per il nucleo familiare secondo l'aliquota del 2,48 per cento, salva la riduzione di cui all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e la contribuzione per il trattamento di maternità secondo l'aliquota dello 0,46 per cento per il settore dell'industria e dello 0,24 per cento per il settore terziario, salva la riduzione di cui all'articolo 78, comma 2, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Ad integrazione e parziale modifica del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 564 e dell'articolo 49 comma 4, legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei dipendenti di cui sopra, per i periodi di assenza dal lavoro per malattia, maternità o infortunio maturano i contributi figurativi utili per il diritto alla pensione e per la determinazione del relativo importo. Gli oneri corrispondenti a detti contributi sono addebitati alle gestioni di rispettiva iscrizione dei dipendenti interessati. Gli organismi competenti per la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici gestiti dalle aziende di cui sopra provvedono alla rideterminazione delle tariffe stesse in conseguenza della riduzione del costo del lavoro conseguente all'applicazione delle aliquote sopra indicate. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che, per il periodo antecedente il 1o gennaio 2007, anche i datori di lavoro che hanno corrisposto, per legge o per contratto collettivo anche di diritto comune il trattamento economico di malattia sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al netto delle prestazioni non erogate dall'Istituto medesimo e delle contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 31 dicembre 2004, senza aggravio di interessi e oneri accessori. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione per malattia deve essere versata anche dai datori di lavoro privati che corrispondono direttamente il trattamento economico agli aventi titolo all'indennità stessa, con conseguente esonero dell'INPS dall'erogazione della medesima. Per le aziende di gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica permane l'esclusione dalla cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dalla mobilità, di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, anche quando dette aziende sono strutturate in forma societaria, purché il relativo capitale sia prevalentemente pubblico.

***85. 8.** (*ex* *85. 25) Saglia, Alberto Giorgetti, Bernardo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2. Con effetto dal 1° gennaio 2007, le aziende di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica sono tenute a versare alla gestione per le prestazioni temporanee dell'INPS, in favore dei propri dipendenti anche se non iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, la contribuzione

per l'assegno per il nucleo familiare secondo l'aliquota del 2,48 per cento, salva la riduzione di cui all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e la contribuzione per il trattamento di maternità secondo l'aliquota dello 0,46 per cento per il settore dell'industria e dello 0,24 per cento per il settore terziario, salva la riduzione di cui all'articolo 78, comma 2, decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Ad integrazione e parziale modifica del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 564 e dell'articolo 49 comma 4, legge 23 dicembre 1999 n. 488, in favore dei dipendenti di cui sopra, per i periodi di assenza dal lavoro per malattia, maternità o infortunio maturano i contributi figurativi utili per il diritto alla pensione e per la determinazione del relativo importo; gli oneri corrispondenti a detti contributi sono addebitati alle gestioni di rispettiva iscrizione dei dipendenti interessati Gli organismi competenti per la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici gestiti dalle aziende di cui sopra provvedono alla rideterminazione delle tariffe stesse in conseguenza della riduzione del costo del lavoro conseguente all'applicazione delle aliquote sopra indicate. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che, per il periodo antecedente il 1o gennaio 2007, anche i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo anche di diritto comune il trattamento economico di malattia sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), al netto delle prestazioni non erogate dall'Istituto medesimo e delle contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 31 dicembre 2004, senza aggravio di interessi e oneri accessori; a decorrere dal 1o gennaio 2007 la contribuzione per malattia deve essere versata anche dai datori di lavoro privati che corrispondono direttamente il trattamento economico agli aventi titolo all'indennità stessa, con conseguente esonero dell'INPS dall'erogazione della medesima. Per le aziende di gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica permane l'esclusione dalla Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dalla mobilità, di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223, anche quando dette aziende sono strutturate in forma societaria, purché il relativo capitale sia prevalentemente pubblico.

***85. 9.** (*ex* *85. 95) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-*bis.*

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)* le parole «per la quota del 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b)* le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006;

all'articolo 216, comma 1, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero economia e finanze:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

voce: Ministero lavoro e previdenza sociale:

2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.

voce: Ministero interno:

2007: - 60.000;

2008: - 60.000;

2009: - 60.000.

voce: Ministero beni culturali:

2007: - 60.000;

2008: - 70.000;

2009: - 70.000.

voce: Ministero salute:

2007: - 60.000;

2008: - 70.000;

2009: - 70.000.

voce: Ministero università:

2008: - 20.000;

2009: - 50.000.

voce: Ministero solidarietà sociale:

2008: - 150.000;

2009: - 150.000.;

all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

85. 11. (*ex* 85. 39). Fabbri, Baldelli, Campa, Fratta Pasini, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente di 10 punti percentuali per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
85. 12. (*ex* 85. 78). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, *con le seguenti:* e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e categorie assimilate di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni.
85. 13. (*ex* 85. 33). Palmieri.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'INPS verifica che il versamento dei contributi così come rideterminati ai sensi del presente comma, sia effettuato nella misura prevista dall'articolo 2, comma 30, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
85. 50. (*ex* 85. 22.) Delbono, Cordoni, Motta.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'incremento della contribuzione non può determinare in alcun modo come effetto una qualsiasi riduzione del compenso vigente del lavoratore interessato, pattuito nell'anno precedente con lo stesso committente; il lavoratore può a tal fine rivolgersi in giudizio contro il medesimo committente.
85. 38. (*ex* 85. 82). Andrea Ricci, Migliore, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: dalla medesima data *con le seguenti:* dal 1o gennaio 2009.

Conseguentemente:

all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 200.000;

2008: - 200.000;

2009: - 200.000;

all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
85. 14. (*ex* 85. 96). D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole «una percentuale nella misura del 4 per cento dei compensi lordi» sono sostituite dalle seguenti «una percentuale nella misura del 40 per cento dell'aliquota contributiva previdenziale dovuta»
85. 15. (*ex* 85. 3.) Delbono, Motta, Cordoni.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-*bis*.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900»;

all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente di 10 punti percentuali per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
85. 16. (*ex* 85. 77). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)* le parole «per la quota del 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b)* le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006;

all'articolo 216, comma 2, Tabella C, tutte le voci di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
85. 17. (*ex* 85. 37). Fabbri, Baldelli, Campa, Fratta Pasini, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-*bis.*

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

85. 18. (*ex* 85. 111). Brugger, Zeller, Bezzi, Nicco.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze *apportare le seguenti vatiazioni:*

2007: - 40.000;

2008: - 40.000;

2009: - 40.000.

85. 19. (*ex* 85. 38). Fratta Pasini, Fabbri, Baldelli, Campa, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'articolo 69, comma 1, lettera *c),* della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.

85. 20. (*ex* 85. 28). Alberto Giorgetti, Amoruso, Lo Presti.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: e per un periodo di tre anni *e sostituire le parole:* 3 per cento *con le seguenti:* 15 per cento;

Conseguentemente:

dopo l'articolo 215, aggiungere i seguenti:

Art. 215-*bis.*

1. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-*ter* è soppresso.

Art. 215-*ter.*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto legge 2 ottobre 1981 n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11 *bis* del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

all'articolo 216, comma 2, tabella C, voce: Ministero degli affari esteri, legge 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (upb 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195) *apportare le seguenti variazioni:*

2007: + 100.000;

2008: + 300.000;

2009: + 450.000.

85. 80. (*ex* Tab. C. 12.) Andrea Ricci, Migliore, Siniscalchi, Mantovani, Khalil detto Alì Raschid.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: e per un periodo di tre anni *e sostituire le parole:* 3 per cento *con le seguenti:* 15 per cento;

Conseguentemente:

all'articolo 166, comma 1, lettera d), *dopo le parole:* situazioni di crisi, *aggiungere le seguenti:* nonché per consentirne l'accesso alla indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.

dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-*bis.*

1. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-*ter* è soppresso.

85. 39. (*ex* 166. 10). Andrea Ricci, Migliore, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai titolari di pensioni spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente disposizione.

Conseguentemente dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-*bis*.

1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2005. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, sedi durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:

a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;

b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.

2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2005;

b) che svolgono dal 1° gennaio 2006 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2005;

c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2005 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2005.

3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.

4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2006 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto

o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.

5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2007; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.

6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:

a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;

c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;

d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.

7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:

a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;

c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.

9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere *a), b), c)* e *d)*, primo

periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b), c)* e *d),* non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera *a),* ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b), c)* e *d),* qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera *a),* e 7, lettera *c),* e le disposizioni di cui al comma 6 , lettere *b), c)* e *d),* non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e Il del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera *a),* e 7, lettera *c),* nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b), c)* e *d).* Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.

11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.

12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2004 ed al 31 dicembre 2005, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2006, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.

13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.

14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della

programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.

16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *a)*, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.

19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.

20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 12 i soggetti:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;

b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;

c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;

d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;

e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;

f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2004 e 2005 ai fai IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5,8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fai delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima;

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte correnti di 5 punti per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
85. 21. (*ex* 85. 81). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Grimoldi, Budega, Lussana.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di tempo tale da non consentire il completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, hanno facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati dell'interesse legale annuo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere i seguenti:

Art. 214-*bis*.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n.446 del 1997, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».

Art. 214-*ter*.

1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2005. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:

a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;

b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.

2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2005;

b) che svolgono dal 1° gennaio 2006 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2005;

c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2005 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2005.

3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.

4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2006 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.

5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2007; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.

6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:

a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;

c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;

d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.

7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:

a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;

c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.

9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere *a), b), c)* e *d)*, primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b), c)* e *d)*, non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera *a)*, ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b), c)* e *d)*, qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera *a)*, e 7, lettera *c)*, e le disposizioni di cui al comma 6 , lettere *b), c)* e *d)*, non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera *a)*, e 7, lettera *c)*, nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b), c)* e *d)*. Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.

11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della

programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.

12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2004 ed al 31 dicembre 2005, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2006, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.

13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.

14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.

16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *a)*, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative

ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.

19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.

20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 12 i soggetti:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;

b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;

c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;

d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;

e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;

f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2004 e 2005 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente di 10 punti percentuali.

85. 22. (*ex* 85. 028). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di tempo non inferiore a tre anni tale da non consentire il completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, hanno diritto ad una maggiorazione del 5 per cento sull'importo della pensione sociale ovvero dell'assegno sociale.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-*bis.*

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900»;

all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente di 10 punti percentuali per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
85. 23. (*ex* 85. 42). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di tempo non inferiore a tre anni tale da non consentire il completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, hanno diritto ad una maggiorazione del 2 per cento sull'importo della pensione sociale ovvero dell'assegno sociale per ogni anno lavorato.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-*bis.*

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».superiore a 516.456 900";

all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente di 10 punti percentuali per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
85. 24. (*ex* 85. 43). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. Per le lavoratrici nate tra il 1940 e il 1955 e che per motivi di maternità o cure familiari alla data del 31 dicembre 1992 non avevano raggiunto il periodo minimo di contribuzione pari a 15 anni, ma che vantano almeno 10 anni di contribuzione al regime obbligatorio di appartenenza e non sono titolari di altre prestazioni di natura previdenziale o assistenziale, al raggiungimento del 65o anno di età anagrafica possono richiedere all'ente previdenziale al quale risultano iscritte la restituzione dei contributi versati rivalutati al tasso di inflazione, ovvero all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5-*ter*. Gli importi verranno liquidati, su domanda, a partire dalla data del raggiungimento dei 65 anni nelle seguenti modalità: fino a 2.000 euro in un'unica soluzione; per gli importi restanti in rate da 1.000 euro semestrali, o inferiori se la quota è a saldo dell'ammontare complessivo spettante, rivalutate al medesimo indice di cui al comma 5-*bis*. In caso di premorienza prima della fine dei pagamenti, le somme possono essere incassate, con le medesime modalità, dal coniuge o dalla persona che fruisce delle cure della *de cuius.*

5-*quater*. L'ente di previdenza provvede all'invio dell'estratto conto certificativo con l'indicazione dell'ammontare dovuto e della relativa rateizzazione, agli adempimenti fiscali e all'invio della comunicazione annuale.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 215, aggiungere i seguenti:

Art. 215-*bis.*

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».

Art. 215-*ter.*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico alfine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni dì euro annui.;

all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente di 10 punti percentuali per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

85. 25. (*ex* 85. 44). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis.* Per le lavoratrici nate tra il 1940 e il 1955 e che per motivi di maternità o cure familiari alla data del 31 dicembre 1992 non avevano raggiunto il periodo minimo di contribuzione pari a 15 anni, ma che vantano almeno 10 anni di contribuzione al regime obbligatorio di appartenenza e non sono titolari di altre prestazioni di natura previdenziale o assistenziale, al raggiungimento del 65o anno di età anagrafica possono richiedere all'ente previdenziale ai quale risultano iscritte la restituzione dei contributi versati rivalutati al tasso di inflazione, ovvero indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5-*ter*. Gli importi verranno liquidati, su domanda, a partire dalla data del raggiungimento dei 65 anni nelle seguenti modalità: fino a 2.000 di euro in un'unica soluzione; per gli importi restanti in rate da 1.000 euro semestrali, o inferiori se la quota è a saldo dell'ammontare complessivo spettante, rivalutate al medesimo indice di cui al comma 5-*bis*. In caso di premorienza prima della fine dei pagamenti, le somme possono essere incassate, con le medesime modalità, dal coniuge o dalla persona che fruisce delle cure della *de cuius*.

5-*quater.* L'ente di previdenza provvede all'invio dell'estratto conto certificativo con l'indicazione dell'ammontare dovuto e della relativa rateizzazione, agli adempimenti fiscali e all'invio della comunicazione annuale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-*bis*.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti*:* "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico alfine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.;

all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente di 10 punti per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

85. 26. (*ex* 85. 80). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Il diritto di cui al precedente comma, con riguardo esclusivamente al caso di morte del pensionato, spetta in presenza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria del coniuge superstite conseguito da almeno cinque anni».

85. 27. (*ex* 85. 45). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Il diritto di cui al precedente comma è precluso qualora la differenza di età anagrafica fra i coniugi superi i 25 anni».

85. 28. (*ex* 85. 46). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-*bis.* All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Nel caso di figli di primo letto disabili gravi in concorso con il coniuge non genitore la pensione ai superstiti è stabilita nella misura del 60 per cento ai figli e del 20 per cento al coniuge, fermo restando il limite massimo di cui al successivo comma 4».

Conseguentemente all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente di 10 punti percentuali per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

85. 29. (*ex* 85. 47). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. I genitori di persone affette da grave disabilità, a condizione che la persona con grave disabilità non sia ricoverata in istituti specializzati a tempo pieno, conseguono il diritto all'erogazione del trattamento pensionistico di anzianità a seguito del versamento di 25 anni di contributi previdenziali, indipendentemente dall'età anagrafica, sia che si tratti di lavoratori dipendenti che di lavoratori autonomi. Tale beneficio può essere concesso ad uno solo dei genitori, a condizione che il reddito familiare non ecceda, al lordo, 55.000 euro annui.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-*bis.*

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900»;

all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente di 10 punti percentuali per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
85. 30. (*ex* 85. 49). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Ad uno dei genitori di persone disabili in stato di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la facoltà di procedere al riscatto, fino ad un massimo di tre anni, dei periodi mancanti al raggiungimento del massimo pensionistico non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-*bis.*

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900»;

all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente di 10 punti percentuali per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
85. 31. (*ex* 85. 50). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-*bis*. All'articolo 8, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Tale importo è adeguato, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, qualora sia intervenuta una variazione in misura non inferiore al 10 per cento della retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.»

Conseguentemente all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente di 10 punti percentuali per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
85. 32. (*ex* 85. 51). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Le tabelle di cui al precedente comma sono rivalutate annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, alla tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente di 5 punti percentuali per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
85. 33. (*ex* 85. 53). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 18, le parole: «nei limiti di 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di 13.000»;

b) al comma 18, dopo la lettera *a),* è aggiunta le seguente: «a-*bis)* ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 13 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati nel luglio 2003, dipendenti da imprese in crisi operanti nel settore ad alta tecnologia»;

c) al comma 19, le parole: «del numero di 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «del numero di 13.000»;

Conseguentemente:

dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-*bis.*

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900»;

all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente di 10 punti percentuali per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
85. 34. (*ex* 85. 56). Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, articolo 2, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, già iscritti alla gestione »Mutualità pensioni« presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), sono autorizzati al versamento con cadenza trimestrale al fondo pensione di cui all' articolo 1 del presente decreto dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri di vendita convenzionati. Il predetto

versamento può essere effettuato tramite delega diretta al centro servizi o all'azienda emittente la carta di credito o di debito. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della posizione assicurativa presso il fondo pensione medesimo.».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007, una minore spesa annua di 1.000 milioni di euro.
85. 35. (*ex* 85. 64) Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. A decorrere dal 1° gennaio 2007 e per un periodo di tre anni, sul trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, sull'indennità premio di fine servizio, di cui all'articolo 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 152, e successive modificazioni, e sull'indennità di buonuscita, di cui all'articolo 3 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni, nonché sui trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione dei suddetti trattamenti, erogati ai lavoratori dipendenti pubblici e privati e corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superino complessivamente un importo pari a 1,5 milioni di euro, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, è dovuto sull'importo eccedente il predetto limite un contributo di solidarietà nella misura del 25 per cento. L'INPS è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per il prelievo dei contributo di solidarietà, secondo le medesime modalità di cui all'ultimo periodo del comma 5".

Conseguentemente, all'articolo 194, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Quota parte delle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 85, comma 6-*bis*, affluisce allo stato di previsione dell'entrata per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui al comma 1 e destinate ad iniziative volte a favorire l'istruzione e la tutela delle donne immigrate.
85. 36. (*ex* 85. 76). Garnero Santanché, Bertolini, Leddi Maiola, Formisano, Dato, De Biasi, Allam, Fincato, Castellani, Merloni, Capitanio Santolini, Mascia, Suppa, Di Serio D'Antona, Ottone, Rampi, Cordoni, Motta, Filipponio Tatarella, Trupia, Paoletti, Frassinetti, Dorina Bianchi, Santelli, Biancofiore, Carfagna, Bocciardo, Ravetto, Licastro Scardino, De Simone, Boniver.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Agli iscritti alla gestione di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e di inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti maturati presso diverse gestioni, ai sensi dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
85. 37. (*ex* 85. 27). Amoruso, Lo Presti.

(Votazione dell'articolo 85)

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-*bis.*
(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento del medesimo avanzo di esercizio, entro il limite massimo di spesa di 600 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, ridurre tutte le voci in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
85. 01. (*ex* 85. 035). Bellotti, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-*bis*.
(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento dei medesimo avanzo di esercizio, entro il limite massimo di spesa di 600 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre in maniera lineare tutte le voci di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
***85. 02.** (*ex* *85. 017). Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-*bis.*
(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento del medesimo avanzo di esercizio, entro il limite massimo di spesa di 600 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre in maniera lineare tutte le voci di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 600 milioni a decorrere dall'anno 2007.
***85. 03.** (*ex* *85. 038 e *85. 013). Zorzato, Milanato.

Dopo l'articolo 85 aggiungere il seguente:

Art. 85-*bis.*

(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento del medesimo avanzo di esercizio, entro il limite massimo di spesa di 600 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
85. 04. (*ex* 85. 030.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:

Art. 85-*bis.*

1. A decorrere dall'anno 2007 è concessa una maggiorazione degli importi degli assegni in favore degli invalidi civili e degli invalidi civili ultrasessantacinquenni, titolari a carico dell'INPS di pensione sociale sostitutiva, di cui all'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari, rispettivamente a 75 e 100 euro mensili.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
85. 05. (*ex* 85. 032). Ronconi, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:

Art. 85-*bis.*

1. L'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 è soppresso.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215 inserire il seguente:

Art. 215-*bis.*

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 5 per cento.
85. 06. (*ex* 85. 034). Alberto Giorgetti Giorgetti.

Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:

Art. 85-*bis.*

1. I lavoratori di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 possono, al compimento del 65o anno di età e a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, chiedere di conseguire la pensione con le regole del sistema esclusivamente contributivo e che la stessa sia calcolata secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. La pensione di cui al periodo precedente non potrà comunque essere di importo superiore a quello della prestazione calcolata con il sistema retributivo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;

2008: - 200.000;

2009: - 200.000;

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 40.000;

2008: - 40.000;

2009: - 40.000;

voce: Ministero dell'interno:

2007: - 30.000;

2008: - 30.000;

2009: - 30.000;

voce: Ministero dei beni culturali:

2007: - 30.000;

2008: - 30.000;

2009: - 30.000.

85. 07. (*ex* 85. 033). Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-*bis.*

(Estensione della tutela previdenziale in favore dei lavoratori a progetto).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni sono estese ai lavoratori a progetto ed alle categorie assimilabili comunque prive di altra tutela previdenziale iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, ridurre tutte le voci in maniera lineare, in modo da assicurare per l'anno 2007 una minore spesa di 3 milioni di euro, per l'anno 2008 una minore spesa di 4 milioni di euro e per l'anno 2009 una minore spesa di 6 milioni di euro.

85. 08. (*ex* 85. 015). Amoruso, Lo Presti.

Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:

Art. 85-*bis*.

(Modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493).

1. Al Capo III della legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, dopo le prole: «per invalidità permanente» sono aggiunte le seguenti: «o per morte»;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «per invalidità permanente» sono aggiunte le seguenti: «o per morte»;

c) all'articolo 7, comma 3, le parole: «di età compresa tra i 18 e i 65 anni» sono sostituite dalle seguenti: «di età compresa tra i 18 ed i 75 anni»;

d) all'articolo 7, comma 4, le parole: «sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33 percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 26 percentuali»;

e) all'articolo 8, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 7, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 7, comma 3, e 7-*bis*»;

f) all'articolo 8, comma 2, le parole: «per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «per i soggetti che abbiano compiuto il 65 anno di età nonché per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3,»;

g) all'articolo 8, comma 2, lettera *a)*, le parole: «a lire 9 milioni annue» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 7.069,27 annue»;

h) all'articolo 8, comma 2, lettera *b)*, le parole: «a lire 18 milioni annue» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 11.943,88 annue»;

i) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «ovvero ha avuto per conseguenza la morte»;

j) all'articolo 9, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis*. Qualora dall'infortunio derivi la morte del soggetto assicurato, spetta a favore dei superstiti una rendita da corrispondere secondo le modalità di cui all'articolo 85 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124».

Conseguentemente:

dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-*bis.*

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».;

all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente di 10 punti percentuali per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

85. 09. (*ex* 85. 07). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.

Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:

Art. 85-*bis*.
(Assicurazione volontaria).

1. Dopo l'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è inserito il seguente:
«7-*bis*. - *(Assicurazione volontaria)*. - 1. All'assicurazione possono iscriversi, altresì, su base volontaria le donne che non svolgono in via esclusiva le attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *a)*».

85. 010. (*ex* 85. 08). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.

Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:

Art. 85-*bis*.
(Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a sessanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:

a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;

b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
2. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto a condizione che il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato. Qualora nei dodici mesi successivi al termine del periodo agevolato i nuovi assunti vengano illegittimamente licenziati, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dei benefici contributivi percepiti nel predetto periodo di tre anni.

3. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.
4. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle condizioni di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 488.
5. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-*bis.*

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900»;

all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente di 10 punti percentuali per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

85. 011. (*ex* 85. 09). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi.

Dopo l'articolo 85 aggiungere il seguente:

Art. 85-*bis*.
(Norme in materia di riscossione dei contributi associativi).

1. Le convenzioni stipulate tra gli enti previdenziali e le associazioni sindacali e professionali per la riscossione dei contributi associativi, in forma diretta e con ritenuta sulle prestazioni, sono di carattere oneroso e devono prevedere, a pena di nullità, criteri di validità temporanea delle deleghe sottoscritte.

85. 012. (*ex* 85. 011). Filippi, Garavaglia.

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-*bis*.

1. Allo scopo di realizzare un efficace sistema di strumenti intesi a favorire 1'inserimento al lavoro la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione e al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, finalizzato al contenimento degli oneri nel settore pensionistico, le disposizioni di cui all' articolo 1, commi 12, 13 e 14 della legge 23 agosto 2004, n. 243, trovano applicazione per il periodo 2008-2011 per i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti del settore privato, che abbiano maturato i requisiti minimi per 1' accesso al pensionamento di anzianità, trasformati in contratti di lavoro a tempo parziale, a condizione che il datore di lavoro assuma, con contratto di lavoro a tempo parziale e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori predetti, giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore a trentadue anni.

2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze.

3. Entro il 30 giugno 2001 il Governo procede alla verifica dei risultati del sistema di incentivazione e delle nuove assunzioni previsto dal comma 1, al fine di valutare l'effettivo impatto sulla sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico e sui comportamenti delle imprese fruitici, sui livelli occupazionali e sulla diffusione dei contratti di lavoro a tempo parziale.

85. 013. (*ex* 85. 016). Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-*bis.*

1. In attesa della riforma del sistema degli incentivi all'occupazione e fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 4-*bis*, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i benefici di cui all'articolo 8, commi 2 e 4 e 25, comma 9, della medesima legge sono concessi alle imprese subentranti che,

sulla base di un accordo collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, assumono dalle liste di mobilità i lavoratori licenziati da imprese assoggettate alle procedure concorsuali previste dall'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. La medesima disposizione si applica anche con riferimento alle aziende in crisi che abbiano cessato, anche in parte, l'attività, e con riguardo a tutti i lavoratori da esse licenziati ovvero ai lavoratori addetti al ramo di azienda cessato.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per le aziende subentranti che assumono lavoratori posti in mobilità da aziende che abbiano cessato l'attività nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore del presente articolo.

85. 014. (*ex* 85. 03) Verro.

ART. 86.

(Indennità di malattia e congedi parentali per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Al comma 1, sostituire il settimo periodo, con il seguente: Alle lavoratrici di cui al presente comma che abbiano titolo alla indennità di maternità, la stessa è corrisposta in presenza di maternità a rischio certificata a norma della legislazione vigente.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art.215-*bis.*

1. L'articolo 15, commi 2 e 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, è abrogato.

86. 3. (ex 86. 14.) Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 1, dopo l'ottavo periodo, aggiungere il seguente: In caso di gravidanza a rischio ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

86. 1. (ex 86. 13.) Peretti, Zinzi.

Al comma 1, dopo l'ottavo periodo, aggiungere il seguente: La possibilità di accedere al congedo parentale, nella misura di tre mesi nel primo anno di vita del bambino, è estesa anche al padre titolare di un contratto di cui al presente comma.

86. 2. (ex 86. 5.) Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. I limiti di reddito dei coniugi previsti dall'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono parificati a quelli previsti per la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 4 aprile 1969, n. 153, considerando tale limite al netto della imposizione fiscale e contributiva.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-*bis*.

(Aliquote relative alle rendite da capitale).

1. Dal 1° gennaio 2007 sono incrementate al 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

f) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

g) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

h) articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

i) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

86. 4. (ex 86. 8.) Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

(Votazione dell'articolo 86)

Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-*bis*.

(Assunzione di ispettori di vigilanza. Maggiori poteri per la lotta al lavoro nero e per il recupero dei contributi previdenziali e fiscali).

1. Dal 1° gennaio 2007 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato all'assunzione straordinaria di 1.000 ispettori di vigilanza INPS-ENPALS-INAIL.

2. Le funzioni e i poteri degli ispettori di vigilanza di cui al comma precedente sono quelli propri degli ufficiali di polizia giudiziaria e ricomprendono il controllo degli atti rilevanti sia ai fini fiscali che a quelli contributivi. Restano inoltre demandate ad essi le attività di coordinamento e della osservanza delle leggi sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

3. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in 35 milioni di euro in ragione annua.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

rubrica: Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115):

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

rubrica Decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. - Art. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (agenzia del demanio) (6.1.2.9. - agenzia del demanio - cap. 3901):

2007: - 25.000;
2008: - 25.000;
2009: - 25.000.

86. 5. (ex 86. 019.) Diliberto, Sgobio, Napoletano, Pagliarini, Bellillo, Cesini, Cancrini Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-*bis.*

1. Al fine di riconoscere benefici previdenziali ai lavoratori che hanno prestato, per almeno quindici anni, attività lavorativa presso il nucleo industriale di Portovesme nell'area del Sulcis-lglesiente, è riconosciuta l'attribuzione di due mesi di contribuzione figurativa, utile ai fini del conseguimento e della determinazione della misura del trattamento pensionistico del soggetto interessato, per ogni anno di prestazione di attività lavorativa presso gli impianti industriali.

2. Ai fini di cui al comma 1, per i periodi di prestazione di attività lavorativa di durata inferiore ad un anno, l'anticipazione dei limiti di età e la contribuzione figurativa ivi previste sono riconosciute in misura proporzionalmente ridotta in relazione alla durata dei periodi stessi.

3. I soggetti di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei benefici previsti dal presente articolo devono presentare apposita domanda secondo le procedure stabilite con decreto del Ministro del lavoro e previdenza sociale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere dei competenti organi parlamentari.

4. La regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le industrie e gli impianti di cui al comma 1 stabilendo, mediante una classificazione del livello di pericolosità, una graduatoria di priorità ai fini della successiva concessione dei benefici.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.

86. 01. (ex 86. 022.) Mereu, Oppi, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-*bis.*

1. Il dipendente pubblico in regime previdenziale INPDAP, temporaneamente presso altra amministrazione in qualità di comandato, distaccato o fuori ruolo, può effettuare ai fini previdenziali il riscatto di periodi di studio secondo la normativa vigente utilizzando l'applicazione dei parametri retributivi di cui godrebbe presso l'amministrazione d'origine con una maggiorazione del 5 per cento delle somme da versarsi, in misura del 3 per cento al

l'INPDAP e del 2 per cento all'INPS come contributo di solidarietà. Tale opzione deve essere effettuata entro il 30 marzo 2007 con domanda all'amministrazione d'origine che provvederà al calcolo della riscossione e alla modulistica per i versamenti aggiuntivi della maggiorazione che sarà disponibile entro il 30 giugno 2007 e che dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2007.
86. 02. (ex 86. 021.) Galletti, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-*bis.*

1. Le regioni adottano disposizioni dirette a semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario effettuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 per l'invalidità civile, la cecità, la sordità, nonché quelle per l'accertamento dell'handicap grave ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni che saranno svolte dalle apposite Commissioni in sede, forma e data unificata per tutti i gli ambiti nei quali è previsto un accertamento legale. Le regioni provvedono a determinare le modalità concrete.
86. 03. (ex 86. 028.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-*bis*.

1. Per gli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso le regioni e le province autonome, i contributi previdenziali ed assicurativi sono dovuti secondo le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni, anche nel caso in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, sia che dipendano direttamente da persone fisiche o nuclei familiari, sia che dipendano da imprese individuali o persone giuridiche. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) determina le modalità ed i termini di versamento.
***86. 012.** (ex *86. 03.) Froner, Leddi Maiola, Pertola, Vichi, Fluvi, Vannucci, Bressa.

Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-*bis.*

1. Per gli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso le regioni e province autonome, i contributi previdenziali ed assicurativi sono dovuti secondo le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni, anche nel caso in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, sia che dipendano direttamente da persone fisiche o nuclei familiari, sia che dipendano da imprese individuali o persone giuridiche. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) deter-mina le modalità ed i termini di versamento.
***86. 013.** (ex *86. 030.) Widmann, Zeller, Brugger, Bezzi, Nicco.

Dopo l'articolo 86, aggiungere la seguente:

Art. 86-*bis*.
(Interpretazione autentica dell'articolo 39 della legge 23 agosto 2004 n. 243).

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 39, della legge n. 243 del 2004 ha natura solidaristica ed è dovuto con l'applicazione ad esso degli abbattimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988 n. 119 e al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988 n. 120, coerentemente con l'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e con l'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
86. 04. (ex 86. 06.) Marinello, Angelino Alfano.

Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:

Art. 86-*bis*.
(Modalità di adempimento dell'obbligo contributivo di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 23 agosto 2004 n. 243).

1. L'adempimento dell'obbligo contributivo di cui all'articolo 1, comma 39, della legge n. 243 del 2004, quando maturato, viene assolto entro e non oltre i trenta giorni successivi al pagamento da parte delle regioni delle prestazioni fornite dallo strutture accreditate.
86. 05. (ex 86. 08.) Marinello, Angelino Alfano.

Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-*bis.*
(Rivalutazione indennità ex articolo 4 legge n. 508 del 1988).

1. L'indennità di comunicazione di cui di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è aumentata di 92,6 euro per dodici mensilità per ogni anno per gli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-*bis.*

1. L'indennità di comunicazione per i sordi è aumentata nella misura di 55 milioni di euro per l'anno 2007, di 110 milioni di euro per l'anno 2008 e di 160 milioni di euro per l'anno 2008;

all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: -35.000;
2008: -35.000;
2009: -55.000;

voce: Ministero della solidarietà sociale:

2007: -20.000;
2008: -75.000;
2009: -110.000;

86. 06. (ex 86. 09.) Buontempo.

Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-*bis*.

1. L'indennità di comunicazione erogata ai sordi, erogata ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, è incrementata di 154,30 euro per dodici mensilità a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre in maniera lineare tutte le voci di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa annua di 91 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

86. 07. (ex 86. 014.) Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-*bis.*

1. È autorizzata la spesa di euro 5 milioni per l'anno 2007 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.

2. All'erogazione degli ulteriori contributi disposti dal comma 1 si provvede ai sensi del comma 29, primo e secondo periodo, dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di bilancio, programmazione e lavori pubblici. I contributi che, alla data del 30 aprile 2007, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al precedente periodo. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalità, la dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione dei finanziamento, l'ente beneficiario trasmette entro il 31 maggio 2007, apposita attestazione al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo lo schema stabilito dal decreto di cui al citato comma 29, primo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, ridurre in maniera lineare tutte le voci di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007.

86. 09. (ex 86. 010.) Lisi, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-*bis.*
(Misure di sostegno ai centri per l'impiego).

1. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stanziata la somma di 50 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

***86. 010.** (ex *86. 032.) Saglia.

Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-*bis*.
(Misure di sostegno ai centri per l'impiego).

1. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stanziata la somma di 50 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
***86. 011.** (ex *86. 011). Osvaldo Napoli.

Capo VI
INTERVENTI IN MATERIA SANITARIA
ART. 87.
(Effetti sui saldi di finanza pubblica).

(Votazione dell'articolo 87)

Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-*bis*. - 1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i lavoratori che risultano essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 25, 26, 27, lettera *a),* e 28 della medesima legge n. 335 del 1995 entro il primo quadrimestre dell'anno 2007, possono accedere al pensionamento di anzianità al 1° agosto dello stesso anno; entro il secondo quadrimestre dell'anno 2007, possono accedere al pensionamento di anzianità entro il 1° dicembre dello stesso anno; entro il terzo quadrimestre dell'anno 2007, possono accedere al pensionamento al 1° aprile dell'anno successivo.
2. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 104 è incrementata di euro 60 milioni per l'anno 2007 e 240 milioni per l'anno 2008.
3. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 198, comma 1, è incrementata di euro 200 milioni per gli anni 2007 e 2008.

Conseguentemente, all'articolo 178:

al comma 5, sopprimere il terzo periodo;

sopprimere il comma 8.
87. 01. (ex 87. 01.) Villetti.

ART. 88.
(Settore sanitario).

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: 96.000 milioni *fino a:* 102.245 milioni *con le seguenti:* 96.912 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.977 milioni di euro per l'anno 2008 e in 103.180 milioni.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sopprimere la lettera n).

all'articolo 216:

al comma 1, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e finanze*:*

2007: - 100;
2008: - 500;
2009: - 500;

voce: Ministero della salute:

2007: - 12;
2008: - 435;
2009 - 435;

al comma 2, Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare per l'anno 2007 una minore spesa annua di ottocento milioni di euro.
88. 1. (ex 88. 177.) Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: 96.000 milioni *fino a:* 102.245 milioni *con le seguenti:* 96.800 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.867 milioni di euro per l'anno 2008 e in 103.097 milioni.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sopprimere la lettera f);

all'articolo 216:

comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: -170.000;
2008: -135.000;
2009: -172.000.

comma 2, tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 630 milioni di euro per l'anno 2007, 690 milioni di euro milioni di euro per l'anno 2008, e 680 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
88. 2. (ex 88. 148.) Garnero Santanché.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: 96.000 milioni *fino a:* 102.245 milioni *con le seguenti:* 96.800 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.867 milioni di euro per l'anno 2008 e in 103.097 milioni.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sopprimere la lettera f);

all'articolo 216:

comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 70.000;
2008: - 135.000;
2009: - 172.000.

comma 2, tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 730 milioni di euro per l'anno 2007, 690 milioni di euro milioni di euro per l'anno 2008, e 680 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
88. 3. (ex 88. 6.) Ravetto, Crosetto.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: 96.000 milioni *fino a:* 102.245 milioni *con le seguenti:* è determinato in 96.800 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.867 milioni di euro per l'anno 2008 e in 103.097 milioni;

Conseguentemente, all'articolo 216:

comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 70.000;
2008: - 135.000;
2008: - 172.000.

comma 2, tabella C, ridurre in maniera lineare le spese di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa annua di 730 milioni di euro per l'anno 2007, 690 milioni di euro per l'anno 2009 e 680 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
88. 4. (ex 88. 187.) Ravetto, Crosetto.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
88. 6. (ex 88. 91.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, lettera b), *quinto periodo, dopo le parole:* la regione interessata, *aggiungere le seguenti: ,* previa comunicazione al Ministero della salute.
88. 7. (ex 88. 68.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, lettera b), *dopo il sesto periodo aggiungere il seguente:* Nell'ipotesi in cui, nel periodo di vigenza del piano di rientro di cui alla presente lettera, la regione interessata produca ulteriore disavanzo, la percentuale di cui all'articolo 78, comma 3, della presente legge è incrementata per la regione inadempiente dal 10 al 30 per cento.
88. 8. (ex 88. 90.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.

Al comma 1, lettera b), *dopo il sesto periodo aggiungere il seguente:* Nell'ipotesi in cui, nel periodo di vigenza del piano di rientro di cui alla presente lettera, la regione interessata produca ulteriore disavanzo, si provvede alla copertura del maggiore sfondamento, nella misura del 50 per cento, attraverso una riduzione automatica dei trasferimenti statali alla regione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale nell'anno d'imposta dell'esercizio successivo e, nella misura del restante 50 per cento, con un incremento proporzionale dei ticket vigenti a livello regionale.
88. 9. (ex 88. 92.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.

Al comma 1, lettera d), *numero* 1), *sostituire le parole:* 97 per cento *con le seguenti:* 90 per cento.
88. 82. (ex 88. 102.) Poretti.

Al comma 1, lettera d), *numero* 7*), aggiungere, in fine, le parole:* garantendo comunque che le compensazioni connesse alla mobilità sanitaria interregionale e alla mobilità sanitaria internazionale avvengano in due momenti distinti.
88. 10. (ex 88. 59.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, lettera d), *numero* 7*), aggiungere, in fine, le parole:* garantendo che la definitiva regolazione delle situazioni creditorie e debitorie avvenga entro la fine dell'anno di imposta successivo a quello di erogazione della prestazione.
88. 11. (ex 88. 58.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, all'articolo 216:

al comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 100.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

al comma 2, tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
88. 12. (ex 88. 145.) Moroni.

Al comma 1, sostituire lettera f), *con le seguenti:*

f) per l'anno 2007 sono confermate solamente le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 25 del 20 settembre 2006, salvo rideterminazioni della medesima da parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa;

f-bis) È istituita senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una apposita commissione formata da rappresentanti dei Ministeri dello sviluppo economico, della salute, della ricerca scientifica, dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia dell'entrate e di Farmindustria, con il compito di verificare l'importo effettivo degli investimenti effettuati dall'industria farmaceutica nell'anno 2007. Entro il 15 novembre 2007 deve concludersi la verifica tecnica sul dato incrementale di investimenti rispetto al dato di consuntivo 2006. Se l'incremento dì investimenti effettuati risulta essere inferiore al dato atteso, l'AIFA provvede ad individuare specifici criteri di partecipazione a carico dell'industria farmaceutica.

Conseguentemente, all'articolo 216:

al comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2008: -135.000;
2009: -172.000;

al comma 2, tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 690 milioni di euro milioni di euro per l'anno 2008, e 680 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
88. 13. (ex 88. 147.) Garnero Santanché.

Al comma 1, lettera f), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* . Tale ridefinizione, in ogni caso, non dovrà riguardare i medicinali classificati in classe H, altamente innovativi da DNA ricombinante, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio del 22 luglio 1993.
88. 83. (ex 88. 146.) Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Al comma 1, dopo la lettera f), *aggiungere la seguente:*

f-bis) è istituita una apposita commissione formata da rappresentanti dei Ministeri dello sviluppo economico, della salute, dell'università e della ricerca scientifica, dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle entrate e di Farmindustria, con il compito di verificare l'importo effettivo degli investimenti effettuati dall'industria farmaceutica nell'anno 2007. Entro il 15 novembre 2007 deve concludersi la verifica tecnica sul dato incrementale di investimenti rispetto al dato consuntivo 2006 nel caso in cui l'incremento degli investimenti effettuati risulti essere inferiore al dato atteso, l'AIFA provvederà ad individuare specifici criteri di partecipazione a carico dell'industria farmaceutica;

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
***88. 14.** (ex 88. 142.) Lucchese, Capitanio Santolini, Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, dopo la lettera f), *aggiungere la seguente:*

f-bis) È istituita una apposita commissione formata da rappresentanti dei Ministeri dello sviluppo economico, della salute, dell'università e della ricerca scientifica, dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle entrate e di Farmindustria, con il compito di verificare l'importo effettivo degli investimenti effettuati dall'industria farmaceutica nell'anno 2007. Entro il 15 novembre 2007 deve concludersi la verifica tecnica sul dato incrementale di investimenti rispetto al dato consuntivo 2006. Nel caso in cui l'incremento degli investimenti effettuati risulti essere inferiore al dato atteso, l'AIFA provvederà ad individuare specifici criteri di partecipazione a carico dell'industria farmaceutica.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
***88. 15.** (ex 88. 169.) Moroni.

Al comma l, lettera g), *numero* 1*), sostituire le parole da:* l'avvenuta applicazione *fino alla fine del numero con le seguenti:* l'avvenuta presentazione, da parte della regione interessata, entro il 28 febbraio 2007, ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze di un Piano di contenimento entro il medesimo tetto della spesa farmaceutica convenzionata, la cui idoneità è da verificarsi congiuntamente nell'ambito dei tavoli di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis. (Governo della spesa farmaceutica).* - 1. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura brevettale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria, le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, ed al regolamento (CEE) n. 1768/1992 del 18 giugno 1992 del Consiglio, trovano attuazione attraverso a una riduzione della copertura complementare pari a due anni per ogni anno solare, a decorrere dal 1o gennaio 2007, fino al completo allineamento alla normativa europea.

2. Ove la disposizione di cui al precedente comma comporti scadenze anteriori alla data del 1o gennaio 2007, gli effetti della medesima disposizione decorrono da tale data.

88. 92. (ex 88. 95.) Andrea Ricci, Migliore, Iacomino.

Al comma 1, lettera h), *sopprimere il numero* 1*).*

88. 16. (ex 88. 60.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, lettera i), *alinea, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:*

Fermi restando i criteri stabiliti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, l'assegnazione alle regioni e agli altri enti del settore potrà avvenire solo dopo aver garantito la copertura finanziaria degli impegni già assunti con le delibere del CIPE di riparto delle quote precedenti. Gli effetti giuridici ed amministrativi conseguenti alla stipula degli Accordi di Programma avvenuta prima dell'entrata in vigore dell'articolo 1, commi 310 e 311 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, rimangono validi anche dopo l'applicazione del citato articolo 1 ivi compresi i rimborsi alle Regioni che hanno anticipato i fondi in attesa della definizione dei procedimenti previsti dagli Accordi. I termini di diciotto mesi e nove mesi previsti dal comma 310 dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituiti rispettivamente da ventiquattro mesi e da diciotto mesi.

88. 17. (ex 88. 109.) Lucchese, Capitanio Santolini, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera i), *alinea, sopprimere il secondo periodo.*

88. 18. (ex 88. 52.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.

Al comma 1, lettera i), *alinea, secondo periodo, sopprimere le parole:* con prioritario riferimento alle regioni meridionali ed insulari

88. 19. (ex 88. 53.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.

Al comma 1, lettera i), *alinea, secondo periodo, dopo le parole:* con i sistemi informativi sanitari delle regioni, *aggiungere le seguenti:* con la particolare finalità di garantire l'installazione e il funzionamento dei CUP aziendali e sovra aziendali.

88. 20. (ex 88. 111.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera i), *alinea, sopprimere il terzo periodo.*

88. 21. (ex 88. 70.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, lettera i), *sopprimere il numero 2).*

88. 22. (ex 88. 54.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera i), *aggiungere la seguente:*

i-bis) al comma 285 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono soppresse le parole: «con un numero di posti letto non inferiore a 250».

88. 78. (ex 88. 12.) Vannucci, Ricci, La Malfa, Galeazzi, Giovanelli, Lusetti, Merloni, Cesini, Lion, Maderloni, Morri, Ceroni, Forlani, Ciccioli, Baldelli, Conti, Musi, D'Ulizia, Fedi.

Al comma 1, sopprimere le lettere l) *ed* m).

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

88. 23. (ex 88. 112.) Lucchese, Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sopprimere le lettere l) *ed* m).

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, gli stanziamenti di parte corrente sono ridotti del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

88. 24. (ex 88. 45.) Fedele.

Al comma 1, sostituire le lettere l) *e* m) *con le seguenti:*

l) il Ministro della salute, con proprio decreto, da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce, in seno alla Commissione unica per i dispositivi medici di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una sottocommissione per la diagnostica strumentale, della quale fanno parte esperti indicati dalle società scientifiche e dalle associazioni di categoria pubbliche e private maggiormente rappresentative, appartenenti alle discipline dell'area della medicina diagnostica e dei servizi, con la finalità di definire percorsi diagnostici e linee guida volti ad innalzare il livello di qualità ed appropriatezza delle prestazioni ed efficienza del sistema di erogazione;

l-bis) il Ministro della salute, con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce all'interno della Commissione nazionale LEA, un tavolo misto regioni-associazioni di categoria pubbliche e private e società scientifiche, con la finalità di addivenire ad una riclassificazione delle prestazioni e relative tariffe massime;

m) in attesa delle conclusioni delle Commissioni di cui alle precedenti lettere *l)* e *m)* e del conseguimento dei relativi obiettivi di razionalizzazione e risparmio, anche conseguenti alla ridefinizione del nomenclatore tariffario, per far fronte alle esigenze di finanza pubblica, quantificate nella presente legge in 226 milioni di euro per l'anno 2007, 294 milioni di euro per l'anno 2008 e 309 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni procedono alla riduzione dei rimborsi dovuti alle strutture private accreditate ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza massima della somma prevista. Gli abbattimenti saranno modulati dalle regioni tenuto conto dei risparmi ottenuti per gli incrementi di appropriatezza ed efficienza prescrittiva, anche derivanti dalla ridefinizione del nomenclatore, come desumibili dal dato di spesa per l'area convenzionata accreditata riferita all'anno 2007 e seguenti, considerati altresì gli incrementi tendenziali adottati nella presente legge;

m-bis) l'importo massimo per ricetta, dovuto dai cittadini per le prestazioni di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella misura indicata dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è fissato nella misura euro 40,00.

***88. 26.** (ex *88. 74.) Alberto Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le lettere l) *ed* m)*, con le seguenti:*

l) il Ministro della salute con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce, in seno alla Commissione unica per i dispositivi medici di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una subcommissione per la diagnostica strumentale, di cui fanno parte esperti indicati dalle società scientifiche, e dalle associazioni di categoria pubbliche e private maggiormente rappresentative, appartenenti alle discipline dell'area della medicina diagnostica e dei servizi, con la finalità di definire percorsi diagnostici e linee guida volti ad innalzare il livello di qualità ed appropriatezza delle prestazioni ed efficienza del sistema di erogazione;

l-bis) il Ministro della salute con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce all'interno della Commissione nazionale LEA, un tavolo misto Regioni-associazioni di categoria pubbliche e private e società scientifiche, con la finalità di addivenire ad una riclassificazione delle prestazioni e relative tariffe massime;

m) in attesa delle conclusioni delle Commissioni di cui alle precedenti lettere *l)* ed *l-bis)* e del conseguimento dei relativi obiettivi di razionalizzazione e risparmio, anche conseguente alla ridefinizione del nomenclatore tariffario, per far fronte alle esigenze di finanza pubblica, quantificate nella presente legge in 226 milioni di euro per l'anno 2007, 294 milioni di euro per l'anno 2008 e 309 milioni per l'anno 2009, le Regioni procedono alla riduzione dei rimborsi dovuti alle strutture private accreditate ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni fino alla concorrenza massima della somma prevista. Gli abbattimenti saranno modulati dalle Regioni tenuto conto dei risparmi ottenuti per gli incrementi di appropriatezza ed efficienza prescrittiva, anche derivanti dalla ridefinizione del nomenclatore, come desumibili dal dato di spesa per l'area della convenzionata accreditata riferita all'anno 2007 e seguenti, considerati altresì gli incrementi tendenziali adottati nella presente legge;

m-bis) l'importo massimo per ricetta, dovuto dai cittadini per le prestazioni di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella misura indicata dall'articolo 1, comma 2 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è fissato nella misura di euro 40,00.
***88. 84.** (ex *88. 7.) Angelo Piazza.

Al comma 1, sostituire le lettere l) *ed* m)*, con le seguenti:*

l) il Ministro della salute con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano costituisce la Commissione unica per la diagnostica strumentale, di cui fanno parte esperti indicati dalle Regioni, dalle società scientifiche, e dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, appartenenti alle discipline dell'area della medicina diagnostica e dei servizi, con la finalità di definire percorsi diagnostici e linee guida volti ad innalzare il livello di qualità ed appropriatezza delle prestazioni, di proporre soluzioni organizzative tendenti a razionalizzare, la rete dei servizi di riclassificare le prestazioni;

m) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1o febbraio 2007 le regioni procedono alla riduzione fino al 20 per cento dei rimborsi dovuti alle strutture private accreditate ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, per le prestazioni di diagnostica di laboratorio automatizzabili;

m-bis) l'importo massimo per ricetta, dovuto dai cittadini per le prestazioni di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella misura indicata dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è fissato nella misura di euro 44,00.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000;

voce: Ministero dell'interno:

2007; - 60.000;
2008; - 60.000;
2009; - 60.000;

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 70.000;
2008: - 70.000;
2009; - 70.000.

88. 25. (ex 88. 114.) Galletti, Ciocchetti, Lucchese, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sostituire le lettere l) e *m) con le seguenti:*

l) il Ministro della salute, con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce in seno alla Commissione unica per i dispositivi medici di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una sottocommissione per la diagnostica strumentale, della quale fanno parte esperti indicati dalle società scientifiche e dalle associazioni di categoria pubbliche e private maggiormente rappresentative, appartenenti alle discipline dell'area della medicina diagnostica e dei servizi, con la finalità di definire percorsi diagnostici e linee guida volti ad innalzare il livello di qualità ed appropriatezza delle prestazioni ed efficienza del sistema d'erogazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2004, n. 311;

m) considerato che le numerosissime prestazioni di medicina di laboratorio hanno differenti livelli d'efficacia e significatività clinica, li Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce all'interno della Commissione nazionale LEA, un tavolo tecnico misto regioni, tecnici del Ministero dell'economia e delle finanze, associazioni di categoria pubbliche e private, società scientifiche, con la finalità di procedere, entro

il 27 febbraio 2007, in analogia a quanto già attuato per i farmaci, ad una revisione dei LEA delle prestazioni di diagnostica di laboratorio, ripartendo le stesse in tre gruppi a, b, e c anche tenendo conto del livello di automazione e della gestione clinico specialistica del paziente:

1) prestazioni con oneri a totale carico del SSN;

2) prestazioni con oneri a parziale carico del SSN per le quali ciascuna Regione, entro una quota percentuale minima e massima individuata dalla predetta commissione, determina gli oneri a parziale carico dei SSR scelti all'interno della predetta quota percentuale;

3) prestazioni non erogabili con oneri a carico del SSN.

La predetta classificazione deve conseguire gli obiettivi di razionalizzazione dei costi derivanti dalle prestazioni di medicina di laboratorio e conseguire un risparmio quantificato con la presente legge in 226 milioni di euro per l'anno 2007, in 294 milioni di euro per l'anno 2008, in 309 milioni di euro per l'anno 2009.

m-bis) l'importo massimo per ricetta, dovuto dai cittadini per le prestazioni di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella misura indicata dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è fissato nella misura di euro 40,00.
***88. 27.** (ex 88. 113.) Galletti, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sostituire le lettere l) e m) *con le seguenti:*

l) il Ministro della salute, con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce in seno alla Commissione unica per i dispositivi medici di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una sottocommissione per la diagnostica strumentale, della quale fanno parte esperti indicati dalle società scientifiche e dalle associazioni di categoria pubbliche e private maggiormente rappresentative, appartenenti alle discipline dell'area della medicina diagnostica e dei servizi, con la finalità di definire percorsi diagnostici e linee guida volti ad innalzare il livello di qualità ed appropriatezza delle prestazioni ed efficienza del sistema d'erogazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2004, n. 311;

m) considerato che le numerosissime prestazioni di medicina di laboratorio hanno differenti livelli d'efficacia e significatività clinica, li Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce all'interno della Commissione nazionale LEA, un tavolo tecnico misto regioni, tecnici del Ministero dell'economia e delle finanze, associazioni di categoria pubbliche e private, società scientifiche, con la finalità di procedere, entro il 27 febbraio 2007, in analogia a quanto già attuato per i farmaci, ad una revisione dei LEA delle prestazioni di diagnostica di laboratorio, ripartendo le stesse in tre gruppi a, b, e c anche tenendo conto del livello di automazione e della gestione clinico specialistica del paziente:

1) prestazioni con oneri a totale carico del SSN;

2) prestazioni con oneri a parziale carico del SSN per le quali ciascuna Regione, entro una quota percentuale minima e massima individuata dalla predetta commissione, determina gli oneri a parziale carico dei SSR scelti all'interno della predetta quota percentuale;

3) prestazioni non erogabili con oneri a carico del SSN.

La predetta classificazione deve conseguire gli obiettivi di razionalizzazione dei costi derivanti dalle prestazioni di medicina di laboratorio e conseguire un risparmio quantificato con la presente legge in 226 milioni di euro per l'anno 2007, in 294 milioni di euro per l'anno 2008, in 309 milioni di euro per l'anno 2009.

m-bis) l'importo massimo per ricetta, dovuto dai cittadini per le prestazioni di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella misura indicata dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è fissato nella misura di euro 40,00.

***88. 93.** (ex 88. 178.) Bianchi, Grassi.

Al comma 1, sopprimere le lettere m) *ed* r).

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000;

voce: Ministero dell'interno:

2007; - 60.000;
2008; - 60.000;
2009; - 60.000;

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009; - 50.000.

88. 28. (ex 88. 115.) Lucchese, Capitanio Santolini, Peretti, Zinzi, Ciocchetti.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 3 per cento.

88. 29. (ex 88. 61.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, sostituire la lettera m) *con le seguenti:*

m) in attesa delle conclusioni delle Commissioni di cui alle precedenti lettere *l)* ed 1 *bis)* del conseguimento dei relativi obiettivi di razionalizzazione e risparmio, anche conseguente alla

ridefinizione del nomenclatore tariffario, per far fronte alle esigenze di Finanza pubblica, quantificate nella presente legge in 226 milioni di euro per l'anno 2007, 294 milioni di euro per l'anno 2008 e 309 milioni per l'anno 2009, le Regioni procedono alla riduzione dei rimborsi dovuti allo strutture private accreditate ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza massima della somma prevista. Gli abbattimenenti saranno modulati dalle Regioni tenuto conto dei risparmi ottenuti, per gli incrementi di appropriatezza ed efficienza prescrittiva, anche derivanti dalla ridefinizione del nomenclatore, come desumibili dal dato di spesa per l'arca della convenzionata accreditata riferita all'anno 2007 e seguenti, considerati altresì gli incrementi tendenziali adottati nella presente legge;

m-bis) l'importo massimo per ricetta, dovuto dai cittadini per le prestazioni di cui all'articolo 8, comma 15 , della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella misura indicata dall'articolo 1, comma 2 della Legge 23 dicembre 1994, n. 742, è fissato nella misura di 40 euro.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
88. 30. (ex 88. 176.) Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bertolini, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Fasolino.

Al comma 1, sostituire la lettera m) *con la seguente:*

m) in attesa delle conclusioni delle Commissioni di cui alle precedenti lettere *l)* ed *l-bis)* e del conseguimento dei relativi obiettivi di razionalizzazione e risparmio, anche conseguente alla ridefinizione del nomenclatore tariffario, per far fronte alle esigenze di finanza pubblica, quantificate nella presente legge in 226 milioni di euro per l'anno 2007, 294 milioni di euro per l'anno 2008 e 309 milioni per l'anno 2009, le Regioni procedono alla riduzione dei rimborsi dovuti alle strutture private accreditate ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza massima della somma prevista. Gli abbattimenenti saranno modulati dalle Regioni tenuto conto dei risparmi ottenuti per gli incrementi di appropriatezza ed efficienza prescrittiva, anche derivanti dalla ridefinizione del nomenclatore, come desumibili dal dato di spesa per l'area della convenzionata accreditata riferita all'anno 2007 e seguenti, considerati altresì gli incrementi tendenziali adottati nella presente legge;

m-bis) l'importo massimo per ricetta, dovuto dai cittadini per le prestazioni di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella misura indicata dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è fissato nella misura di euro 40,00.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
88. 31. (ex 88. 37.) Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bertolini, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Fasolino.

Al comma 1, lettera m), *primo periodo, sostituire le parole:* non possono superare il 50 per cento degli importi delle tariffe previste *con le seguenti:* rimangono quelli previsti.

Conseguentemente:

alla medesima lettera:

sopprimere le parole: dei volumi di attività e;

sopprimere le parole: private;

c) dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis. (Imposta addizionale sui beni di lusso). - 1.* A decorrere dal 1° gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore al 500 milioni di euro.

3. L'imposta, scorporata dal prezzo al dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.

88. 81. (ex 88. 89. e 88. 138.) D'Elpidio, Affronti.

Al comma 1, lettera m), *primo periodo, sostituire le parole:* 50 per cento *con le seguenti:* 90 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000;

voce: Ministero dell'interno:

2007; - 30.000;
2008; - 30.000;
2009; - 30.000;

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009; - 30.000.

88. 33. (ex 88. 116.) Lucchese, Capitanio Santolini, Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera m), *primo periodo, sostituire le parole:* 50 per cento *con le seguenti:* 80 per cento.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.* All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:

1) alla lettera *a)* le parole «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b)* le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.;

all'articolo 216, comma 2, tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 4 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

88. 35. (ex 88. 173. e 88. 188.) Moroni, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

Al comma 1, lettera m), *primo periodo, sostituire le parole:* 50 per cento *con le seguenti:* 80 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000;

voce: Ministero dell'interno:

2007; - 30.000;
2008; - 30.000;
2009; - 30.000;

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009; - 30.000.

88. 34. (ex 88. 117.) Lucchese, Capitanio Santolini, Ciocchetti, Peretti, Zinzi, De Laurentis.

Al comma 1, lettera m), *primo periodo, sostituire le parole:* 50 per cento *con le seguenti:* 75 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis. (Imposta addizionale sui beni di lusso). - 1.* A decorrere dal 1° gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore al 500 milioni di euro.

3. L'imposta, scorporata dal prezzo al dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.

88. 80. (ex 88. 88. e 88. 139.) D'Elpidio, Fabris.

Al comma 1, lettera m), *primo periodo, sostituire le parole:* 50 per cento *con le seguenti:* 75 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009; - 50.000.

88. 36. (ex 88. 118.) Lucchese, Capitanio Santolini, Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera m), *primo periodo, sostituire le parole:* 50 per cento *con le seguenti:* 70 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;

2009; - 50.000.

88. 37. (ex 88. 119.) Lucchese, Capitanio Santolini, Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera m), *primo periodo, sostituire le parole:* 50 per cento *con le seguenti:* 60 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.

88. 38. (ex 88. 120.) Lucchese, Capitanio Santolini, Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente del 10 per cento.

***88. 39.** (ex 88. 121.) Lucchese, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente del 10 per cento.

***88. 40.** (ex 88. 159.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.

Al comma 1, lettera n), *sopprimere il primo periodo.*

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 10 per cento negli anni 2007, 2008, 2009.

88. 42. (ex 88. 122.) Lucchese, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera n), *primo periodo, dopo le parole:* 1° gennaio 2007 *aggiungere le seguenti:* , nelle regioni interessate da elevati disavanzi di cui alla lettera *b).*

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 5 per cento.

88. 43. (ex 88. 49.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.

Al comma 1, lettera n), *sopprimere il secondo, il terzo ed il quarto periodo.*

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni*:

2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.

88. 44. (ex 88. 124.) Lucchese, Capitanio Santolini, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera n), *sopprimere il secondo ed il terzo periodo.*

Conseguentemente:

dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.* - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni*:*

1) alla lettera *a)* le parole «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti*:* «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b)* le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti*:* «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 4 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
88. 45. (ex 88. 184.) Moroni, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

Al comma 1, lettera n), *sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

Conseguentemente,:

dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente: :

Art. 214-*bis.* - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni*:*

1) alla lettera *a)* le parole «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b)* le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.

all'articolo 216, comma 2, tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte dell'1 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
88. 46. (ex 88. 48.) Moroni, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

Al comma 1, lettera n), *secondo periodo, dopo le parole:* gli assistiti non esenti *aggiungere le seguenti:* , ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso per richiedere la prescrizione della contraccezione d'emergenza nei soli giorni festivi,

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 2.000;
2008: - 2.000;
2009: - 2.000.

88. 84. (ex 88. 87.) Poretti.

Al comma 1, lettera n), *secondo periodo, sostituire le parole:* 23 euro *con le seguenti:* 11.

Conseguentemente, alla medesima lettera, terzo periodo, sostituire le parole: 41 euro *con le seguenti:* 20 euro.

all'articolo 216, tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 5 per cento.

88. 47. (ex 88. 50.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.

Al comma 1, lettera n), *dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* Il pagamento della quota di cui al periodo precedente non esonera gli assistiti dal pagamento delle ordinarie quote di compartecipazione per le prestazioni diagnostiche o di specialistica ambulatoriale erogate.

88. 48. (ex 88. 62.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma l, lettera n), *sopprimere il terzo periodo.*

Conseguentemente:

dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis* - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)* le parole «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b)* le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.

88. 49. (ex 88. 39. e 88. 185.) Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Fasolino, Armosino.

Al comma 1, lettera n), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Sono esentati dal pagamento della quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero, la cui condizione è stata codificata sia come codice bianco che come codice verde, i bambini al di sotto di 13 anni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

88. 94. (ex 88. 136.) Cancrini, Napoletano, Poretti, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 1, lettera o), *capoverso lettera* a), *dopo le parole:* di definizione dei livelli essenziali di assistenza, finalizzata, *aggiungere le seguenti:* , in particolare.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 10 per cento.

88. 50. (ex 88. 63.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, lettera o), *capoverso lettera* a), *dopo le parole:* in regime di ricovero ospedaliero, *aggiungere le seguenti:* all'aggiornamento della lista delle prestazioni erogabili.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 10 per cento.

88. 51. (ex 88. 64.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.*

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I dei Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

88. 95. (ex 88. 157.) Iacomino, Andrea Ricci.

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero della salute *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

***88. 52.** (ex 88. 40. e 88. 186.) Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Fasolino, Armosino.

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

***88. 53.** (ex 88. 128.) Lucchese, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera p), *sostituire le parole da:* che non abbiano *fino alla fine della lettera con le seguenti:* sono tenuti a versare una cauzione pari a 4 euro per ogni prestazione di visita o esami diagnostici e di laboratorio. Tale cauzione viene restituita agli assistiti esentati o meno dalla quota di partecipazione all'atto del ritiro dei relativi referti. Con apposito provvedimento regionale vengono disciplinate le modalità operative.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007-2008-2009.

88. 56. (ex 88. 126.) Volontè, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera p), *sostituire le parole da:* che non abbiano *fino alla fine della lettera con le seguenti:* sono tenuti a versare una cauzione pari a 4 euro per ogni prestazione di visita o esami diagnostici e di laboratorio. Tale cauzione viene restituita agli assistiti esentati o meno dalla quota di partecipazione all'atto del ritiro dei relativi referti. Con apposito provvedimento regionale vengono disciplinate le modalità operative.

***88. 54.** (ex 88. 35.) Gelmini, Bernardo, Casero, Ravetto, Aprea, Berruti, Bocciardo, Colucci, Craxi, Fontana, Lupi, Moroni, Palmieri, Paroli, Pecorella, Romani, Romele, Testoni, Uggè, Valducci, Verro, La Russa, Airaghi, De Corato, Frassinetti, Gamba, Saglia.

Al comma 1, lettera p) *sostituire le parole da:* che non abbiano *fino alla fine della lettera con le seguenti:* sono tenuti a versare una cauzione pari a 4 euro per ogni prestazione di visita o esami diagnostici e di laboratorio. Tale cauzione viene restituita agli assistiti esentati o meno dalla quota di partecipazione all'atto del ritiro dei relativi referti. Con apposito provvedimento regionale vengono disciplinate le modalità operative.

***88. 55.** (ex 88. 75.) Alberto Giorgetti.

Al comma 1, lettera p), *sostituire le parole da:* sono tenuti al pagamento *fino alla fine della lettera con le seguenti:* perdono un deposito di garanzia rilasciato presso il laboratorio di analisi, secondo modalità stabilite dai provvedimenti regionali.

88. 86. (ex 88. 86.) Poretti.

Al comma 1, lettera p), *dopo le parole:* della prestazione usufruita, *aggiungere le seguenti:* tranne nei casi di oggettivo e certificato impedimento,

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.*

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro

annui.

88. 96. (ex 88. 156.) Dioguardi, Smeriglio, Caruso, Andrea Ricci.

Al comma 1, dopo la lettera p), *aggiungere la seguente:*

p-bis) a decorrere dal 1° settembre 2007, sono a carico dell'amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi sostenute dal personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle Forze armate e conseguenti a ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative, riconosciute dipendente da causa di servizio.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero della salute, *sono apportate le seguenti variazioni:*

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

88. 77. (ex 88. 78., 88. 97., 88. 1) Incostante, Boato, Franco Russo, Zaccaria, Bressa, Mascia, Amici, Ferrari.

Al comma 1, sopprimere le lettere q), r) *e* s).

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni*:

2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.

88. 57. (ex 88. 127.) Lucchese, Capitanio Santolini, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sopprimere le lettere q), r) *e* s).

88. 58. (ex 88. 51.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.

Al comma 1, sopprimere le lettere q) *ed* r).

Conseguentemente, lettera s), *sopprimere il terzo periodo.*

88. 87. (ex 88. 104.) Mancini.

Al comma 1, sopprimere le lettere q) *ed* r).

88. 88. (ex 88. 8.) Mancini.

Al comma 1, sopprimere lettera q).

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

88. 60. (ex 88. 129.) Lucchese, Capitanio Santolini, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera q).
88. 59. (ex 88. 30.) Angelino Alfano, Marinello.

Al comma 1, lettera q), *dopo le parole:* i transitori accreditamenti *aggiungere le seguenti:* delle strutture pubbliche.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera r), *dopo la parola:* provvisori *aggiungere le seguenti:* delle strutture pubbliche e.
88. 61. (ex 88. 14.) Verro.

Al comma 1, lettera q), *dopo le parole:* i transitori accreditamenti *aggiungere le seguenti parole:* delle strutture pubbliche e.
***88. 62.** (ex 88. 181. e 88. 28.) Angelino Alfano, Marinello.

Al comma 1, lettera q), *dopo le parole:* i transitori accreditamenti *aggiungere le seguenti parole:* delle strutture pubbliche e.
***88. 89.** (ex *88. 10. e 88. 99.) Mancini.

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.
88. 63. (ex 88. 130.) Lucchese, Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera r).
88. 64. (ex 88. 31.) Angelino Alfano, Marinello.

Al comma 1, lettera r), *dopo la parola:* provvisori *aggiungere le seguenti parole:* delle strutture pubbliche e.
***88. 65.** (ex 88. 180. e 88. 29.) Angelino Alfano, Marinello.

Al comma 1, lettera r), *dopo la parola:* provvisori *aggiungere le seguenti parole:* delle strutture pubbliche e.
***88. 90.** (ex *88. 11.) Mancini.

Al comma 1, lettera r), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Entro le date di cui sopra le Regioni provvedono ad accreditare le strutture private già autorizzate che ne facciano richiesta, possedendone i requisiti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
88. 66. (ex 88. 131.) Galletti, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera s).
88. 67. (ex 88. 132.) Lucchese, Capitanio Santolini, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera s), *sopprimere il terzo periodo.*
***88. 68.** (ex 88. 182. e 88. 32.) Angelino Alfano, Marinello.

Al comma 1, lettera s), *sopprimere il terzo periodo.*
***88. 91.** (ex *88. 9.) Mancini.

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, nell'anno 2007 una minore spesa di 40 milioni di euro e, a decorrere dal 2008, una minore spesa annua di 60 milioni di euro.
88. 69. (ex 88. 21.) Ulivi, Lisi, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, dopo la lettera t), *aggiungere la seguente:*

t-bis) al comma 3-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n, 263, e successive modificazioni, dopo le parole: «menomazioni funzionali permanenti» sono aggiunte le seguenti: «nonché gli interventi di manutenzione ed aggiornamento degli stessi».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero della salute, *apportare le seguenti variazioni*:

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
88. 70. (ex 88. 42.) Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Fasolino, Armosino.

Al comma 1, sopprimere la lettera u).

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero della salute, *apportare le seguenti variazioni*:

2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.
88. 71. (ex 88. 43.) Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Fasolino, Armosino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

v) gli elenchi delle malattie croniche e invalidanti previsti dal decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329 e delle malattie rare di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279 sono aggiornati su base annuale. Gli eventuali incrementi nel numero di esenzioni dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria sono coperti con le modalità previste dalla lettera *b).*
88. 72. (ex 88. 133.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il comma 289 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.
88. 73. (ex 88. 65.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 3 sostituire le parole da : «per l'anno 2006 *fino alla fine del comma con le seguenti:* »e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009".

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero della salute, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 3.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.

88. 74. (ex 88. 44.) Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Fasolino, Armosino.

Al comma 4, sostituire la parola: sentita *con le seguenti:* d'intesa con.

88. 75. (ex 88. 66.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, gli istituti zooprofilattici sperimentali e le aziende ospedaliere universitarie site nelle Regioni che nell'ultimo conto consuntivo hanno presentato un disavanzo di gestione con riferimento alla spesa sanitaria, nell'anno successivo all'indicazione del disavanzo sono tenuti alla certificazione di bilancio.

88. 76. (ex 88. 23.) Taglialatela, Alberto Giorgetti.

(Votazione dell'articolo 88)

Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-*bis*. - 1. Il prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica disciplinati dall'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è stabilito da ciascun titolare di farmacia o di esercizio di vendita previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il prezzo deve essere chiaramente reso noto al pubblico nel punto di vendita, mediante listini o altre equivalenti modalità. Nei confronti dei medicinali predetti cessano di applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *r)*, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, all'articolo 85, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 27 maggio, 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149.

2. Fino al 31 dicembre 2007, le farmacie e gli altri esercizi al dettaglio non possono vendere i medicinali di cui al comma 1 a un prezzo superiore al prezzo massimo di vendita in vigore al 31 dicembre 2006, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia italiana del farmaco. Per lo stesso periodo fino al 31 dicembre 2007 le aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio non possono vendere i medicinali di cui al comma 1 al dettagliante ad un prezzo superiore al 75 per cento del prezzo massimo di vendita di cui al periodo precedente.

3. Sul prezzo massimo di vendita di cui al comma 2 è calcolato, fino al 31 dicembre 2007, lo sconto minimo cui hanno diritto, ai sensi della normativa vigente, gli ospedali e le altre strutture del Servizio sanitario nazionale che acquistano i medicinali di cui al comma 1 dai produttori e dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

4. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali soggetti a prescrizione medica appartenenti alla classe *c)* di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilito dai

titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio, 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, non può essere superiore, per l'anno 2007, al prezzo in vigore nel 2006, aumentato sulla base delle variazioni dell'indice Istat sul costo della vita relative al periodo dicembre 2005-dicembre 2006.

88. 014. (ex *88. 020. e 88. 030.) Di Girolamo, Burtone, Zanotti, Cancrini, Astore, Poretti, Dioguardi, Pellegrino, Pignataro.

Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-*bis*. *(Nuova disciplina dell'utilizzo dei fondi per il finanziamento dei progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale).* - 1. La quota delle disponibilità finanziarie complessive del servizio sanitario nazionale, da vincolare alla realizzazione di specifici obiettivi del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è fissata all'1,3 per cento di tale disponibilità ed è ripartita tra le Regioni, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la conferenza Stato-Regioni.

2. Per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, le Regioni, ai fini dell'accesso alle risorse di cui al comma 1, elaborano specifici progetti in attuazione del vigente piano sanitario nazionale. In fase di prima applicazione, per il triennio 2007-2009, i progetti di cui al presente comma sono elaborati in riferimento:

a) alle seguenti aree tematiche a carattere generale: rilancio delle attività di prevenzione; riorganizzazione delle cure primarie, implementazione del governo clinico;

b) ai seguenti aspetti specifici: attuazione del piano nazionale della prevenzione di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e sua integrazione con ulteriori iniziative di contrasto ai fattori di rischio per la salute, quali: l'abitudine al fumo, una dieta inappropriata, l'inattività fisica, il consumo di alcool; attuazione del piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa di cui all'intesa Stato-Regioni del 28 marzo 2006; sperimentazione del modello assistenziale integrato di cure primarie, configurante la casa della salute; iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore delle gestanti, delle partorienti e del neonato; iniziative per la presa in carico dei soggetti fragili, tematica assistenziale delle malattie rare; implementazione della rete di unità spinali unipolari anche al fine di assicurare l'integrale copertura sul territorio nazionale; promuovere interventi a favore della salute degli immigrati; promozione della qualità nel Servizio sanitario nazionale; qualificare e potenziare le attività di tutela della salute sui luoghi di lavoro.

3. Le regioni presentano al Ministero della salute i progetti di cui al comma 2 che sono ammessi al finanziamento con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, con l'erogazione alle singole regioni dell'80 per cento dell'importo ripartito ai sensi del comma l. L'erogazione del rimanente importo è subordinata all'esito favorevole dell'attività di verifica della realizzazione dei progetti regionali, affidata al comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

4. Sono abrogati il secondo periodo dell'articolo 1, comma 34, ed il comma 34-*bis* della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5. Per il triennio 2007-2009 è confermato il vincolo per gli importi di cui:

a) al Piano nazionale della prevenzione 2005-2007, approvato con l'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, con estensione all'anno 2009;

b) al Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, approvato con intesa Stato-Regioni del 28 marzo 2006, con estensione dall'anno 2009.
88. 013. (ex 88. 015. e 88. 021.) Di Girolamo, Burtone.

Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-*bis.* - 1. All'articolo 48, comma 5, lettera *f),* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Tale ridefinizione in ogni caso non dovrà riguardare i medicinali altamente innovativi e da DNA ricombinante, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio del 22 luglio 1993».
***88. 01.** (ex 88. 09.) Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armodino, Fosolino.

Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-*bis.* - 1. All'articolo 48, comma 5, lettera *f),* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Tale ridefinzione in ogni caso non dovrà riguardare i medicinali altamente innovativi e da DNA ricombinante, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio del 22 luglio 1993».
***88. 02.** (ex 88. 06.) Lisi, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-*bis.* - *(Copertura degli oneri per il pagamento degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210).* - 1. È autorizzata a decorrere dal 2007 la spesa annua di 188,634 milioni di euro per il pagamento degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, con riferimento all'esercizio delle funzioni conferite alle Regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di salute umana e sanità veterinaria. Le risorse di cui al periodo precedente sono erogate alle Regioni a seguito di apposita ricognizione effettuata sulla base delle certificazioni prodotte al Ministero dell'economia e delle finanze relative agli oneri.

2. È autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 466,444 milioni di euro per il pagamento degli oneri arretrati relativi agli indennizzi di cui al comma precedente.

3. Le compensazioni degli eventuali maggiori oneri derivanti dalle rendicontazioni relative all'anno 2006 sono effettuate nell'anno 2007.

4. La somma integrativa di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, non è soggetta a rivalutazioni.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 5 per cento.
88. 03. (ex 88. 010.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-*bis.* - 1. I benefici previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono altresì estesi ai soggetti danneggiati, minori, cerebrolesi o invalidi a causa di vaccinazioni o trasfusioni di sangue o emoderivati che non abbiano potuto presentare domanda di indennizzo nel triennio successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.

88. 04. (ex 88. 024.) Lucchese, Volontè, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-*bis.* - *(Programma di prevenzione cardiovascolare in età pediatrica).* - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, in collaborazione con le Regioni, provvede ad attivare un programma di prevenzione cardiovascolare per l'identificazione dei soggetti a rischio di mortalità e morbilità cardiovascolare in età pediatrica, con particolare riferimento a quelle patologie per le quali esistono terapie che ne migliorano la progressione.

2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, il Ministro della salute si avvale delle Regioni, che, entro tre mesi dall'approvazione del programma, provvedono ad attivare uno screening cardiovascolare, attraverso la realizzazione di un elettrocardiogramma, di tutti i nuovi nati tra la quindicesima e la trentesima giornata di vita.

3. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009. Le suddette risorse sono ripartite annualmente dal Ministero della salute tra le Regioni in proporzione al numero annuale delle nascite.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente dell'1 per cento.

88. 05. (ex 88. 011.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-*bis.* - 1. Il Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e le rappresentanze nazionali delle strutture pubbliche e private afferenti le attività di diagnostica di laboratorio:

a) individua le prestazioni di diagnostica di laboratorio contrassegnate con la lettera «R», nell'ambito delle prestazioni di cui al decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996 da eseguirsi esclusivamente presso centri pubblici di riferimento regionali ad alta specializzazione;

b) individua ed elimina dall'elenca di cui al Decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996, le prestazioni di scarsa utilità diagnostica o a bassa frequenza di richiesta; queste ultime da affidare esclusivamente a centri pubblici di riferimento regionali.

88. 06. (ex 88. 017.) Carfagna.

Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-*bis.* - 1. Ogni struttura pubblica erogante prestazioni contemplate nel decreto del Mnistro della sanità del 22 luglio 1996, recante prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe, anche per esso valide, non può gravare sul SSN per costi di gestione onnicomprensivi maggiori della sua produzione. Ad ogni centro di costo si applicheranno i controlli contabili amministrativi già in uso per le strutture

accreditate esterne il direttore generale, qualora i ricavi per le prestazioni, prodotte da ciascun centro di costo risultassero inferiori alle spese di gestione, deve riorganizzare il servizio fino alla sua chiusura se nel secondo semestre del 2007 dovessero permanere i disavanzi e purché esista offerta assistenziale accreditata territoriale.

88. 07. (ex 88. 018.) Carfagna.

Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-*bis*. *(Modifiche alla legge 23 dicembre 2005, n. 266).* - 1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 210, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatto salvo il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare ed il personale delle Forze Armate».

b) dopo il comma 220, è aggiunto il seguente:

«220-*bis.* Le disposizioni del comma 220 non si applicano al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare ed il personale delle Forze Armate».

c) al comma 221, le parole: «ivi comprese» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.

88. 011. (ex 88. 04.) Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-*bis.* - 1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 210, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatto salvo il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare ed il personale delle Forze Armate».

b) dopo il comma 220, è aggiunto il seguente:

«220-*bis*. Le disposizioni del comma 220 non si applicano al Personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare ed al Personale delle Forze Armate».

c) al comma 221, le parole: «ivi comprese» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.

88. 08. (ex 88. 05.) Ascierto, Menia, Gasparri, Gamba, Giorgetti, Zacchera, Cossiga.

Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-*bis.* - All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 210, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatto salvo il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare ed il personale delle Forze Armate».

b) dopo il comma 220, è aggiunto il seguente:

«220-*bis.* Le disposizioni del comma 220 non si applicano al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare ed il personale delle Forze Armate».

c) al comma 221, le parole: «ivi comprese» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007-2008-2009.
88. 09. (ex 88. 023.) Tassone, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-*bis.* -. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 210, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatto salvo il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare ed il personale delle Forze Armate».

b) dopo il comma 220, è aggiunto il comma:

«220-*bis.* Le disposizioni del comma 220 non si applicano al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare ed il personale delle Forze Armate».

c) al comma 221, le parole: «ivi comprese» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 40 milioni di euro.
88. 010. (ex 88. 025.) De Corato.

Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-*bis.* - 1. Tutti gli assistiti del Servizio sanitario nazionale che hanno superato i 65 anni di età hanno diritto a due cicli di cure termali; per tale secondo ciclo, anche i soggetti esenti, sono obbligati al pagamento del *ticket*.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 40.000;
2008: - 40.000;

2009: - 40.000.

88. 012. (ex 88. 032.) Lucchese, Capitanio Santolini, Peretti, Zinzi.

ART. 89.

(Fondo per il cofinanziamento dei progetti regionali attuativi del piano sanitario nazionale).

Al comma 1, sostituire le parole: delle regioni *con le seguenti:* della Regione siciliana e delle regioni Sardegna,

89. 1. (ex 89. 9.) Lucchese, Peretti, Zinzi.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. L'importo annuale del Fondo di cui al comma 1 è stabilito in 95,5 milioni di euro, di cui 5 milioni per iniziative nazionali realizzate dal Ministero della salute e 90,5 milioni da assegnarsi alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, per l'integrazione ed il cofinanziamento dei progetti regionali in materia di:

a) sperimentazione del modello assistenziale case della salute, per 10 milioni di euro;

b) iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore delle gestanti, della partoriente e del neonato, per 10 milioni di euro;

c) malattie rare, per 60 milioni di euro;

d) implementazione della rete delle unità spinali unipolari, per 10,5 milioni di euro.

3. L'importo di 90,5 milioni di euro di cui al comma 2 è assegnato con decreto del Ministro della salute, su proposta del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005 pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, alle regioni che abbiano presentato i progetti attuativi del Piano sanitario nazionale contenenti linee di intervento relative alle materie di cui al comma 2, coerenti con linee progettuali previamente indicate con decreto del Ministro della salute.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero della salute, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

89. 2. (ex 89. 4.) Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Fabbri, Fasolino, Armosino.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 65,5 milioni di euro *con le seguenti:* 55,5 milioni di euro

Conseguentemente, al medesimo comma:

alinea, sostituire le parole: 60,5 milioni *con le seguenti:* 50,5 milioni.

sopprimere la lettera a).

89. 3. (ex 89. 3.) Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Fasolino.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole da: , per l'integrazione ed il cofinanziamento *fino alla fine del comma.*

89. 4. (ex 89. 5.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 93, comma 1, sostituire le parole da: tre importi pari a 3 milioni *fino alla fine del comma con le seguenti:* un importo pari a 3 milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti per il miglioramento degli interventi, diagnosi e cura delle malattie rare anche in riferimento alla facilitazione delle erogazioni ai pazienti dei farmaci orfani, un importo pari a 13 milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti per l'utilizzazione delle cellule staminali adulte e un importo pari a 3 milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti per la qualificazione ed il potenziamento delle attività di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

89. 7. (ex 93. 10.) Lucchese, Capitanio Santolini, Peretti, Zinzi.

Al comma 2, lettera a), *sostituire le parole:* del modello assistenziale case della salute *con le seguenti:* di modelli assistenziali innovativi.

89. 5. (ex 89. 13.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: , per la concessione da parte del Ministero della salute di finanziamenti finalizzati alle regioni meridionali ed insulari.

89. 6. (ex 89. 11.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

(Votazione dell'articolo 89)

Dopo l'articolo 89 aggiungere il seguente:

Art. 89-*bis*. *(Fondo per la salute mentale degli adolescenti e giovani adulti).* -1. È istituito, presso il Ministero della salute, un fondo per il finanziamento di progetti finalizzati alla tutela della salute mentale degli adolescenti e dei giovani adulti, avente una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009. Il fondo è finalizzato alla realizzazione dei seguenti interventi:

a) istituzione, presso le ASL, di unità operative complesse per gli adolescenti e i giovani adulti e potenziamento di quelle esistenti;

b) residenze temporanee protette;

c) gruppi appartamento;

d) presidi territoriali;

e) centri diurni.

2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, con decreto, previa intesa con la conferenza Stato-regioni, i criteri, le modalità e le procedure di utilizzo del fondo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 3.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.

89. 04. (ex 89. 010.) Andrea Ricci, Migliore, Dioguardi.

Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-*bis.* - 1. Al fine di una corretta equiparazione dei diritti dei pazienti che hanno subito danni a seguito di terapia trasfusionale o con emoderivati, come previsto anche dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, viene riconosciuto un indennizzo ai talassemici che hanno subito un danno a seguito di trasfusione di sangue infetto e che hanno attivato procedure giurisdizionali con la richiesta del relativo risarcimento.

2. A tal fine è autorizzato lo stanziamento di 80 milioni di euro per l'anno 2007 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.* - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)*, le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b)*, le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione del comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.

89. 01. (ex 89. 06. e 89. 017**.)** Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Angelino Alfano, Marinello, Fasolino, Armosino.

Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-*bis. (Disposizioni in materia di assistenza odontoiatrica).* - 1. Con le modalità previste dall'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nel rispetto del principio della invarianza della spesa da far gravare sulle complessive disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale, entro il 30 aprile 2007, si provvede all'integrazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, con apposito allegato, nel quale sono precisate le prestazioni da garantire uniformemente sul territorio nazionale in materia di programmi di tutela della salute odontoiatrica nell'età evolutiva e dell'assistenza odontoiatrica e protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità, con eventuale necessaria rimodulazione compensativa delle altre prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza.

2. Per le prestazioni di assistenza odontoiatrica o di fornitura e applicazione di protesi dentarie, ricomprese in un elenco definito, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dal Ministro della salute con l'indicazione della relativa tariffa massima esigibile dal soggetto richiedente ed erogate da strutture sanitarie pubbliche del Servizio sanitario nazionale e da professionisti e strutture private accreditati, il limite di detrazione d'imposta di cui all'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato dal 19 per cento ad una più alta percentuale fissata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro il limite massimo di minori entrate di 90 milioni di euro per l'anno 2008 e di 76 milioni di euro per l'anno 2009 e seguenti.

3 Le disposizioni di cui al comma 2 restano in vigore fino all'attivazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero della salute, *apportare le seguenti variazioni:*

2008: - 90.000;
2009: - 76.000.

89. 03. (ex 89. 09. e 89. 016.) Di Girolamo, Burtone.

Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-*bis*. - 1. Ai fini della corretta informazione per il consumo alimentare, volta alla realizzazione di un programma nazionale di prevenzione sanitaria basato sull'educazione alimentare, è istituito un Fondo per la salute alimentare.

2. L'importo annuale del Fondo di cui al comma 1 è stabilito in 20 milioni di euro. Le modalità di spesa inerenti tale Fondo sono definite con apposito decreto del Ministro della salute di concerto col Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 20 milioni di euro.

89. 01. (ex 89. 05.) Bellotti, Alberto Giorgetti.

ART. 91.

(Truffe ai danni del servizio sanitario nazionale).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Chiunque omette il pagamento della quota fissa determinata ai sensi dell'articolo 88, comma 1, lettera *n),* o fornisce false dichiarazioni sulla propria condizione al solo fine di ottenere indebitamente prestazioni sanitarie, assistenziali, terapeutiche o farmaceutiche a carico del Servizio sanitario nazionale per sé o per altri, salvo che ricorra ad ulteriori artifizi o raggiri, è punito con la sanzione amministrativa determinata, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, in misura compresa da due a dieci volte il valore della compartecipazione obbligatoria dovuta, qualora l'ingiusto profitto non superi la somma di euro 500. Resta ferma la responsabilità penale in ogni altro caso.

***91. 1.** (ex 91. 3.) Gianfranco Conte.

Aggiungere in fine il seguente comma:

3. Chiunque omette il pagamento della quota fissa determinata ai sensi dell'articolo 88, comma 1, lettera *n)*, o fornisce false dichiarazioni sulla propria condizione al solo fine di ottenere indebitamente prestazioni sanitarie, assistenziali, terapeutiche o farmaceutiche a carico del Servizio sanitario nazionale per sé e per altri, salvo che ricorra ad ulteriori artifizi o raggiri, è punito con la sanzione amministrativa determinata, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, in misura compresa tra due e dieci volte il valore della compartecipazione obbligatoria dovuta, qualora l'ingiusto profitto non superi la somma di euro 500. Resta ferma la responsabilità penale in ogni altro caso.

***91. 2.** (ex 91. 1) Angelo Piazza.

(Votazione dell'articolo 91)

ART. 93.

(Disposizioni in materia di ricerca sanitaria).

Al comma 1, sostituire le parole da e tre importi pari a tre milioni di euro *fino alla fine del comma con le seguenti:*, un importo pari a 6 milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti per il miglioramento degli interventi di diagnosi e cura delle malattie rare anche in riferimento alla facilitazione della erogazione ai pazienti dei farmaci orfani e due importi pari a 3 milioni di euro ciascuno sono vincolati, al finanziamento di progetti per l'utilizzazione di cellule staminali e al finanziamento di progetti per la qualificazione ed il potenziamento delle attività di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero della salute, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 3.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.

93. 1. (ex 93. 5.) Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Fabbri, Fasolino, Armosino.

Al comma 1, sostituire le parole da tre importi pari a 3 milioni di euro *fino alla fine del comma con le seguenti:* due importi pari a 3 milioni di euro ciascuno sono vincolati al finanziamento di progetti per il miglioramento degli interventi di diagnosi e cura delle malattie rare anche in riferimento alla facilitazione della erogazione ai pazienti dei farmaci orfani, al finanziamento di progetti per l'utilizzazione di cellule staminali e un importo pari a 6 milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti per la qualificazione ed il potenziamento delle attività di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici, di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995, è aumentata del 10 per cento.

93. 6. (ex 93. 11.) Dioguardi, Smeriglio, Caruso, Andrea Ricci.

Al comma 1, dopo le parole: cellule staminali *aggiungere le seguenti:* adulte e cordonali.

93. 2. (ex 93. 9.) Lucchese, Volontè, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, dopo le parole: cellule staminali, *aggiungere la seguente:* adulte.
93. 3. (ex 93. 6.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.

Al comma 1, dopo le parole: cellule staminali *aggiungere la seguente:* somatiche.
93. 4. (ex 93. 4.) Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Fasolino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Per la prosecuzione degli interventi di ricerca oncologica finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché dei relativi progetti di innovazione tecnologica e dei correlati progetti di collaborazione internazionale, da parte dei centri specializzati di cui all'articolo 94, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la realizzazione di un progetto oncotecnologico, finalizzato a sviluppare terapie oncologiche innovative, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2008: - 15.000.
93. 5. (ex 93. 12.) Gianfranco Conte.

(Votazione dell'articolo 93)

ART. 94.

(Iniziative in materia di farmaci).

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di evitare sprechi di confezioni di medicinali correlati alla non chiara leggibilità della data di scadenza posta con modalità « a secco », la data di scadenza e il numero di lotto riportati sul confezionamento esterno dei medicinali per uso umano devono essere stampati, per le confezioni che verranno prodotte a partire dal la ottobre 2007, con caratteri non inferiori al corpo 8, a inchiostro o con altra modalità che assicuri il contrasto cromatico fra tali indicazioni e lo sfondo del materiale di confezionamento.
***94. 1.** (ex 94. 20.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di evitare sprechi di confezioni di medicinali correlati alla non chiara leggibilità della data di scadenza posta con modalità «a secco», la data di scadenza e il numero di lotto riportati sul confezionamento esterno dei medicinali per uso umano devono essere stampati, per le confezioni che verranno prodotte a partire dal 1° ottobre 2007, con caratteri non inferiori al corpo 8, a inchiostro o con altra modalità che assicuri il contrasto cromatico fra tali indicazioni e lo sfondo del materiale di confezionamento.
***94. 11.** (ex *94. 1.) Grassi, Bianchi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e devono essere leggibili otticamente.
****94. 2.** (ex 94. 3.) Nardi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e devono essere leggibili otticamente.
****94. 3.** (ex 94. 6. e 94. 8.) Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Moroni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e devono essere leggibili otticamente.
****94. 4.** (ex 94. 14.) Lucchese, Volontè, Peretti, Zinzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Per ridurre i costi e al contempo fornire la medesima assistenza farmaceutica, si avvia una sperimentazione che renda possibile, a fronte della prescrizione del medico, la somministrazione di dosi individuali sfuse di medicinali, in particolare di farmaci di fascia A, da parte del farmacista. La sperimentazione deve cominciare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
94. 13. (ex 94. 10.) Poretti, Villetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3 Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le condizioni alle quali il farmacista può consegnare, in assenza della prevista prescrizione medica, un medicinale nella confezione con il minor numero di unità posologiche, annotando l'avvenuta consegna in un apposito registro.
***94. 5.** (ex 94. 7.) Moroni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. II Ministro della salute, con proprio decreto, individua le condizioni alle quali il farmacista può consegnare, in assenza della prevista prescrizione medica, un medicinale nella confezione con il minor numero di unità posologiche, annotando l'avvenuta consegna in un apposito registro.
***94. 6.** (ex 94. 15.) Lucchese, Peretti, Zinzi, Ronconi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le condizioni alle quali il farmacista può consegnare, in assenza della prevista prescrizione medica, un medicinale nella confezione con il minor numero di unità posologiche, annotando l'avvenuta consegna in apposito registro.
***94. 7.** (ex 94. 11.) Ulivi, Lisi, Conti, Angela Napoli, Mancuso, Pedrizzi, Antonio Pepe.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le condizioni alle quali il farmacista può consegnare, in assenza della prevista prescrizione medica, un medicinale nella confezione con il minor numero di unità posologiche, annotando l'avvenuta consegna in un apposito registro.
***94. 9.** (ex 94. 19.) Nardi, Barani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dei medici di medicina generale e dei titolari di farmacia,

individua le condizioni che consentono al farmacista, in caso di necessità e urgenza, di consegnare al cliente che ne faccia richiesta, in assenza di prescrizione medica, un medicinale disciplinato dall'articolo 88, comma 2, o dall'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; nell'ipotesi indicata, il farmacista è comunque tenuto a consegnare al cliente la confezione con minor numero di unità posologiche fra quelle disponibili. Le disposizioni del presente comma non si applicano alla vendita di medicinali con onere a carico del servizio sanitario nazionale.
94. 10. (ex 94. 18.) Marras.

(Votazione dell'articolo 94)

Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-*bis. (Modifiche all'articolo 1, comma 409, della legge finanziaria 2006).* - 1. All'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *c),* le parole: «le aziende che producono o immettono in commercio in Italia dispositivi medici» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi i dispositivi medicodiagnostici in vitro e i dispositivi su misura»;

b) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende di cui alla lettera *c)* versano, all'entrata del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate, calcolate al netto delle spese per il personale addetto. L'importo dovuto è maggiorato del 5 per cento per ciascun mese di ritardo rispetto alla scadenza prevista. Il mancato pagamento entro l'anno di riferimento comporta una sanzione da 7.500 euro a 45.00 euro, oltre al versamento di quanto dovuto. I proventi derivanti dai versamenti sono riassegnati, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute e utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per il miglioramento e il potenziamento della attività del settore dei dispositivi medici, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza del mercato, anche attraverso l'aggiornamento e la manutenzione della classificazione nazionale dei dispositivi e la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera *a),* alla attività di vigilanza sugli incidenti, alla formazione del personale ispettivo, all'attività di informazione nei riguardi degli operatori professionali e del pubblico, alla effettuazione di studi in materia di valutazione tecnologica, alla istituzione di registri di patologie che implichino l'utilizzazione di dispositivi medici, nonché per la stipula di convenzioni con Università e Istituti di ricerca o con esperti del settore»;

c) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* i produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-*bis* dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, applicabile anche ai dispositivi impiantabili attivi, e dall'articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono soggetti, quando non siano previste e non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 46 del 1997 e al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 332 del 2000. Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa di 100 euro per ogni dispositivo. Sono considerati un unico

dispositivo, ai fini del pagamento della tariffa, i dispositivi che abbiano uno stesso file tecnico, secondo criteri individuati dalla Commissione unica sui dispositivi medici e approvati con decreto del Ministro della salute. La tariffa è dovuta anche per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute ed utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera *a)*».
94. 01. (ex 94. 06.) Di Girolamo.

Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-*bis*. - 1. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le condizioni alle quali il farmacista può consegnare, in assenza della prevista prescrizione medica, un medicinale nella confenzione con il minor numero di unità posologiche, annotando l'avvenuta consegna in un apposito registro.
94. 02. (ex 94. 07.) Lucchese.

ART. 97.
(Misure per le farmacie rurali).

(Votazione dell'articolo 97)
ART. 99.
(Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà).

Sopprimerlo.
***99. 1.** (ex 99. 7., 99.1. e 99.6.) Zorzato, Alfano Angelino, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sopprimerlo.
***99. 2.** (ex 99. 5.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole da: il finanziamento di un progetto *fino alla fine del comma con le seguenti:* il relativo finanziamento di un progetto di sperimentazione gestionale, ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed integrazioni, da attuarsi da parte regione Lazio con la partecipazione della regione Puglia, della Regione siciliana e di altre regioni interessate, finalizzato alla realizzazione, nella città di Roma, di un Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, con sede presso l'istituto dermosifilopatico Santa Maria e San Gallicano I.F.O.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. L'Istituto nazionale delle migrazioni (INM) coordina il lavoro degli osservatori epidemiologici regionali, nonché le attività di prevenzione, assistenza e cura dei presidi opportunamente preposti a livello territoriale e distribuiti sul territorio nazionale, secondo le linee di programmazione del Ministero della salute in tema di lotta alle malattie della povertà.

3. L'Istituto nazionale delle migrazioni, coordina e finanzia le attività di ricerca svolte nelle università e negli istituti scientifici, secondo progetti finalizzati, valutati annualmente da un'apposita

commissione di esperti, individuata dal responsabile scientifico dell'INM. Nell'ambito formativo, la medicina delle migrazioni, dopo due anni di sperimentazione didattica da svolgersi in almeno tre atenei italiani, assume dignità di materia di insegnamento obbligatorio nelle facoltà di medicina e chirurgia, che in collaborazione con l'Istituto nazionale delle migrazioni provvedono a istituire scuole di specializzazione, scuole di perfezionamento, dottorati di ricerca, *master* di I e II livello di medicina delle migrazioni.
99. 4. (ex 99. 2.) Angelo Piazza.

Al comma 1, sostituire le parole: città di Roma *con le parole:* città di Palermo.
99. 3. (ex 99. 3.) Raiti.

(Votazione dell'articolo 99)

Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-*bis. (Iniziative in favore dei nuclei familiari con neonati).* - 1. Al fine di individuare la migliore dieta terapeutica è riconosciuto un *bonus* di 200 euro per ogni nucleo familiare in cui sia presente un neonato affetto da allergia alle proteine del latte vaccino per comprare confezioni di prova di latte artificiale che garantiscano almeno cinque pasti.

2. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *c-ter)* è aggiunta la seguente:

«c-quater) le spese sostenute per l'acquisto di latte artificiale per bambini, fino ad un massimo di 500 euro e fino al compimento del primo anno di età;».

3. Al fine di accertare i prezzi al dettaglio del latte artificiale, in relazione ai prezzi praticati nei diversi paesi dell'Unione europea, è istituita una apposita commissione di scopo presso il Ministero della salute, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, che entro sei mesi dalla di entrata in vigore presenta una relazione al Parlamento.

Conseguentemente, per gli anni 2007, 2008 e 2009, gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 3 per cento.
99. 01. (ex 99. 04.) Meloni.

ART. 101.
(Spesa sanitaria della Regione siciliana).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 185.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;

voce: Ministero del lavoro e della previdenza:

2007: - ;
2008: - 40.000;
2009: - 56.000.

voce: Ministero dell'interno:

2007: - ;
2008: - 60.000;
2009: - 80.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - ;
2008: - 50.000;
2009: - 70.000;

voce: Ministero della solidarietà sociale:

2007: - ;
2008: - 21.000;
2009: - 150.000.

101. 1. (ex 101. 11.) Romano, Drago, Ruvolo, Lucchese, D'Alia.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci in modo uniforme nella misura del 4 per cento.

101. 3. (ex 101. 6.) Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutti gli stanziamenti di parte corrente nella misure del 4 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

101. 2. (ex 101. 1.) Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre in maniera lineare le spese di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa annua di euro 185 milioni per l'anno 2007, di 371 milioni di euro per l'anno 2008 e di 556 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

101. 4. (ex 101. 14. e 101. 10) Giudice, Fallica, Marinello, Baiamonte.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre in maniera lineare tutte le spese di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa annua di euro 185 milioni per l'anno 2007, di euro 371 milioni per l'anno 2008 e di euro 556 milioni per l'anno 2009.

101. 5. (ex 101. 12.) Bono.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera *a)*, del Trattato dell'Unione europea, le accise gravanti sui prodotti petroliferi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte del 30 per cento al momento dell'immissione al consumo nel territorio della Regione siciliana.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre uniformemente tutte le voci di parte corrente nella misura del 10 per cento.
101. 7. (ex 101. 8.) Minardo.

(Votazione dell'articolo 101)

ART. 102.

(Modifica del regime delle entrate della regione autonoma Sardegna).

Al comma 1, capoverso «Art. 8», lettera f), *sopprimere le parole:*«da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati dall' Istat».

Conseguentemente, dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*.

(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)* le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b)* le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
102. 1. (*ex* 102.33, 102.1 e 102.22) Marras, Cicu, Testoni, Cossiga.

Al comma 1, capoverso «Art. 8», sostituire la lettera f) *con la seguente:*

f) dai dieci decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT o sul prodotto effettivamente generato sull'intero territorio regionale, comprese le attività che dovessero risultare fiscalmente residenti in altre regioni, da definire secondo l'importo maggiore accertato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.*

(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)* le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b)* le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo dì imposta decorrente al 1o gennaio 2006.

All'articolo 216, comma 2, alla tabella C, ridurre proporzionalmente del 5 per cento gli stanziamenti di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
102. 2. (*ex* 102.4) Pili, Murgia, Oppi, Porcu, Mereu.

Al comma 1, capoverso «Art. 8», alla lettera h) *aggiungere in fine le seguenti parole:* ivi comprese fiscalità di vantaggio a favore del settore turismo;.
102. 3. (*ex* 102.5) Pili, Murgia, Oppi, Porcu, Mereu.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Ad integrazione delle somme stanziate negli anni 2004, 2005 e 2006 e come anticipo dell'eventuale mancato trasferimento alla Regione delle quote di compartecipazione IRPEF e IVA relative agli anni 1993-2006, è autorizzata la spesa di euro 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2007 al 2026 per la devoluzione alla regione Sardegna delle quote di compartecipazione all'IVA riscossa nel territorio regionale, concordate, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, per gli anni 2004, 2005 e 2006. Il saldo relativo all'eventuale mancato trasferimento delle quote di compartecipazione IRPEF e Iva degli anni 1993-2006 dovrà essere definito entro e non oltre il 30 giugno 2007 da una commissione paritetica Stato-Regione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.*
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)* le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 25 per cento»;

2) alla lettera *b)* le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 35 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1o gennaio 2006.
102. 4. (*ex* 102.6) Pili, Murgia, Oppi, Porcu, Mereu.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere i seguenti:

Art. 214-*bis*.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)* le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b)* le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1o gennaio 2006.

Art. 215-*ter*.
(Aumento della tassazione sugli alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi, all'alcool etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

all'articolo 216, comma 2, alla tabella C, ridurre proporzionalmente del 5 per cento gli stanziamenti di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
102. 5. (*ex* 102.7) Pili, Murgia, Oppi, Porcu, Mereu.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della regione Sardegna, la misura del concorso della regione a tale spesa è pari al 45 per cento nell'anno 2007, al 47,5 per cento per l'anno 2008 e al 50 per cento per l'anno 2009.

Conseguentemente:

al medesimo articolo 102, sopprimere il comma 7;

dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)* le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b)* le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006;

alla tabella C, ridurre proporzionalmente del 5 per cento gli stanziamenti di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
102. 6. (*ex* 102.31 e 102.2) Marras, Cicu, Cossiga, Testoni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Dall'anno 2007 la regione Sardegna provvede ad una compartecipazione al finanziamento del servizio sanitario nazionale pari alla percentuale media dell'ultimo triennio incrementata dal tasso di inflazione programmato.

Conseguentemente,

dopo l'articolo 214, aggiungere i seguenti:

Art. 214-*bis*.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)* le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b)* le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1° gennaio 2006.

Art. 215-*ter*.
(Aumento della tassazione sugli alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi, all'alcool etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

all'articolo 216, comma 2, alla tabella C, ridurre proporzionalmente del 5 per cento gli stanziamenti di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
102. 8. (*ex* 102.8) Pili, Murgia, Oppi, Porcu, Mereu.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*.

(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)* le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b)* le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1° gennaio 2006;

all'articolo 216, alla tabella C ridurre proporzionalmente dei 5 per cento gli stan ziamenti di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
102. 9. Pili, Murgia, Oppi, Porcu, Mereu.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Alla regione Sardegna sono trasferite le funzioni relative al trasporto pubblico

locale (Ferrovie di Sardegna - Ferrovie Meridionali sarde), le funzioni relative alla continuità territoriale e le funzioni relative all'Agenzia del territorio. Il trasferimento è condizionato alla definizione degli oneri che lo Stato dovrà trasferire alla Regione Sardegna relativamente ai servizi già svolti e quelli che riguardano la continuità territoriale da definire attraverso una verifica dei costi aggiuntivi conseguenti alla condizione insulare della regione Sardegna.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;*

2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1o gennaio 2006.;

all'articolo 216, alla tabella C, comma 2, ridurre proporzionalmente del 5 per cento tutte le voci di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
102. 9. (*ex* 102.10) Pili, Murgia, Oppi, Porcu, Mereu.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)* le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b)* le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006;

alla tabella C, ridurre proporzionalmente del 5 per cento gli stanziamenti diparte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
102. 10. (*ex* 102.32 e 102.3) Cicu, Marras, Cossiga, Testoni.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: anno 2010 *con le seguenti:* anno 2007.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 214 aggiungere i seguenti:

Art. 214-*bis.*
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)* le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b)* le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1o gennaio 2006.

Art. 215-*ter*.
(Aumento della tassazione sugli alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi, all'alcool etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.;

alla tabella C, ridurre proporzionalmente del 5 per cento tutte le voci di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

102. 12. (*ex* 102.11) Pili, Murgia, Oppi, Porcu, Mereu.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: anno 2010 *con le seguenti:* anno 2008.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 214 aggiungere i seguenti:

Art. 214-*bis.*
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)* le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b)* le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1o gennaio 2006.

Art. 215-*ter*.
(Aumento della tassazione sugli alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi, all'alcool etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

alla tabella C, ridurre proporzionalmente del 5 per cento tutte le voci di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

102. 13. (*ex* 102.13) Pili, Murgia, Oppi, Porcu, Mereu.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: anno 2010 *con le seguenti:* anno 2009.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 214 aggiungere i seguenti:

Art. 214-*bis.*
(Disposizioni in materia ai disciplina finale abbi cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)* le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b)* le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1o gennaio 2006.

Art. 215-*ter*.

(Aumento della tassazione sugli alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi, all'alcool etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

all'articolo 216, alla tabella C, ridurre proporzionalmente del 5 per cento tutte le voci di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
102. 14. (*ex* 102.15) Pili, Murgia, Oppi, Porcu, Mereu.

Sostituire il comma 7 con il seguente: 7. All'attuazione del combinato disposto della lettera *f)* dell'articolo 8 del citato Statuto di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, e del comma 4 del presente articolo, per gli anni 2007, 2008 e 2009 il bilancio dello Stato concorre con un anticipo da definire anno per anno e comunque non inferiore al 70 per cento dell'accertato gettito dell'anno precedente. Il saldo del gettito relativo all'attuazione del combinato disposto della lettera *f)* dell'articolo 8 del citato Statuto di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948 è iscritto nell'esercizio finanziario successivo all'accertamento dell'intero gettito accertato. Per gli anni 2007-2009 la quota dei nove decimi dell'IVA sui consumi o sul prodotto, da definire secondo l'importo maggiore accertato, viene interamente attribuita alla Regione per ciascuno degli anni 2007-2009.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 214 aggiungere i seguenti:

Art. 214-*bis.*
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)* le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b)* le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1o gennaio 2006.

Art. 215-*ter*.
(Aumento della tassazione sugli alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi, all'alcool etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.;

all'articolo 216, alla tabella C, comma 2, ridurre proporzionalmente del 5 per cento tutte le voci di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
102. 15. (*ex* 102.16) Pili, Murgia, Oppi, Porcu, Mereu.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: dell'IVA sui consumi *aggiungere le seguenti:* o sul prodotto, da definire secondo l'importo maggiore accertato.
102. 16. (*ex* 102.19) Pili, Murgia, Oppi, Porcu, Mereu.

(Votazione dell'articolo 102)

Dopo l'articolo 102 aggiungere il seguente:

Art. 102-*bis*.
(Modifica del regime delle entrate della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia).

Sono devolute alla Regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio del Friuli-Venezia Giulia:

a) sei decimi e sessanta del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

c) sei decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 600, e articolo 25-*bis* aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica, con l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;

d) 9 decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni;

e) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica consumata nel Friuli Venezia Giulia;

f) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;

g) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nel Friuli Venezia Giulia.

2. La devoluzione alla Regione delle quote dei proventi erariali indicati al comma 1 viene effettuata al netto delle
quote devolute ad altri enti o istituti.
3. Lo Stato può destinare risorse aggiuntive alla Regione per provvedere a scopi determinati e

per sostenere la Regione nel processo di integrazione con i paesi dell'Europa centro-orientale.

4. La Regione può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Ha facoltà di emettere prestiti da essa garantiti per un importo annuale non superiore alle sue entrate ordinarie. Il ricorso all'indebitamento è autorizzato con legge regionale che ne stabilisce altresì l'entità e la destinazione delle somme da esso ricavate.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli 2007, 2008 e 2009 e seguenti.

102. 01. (*ex* 102.01) Crosetto, Tondo, Di Centa, Lenna, Contento, Menia, Compagnon, Pottino.

Dopo l'articolo 102 aggiungere il seguente:

Art. 102-*bis*.

(Modifica del regime delle entrate della Regione Friuli-Venezia Giulia).

1. Alla regione Friuli-Venezia Giulia è devoluta una quota di sei decimi e sessanta del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riscosse nel suo territorio.

2. Alla regione Friuli-Venezia Giulia è devoluta una quota di nove decimi e mezzo del gettito dell'imposta del valore aggiunto, riscossa nel suo territorio, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, alla tabella C sono ridotte del 7 per cento tutte le spese di parte corrente per gli anni 2007, 2008, 2009 e seguenti.

102. 02. (*ex* 102.02) Crosetto, Tondo, Di Centa, Lenna, Contento, Menia, Compagnon Pottino.

TITOLO IV

INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA RICERCA

Capo I

EFFETTI FINANZIARI

ART. 103.

(Effetti sui saldi di finanza pubblica)

Sopprimerlo.

103. 1. (ex 103. 1.) Andrea Ricci.

(Si vota il mantenimento dell'articolo 103)

Capo II

MISURE DI SOSTEGNO ALL'APPARATO PRODUTTIVO

ART. 104.

(Disposizioni urgenti per la costituzione di nuovi fondi ed altri interventi per l'innovazione industriale).

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: industriale.

Conseguentemente al comma 2, sopprimere la parola: industriale.

Conseguentemente al comma 7, primo periodo, sopprimere la parola: industriale.
104. 1. (ex 104. 152). Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: industriale *con le seguenti:* dell'apparato produttivo.

Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: progetti di innovazione industriale *con le seguenti:* progetti di innovazione e sviluppo dell'apparato produttivo.
104. 2. (ex 104. 18 e ex 104. 68). Campa, Zanetta, Rosso Bernardo.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Al fine di assicurare tale continuità, le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e a1l'articolo 14 febbraio 1982, n. 46, possono essere concesse anche nella forma del contributo in conto interessi su finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari, utilizzando le disponibilità assegnate dal CIPE in sede di ripartizione delle risorse per gli interventi nelle aree sottoutilizzate a valere sul Fondo di cui all'articolo 61 della legge 24 dicembre 2003, n. 3501 nonché le eventuali disponibilità residue di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I finanziamenti per le finalità di cui al presente comma possono essere garantiti, a valere sul Fondo di cui all'articolo 104, comma 7, secondo le condizioni stabilite con il decreto di cui all'articolo 104, comma 8, della presente legge. Con il medesimo decreto può essere altresì stabilito che, per le finalità del presente comma, il Fondo possa concedere la garanzia di ultima istanza dello Stato, che non incide sulla dotazione patrimoniale del medesimo Fondo.

Conseguentemente dopo l'articolo 214, inserire il seguente:

Art. 214-*bis.*
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assi

curare un maggior gettito complessivo pari a 70 milioni di euro annui.
104. 3. (ex 104. 159.) Milana.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: per la competitività e lo sviluppo si applicano *aggiungere le seguenti*: , fatto salvo quanto disposto al comma 2,
104. 4. (ex 0. 104. 173. 4). Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quelle.
104. 5. (ex 104. 19). Campa, Zanetta, Rosso.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: al Ministero dello sviluppo economico.
104. 6. (ex 0. 104. 173. 3). Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e delle competenti Commissioni parlamentari, sentite le parti economiche e sociali, approva il documento recante le Linee strategiche per la competitività e lo sviluppo. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, il documento può essere approvato anche in mancanza dei predetti pareri. Il documento, che ha validità triennale, definisce gli obiettivi di rafforzamento dell'apparato produttivo e le azioni necessarie al loro raggiungimento, unitamente al fabbisogno finanziario complessivo. Il Ministro dello sviluppo economico, a seguito dell'approvazione di tale documento, individua con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentito il Ministro per i diritti e le pari opportunità, i Programmi di innovazione industriale per l'attuazione degli obiettivi previsti dal documento stesso, quantificando, per ciascun programma, le risorse disponibili.
104. 7. (ex 104. 71). Bernardo.

Al comma 2, dopo le parole: nel rispetto degli obiettivi della strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005 *aggiungere le seguenti:* , nella prima fase di attuazione delle presenti disposizioni.
104. 8. (ex 104. 131.) Peretti, Zinzi.

Al comma 2, dopo le parole: tecnologie della vita *aggiungere le seguenti:* , delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
104. 9. (ex 104. 11.) Folena.

Al comma 2, dopo le parole: made in Italy *aggiungere le seguenti:* , dell'avanzamento del grado di innovazione organizzativa, di processo e di prodotto e di azione strategica complessiva dell'impresa, con forte impatto sull'intero sistema produttivo.
***104. 10. (ex 104. 132).** D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 2, dopo le parole: made in Italy *aggiungere le seguenti:* , dell'avanzamento del grado di innovazione organizzativa, di processo e di prodotto e di azione strategica complessiva dell'impresa, con forte impatto sull'intero sistema produttivo.
***104. 11. (ex 104. 62.)** Leo.

Al comma 2, dopo le parole: made in Italy *aggiungere le seguenti:* , dell'avanzamento del grado di innovazione organizzativa, di processo e di prodotto e di azione strategica complessiva dell'impresa, con forte impatto sull'intero sistema produttivo.
***104. 12. (ex 104. 89).** Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 2, dopo le parole: made in Italy *aggiungere le seguenti:* , dell'avanzamento del grado di innovazione organizzativa, di processo e di prodotto e di azione strategica complessiva dell'impresa, con forte impatto sull'intero sistema produttivo.
***104. 13. (ex 104. 50).** Di Centa, Uggè, Mondello, Zanetta.

Al comma 2, dopo le parole: made in Italy *aggiungere le seguenti:*, finalizzandone una quota a progetti dedicati alla micro e piccola impresa,
****104. 14. (ex 104. 20).** Campa, Zanetta, Rosso.

Al comma 2, dopo le parole: made in Italy *aggiungere le seguenti:*, finalizzandone una quota a progetti dedicati alla micro e piccola impresa,
**** 104. 15. (ex 104. 130).** D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nonché nell'ambito della promozione di reti di imprese finalizzate al rafforzamento del tessuto imprenditoriale e al recupero di competitività delle piccole imprese.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i1 seguente:

2-*bis*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità i partecipazione delle reti di impresa ai progetti di innovazione industriale di cui al comma 2, individuando una specifica titolarità giuridica in capo alle stesse tenendo conto dei seguenti criteri:

a) esistenza di un sistema di interdipendenza produttiva, contrattuale ed organizzativa tra un numero di soggetti considerati nodi della rete, che abbiano tra loro relazioni stabilmente strutturale;

b) esistenza di una finalità strategica o progettuale relativamente alla quale è necessario il riconoscimento della rete.

***104. 16. (ex 104. 167).** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nonché nell'ambito della promozione di reti di imprese finalizzate al rafforzamento del tessuto imprenditoriale e al recupero di competitività delle piccole imprese.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i1 seguente:

2-*bis*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità i partecipazione delle reti di impresa ai progetti di innovazione industriale di cui al comma 2, individuando una specifica titolarità giuridica in capo alle stesse tenendo conto dei seguenti criteri:

a) esistenza di un sistema di interdipendenza produttiva, contrattuale ed organizzativa tra un numero di soggetti considerati nodi della rete, che abbiano tra loro relazioni stabilmente strutturale;

b) esistenza di una finalità strategica o progettuale relativamente alla quale è necessario il riconoscimento della rete.

***104. 17. (ex 104. 72 e 104. 60).** Lazzari, Milanato, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Luciano Rossi, Rosso, Valducci, Vito Alfredo, Campa.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nonché nell'ambito della promozione di reti di imprese finalizzate al rafforzamento del tessuto imprenditoriale e al recupero di competitività delle piccole imprese.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i1 seguente:

2-*bis*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità i partecipazione delle reti di impresa ai progetti di innovazione industriale di cui al comma 2, individuando una specifica titolarità giuridica in capo alle stesse tenendo conto dei seguenti criteri:

a) esistenza di un sistema di interdipendenza produttiva, contrattuale ed organizzativa tra un numero di soggetti considerati nodi della rete, che abbiano tra loro relazioni stabilmente strutturale;

b) esistenza di una finalità strategica o progettuale relativamente alla quale è necessario il riconoscimento della rete.
***104. 18. (ex 104. 134.)** D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nonché dei sistemi di produzione ad alto valore aggiunto, con particolare riferimento alle tematiche della meccatronica, dei nuovi materiali e dell'ICT.
104. 19. (ex 104. 29.) Ravetto, Misiani.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le misure previste del presente comma si applicano alle imprese del settore manifatturiero e dei servizi.
104. 20. (ex 104. 133). Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis.* Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Comitato di cooperazione Stato-Regioni per lo sviluppo economico e produttivo. Ferma restando la competenza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Comitato esamina le questioni inerenti l'attuazione dei singoli progetti e le altre questioni attinenti i settori economico produttivi sottoposte dal Ministero dello sviluppo economico nonché dalle regioni e dagli altri Ministeri interessati; formula, inoltre, soluzioni e proposte, ai fini di una valutazione congiunta dello Stato e delle regioni interessate nel campo dei settori economici e produttivi. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico non avente natura regolamentare sono disciplinate le modalità di composizione e funzionamento del Comitato, prevedendo la possibilità di istituire con oneri a capo del Fondo di cui al comma 1 una segreteria tecnico-amministrativa e commissioni e gruppi di lavoro anche permanenti dedicati all'esame di temi specifici attinenti lo sviluppo delle attività economiche e produttive. Alle riunioni del Comitato partecipano rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, delle regioni e delle province autonome e degli altri Ministeri interessati all'attuazione dei singoli programmi nonché delle parti economiche e sociali.
104. 21. (ex 104. 73). Bernardo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3.Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentiti i Ministri dell'università e della ricerca, per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e per le autonomie locali, definisce le linee guida da seguire per l'individuazione delle modalità e dei criteri operativi per il coinvolgimento degli enti e delle imprese nei progetti di innovazione industriale. Per l'individuazione dei contenuti di ciascun progetto, il Ministro dello sviluppo economico, sentite le amministrazioni interessate, nomina un responsabile di progetto, scelto, in relazione alla complessità dei compiti, tra i soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza in relazione agli obiettivi tecnologico-produttivi da perseguire. Il responsabile di progetto, per l'attuazione dei compiti affidatigli, si avvale della collaborazione di strutture, soggetti ed enti specializzati, con onere a carico delle risorse stanziate. Il responsabile di progetto definisce il programma di lavoro, individua le modalità e le procedure da utilizzare per la scelta degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto, propone le azioni e le relative responsabilità attuative, stabilisce i tempi di realizzazione del progetto con l'individuazione dei criteri e delle modalità per le verifiche sullo stato di attuazione in itinere e finali, nonché gli indicatori da utilizzare per la valutazione ex post sull'efficacia degli interventi.
104. 22. (ex 104. 135). Peretti, Zinzi.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per i progetti di innovazione industriale e dedicati alle micro e piccole imprese il responsabile di progetto deve essere individuato tra soggetti che presentano una comprovata conoscenza ed esperienza del mondo della micro impresa.
***104. 23. (ex 104. 22.)** Campa, Zanetta, Rosso.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per i progetti di innovazione industriale e dedicati alle micro e piccole imprese il responsabile di progetto deve essere individuato tra soggetti che presentano una comprovata conoscenza ed esperienza del mondo della micro impresa.
***104. 24. (ex 104. 136.)** D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: strutture ed enti specializzati *aggiungere le seguenti: ,* nonché di rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
104. 25. (ex 104. 69 e 104.21). Bernardo, Campa, Zanetta, Rosso.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: le province autonome di Trento e di Bolzano, *aggiungere le seguenti:* e previa consultazione del partenariato in merito,
104. 26. (ex 104. 23 e 104. 70). Campa, Zanetta, Rosso, Bernardo.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: adotta il progetto sulla base delle proposte del responsabile *aggiungere le seguenti: ,* individua gli enti e le imprese da coinvolgere nell'attuazione delle attività previste nel progetto, stabilisce le relative risorse da destinare per la copertura delle spese previste, identifica i meccanismi di sostegno ed ogni altra misura utile per l'attuazione degli interventi.
104. 27. (ex 104. 137.) Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis.* La quota di risorse individuata ai sensi del comma 2 è destinata, per un ammontare pari al 15 per cento della quota stessa, al finanziamento di progetti di innovazione per lo sviluppo e la competitività delle microimprese e delle imprese artigiane. Ai sensi delle procedure indicate dai commi 3 e 4, sono individuati i contenuti ed i criteri di attuazione dei progetti riferiti a tali categorie imprenditoriali, stabilendo modalità e procedure semplificate per l'accesso ai relativi interventi finanziari ed assicurando specifici incentivi per la costituzione di consorzi o reti tra le imprese interessate, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, con specifico riferimento a strutture, enti ed organismi specializzati nel sostegno, anche finanziario, alle imprese artigiane ed alle microimprese. Per la gestione delle risorse finanziarie di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico si avvale dei soggetto gestore degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
***104. 28. (ex 104. 113).** Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis.* La quota di risorse individuata ai sensi del comma 2 è destinata, per un ammontare pari al 15 per cento della quota stessa, al finanziamento di progetti di innovazione per lo sviluppo e la competitività delle microimprese e delle imprese artigiane. Ai sensi delle procedure indicate dai commi 3 e 4, sono individuati i contenuti ed i criteri di attuazione dei progetti riferiti a tali categorie imprenditoriali, stabilendo modalità e procedure semplificate per l'accesso ai relativi interventi finanziari ed assicurando specifici incentivi per la costituzione di consorzi o reti tra le imprese interessate, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, con specifico riferimento

a strutture, enti ed organismi specializzati nel sostegno, anche finanziario, alle imprese artigiane ed alle microimprese. Per la gestione delle risorse finanziarie di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico si avvale dei soggetto gestore degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
***104. 29. (ex 104. 83.)** Angelino Alfano, Marinello.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis.* La quota di risorse individuata ai sensi del comma 2 è destinata, per un ammontare almeno pari al 15 per cento della quota stessa, al finanziamento di progetti innovativi per lo sviluppo e la competitività delle microimprese e delle imprese artigiane. Ai sensi delle procedure indicate dai commi 3 e 4, sono individuati i contenuti ed i criteri di attuazione dei progetti riferiti a tali categorie imprenditoriali, stabilendo modalità e procedure semplificate per l'accesso ai relativi interventi finanziari ed assicurando specifici incentivi per la costituzione di consorzi o reti tra le imprese interessate, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, con specifico riferimento a strutture, enti ed organismi specializzati nel sostegno, anche finanziario, alle imprese artigiane ed alle micro imprese. Per la gestione delle risorse finanziarie di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico si avvale del soggetto gestore degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
104. 30. (ex 104. 53.) Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Leo.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis.* La quota di risorse individuata ai sensi del comma 2 è destinata, per un ammontare pari al 15 per cento della quota stessa, al finanziamento di progetti innovativi per lo sviluppo e la competitività delle microimprese e delle imprese artigiane. Ai sensi delle procedure indicate dai commi 3 e 4, sono individuati i contenuti ed i criteri di attuazione dei progetti riferiti a tali categorie imprenditoriali, stabilendo modalità e procedure semplificate per l'accesso ai relativi interventi finanziari ed assicurando specifici incentivi per la costituzione di consorzi o reti tra le imprese interessate, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. Per la gestione delle risorse finanziarie di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico si avvale del soggetto gestore degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
***104. 31. (ex 104. 13. e 104. 74.)** Campa, Lazzari, Milanato, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Luciano Rossi, Rosso, Valducci, Alfredo Vito.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis.* La quota di risorse individuata ai sensi del comma 2 è destinata, per un ammontare pari al 15 per cento della quota stessa, al finanziamento di progetti innovativi per lo sviluppo e la competitività delle microimprese e delle imprese artigiane. Ai sensi delle procedure indicate dai commi 3 e 4, sono individuati i contenuti ed i criteri di attuazione dei progetti riferiti a tali categorie imprenditoriali, stabilendo modalità e procedure semplificate per l'accesso ai relativi interventi finanziari ed assicurando specifici incentivi per la costituzione di consorzi o reti tra le imprese interessate, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. Per la gestione delle risorse finanziarie di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico si avvale del soggetto gestore degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
***104. 32. (ex 104. 86).** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis.* La quota di risorse individuata ai sensi del comma 2 è destinata, per un ammontare pari al 15 per cento della quota stessa, al finanziamento di progetti innovativi per lo sviluppo e la

competitività delle microimprese e delle imprese artigiane. Ai sensi delle procedure indicate dai commi 3 e 4, sono individuati i contenuti ed i criteri di attuazione dei progetti riferiti a tali categorie imprenditoriali, stabilendo modalità e procedure semplificate per l'accesso ai relativi interventi finanziari ed assicurando specifici incentivi per la costituzione di consorzi o reti tra le imprese interessate, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. Per la gestione delle risorse finanziarie di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico si avvale del soggetto gestore degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
***104. 33. (ex 104. 138).** D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: istituisce *fino alla fine del periodo con le seguenti:* da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce il regime di aiuto applicabile ai progetti di innovazione industriale in conformità alla normativa comunitaria.
104. 34. (ex 104. 139). Peretti, Zinzi.

Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: concessione di garanzie su finanziamenti, *aggiungere le seguenti:* di patrimonializzazione e capitalizzazione delle micro e piccole imprese.
***104. 35. (ex 104. 24).** Campa, Zanetta, Rosso.

Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: concessione di garanzie su finanziamenti, *aggiungere le seguenti:* di patrimonializzazione e capitalizzazione delle micro e piccole imprese.
*** 104. 36. (ex 104. 140).** D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: delle imprese *aggiungere le seguenti:* di tutti i settori economici.
104. 37. (ex 104. 28). Campa, Zanetta, Rosso.

Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: Banca d'Italia *aggiungere le seguenti:* , nonché dei confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
***104. 38. (ex 104. 12).** Leo.

Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: Banca d'Italia *aggiungere le seguenti:* , nonché dei confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
***104. 39. (ex 104. 51).** Di Centa, Uggè, Mondello, Zanetta.

Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: Banca d'Italia *aggiungere le seguenti:* , nonché dei confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
***104. 40. (ex 104. 90).** Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: Banca d'Italia *aggiungere le seguenti:* , nonché dei confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
***104. 41. (ex 104. 141.)** D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 8, dopo le parole: sentita la Banca d'Italia *aggiungere le seguenti:* e sentite le competenti Commissioni parlamentari.
104. 42. (ex 104. 151.) Ricci, Provera.

Al comma 8, aggiungere, in fine: il seguente periodo: Con il medesimo decreto possono essere stabilite le disponibilità del Fondo di cui al comma 7 da destinarsi agli interventi di garanzia e controgaranzia a favore delle piccole e medie imprese di tutti i settori economici, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e dell'articolo 18, comma 1, lettera *r)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
104. 43. (ex 104. 153.) Milana.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Una quota pari al 15 per cento delle risorse del Fondo per la finanza d'impresa di cui al comma 7 è destinata ad interventi di ricapitalizzazione e patrimonializzazione delle microimprese e delle imprese artigiane attraverso strumenti finanziari, gestiti da banche o società finanziarie specializzate nel sostegno a tali imprese, adeguati alla specifica configurazione giuridica delle imprese medesime. Nell'ambito del decreto di cui al comma 8, sono stabiliti i criteri e le modalità degli interventi previsti dal presente comma, sulla base di procedure semplificate.
***104. 44. (ex 104. 25. e ex 104. 75 e ex 104.82)** Milanato, Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Luciano Rossi, Rosso, Valducci, Vito Alfredo, Campa, Angelino Alfano, Marinello

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Una quota pari al 15 per cento delle risorse del Fondo per la finanza d'impresa di cui al comma 7 è destinata ad interventi di ricapitalizzazione e patrimonializzazione delle microimprese e delle imprese artigiane attraverso strumenti finanziari, gestiti da banche o società finanziarie specializzate nel sostegno a tali imprese, adeguati alla specifica configurazione giuridica delle imprese medesime. Nell'ambito del decreto di cui al comma 8, sono stabiliti i criteri e le modalità degli interventi previsti dal presente comma, sulla base di procedure semplificate.
***104. 45. (ex 104. 58 e 104.125).** Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Leo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Una quota pari al 15 per cento delle risorse del Fondo per la finanza d'impresa di cui al comma 7 è destinata ad interventi di ricapitalizzazione e patrimonializzazione delle microimprese e delle imprese artigiane attraverso strumenti finanziari, gestiti da banche o società finanziarie specializzate nel sostegno a tali imprese, adeguati alla specifica configurazione giuridica delle imprese medesime. Nell'ambito del decreto di cui al comma 8, sono stabiliti i criteri e le modalità degli interventi previsti dal presente comma, sulla base di procedure semplificate.
***104. 46. (ex 104. 87.)** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Una quota pari al 15 per cento delle risorse del Fondo per la finanza d'impresa di cui al comma 7 è destinata ad interventi di ricapitalizzazione e patrimonializzazione delle microimprese e delle imprese artigiane attraverso strumenti finanziari, gestiti da banche o società finanziarie specializzate nel sostegno a tali imprese, adeguati alla specifica configurazione giuridica delle imprese medesime. Nell'ambito del decreto di cui al comma 8, sono stabiliti i criteri e le modalità degli interventi previsti dal presente comma, sulla base di procedure semplificate.
***104. 47. (ex 104. 142.)** D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Il decreto di cui al comma 8 può stabilire la quota delle disponibilità del Fondo di cui al comma 7 da destinarsi agli investimenti di garanzia concessi a favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle iscritte all'Albo delle imprese artigiane, anche attraverso i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. All'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, i commi 1, 2, 4 e 5, nonché il primo periodo del comma 3, sono abrogati. Resta fermo quanto già previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera *r)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1,tabella B, ridurre le dotazioni di conto capitale in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 300 milioni di euro.

104. 48. (ex 104. 124.) Alberto Giorgetti, Alemanno.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Il decreto di cui al comma 8 può stabilire la quota delle disponibilità del Fondo di cui al comma 7 da destinarsi agli investimenti di garanzia concessi a favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle iscritte all'Albo delle imprese artigiane, anche attraverso i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385. All'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, i commi 1, 2, 4 e 5, nonché il primo periodo del comma 3, sono abrogati. Resta fermo quanto già previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera *r)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

***104. 49. (ex 104. 76.)** Bernardo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Il decreto di cui al comma 8 può stabilire la quota di disponibilità del Fondo, di cui al comma 7, da destinarsi agli investimenti di garanzia concessi a favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle iscritte all'Albo delle imprese artigiane, anche attraverso i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385. All'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, i commi 1, 2, 4 e 5, nonché il primo periodo del comma 3, sono abrogati. Resta fermo quanto già previsto all'articolo 18, comma 1, lettera *r)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

***104. 50.(ex 104. 85 e 104.164).** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-*bis*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le modalità per l'accesso delle società cooperative e loro consorzi agli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

10-*ter*. Al fine di cui al comma 10-*bis* una quota delle risorse annualmente destinate agli interventi di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 488 del 1992, è utilizzata per la concessione degli incentivi e finanziamenti per le società cooperative e loro consorzi.

10-*quater*. Il Ministro dello sviluppo economico provvede, con il medesimo decreto, a disciplinare la concessione, l'erogazione e le modalità applicative relative agli incentivi pubblici concessi alle società cooperative e loro consorzi, fatta salva la verifica del rispetto dell'intensità degli aiuti e del divieto di cumulo delle agevolazioni, di cui alla normativa nazionale e comunitaria.

104. 51. (ex 104. 144). Peretti, Zinzi, D'Agrò.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-*bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni della legge 14 maggio 2005, n. 80, non si applicano agli interventi di cui all'articolo 14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57. Le agevolazioni previste dal comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 57 del 2001 sono concesse secondo le disposizioni previste dall'articolo 72, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

10-*ter).* Una quota pari ad almeno il 15 per cento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è destinata al sostegno degli investimenti delle imprese artigiane e delle micro e piccole imprese. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. Le risorse finanziarie sono gestite dal soggetto gestore di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57. La realizzazione degli interventi agevolativi viene effettuata secondo le procedure previste dai commi da 354 a 360 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 361, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

10-*quater).* All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Almeno la metà della quota di cui al periodo precedente è destinata al finanziamento di progetti promossi da imprese artigiane e micro imprese, in forma singola o associata, ed è gestita dal soggetto gestore di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57.».

***104. 52. (ex 104. 81 e ex 104.26 e 104.77).** Angelino Alfano, Marinello, Campa, Milanato, Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Rossi, Rosso, Valducci, Vito Alfredo.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-*bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni della legge 14 maggio 2005, n. 80, non si applicano agli interventi di cui all'articolo 14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57. Le agevolazioni previste dal comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 57 del 2001 sono concesse secondo le disposizioni previste dall'articolo 72, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

10-*ter).* Una quota pari ad almeno il 15 per cento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è destinata al sostegno degli investimenti delle imprese artigiane e delle micro e piccole imprese. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. Le risorse finanziarie sono gestite dal soggetto gestore di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57. La realizzazione degli interventi agevolativi viene effettuata secondo le procedure previste dai commi da 354 a 360 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 361, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

10-*quater).* All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Almeno la metà della quota di cui al periodo precedente è destinata al finanziamento di progetti promossi da imprese artigiane e micro imprese, in forma singola o associata, ed è gestita dal soggetto gestore di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57.».

***104. 53. (ex 104. 61).** Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Leo. (anche 104.126 A.Giorgetti).

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo. 8, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni della legge 14 maggio 2005, n. 80, non si applicano agli interventi di

cui all'articolo 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57. Le agevolazioni previste dal comma 1 dell'articolo della legge n. 57 del 2001 sono concesse secondo le disposizioni previste dall'articolo 72, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

10-*ter).* Una quota pari ad almeno il 15 per cento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è destinata al sostegno degli investimenti delle imprese artigiane e delle micro e piccole imprese. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. Le risorse finanziarie sono gestite dal soggetto gestore di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 5 marzo 2001 n. 57 che può avvalersi degli interventi di garanzia e di controgaranzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La realizzazione degli interventi agevolativi viene effettuata secondo le procedure previste dai commi da 354 a 360 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

10-*quater).* All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Almeno la metà della quota di cui al periodo precedente è destinata al finanziamento di progetti promossi dalle imprese artigiane e da micro e piccole imprese, in forma singola o associata, ed è gestita dal soggetto gestore di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che può avvalersi degli interventi di garanzia e di controgaranzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

****104. 54. (ex 104. 166.)** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo. 8, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni della legge 14 maggio 2005, n. 80, non si applicano agli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57. Le agevolazioni previste dal comma 1 dell'articolo della legge n. 57 del 2001 sono concesse secondo le disposizioni previste dall'articolo 72, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

10-*ter).* Una quota pari ad almeno il 15 per cento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è destinata al sostegno degli investimenti delle imprese artigiane e delle micro e piccole imprese. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. Le risorse finanziarie sono gestite dal soggetto gestore di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 5 marzo 2001 n. 57 che può avvalersi degli interventi di garanzia e di controgaranzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La realizzazione degli interventi agevolativi viene effettuata secondo le procedure previste dai commi da 354 a 360 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

10-*quater).* All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Almeno la metà della quota di cui al periodo precedente è destinata al finanziamento di progetti promossi dalle imprese artigiane e da micro e piccole imprese, in forma singola o associata, ed è gestita dal soggetto gestore di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che può avvalersi degli interventi di garanzia e di controgaranzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

****104. 55. (ex 104. 143).** D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - *(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).* - 1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)* le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti*:* «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b)* le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1o gennaio 2006."
104. 56. (ex 104. 011.) Valducci, Lazzari.

Al comma 11, secondo periodo, dopo le parole e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali *aggiungere le seguenti* , nonché le piccole e medie imprese.
104. 57. (ex 104. 156.) Milana.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di promuoverne la piena partecipazione al sistema di proprietà industriale, l'importo dei diritti disciplinati dal presente comma dovuti dalle micro e piccole imprese è stabilito in misura non superiore al 50 per cento dell'importo ordinario.
104. 58. (ex 104. 145.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 11 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del prescritto decreto ministeriale.
104. 59. (ex 104. 158.) Milana.

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: apparato produttivo, *aggiungere le seguenti*: , con particolare riguardo alle imprese di piccole e medie dimensioni,

Conseguentemente:

al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le parole da: di rilevanti dimensioni, *fino a:* successive modificazioni;

al secondo periodo, sostituire le parole: euro 300 mila *con le seguenti:* euro 500 mila.
104. 60. (ex 104. 101.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: apparato produttivo, *aggiungere le seguenti*: , con particolare riguardo alle imprese di piccole e medie dimensioni,

Conseguentemente:

al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le parole da: di rilevanti dimensioni, *fino a:* successive modificazioni;

al secondo periodo, sostituire le parole: euro 300 mila *con le seguenti:* euro 400 mila.
104. 61. (ex 104. 100). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: apparato produttivo, *aggiungere le seguenti:* delle imprese di piccole e medie dimensioni";

Conseguentemente:

al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le parole da: di rilevanti dimensioni, *fino a:* successive modificazioni;

al secondo periodo, sostituire le parole: euro 300 mila *con le seguenti:* euro 500 mila.
104. 62. (ex 104. 99). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: apparato produttivo, *aggiungere le seguenti:* delle imprese di piccole e medie dimensioni

Conseguentemente:

al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le parole da: di rilevanti dimensioni, *fino a:* successive modificazioni;

al secondo periodo, sostituire le parole: euro 300 mila *con le seguenti:* euro 400 mila.
104. 63. (ex 104. 98). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: apparato produttivo, *aggiungere le seguenti*: delle imprese di piccole e medie dimensioni;

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le parole da: di rilevanti dimensioni, *fino a:* successive modificazioni.
104. 64. (ex 104. 97). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: apparato produttivo, *aggiungere le seguenti:* , con particolare riguardo alle imprese di piccole e medie dimensioni del settore tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero e rubinetteria.

Conseguentemente:

al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le parole da: di rilevanti dimensioni, *fino a:* successive modificazioni;

al secondo periodo, sostituire le parole: euro 300 mila *con le seguenti:* euro 500 mila.
104. 65. (ex 104. 104). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: apparato produttivo, *aggiungere le seguenti:* , con particolare riguardo alle imprese di piccole e medie dimensioni del settore tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero e rubinetteria.

Conseguentemente:

al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le parole da: di rilevanti dimensioni, *fino a:* successive modificazioni;

al secondo periodo, sostituire le parole: euro 300 mila *con le seguenti:* euro 400 mila.
104. 66. (ex 104. 103). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: delle imprese, *aggiungere le seguenti:* di piccole e medie dimensioni, in particolare del settore tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero e rubinetteria.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le parole da: di rilevanti dimensioni, *fino a:* successive modificazioni.
104. 67. (ex 104. 163). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 12, primo periodo, sopprimere le parole da: di rilevanti dimensioni, *fino a:* successive modificazioni.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: euro 300 mila *con le parole:* euro 500 mila.
104. 68. (ex 104. 93.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 12, primo periodo, sopprimere le parole da: di rilevanti dimensioni, *fino a:* successive modificazioni.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: euro 300 mila *con le seguenti:* euro 400 mila.
104. 69. (ex 104. 92). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 12, primo periodo, sopprimere le parole da: di rilevanti dimensioni, *fino a:* successive modificazioni.
104. 70. (ex 104. 91). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole da: di rilevanti *fino a:* successive modificazioni *con le seguenti:* di piccole e medie dimensioni.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: euro 300 mila *con le seguenti:* euro 500 mila.
104. 71. (ex 104. 96). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole da: di rilevanti *fino a:* successive modificazioni *con le seguenti:* di piccole e medie dimensioni.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: euro 300 mila *con le seguenti:* euro 400 mila.
104. 72. (ex 104. 95). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole da: di rilevanti *fino a:* successive modificazioni *con le seguenti:* di piccole e medie dimensioni.
104. 73. (ex 104. 94). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 12, sostituire le parole da: di rilevante dimensioni *fino a:* successive modificazioni *con le seguenti:* di piccole e medie dimensioni, in particolare del settore tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero e rubinetteria.

Conseguentemente, al secondo periodo sostituire le parole: euro 300 mila *con le seguenti:* euro 500 mila.
104. 74. (ex 104. 114). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 12, sostituire le parole da: di rilevante dimensioni *fino a:* successive modificazioni *con le seguenti:* di piccole e medie dimensioni, in particolare del settore tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero e rubinetteria.

Conseguentemente, al secondo periodo sostituire le parole: euro 300 mila *con le seguenti:* euro 400 mila.
104. 75. (ex 104. 102.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 12, primo periodo, sopprimere le parole: e avvalendosi, per le attività ricognitive e di monitoraggio, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
104. 76. (ex 104. 146.) Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-*bis.* Al fine di coordinare il sistema di agevolazioni alle imprese agli obiettivi ed alle azioni di cui al presente articolo, il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) conformare i regimi di aiuto ad una elevata flessibilità e a modalità gestionali di progetto, alfine di garantirne l'effettiva rispondenza agli obiettivi ed azioni previsti dal documento di cui al comma 2;

b) prevedere un'articolazione degli interventi effettuata sulla base degli inquadramenti comunitari degli aiuti di Stato alle imprese;

c) prevedere modalità attuative e gestionali degli interventi effettuate sulla base delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123;

d) definire per gli inquadramenti comunitari lo schema di aiuto utilizzabile, contenente gli elementi essenziali dello stesso per quanto riguarda in particolare l'intensità e la forma dell'aiuto, le spese ammissibili, i procedimenti amministrativi per la concessione dei benefici;

e) prevedere il conferimento, anche temporalmente differenziato, alle regioni ed alle province autonome delle funzioni relative alle norme di incentivazione vigenti i cui effetti sono limitati allo sviluppo economico locale;

f) prevedere l'abrogazione delle norme di aiuto residue e di quelle non idonee al perseguimento degli obiettivi e delle azioni di cui al presente articolo, a decorrere dalla data di piena operatività delle disposizioni previste dai decreti legislativi di riordino anche tramite la soppressione differenziata delle norme stesse. I decreti legislativi di riordino sono adottati su proposta dei Ministri responsabili di agevolazioni alle imprese, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime

entro il termine di sessanta giorni, decorso il quale il decreto è comunque emanato. Entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, il Governo è delegato ad adottare disposizioni integrative e correttive con le medesime procedure e nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi.

104. 77. (ex 104. 78). Bernardo.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13.1. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, emana apposite direttive relativamente al mercato energetico nazionale con particolare riferimento alle industrie energivore dislocate sul territorio nazionale.

13.2. Alle industrie metallurgiche primarie sono riconosciute tariffe speciali al fine di equiparare i costi produttivi alla media europea e internazionale.

13.3. Con lo stesso decreto il Ministro dello sviluppo economico individua le risorse finanziarie necessarie all'attuazione delle stesse direttive utilizzando il meccanismo di finanziamento già adottato per le tariffe speciali adottate precedentemente.

104. 78. (ex 104. 170). Pili, Caligiuri, Murgia, Oppi, Cossiga, Porcu, Mereu, Testoni.

Alla rubrica, sostituire la parola: industriale *con le seguenti:* dell'apparato produttivo.

104. 79. (ex 104. 17). Campa, Zanetta, Rosso.

(Votazione dell'articolo 104)

Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:

Art. 104.1. - *(Interventi in materia di sicurezza delle imprese commerciali).* - 1. Il fondo di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è rifinanziato con 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Le somme eventualmente inutilizzate negli anni precedenti sono mantenute a bilancio e possono essere utilizzate negli anni 2007 e 2008.

2. Ai titolari di rivendite di generi di monopolio, di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è riconosciuto un credito di imposta sull'acquisto di attrezzature per la prevenzione della criminalità e per i costi sostenuti per l'utilizzo delle carte di credito in tabaccheria, di importo pari al 50 per cento del costo sostenuto, con riferimento a ciascun periodo di imposta in cui l'investimento è avvenuto".

Conseguentemente, dopo l'articolo 214 inserire il seguente:

Art. 214-*bis.* - *(Tassa sui superalcolici)* - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici, di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995,n. 504, è aumentata del 10 per cento.

104. 01. (ex 104.014 e 104. 016.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.

Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:

Art. 104.1. - *(Provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale).* - 1. I consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché quelli costituiti ai sensi della vigente legislazione delle regioni a statuto speciale, hanno la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per intraprese industriali o artigianali nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione.

2. Nell'ipotesi di esercizio della facoltà di cui al precedente comma i consorzi dovranno

corrispondere al cessionario il prezzo attualizzato di acquisto delle aree come determinato da un perito nominato dal presidente del tribunale competente per territorio, decurtato degli eventuali contributi pubblici ricevuti per l'acquisto.

3. Qualora il cessionario abbia esercitato nelle aree cedute l'intrapresa industriale o artigianale per un periodo superiore ad anni 10, le medesime aree e lo stabilimento che su di esse insiste sono sottratte alla facoltà di riacquisto da parte dei Consorzi di cui al comma 1.

4. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutuo fino a 100 milioni di euro a favore dei consorzi di sviluppo industriale per la realizzazione di infrastrutture industriali e per l'acquisizione di aree e di immobili da destinare agli insediamenti produttivi.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

104. 02. (ex 104. 010.) Carfagna.

ART. 104-*bis*.
(Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca-FRI).

(Votazione dell'articolo 104-*bis*)

ART. 104-*ter.*
(Potenziamento della misura di assistenza tecnica alle imprese).

All'articolo 104-ter, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei casi di attività di innovazione tecnologica per le imprese che operano nei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero e rubinetteria.

104-*ter*. 1. (ex 0. 104. 019. 1.) Garavaglia, Fugatti, Cota, Filippi.

(Votazione dell'articolo 104-*ter*)

ART. 105.
(Interventi per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate).

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Una percentuale non inferiore al 30 per cento delle risorse di cui al precedente periodo è destinata, per il tramite del Ministero delle infrastrutture, al finanziamento di opere infrastrutturali da allocare nelle aree sottoutilizzate del Paese.

105. 1. (ex 105. 1) Misiti, Ossorio, Raiti, Donadi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 30 per cento *con le seguenti:* 10 per cento.

105. 2. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei trasporti e con le regioni e sentite le Commissioni parlamentari competenti,

predispone, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, i criteri di selezione delle opere che rientrano nelle autorizzazioni di spesa di cui al presente comma.

Conseguentemente, all'articolo 134, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei trasporti e con le regioni e sentite le Commissioni parlamentari competenti, predispone, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, i criteri di selezione delle opere di cui al presente comma.
105. 3. (ex 105. 6.) Rotondo, Boffa.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
105. 4. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 3, sopprimere le parole: e comunque non oltre l'esercizio 2015.
105. 6. (ex 105. 16.) Bono.

Sopprimere il comma 4.
***105. 7.** (ex 105. 9.) Valducci.

Sopprimere il comma 4.
***105. 8.** (ex 105. 15.) Bono.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. In attuazione all'Accordo di programma per la riqualificazione e la reindustrializzazione del Polo petrolchimico di Priolo, così come sottoscritto il 21 dicembre 2005 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è autorizzato un contributo di complessivi 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 da iscrivere nello stato di previsione di spesa del Ministero dello sviluppo economico. È autorizzato altresì, per lo stesso fine, un contributo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 da iscrivere nello stato di previsione di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modifiche:*

2007: - 20.000;
2008: - 70.000;
2009: - 70.000.
105. 5. (ex 105. 3.) Rotondo, Piscitello, Piro, Burtone, Crisafulli, Dato, Samperi, Violante.

(Votazione dell'articolo 105)

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-*bis*.

1. Per i soggetti che hanno inoltrato, presso il Centro operativo di Pescara dell'Agenzia dell'entrate, istanza telematica per il riconoscimento dei benefici del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate e che hanno ricevuto l'accoglimento della domanda nel corso dell'anno 2006, il termine perentorio per il completamento dell'investimento programmato, di cui al

comma 1 dell'articolo 8della legge n. 388 del 2000, è prorogato dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2007.
105. 01. (ex 105. 01.) Rotondo.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-*bis*.
(Collaudi delle iniziative imprenditoriali finanziate mediante programmazione negoziata).

1. Al fine di accelerare i tempi di attuazione, i collaudi delle iniziative imprenditoriali finanziate dagli strumenti della programmazione negoziata, di cui all'articolo 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, attuati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, i cui investimenti non superano un milione e cinquecentomila euro, saranno effettuati dai soggetti responsabili con l'obbligo di comunicare i verbali al Ministero dell'economia e delle finanze. La copertura dei costi rimane invariata.
105. 02. (ex 105. 05) Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-*bis*.
(Riassegnazione di risorse non utilizzate nell'ambito della programmazione negoziata).

1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assegnare ai soggetti, di cui all'articolo 2 comma 203, lettere *d), e)* e *f),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e individuati dall'articolo 4 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, le risorse rivenienti dalle revoche, dalle rinunce, nonché quelle comunque non utilizzate o utilizzate in difformità dai progetti ammessi alle agevolazioni previste dalla medesima legge.
2. Il contributo globale a favore dei soggetti di cui al comma 2, senza oneri aggiuntivi per l'erario, è definito nel limite del 3 per cento degli importi rivenienti dalle risorse di cui al comma 2 e comunque in misura non superiore, nel complesso, ad euro 2.066.115. Tale contributo viene riconosciuto per gli anni pregressi e per il differimento dei termini concesso per il completamento dei programmi e per l'effettuazione dei collaudi, così come previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 aprile 2006, n. 215. I criteri e le modalità di rendicontazione rimangono inalterati.
105. 03. (ex 105. 07) Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-*bis*.
(Riassegnazione di risorse non utilizzate nell'ambito della programmazione negoziata).

1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assegnare entro il 31 dicembre 2007, al responsabile unico del contratto d'area e al soggetto responsabile del patto territoriale, le risorse rivenienti dalle revoche dalle rinunce nonché quelle comunque non utilizzate o utilizzate in difformità dai progetti ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 203, lettere *d), e)* ed *f).*
2. Il contributo globale a favore del responsabile unico del contratto d'area e al soggetto responsabile del patto territoriale, senza oneri aggiuntivi per l'erario, è definito nel limite del 3 per cento degli importi rivenienti dalle risorse di cui al comma 1 e comunque non superiore nel

complesso ad euro 2.066.115.

105. 04. (ex 105. 012) Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-*bis*. - *(Contributo in favore dei soggetti responsabili dei Patti Territoriali).* - 1. A favore dei soggetti indicati dall'articolo 4 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 luglio 2000, n. 320, è concesso un contributo aggiuntivo di pari importo a quello previsto dallo stesso articolo 4 per la copertura finanziaria degli esercizi successivi alla scadenza dei 60 mesi di operatività dei soggetti responsabili riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico. Detto contributo aggiuntivo copre gli ulteriori cinque esercizi in prosecuzione a quelli scaduti e comunque fino alla chiusura globale del Patto. I criteri e le modalità di rendicontazione rimangono inalterati. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse della finanza di patto già decretata per la parte ancora non spesa riveniente dalle economie comunque generate.

2. Al fine di accelerare i tempi di attuazione, i collaudi delle iniziative imprenditoriali finanziate dagli strumenti della programmazione negoziata, i cui investimenti non superano un milione e cinquecentomila euro, saranno effettuati dai soggetti responsabili con l'obbligo di comunicare i verbali al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La copertura dei relativi costi rimane invariata.

3. L'articolo 12-*ter* del citato decreto ministeriale 31 luglio 2000, n. 320, è sostituito dal seguente: «Art. 12-*ter*. - 1. Tutte le iniziative finanziate che hanno superato i termini previsti per la conclusione dell'investimento, ivi comprese le proroghe richieste e concesse, e che hanno realizzato il 30 per cento degli investimenti ammessi, dovranno ultimare l'investimento entro il 31 dicembre 2007. La rendicontazione dovrà essere conclusa entro i sei mesi successivi».

Conseguentemente dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente

Art. 214-*bis.* 1. Sono aumentate di 0,03 euro le aliquote di accisa di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti:

a) benzina e benzina senza piombo;

b) olio da gas o gasolio usato come carburante;

c) gas di petroli liquefatti usati come carburante.

105. 05. (ex 105. 8.) Pelino.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-*bis.* - 1. I termini di completamento delle iniziative imprenditoriali agevolate relative ai contratti d'area e ai Patti territoriali previsti dalla lettera *e)*, comma 3, dell'articolo 12, del decreto ministeriale del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 320 del 31 luglio 2000, anche se già prorogati, sono differiti ulteriormente, su richiesta dell'impresa interessata, fino al 30 giugno 2007.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, entro il limite di 10 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2007, 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2007-2009 nell'unità previsionale di base di parte

corrente, denominata fondo speciale, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per gli anni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

105. 06. (ex 105. 014.) D'Alia.

ART. 106.

(Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica - FIRST).

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Al Fondo confluiscono *aggiungere le seguenti:* con decorrenza dal 1° gennaio 2007.

106. 1. (ex 106. 8.) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis.*

La dotazione del Fondo di cui al comma 1, per l'anno 2007, è incrementata di euro 250 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 117, comma 1, sostituire le parole: 520 milioni *con le seguenti:* 270 milioni.

106. 2. (ex 117. 4.) Villetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis.*

La dotazione del Fondo di cui al comma 1, per l'anno 2007, è incrementata di euro 100 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 117, comma 1, sostituire le parole: 520 milioni *con le seguenti:* 420 milioni.

106. 3. (ex 117. 5.) Villetti.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: riservando almeno il 40 per cento per iniziative di ricerca e sviluppo per le regioni meridionali.

106. 4. (ex 106. 4. e 106. 5.) Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Milanato, Luciano Rossi, Rosso, Valducci, Alfredo Vito.

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. Alla ripartizione delle risorse complessive del Fondo provvede, con proprio decreto, il Ministro dell'università e della ricerca, garantendo comunque il finanziamento di un programma nazionale di investimento nelle ricerche liberamente proposte in tutte le discipline da università ed enti pubblici di ricerca, valutate mediante procedure diffuse e condivise nelle comunità disciplinari

internazionali interessate.

4. Per la parte restante del Fondo, in attuazione delle indicazioni del Programma nazionale per la ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Ministro dell'università e della ricerca provvede, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla definizione dei criteri di accesso e delle modalità procedurali per la concessione e gestione delle agevolazioni a valere sulle risorse disponibili, al fine di garantire la massima efficacia ed omogeneità degli interventi. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti per l'assegnazione delle risorse.

106. 5. (ex 106. 1.) Folena.

Al comma 3, dopo le parole: Ministro dell'università e della ricerca *aggiungere le seguenti: ,* acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

106. 6. (ex 106. 2.) Folena.

Al comma 3, dopo le parole: e delle finanze *aggiungere le seguenti: ,* acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

106. 7. (ex 106. 10). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: legge 23 agosto 1988, n. 400 *aggiungere le seguenti: ,* acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

***106. 8.** (ex 106. 3.) Folena.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: legge 23 agosto 1988, n. 400 *aggiungere le seguenti: ,* acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

***106. 9.** (ex 106. 11). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 5, le parole sostituire le parole da: 300 milioni *fino a:* 360 milioni *con le seguenti:* 302,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 362,5 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.*

L'articolo 2 della legge 1° agosto 2003, n. 206, è abrogato.

106. 10. (ex 106. 13). Turco.

(Votazione dell'articolo 106)

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-*bis.* - *(Messa in liquidazione della società Sviluppo Italia S.p.A.).* - 1. Il 1° gennaio 2007 è posta in liquidazione la società Sviluppo Italia S.p.A. Entro tale data il Ministro per lo sviluppo economico nomina i liquidatori con proprio decreto.

2. Le disponibilità liquide via via rese disponibili dalla liquidazione sono immediatamente allocate al Fondo di cui all'articolo 104, ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 2 dello stesso articolo.

106. 01. (ex 106. 03). Villetti.

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-*bis*. - *(Messa in liquidazione della Società Sviluppo Italia S.p.A.).* - 1. Il 1° gennaio 2007 è posta in liquidazione la società Sviluppo Italia S.p.A. Entro tale data il Ministro per lo sviluppo economico nomina i liquidatori con proprio decreto.
106. 02. (ex 106. 02). Villetti.

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-*bis*. - *(Fondo per gli investimenti nella ricerca tecnologica applicata alla sicurezza)* - 1. Al fine di garantire la massima efficacia nel settore della ricerca applicata alla sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per gli investimenti nella ricerca tecnologica applicata alla sicurezza (FIRTS).

2. Il Ministro dello sviluppo economico provvede alla ripartizione delle complessive risorse economiche del FIRTS attraverso apposito decreto d'attuazione da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Al fondo di cui al comma 1 è destinata la somma di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
106. 03. (ex 106. 01.) Ascierto, Alberto Giorgetti, Cossiga.

ART. 107.
(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266).

Al comma 1, secondo periodo, la parola: sentita *è sostituita dalle seguenti:* d'intesa con.
107. 1. (ex 107. 4). Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , riservando almeno il 40 per cento alle regioni meridionali.
107. 2. (ex 107. 1). Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele Franzoso, Milanato, Luciano Rossi, Rosso, Valducci, Alfredo Vito.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis.* Per consentire l'attivazione di una rete di rotte aeree turistiche che permettano il collegamento degli aeroporti delle regioni interessate dall'obiettivo 1 comunitario, mediante incentivazioni sui costi aeroportuali, riduzioni sul prezzo dei biglietti e facilitazioni alle linee aeree a basso costo, il fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è integrato con ulteriori 20 milioni di curo per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, ripartiti secondo le modalità previste dal comma 1. Per l'accesso ai fondi gli enti e le società di gestione aeroportuali, singolarmente o in consorzio, presentano progetti attuativi delle disposizioni del presente comma alle autorità regionali competenti.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.

107. 3. (ex 107. 5). Carlucci, Crosetto, Licastro Scardino, Garagnani, Palmieri.

(Votazione dell'articolo 107)

Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-*bis.* - *(Rifinanziamento del fondo di cui al titolo I della legge 27 febbraio 1985, n. 49).* - 1. La dotazione del fondo di cui al titolo I della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è incrementata di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, con specifica destinazione, rispettivamente, di 20 milioni di euro alle regioni che non hanno ancora adeguato i loro statuti in applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , e di 60 milioni di euro alle altre regioni in applicazione del medesimo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.* - *(Tassazione di plusvalenze).* - 1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c*-bis*)* a *c*-quinquies*),* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006 sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva del 20 per cento.

107. 01. (ex 107. 04.) D'Ulizia, Raiti.

Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-*bis.* - *(Rifinanziamento dell'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289).* - 1. Per l'anno 2007 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il cofinanziamento di programmi regionali di investimento per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali, di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.

107. 02. (ex 107. 01.) Campa, Zanetta, Rosso.

ART. 108.

(Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi).

(Votazione dell'articolo 108)

Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-*bis*.

1. All'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto in fine il seguente comma:

6. Al fine di garantire le somme finanziate di cui al comma 2 lettere *a), b)* e *c),* si prevede che i confidi, di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 2003, n. 326, possano garantire per le imprese consorziate o socie, il rimborso all'Ente erogatore della parte di contributo soggetta a restituzione. Gli stessi Confidi, per le imprese consorziate o socie per le quali prestano garanzia, possono essere incaricati di raccogliere la documentazione prevista per l'ottenimento del contributo.
108. 01. (ex 108. 01.) Bernardo.

ART. 109.
(Fondo di garanzia fidi).

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. In relazione all'iscrizione dei confidi nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero alla loro trasformazione in banche cooperative ai sensi dei commi 29, 30 e 31 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed alla considerazione unitaria del loro patrimonio a fini di vigilanza, gli eventuali vincoli di destinazione relativi a fondi di origine pubblica rientranti nei mezzi propri dei confidi si intendono decaduti. Qualora i fondi derivino da contributi di enti pubblici territoriali o locali, la decadenza opera solo previa approvazione dell'ente erogatore.

3. Al comma 368, lettera *c)*, numero 5.2., dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi medesimi». Tale disposizione si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche al di fuori dei distretti produttivi di appartenenza.

4. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione o di iscrizione all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione patrimoniale di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I contributi sono destinati ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e finalizzati all'incremento dei fondi di garanzia.

5. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione dei confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo con una dotazione patrimoniale di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione, ivi comprese le consulenze professionali e le spese notarili.

6. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge determina con proprio decreto le risorse da assegnare ai fondi, di cui ai commi 4 e 5, a valere su una quota delle risorse del Fondo per la finanza di impresa, di cui all'articolo 104, comma 7. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento dei fondi nonché i criteri per la realizzazione degli interventi.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 35.000;
2008: - 35.000.
2009: - 30.000.

109. 1. (ex 109. 13. *parte ammissibile*) Milanato, Lazzari.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. In relazione all'iscrizione dei confidi nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero alla loro trasformazione in banche cooperative ai sensi dei commi 29, 30 e 31 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed alla considerazione unitaria del loro patrimonio a fini di vigilanza, gli eventuali vincoli di destinazione relativi a fondi di origine pubblica rientranti nei mezzi propri dei confidi si intendono decaduti. Qualora i fondi derivino da contributi di enti pubblici territoriali o locali, la decadenza opera solo previa approvazione dell'ente erogatore.

3. Al comma 368, lettera *c)*, numero 5.2., dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi medesimi». Tale disposizione si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche al di fuori dei distretti produttivi di appartenenza.

4. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione o di iscrizione all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione patrimoniale di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I contributi sono destinati ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e finalizzati all'incremento dei fondi di garanzia.

5. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione dei confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo con una dotazione patrimoniale di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione, ivi comprese le consulenze professionali e le spese notarili.

6. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge determina con proprio decreto le risorse da assegnare ai fondi, di cui ai commi 4 e 5, a valere su una quota delle risorse del Fondo per la finanza di impresa, di cui all'articolo 104, comma 7. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento dei fondi nonché i criteri per la realizzazione degli interventi.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, voce: Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 5.000;
2008: - 5.000.

***109. 2.** (ex *109. 1. *parte ammissibile).* Campa.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. In relazione all'iscrizione dei confidi nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero alla loro trasformazione in banche cooperative ai sensi dei commi 29, 30 e 31 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed alla considerazione unitaria del loro patrimonio a fini di vigilanza, gli eventuali vincoli di destinazione relativi a fondi di origine pubblica rientranti nei mezzi propri dei confidi si intendono decaduti. Qualora i fondi derivino da contributi di enti pubblici territoriali o locali, la decadenza opera solo previa approvazione dell'ente erogatore.

3. Al comma 368, lettera *c)*, numero 5.2., dell'articolo 1 della legge 23 di cembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi medesimi». Tale disposizione si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche al di fuori dei distretti produttivi di appartenenza.

4. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione o di iscrizione all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione patrimoniale di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I contributi sono destinati ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e finalizzati all'incremento dei fondi di garanzia.

5. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione dei confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo con una dotazione patrimoniale di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione, ivi comprese le consulenze professionali e le spese notarili.

6. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge determina con proprio decreto le risorse da assegnare ai fondi, di cui ai commi 4 e 5, a valere su una quota delle risorse del Fondo per la finanza di impresa, di cui all'articolo 104, comma 7. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento dei fondi nonché i criteri per la realizzazione degli interventi.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, voce: Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 5.000;
2008: - 5.000.

***109. 3.** (ex *109. 20. *parte ammissibile*) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. In relazione all'iscrizione dei confidi nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero alla loro trasformazione in banche cooperative ai sensi dei commi 29, 30 e 31 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed alla considerazione unitaria del loro patrimonio a fini di vigilanza, gli eventuali vincoli di destinazione relativi a fondi di origine pubblica rientranti nei mezzi propri dei confidi si intendono decaduti. Qualora i fondi derivino da contributi di enti pubblici territoriali o locali, la decadenza opera solo previa approvazione dell'ente erogatore.

3. Al comma 368, lettera *c)*, numero 5.2., dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai fini della riorganizzazione, integrazione e

sviluppo operativo dei confidi medesimi». Tale disposizione si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche al di fuori dei distretti produttivi di appartenenza.

4. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione o di iscrizione all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione patrimoniale di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I contributi sono destinati ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e finalizzati all'incremento dei fondi di garanzia.

5. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione dei confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo con una dotazione patrimoniale di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione, ivi comprese le consulenze professionali e le spese notarili.

6. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge determina con proprio decreto le risorse da assegnare ai fondi, di cui ai commi 4 e 5, a valere su una quota delle risorse del Fondo per la finanza di impresa, di cui all'articolo 104, comma 7. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento dei fondi nonché i criteri per la realizzazione degli interventi.

****109. 4.** (ex **109. 15. *parte ammissibile*) Mazzocchi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. In relazione all'iscrizione dei confidi nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero alla loro trasformazione in banche cooperative ai sensi dei commi 29, 30 e 31 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed alla considerazione unitaria del loro patrimonio a fini di vigilanza, gli eventuali vincoli di destinazione relativi a fondi di origine pubblica rientranti nei mezzi propri dei confidi si intendono decaduti. Qualora i fondi derivino da contributi di enti pubblici territoriali o locali, la decadenza opera solo previa approvazione dell'ente erogatore.

3. Al comma 368, lettera *c)*, numero 5.2., dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi medesimi». Tale disposizione si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche al di fuori dei distretti produttivi di appartenenza.

4. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione o di iscrizione all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione patrimoniale di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I contributi sono destinati ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e finalizzati all'incremento dei fondi di garanzia.

5. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione dei confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo con una dotazione patrimoniale di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione, ivi comprese le consulenze professionali e le spese notarili.

6. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge determina con proprio decreto le risorse da assegnare ai fondi, di cui ai commi 4 e 5, a valere su una quota delle

risorse del Fondo per la finanza di impresa, di cui all'articolo 104, comma 7. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento dei fondi nonché i criteri per la realizzazione degli interventi.

****109. 5.** (ex **109. 14. e **109. 27. *parte ammissibile*) D'Agrò, Formisano, Greco, Peretti, Zinzi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. In relazione all'iscrizione dei confidi nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero alla loro trasformazione in banche cooperative ai sensi dei commi 29, 30 e 31 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed alla considerazione unitaria del loro patrimonio a fini di vigilanza, gli eventuali vincoli di destinazione relativi a fondi di origine pubblica rientranti nei mezzi propri dei confidi si intendono decaduti. Qualora i fondi derivino da contributi di enti pubblici territoriali o locali, la decadenza opera solo previa approvazione dell'ente erogatore.

3. Al comma 368, lettera *c)*, numero 5.2., dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi medesimi». Tale disposizione si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche al di fuori dei distretti produttivi di appartenenza.

4. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione o di iscrizione all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione patrimoniale di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I contributi sono destinati ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e finalizzati all'incremento dei fondi di garanzia.

5. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione dei confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo con una dotazione patrimoniale di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione, ivi comprese le consulenze professionali e le spese notarili.

6. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge determina con proprio decreto le risorse da assegnare ai fondi, di cui ai commi 4 e 5, a valere su una quota delle risorse del Fondo per la finanza di impresa, di cui all'articolo 104, comma 7. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento dei fondi nonché i criteri per la realizzazione degli interventi.

****109. 6.** (ex **109. 19. *parte ammissibile*) Milanato, Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Rossi, Rosso, Valducci, Alfredo Vito.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. In relazione all'iscrizione dei confidi nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero alla loro trasformazione in banche cooperative ai sensi dei commi 29, 30 e 31 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed alla considerazione unitaria del loro patrimonio a fini di vigilanza, gli eventuali vincoli di destinazione relativi a fondi di origine pubblica rientranti nei mezzi propri dei confidi si intendono decaduti. Qualora i fondi derivino da contributi di enti pubblici territoriali o locali, la decadenza opera solo previa approvazione dell'ente erogatore.

3. Al comma 368, lettera *c)*, numero 5.2., dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi medesimi». Tale disposizione si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche al di fuori dei distretti produttivi di appartenenza.

4. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione o di iscrizione all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione patrimoniale di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I contributi sono destinati ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e finalizzati all'incremento dei fondi di garanzia.

5. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione dei confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo con una dotazione patrimoniale di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione, ivi comprese le consulenze professionali e le spese notarili.

6. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge determina con proprio decreto le risorse da assegnare ai fondi, di cui ai commi 4 e 5, a valere su una quota delle risorse del Fondo per la finanza di impresa, di cui all'articolo 104, comma 7. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento dei fondi nonché i criteri per la realizzazione degli interventi.

****109. 7.** (ex **109. 29. *parte ammissibile*) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. Al Fondo di garanzia di cui al comma 100, lettera *a)*, dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007-2009, per assicurare in via prioritaria la concessione delle garanzie sui finanziamenti contratti da piccole e medie imprese per la realizzazione di investimenti, nel limite massimo individuale di spesa pari a 15 milioni di euro, ove effettuati nel biennio 2007-2008, suscettibili di produrre maggiori effetti economici e recupero di competitività.

3. A fronte degli investimenti di cui al comma 2, è concesso un contributo nella misura del 90 per cento del tasso di interesse su finanziamenti per la durata massima di sei anni contratti dalle imprese interessate nel limite di spesa di 120 milioni di euro annui.

4. All'onere complessivo si provvede, per il triennio 2007-2009, a carico delle disponibilità di cui al Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui al comma 1 dell'articolo 104. Per il successivo triennio si provvede mediante le risorse derivanti dal mantenimento della componente tariffaria A3 e liberatesi con il progressivo scadere delle convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 (CIP6) e destinate al sostegno delle fonti energetiche assimilate.

5. Le risorse individuate ai sensi del comma 4, secondo periodo, sono assegnate ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere successivamente riassegnate.

109. 9. (ex 109. 31.) Cirino Pomicino, La Malfa, Nardi, Francesco De Luca, Ravetto, Catone, Del Bue, Barani.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. È istituito un Fondo per la capitalizzazione dei confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, destinato ad erogare contributi ai confidi al fine di favorire:

a) le fusioni tra confidi;

b) la prestazione di servizi ai confidi per l'iscrizione nell'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Per gli interventi di cui alla presente disposizione è destinato uno stanziamento di 45 milioni di euro per il triennio 2007-2009.

3. Al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali società, qualora iscritte nell'elenco di cui all'articolo 107 del TUB, possono prestare controgaranzie valide in base a quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina sui requisiti minimi di capitale per le banche se iscritte all'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

4. Fermo quanto disposto dagli articoli 385, 386 e 387 dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), è stanziato l'importo di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, destinato ad alimentare il «Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura» di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-*bis*. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici di cui alla Tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.

109. 8. (ex 109. 30.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. In relazione all'iscrizione dei confidi nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero alla loro trasformazione in banche cooperative ai sensi dei commi 29, 30 e 31 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed alla considerazione unitaria del loro patrimonio a fini di vigilanza, gli eventuali vincoli di destinazione relativi a fondi di origine pubblica rientranti nei mezzi propri dei confidi si intendono decaduti. Qualora i fondi derivino da contributi di enti pubblici territoriali o locali, la decadenza opera solo previo approvazione dell'ente erogatore.

109. 10. (ex *109. 2.) Zanetta, Rosso.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Per le finalità di cui al comma 100, lettera *a)*, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, una minore spesa annua di 50 milioni di euro.

109. 11. (ex 109. 34. e 109. 8.) Ravetto, Crosetto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Al comma 368, lettera *c)*, numero 5.2., dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche al di fuori dei distretti industriali, nonché, in generale, ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi stessi».
109. 12. (ex *109. 3.) Campa, Zanetta, Rosso.

(Votazione dell'articolo 109)

ART. 110.

(Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia).

(Votazione dell'articolo 110)

ART. 111.

(Coordinamento delle politiche della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica).

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tale fine fondamentale è la connessione con l'Agenzia di cui all'articolo 120 che deve svolgere il ruolo di coordinamento delle politiche e di regia per la diffusione dell'innovazione a livello nazionale.
111. 1. (ex 111. 2). Ravetto, Misiani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis.*

Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, è determinata annualmente la quota di risorse da destinare ai progetti di innovazione, di processo, di prodotto ed organizzativa del settore del terziario, di cui al comma 270 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
111. 2. (ex 111. 1.) Campa, Zanetta, Rosso.

(Votazione dell'articolo 111)

ART. 111-*bis*.

(Infrastrutture per la mobilità al servizio delle fiere).

(Votazione dell'articolo 111-*bis*)

ART. 111-*ter*.

(Cofinanziamento statale di progetti regionali in materia di distretti produttivi).

Al comma 2, capoverso 371-bis, sostituire le parole: 50 per cento *con le seguenti:* 70 per cento.
111-*ter*. 1. Garavaglia, Fugatti, Filippi

(Votazione dell'articolo 111-*ter*)

ART. 112.

(Progetti per la società dell'informazione).

Sopprimerlo.
112. 1. (ex 112. 4.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni, *con le seguenti:* 1 milione.
112. 2. (ex 112. 9.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni, *con le seguenti:* 2 milioni.
112. 3. (ex 112. 8.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni *con le seguenti:* 3 milioni.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: quattro mesi *con le seguenti:* tre mesi.

al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: pubblica amministrazione *aggiungere le seguenti:* , sentita la Conferenza unificata.
112. 4. (ex 112. 26.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni *con le seguenti:* 3 milioni.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: quattro mesi *con le seguenti:* tre mesi.

al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: pubblica amministrazione *aggiungere le seguenti:* , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
112. 5. (ex 112. 23.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni *con le seguenti:* 3 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: pubblica amministrazione *aggiungere le seguenti:* , sentita la Conferenza unificata.
112. 6. (ex 112. 20.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni *con le seguenti:* 3 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: pubblica amministrazione *aggiungere le seguenti:* , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
112. 7. (ex 112. 17). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni, *con le seguenti:* 3 milioni.
112. 8. (ex 112. 7). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni *con le seguenti:* 4 milioni.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: quattro mesi *con le seguenti:* tre mesi.

al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: pubblica amministrazione *aggiungere le seguenti:* , sentita la Conferenza unificata.
112. 9. (ex 112. 25.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni *con le seguenti:* 4 milioni.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: quattro mesi *con le seguenti:* tre mesi.

al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: pubblica amministrazione *aggiungere le seguenti:* , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
112. 10. (ex 112. 22.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni *con le seguenti:* 4 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: pubblica amministrazione *aggiungere le seguenti:* , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
112. 11. (ex 112. 16.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni *con le seguenti:* 4 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: pubblica amministrazione, *aggiungere le seguenti:* , sentita la Conferenza unificata.
112. 12. (ex 112. 19.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni, *con le seguenti:* 4 milioni.
112. 13. (ex 112. 6.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni *con le seguenti:* 5 milioni.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: quattro mesi *con le seguenti:* tre mesi.

al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: pubblica amministrazione*aggiungere le seguenti:* , sentita la Conferenza unificata.
112. 14. (ex 112. 24.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni *con le seguenti:* 5 milioni.

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: quattro mesi *con le seguenti:* tre mesi.

al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: pubblica amministrazione *aggiungere le seguenti:* , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
112. 15. (ex 112. 21.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni *con le seguenti:* 5 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: pubblica amministrazione, *aggiungere le seguenti:* , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
112. 16. (ex 112. 15.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni *con le seguenti:* 5 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, *aggiungere le seguenti:* , sentita la Conferenza unificata.
112. 17. (ex 112. 18.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni, *con le seguenti:* 5 milioni.
112. 18. (ex 112. 5.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, *con le seguenti:* un milione per l'anno 2007.
112. 19. (ex 112. 14.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, *con le seguenti:* 2 milioni per l'anno 2007.
112. 20. (ex 112. 13.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, *con le seguenti:* 3 milioni per l'anno 2007.
112. 21. (ex 112. 12.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, *con le seguenti:* 4 milioni per l'anno 2007.
112. 22. (ex 112. 11.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo,sostituire le parole: 10 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 *con le seguenti:* 5 milioni per l'anno 2007.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: quattro mesi *con le seguenti:* tre mesi.

al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: pubblica amministrazione, *aggiungere le seguenti:* , sentita la Conferenza unificata.
112. 23. (ex 112. 30.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 *con le seguenti:* 5 milioni per l'anno 2007.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: quattro mesi *con le seguenti:* tre mesi.

al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: pubblica amministrazione, *aggiungere le seguenti:* , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
112. 24. (ex 112. 29.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, *con le seguenti:* 5 per l'anno 2007.
112. 25. (ex 112. 10.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 *con le seguenti:* 5 milioni per l'anno 2007.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: quattro mesi *con le seguenti:* tre mesi.

al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: pubblica amministrazione, *aggiungere le seguenti:* , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
112. 26. (ex 112. 29.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo,sostituire le parole: 10 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 *con le seguenti:* 10 milioni per l'anno 2007.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: quattro mesi *con le seguenti:* tre mesi.

al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: pubblica amministrazione, *aggiungere le seguenti:* , sentita la Conferenza unificata.
112. 27. (ex 112. 27.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo,sostituire le parole: 10 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 *con le seguenti:* 10 milioni per l'anno 2007.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: quattro mesi *con le seguenti:* tre mesi.

al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: pubblica amministrazione, *aggiungere le seguenti:* , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
112. 28. (ex 112. 28.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: pubblica amministrazione, *aggiungere le seguenti:* previa intesa in sede di Conferenza unificata.
112. 29. (ex 112. 35.) Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 attengono allo sviluppo e all'applicazione di *software* liberi o codice sorgente aperto all'interno della pubblica amministrazione. Con successivo decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione sono stabilite le modalità di deposito dei codici sorgente, degli eseguibili e della documentazione dei *software* sviluppati presso un sito internet appositamente predisposto dal medesimo ministero, al fine di poterne consentire l'utilizzazione da parte delle amministrazioni che ne facciano richiesta.
112. 35. (ex 112. 33.) Andrea Ricci, Migliore, Mascia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, almeno il 40 per cento delle risorse è destinato alle regioni meridionali.
112. 30. (ex 112. 31 e 112.2**.)** Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franoso, Milanato, Luciano Rossi, Rosso, Valducci, Alfredo Vito.

(Votazione dell'articolo 112)

ART. 113.

(Fondo di investimento per esigenze di difesa nazionale)

(Votazione dell'articolo 113)

Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-*bis*. - 1. A decorrere dal 2007 le risorse già destinate allo sviluppo del velivolo Joint Strike Fighter sono riallocate e destinate al velivolo da combattimento Eurofighter 2000 (EF2000).
113. 01. (ex 113. 01.) Galante, Sgobio, Napoletano, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini Crapolicchio, De Angelis, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

ART. 114.

(Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà).

Al comma 1, dopo le parole: imprese in difficoltà, *aggiungere le seguenti:* ivi comprese quelle del settore agricolo ed agroalimentare, anche in forma cooperativa,.
114. 1. (ex 114. 7.) Delfino, Martinello, Ruvolo, Lucchese, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Degli interventi di cui al comma 1 sono ammesse a beneficiare le imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.
***114. 2.** (ex 114. 8.) Delfino, Ruvolo, Lucchese, Martinello, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Degli interventi di cui al comma 1 sono ammesse a beneficiare le imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.
***114. 3.** (ex 114. 3.) Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per il cofinanziamento di accordi di programma regionali in favore delle imprese operanti nei settori del tessile e dell'abbigliamento nelle aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento n. 1260/1999/CE, del Consiglio del 21 giugno 1999 e successive modificazioni, con particolare riguardo alle regioni in cui si siano verificati rilevanti fenomeni di crisi del settore, è autorizzata 1a spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Gli accordi di programma sono vincolati allo sviluppo dell'internazionalizzazione e dell'innovazione tecnologica.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.
114. 4. (ex 114. 5. e 114. 6) Carlucci, Brusco, Palmieri.

(Votazione dell'articolo 114)

ART. 115.
(Imprese pubbliche).

Al comma 1, sostituire le parole: 600 milioni, *con le seguenti:* 555 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:

Art. 120-*bis*.

(Istituzione del fondo rotativo per il sostegno agli investimenti ICT negli enti locali).

1. È istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali». Il Fondo finanzia l'ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali per realizzare interventi di razionalizzazione, semplificazione e digitalizzazione dell'attività amministrativa, in

particolare per quanto riguarda i procedimenti di diretto interesse dei cittadini e delle imprese. Sono quindi autorizzati limiti di impegno quindicennali per l'importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Con successivo decreto del Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza Unificata, vengono stabiliti i criteri e le modalità attuative di distribuzione ed erogazione del suddetto fondo.
115. 1. (*ex* 120.03) Osvaldo Napoli.

Al comma 1, sostituire le parole: 600 milioni annui *con le seguenti:* 557 milioni per l'anno 2007, 600 milioni per l'anno 2008 e 600 milioni per l'anno 2009

Conseguentemente, dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-*bis*. - *(Fondo per le politiche e i servizi dell'asilo)* -. 1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo istituito dall'articolo 32, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, è incrementato per l'anno 2007 di 43 milioni di euro.
115. 2. (*ex* 199.02) Osvaldo Napoli.

All'articolo 115, comma 1, sostituire le parole: 600 milioni *con le seguenti:* 590 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 160, aggiungere i seguenti:
Art. 160-*bis*. *(Fondo nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle aree urbane).*
- 1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle aree urbane allo scopo di sostenere finanziariamente i Comuni e le Città metropolitane nelle misure da adottare per la loro riduzione.

2. La dotazione del Fondo nazionale è costituita da:

a) 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

b) le risorse derivanti dall'incremento di 0,003 di euro di accise sui carburanti (benzina e gasolio) a partire dal 1o gennaio 2007;

c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.

3. Le somme di cui al comma 2, lettera *c)*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 160-*ter*. *(Commissione nazionale paritetica per il contenimento delle emissioni inquinanti nelle aree urbane).* - 1. È istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la Commissione nazionale paritetica per il contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle aree urbane allo scopo di definire un programma pluriennale finalizzato a sostenere le misure da adottare per la riduzione delle emissioni.

2. La Commissione è composta da sei rappresentanti rispettivamente delle regioni e delle autonomie locali individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e nominati con apposito decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che la presiede.

3. La Commissione provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 160-*bis*, al finanziamento degli interventi dei Comuni e delle Città metropolitane di cui al comma 1 dell'articolo 160-*bis*, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.

4. In fase di prima attuazione, la Commissione di cui al comma 1:

a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di finanziamento, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca;

b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo nazionale, il sostegno degli interventi già in atto nelle Città metropolitane e conseguentemente fissa i criteri per elaborare un'apposita graduatoria;

c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 160-*bis*, le modalità e la misura dell'erogazione di un finanziamento speciale nel caso di situazioni eccezionali in favore dei comuni che si trovino in oggettiva e comprovata situazione di difficoltà relativa all'emissione inquinante nell'aria.

5. Le spese di funzionamento e di gestione della Commissione paritetica sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 160-*bis*.
115. 3. (ex 160. 014.) Osvaldo Napoli.

All'articolo 115, comma 1, sostituire le parole: 600 milioni *con le seguenti:* 590 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:
Art. 160-*bis*. *(Fondo nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle aree urbane).* - 1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle aree urbane allo scopo di sostenere finanziariamente i Comuni e le Città metropolitane nelle misure da adottare per la loro riduzione.

2. La dotazione del Fondo nazionale è costituita da:

a) 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

b) le risorse derivanti dall'incremento di 0,003 di euro di accise sui carburanti (benzina e gasolio) a partire dal 1o gennaio 2007;

c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.

3. Le somme di cui al comma 2, lettera *c)*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
115. 4. (ex 160. 013.) Osvaldo Napoli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di 5 milioni di euro annui, per il sostegno alle attività del distretti industriali della nautica da diporto.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
115. 5. (ex 115. 1. e 115. 2) Gianfranco Conte.

(Votazione dell'articolo 115)

Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-*bis.* - *(Disposizioni in materia di società miste).* - 1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, dopo le parole: «enti costituenti o partecipanti affidanti», sono aggiunte le seguenti: «e con le altre società con partecipazione maggioritaria del medesimo ente».
***115. 01.** (*ex* 115. 01.) Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-*bis.* - *(Disposizioni in materia di società miste).* - 1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, dopo le parole: «enti costituenti o partecipanti affidanti», sono aggiunte le seguenti: «e con le altre società con partecipazione maggioritaria del medesimo ente».
*** 115. 02.** (ex 115. 03.) Milana.

ART. 116.
(Appalti di opere pubbliche mediante servizi finanziari immobiliari ed appalti di servizi mediante locazione finanziaria di beni mobili).

Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: L'offerente può essere esclusivamente un'associazione temporanea o un consorzio costituiti dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta. È consentito il ricorso al contratto di locazione finanziaria anche per l'esecuzione delle opere di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
***116. 1.** (ex 116. 1. e 116. 13.) Iannuzzi, Mariani, Mantini.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: L'offerente può essere esclusivamente un'associazione temporanea o un consorzio costituiti dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta. È consentito il ricorso al contratto di locazione finanziaria anche per l'esecuzione delle opere di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

***116. 2.** (ex 116. 2. e 116. 14.) Lupi, Stradella, Di Cagno Abbrescia, Germanà, Osvaldo Napoli, Simeoni, Tortoli.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: L'offerente può essere esclusivamente un'associazione temporanea o un consorzio costituiti dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta. È consentito il ricorso al contratto di locazione finanziaria anche per l'esecuzione delle opere di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
***116. 3.** (ex 116. 3.) Angelo Piazza.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: L'offerente può essere esclusivamente un'associazione temporanea o un consorzio costituiti dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta. È consentito il ricorso al contratto di locazione finanziaria anche per l'esecuzione delle opere di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
***116. 4.** (ex 116. 6.) Armani, Alberto Giorgetti.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: L'offerente può essere esclusivamente un'associazione temporanea o un consorzio costituiti dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta. È consentito il ricorso al contratto di locazione finanziaria anche per l'esecuzione delle opere di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
***116. 5.** (ex 116. 7.) Peretti, Zinzi.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: dal soggetto realizzatore *aggiungere le seguenti:* e/o dal soggetto gestore.
****116. 6.** (ex 116. 4.) Giudice, Fallica.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: dal soggetto realizzatore *aggiungere le seguenti:* e/o dal soggetto gestore.
****116. 7.** (ex 116. 8.) Vietti, Peretti, Zinzi.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: dal soggetto realizzatore *aggiungere le seguenti:* e/o dal soggetto gestore.
****116. 8.** (ex 116. 10.) Calgaro, Leddi Maiola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Al comma 15-*bis* dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».
116. 9. (ex 116. 5.) Saglia, Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 28 è soppresso.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 197 è sostituito dal seguente:

«197. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni».

116. 10. (ex 116. 9.) Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

(Votazione dell'articolo 116)

Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:

Art. 116-*bis.*

1. Al fine di promuovere assetti di mercato maggiormente competitivi e difavorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione rafforzando il partenariato tra pubblico e privato ed in sostegno dell'innovazione e dell'ammodernamento della gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica e del patrimonio immobiliare, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero per gli affari regionali e le autonomie locali, nonché le Regioni, anche mediante proprie articolazioni finanziarie, gli enti locali e le società che gestiscono servizi pubblici locali ovvero le società a cui siano stati conferiti la proprietà di reti, impianti e dotazioni patrimoniali, anche di rilevanza culturale, costituite nella forma di società per azioni o a responsabilità limitata, possono costituire, anche congiuntamente a soggetti privati selezionati con procedura ad evidenza pubblica ed in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, società di capitali per la emissione, la gestione ed il collocamento sul mercato di obbligazioni, titoli di debito ovvero strumenti finanziari, secondo le autorizzazioni concesse dalle competenti autorità di settore, destinare alla realizzazione e gestione di reti, impianti e dotazioni o del servizio pubblico ovvero alla valorizzazione economica del patrimonio immobiliare conferito, nel rispetto dei principi comunitari di libera circolazione dei capitali, di concorrenza e non discriminazione.

2. Le obbligazioni, i titoli di debito e gli strumenti finanziari emessi e collocati sul mercato dalle società di cui al comma 1 sono altresì garantiti in via privilegiata dai flussi di cassa generati dalla gestione del servizio pubblico ovvero dalla valorizzazione economica del patrimonio conferito.

116. 01. (ex 116. 01.) Calgaro, Leddi Maiola.

Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:

Art. 116-*bis. (Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici).* - All'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: «Sono comunque esonerati dagli obblighi di cui ai periodi precedenti le stazioni appaltanti pubbliche delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché i relativi operatori economici quando la concessione dei lavori, delle forniture e dei servizi pubblici sia disciplinata con proprie norme regionali o provinciali».

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 5 per cento.
116. 02. (ex 116. 02.) Zeller, Brugger, Widmann, Nicco, Bezzi.

ART. 117.
(Autotrasporto).

Al comma 1, dopo la parola: merci, *aggiungere le seguenti:* e di persone, compresi i taxi.
117. 1. (ex 117. 11.) Gioacchino Alfano.

Al comma 1, sostituire le parole: 520 milioni *con le seguenti:* 485 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. L'importo delle risorse destinato alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali, di cui al decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è aumentato di 35 milioni di euro per l'anno 2007.
117. 2. (ex 117. 2.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , di cui 120 milioni per il trasporto combinato su rotaia.
117. 3. (ex 117. 8.) Tassone, Dionisi, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , di cui 120 milioni di euro sono da considerarsi a supporto dello sviluppo delle società di autotrasporto con sede nelle isole, con ripartizione proporzionale al numero degli abitanti delle isole stesse.
117. 4. (ex 117. 9.) Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Tale somma si aggiunge a quella già prevista dalla citata disposizione, pari a 80 milioni di euro.
117. 5. (ex 117. 12 e ex 117. 3) Uggè, Zanetta, Di Centa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 38 della legge 1^{o} agosto 2002, n. 166 sono destinati 50 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 216. comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2007: - 50.000.
117. 6. (ex 117. 1) Zanetta, Campa, Rosso.

(Votazione dell'articolo 117)

ART. 118.
(Funzionamento dei sistemi informativi del Ministero dei trasporti).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 45.000;
2008: - 45.000;
2009: - 45.000.

118. 1. (ex 118. 1.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dal 1o gennaio 2007 *con le seguenti:* dalla sua entrata in vigore.

118. 2. (ex. 118. 2.) D'Elpidio.

(Votazione dell'articolo 118)

ART. 119.

(Modifica all'articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n. 206).

(Votazione dell'articolo 119)

ART. 120.

(Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione).

Sopprimerlo.

120. 1. (*ex* 120.6) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Sono autorizzate spese complessive pari a 50 milioni di euro nel triennio 2007-2009 a favore dell'Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione di cui 5 milioni di euro nel 2007, 20 milioni di euro nel 2008 e 25 milioni di euro nel 2009. L'Agenzia deve promuovere l'integrazione tra il sistema della ricerca e il sistema produttivo attraverso l'individuazione, la valorizzazione e la diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale.

1-*bis.* L'Agenzia deve operare in stretta connessione con gli organi di Governo per le attività di supporto all'elaborazione di politiche e programmi e l'individuazione delle criticità strategiche.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2008: - 20.000;
2009: - 25.000.

120. 2. (*ex* 120.3, 120. 17) Ravetto, Misiani.

Al comma 1, sostituire le parole 5 milioni di euro *con le seguenti*: 10 milioni di euro

Conseguentemente:

al medesimo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: con sede in Milano.

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

***120. 3.** (*ex* 120.4) De Corato, La Russa, Frassinetti, Santanché, Armani, Gamba, Ronchi.

Al comma 1, sostituire le parole 5 milioni di euro *con le seguenti:* 10 milioni di euro.

Conseguentemente:

al medesimo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: con sede in Milano.

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 5.000;

2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

***120. 4.** (*ex* 120.1, 120.18) Ravetto, Casero, Lupi, Gelmini, Verro, Romani, Bernardo, Fontana, Berruti, Aprea, Bocciardo, Colucci, Craxi, Jannone, Moroni, Palmieri, Paroli, Pecorella, Rivolta, Romele, Testoni, Uggè, Valducci.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni *con le seguenti:* 1 milione.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2007 *con le seguenti:* per l'anno 2007.

120. 5. (*ex* 120.14) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni *con le seguenti:* 1 milione.

120. 6. (*ex* 120.10) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni *con le seguenti:* 2 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2007 *con le seguenti:* per l'anno 2007.

120. 7. (*ex* 120.13.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni *con le seguenti:* 2 milioni.

120. 8. (*ex* 120. 9.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni di euro *con le seguenti:* 3 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 152, aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-*bis*. Nell'ambito del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica di qualità di cui all'articolo 59, comma 2-*bis*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, esuccessive modificazioni, è istituito un apposito capitolo per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2007, a valere, per la somma

di 3 milioni di euro, sulle disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa recate dal contributo ordinario all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposita unità previsionale di base. Le modalità di spesa inerenti a tale capitolo sono definite con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
120. 9. (ex 152. 40.) Bellotti, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni di euro *con le seguenti:* 3 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 191 aggiungere il seguente:

Art. 191-*bis*. - 1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, dopo le parole: «e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale» sono aggiunte le seguenti: «ivi comprese le agenzie giornalistiche televisive con riconoscimento della Presidenza dei Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'editoria».
120. 10. (ex 191. 02) Taglialatela, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni di euro *con le seguenti:* 3 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis. - 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito il Fondo per le politiche attive del lavoro, finalizzato ad interventi per l'inserimento dei giovani e delle donne nel mondo del lavoro nel Mezzogiorno. Per il funzionamento del Fondo è stanziata la somma di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2007.
120. 11. (ex 214. 020) Alemanno, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni *con le seguenti:* 3 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2007 *con le seguenti:* per l'anno 2007.
120. 12. (*ex* 120.12.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni *con le seguenti:* 3 milioni.
120. 13. (*ex* 120. 8.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni *con le seguenti:* 4 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2007 *con le seguenti:* per l'anno 2007.
120. 14. (*ex* 120.11) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni *con le seguenti:* 4 milioni.

120. 15. (*ex* 120. 7.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. È autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro a decorrere dal 2007 per avviare azioni di supporto esterno alle imprese per l'implementazione del Regolamento europeo sulle sostanze chimiche.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 2.000;
2008: - 2.000;
2009: - 2.000.

120. 16. (*ex* 120.2) Ravetto, Misiani.

(Votazione dell'articolo 120)

Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:

Art. 120-*bis.*

1. Il contributo annuale dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRO.R.A.), autorizzato dalla legge 14 febbraio 1991, n. 46, è rideterminato in 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

120. 01. (*ex* 120. 01.) Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:

Art. 120-*bis*.
*(Fondo per l'*e-Government*).*

1. Per la prosecuzione del piano di *e-Government* con le Regioni e gli Enti locali, è stanziata la somma di 80 milioni di euro per il 2007, 50 milioni di euro per il 2008 e 50 milioni di euro per il 2009.

2. Le modalità di utilizzo ditali risorse sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente, all'articolo 115, comma 1, sostituire le parole: 600 milioni di euro, *con le seguenti:* 420 milioni di euro.

120. 02. (*ex* 120.02.) Osvaldo Napoli.

ART. 121.
(Infrastrutture per la larga banda).

Sopprimerlo.
121. 1. (ex.121. 4) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 121.

1. Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione di infrastrutture organiche ed evolute per la larga banda nelle zone montane e nei piccoli comuni del territorio nazionale, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 a favore del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia Spa di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
121. 2 (ex.121. 5) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono riservati per il 20 per cento ai comuni montani.
121. 3 (ex. *121. 1 e **ex. *121. 3)** Di Centa, Zanetta, Uggè, Mondello.

(Votazione dell'articolo 121)

ART. 122.
(Transizione alla televisione digitale).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 122.
(Transizione alla radiotelevisione digitale).

1. Al fine di diffondere la tecnologia della radiotelevisione digitale sul territorio nazionale, è istituito presso il Ministero delle comunicazioni un apposito «Fondo per il passaggio al digitale» per la realizzazione dei seguenti interventi:

a) incentivare la produzione di contenuti di carattere informativo, sociale, culturale, artistico e musicale di particolare valore;

b) incentivare il passaggio al digitale terrestre da parte del titolare dell'obbligo di copertura del servizio universale e dei legittimi operatori radiotelevisivi in tecnica analogica;

c) favorire la progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi su piattaforma radiotelevisiva digitale;

d) favorire la transizione al digitale da parte dei cittadini economicamente o socialmente disagiati;

e) incentivare la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del digitale mediante programmi radiotelevisivi a cura del servizio pubblico e privato nazionale e locale.

2. Il Ministro delle comunicazioni, sentita la Commissione per l'assetto radiotelevisivo istituita presso il Ministero delle comunicazioni, con proprio decreto, individua gli interventi di cui al comma 1 e le concrete modalità di realizzazione dei medesimi, i requisiti e le condizioni per accedere agli interventi, le categorie di destinatari, la durata delle sperimentazioni, nonché le modalità di monitoraggio e di verifica degli interventi.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

4. Le somme di cui al precedente comma 3 sono destinate nella misura minima del 20 per cento allo sviluppo della radio digitale terrestre DAB-T operante in sede locale.

***122. 1 (ex. *122. 1)** Campa, Zanetta, Rosso.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 122.
(Transizione alla radiotelevisione digitale).

1. Al fine di diffondere la tecnologia della radiotelevisione digitale sul territorio nazionale, è istituito presso il Ministero delle comunicazioni un apposito «Fondo per il passaggio al digitale» per la realizzazione dei seguenti interventi:

a) incentivare la produzione di contenuti di carattere informativo, sociale culturale, artistico e musicale di particolare valore;

b) incentivare il passaggio al digitale terrestre da parte del titolare dell'obbligo di copertura del servizio universale e dei legittimi operatori radio televisivi in tecnica analogica;

c) favorire la progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi su piattaforma radiotelévisiva digitale;

d) favorire la transizione al digitale da parte dei cittadini economicamente o socialmente disagiati;

e) incentivare la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del digitale mediante programmi radiotelevisivi a cura del servizio pubblico e privato nazionale e locale.

2. Il Ministro delle comunicazioni, sentita la Commissione per l'assetto radiotelevisivo istituita presso il Ministero delle comunicazioni, con proprio decreto, individua gli interventi di cui al comma 1 e le concrete modalità di realizzazione dei medesimi, i requisiti e le condizioni per accedere agli interventi, le categorie di destinatari, la durata delle sperimentazioni, nonché le modalità di monitoraggio e di verifica degli interventi.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

4. Le somme di cui al precedente comma 3 sono destinate nella misura minima del 20 per cento allo sviluppo della radio digitale terrestre DAB-T operante in sede locale.

***122. 2 (ex *122. 12)** Barbieri, Peretti, Zinzi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 122.
(Transizione alla radiotelevisione digitale).

1. Al fine di diffondere la tecnologia della radiotelevisione digitale sul territorio nazionale, è istituito presso il Ministero delle comunicazioni un apposito «Fondo per il passaggio al digitale» per la realizzazione dei seguenti interventi:

a) incentivare la produzione di contenuti di carattere informativo, sociale, culturale, artistico e musicale di particolare valore;

b) incentivare il passaggio al digitale terrestre da parte del titolare dell'obbligo di copertura del servizio universale e dei legittimi operatori radiotelevisivi in tecnica analogica;

c) favorire la progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi su piattaforma radiotelevisiva digitale;

d) favorire la transizione al digitale da parte dei cittadini economicamente o socialmente disagiati;

e) incentivare la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del digitale mediante programmi radiotelevisivi a cura del servizio pubblico e privato nazionale e locale.

2. Il Ministro delle comunicazioni, sentita la Commissione per l'assetto radiotelevisivo istituita presso il Ministero delle comunicazioni, con proprio decreto, individua gli interventi di cui al comma 1 e le concrete modalità di realizzazione dei medesimi, i requisiti e le condizioni per accedere agli interventi, le categorie di destinatari, la durata delle sperimentazioni, nonché le modalità di monitoraggio e di verifica degli interventi.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

4. Le somme di cui al precedente comma 3 sono destinate nella misura minima del 20 per cento allo sviluppo della radio digitale terrestre DAB-T operante in sede locale.

***122. 3 (ex. *122. 3)** Rossi Gasparrini.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: sul territorio nazionale *aggiungere le seguenti:* attraverso le reti televisive nazionali e le emittenti televisive locali.

Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera b) *dopo le parole:* servizio universale *aggiungere le seguenti:* e dei titolari delle emittenti televisive locali.

****122. 5 (ex. **122. 2)** Belisario, Raiti.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: sul territorio nazionale *aggiungere le seguenti:* attraverso le reti televisive nazionali e le emittenti televisive locali.

Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera b) *dopo le parole:* servizio universale *aggiungere le seguenti:* e dei titolari delle emittenti televisive locali.

****122. 4 (ex. **122. 5)** Folena.

(Votazione dell'articolo 122)

Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

Art. 122-*bis*.

1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 26 del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262, sono soppresse le parole: «in via transitoria» e le parole: «fino alla ridefinizione dei requisiti di accesso».

122. 01. Folena.

Dopo l'articolo 122 aggiungere il seguente:

Art. 122-*bis.*

(Agevolazione alle imprese radiofoniche nazionali per la conversione in tecnica digitale).

1. Al fine di agevolare il passaggio delle concessionarie radiofoniche nazionali private alla tecnica digitale DAB o ad altre tecnologie digitali, per il triennio 2007-2009 il Ministero delle comunicazioni stanzia un contributo annuo pari a 250 mila euro per le emittenti commerciali e di 500 mila euro per le emittenti comunitarie.

2. Per accedere al contributo le concessionarie radiofoniche nazionali private devono assicurare la copertura in tecnica digitale del 50 per cento della popolazione e di almeno 35 capoluoghi di provincia entro il 31 dicembre 2007,, la copertura del 60 per cento della popolazione e di almeno 40 capoluoghi di provincia entro il 31 dicembre 2008 e la copertura del 70 per cento della popolazione e di almeno 50 capoluoghi di provincia entro il 31 dicembre 2009.

3. Il Ministero delle comunicazioni provvede all'attribuzione dei rimborsi entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione che confermi il raggiungimento della copertura prevista nel triennio.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

122. 01 (ex. 122. 03) Caparini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 122 aggiungere il seguente:

Art. 122-*bis.*

(Contributo per l'acquisto di apparati per la ricezione radiofonica in tecnica digitale).

1. Per l'anno 2007, a favore delle persone fisiche che acquistino un apparecchio idoneo a consentire la ricezione dei segnali radiofonici in tecnica digitale terrestre (DAB) è riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro. La concessione del contributo è disposta entro il termine di spesa di 10 milioni di euro. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi statali.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero del l'economia e delle finanze, *apportare la seguente varizione:*

2007: - 10.000.

122. 02 (ex. 122. 04) Caparini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 122 aggiungere il seguente:

Art. 122-*bis*.

1. Al fine di prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi ai danni dei rivenditori di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, si prevede, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007, e per periodi d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2007 e 1o gennaio 2008, la concessione di un credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione di apparati di sicurezza, nonché per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica.

2. Il credito di imposta è determinato per ciascun beneficiario nella misura massima dell'80 per cento del costo dei beni e servizi indicati al comma 1 e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario per ciascun periodo di imposta. La fruizione del credito di imposta spetta nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 2009 secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze.

3. Il credito può essere fatto valere in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono fissate le modalità di attuazione del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 10.000;
2008: - 10.000.

122. 06 (ex. *122. 017) Sposetti, Fluvi.

Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

Art. 122-*bis.*

1. Al fine di prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi ai danni dei rivenditori di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, si prevede, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007, e per periodi d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2007 e 1o gennaio 2008, la concessione di un credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione di apparati di sicurezza, nonché per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica.

2. Il credito di imposta è determinato per ciascun beneficiario nella misura massima dell'80 per cento del costo dei beni e servizi indicati al comma 1 e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario per ciascun periodo di imposta. La fruizione del credito di imposta spetta nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze.

3. Il credito può essere fatto valere in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono fissate le modalità di attuazione del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

***122. 03 (ex. *122. 02, *122. 08** e ***122. 018)** Rosso, Marras e Zanetta.

Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

Art. 122-*bis*.

1. Al fine di prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi ai danni dei rivenditori di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, si prevede, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007, e per periodi d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2007 e 1o gennaio 2008, la concessione di un credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione di apparati di sicurezza, nonché per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica.

2. Il credito di imposta è determinato per ciascun beneficiario nella misura massima dell'80 per cento del costo dei beni e servizi indicati al comma 1 e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario per ciascun periodo di imposta. La fruizione del credito di imposta spetta nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 2009 secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze.

3. Il credito può essere fatto valere in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono fissate le modalità di attuazione del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

***122. 04 (ex. * 122. 010)** Antonio Pepe.

Dopo l'articolo 122 aggiungere il seguente:

Art. 122-*bis*.

1. Al fine di prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi ai danni dei rivenditori di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, si prevede, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007, e per periodi d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2007 e 1o gennaio 2008, la concessione di un credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione di apparati di sicurezza, nonché per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica.

2. Il credito di imposta è determinato per ciascun beneficiario nella misura massima dell'80 per cento del costo dei beni e servizi indicati al comma 1 e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario per ciascun periodo di imposta. La fruizione del credito di imposta spetta nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 2009 secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze.

3. Il credito può essere fatto valere in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono fissate le modalità di attuazione del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente del 5 per cento.
122. 05 (ex. 122. 015) Villetti.

ART. 123.
(Esclusione dei progetti cofinanziati dall'Unione europea dalla regola del 2 per cento).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 123.
(Casi di esclusione dalla regola del 2 per cento).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 18 e 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano alle spese relative a progetti cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale. Le stesse disposizioni non si applicano, altresì, per gli enti e gli organismi gestori delle aree naturali protette, alle spese per progetti cofinanziati da fondazioni e altri soggetti privati, autofinanziamento e trasferimenti vincolati a progetti specifici.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.
123. 1. (ex 123. 1) Fasolino.

Al comma 1, sostituire le parole: comma 57 *con le seguenti:* commi 18 e 57.

Conseguentemente:

al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si applicano altresì per gli enti e gli organismi gestori delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, alle spese per progetti cofinanziati da fondazioni e altri soggetti privati, autofinanziamento e trasferimenti vincolati a progetti specifici.

sostituire la rubrica con la seguente: Esclusione dalla regola del 2 per cento.

all'articolo 216, comma 1, tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 10 milioni di euro.
123. 2. (ex 123. 2) Alemanno.

(Votazione dell'articolo 123)

Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-*bis*.
(Rifinanziamento della legge 29 gennaio 1986, n. 26, concernente incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia).

1. Per le finalità della legge 29 gennaio 1986, n. 26, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, ripartiti in parti uguali per le province di Trieste e Gorizia.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.

123. 01. (ex 123. 01) Crosetto, Tondo, Di Centa, Lenna, Contento, Menia, Compagnoni, Pottino.

Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-*bis*.
(Rifinanziamento della legge 29 gennaio 1986, n. 26, concernente incentivi per il rilancio dell'economa delle province di Trieste e Gorizia).

1. Per le finalità della legge 29 gennaio 1986, n. 26, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, ripartiti in parti uguali per le province di Trieste e Gorizia.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.

123. 02. (ex 123. 02) Crosetto, Tondo, Di Centa, Lenna, Contento, Menia, Compagnoni, Pottino.

ART. 124.
(Unificazione dei fondi venture capital*).*

(Votazione dell'articolo 124)

ART. 125.
(Modifica al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394).

(Votazione dell'articolo 125)

ART. 126.
(Modifica alla legge 24 aprile 1990, n. 100, recante norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero).

(Votazione dell'articolo 126)

ART. 127.

(Promozione di progetti integrati tra i consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: il seguente comma *con le seguenti:* i seguenti commi.

Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso, aggiungere in fine il seguente comma:

«Per le finalità di cui al quinto comma, almeno il 40 per cento delle risorse è destinato alle regioni meridionali».
127. 1. (ex 127. 5.) Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Milanato, Luciano Rossi, Rosso, Valducci, Alfredo Vito.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: realizzati *con le seguenti* finalizzati alla promozione di progetti di reti territoriali e realizzati anche.

Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: tra i consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri *con le seguenti:* destinati alla promozione del turismo culturale e dell'enogastronomia di qualità.
127. 2. (ex *127. 7.) Osvaldo Napoli.

Al comma 1, capoverso dopo le parole: dei settori agroalimentare *aggiungere le seguenti:* , della ristorazione.
127. 3. (ex *127. 2., *127. 3 e ***127. 4.)** Campa, Di Centa, Uggé, Mondello, Zanetta, Bernardo.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: settori agroalimantare *con le seguenti:* settori agro-ittico-alimentare.
***127. 4. (ex *127. 8.)** Ruvolo, Martinello, Delfino, Lucchese, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: settori agroalimantare *con le seguenti:* settori agro-ittico-alimentare.
***127. 5. (ex *127. 10.)** Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.

(Votazione dell'articolo 127)

ART. 128.

(Interventi in favore del marchio «made in Italy»).

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis.* All'articolo 49, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.448, alla lettera *d)* dopo le parole: «semplificare il procedimento di sequestro ammininistrativo», inserire le seguenti: «anche mediante utilizzo di adeguata rilevazione fotografica ai fini dell'inventario dei beni sequestrati».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (interventi a favore dei marchi *Made in Italy)*
128. 1. (128. 7. *parte ammissibile)* Daniele Galli.

(Votazione dell'articolo 128)

Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128.1. - *(Processi di internazionalizzazione e programmi di penetrazione commerciale del settore artigiano).* - 1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 82 è sostituito dal seguente: «82. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2007 per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi di esportazione a queste collegati».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, *voce:* Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), *apportare la seguente variazione:*

2007: - 10.000.

***128. 01. (ex *128. 06, *128. 010. *128. 014 e 128. 025.)** Campa, Angelino Alfano, Marinello, Milanato, Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Luciano Rossi, Rosso, Valducci, Alfredo Vito.

Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128.1. - *(Processi di internazionalizzazione e programmi di penetrazione commerciale del settore artigiano).* - 1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 82 è sostituito dal seguente: «82. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2007 per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi di esportazione a queste collegati».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, *voce:* Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), *apportare la seguente variazione:*

2007: - 10.000.

***128. 02. (ex *128. 02.)** Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Leo.

Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128.1. - *(Processi di internazionalizzazione e programmi di penetrazione commerciale del settore artigiano).* - 1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 82 è sostituito dal seguente: «82. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2007 per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi di esportazione a queste collegati».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, *voce:* Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161,

2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), *apportare la seguente variazione:*

2007: - 10.000.

***128. 03. (ex *128. 016.)** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.

Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128.1. - *(Processi di internazionalizzazione e programmi di penetrazione commerciale del settore artigiano).* - 1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 82 è sostituito dal seguente: «82. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2007 per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi di esportazione a queste collegati».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, *voce:* Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), *apportare la seguente variazione:*

2007: - 10.000.

***128. 04. (ex *128. 021.)** D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128.1. - *(Misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese).* - 1. Ai sensi del decreto del Ministro del commercio internazionale, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, gli interventi volti ad agevolare il sostegno finanziario dei processi esportativi delle imprese artigiane e dei programmi di penetrazione commerciale e di internazionalizzazione promossi dalle imprese stesse e dai consorzi export a queste collegati, tenuto conto della loro incidenza macroeconomica di rilievo nazionale, possono essere effettuati, da parte del soggetto gestore di cui al citato comma 7, anche a valere su risorse finanziarie diverse da quelle del Fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, comprensive di quelle già stanziate ai sensi dell'articolo 4, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Gli interventi agevolativi di cui al comma 1 sono estesi alle microimprese. Tra le finalità di tali interventi è compresa anche la copertura, presso banche o compagnie di assicurazione, dei rischi di mancato rimborso o ritardato pagamento dei crediti all'esportazione.

****128. 05. (ex **128. 015.)** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.

Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128.1. - *(Misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese).* - 1. Ai sensi del decreto del Ministro del commercio internazionale, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, gli interventi volti ad agevolare il sostegno finanziario dei processi esportativi delle imprese artigiane e dei programmi di penetrazione commerciale e di internazionalizzazione promossi dalle imprese stesse e dai consorzi export a queste collegati, tenuto conto della loro incidenza macroeconomica di rilievo nazionale, possono essere effettuati, da parte del soggetto gestore di cui al citato comma 7,

anche a valere su risorse finanziarie diverse da quelle del Fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, comprensive di quelle già stanziate ai sensi dell'articolo 4, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Gli interventi agevolativi di cui al comma 1 sono estesi alle microimprese. Tra le finalità di tali interventi è compresa anche la copertura, presso banche o compagnie di assicurazione, dei rischi di mancato rimborso o ritardato pagamento dei crediti all'esportazione.

****128. 06. (ex **128. 03.)** Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Leo.

Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128.1. - *(Misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese).* - 1. Ai sensi del decreto del Ministro del commercio internazionale, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, gli interventi volti ad agevolare il sostegno finanziario dei processi esportativi delle imprese artigiane e dei programmi di penetrazione commerciale e di internazionalizzazione promossi dalle imprese stesse e dai consorzi export a queste collegati, tenuto conto della loro incidenza macroeconomica di rilievo nazionale, possono essere effettuati, da parte del soggetto gestore di cui al citato comma 7, anche a valere su risorse finanziarie diverse da quelle del Fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, comprensive di quelle già stanziate ai sensi dell'articolo 4, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Gli interventi agevolativi di cui al comma 1 sono estesi alle microimprese. Tra le finalità di tali interventi è compresa anche la copertura, presso banche o compagnie di assicurazione, dei rischi di mancato rimborso o ritardato pagamento dei crediti all'esportazione.

****128. 07. (ex **128. 05,**128. 011 e **128. 013.)** Campa, Angelino Alfano, Marinello, Lazzari, Milanato, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Luciano Rossi, Rosso, Valducci, Alfredo Vito.

Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128.1. - *(Agevolazione delle aree dell'*ex *obiettivo n. 1).* - 1. Per i redditi prodotti da nuovi investimenti nelle aree *ex* obiettivo 1 delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, a decorrere dal primo gennaio 2007 e per il triennio di attività, tutte le imposte, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee, sono ridotte della metà.

2. La concessione della predetta agevolazione resta condizionata all'effettivo mantenimento, per tutto il triennio di cui al comma 1, delle attività derivanti dai nuovi investimenti. La cessazione dell'attività non causata da documentati stati di crisi, determina una sanzione pari a cinque volte l'importo delle imposte non versate.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano sino ad un ammontare massimo di un milione di euro.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007, una minore spesa annua di 1000 milioni di euro.

128. 08 (ex 128. 017.) Alemanno, Alberto Giorgetti.

ART. 128-*bis.*

(Collettività italiane all'estero).

Sopprimerlo.
***128-*bis.* 1.** Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimerlo.
***128-*bis.* 2.** Giudice, Marras.

Subemendamento all'emendamento 128/*bis*.3 Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sostituire le parole: del ruolo degli imprenditori italiani all'estero *con le seguenti:* e la tutela del ruolo degli imprenditori italiani all'estero e per la promozione di inziative sociali e di sostegno a favore delle collettività italiane all'estero anche attraverso il potenziamento dei servizi forniti dalle strutture consolari.

Conseguentemente, sostituire le parole: 14 milioni *con le seguenti:* 30 milioni.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1 Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 16.000;
2008: - 16.000;
2009: - 16.000.
0. 128-*bis.* 3.1. Alberto Giorgetti, Tremaglia, Zacchera.

Al comma 1, sostituire le parole da: le politiche generali *fino a:* della rete consolare *con le seguenti:* la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero.
128-*bis.* 3. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, sopprimere le parole: il coordinamento delle iniziative relative al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare.
128-*bis.* 4. (ex 0. 128. 0. 26. 1.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, sostituire le parole: 14 milioni *con le seguenti:* 3 milioni.
128-*bis.* 5. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, sostituire le parole: 14 milioni *con le seguenti:* 5 milioni.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
128-*bis.* 6. (ex 0. 128. 0. 26. 3.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

(Votazione dell'articolo 128-*bis*)

Capo III

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

ART. 129.

(Interventi per la salvaguardia di Venezia).

Al comma 1, sostituire le parole: 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 *con le seguenti:* 100 milioni di euro per l'anno 2007, 150 milioni di euro per l'anno 2008 e 200 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 85.000;
2008: - 135.000;
2009: - 185.000.

129. 1. (ex 129. 8.) Zorzato, Fratta Pasini, Campa, Milanato, Gardini, Mistrello Destro.

Al comma 1, sostituire le parole: 15 milioni *con le seguenti:* 80 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 130, comma 1, sostituire le parole: 150 milioni *con le seguenti:* 85 milioni.

129. 2. (ex 129. 9.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, sostituire le parole: 15 milioni *con le seguenti:* 50 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero economia e finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 35.000;
2008: - 35.000;
2009: - 35.000.

129. 3. (ex 129. 2.) Campa.

Al comma 1, sostituire le parole: l5 milioni di euro *con le seguenti:* 40 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 25.000;
2008: - 25.000;
2009: - 25.000.

129. 4. (ex 129. 7.) Zorzato, Milanato, Giuseppe Fini, Campa, Mistrello Destro, Fratta Pasini, Paniz.

Al comma 1, sostituire le parole: 15 milioni di euro *con le seguenti:* 40 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 130, comma 1, sostituire le parole: 150 milioni *con le seguenti:* 125 milioni.

129. 5. (ex 129. 6.) Zorzato, Milanato, Campa, Destro, Paniz, Giuseppe Fini, Fratta Pasini, Gardini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Per la prosecuzione dei lavori relativi al «Sistema Mose» nella città di Venezia è autorizzata la ulteriore spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 40.000;

voce: Ministero dell'interno:

2007: - 60.000;

voce: Ministero dei beni e delle attività culturali:

2007: - 60.000;

voce: Ministero della salute:

2007: - 10.000;

voce: Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 10.000;

voce: Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 20.000.

129. 6. (ex 129. 10.) Barbieri, Peretti, Zinzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Per la realizzazione della metropolitana Sublagunare di Venezia, nelle tratte aeroporto Marcopolo - Murano - Lido è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

129. 7. (ex 129. 4.) Campa.

(Votazione dell'articolo 129)

Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

Art. 129-*bis*.
(Norme concernenti il regime dei depositi fiscali di tabacchi lavorati).

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384, ai gestori di ex magazzini di vendita di generi di monopolio che hanno firmato il loro ultimo contratto con Elinera S.p.a. e che sono stati dimessi, salvo che per inadempienza contrattuale, è consentito ottenere la diretta assegnazione di una rivendita, con l'osservanza delle disposizioni relative alle distanze e ai parametri di redditività previsti per le istituzioni di rivendite ordinarie e previo il versamento forfetario della somma di 12.000 euro. Il gestore che intende ottenere assegnazione deve presentare domanda all'ispettorato compartimentale competente nel territorio nazionale nel quale voglia aprire una rivendita, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione si applica altresì al coadiutore del gestore che abbia rinunciato espressamente al conferimento della tabaccheria. Le rivendite di cui ai commi precedenti non sono soggette al triennio di espletamento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e possono essere cedute in deroga all'articolo 31 della citata legge n. 1293 del 1957, come modificato dall'articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 25.
129. 01. (ex 129. 09.) Tolotti.

ART. 130.
(Interventi per Roma-capitale della Repubblica).

Sopprimerlo.
130. 1. (ex 130. 4.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dussin.

Al comma 1, sostituire le parole 150 milioni *con le seguenti:* 250 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte capitale fino a concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro annui.
130. 2. (ex 130. 5.) Alemanno.

Al comma 1, sostituire le parole: di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 *con le seguenti:* di 212,5 milioni di euro per ognuno degli anni 2007 e 2008 e di 170 milioni di euro per il 2009.
130. 3. (ex 130. 8.) Milana, Tocci, Giachetti, Cosentino.

Al comma 1, sostituire le parole: di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 *con le seguenti*: 120 milioni di euro per l'anno 2007 e 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente articolo:

Art. 139-*bis*. - *(Prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate della provincia di Brescia)*. - 1. Per la presecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici della provincia di Brescia del novembre 2004, è autorizzato un contributo annuo di euro 30 milioni per il 2007 e 20 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare al Commissario per la ricostruzione.

Conseguentemente, è ridotta di uguale importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 130 comma 1.
130. 5. (ex 139. 45.) Garavaglia.

Al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni di euro *con le seguenti:* 120 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Sono destinati 30 milioni di euro per la messa in sicurezza e l'ammodernamento della rete metropolitana di Roma per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
130. 4. (ex 130. 1.) Rossi Gasparrini.

(Votazione dell'articolo 130)

ART. 132.
*(*Expo *2015).*

Al comma 1, dopo le parole: è autorizzata la spesa di *aggiungere le seguenti:* 3 milioni di euro per il 2007 e.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 3.000.
132. 1 (ex 132. 1., 132. 2. e 132. 3.**).** Ravetto, Casero, Lupi, Gelmini, Verro, Romani, Bernardo, La Russa, De Corato, Frassinetti, Garnero Santanché, Gamba, Ronchi, Armani, Aprea, Berruti, Bocciardo, Colucci, Craxi, Jannone, Moroni, Gregorio Fontana, Paroli, Palmieri, Pecorella, Rivolta, Romele, Testoni, Uggè, Valducci.

(Votazione dell'articolo 132)

ART. 133.
(Contributi erariali).

Sopprimerlo.
133. 1. (ex 133. 1.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

(Si vota il mantenimento

dell'articolo 133).

ART. 134.
(Sistema alta velocità/alta capacità dal 2008 - Apporto al capitale sociale di Ferrovie dello Stato Spa - Interessi intercalari - Rete tradizionale).

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta velocità/alta capacità», è autorizzata la spesa di 1.500 milioni di euro per l'anno 2007, 2.400 milioni di euro per l'anno 2008 e 1.200 milioni di euro per l'anno 2009

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 2 miliardi, *con le seguenti:* 500 milioni.
134. 1 (ex. 134. 5) Fasolino.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Per consentire l'inizio della riqualificazione e ammodernamento del collegamento ferroviario Roma-Pescara, previsto dalla delibera CIPE n. 121 del 2001 e già progettato preliminarmente, necessario per l'ammodernamento infrastrutturale dell'Italia centrale, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a valere sui fondi di cui al comma 5.

134. 2 (ex. 134. 3) Buontempo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Per consentire l'inizio della riqualificazione e ammodernamento del collegamento ferroviario Roma-Pescara, previsto dalla delibera CIPE n. 121 del 2001 e già progettato preliminarmente, necessario per l'ammodernamento delle infrastrutture dell'Italia centrale, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella B,voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 250.000;
2008: - 250.000;
2009: - 250.000.

134. 3 (ex. 134. 4) Buontempo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Relativamente alle risorse di cui al comma 5, la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è destinata specificamente all'ammodernamento della tratta ferroviaria Aosta-Chivasso.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.*

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 134, comma 6, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) a partire dal 1o gennaio 2007, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme in contrasto con la presente disposizione. In sede di acconto 2007, l'acconto medesimo è determinato in base alla presente disposizione.

134. 5 (ex. 134. 11) Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Alla rubrica, sostituire la parola: 2008, *con la seguente:* 2007.

134. 4 (ex. 134. 6) Fasolino.

(Votazione dell'articolo 134)

Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:

Art. 134-*bis*.

1. Ai fini della realizzazione di zone verdi e parchi nel territorio della Val di Susa è autorizzata una spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 a titolo di compensazione per la realizzazione dell'opera ferroviaria alta-velocità /alta-capacità Torino-Lione, il cui termine ultimo di conclusione dei lavori è stabilito al 31 settembre 2007.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

134. 01 (ex. 134. 01) Cota, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:

Art. 134-*bis.*
(Ammodernamento e potenziamento dell'asse ferroviario Roma-Pescara).

1. Per l'ammodernamento ed il potenziamento dell'asse ferroviario Roma-Pescara è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

134. 02 (ex. 134. 05) Aracu.

Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:

Art. 134-*bis*.

1. Per gli interventi di ammodernamento, potenziamento e adeguamento della viabilità secondaria esistente in Sicilia e non compresa nelle strade gestite dall'Anas, è autorizzato un contributo annuale di 350 milioni di euro per tre anni a decorrere dall'anno 2007 in favore delle nuove province della regione siciliana.

2. Il contributo annuale viene ripartito nel corso della gestione tra le nuove province della regione siciliana con decreto del Ministro delle infrastrutture da comunicare, anche con evidenze telematiche, al Ministro dell'economia e delle finanze nonché alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Corte dei conti.

3. La ripartizione del contributo annuale da parte del Ministro delle infrastrutture è effettuata in misura proporzionale alla viabilità esistente nelle singole province.

4. Ai fini della accelerazione della procedura di spesa, il Ministro delle infrastrutture, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, stipula apposite convenzioni con le singole province della regione per la individuazione delle priorità e la consistenza degli interventi. Le stesse strutture periferiche del Ministero curano la progettazione definitiva, se non già predisposta dalle province regionali, e formano un unico bando di gara per la eventuale progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere.

5. I risparmi derivanti dai ribassi d'asta sono devoluti alle province al cui territorio si riferiscono, per essere utilizzati in lavori di manutenzione aventi le stesse finalità di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 350.000;
2008: - 350.000;
2009: - 350.000.

134. 03 (ex. 134. 04) Giudice, Fallica, Germanà, Floresta, Minardo, Grimaldi, Misuraca, Marinello.

Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:

Art. 134-*bis.*
(Finanziamento per la realizzazione delle opere viarie per Malpensa 2000).

1. Per la realizzazione, ai sensi della legge 2 ottobre 1997, n. 345, delle opere viarie di accessibilità a Malpensa 2000 è autorizzato uno stanziamento di 250 milioni do euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 250.000;
2008: - 250.000;
2009: - 250.000.

134. 04 (ex. 134. 03) Aprea, Bernardo, Berruti, Bocciardo, Casero, Colucci, Craxi, Gregorio Fontana, Gelmini, Lupi, Moroni, Palmieri, Paroli, Pecorella, Ravetto, Rivolta, Romani, Romele, Testoni, Uggè, Valducci, Verro, La Russa, Airaghi, De Corato, Frassinetti, Gamba, Saglia.

ART. 135.
(Finanziamento delle opere di preminente interesse nazionale).

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. I dati analitici sulle opere infrastrutturali, a totale o parziale carico dello Stato, sono raccolti ed archiviati in forma di schede elettroniche relative a ciascuno degli interventi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il modello di scheda elettronica, le modalità di raccolta e archiviazione e di creazione di un flusso unico di dati attraverso idonee forme di raccordo fra il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, l'Osservatorio sui contratti pubblici di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il monitoraggio delle infrastrutture e insediamenti industriali per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 180 del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la banca dati di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 febbraio 2003 e il sistema operativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), istituito in attuazione dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

02. Il programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è predisposto sulla base dei dati di cui al comma 01 del presente articolo e contiene:

a) l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti strategici complessivamente rientranti nel programma, con l'indicazione, per ciascuna voce, della data di inserimento, degli elementi descrittivi relativi alla localizzazione e alle dimensioni, delle priorità nella allocazione delle risorse finanziarie statali;

b) l'articolazione delle voci in livelli successivi di dettaglio: macroopere, opere, interventi, sottointerventi, con codici che individuino ogni riferimento in modo univoco e coerente con il codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP) di cui alla Delibera CIPE 19 dicembre 2003, n. 126;

c) la previsione di costo, le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento per ciascuna delle voci e delle relative articolazioni, aggiornate alla data di presentazione del programma;

d) lo stato della progettazione, dell'*iter* amministrativo, delle procedure di aggiudicazione, dell'avanzamento dei lavori, la data prevista di completamento;

e) i dati riassuntivi e previsionali sui flussi finanziari, articolati secondo la fonte.

03. Ai fini degli adempimenti connessi alla raccolta e archiviazione dei dati di cui al comma 01, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007, 1 milione di euro per l'anno 2008 e 1 milione di euro per l'anno 2009. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Sistema informativo sugli investimenti infrastrutturali e finanziamento delle opere di preminente interesse nazionale);

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*:

2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
2009: - 1.000.

135. 1. (ex 135. 1.) Mariani, Iannuzzi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per gli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, è autorizzata la concessione di contributi quindicennali di 100 milioni dl euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. All'interno degli stanziamenti di cui al presente comma sono autorizzati i seguenti finanziamenti:

a) esigenze infrastrutturali delle capitanerie di porto per un importo pari a 5 milioni per quindici anni a decorrere dall'anno 2007;

b) progettazione definitiva e realizzazione del Corridoio plurimodale Tirreno-Brennero per un importo pari a 10 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

c) ristrutturazione dell'Autostrada A4 - tratto Novara-Milano e degli interventi connessi e complementari di competenza dell'ANAS S.p.A. per un importo pari a 10 milioni dl euro a decorrere dall'anno 2007;

d) proseguimento riqualifica ex SS 415 - Paullese per un importo pari a 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007;

e) Progettazione e realizzazione delle opere viarie di cui al «sistema accessibilità della Valtellina», per un importo pari 5 milioni di euro annui per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007 e 2008;

f) completamento del «sistema accessibilità Valcamonica, strada statale 42 - del Tonale e della Mendola» per un importo pari a 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007;

g) realizzazione dell'Asse Autostradale Brescia-Milano per un Importo pari a 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

h) realizzazione dell'Asse viario Pedemontana Lombarda per un importo pari a 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

i) completamento dell'asse stradale del Corridoio 5 per un importo pari a 10 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

j) realizzazione dell'Asse viario Pedemontana Veneta per un importo pari a 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

k) per il potenziamento del Passante di Mestre e dei collegamenti dello stesso con i capoluoghi di provincia interessati per un importo pari a 2 milioni dl euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

i) completamento dell'Asse autostradale A27 Autostrada Alemagna per un importo pari a 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
135. 2. (ex 135. 13.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin, Dozzo, Gibelli, Caparini, Fava, Bricolo.

Al comma 1, dopo le parole: a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 *aggiungere le seguenti:* di cui 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per le esigenze di finanziamento delle opere che hanno completato l'*iter* di approvazione e possono essere immediatamente appaltate, con precedenza alle opere ricadenti nelle zone ad intenso flusso di traffico, e.
135. 3. (ex 135. 14.) Gibelli, Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, dopo le parole: e 2009, di cui *aggiungere le seguenti:* 15 milioni di euro per il completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, 10 milioni per l'ammodernamento della strada statale jonica 106 e.
135. 4. (ex 135. 18.) Tassone, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sostituire le parole da: 5 milioni *fino alla fine del periodo con le seguenti:* 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per le esigenze infrastrutturali delle capitanerie di porto e

della Guardia costiera.
135. 5. (ex 135. 9.) Moffa, Minasso, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di cui 10 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il completamento stradale del Corridoio 5.
135. 6. (ex 135. 30.) Dussin, Gibelli, Caparini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di cui 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per consentire la ristrutturazione dell'Autostrada A4 - tratto Novara-Milano e degli interventi connessi e complementari di competenza dell'ANAS Spa.
135. 7. (ex 135. 36.) Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di cui 10 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007 , 2008 e 2009 per la progettazione definitiva e la realizzazione del corridoio plurinodale Tirreno - Brennero.
135. 30. (ex 135. 26.) Fava.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di cui 5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il completamento dell'Asse autostradale A27 - Autostrada Alemagna.
135. 8. (ex 135. 34.) Dussin, Dozzo, Bricolo, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di cui 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per il sistema viario Pedemontana Lombarda e opere connesse.
135. 9. (ex 135. 37.) Grimoldi, Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di cui 5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007 e 2008 per la progettazione e realizzazione delle opere viarie di cui al "sistema accessibilità della Valtellina.
135. 31. (ex 135. 23.) Garavaglia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di cui 3 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali.
135. 10. (ex 135. 3.) Ravetto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di cui 2 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la realizzazione dell'Asse viario Pedemontana Lombarda.
135. 11. (ex 135. 31.) Gibelli, Caparini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di cui 2 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il completamento dell'Asse viario Pedemontana Veneta.
135. 12. (ex 135. 32.) Dussin, Dozzo, Bricolo, Gibelli, Caparini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di cui 2 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la realizzazione del Passante di Mestre e le opere integrate.
135. 13. (ex 135. 33.) Dussin, Dozzo, Bricolo, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di cui 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per il completamento della riqualificazione della strada statale 415 - Paullese.
135. 32. (ex 135. 27.) Gibelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di cui 2 milioni di euro a decorre dal 2007 per il completamento del "sistema accessibilità Valcamonica, strada statale 42 - del Tonale e della Mendola.
135. 33. (ex 135. 28.) Caparini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di cui 2 milioni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la realizzazione dell'asse autostradale Brescia - Milano.
135. 34. (ex 135. 29.) Caparini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. L'impiego del contributo quindicennale di cui al comma 1 del presente articolo e del fondo previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che rifinanzia l'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, capitolo di spesa n. 7060/P, sono subordinati agli accertamenti sull'attuazione del Primo Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla Delibera CIPE n. 121 del 2001, avviati dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica nella sua riunione del 29 settembre 2006, e alle ulteriori verifiche che si rendessero necessarie per valutare la spesa complessiva prevista per le grandi opere e i reali impegni assunti dallo Stato al fine di ridefinire le priorità di intervento.
135. 14. (ex 135. 15.) Andrea Ricci, Migliore, Cacciari.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. L'impiego del contributo quindicennale di cui al comma 1 e del fondo previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della legge n. 266 del 2005, che rifinanzia l'articolo 13 della legge n. 166 del 2002, sono subordinati agli accertamenti sull'attuazione del Primo Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla Delibera CIPE n. 121 del 2001, avviati dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica nella sua riunione del 29 settembre 2006, e alle ulteriori verifiche che si rendessero necessarie per valutare la spesa complessiva prevista per le grandi opere e i reali impegni assunti dallo Stato al fine di ridefinire le priorità di intervento.
135. 15. (ex 135. 6.) Cacciari, Acerbo, Perugia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è altresì autorizzato un contributo di 35 milioni di euro per consentire la ristrutturazione dell'Autostrada A4 - tratto Novara-Milano e degli interventi connessi e complementari di competenza dell'ANAS SpA. In attuazione del principio di effettività della clausola di decadenza della concessione, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera *m)* del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, nel caso in cui la società concessionaria «Autostrade per l'Italia S.p.A.» non rispetti la data prevista per il completamento dei lavori sull'Autostrada A4, il rapporto concessorio si estingue automaticamente, entro tre mesi da tale data, e l'ANAS SpA assume conseguentemente la gestione diretta delle attività del concessionario sull'Autostrada A4, subentrando in tutti i relativi rapporti attivi e passivi.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 35.000;
2008: - 35.000;
2009: - 35.000.
135. 16. (ex 135. 39.) Cota, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è altresì autorizzato un contributo di 35 milioni di euro per consentire la ristrutturazione dell'Autostrada A4 - tratto Novara-Milano e degli interventi connessi e complementari di competenza dell'ANAS SpA. In attuazione del principio di effettività della clausola di decadenza della concessione, nel caso in cui la società concessionaria Autostrade per l'Italia S.p.A. non rispetti la data prevista per il completamento dei lavori sull'Autostrada A4, il rapporto concessorio si estingue automaticamente, entro tre mesi da tale data, e l'ANAS S.p.A. assume conseguentemente la gestione diretta delle attività del concessionario sull'Autostrada A4, subentrando in tutti i relativi rapporti attivi e passivi.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 35.000;
2008: - 35.000;
2009: - 35.000.

135. 17. (ex 135. 40.) Cota, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è altresì autorizzata la spesa di ulteriori 35 milioni di euro per consentire la ristrutturazione dell'Autostrada A4 - tratto Novara-Milano e degli interventi connessi e complementari di competenza dell'ANAS SpA

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 35.000;
2008: - 35.000;
2009: - 35.000.

135. 18. (ex 135. 38.) Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Tra le opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui al comma 1 deve ricondursi il piano di manutenzione urbana di Venezia denominato «Piano programma degli interventi integrati per il risanamento igienico ed edilizio», che ha come obiettivo prioritario il ripristino idraulico dei rii e delle loro sponde.

135. 19. (ex 135. 17.) Zanella, Camillo Piazza, Bonelli, Balducci, Boato, Cassola, De Zulueta, Francescato, Fundarò, Lion, Pellegrino, Poletti, Trepiccione.

Al comma 2, sostituire le parole: delle infrastrutture *con le seguenti:* degli strumenti per la protezione delle istallazioni, e relativa gestione,.

Conseguentemente, sopprimere le seguenti disposizioni:

1) Articolo 45, comma 2;

2) Articolo 46;

3) Articolo 99;

4) Articolo 108;

5) Articolo 110;

6) Articolo 112;

7) Articolo 114;

8) Articolo 118;

9) Articolo 120;

10) Articolo 128;

11) Articolo 132;

12) Articolo 143;

13) Articolo 144;

14) Articolo 145;

15) Articolo 146;

16) Articolo 147;

17) Articolo 157;

18) Articolo 159;

19) Articolo 160;

20) Articolo 161;

21) Articolo 163;

22) Articolo 164;

23) Articolo 175;

24) Articolo 182;

25) Articolo 183;

26) Articolo 184;

27) Articolo 186;

28) Articolo 189;

29) Articolo 192;

30) Articolo 193;

31) Articolo 194;

32) Articolo 197;

33) Articolo 198;

34) Articolo 199;

35) Articolo 201;

36) Articolo 204;

37) Articolo 205;

38) Articolo 206;

39) Articolo 207;

40) Articolo 209.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*.
(Abrogazioni).

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

1) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

2) articolo 4, commi 17, 18 e 19 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

3) articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

4) articolo 109, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

5) articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

6) articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 219.720;
2008: - 226.720;
2009: - 226.720;

Voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197;

Voce: Ministero della giustizia:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;

Voce: Ministero degli affari esteri:

2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977;

Voce: Ministero della pubblica istruzione:

2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6;

Voce: Ministero dell'interno:

2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;

Voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: - 986;
2008: - 82;
2009: - 82;

Voce: Ministero della difesa:

2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11;

Voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45;

Voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045;

Voce: Ministero della salute:

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;

Voce: Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000;

Voce: Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Conseguentemente, al medesimo articolo 216, comma 1, tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 442.145;
2008: - 450.644;
2009: - 450.644;

Voce: Ministero degli affari esteri:

2007: - 1.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000;

Voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: - 240.000;
2008: - 290.000;
2009: - 290.000;

Voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 27.900;
2008: - 27.900;
2009: - 27.900;

Voce: Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

Conseguentemente, al medesimo articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci previste per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.
135. 20. (ex 135. 8.) Gianfranco Conte.

Al comma 2, sostituire le parole: delle infrastrutture *con le seguenti:* degli strumenti per la protezione delle istallazioni, e relativa gestione.
***135. 21.** (ex *135. 41.) Gianfranco Conte.

Al comma 2, sostituire le parole: delle infrastrutture *con le seguenti:* degli strumenti per la protezione delle istallazioni, e relativa gestione.
***135. 22.** (ex *135. 4.) Angelo Piazza.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 sono ricompresi, in una misura non inferiore al 10 per cento, quelli riguardanti un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. Il predetto piano straordinario tiene conto di quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e viene elaborato secondo quanto previsto all'articolo 4 della citata legge n. 23 del 1996.
135. 23. (ex 135. 20.) Mariani, Ghizzoni, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, De Biasi, Froner, Giachetti, Giulietti, Latteri, Rusconi, Sasso, Sircana, Tessitore, Tocci, Villari, Volpini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 78, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzato un contributo annuale di 15 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.
135. 24. (ex 135. 11.) Zorzato, Milanato, Mistrello Destro, Gardini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 78, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzato un contributo annuale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

135. 25. (ex 135. 10.) Zorzato, Mistrello Destro, Milanato, Gardini.

(Votazione dell'articolo 135)

Dopo l'articolo 135 aggiungere il seguente:

Art. 135-*bis.*
(Interventi per l'Agenzia interregionale del fiume Po).

1. Ad integrazione dei contributi previsti dal penultimo periodo del comma 100 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è altresì autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2007 e 7 milioni di euro per l'anno 2008 a favore dell'Agenzia interregionale per il fiume Po, per la realizzazione di opere a completamento del sistema arginale maestro e dei sistemi difensivi dei nodi idraulici, nonché dei centri abitati del fiume Po, sentita l'Autorità di bacino competente.

2. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2002, di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vengono annualmente trasferite direttamente sul bilancio dell'Agenzia interregionale per il fiume Po.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 7.000;
2008: - 7.000.

135. 01. (ex 135. 014.) Fava, Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 135 aggiungere il seguente:

Art. 135-*bis.*

1. Per l'ammodernamento e l'ampliamento del traforo Colle di Tenda è autorizzato lo stanziamento di 60 milioni di euro per il triennio 2007-2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 60.000.

135. 02. (ex 135. 011.) Delfino, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-*bis.*

1. Sono considerate opere strategiche e di preminente interesse nazionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge n. 443 del 2001:

a) l'autostrada Nogara-mare;

b) il sistema delle tangenziali di Verona-Vicenza-Padova;

c) la terza corsia Venezia-Trieste per ottemperare alla delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare.

135. 03. (ex 135. 08.) Zorzato, Milanato, Fratta Pasini, Alberto Giorgetti, Peretti, Giorgio Conte, Ascierto, Bellotti, Campa, Giuseppe Fini, Mistrello Destro.

Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-*bis*.

(Interventi di potenziamento del Sistema autostradale Lombardo - Progettazione e realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano).

1. Al fine di garantire la realizzazione del Sistema Viabilistico pedemontano è autorizzata, per gli studi di progettazione del sistema viabilistico pedemontano, la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

2. È altresì autorizzata la concessione di un contributo quindicennale di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 per la realizzazione dei relativi lotti prioritari.

3. Il contributo annuale di cui all'articolo 1, comma 78, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e le risorse di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono assegnate alla regione Lombardia.

4. Anas SpA trasferisce alla Regione Lombardia le risorse di cui all'articolo 144, comma 7, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché le ulteriori risorse individuate quale contribuito alla realizzazione dell'intervento come individuate dalla convenzione stipulata in data 29 maggio 1990 con la società concessionaria.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 80.000.

Conseguentemente, al medesimo articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 80.000.

135. 04. (ex 135. 01.) Ravetto, Lupi, Casero, Gelmini, Gregorio Fontana, Verro, Bernardo, Romani, Aprea, Berruti, Bocciaro, Colucci, Craxi, Jannone, Moroni, Palmieri, Paroli, Pecorella, Rivolta, Romele, Testoni, Uggè, Valducci.

Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-*bis.*

(Interventi di potenziamento del Sistema Autostradale Lombardo - Progettazione e realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano).

1. Al fine di garantire la realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano, il contributo annuale di cui all'articolo 1, comma 78, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinato

alla «realizzazione delle opere di cui al 'sistema pedemontana lombarda, tangenziali di Como e di Varese'», e assegnato alla Regione Lombardia.

2. In favore della Regione Lombardia, a valere sulle risorse di cui all'articolo 135, comma 1, sono destinati i seguenti finanziamenti:

a) 50 milioni di euro per l'anno 2007 e 50 milioni di euro per l'anno 2008 per lo sviluppo della progettazione del Sistema Viabilistico Pedemontano;

b) 80 milioni di euro a partire dall'anno 2009 per la realizzazione dei lotti prioritari relativi agli interventi di cui alla lettera *a)*.

3. L'Anas SpA trasferisce alla Regione Lombardia le risorse di cui all'articolo 144, comma 7, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché le ulteriori risorse individuate quale contributo alla realizzazione dell'intervento come indicate dalla convenzione stipulata in data 29 maggio 1990 con la società concessionaria.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni*:

2007: - 80.000;
2008: - 80.000;
2009: - 90.000.

135. 06. (ex 135. 010. e 135. 017.) Lupi, Bernardo, Gelmini, Casero, Ravetto, Verro.

Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-*bis*.
(Interventi di potenziamento del Sistema Autostradale Lombardo - Progettazione e realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano).

1. Al fine di garantire la realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano:

a) il contributo annuale di cui all'articolo 1, comma 78, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinato alla«realizzazione delle opere di cui al »sistema pedemontano lombardo, tangenziali di Como e di Varese«», è assegnato alla Regione Lombardia;

b) vengono stanziati a favore della Regione Lombardia, a valere sulle risorse di cui all'articolo 135, comma 1:

1) 50 milioni di euro per l'anno 2007 e 50 milioni di euro per l'anno 2008 per lo sviluppo della progettazione del Sistema Viabilistico Pedemontano;

2) un contributo quindicennale di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 per la realizzazione dei relativi lotti prioritari;

c) l'ANAS spa trasferisce alla Regione Lombardia le risorse di cui all'articolo 144, comma 7, lettera *b)* della legge23 dicembre 2000, n. 388, nonché le ulteriori risorse individuate quale contributo alla realizzazione dell'intervento come individuate dalla convenzione stipulata in data 29 maggio 1990 con la società concessionaria.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 50 milioni;
2008: - 50 milioni;
2009: - 80 milioni.

135. 05 (ex 142. 02.) Aprea, Bernardo, Berruti, Bocciardo, Casero, Colucci, Craxi, Gregorio Fontana, Gelmini, Lupi, Moroni, Palmieri, Paroli, Pecorella, Ravetto, Rivolta, Romani, Romele, Testoni, Uggè, Valducci, Verro.

Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-*bis.*

Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per i lavori infrastrutturali della strada statale n. 39.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

135. 07. (ex 135. 02.) Caparini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-*bis.*

Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per i lavori infrastrutturali della strada statale Gardesana.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

135. 08. (ex 135. 04.) Caparini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-*bis.*

1. Per la realizzazione di opere di grande viabilità nella provincia di Trieste è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare la seguente variazione:*

2007: - 40.000.

135. 09 (ex 142. 3.) Crosetto, Tondo, Di Centa, Lenna, Contento, Menia, Compagnon, Pottino.

Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-*bis.*

1. Per la realizzazione di opere di grande viabilità nella provincia di Trieste è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare la seguente variazione:*

2007: - 40.000.

135. 010 (ex 142. 22.) Compagnon, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 135 aggiungere il seguente:

Art. 135-*bis.*

1. Per la realizzazione di un programma straordinario di ammodernamento delle infrastrutture viarie della Regione Sicilia, sono stanziati 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 400.000;
2008: - 400.000;
2009: - 400.000.

135. 011 (ex 141. 1.) Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Dopo l'articolo 135 aggiungere il seguente:

Art. 135-*bis.*

1. Per gli interventi di ammodernamento, potenziamento e adeguamento della viabilità secondaria esistente in Sicilia e non compresa nelle strade gestite dall'Anas, è autorizzato un contributo annuale di 350 milioni di euro per tre anni a decorrere dall'anno 2007 in favore delle nove province regionali siciliane.

2. Il contributo annuale viene ripartito nel corso della gestione tra le nove province della regione siciliana con decreto del Ministro delle infrastrutture da comunicare, anche con evidenze telematiche, al Ministro dell'economia e delle finanze nonché alle competenti commissioni parlamentari ed alla Corte dei conti.

3. La ripartizione del contributo annuale da parte del Ministro delle infrastrutture è effettuata in misura proporzionale alla viabilità esistente nelle singole province.

4. Ai fini dell'accelerazione della procedura di spesa, il Ministro delle infrastrutture, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, stipula apposite convenzioni con le singole province della regione per la individuazione delle priorità e la consistenza degli interventi. Le stesse strutture periferiche del Ministero curano la progettazione definitiva, se non già predisposta dalle province regionali, e formano un unico bando di gara per la eventuale progettazione esecutiva e la

realizzazione delle opere.

5. I risparmi derivanti dai ribassi d'asta sono devoluti alle province al cui territorio si riferiscono per essere utilizzati in lavori di manutenzione aventi le stesse finalità di cui al primo comma.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: -350.000;
2008: -350.000;
2009: -350.000.

135. 012 (ex 142. 21.) D'Alia, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-*bis.*
(Altre opere infrastrutturali).

1. Per la prosecuzione degli interventi volti alla realizzazione di opere infrastrutturali e viarie atte ad agevolare gli insediamenti delle strutture universitarie di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 315, è autorizzata la spesa di 10 milioni annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

135. 014. (ex 135. 013.) Giancarlo Giorgetti, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

ART. 136.
(Autonomia finanziaria delle autorità portuali).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Alle autorità portuali è altresi attribuito il gettito dei diritti doganali con vincolo di destinazione al completamento e alla realizzazione delle opere infrastrutturali già previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 10 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009.

136. 1 (ex. 136. 11) Adolfo, Tassone, Tucci, Peretti, Zinzi, Romano, D'Alia.

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo Resta fermo, in ogni caso, quanto previsto dall'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativamente ad opere ed infrastrutture specificamente ivi indicate.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: -10.000
2008: -10.000
2009: -10.000
136. 10. (ex 136. 13.) Leone.

Sopprimere il comma 3.
136. 2 (ex. 136. 3) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 7, sostituire la parola: Governo *con le seguenti:* Ministro dei trasporti.
136. 3 (ex. 136. 4) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 7, sostituire le parole: entro sei mesi *con le seguenti:* entro tre mesi.
136. 4 (ex. 136. 5) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 7, dopo le parole: la legge 5 maggio 1976, n. 355, *inserire le seguenti:* secondo il principio di semplificazione del sistema di tassazione e delle procedure di riscossione.
136. 5 (ex. 136. 6) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis.* Al fine di permettere un tempestivo avvio delle nuove infrastrutture produttive che hanno già completato, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'*iter* autorizzativo, e per le quali è stato individuato il soggetto gestore, il Ministero dell'economia e delle finanze può assegnare parte dei tributi che saranno generati dalla nuova infrastruttura, diversi dalle tasse e diritti portuali, all'ammortamento dei mutui necessari alla realizzazione dell'opera. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume l'impegno della copertura del mutuo previa acquisizione del piano finanziario presentato dall'Autorità portuale competente e garantito con idonee forme fidejussorie dal soggetto gestore, che dovrà anche farsi carico di parte dell'investimento infrastrutturale.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella B, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell'importo di 50 milioni di euro annui.
136. 6 (ex. 136. 2) Moffa, Minasso, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis.* In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 8 e dell'individuazione di ulteriori risorse finanziarie, sono comunque fatti salvi i finanziamenti dello Stato relativi all'attuazione dei piani triennali delle opere delle autorità portuali per il periodo 2006-2008.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella B, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro annui.
136. 7 (ex. 136. 1) Moffa, Minasso, Alberto Giorgetti.

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: dalle autorità portuali *aggiungere le seguenti:* nonché dalle autorità fluviali di Cremona e Mantova.
136. 8 (ex. 136. 7) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole da: , in ragione della natura giuridica *fino alla fine del comma, con le seguenti:* sono assoggettati alla sola imposta fissa di registro ed i relativi canoni costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
136. 11. (ex 136. 18.) Milana.

(Votazione dell'articolo 136)

ART. 137.

(Sviluppo degli hub *portuali di interesse nazionale).*

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola hub *aggiungere le seguenti:* e dei sistemi.

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 1, secondo periodo, dopo la parola hub *aggiungere le seguenti:* e dei sistemi;

b) al comma 3, primo periodo, dopo la parola hub *aggiungere le seguenti:* e dei sistemi;

c) alla rubrica, dopo la parola hub *aggiungere le seguenti:* e dei sistemi.

137. 7 (ex. 137. 25 e **ex. 137.7)** Boffa, Zunino, Rotondo, Attili, Velo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni *con le seguenti:* 130 milioni.

Conseguentemente:

a) al comma 2, sostituire le parole da: , quale piattaforma *fino alla fine del comma con le seguenti:* e del porto canale di Cagliari, quali piattaforme logistiche del Mediterraneo, nonché al fine di incentivare la localizzazione nelle relative aree portuali di attività produttive, anche in regime di zona franca, in linea con la legislazione nazionale e comunitaria vigente.

b) all'articolo 216, comma 1, Tabella B, voce Ministero Economia e Finanze, *apportare la seguente variazione:*

2008: - 30.000.

137. 9 (ex. 137. 2) Palomba.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: province autonome di Trento e Bolzano *aggiungere le seguenti:* e la Conferenza unificata.

***137. 12.** (ex 137. 14.) Osvaldo Napoli.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: province autonome di Trento e Bolzano *aggiungere le seguenti:* e la Conferenza unificata.

***137. 13.** (ex 137. 23.) Milana.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il 20 per cento delle risorse di cui al comma 1 sono destinate ad incentivare le localizzazioni di attività produttive anche in regime di zone franche nelle aree portuali e nelle aree dei consorzi di sviluppo industriale adiacenti.

137. 1 (ex. 137. 26) Gianfranco Conte.

Sopprimere il comma 2.

137. 2 (ex. 137. 10) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate, fino alla concorrenza del 70 per cento, ad assicurare lo sviluppo dei porti di Gioia Tauro, Cagliari e Oristano quali piattaforme logistiche del Mediterraneo, nonché al fine di incentivare la localizzazione nelle relative aree portuali di attività produttive anche in regime di zona franca in conformità con la legislazione comunitaria vigente in materia.

137. 3. (ex. 137. 11, ex 137. 28 e ex 137. 22) Marras, Cicu, Cossiga, Testoni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate, fino alla concorrenza del 60 per cento, ad assicurare lo sviluppo del porto di Gioia Tauro e di quello di Augusta, nonché al fine di incentivare la localizzazione nelle relative aree portuali di attività produttive anche in regime di zona franca in conformità con la legislazione comunitaria vigente in materia.

137. 8 (ex *137. 4 e **ex. *137. 5)** Rotondo, Burtone, Crisafulli, Dato, Lomaglio, Lumia, Piscitello, Piro, Samperi, Violante.

Al comma 2, sostituire le parole da: del porto di Gioia Tauro *fino alla fine del comma con le seguenti*: dei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *b)* e *c)* della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

137. 15. (ex 137. 20.) Garavaglia.

Al comma 2, dopo le parole: zona franca *aggiungere le seguenti:* secondo le disposizioni dell'articolo 137-*bis* e.

Conseguentemente dopo l'articolo 137 aggiungere il seguente:

Art. 137-*bis.*

(Istituzione di punti franchi presso il porto di Gioia Tauro e presso lo scalo merci di DOMO 2).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, sono istituiti presso il porto di Gioia Tauro e presso lo scalo merci ferroviario di DOMO 2, situato nei comuni di Beura-Cardezza e Villadossola, punti franchi a norma dell'articolo 166 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

2. I confini dei punti franchi istituiti a norma del comma 1 sono delimitati con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consorzio costituito ai sensi dei comma 3.

3. L'amministrazione dei punti franchi istituiti a norma del comma 1 è affidata a consorzi formati dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio nelle cui circoscrizioni essi sono situati, nonché, rispettivamente, dall'autorità portuale di Gioia Tauro, per il punto franco di Gioia Tauro, e dalla società Rete ferroviaria italiana SpA, per il punto franco di DOMO 2. I consorzi sono costituiti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi predispongono i piani operativi delle zone franche, da approvarsi secondo le modalità stabilite con il regolamento di esecuzione previsto dal comma 10.

4. I consorzi costituiti a norma del comma 3 provvedono a proprio carico all'esecuzione, al completamento e alla manutenzione delle opere necessarie all'area destinata a punto franco, comprese le opere di recinzione. Essi forniscono gratuitamente i locali necessari per gli uffici e i servizi doganali e per il personale di vigilanza e provvedono alla loro ordinaria manutenzione e illuminazione.

5. Salve le limitazioni e le eccezioni disposte dal comma 7, nei punti franchi istituiti a norma del

comma 1 si possono compiere tutte le operazioni inerenti allo scarico e al carico di materiali e di merci, al loro deposito e alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione, con lo svolgimento di qualsiasi attività di natura industriale, commerciale e di prestazione di servizi. Le imprese operanti nei punti franchi possono gestire depositi IVA, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.

6. Le merci sottoposte a operazioni di manipolazione e trasformazione, diverse dalle manipolazioni usuali previste dall'articolo 152, primo comma, dei testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, sono assimilate a quelle in regime di temporanea importazione, secondo quanto previsto dall'articolo 165, ultimo comma, del medesimo testo unico. II regolamento di esecuzione emanato ai sensi del comma 10 determina le disposizioni da osservarsi per tali operazioni agli effetti della disciplina doganale.

7. Le franchigie inerenti al regime di punto franco non hanno effetto per quanto concerne l'uso o il consumo delle merci estere, rimanendo le franchigie stesse in ogni caso inapplicabili:

a) ai materiali di impianto e di esercizio delle aziende pubbliche o private;

b) ai materiali di ogni specie per costruzioni edilizie e stradali;

c) agli arredamenti di uffici e di abitazioni;

d) ai commestibili e alle bevande.

8. È vietata nei punti franchi la vendita al minuto. L'esercizio di spacci di viveri e di bevande e degli altri esercizi commerciali, nei limiti strettamente necessari ai bisogni del traffico, è sottoposto all'autorizzazione dell'autorità doganale e subordinato alle condizioni e alle forme di vigilanza previste dal regolamento di esecuzione emanato ai sensi del comma 10.

9. Nei punti franchi, il personale doganale, in base alle disposizioni di legge:

a) è abilitato all'accertamento dei reati e delle altre violazioni di carattere doganale;

b) esercita i controlli sulle merci previsti dalle norme comunitarie e ogni altra funzione ad esso attribuita dall'ordinamento;

c) ha facoltà di accedere in qualunque momento negli stabilimenti, nei magazzini, nei recinti e negli altri esercizi esistenti nel punto franco per eseguire accertamenti sulle merci depositate o in lavorazione e ispezionare libri, registri e documenti commerciali e di trasporto.

10. Le disposizioni per l'esecuzione del presente articolo sono emanate, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2008: - 90.000;
2009: - 90.000.

137. 4 (ex *137. 6) Zanetta, Caligiuri, Fedele, Campa, Santelli, Gacci, Catanoso.

Al comma 2, dopo le parole: zona franca *aggiungere le seguenti:* secondo le disposizioni dell'articolo 137-*bis* e.

Conseguentemente dopo l'articolo 137 aggiungere il seguente:

Art. 137-*bis*..

(Istituzione di punti franchi presso il porto di Gioia Tauro e presso lo scalo merci di DOMO 2).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, sono istituiti presso il porto di Gioia Tauro e presso lo scalo merci ferroviario di DOMO 2, situato nei comuni di Beura-Cardezza e Villadossola, punti franchi a norma dell'articolo 166 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

2. I confini dei punti franchi istituiti a norma del comma 1 sono delimitati con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consorzio costituito ai sensi dei comma 3.

3. L'amministrazione dei punti franchi istituiti a norma del comma 1 è affidata a consorzi formati dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio nelle cui circoscrizioni essi sono situati, nonché, rispettivamente, dall'autorità portuale di Gioia Tauro, per il punto franco di Gioia Tauro, e dalla società Rete ferroviaria italiana SpA, per il punto franco di DOMO 2. I consorzi sono costituiti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi predispongono i piani operativi delle zone franche, da approvarsi secondo le modalità stabilite con il regolamento di esecuzione previsto dal comma 10.

4. I consorzi costituiti a norma del comma 3 provvedono a proprio carico all'esecuzione, al completamento e alla manutenzione delle opere necessarie all'area destinata a punto franco, comprese le opere di recinzione. Essi forniscono gratuitamente i locali necessari per gli uffici e i servizi doganali e per il personale di vigilanza e provvedono alla loro ordinaria manutenzione e illuminazione.

5. Salve le limitazioni e le eccezioni disposte dal comma 7, nei punti franchi istituiti a norma del comma 1 si possono compiere tutte le operazioni inerenti allo scarico e al carico di materiali e di merci, al loro deposito e alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione, con lo svolgimento di qualsiasi attività di natura industriale, commerciale e di prestazione di servizi. Le imprese operanti nei punti franchi possono gestire depositi IVA, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.

6. Le merci sottoposte a operazioni di manipolazione e trasformazione, diverse dalle manipolazioni usuali previste dall'articolo 152, primo comma, dei testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, sono assimilate a quelle in regime di temporanea importazione, secondo quanto previsto dall'articolo 165, ultimo comma, del medesimo testo unico. II regolamento di esecuzione emanato ai sensi del comma 10 determina le disposizioni da osservarsi per tali operazioni agli effetti della disciplina doganale.

7. Le franchigie inerenti al regime di punto franco non hanno effetto per quanto concerne l'uso o il consumo delle merci estere, rimanendo le franchigie stesse in ogni caso inapplicabili:

a) ai materiali di impianto e di esercizio delle aziende pubbliche o private;

b) ai materiali di ogni specie per costruzioni edilizie e stradali;

c) agli arredamenti di uffici e di abitazioni;

d) ai commestibili e alle bevande.

8. È vietata nei punti franchi la vendita al minuto. L'esercizio di spacci di viveri e di bevande e degli altri esercizi commerciali, nei limiti strettamente necessari ai bisogni del traffico, è sottoposto all'autorizzazione dell'autorità doganale e subordinato alle condizioni e alle forme di vigilanza previste dal regolamento di esecuzione emanato ai sensi del comma 10.

9. Nei punti franchi, il personale doganale, in base alle disposizioni di legge:

a) è abilitato all'accertamento dei reati e delle altre violazioni di carattere doganale;

b) esercita i controlli sulle merci previsti dalle norme comunitarie e ogni altra funzione ad esso attribuita dall'ordinamento;

c) ha facoltà di accedere in qualunque momento negli stabilimenti, nei magazzini, nei recinti e negli altri esercizi esistenti nel punto franco per eseguire accertamenti sulle merci depositate o in lavorazione e ispezionare libri, registri e documenti commerciali e di trasporto.

10. Le disposizioni per l'esecuzione del presente articolo sono emanate, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2008: - 18.000;

2009: - 18.000.

137. 5 (ex. 137. 3.) Campa.

Al comma 2, dopo le parole: zona franca *aggiungere le seguenti:* secondo le disposizioni dell'articolo 137-*bis* e.

Conseguentemente, dopo l'articolo 137 aggiungere il seguente:

Art. 137-*bis*.

(Istituzione di punti franchi presso il porto di Gioia Tauro e presso lo scalo merci di DOMO 2).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, sono istituiti presso il porto di Gioia Tauro e presso lo scalo merci ferroviario di DOMO 2, situato nei comuni di Beura-Cardezza e Villadossola, punti franchi a norma dell'articolo 166 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

2. I confini dei punti franchi istituiti a norma del comma 1 sono delimitati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consorzio costituito ai sensi del comma 3.

3. L'amministrazione dei punti franchi istituiti a norma del comma 1 è affidata a consorzi formati dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio nelle cui circoscrizioni essi sono situati, nonché, rispettivamente, dall'autorità portuale di Gioia Tauro, per il punto franco di Gioia Tauro, e dalla società Rete ferroviaria italiana SpA, per il punto franco di DOMO 2. I consorzi sono costituiti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi predispongono i piani operativi delle zone franche, da approvarsi secondo le modalità stabilite con il regolamento di esecuzione previsto dal comma 10.

4. I consorzi costituiti a norma del comma 3 provvedono a proprio carico all'esecuzione, al completamento e alla manutenzione delle opere necessarie all'area destinata a punto franco, comprese le opere di recinzione. Essi forniscono gratuitamente i locali necessari per gli uffici e i

servizi doganali e per il personale di vigilanza e provvedono alla loro ordinaria manutenzione e illuminazione.

5. Salve le limitazioni e le eccezioni disposte dal comma 7, nei punti franchi istituiti a norma del comma 1 si possono compiere tutte le operazioni inerenti allo scarico e al carico di materiali e di merci, al loro deposito e alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione, con lo svolgimento di qualsiasi attività di natura industriale, commerciale e di prestazione di servizi. Le imprese operanti nei punti franchi possono gestire depositi IVA, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.

6. Le merci sottoposte a operazioni di manipolazione e trasformazione, diverse dalle manipolazioni usuali previste dall'articolo 152, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, sono assimilate a quelle in regime di temporanea importazione, secondo quanto previsto dall'articolo 165, ultimo comma, del medesimo testo unico. Il regolamento di esecuzione emanato ai sensi del comma 10 determina le disposizioni da osservarsi per tali operazioni agli effetti della disciplina doganale.

7. Le franchigie inerenti al regime di punto franco non hanno effetto per quanto concerne l'uso o il consumo delle merci estere, rimanendo le franchigie stesse in ogni caso inapplicabili:

a) ai materiali di impianto e di esercizio delle aziende pubbliche o private;

b) ai materiali di ogni specie per costruzioni edilizie e stradali;

c) agli arredamenti di uffici e di abitazioni;

d) ai commestibili e alle bevande.

8. È vietata nei punti franchi la vendita al minuto. L'esercizio di spacci di viveri e di bevande e degli altri esercizi commerciali, nei limiti strettamente necessari ai bisogni del traffico, è sottoposto all'autorizzazione dell'autorità doganale e subordinato alle condizioni e alle forme di vigilanza previste dal regolamento di esecuzione emanato ai sensi del comma 10.

9. Nei punti franchi, il personale doganale, in base alle disposizioni di legge:

a) è abilitato all'accertamento dei reati e delle altre violazioni di carattere doganale;

b) esercita i controlli sulle merci previsti dalle norme comunitarie e ogni altra funzione ad esso attribuita dall'ordinamento;

c) ha facoltà di accedere in qualunque momento negli stabilimenti, nei magazzini, nei recinti e negli altri esercizi esistenti nel punto franco per eseguire accertamenti sulle merci depositate o in lavorazione e ispezionare libri, registri e documenti commerciali e di trasporto.

10. Le disposizioni per l'esecuzione del presente articolo sono emanate, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

137. 6 (ex 137. 27) D'Ippolito, Zanetta, Caligiuri, Fedele, Sanza, Santelli, Campa.

Al comma 2, aggiungere, aggiungere, in fine, e fino alla concorrenza del 20 per cento per il rilancio del porto di Augusta come infrastruttura di *transhipment* a supporto dell'*hub* di Gioia Tauro.

137. 14. (ex 137. 19.) Oliva.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Il 20 per cento delle risorse di cui al comma 1 sono destinate ad incentivare le localizzazione di attività produttive anche in regime di zone franche nelle aree portuali e nelle aree dei consorzi di sviluppo industriale adiacenti.

137. 16. (ex 137. 15.) Gianfranco Conte.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Al fine di permettere un tempestivo avvio di nuove opere finalizzate all'insediamento di *terminal* portuali di rilevanza nazionale, una quota di tributi annuali generati dalla nuova attività e riscossi con l'esercizio dell'infrastruttura dall'Agenzia delle dogane, può essere utilizzata per la copertura dell'opera, mediante l'accensione di un debito con il sistema bancario.

4-*ter*. Possono essere finanziate, con tale strumento, opere ricomprese in piani regolatori portuali già approvati, immediatamente cantierabili e per cui sia stato individuato il soggetto gestore mediante forme di evidenza pubblica e bando europeo.

4-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, valuta il piano finanziario, comprensivo degli impegni da assumere con gli istituti bancari, presentato dall'autorità portuale competente e sottoscritto anche dal soggetto gestore che deve farsi carico anche di parte dell'investimento infrastrutturale ed autorizza l'accensione del mutuo a valere sulla quota del futuro gettito.

4-*quinquies*. La quota di gettito da utilizzarsi deriva dalle previsioni di esercizio della nuova opera ed è preventivamente definita sulla base dei dati di incasso valutati dall'Agenzia delle dogane. La misura della quota determina i tempi e le rate dei mutui e, ad esaurimento del mutuo, l'intero gettito torna nelle disponibilità del Ministero dell'economia e delle finanze.

137. 17. (ex 137. 13.) Leddi Maiola.

(Votazione dell'articolo 137)

Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-*bis.*

(Istituzione di un punto franco presso lo scalo merci DOMO 2, situato nei comuni di Beura Cardezza e Villadossola).

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso lo scalo merci ferroviario di Domo 2, situato nei comuni di Beura-Cardezza e Villadossola, un punto franco.

2. Il punto franco istituito ai sensi del comma 1 comprende parte delle aree occupate dallo scalo merci ferroviario Domo 2, secondo i confini delimitati con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze, sentito il consorzio di cui al comma 3.

3. L'amministrazione del punto franco è affidata ad un consorzio formato dalla provincia del Verbano-Cusio-Ossola, dai comuni di Beura-Cardezza, Domodossola e Villadossola, della Comunità montana Valle Ossola, della camera di commercio, industria artigianato e agricoltura della provincia del Verbano-Cusio-Ossola e dalla società Rete ferroviaria italiana S.p.a.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio regolamento, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dette le disposizioni attuative per l'istituzione del punto franco di cui al comma 1.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.

137. 03 (ex. 214. 018) Zanetta.

Dopo l'articolo 137 aggiungere il seguente:

Art. 137-*bis*.
(Istituzione di una zona franca nel Comune di Gioia Tauro).

1. Il territorio del Comune di Gioia Tauro è assimilato a territorio extradoganale e costituito in zona franca, con decorrenza dal 1° gennaio 2009.

2. Con regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme applicative per la costituzione della zona franca nel territorio di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

137. 01 (ex. 137. 06) Fedele.

Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-*bis*.
(Istituzione di un punto franco presso il porto di Venezia-Marghera).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, è istituito presso il porto di Venezia-Marghera un punto franco a norma dell'articolo 166 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

2. 1 confini del punto franco istituito a norma del comma 1 sono delimitati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consorzio costituito ai sensi del comma 3.

3. L'amministrazione del punto franco istituito a norma del comma 1 è affidata a un consorzio formato dalla provincia, dal comune e dalla camera di commercio di Venezia e dall'autorità portuale di Venezia. Il consorzio è costituito entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Esso predispone il piano operativo della zona franca, da approvarsi secondo le

modalità stabilite con il regolamento di esecuzione previsto dal comma 10.

4. II consorzio costituito a norma del comma 3 provvede a proprio carico all'esecuzione, al completamento e alla manutenzione delle opere necessarie all'area destinata a punto franco, comprese le opere di recinzione. Esso fornisce gratuitamente i locali necessari per gli uffici e i servizi doganali e per il personale di vigilanza e provvede alla loro ordinaria manutenzione e illuminazione.

5. Salve le limitazioni e le eccezioni disposte dal comma 7, nel punto franco istituito a norma del comma 1 si possono compiere tutte le operazioni inerenti allo scarico e al carico di materiali e di merci, al loro deposito e alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione, con lo svolgimento di qualsiasi attività di natura industriale, commerciale e di prestazione di servizi. Le imprese operanti nel punto franco possono gestire depositi IVA, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.

6. Le merci sottoposte a operazioni di manipolazione e trasformazione, diverse dalle manipolazioni usuali previste dall'articolo 152, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della. Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, sono assimilate a quelle in regime di temporanea importazione, secondo quanto previsto dall'articolo 165, ultimo comma, del medesimo testo unico. Il regolamento di esecuzione emanato ai sensi del comma 10 determina le disposizioni da osservarsi per tali operazioni agli effetti della disciplina doganale.

7. Le franchigie inerenti al regime di punto franco non hanno effetto per quanto concerne l'uso o il consumo delle merci estere, rimanendo le franchigie stesse in ogni caso inapplicabili:

a) ai materiali di impianto e di esercizio delle aziende pubbliche o private;

b) ai materiali di ogni specie per costruzioni edilizie e stradali;

c) agli arredamenti di uffici e di abitazioni;

d) ai commestibili e alle bevande.

8. È vietata nel punto franco la vendita al minuto. L'esercizio di spacci di viveri e di bevande e degli altri esercizi commerciali, nei limiti strettamente necessari ai bisogni del traffico, è sottoposto all'autorizzazione dell'autorità doganale e subordinato alle condizioni e alle forme di vigilanza previste dal regolamento di esecuzione emanato ai sensi del comma 10.

9. Nel punto franco, il personale doganale, in base alle disposizioni di legge:

a) è abilitato all'accertamento dei reati e delle altre violazioni di carattere doganale;

b) esercita i controlli sulle merci previsti dalle norme comunitarie e ogni altra funzione ad esso attribuita dall'ordinamento;

c) ha facoltà di accedere in qualunque momento negli stabilimenti, nei magazzini, nei recinti e negli altri esercizi esistenti nel punto franco per eseguire accertamenti sulle merci depositate o in lavorazione e ispezionare libri, registri e documenti commerciali e di trasporto.

10. Le disposizioni per l'esecuzione del presente articolo sono emanate, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2008: - 8.000;
2009: - 8.000.

137. 02 (ex. 137. 01) Campa.

Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-*bis.*
(Istituzione di una zona franca nel Comune di Lamezia Terme).

1. Nel territorio del comune di Lamezia Terme è costituita una zona franca extradoganale che comprende lo scalo aeroportuale e la zona industriale.

2. Con regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme applicative per la costituzione della zona franca nel territorio di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

137. 04 (ex 214. 077) D'Ippolito.

Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-*bis.*
(Sviluppo delle attività portuali).

1. Alla legge 28 gennaio 1994 n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, il comma 15 è sostituito dai seguenti:

«15. Per i lavoratori appartenenti alle società derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie Portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera *b)*, purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato, nonché per i lavoratori appartenenti alle imprese o agenzie previste dell'articolo 17, commi 2 e 5, purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle Autorità Portuali o Marittime, salvo che non riguardino lavoratori provenienti dalle società di cui al predetto articolo 21, comma 1, lettera *b)*, è concessa una indennità pari ai trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di effettivo non impiego. Per le imprese di cui al predetto articolo 21, comma 1, lettera *b)*, tale beneficio è concesso fino alla data di individuazione dell'impresa o di costituzione dell'Agenzia per la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali. Date le peculiari caratteristiche del settore portuale e la flessibilità e contestuale discontinuità lavorativa necessarie per dare adeguata risposta alle esigenze ed urgenze dei richiedenti le prestazioni, che comportano anche le conseguenze che i turni di riposo non necessariamente coincidono con le giornate legislativamente definite festività, l'indennità di cui al

presente comma può essere concessa per ogni giornata di effettivo non impiego, sempre in presenza della disponibilità da parte del lavoratore. L'erogazione della indennità da parte dell'INPS è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero delle giornate di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti dal Ministero dei trasporti. L'onere relativo all'applicazione del presente comma, pari a 12 milioni di euro annui, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236.

15-*bis*. A far data dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali, operata a norma dell'articolo 21, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 13 febbraio 1987 n. 26, di conversione del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, l'accredito della contribuzione figurativa per ogni giornata di mancato impiego integrata dall'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria è calcolato sulla base del valore medio dei salari erogati per le giornate di effettivo avviamento al lavoro».

b) all'articolo 21, la parola: «trasformazione», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «costituzione»;

2. Al comma 3 dell'articolo 3, della legge 30 giugno 2000 n. 186 sono aggiunte le parole: anche nel caso di imprese inferiori ai 15 dipendenti.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 13.000;
2008: - 13.000;
2009: - 13.000.

137. 05 (ex. 137. 014) Velo, Zunino, Rotondo, Albonetti, Lovelli.

Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-*bis*.
(Sviluppo delle attività marittime e sicurezza della navigazione).

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, già prorogato con legge 28 dicembre 1999, n. 522, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2003. I contributi di cui al presente comma si intendono estesi anche ai corsi resi obbligatori dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, complessivamente determinato in 24 milioni di euro, si provvede mediante un contributo triennale di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 8.000;
2008: - 8.000;
2009: - 8.000.

137. 06 (ex. 137. 03) Zunino, Albonetti, Meta, Carbonella, Rotondo, Velo, Attili, Lovelli, Lusetti.

ART. 138.

(Prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate della regione Molise).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 138.
(Eventi sismici del 31 ottobre 2002).

1. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2002 nei territori di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002 e 8 novembre 2002, il Dipartimento della Protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nel limite di 5 milioni di euro in favore dei comuni totalménte evacuati che abbiano predisposto il relativo piano di ricostruzione, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 1991, n. 195.

2. Il Dipartimento della protezione civile è altresì autorizzato e provvedere con contributi quindicennali nel limite di 5 milioni di euro in favore dei restanti comuni danneggiati dall'evento sismico del 2002, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3, maggio 1991, n, 142, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 1991, n. 195, che viene integrata mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3. Alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui ai precedenti commi 1 e 2, si provvede mediante ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

138. 1. (ex 138. 5.) Realacci.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 138.
(Prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate della regione Molise).

1. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise, con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 32 milioni di euro. Risorse non inferiori a 5 milioni di euro sono destinate alla ricostruzione del paese di San Giuliano di Puglia. Gli interventi di ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse sono adottati in coerenza con i programmi già previsti da altri interventi infrastrutturali statali.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre del 3 per cento gli importi relativi a tutte le voci da parte corrente per gli anni 2007, 2008 e 2009.

138. 2. (ex 138. 3.) La Loggia.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nel territorio del Molise *aggiungere le seguenti:* e Puglia.

138. 3. (ex 138. 13.) Villetti.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: totalmente evacuati.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, ridurre tutte le voci in maniera lineare fino a concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro.

138. 4. (ex 138. 14.) Moffa, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 *con le seguenti:* 15 milioni di euro per l'anno 2007 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 139, comma 1, sostituire le parole 50 milioni per l'anno 2007 e di 25 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 *con le seguenti:* 40 milioni per l'anno 2007 e di 20 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
138. 5. (ex 138. 8. e 138. 16.) Gianfranco Conte.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole 5 milioni *con le seguenti:* 55 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

Conseguentemente, al medesimo articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
138. 6. (ex 138. 4. e 138. 17.) La Loggia, Zorzato, Giudice.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Per il completamento delle opere di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982 nelle regioni Campania, Basilicata e Calabria, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 1982 ed alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, nonché per gli interventi di adeguamento antisismico di cui alla Ordinanza della protezione civile n. 933 del 1986, sono stanziati 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il riparto tra i comuni è effettuato dal CIPE, sentite le regioni, entro il 31 marzo di ciascun anno. Nell'ambito dei riparti è soppressa la distinzione tra comuni gravemente danneggiati e comuni danneggiati.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 25.000;
2008: - 25.000;
2009: - 25.000.
138. 7. (ex 138. 7.) Brusco.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Per il ritardato versamento dei tributi previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 maggio 2005 riguardante gli eventi sismici del 29 ottobre 2002 in taluni comuni della Provincia di Catania, alle popolazioni interessate dalla proroga dello stato di emergenza, stabilita fino al 31 dicembre 2006 con decreto del presidente del Consiglio

dei ministri 22 dicembre 2005, si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 472, ancorché siano notificate le cartelle esattoriali.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Interventi nelle zone terremotate delle regioni Molise e Sicilia).

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre in misura corrispondente le voci* Decreto-legge n. 142 del 1991 *e* Legge n. 225 del 1992.
138. 8. (ex 138. 10.) Catanoso.

(Votazione dell'articolo 138)

Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:

Art. 138-*bis.*
(Interventi nelle zone terremotate della Puglia).

1. Per la prosecuzione degli interventi a favore dei comuni della Puglia colpiti dalla crisi sismica del 31 ottobre del 2002 sono stanziate le somme di cui al comma 3.
2. Per la regione Puglia per territori colpiti dalla crisi sismica si intendono i seguenti comuni: Casalnuovo Monterotaro, Pietramontecorvino, Carlantino, Casalvecchio di Puglia, Casalnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Chieuti, Poggio Imperiale, San Marco La Catola, S. Paolo di Civitate, Volturara Appula, Motta Montercorvino, Apricena, Volturino, Roseto Valfortore, Lucera, San Severo, Torremaggiore, Serracapriola, Lesina, Biccari, Alberona, Troia, Orsara di Puglia, Panni, Castellucio Valmaggiore, Celle San Vito, Bovino.
3. Per provvedere alla necessità e di ricostruzione dei comuni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro annui per i1 triennio 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
138. 01. (ex 138. 02.) Mele, Fitto, Lazzari, Greco, Antonio Pepe, Leone.

Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:

Art. 138-*bis.*
(Interventi nelle zone terremotate della regione Puglia).

1. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e le opere di ricostruzione nelle zone colpite dal sisma del 31 ottobre 2002, nel territorio della Puglia, è autorizzato un contributo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 2008, e 2009, da erogare alla medesima regione a favore dei Comuni colpiti dall'evento sismico.
2. Per l'anno 2007 per i predetti Comuni interessati dal sisma del 31 ottobre 2002 è riconosciuto ai fini fiscali una riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) pari all'80 per cento in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 77, comma 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 50 milioni;
2008: - 50 milioni;
2009: - 50 milioni.

138. 02. (ex 138. 04.) Leone.

ART. 139.

(Prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria).

Al comma 1, sostituire le parole: nei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997 *con le seguenti:* nei territori delle regioni Umbria e Marche per gli eventi sismici del settembre 1997 e nel territorio della regione Sicilia per il terremoto del settembre 2002. *Conseguentemente, dopo le parole:* da erogare alle medesime regioni secondo la ripartizione *aggiungere le seguenti:* di un terzo a regione.

139. 1. (ex 139. 4.) Floresta.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Campania e Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980-81 di cui all'articolo 50, comma 1, lettera *i),* della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo le disposizioni ivi previste, è autorizzato un contributo quindicennale di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, nonché due ulteriori contributi quindicennali di 30 milioni di euro ciascuno a decorrere dagli anni 2008 e 2009. I relativi mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa Depositi e Prestiti e con gli altri soggetti autorizzati ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Le risorse derivanti dai mutui di cui innanzi spettano alle regioni Basilicata e Campania nella misura, rispettivamente, del 25 per cento e del 75 per cento e saranno assegnate ai sensi della legge 23 gennaio 1992, n. 32, con delibera del CIPE.

3. All'articolo 138, comma 12, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, le parole: «31 dicembre 2006», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

4. Gli enti locali delle regioni Campania e Basilicata che fino al 30 giugno del 1990, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui all'articolo 86 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, si sono avvalsi della collocazione in aspettativa di propri amministratori dipendenti da aziende private per i quali non sono stati versati i previsti contributi previdenziali, provvedono entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge a regolarizzare le posizioni assicurative dei soggetti interessati presso i competenti Istituti previdenziali. Agli oneri connessi gli Enti locali faranno fronte attingendo dalle risorse ad essi assegnate con delibera CIPE in base alla citata legge n. 32 del 1992.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 30.000;
2008: - 60.000;
2009: - 90.000.

139. 3. (ex 139. 1.) Aurisicchio, Musi, Boffa, Iacomino, Giuditta, Del Mese.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2005, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

139. 4. (ex 139. 7.) Ronconi, Forlani, Peretti, Zinzi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. Per le finalità di cui al comma 1 è altresì autorizzata la spesa annua di euro 20 milioni per 15 anni, a decorrere dall'anno 2007, e di euro 10 milioni per 15 anni, a decorrere da ciascuno degli anni 2008 e 2009.

3. Ai contributi di cui all'articolo 1, commi 100 e 101, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, e al comma 2 del presente articolo si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto dell'articolo 3, commi da 16 a 21-*ter*, della medesima legge n. 350 del 2003.

4. I soggetti, diversi dai titolari di reddito d'impresa, che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari, previste dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3 dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, effettuano i versamenti tributari, compresi quelli relativi a somme iscritte a ruolo, non eseguiti per effetto della sospensione, in misura ridotta al dieci per cento di quanto dovuto. I predetti versamenti sono effettuati entro il 16 aprile 2007. Qualora gli importi da versare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate semestrali con l'applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2007.

5. I soggetti titolari di reddito d'impresa, beneficiari delle sospensioni di cui al comma 4, si avvalgono della riduzione dei versamenti tributari, compresi quelli relativi a somme iscritte a ruolo, non eseguiti per effetto della sospensione, se hanno subito danni causati dall'evento sismico, e nei limiti di quanto dovuto, per un importo pari al danno subito al netto di eventuali contributi e sgravi, concessi a seguito dell'evento. I versamenti sono, comunque, dovuti nella misura di almeno il dieci per cento delle somme sospese. I versamenti sono effettuati entro i termini di cui al comma 4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di certificazione dei danni subiti e dei contributi e sgravi usufruiti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché le modalità di versamento delle somme oggetto delle agevolazioni di cui ai commi 4 e 5.

6. I soggetti che hanno usufruito della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali prevista dall'articolo 13 dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni ed

integrazioni, effettuano i versamenti nella misura del dieci per cento di quanto dovuto con le modalità già previste a legislazione vigente.

7. All'articolo l38, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre le voci di parte corrente, in modo lineare, in misura pari al 5 per cento.

139. 5. (ex 139. 2.) Vannucci, Andrea Ricci, La Malfa, Galeazzi, Giovanelli, Lusetti, Merloni, Cesini, Lion, Maderloni, Morri, Ceroni, Forlani, Ciccioli, Baldelli, Giulio Conti, Musi, D'Ulizia, Fedi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. Per le finalità di cui al comma 1 è altresì autorizzata la spesa annua di euro 50 milioni per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007 e di euro 25 milioni per quindici anni, a decorrere da ciascuno degli anni 2008 e 2009.

3. I soggetti, diversi dai titolari di reddito d'impresa, che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari, previste dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3 dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, effettuano i versamenti tributari, compresi quelli relativi a somme iscritte a ruolo, non eseguiti per effetto della sospensione, in misura ridotta al dieci per cento di quanto dovuto. I predetti versamenti sono effettuati entro il 16 aprile 2007. Qualora gli importi da versare complessivamente al sensi del presente comma eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate semestrali con l'applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2007.

4. I soggetti titolari di reddito d'impresa, beneficiari delle sospensioni di cui al comma 3, si avvalgono della riduzione dei versamenti tributari, compresi quelli relativi a somme iscritte a ruolo, non eseguiti per effetto della sospensione, se hanno subito dei danni causati dall'eventi sismico, e nei limiti di quanto dovuto, per un importo pari al danno subito al netto di eventuali contributi e sgravi, concessi a seguito dell'evento. I versamenti sono, comunque, dovuti nella misura di almeno il dieci per cento delle somme sospese. I versamenti sono effettuati entro i termini di cui al comma 3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di certificazione dei danni subiti e dei contributi e sgravi usufruito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre n. 445, nonché, le modalità di versamento delle somme oggetto delle agevolazioni di cui ai commi 4 e 5.

5. I soggetti che hanno usufruito della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali prevista dall'articolo 13 dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni ed integrazioni, effettuano i versamenti nella misura del dieci per cento di quanto dovuto con le modalità già previste a legislazione vigente.

6. All'articolo 138, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

139. 6. (ex 139. 6.) Ceroni.

(Votazione dell'articolo 139)

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-*bis.*

1. È autorizzato un contributo straordinario di 8 milioni di euro, in ragione di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per il finanziamento di interventi finalizzati al definitivo consolidamento del territorio dissestato della città di Naro e alla salvaguardia del suo patrimonio paesistico, storico, archeologico e artistico.

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Regione siciliana e il comune di Naro sottoscrivono un apposito protocollo di intesa, in attuazione di quanto disposto dal comma 1, per individuare e definire il quadro conclusivo degli interventi di consolidamento e di sistemazione idrogeologica nonché degli interventi di restauro sui beni artistici e culturali, con priorità al completamento degli interventi avviati.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 3.000;
2008: - 2.500;
2009: - 2.500.

139. 01. (ex 139. 026.) Mazzoni, Ruvolo, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-*bis*.
(Provvedimenti a sostegno delle popolazioni dei Comuni della Regione Marche colpite dagli eventi alluvionali del settembre 2006).

1. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni dei Comuni della Regione Marche colpite dagli eventi alluvionali del settembre 2006 è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro per 15 anni, a decorrere dall'anno 2007.

2. Ai contributi di cui al presente articolo si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto dell'articolo 3, commi da 16 a 21-*ter*, della medesima legge n. 350 del 2003.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

139. 02. (ex 139. 06.) Vannucci, Andrea Ricci, La Malfa, Galeazzi, Giovanelli, Lusetti, Merloni, Cesini, Lion, Maderloni, Morri, Ceroni, Forlani, Ciccioli, Baldelli, Giulio Conti, Musi, D'Ulizia, Fedi.

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-*bis.*

(Completamento della ricostruzione del Belice).

1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzato un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007, un ulteriore contributo quindicennale di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008 ed un ulteriore contributo quindicennale di 20 milioni di euro a decorrere dal 2009.

2. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse destinate agli interventi di cui al comma 1, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del Testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tale caso i rapporti fra il Provveditorato alle opere pubbliche e i comuni interessati sono disciplinati da apposita convenzione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.*
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 10 gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 45 milioni di euro annui.

139. 03. (ex 139. 010.) Piro, Crisafulli, Lomaglio, Rotondo, Piscitello.

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-*bis*.
(Interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici).

1. Per il completamento degli interventi di cui al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536, è autorizzato un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2007, 30 milioni di euro per l'anno 2008 e 30 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 20.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

139. 04. (ex 139. 018.) Marinello, Angelino Alfano, Giudice.

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-*bis.*
(Proroga termini per i versamenti tributari e contributivi per le popolazioni colpite da calamità naturali della provincia di Catania).

1. Alle popolazioni del territorio della Provincia di Catania, interessate dalla proroga dello stato di emergenza, stabilita per l'anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2005, si applicano le norme di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La definizione della posizione dei predetti soggetti deve perfezionarsi entro il 15 giugno 2007.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

3. I termini per gli adempimenti previsti dall'articolo 1, comma secondo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2005 riguardante gli eventi sismici del 29 ottobre 2002 sono prorogati al 16 dicembre 2006.

4. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al precedente comma, si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 472, ancorché siano notificate le cartelle esattoriali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.*

1. All'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» sono sostituite dalle parole: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68».

139. 05. (ex 139. 025.) Raiti, Ossorio, Crisafulli, Piro, Burtone.

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-*bis.*
(Interventi per la ricostruzione del Belice).

1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzato un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2007, 100 milioni di euro per l'anno 2008 e 100 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

***139. 06.** (ex 139. 017.) Marinello, Angelino Alfano, Giudice.

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-*bis.*
(Interventi per la ricostruzione del Belice).

1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzato un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2007, 100 milioni di euro per l'anno 2008 e 100 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

***139. 013.** (ex 139. 034.) Lucchese.

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-*bis*.

1. Per i contributi previdenziali, assicurativi e tributi riguardanti le imprese, relativi all'alluvione in Piemonte dell'anno 1994, il termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato al 30 giugno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente modificazione:*

2007: - 5.000.

139. 07. (ex 139. 07.) Stradella, Lupi.

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-*bis*.
(Interventi concernenti aree colpite da calamità naturali).

1. II comma 3, dell'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2004, del Ministro del l'Economia e delle Finanze, è sostituito dai seguenti:

"*3.* Nel caso in cui l'ammontare del contributo erogato sia pari all'importo di cui al comma 1, il finanziamento è estinto ai fini dell'erogazione dei contributi agli interessi da parte di MCC o di Artigiancassa. Nel caso in cui il contributo sia minore il rimborso del finanziamento prosegue, senza novazione del contratto, fino alla sua naturale scadenza secondo un piano di ammortamento ricalcolato sulla base dei seguenti valori:

a) capitale residuo risultante dal piano d'ammortamento alla scadenza della prima rata successiva alla data di erogazione del contributo, calcolato al tasso di riferimento e ridotto per effetto dell'erogazione del contributo;

b) ammontare delle rate al tasso agevolato, scadute e non pagate dopo la data di presentazione della domanda del contributo aggiuntivo, relative al nuovo piano di ammortamento ricalcolato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto 29 dicembre 2004 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, incrementato degli interessi maturati dalle rispettive scadenze fino alla data di decorrenza delle nuove condizioni, al tasso agevolato;

c) importo rimasto impagato, quota capitale e/o quota interessi delle rate al tasso agevolato scadute e non pagate, prima della data di presentazione della domanda del contributo aggiuntivo, incrementato degli interessi maturati dalle rispettive scadenze fino alla data di decorrenza delle nuove condizioni, al tasso agevolato;

d) importo rimasto impagato della rata originaria, per le rate riscadenzate ai sensi dell'articolo 18 legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, maggiorato degli interessi semplici al tasso a carico del mutuatario, dalla scadenza originaria fino alla decorrenza delle nuove condizioni.

3-bis. Sono a carico dei Fondi agevolativi:

a) interessi di mora, oneri e spese derivanti dall'estinzione parziale del finanziamento per effetto dell'erogazione del contributo aggiuntivo;

b) con riferimento al valore di cui ai punti *b)* e *c)* del comma 1, i contributi previsti dai piani contributivi originari fino alla data di estinzione totale o parziale del finanziamento ovvero fino alla decorrenza delle nuove condizioni;

c) relativamente al valore di cui al punto *d)* del comma 1, i contributi maturati sulle rate riscadenzate dalla scadenza originaria fino alla decorrenza delle nuove condizioni".

2. Al comma 4 dell'articolo 1-*bis* della legge 19 ottobre 2004, n. 257, sono soppresse le parole: «che siano in attività alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di fallimento dell'impresa la quota residua del contributo è corrisposta direttamente al Curatore». Al comma 5 dell'articolo 1-*bis* della citata legge n. 257 del 2004, sono altresì soppresse le parole: «concessi a favore dei soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1».

4. I termini per accedere ai finanziamenti agevolati di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995. n. 35, previsti dall'articolo 4-*quinquies*, comma 1 della legge 16 luglio 1997, n. 228, sono ulteriormente prorogati fino ad esaurimento delle disponibilità finanziare assegnate. All'articolo 4 quinquies, comma 1 della citata legge n. 228 del 1997 dopo le parole: «dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493» sono aggiunte le seguenti parole «nonché nelle aree a rischio di esondazione soggette a vincolo derivate da delibere regionali».

5. Al comma 8 dell'articolo 7 del decreto ministeriale 24 aprile 1998 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, dopo le parole: «ottenimento dell'agevolazione», sono aggiunte le seguenti parole: «Il contributo in conto interessi è erogato all'impresa beneficiaria in un'unica soluzione in via anticipata, previa attualizzazione, per il tramite della banca finanziatrice».

6. All'attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle residue risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni.

139. 08. (ex. 139. 050.) Leddi Maiola, Fiorio, Lovelli.

Dopo l'articolo 139, inserire il seguente:

Art. 139-*bis*.

1. Il comma 3, dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è sostituito dai seguenti:

«*3.* Nel caso in cui l'ammontare del contributo erogato si pari all'importo di cui al comma 1, il finanziamento è estinto ai fini dell'erogazione dei contributi agli interessi da parte di MCC o di Artigiancassa. Nel caso in cui il contributo sia minore il rimborso del finanziamento prosegue, senza novazione del contratto, fino alla sua naturale scadenza secondo un piano di ammortamento ricalcolato sulla base dei seguenti valori:

a) capitale residuo risultante dal piano d'ammortamento alla scadenza della prima rata successiva alla data di erogazione del contributo, calcolato al tasso di riferimento e ridotto per

effetto dell'erogazione del contributo, domanda del contributo aggiuntivo, relative al nuovo piano di ammortamento ricalcolato ai sensi dell'articolo 3, interessi maturati delle rispettive scadenze fino alla data di decorrenza delle nuove condizioni, al tasso agevolato;

c) importo rimasto impagato, quota capitale e/o quota interessi delle rate al tasso agevolato scadute e non pagate, prima della data di presentazione della domanda del contributo aggiuntivo, incrementato degli interessi maturati dalle rispettive scadenze fino alla data di decorrenza delle nuove condizioni, al tasso agevolato;

d) importo rimasto impagato, della rata originaria, per le rate riscadenzate ai sensi dell'articolo 18 legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, maggiorato degli interessi semplici al tasso a carico del mutuatario, dalla scadenza originaria fino alla decorrenza delle nuove condizioni.

3-bis. Sono a carico dei Fondi agevolativi:

a) interessi di mora, oneri e spese derivanti dall'estinzione parziale del finanziamento per effetto dell'erogazione del contributo aggiuntivo;

b) con riferimento al valore di cui ai punti *b)* e *c)* del comma 1, i contributi previsti dai piani contributivi originari fino alla data di estinzione totale o parziale del finanziamento ovvero fino alla decorrenza delle nuove condizioni;

c) relativamente al valore di cui al punto *d)* del comma 1, i contributi maturati sulle rate riscandenzate dalla scadenza originaria fino alla decorrenza delle nuove condizioni».

2. Al comma 8 dell'articolo 7 del decreto ministeriale 24 aprile 1998 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dopo le parole: «ottenimento dell'agevolazione,» sono aggiunte le seguenti parole: «Il contributo in conto di interessi è erogato all'impresa beneficiaria in un'unica soluzione in via anticipata, previa attualizzazione, per il tramite della banca finanziatrice».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

139. 09. (ex 139. 014.) Stradella, Armosino, Crosetto.

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-*bis.*

1. Al decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Alla cessazione dello stato d'emergenza le regioni completano gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni previste dalle leggi e dalle ordinanze di protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'Interno per la

disciplina degli interventi medesimi, con esclusione di quelle recanti deroghe alle normative comunitarie;

b) all'articolo 4, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »L'alienazione degli immobili non adibiti ad abitazione principale, effettuata dopo la cessazione dello stato d'emergenza, non comporta la decadenza dal contributo, a condizione che sia perfezionata prima dell'inizio dei lavori di ricostruzione o di riparazione";

c) all'articolo 12, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-*bis.* Alla cessazione dello stato d'emergenza i contributi di cui ai commi 2 e 3 sono determinati annualmente ed erogati agli enti locali dal Ministero dell'Interno nell'ambito dei trasferimenti erariali ordinari in favore degli enti stessi e a partire dall'anno 2007 determinati in rapporto al grado di ricostruzione residua da collaudare al 31 dicembre di ogni anno rispetto ai Piani iniziali di tutti gli interventi previsti dalla Legge n. 61 del 1998»;

d) all'articolo 14, comma 14, le parole «per un periodo massimo di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino al completamento degli interventi e nei limiti delle risorse assegnate» le parole «2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «quattro per cento».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *c),* trovano applicazione in riferimento anche a tutte le altre situazioni di emergenza oggetto di ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *d),* si applicano nei confronti delle regioni e degli enti locali che si obblighino, prima di procedere alle assunzioni o alla loro proroga, anche a mezzo di convenzioni stipulate tra di loro o con altre pubbliche amministrazioni, a trasformare il rapporto di lavoro del personale assunto a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le convenzioni o gli atti d'obbligo devono stabilire i tempi di attuazione delle trasformazioni, il personale interessato, le forme di consultazione degli enti contraenti e delle rappresentanze sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi dei personale, i rapporti finanziari, la revoca dei finanziamenti per la mancata attuazione. La trasformazione del rapporto di lavoro, si svolge con le modalità di cui all'articolo 6-*ter* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365, e deve essere completata entro e non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La trasformazione non è soggetta ai divieti di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. A partire dalla data di stabilizzazione e per un periodo di cinque anni, gli oneri per il personale interessato sono a carico dei fondi previsti dall'articolo 14, comma 14, della citata legge 61 del 1998, e successive modificazioni.

4. La Regione Marche completa gli interventi di ricostruzione con il seguente ordine di priorità:

a) edifici utilizzati, al momento del sisma, come prima abitazione e gli edifici dove, al momento degli eventi sismici, venivano svolte effettivamente attività industriali, agroindustriali, artigianali, commerciali, professionali, di servizi, di lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli, tenendo conto degli elementi forniti dai prezzi di acquisto, valore dei costi, spese di produzione n. 61 del 1998 completamento dei Piani di recupero di cui all'articolo 3 della legge n. 61 del 1998;

b) edifici ricompresi nel piano di cui all'articolo 8 della citata legge n. 61 del 1998, destinati a chiese principali e indispensabili per lo svolgimento delle attività di culto da individuare da parte delle Regioni sentite le autorità religiose competenti, con revisione del relativo Piano;

c) edifici ricompresi nel piano di cui all'articolo 2, comma 3), lettera *e)*, della citata legge n. 61 del 1998, destinati a pubblici servizi e utilizzati al momento del sisma, di proprietà delle Regioni e degli enti locali;

d) riservare il 25 per cento degli importi stanziati agli edifici privati non ricompresi nell'elenco di cui alla precedente lettera *a)* e a tutti gli altri edifici individuati dai piani di intervento (cosiddette «seconde case»), onde attivare sostegni per l'abbattimento degli interessi passivi nella misura massima del 100 per cento dell'Euribor semestrale.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

139. 010. (ex 139. 019.) Ceroni.

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-*bis*. - *(Provvedimenti a sostegno delle popolazioni delle regioni Marche, Liguria e Veneto colpite dagli eventi alluvionali del settembre 2006)*. - 1. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni delle regioni Marche, Liguria e Veneto, colpite dagli eventi alluvionali del settembre 2006 ed in relazione ai quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro, per ciascuna regione, per 15 anni, a decorrere dall'anno 2007.

2. Ai contributi di cui al presente articolo si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto dell'articolo 3, commi da 16 a 21-*ter*, della medesima legge n. 350 del 2003.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 15.000
2008: - 15.000
2009: - 15.000

139. 014. (ex 139. 037.) Forlani.

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-*bis*. - *(Prosecuzione degli interventi nelle zone della Regione autonoma Valle d'Aosta colpite dall'evento alluvionale dell'ottobre del 2000)*. - 1. Per la prosecuzione degli interventi a seguito dell'evento alluvionale di ottobre 2000, per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate opere di prevenzione dei rischi per il territorio della Regione autonoma della Valle d'Aosta, è autorizzato un contributo annuo di euro 25 milioni per l'anno 2007 e di 25 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 3.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici, di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è aumentata dell'8 per cento.

139. 012. (ex 139. 030.) Nicco.

Dopo l'articolo 139 aggiungere il seguente:

Art. 139-*bis*. - *(Agevolazioni fiascali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994)*. - 1. Per i contributi previdenziali, premi assicurativi e tributi riguardanti le

imprese, relativi all'alluvione del Piemonte del 1994, i termini di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato al 31 dicemrbe 2007. la presente disposizione si applica entro il limite di spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni*:

2007: -2.000
2008: -2.000
2009: -2.000

139. 013. (ex 139. 043.) Cota.

Dopo l'articolo 139 aggiungere il seguente:

Art. 139-*bis.* - *(Interventi per le zone terremotate della provincia di Brescia)* - 1. Ad integrazione dei contributi previsti dal quarto periodo del comma 100 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007 e 15 milioni di euro per l'anno 2008 per la prosecuzione degli interventi nelle zone della provincia di Brescia colpite dal terremoto del 2004.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: -15.000
2008: -15.000

139. 014. (ex 139. 044.) Caparini.

ART. 140.
(Interventi urgenti nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa).

(Votazione dell'articolo 140)

Dopo l'articolo 140, aggiungere il seguente:

Art. 140-*bis.*

1. A decorrere dall'anno 2007, è ripristinato il limite d'impegno per un ammontare complessivo di euro 375.450.000 per gli interventi relativi all'accessibilità a Malpensa 2000 di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 ottobre 1997, n. 345.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.*

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 sono ridotti gli stanziamenti relativi ai contributi agli investimenti alle imprese nella misura del 30 per cento per ciascun anno.

140. 01 (ex 140. 01). Alberto Giorgetti.

ART. 141.
(Strade di rilievo nazionale ed autostrade).

Sopprimerlo.
141. 1. (ex 141. 2.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

(Si vota il mantenimento dell'articolo 141)

Dopo l'articolo 141, aggiungere il seguente:

Art. 141-bis. - *(Assi stradali e autostradali di prevalente interesse regionale: individuazione e trasferimento della potestà concessoria).* - 1. Al fine di proseguire il processo di conferimento di funzioni al sistema delle autonomie avviato con la legge 15 marzo 1997, n. 59, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, previa intesa con la regione interessata, può procedersi alla modifica della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale e individuata dalle tabelle allegate al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 e successive modifiche, ovvero all'individuazione di tratte autostradali o stradali, in tutto o in parte non realizzate, da conferire alle regioni.

2. L'intesa di cui al comma 1 è sancita entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la regione interessata può, con propria legge, individuare le tratte autostradali e stradali ricadenti nel proprio territorio che rispondono ai requisiti di cui al comma 3 e dettarne la disciplina. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale si intendono automaticamente aggiornate le tabelle allegate al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 e successive modifiche. Dalla medesima data le funzioni concernenti le tratte autostradali e stradali individuate dalle legge regionali sono esercitate dalla regione e gli atti e i provvedimenti successivamente adottati dallo Stato in relazione alle medesime tratte sono nulli.

3. L'intesa di cui al comma 1 può essere promossa anche dalla regione interessata e può riguardare tratte stradali e autostradali, anche già assentite in concessione, in tutto o in parte non realizzate, che siano prevalentemente al servizio del sistema produttivo regionale o funzionalmente interconnesse alla rete stradale di collegamento tra i capoluoghi di Provincia o in capoluogo di Regione.

4. Il decreto del Presidente del consiglio dei ministri di cui al comma 1, ovvero la legge regionale di cui al comma 2 adottata in assenza dell'intesa, produce gli effetti dell'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La Regione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle tratte stradali e autostradali oggetto dell'intesa, ovvero della legge regionale di cui al comma 2 adottata in assenza dell'intesa, ivi compresi quelli con gli eventuali concessionari autostradali. La legge regionale fissa le modalità di esercizio delle funzioni amministrative inerenti le tratte stradali e autostradali trasferite, da esercitare anche mediante enti strumentali o società a totale partecipazione pubblica, ovvero mediante contratto di servizio con ANAS S.p.A.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze*:*

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze*:*

2007: - 300.000;
2008: - 300.000;
2009: - 300.000.

141. 01. (ex 141. 01, 141. 04 e 141. 08.) Ravetto, Zorzato, Lupi, Casero, Gelmini, Verro, Gregorio Fontana, Bernardo, Romani, Bocciardo, Colucci, Aprea, Berruti, Craxi, Jannone, Moroni, Palmieri, Paroli, Pecorella, Rivolta, Romele, Testoni, Uggè, Valducci, Campa, Mistrello Destro, Alberto Giorgetti, Gianfranco Conte, Milanato.

Dopo l'articolo 141, aggiungere il seguente:

Art. 141-*bis.* - 1. Al fine di proseguire il processo di conferimento di funzioni al sistema delle autonomie avviato con la legge 15 marzo 1997, n. 59, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, previa intesa con la regione interessata, può procedersi alla modifica della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale e individuata dalle tabelle allegate al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modifiche, ovvero all'individuazione di tratte autostradali o stradali, in tutto o in parte non realizzate, da conferire alle regioni.

2. L'intesa di cui al comma 1 è sancita entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la regione interessata può, con propria legge, individuare le tratte autostradali e stradali ricadenti nel proprio territorio che rispondono ai requisiti di cui al comma 3 e dettarne la disciplina; dalla data di entrata in vigore della legge regionale si intendono automaticamente aggiornate le tabelle allegate al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modifiche; dalla medesima data, le funzioni concernenti le tratte autostradali e stradali individuate dalla legge regionale sono esercitate dalla regione e gli atti e i provvedimenti successivamente adottati dallo Stato in relazione alle medesime tratte sono nulli.

3. L'intesa di cui al comma 1 può essere promossa anche dalla regione interessata e può riguardare tratte stradali e autostradali, anche già assentite in concessione, anche in tutto o in parte non realizzate, che siano prevalentemente al servizio del sistema produttivo regionale o funzionalmente interconnesse alla rete stradale di collegamento tra i capoluoghi di provincia o con il capoluogo di regione.

4. Il decreto del Presidente del consiglio dei ministri di cui al comma 1, ovvero la legge regionale di cui al comma 2 adottata in assenza dell'intesa, produce gli effetti dell'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112. La regione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle tratte stradali e autostradali oggetto dell'intesa, ovvero della legge regionale di cui al comma 2 adottata in assenza dell'intesa, ivi compresi quelli con gli eventuali concessionari autostradali. La legge regionale fissa le modalità di esercizio delle funzioni amministrative inerenti le tratte stradali e autostradali trasferite, da esercitare anche mediante enti strumentali o società a totale partecipazione pubblica, ovvero mediante contratto di servizi con ANAS S.p.A.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 100 milioni di euro.

141. 02. (ex 142. 05.) Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 141, aggiungere il seguente:

Art. 141-*bis.* - *(Conferimento dei poteri concessori alle regioni sulla rete autostradale e stradale)* - 1. All'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-*bis*. Al fine di proseguire il processo di conferimento di funzioni al sistema delle autonomie avviato con la legge 15 marzo 1997, n. 59, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, previa intesa con la regione interessata, può procedersi alla modifica della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale e individuata dalle tabelle allegate al decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 461 e successive modifiche, ovvero all'individuazione di tratte autostradali o stradali, in tutto o in parte non realizzate, da conferire alle regioni.

8-*ter*. L'intesa di cui al comma 8-*bis* è sancita entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In mancanza, la regione interessata può, con propria legge, individuare le tratte autostradali e stradali ricadenti nel proprio territorio che rispondono ai requisiti di cui al comma 8-*quater* e dettarne la disciplina; dalla data di entrata in vigore della legge regionale si intendono automaticamente aggiornate le tabelle allegate al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modifiche; dalla medesima data le funzioni concernenti le tratte autostradali e stradali individuate dalla legge regionale sono esercitate dalla regione e gli atti e i provvedimenti successivamente adottati dallo Stato in relazione alle medesime tratte sono nulli.

8-*quater*. L'intesa di cui al comma 8-*bis* può essere promossa anche dalla regione interessata e può riguardare tratte stradali e autostradali, anche già assentite in concessione, anche in tutto o in parte non realizzate, che siano prevalentemente al servizio del sistema produttivo regionale o funzionalmente interconnesse alla rete stradale di collegamento tra i capoluoghi di provincia o con il capoluogo di regione.

8-*quinquies*. Il decreto del Presidente del consiglio dei ministri di cui al comma 8-*bis*, ovvero la legge regionale di cui al comma 8-*ter* adottata in assenza dell'intesa, produce gli effetti dell'articolo 101, comma l, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La Regione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle tratte stradali e autostradali oggetto dell'intesa, ovvero della legge regionale di cui al comma 8-*ter* adottata in assenza dell'intesa, ivi compresi quelli con gli eventuali concessionari autostradali. La legge regionale fissa le modalità di esercizio delle funzioni amministrative inerenti le tratte stradali e autostradali trasferite, da esercire anche mediante enti strumentali o società a totale partecipazione pubblica, ovvero mediante contratto di servizio con ANAS S.p.A.»

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze*:*

2007: - 400.000;

2008: - 400.000;

2009: - 400.000;

voce: Ministero delle politiche agricole e forestali*:*

2007: - 100.000.

141. 03. (ex 142. 01.) Aprea, Bernardo, Berruti, Bocciardo, Casero, Colucci, Stefania Gabriella Craxi, Gregorio Fontana, Gelmini, Lupi, Moroni, Palmieri, Paroli, Pecorella, Ravetto, Rivolta, Romani, Romele, Testoni, Uggè, Valducci, Verro.

ART. 142.
(Finanziamento di ANAS Spa).

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente:

al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: di cui ai commi 3 e 4 *con le seguenti:* di cui al comma 4;

all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 90.000;

2008: - 100.000;

2007: - 100.000.

142. 1. (ex 142. 26.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: di cui ai commi 3 e 4 *con le seguenti:* di cui al comma 4.

142. 2. (ex 142. 27.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 3, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: Il canone è corrisposto direttamente ad Anas spa, che provvede a darne distinta evidenza nel piano economico-finanziario di cui al comma 1 e che lo destina alle sue attività di vigilanza e controllo sui predetti concessionari secondo direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza ed efficacia.

142. 3. (ex 142. 5.) Fasolino.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole da: , anche attraverso misure organizzative *fino alla fine del periodo.*

142. 4. (ex 142. 28.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole da: all'alinea *fino alla fine del periodo.*

142. 5. (ex 142. 23.) Contento.

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le convenzioni accessive alle convenzioni in essere tra l'ANAS ed i suoi con cessionari sono in ogni caso adeguate in modo da assicurare: *a)* la specificazione del quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le società concessionarie trasmettono annualmente, anche telematicamente, ad ANAS S.p.a. per l'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo nei riguardi dei concessionari, e che, a propria volta, ANAS S.p.a. rende analogamente disponibili al Ministro delle infrastrutture per l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo nonché vigilanza tecnica ed operativa su ANAS S.p.a.; *b)* l'esercizio, da parte di ANAS S.p.a., del potere di direttiva o di ispezione in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati da parte dei concessionari; *c)* l'introduzione di sanzioni a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa; la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravità dell'inadempimento. L'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 è abrogato.

142. 6. (ex 142. 17.) Stradella, Armosino, Crosetto.

Al comma 4, premettere il seguente periodo: A decorrere dal 1° gennaio 2007 l'ANAS Spa sottopone a pedaggio reale tutti i tratti autostradali di propria competenza.

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo sostituire le parole: non a pedaggio *con le seguenti:* di propria competenza.
142. 7. (ex 142. 29.) Garavaglia, Dussin, Fugatti, Filippi.

Al comma 4, sostituire i periodi secondo, terzo e quarto con il seguenti: A decorrere dal 1° gennaio 2007 l'ANAS S.p.A. sottopone a pedaggio reale tutti i tratti autostradali di propria competenza.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.
142. 8. (ex 142. 19.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, *aggiungere le seguenti:* emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
142. 15 (ex 142. 1.) Chianale.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole anche attraverso la costituzione di apposita società, *aggiungere le seguenti:* anche a capitale misto con le regioni territorialmente interessate,.
142. 9. (ex 142. 4.) Zorzato, Milanato, Campa, Fratta Pasini, Giuseppe Fini, Gardini, Mistrello Destro.

Al comma 7, quarto periodo, dopo le parole: nei confronti dei concessionari autostradali sono impiegate *aggiungere le seguenti:* per il 50 per cento.

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per il 50 per cento per interventi nel settore del trasporto ferroviario metropolitano sulla base delle direttive del Ministro dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.
142. 10. (ex 142. 20.) Soffritti, Sgobio, Napoletano, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 7, quarto periodo, sostituire le parole da: ad integrazione delle risorse già stanziate a tale scopo *fino alla fine del comma con le seguenti:* per la realizzazione delle opere di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.
142. 11. (ex 142. 25.) Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9. Nell'elenco di cui al comma 1, assumono priorità la costruzione di tunnel di sicurezza su galleria monotubo a carattere internazionale e la messa in sicurezza delle vie di accesso, in ottemperanza alla direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*.

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 142, comma 9, si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2.

2. All'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;

b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

142. 12. (ex 142. 18.) Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

(Votazione dell'articolo 142)

Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-*bis*.

(Nuova disciplina relativa agli aggiornamenti tariffari del settore autostradale e disposizioni di poteri regolamentari dell'ANAS). - 1. In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima revisione della convenzione medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, nonché in occasione degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della convenzione, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonché quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall'aggiornamento ovvero dalla revisione. La convenzione unica si applica per le nuove concessioni e in caso di revisione delle convenzioni vigenti, ai sensi delle disposizioni previste dalle attuali convenzioni. In tutti i casi essa non potrà essere applicata forzosamente.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE delibera uno schema convenzionale sulle analisi del funzionamento dei contratti in essere e sulla ricognizione di quelli esistenti in generale per le finalità di cui al precedente comma.

3. Le società concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti obblighi:

a) prevedere nel proprio statuto che l'assunzione della carica di amministratore sia subordinata al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità e che nessun operatore del settore delle costruzioni, anche attraverso le società controllate, controllanti o controllate dalla medesima controllante, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, possa esercitare i propri diritti di voto per la nomina degli amministratori per una quota eccedente il limite del 5 per cento del capitale.

142. 01. (ex 142. 03.) Angelino Alfano, Marinello.

Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-*bis*.

1. L'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, è abrogato.

*** 142. 02.** (ex 142. 12.) Angelo Piazza.

Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-*bis*.

1. L'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, è abrogato.

*** 142. 03.** (ex 142. 025.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-*bis*.

1. All'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le convenzioni aventi ad oggetto concessioni autostradali, i cui bandi di gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, devono prevedere clausole conformi a quanto stabilito nel nuovo schema convenzionale di cui al comma 2».

142. 04. (ex 142. 10.) Angelo Piazza.

Dopo l'articolo 142 aggiungere il seguente:

Art. 142-*bis*.
(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262).

1. All'articolo 12, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, dopo le parole: «entro un anno dalla data» sono inserite le seguenti: «della prima revisione della convenzione, successiva alla data.»

142. 05. (ex 142. 017.) Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-*bis*.

1. L'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, è sostituito dal seguente:

«2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il CIPE, previa analisi del funzionamento dei contratti in essere e della ricognizione dei contratti analoghi esistenti all'estero, deve definire, fermo restando il quadro regolatorio definito con la delibera CIPE 20 dicembre 1996, interventi migliorativi che costituiranno le linee guida per il nuovo schema convenzionale, ai sensi e per gli effetti del comma 1».

142. 06. (ex 142. 9.) Angelo Piazza.

Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-*bis*.

1. All'articolo 12, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, le parole: «revisione periodica» sono sostituite dalle seguenti: « definizione dell'obiettivo di recupero produttività».
142. 07. (ex 142. 16.) Angelo Piazza.

Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-*bis*.
(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262).

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente:

«a-*bis)* l'omogeneità delle tariffe su tutto il territorio nazionale;».
142. 08. (ex 142. 018.) Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-*bis*.
(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262).

1. All'articolo 12, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, dopo le parole: «in ragione», sono inserite le seguenti: «del rispetto del criterio dell'omogeneità delle tariffe su tutto il territorio nazionale,».
142. 09. (ex 142. 026.) Gibelli, Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-*bis*.
(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262).

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, la lettera *f)* è abrogata.
142. 010. (ex 142. 027.) Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-*bis*.
(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262).

1. All'articolo 12, comma 2, lettera *f)*, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione di ritardi dovuti a lentezze amministrative registrate nel procedimento di autorizzazione delle opere».
142. 011. (ex 142. 019.) Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-*bis*.
(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262).

1. All'articolo 12, comma 2, lettera *l)*, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, dopo le parole: «anche a titolo di colpa» sono inserite le seguenti: «nel rispetto del principio di partecipazione e

contraddittorio».
142. 012. (ex 142. 020.) Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-*bis*.

1. All'articolo 12, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, il comma 3 è abrogato.
142. 013. (ex 142. 15.) Angelo Piazza.

Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-*bis*.

1. All'articolo 12, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il comma 5 è sostituto dai seguenti:

"5. Le società concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti obblighi:

a) certificare il bilancio, anche se non quotate in borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;

b) prevedere nel proprio statuto che l'assunzione della carica di amministratore sia subordinata al possesso di speciali requisiti di onorabilità e professionalità, nonché, per un numero di amministratori non inferiore ad un quinto dei componenti del Consiglio di amministrazione, di indipendenza ai sensi dell'articolo 2387 del codice civile.

5-*bis*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere da realizzare da parte dell'ANAS e delle altre concessionarie devono essere sottoposte al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la loro valutazione tecnico-economica"».
142. 014. (ex 142. 8.) Angelo Piazza.

Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-*bis*.

1. All'articolo 12, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'ANAS S.p.a., nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:

a) richiede informazioni ed effettua controlli, anche contabili nel rispetto della normativa civile e fiscale, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, nonché dei propri provvedimenti;

b) emana direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte dei concessionari, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di

qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, d'intesa con l'Associazione di categoria delle concessionarie autostradali;

c) segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti ed ai comportamenti delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonché di quelle che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuate da queste, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287».

142. 015. (ex 142. 7.) Angelo Piazza.

Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-*bis*.

1. All'articolo 12, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, il comma 6 è abrogato.

142. 016. (ex 142. 14.) Angelo Piazza.

Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-*bis*.
(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262).

1. All'articolo 12, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole*:* «nel rispetto del principio di partecipazione e contraddittorio».

142. 017. (ex 142. 09.) Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-*bis*.
(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262).

1. All'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, il comma 7 è abrogato.

*** 142. 018.** (ex 142. 13.) Angelo Piazza.

Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-*bis*.
(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262).

1. All'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, il comma 7 è abrogato.

*** 142. 019.** (ex 142. 010.) Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-*bis*.

1. All'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, il comma 8 è abrogato.

142. 020. (ex 142. 11). Angelo Piazza.

Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-*bis*. - *(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262)*. - 1. All'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, dopo il comma 8 aggiunto il seguente:

«8-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle concessionarie autostradali le cui convenzioni sono state revisionate ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498»
142. 026. (ex 142. 014.) Garavaglia.

Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-*bis*.
(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262).

1. All'articolo 12, comma 8, lettera *a)*, capoverso 5, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, al secondo periodo, le parole*:* «a diniego di approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «ad approvazione».
142. 021. (ex 142. 011.) Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-*bis*.
(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262).

1. All'articolo 12, comma 8, lettera *a)*, capoverso 5, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, all'ultimo periodo, le parole*:* «a diniego di approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «ad approvazione».
142. 022. (ex 142. 012.) Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-*bis*.
(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262).

1. All'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-*bis.* Le disposizioni del presente articolo si applicano alle concessionarie autostradali le cui convenzioni sono state revisionate ai sensi déll'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.»
142. 023. (ex 142. 048.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

ART. 143.
(Miglioramento della mobilità dei pendolari).

A1 comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: 100 milioni di euro *con le seguenti:* 300 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 200.000;

2008: - 200.000;

2009: - 200.000.

143. 1 (ex. 143. 14). Tassone, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e alle gestioni commissariali governative.

***143. 2 (ex. *143. 3).** Floresta.

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e alle gestioni commissariali governative.

***143. 7 (ex *143. 12).** Raiti.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) per il miglioramento degli *standard* qualitativi degli mezzi pubblici attualmente impiegati, compresi i servizi a terra, quali biglietterie, fermate, sale di attesa, servizi di sorveglianza, servizi di pulizia.

143. 3 (ex. 143. 7). Alberto Giorgetti

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis.* Per la realizzazione di interventi volti all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza delle linee metropolitane è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.*

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 6 per cento.

143. 4 (ex. 143. 16). Rampelli, Meloni, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis.* I commi 3-*sexies* e 3-*septies* dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, come introdotti dall'articolo 1, comma 393, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.

143. 8 (ex. 143. 18). Lovelli, Velo, Albonetti, Carbonella, Soffritti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Al fine di agevolare i comuni nel miglioramento della mobilità veicolare e delle condizioni ambientali nei centri urbani e di rendere perseguibile quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'articolo 3, comma 1, numero 54), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte le seguenti parole*:* « o al mero pagamento di una tariffa».

143. 5 (ex. 143. 8). Osvaldo Napoli

(Votazione dell'articolo 143)

ART. 144.
(Sicurezza dei trasporti).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro sei mesi *con le seguenti:* entro tre mesi.
144. 1 (ex. 144. 11). Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: , di cui 4,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il potenziamento della componente aereonavale del Corpo delle capitanerie di porto.
144. 6 (ex. *144. 7 IX Commissione e ex. *144. 23) Rotondo, Zunino, Albonetti, Meta, Attili, Velo, Lovelli, Fiano, Boffa, Lusetti, Carra.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'aggiornamento del piano è approvato dal CIPE.
144. 11 (ex. 144. 24) Milana.

Al comma 2, sostituire le parole: 20 milioni *con le seguenti:* 18 milioni.

Conseguentemente:

all'articolo 204, comma 1, sostituire le parole: 115 milioni *con le seguenti:* 113 milioni;

dopo l'articolo 204, aggiungere il seguente:

Art. 204-*bis.*
(Fondo di solidarietà mutuo prima casa).

1. È istituito presso il Ministero dell'economia e finanze il Fondo di solidarietà mutuo prima casa.
2. Il Fondo interviene assumendosi il costo delle procedure bancarie e delle spese notarili per cui i ratei in sofferenza vengono posticipati prolungando di pari versamenti la scadenza del mutuo primario.
3. Lo slittamento dei ratei è possibile fino ad un massimo di diciotto mesi, potendo riguardare un unico periodo, salvo l'avvenuto inizio delle azioni di recupero.
4. Il costo dell'azione bancaria e notarile relativa è coperto dal Fondo di Solidarietà mutuo prima casa.
5. Con Decreto del Ministero di competenza vengono stabiliti, entro il 30 marzo 2007, i criteri attuativi previo confronto con le parti in causa.
144. 10. (ex 204. 01. e 204. 05.) Rossi Gasparrini, Razzi.

Al comma 2, sostituire le parole: 20 milioni di euro *con le seguenti:* 25 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 216,com ma 2, tabella C, le dotazioni di conto capitale sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 5 milioni di euro.
144. 2 (ex. 144. 13). Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Armosino.

Al comma 2, dopo le parole: agli utenti *aggiungere le seguenti:* ,ad aggiornare le conoscenze e le capacità dei conducenti.
***144. 7 (ex. 144. 15).** D'Elpidio.

Al comma 2, dopo le parole: agli utenti a*ggiungere le seguenti:* ,ad aggiornare le conoscenze e le capacità dei conducenti.
***144. 8 (ex. 144. 19).** Velo, Attili, Carbonella, Fiano.

Al comma 2, dopo le parole: i controlli su strada, *aggiungere le seguenti:* , ivi comprese le interferenze con altri sistemi di trasporto.
144. 3. (ex. *144. 4). Floresta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Per la prosecuzione dei compiti di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
144. 4 (ex. 144. 5). Giudice.

Alla rubrica sostituire le parole: dei trasporti, *con le seguenti:* stradale e dei trasporti.
***144.5 (ex. *144. 10).** Sanza.

Alla rubrica sostituire le parole: dei trasporti *con le seguenti:* stradale e dei trasporti.
***144. 9 (ex. *144. 21).** Mario Ricci, Olivieri, Locatelli, Andrea Ricci.

(Votazione dell'articolo 144)

ART. 145.

(Interventi per la sicurezza ferroviaria).

Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro *con le seguenti:* 50 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: -40.000;
2008: -40.000;
2009: -40.000.
145. 1 (ex. 145. 6). Tassone, Dionisi, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro *con le seguenti:* 25 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre le dotazioni di conto corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007, una minore spesa annua di 15 milioni di euro.
145. 2 (ex. 145. 4). Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Al comma 1, sostituire le parole: per gli esercizi 2007, 2008, 2009, e a decorrere *fino alla fine del comma, con le seguenti:* per il triennio 2007-2009, per i servizi ferroviari in concessione alle

Ferrovie dello Stato S.p.a. di interesse regionale e locale e per quelli in concessione a soggetti diversi da Ferrovie dello Stato S.p.A.
145. 3 (ex. 145. 8). Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, sopprimere le parole da: ,e a decorrere dal 2008 per le gestioni *fino alla fine del comma.*
145. 4 (ex. 145. 7). Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché un contributo di 30 milioni di euro annui per gli esercizi 2007, 2008, 2009 per le ferrovie in concessione non appartenenti al gruppo Ferrovie dello Stato e per le gestioni commissariali governative.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
145. 5 (ex. 145. 1). Zanetta, Campa, Russo.

(Votazione dell'articolo 145)

ART. 146.

(Innovazione tecnologica dell'industria cantieristica).

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

c) limitati al sostegno delle spese di investimento, concezione, ingegneria industriale e collaudo di natanti fluviali e fluviomarittimi.
146. 1. (ex. 146. 1). Fava, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

(Votazione dell'articolo 146)

Dopo l'articolo 146, inserire il seguente:

Art. 146-*bis.*

(Fondi comuni di investimento navale).

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, comma 1, dopo la lettera *d-bis)*, è aggiunta la seguente:

d-ter) alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, nel caso di fondi il cui patrimonio sia esclusivamente o prevalentemente investito in:

1) navi, iscritte o da iscriversi nel registro internazionale di cui alla legge 27 febbraio 1998, n. 30;

2) in partecipazioni in società di navigazione marittima aventi per oggetto l'acquisto, la locazione, anche finanziaria, il noleggio e la gestione di navi iscritte o da iscriversi nel registro internazionale di cui alla legge 27 febbraio 1998, n. 30;

3) in strumenti finanziari o derivati con finalità di copertura emessi dalle società di cui alla precedente lettera *c)*»;

b) All'articolo 37, comma 2, lettera *b-bis)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso dei fondi previsti alla lettera *d-ter)* del comma 1 dovrà prevedersi che gli stessi possano assumere prestiti sino ad un valore di almeno il 60 per cento del valore delle navi, delle partecipazioni detenute in società di navigazione marittima, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione, anche finanziaria, il noleggio e la gestione di navi iscritte o dà iscriversi nel registro internazionale di cui alla legge 27 febbraio 1998, n. 30, ovvero degli strumenti finanziari o derivati con finalità di copertura emessi dalle predette società, e del 20 per cento per gli altri beni nonché che possano svolgere operazioni di valorizzazione dei beni medesimi».

2. Al decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del capo II è modificata come segue: «Disciplina dei fondi comuni d'investimento immobiliare e dei fondi comuni di investimento navale:»;

b) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «I fondi comuni d'investimento immobiliare» sono aggiunte le seguenti: «ed i fondi comuni di investimento navale»;

c) all'articolo 6, comma 3-*bis*, dopo le parole: «alle cessioni ed ai conferimenti ai fondi di investimento immobiliare» sono aggiunte le seguenti: «ed i fondi comuni di investimento navale»;

d) all'articolo 7, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 41, comma 1, lettera *g)*, del testo unico delle imposte sui redditi» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *g)*, del testo unico delle imposte sui redditi; al medesimo articolo 7, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: »3-*bis.* I proventi conseguiti dai partecipanti di fondi comuni di investimento navale, di cui all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, costituiscono redditi della stessa fonte di quelli conseguiti dal fondo. Le disposizioni relative all'applicazione delle ritenute di cui ai commi precedenti si applicano anche ai proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d'investimento navale istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n, 58. La ritenuta è, in tal caso, operata sulla parte imponibile dei proventi riferibili a ciascuna quota, risultanti dai rendiconti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, distribuiti in costanza di partecipazione nonché sulla differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il costo di sottoscrizione o acquisto, documentato secondo le disposizioni dei commi precedenti«;

f) all'articolo 8, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle operazioni dei fondi immobiliari» sono aggiunte le seguenti: «e navali«; al quarto periodo, dopo le parole »acquisti di immobili« sono aggiunte le seguenti: »e di nave«;

g) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: »fondi d'investimento immobiliare« sono inserite le seguenti: »ed ai fondi comuni di investimento navale".

3. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998; n. 30, dopo le parole: «reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale» sono aggiunte le seguenti: «anche se per il tramite di fondi di investimento navale costituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

4. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «navi iscritte nel registro di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30» sono aggiunte le seguenti: «anche per il tramite di fondi di investimento navale costituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la CONSOB adottano, ciascuno per quanto di competenza, le modifiche ai regolamenti e ai provvedimenti necessari per dare attuazione a quanto disposto dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1.

***146. 010** (ex. *146. 011). Velo, Attili.

Dopo l'articolo 146, inserire il seguente:

Art. 146-*bis.*
(Fondi comuni di investimento navale).

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, comma 1, dopo la lettera *d-bis)*, è aggiunta la seguente:

d-ter) alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, nel caso di fondi il cui patrimonio sia esclusivamente o prevalentemente investito in:

1) navi, iscritte o da iscriversi nel registro internazionale di cui alla legge 27 febbraio 1998, n. 30;

2) in partecipazioni in società di navigazione marittima aventi per oggetto l'acquisto, la locazione, anche finanziaria, il noleggio e la gestione di navi iscritte o da iscriversi nel registro internazionale di cui alla legge 27 febbraio 1998, n. 30;

3) in strumenti finanziari o derivati con finalità di copertura emessi dalle società di cui alla precedente lettera *c)*»;

b) All'articolo 37, comma 2, lettera *b-bis)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso dei fondi previsti alla lettera *d-ter)* del comma 1 dovrà prevedersi che gli stessi possano assumere prestiti sino ad un valore di almeno il 60 per cento del valore delle navi, delle partecipazioni detenute in società di navigazione marittima, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione, anche finanziaria, il noleggio e la gestione di navi iscritte o dà iscriversi nel registro internazionale di cui alla legge 27 febbraio 1998, n. 30, ovvero degli strumenti finanziari o derivati con finalità di

copertura emessi dalle predette società, e del 20 per cento per gli altri beni nonché che possano svolgere operazioni di valorizzazione dei beni medesimi».

2. Al decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del capo II è modificata come segue: «Disciplina dei fondi comuni d'investimento immobiliare e dei fondi comuni di investimento navale:»;

b) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «I fondi comuni d'investimento immobiliare» sono aggiunte le seguenti: «ed i fondi comuni di investimento navale»;

c) all'articolo 6, comma 3-*bis*, dopo le parole: «alle cessioni ed ai conferimenti ai fondi di investimento immobiliare» sono aggiunte le seguenti: «ed i fondi comuni di investimento navale»;

d) all'articolo 7, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 41, comma 1, lettera *g)*, del testo unico delle imposte sui redditi» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *g)*, del testo unico delle imposte sui redditi; al medesimo articolo 7, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: »3-*bis.* I proventi conseguiti dai partecipanti di fondi comuni di investimento navale, di cui all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, costituiscono redditi della stessa fonte di quelli conseguiti dal fondo. Le disposizioni relative all'applicazione delle ritenute di cui ai commi precedenti si applicano anche ai proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d'investimento navale istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n, 58. La ritenuta è, in tal caso, operata sulla parte imponibile dei proventi riferibili a ciascuna quota, risultanti dai rendiconti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, distribuiti in costanza di partecipazione nonché sulla differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il costo di sottoscrizione o acquisto, documentato secondo le disposizioni dei commi precedenti«;

f) all'articolo 8, comma 1, primo periodo, dopo le parole: »per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle operazioni dei fondi immobiliari« sono aggiunte le seguenti: »e navali«; al quarto periodo, dopo le parole »acquisti di immobili« sono aggiunte le seguenti: »e di nave«;

g) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: »fondi d'investimento immobiliare« sono inserite le seguenti: »ed ai fondi comuni di investimento navale".

3. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998; n. 30, dopo le parole: «reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale» sono aggiunte le seguenti: «anche se per il tramite di fondi di investimento navale costituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

4. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «navi iscritte nel registro di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30» sono aggiunte le seguenti: «anche per il tramite di fondi di investimento navale costituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la CONSOB adottano, ciascuno per quanto di competenza, le modifiche ai regolamenti e ai provvedimenti necessari per dare attuazione a quanto disposto dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1.

***146. 01** (ex. *146. 013). Sanza.

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-*bis.*
(Cabotaggio marittimo).

1. All'articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «le navi adibite esclusivamente ai traffici commerciali internazionali» sono inserite le seguenti: «e le navi che effettuano servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui all'articolo 224 del Codice della navigazione»;

b) il comma 5 è abrogato.

2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1 ammonta a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *sono apportate le seguenti variazioni.*

2007: - 90.000;
2008: - 90.000;
2009: - 90.000.

146. 05 (ex. 146. 06). Sanza.

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-*bis.*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, dopo le parole: «le navi adibite esclusivamente ai traffici commerciali internazionali» sono inserite le seguenti: «e le navi che effettuano servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, il comma 5 è abrogato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.*

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:

a) alla lettera *a)* sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 30 per cento»;

b) alla lettera *b)* sostituire le parole: «per al quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 50 per cento».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.

146. 08 (ex. 146. 09) Mondello, Uggè, Zanetta, Di Centa.

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n 30, e successive modificazioni, dopo le parole: «le navi adibite esclusivamente ai traffici commerciali internazionali» sono inserite le seguenti: «e le navi che effettuano servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione».

2. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,n. 30, e successive modificazioni, è abrogato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.*
(Aumento delle imposte sugli alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un corrispondente maggior gettito complessivo.

146. 02 (ex. 146. 08). Campa.

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, dopo le parole: «le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali» sono aggiunte le seguenti: «e le navi che effettuano servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione».

2. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, è abrogato.

146. 09 (ex. 147. 010). Bernardo.

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-*bis.*
(Sgravi contributivi per il cabotaggio marittimo).

1. I benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi alle imprese armatoriali per le navi che esercitano attività di cabotaggio marittimo non iscritte nel Registro internazionale.

2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1 ammonta a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *sono apportate le seguenti variazioni:*

2007: - 55.000;
2008: - 55.000;
2009: - 55.000.

146. 03 (ex. 146. 07 e ex. 147. 019). Sanza.

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-*bis.*

1. I benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 sono estesi alle imprese armatoriali per le navi non iscritte nel registro internazionale che esercitano attività di cabotaggio marittimo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.*

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:

a) alla lettera *a)* sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 30 per cento»;

b) alla lettera *b)* sostituire le parole: «per al quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 50 per cento».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.

146. 07 (ex. 146. 05 e ex. 146. 010) Mondello, Uggè, Zanetta, Di Centa, Rosso.

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-*bis.*
(Salvaguardia occupazionale nelle imprese di cabotaggio marittimo).

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, il limite del 50 per cento di cui all'articolo 34-*sexies* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è elevato per l'anno 2007 al 75 per cento. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato nel limite massimo di 10 milioni di euro l'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2007: - 10.000.
***146. 04** (ex. *146. 012). Sanza.

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-*bis.*
(Salvaguardia occupazionale nelle imprese di cabotaggio marittimo).

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, il limite del 50 per cento di cui all'articolo 34-*sexies* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è elevato per l'anno 2007 al 75 per cento. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato nel limite massimo di 10 milioni di euro l'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2007: - 10.000.
***146. 011** (ex. *146. 02 e ex. *146.021). Zunino, Rotondo, Albonetti, Lovelli, Velo, Boffa, Attili.

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-*bis.*
(Interventi per il settore cantieristico e armatoriale).

1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo del settore navalmeccanico e per il completamento degli interventi in materia dì investimenti navali, di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, approvati dalla Commissione europea con decisione SG(2001) D/285716 del 1o febbraio 2001, nonché di quelli previsti agli articoli 2 e 4 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, sono autorizzati:

a) per il completamento degli interventi, di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, un contributo decennale di 19 milioni di euro annui a decorrere dal 2008;

b) per il completamento degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2007;

c) per il completamento degli interventi di cui all'articolo 4 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, un contributo di 12 milioni di euro per l'anno 2007.

2. Per gli interventi di cui al regolamento (CE) n. 1177/2002, del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativo al meccanismo di difesa temporanea della cantieristica europea dal *dumping* dei Paesi asiatici, applicato in Italia con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 febbraio 2004, è stanziata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente dopo l'articolo 212 aggiungere il seguente:

Art. 212-*bis.*
(Aumento delle imposte sugli alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un corrispondente maggior gettito complessivo.
146. 06 (ex. 146. 01). Campa.

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art.146-*bis*. - 1. I benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi alle imprese armatoriali per le navi non iscritte nel registro internazionale che esercitano attività di cabotaggio marittimo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a),* le parole «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 30 per cento»;

b) alla lettera *b),* le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 50 per cento»

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1^{o} gennaio 2006.
146. 015. (ex 146.010.) Campa.

ART. 147.
(Rottamazione dei traghetti).

Sopprimerlo.
147. 1 (ex. 147. 5). Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 147-*bis*.

1.La dotazione del Fondo volto a favorire il potenziamento, la sostituzione e l'ammodernamento delle unità navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, è integrato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
147. 2 (ex. 147. 3). Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, capoverso, comma 1, primo periodo, dopo le parole: favorire la demolizione *aggiungere le seguenti:* o la nuova acquisizione.
147. 3 (ex. 147. 4) Garavaglia, Fugattti, Filippi.

Al comma 1, capoverso, comma 1, primo periodo, dopo le parole: delle unità navali, *aggiungere le seguenti:* iscritte nei registri tenuti dalle autorità nazionali alla data del 1° gennaio 2005.
147. 4 (ex. *147. 2 IX Commissione e *147.8). Attili, Velo, Fiano, Meta, Zunino Lusetti.

(Votazione dell'articolo 147)

Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-*bis.*

1. Il Governo, per promuovere lo sviluppo economico, individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta, strategici e di preminente interesse nazionale, ove attuare un programma di interventi in grado di accrescerne le potenzialità competitive a livello nazionale ed internazionale, con particolare riferimento al sistema europeo delle città.

2. In sede di predisposizione del programma di cui al comma 1, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio economico fra le aree del territorio nazionale, perseguendo i seguenti obiettivi:

a) sostenere iniziative di valorizzazione degli ambiti urbani e territoriali di area vasta anche attraverso l'incremento della dotazione di infrastrutture anche immateriali e servizi, ottimizzando le esternalità generate dai processi di potenziamento infrastrutturali del territorio;

b) rafforzare i sistemi urbani e territoriali di area vasta anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità conseguenti al traffico urbano e di attraversamento di merci e passeggeri;

c) ottimizzare le opportunità offerte dalla presenza di assi infrastrutturali transnazionali per caratterizzare gli ambiti territoriali come elementi di connessione transfrontaliera;

d) configurare un insieme di interventi, di funzioni e di attrezzature capaci di assicurare processi economici di sviluppo sostenibile e coniugare una molteplicità di soggetti pubblici e privati, attese sociali e interessi economici anche differenziati;

e) contribuire a risolvere le situazioni di emergenza abitativa presenti negli ambiti urbani interessati dalla presente legge attraverso la promozione in aree di proprietà pubblica o anche con destinazione diversa da quella residenziale nella disponibilità del soggetto proponente privato di programmi residenziali caratterizzati da un massimo del trenta per cento di alloggi per la locazione a canone economicamente sostenibile, del dieci per centro per l'emergenza abitativa da cedere gratuitamente al comune e per la restante quota da alloggi in proprietà «prima casa»; le modalità di attuazione dei programmi saranno definite entro i1 31 dicembre 2007 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri competenti e le Commissioni parlamentari;

f) perseguire, secondo il principio di sussidiarietà, l'efficienza allocativa delle risorse statali investite attraverso l'implementazione delle fonti finanziarie dei soggetti che partecipano alla realizzazione degli interventi.

3. Entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture elabora le linee guida per la predisposizione del piano degli interventi di cui al comma 4. Le linee guida sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Al fine della predisposizione del programma, il Ministero delle infrastrutture entro due mesi

dalla pubblicazione delle linee guida di cui al comma 3, d'intesa con ogni singola regione ovvero con le regioni interessate individuate tra gli ambiti urbani e territoriali di area vasta strategici e di preminente interesse nazionale. L'elenco dei comuni abilitati a presentare proposte di piano, è pubblicato nel mese successivo nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro i successivi quattro mesi i comuni abilitati trasmettono le proposte di piano al Ministero delle infrastrutture alla regione ovvero regioni competenti. Qualora il piano di interventi riguardi più comuni, gli stessi si impegnano ad attivare ogni utile forma di coordinamento individuando un soggetto promotore dell'iniziativa. Nella fase di attuazione del piano, i comuni si associano ai sensi di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

5. Il piano degli interventi, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, può anche prevedere l'adozione dei seguenti strumenti:

a) trasferimento di diritti edificatori e istituzione di apposito registro;

b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, di alloggi a canone concordato, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana;

c) misure fiscali di competenza comunale sugli immobili e strumenti di incentivazione del mercato della locazione.

6. Ai piani, trasmessi dal Ministero delle infrastrutture due mesi successivi al CIPE, che li approva entro due mesi, è assicurata ogni idonea forma di pubblicità al fine di consentire la formulazione di osservazioni e pareri finalizzati al miglioramento dei piani medesimi. Le forme di pubblicità ed i soggetti legittimati alla formulazione di osservazioni e pareti sono indicati nelle linee guida di cui al comma 3.

7. I comuni, individuati ai sensi del comma 4, predispongono il piano definitivo degli interventi anche attivando la partecipazione di proposte private e secondo l'intesa sottoscritta dalla Conferenza Stato - città ed autonomie locali. Il piano è trasmesso al Ministero delle infrastrutture.

8. I piani si attuano con la sottoscrizione di un accordo di programma quadro da parte dei soggetti competenti per l'attuazione.

9. Le attività di accompagnamento controllo e monitoraggio relative all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei piani sono assicurate dal Ministero delle infrastrutture che predispone una relazione annuale al Parlamento.

10. Una quota non inferiore al l5 per cento delle risorse annualmente disponibili dei piani di investimento deliberati dall'INAIL è destinata a finanziare la realizzazione, da parte di imprese di costruzione e cooperative di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, di alloggi per la locazione a canone economicamente sostenibile da assegnare prioritariamente ai dipendenti dei corpi armati dello Stato, nonché degli interventi di cui al comma 2, lettera *e)* del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguenti variazione:*

2007: - 10.000.

147. 01 (ex. 147. 018). Lupi, Stradella, Di Cagno Abbrescia, Germanà.

Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-*bis.*

1. Il Governo, per promuovere lo sviluppo economico, individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta, strategici e di preminente interesse nazionale, ove attuare un programma di interventi

in grado di accrescerne le potenzialità competitive a livello nazionale ed internazionale, con particolare riferimento al sistema europeo delle città.

2. In sede di predisposizione del programma di cui al comma 1, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio economico fra le aree del territorio nazionale, perseguendo i seguenti obiettivi:

a) sostenere iniziative di valorizzazione degli ambiti urbani e territoriali di area vasta anche attraverso l'incremento della dotazione di infrastrutture anche immateriali e servizi, ottimizzando le esternalità generate dai processi di potenziamento infrastrutturali del territorio;

b) rafforzare i sistemi urbani e territoriali di area vasta anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità conseguenti al traffico urbano e di attraversamento di merci e passeggeri;

c) ottimizzare le opportunità offerte dalla presenza di assi infrastrutturali transnazionali per caratterizzare gli ambiti territoriali come elementi di connessione transfrontaliera;

d) configurare un insieme di interventi, di funzioni e di attrezzature capaci di assicurare processi economici di sviluppo sostenibile e coniugare una molteplicità di soggetti pubblici e privati, attese sociali e interessi economici anche differenziati;

e) contribuire a risolvere le situazioni di emergenza abitativa presenti negli ambiti urbani interessati dalla presente legge attraverso la promozione in aree di proprietà pubblica o anche con destinazione diversa da quella residenziale nella disponibilità del soggetto proponente privato di programmi residenziali caratterizzati da un massimo del trenta per cento di alloggi per la locazione a canone economicamente sostenibile, del dieci per centro per l'emergenza abitativa da cedere gratuitamente al comune e per la restante quota da alloggi in proprietà «prima casa»; le modalità di attuazione dei programmi saranno definite entro i1 31 dicembre 2007 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri competenti e le Commissioni parlamentari;

f) perseguire, secondo il principio di sussidiarietà, l'efficienza allocativa delle risorse statali investite attraverso l'implementazione delle fonti finanziarie dei soggetti che partecipano alla realizzazione degli interventi.

3. Entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture elabora le linee guida per la predisposizione del piano degli interventi di cui al comma 4. Le linee guida sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Al fine della predisposizione del programma, il Ministero delle infrastrutture entro due mesi dalla pubblicazione delle linee guida di cui al comma 3, d'intesa con ogni singola regione ovvero con le regioni interessate individuate tra gli ambiti urbani e territoriali di area vasta strategici e di preminente interesse nazionale. L'elenco dei comuni abilitati a presentare proposte di piano, è pubblicato nel mese successivo nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro i successivi quattro mesi i comuni abilitati trasmettono le proposte di piano al Ministero delle infrastrutture alla regione ovvero regioni competenti. Qualora il piano di interventi riguardi più comuni, gli stessi si impegnano ad attivare ogni utile forma di coordinamento individuando un soggetto promotore dell'iniziativa. Nella fase di attuazione del piano, i comuni si associano ai sensi di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

5. Il piano degli interventi, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, può anche prevedere l'adozione dei seguenti strumenti:

a) trasferimento di diritti edificatori e istituzione di apposito registro;

b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, di alloggi a canone concordato, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana;

c) misure fiscali di competenza comunale sugli immobili e strumenti di incentivazione del mercato della locazione.

6. Ai piani, trasmessi dal Ministero delle infrastrutture due mesi successivi al CIPE, che li approva entro due mesi, è assicurata ogni idonea forma di pubblicità al fine di consentire la formulazione di osservazioni e pareri finalizzati al miglioramento dei piani medesimi. Le forme di pubblicità ed i soggetti legittimati alla formulazione di osservazioni e pareti sono indicati nelle linee guida di cui al comma 3.

7. I comuni, individuati ai sensi del comma 4, predispongono il piano definitivo degli interventi anche attivando la partecipazione di proposte private e secondo l'intesa sottoscritta dalla Conferenza Stato - città ed autonomie locali. Il piano è trasmesso al Ministero delle infrastrutture.

8. I piani si attuano con la sottoscrizione di un accordo di programma quadro da parte dei soggetti competenti per l'attuazione.

9. Le attività di accompagnamento controllo e monitoraggio relative all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei piani sono assicurate dal Ministero delle infrastrutture che predispone una relazione annuale al Parlamento.

10. Una quota non inferiore al l5 per cento delle risorse annualmente disponibili dei piani di investimento deliberati dall'INAIL è destinata a finanziare la realizzazione, da parte di imprese di costruzione e cooperative di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, di alloggi per la locazione a canone economicamente sostenibile da assegnare prioritariamente ai dipendenti dei corpi armati dello Stato, nonché degli interventi di cui al comma 2, lettera *e)* del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguenti variazione:*

2007: - 10.000.

147. 02 (ex. 147. 05). Lupi, Stradella, Di Cagno Abbrescia, Germanà.

Dopo l'articolo 147 aggiungere il seguente:

Art. 147-*bis.*
(Interventi per il completamento della S.S. 640 Canicattì-Caltanissetta).

1. Al fine del completamento della progettazione e del finanziamento delle opere connesse con il IIo lotto della strada statale 640, tratto Canicattì-Caltanissetta, è autorizzata la spesa complessiva pari a 300 milioni di euro per il triennio 2007-2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

147. 03 (ex. 147. 011). Misuraca, Angelino Alfano, Marinello.

Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-*bis.*

(Realizzazione opere accessibilità Malpensa 2000).

1. È ripristinato il limite d'impegno a decorrere dall'anno 2007 per un ammontare complessivo di euro 375.450.000 per gli interventi relativi all'accessibilità a Malpensa 2000 di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 ottobre 1997, n. 345 «Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 75.450:
2008: - 100.000;
2009: - 200.000.

147. 04 (ex. 147. 014). Aprea, Bernardo, Berruti, Bocciardo, Casero, Colucci, Stefania Gabriella Craxi, Fontana, Gelmini, Lupi, Moroni, Palmieri, Paroli, Pecorella, Ravetto, Rivolta, Romani, Romele, Testoni, Uggè, Valducci, Verro, La Russa, Airaghi, De Corato, Frassinetti, Gamba, Saglia.

Dopo l'articolo 147 aggiungere il seguente:

Art. 147-*bis.*

1. All'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «alla data del 31 dicembre 2005».
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2007: - 60.000.

147. 05 (ex. 147. 015). Crosetto, Costa, Delfino, Ravetto.

Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-*bis.*
(Prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata).

1. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nelle zone colpite della Campania e delle Basilicata colpite dal terremoto del settembre 1980, è autorizzato un contributo di euro 60 milioni per l'anno 2007 e di euro 30 milioni per ognuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle regioni interessate secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

a) voce: Ministero dell'economia e delle finanze

2007: - 40.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

b) voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

2007: - 20.000;
147. 06 (ex. 147. 017). Margiotta, Iannuzzi, Luongo, Lombardi, Carta.

ARTT. DA 148 A 217

Capo IV
AGRICOLTURA
ART. 148.
(Disposizioni in materia di controlli nel settore agroalimentare e di semplificazione).

Al comma 1, sopprimere la parola: statali.
148. 1. (ex 148. 12) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, sostituire le parole: nell'ambito dei regimi di *con le seguenti:* sulle.
148. 2. (ex 148. 13) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, sostituire le parole: sono demandate *con le seguenti:* sono trasferite.
148. 3. (ex 148. 14) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, sostituire le parole: che assume la denominazione di *con le seguenti:* che è rinominato.
148. 4. (ex 148. 15) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Sopprimere il comma 2.
148. 5. (ex 148. 49) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2, Le funzioni e le risorse finanziarie relative alle attività di controllo di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono trasferite al Comando Carabinieri politiche agricole.
148. 6. (ex 148. 52) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole: I controlli *con le seguenti:* Le attività di controllo.
148. 7. (ex 148. 16) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole: a carico della finanza pubblica *con le seguenti:* per il bilancio dello Stato.
148. 8. (ex 148. 20.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole: della finanza pubblica *con le seguenti:* del bilancio dello Stato.
148. . (ex 148. 21.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole: a carico della *con le seguenti:* per.
148. . (ex 148. 19.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, sopprimere la parola: anche.
148. 9. (ex 148. 17) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, sostituire le parole: 23 milioni di euro per l'anno 2007 *con le seguenti:* 11,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
148. 10. (ex 148. 18) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, sostituire le parole: 23 milioni *con le seguenti:* 11,5 milioni.
148. 11. (ex 148. 48) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: In attuazione *con le seguenti:* Ai sensi.
148. 12. (ex 148. 22) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: è istituito *con le seguenti:* è data facoltà al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di prevedere l'istituzione.
148. 13. (ex 148. 23) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: destinato a *con la seguente:* per.
148. 14. (ex 148. 24) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: a coprire le *con le seguenti:* commisurato all'entità delle.
148. 15. (ex 148. 25) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: comprese quelle sostenute in occasione dell'esame delle *con le seguenti:* per l'esame delle.
148. 16. (ex 148. 26) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica.
148. 17. (ex 148. 27) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: L'importo *con le seguenti:* L'entità.
148. 18. (ex 148. 28) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: sono fissati *con le seguenti:* sono determinati.
148. 19. (ex 148. 29) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: per le finalità di salvaguardia dell'immagine e di tutela in campo internazionale dei prodotti agroalimentari ad indicazione geografica *con le seguenti:* per la tutela e la valorizzazione dell'immagine dei prodotti agroalimentari italiani a denominazione sui mercati esteri.
148. 20. (ex 148. 31) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: per le finalità di *con le seguenti:* per la.
148. 21. (ex 148. 30) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: le occorrenti *con le seguenti:* le necessarie.
148. 22. (ex 148. 32) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 199, comma 1, sostituire le parole: 50 milioni *con le seguenti:* 49 milioni.
148. 23. (ex 148. 47) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Sopprimere il comma 7.
148. 24. (ex 148. 46) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 7, lettera b), *capoverso 5*-quater, *sostituire le parole:* dalla data *con le seguenti:* il giorno dopo la data.
148. 25. (ex 148. 33) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 7, lettera b), *capoverso 5*-quater, *sostituire le parole:* dell'istituto tesoriere *con le seguenti:* da parte dell'istituto cassiere.
148. 26. (ex 148. 35) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 7, lettera b), *capoverso 5*-quater, *sostituire le parole:* dell'istituto *con le seguenti:* da parte dell'istituto.
148. 27. (ex 148. 34) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-*bis.* A favore delle imprese agricole che producano prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e prodotti biologici, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per oneri di certificazione obbligatoria della qualità e del rispetto delle disposizioni in materia di produzione biologica.

Conseguentemente , dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.* - 1. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-*ter* è soppresso.
148. 28. (ex 148. 45) Andrea Ricci, Migliore, Lombardi, Sperandio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-*bis.* Allo scopo di garantire la trasparenza nella formazione dei prezzi al consumo dei prodotti agroalimentari, è fatto obbligo di esporre, all'atto della vendita, il prezzo di acquisto alla produzione ed eventuali prezzi intermedi della filiera. Il Ministro dello sviluppo economico provvede all'istituzione di un Osservatorio nazionale dei prezzi al consumo e, con separato decreto, provvede a definire la disciplina sanzionatoria. I proventi delle sanzioni pecuniarie saranno destinati al sostegno di iniziative per la tutela dei consumatori.
148. 29. (ex 148. 36) Minardo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-*bis*. Al fine di assicurare la libera concorrenza e di favorire il contenimento dei prezzi dei prodotti agroalimentari al consumo, nonché per consentire l'aggiornamento e la revisione annuale degli studi di settore delle relative filiere, a decorrere dal 1° gennaio 2007 è fatto obbligo, per tutti i prodotti agroalimentari, di riportare il prezzo all'origine, corrisposto al produttore in tutte le fatture di vendita, fino a quella finale. È fatto altresì obbligo di indicare, con la medesima evidenza, per tutti i prodotti agroalimentari esposti per la vendita al dettaglio, sia il prezzo unitario di vendita, sia il prezzo unitario all'origine, quale risulta dalle rispettive fatture di acquisto. La violazione delle disposizioni del presente comma comporta l'applicazione della sanzione prevista dal comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

148. 30. (ex 148. 51) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-*bis*. Al fine di assicurare la libera concorrenza e di favorire il contenimento dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli al consumo, nonché per consentire l'aggiornamento e la revisione annuale degli studi di settore della relativa filiera, a decorrere dal 1° gennaio 2007 è fatto obbligo, per tutti i prodotti ortofrutticoli, di riportare il prezzo all'origine, corrisposto al produttore in tutte le fatture di vendita, fino a quella finale. È fatto altresì obbligo di indicare, con la medesima evidenza, per tutti i prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio, sia il prezzo unitario di vendita, sia il prezzo unitario all'origine, quale risulta dalle rispettive fatture di acquisto. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

148. 31. (ex 148. 50) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

(Votazione dell'articolo 148)

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-*bis*.

1. L'articolo 4 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, è abrogato.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lettera *b)*, le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006.

all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

voce: Ministero dell'interno:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

voce: Ministero della salute:

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

voce: Ministero dei beni culturali:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

voce: Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000;

all'articolo 216, comma 1, Tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente nella misura del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

148. 01. (ex 148. 01 e 148. 02) Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Misuraca, Romele, Russo.

ART. 149.
(Enti irrigui).

Al comma 1, sopprimere la parola: tutti.

149. 1. (ex 149. 5) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, sostituire le parole: sono trasferiti *con le seguenti:* sono demandati.

149. 2. (ex 149. 6) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, sostituire le parole: e Basilicata, *con le seguenti:* , Basilicata e Campania.

149. 3. (ex 149. 2) Aurisicchio.

Al comma 1, sostituire le parole: tenuto conto anche degli interessi, *con le seguenti:* in relazione alle necessità.
149. 4. (ex 149. 7) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, sostituire le parole: tenuto conto anche *con le seguenti:* tenendo prioritariamente conto.
149. 5. (ex 149. 27) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, sostituire le parole: tenuto conto anche *con le seguenti:* tenendo conto.
149. 6. (ex 149. 26) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, sostituire la parola: limitrofe *con la seguente:* confinanti.
149. 7. (ex 149. 10) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, sostituire le parole: priorità previste dalla *con le seguenti:* disposizioni di cui alla.
149. 8. (ex 149. 8) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, sostituire le parole: previste dalla *con le seguenti:* di cui alla.
149. 9. (ex 149. 9) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *apportare la seguente variazione:*

2007: + 271.240
149. 10. (ex 149. 4) Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.

Sopprimere il comma 2.
149. 11. (ex 149. 28) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di sei anni *con le seguenti:* al 31 dicembre 2007.
149. 12. (ex 149. 11) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di sei anni, *con le seguenti:* di trentasei mesi.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: euro 271.240, *con le seguenti:* euro 135.620.
149. 13. (ex 149. 29) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 271.240 per l'anno 2007.
149. 14. (ex 149. 12) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 3, sostituire le parole: Le disposizioni dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano alle *con le seguenti:* Dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono escluse le.
149. 15. (ex 149. 13) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 3, sostituire le parole: per l'energia utilizzata per *con le seguenti:* energetiche per il.
149. 16. (ex 149. 15) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 3, sostituire le parole: ai fini della sua *con le seguenti:* a fini di.
149. 17. (ex 149. 14) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis.* All'articolo 204 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

4-*bis.* La scadenza della concessione può essere prorogata, per le aziende, anche del settore idrico, che abbiano a bilancio alla data del 31 dicembre 2005 investimenti non ancora ammortizzati per un importo superiore al fatturato dell'esercizio 2005, che si riferiscono alla attività in concessione.

4-*ter*. La durata della proroga è pari al periodo per pervenire al totale ammortamento degli investimenti effettuati e comunque non oltre il termine di venti anni.

4-*quater*. Alla scadenza della concessione prorogata i beni saranno devoluti a titolo gratuito direttamente agli enti locali concedenti.

4-*quinquies*. Le tariffe da applicarsi agli utenti saranno pari a quelle previste nel piano d'ambito di appartenenza dell'ente concedente.
149. 18. (ex 149. 41) Gianfranco Conte.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis.* A carico delle risorse del Programma nazionale degli interventi nel settore idrico di cui al comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , a decorrere dal 2007 è riservata una quota di 5 milioni di euro annui per progetti e interventi di modificazione artificiale del ciclo atmosferico delle acque destinati all'incremento delle dotazioni idriche degli invasi.
149. 19. (ex 149. 16 e 149. 33) Marras, Cicu.

Dopo il comma 3,aggiungere il seguente:

3-*bis.* Alle concessioni per i pozzi di acqua ad uso di acquacoltura si applica il canone determinato ai sensi dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se l'impresa richiedente è iscritta nel registro delle imprese delle camere di commercio.
149. 20. (ex 149. 36) Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis.* I canoni annuali relativi alle utenze di acqua pubblica ad uso di acquacoltura sono determinati, per ogni modulo d'acqua, ai sensi dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
149. 21. (ex 149. 37) Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis.* Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali elabora un piano strategico di intervento, finalizzato alla riduzione degli sprechi ed alla regimazione delle acque per uso agricolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali determina, con proprio, decreto, le modalità di incentivazione fiscale in favore

delle imprese agricole ed agroalimentari che si impegneranno nella realizzazione del programma di cui al presente comma. Ai fini della concessione di detti incentivi è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 199.

149. 22. (ex 149. 25) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis.* Al fine di garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, per l'esercizio 2007 è stanziata la somma di 100 milioni di euro per l'esercizio 2007 e di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009.

3-*ter.* Per il fine di cui al comma 3-*bis* è inoltre autorizzata l'utilizzazione dei seguenti importi:

a) per l'anno 2007:

1) 150.000.000 euro quali prime tre annualità del contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

2) 45.250.000 euro quale prima annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui alla lettera *b)* del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) per l'anno 2008:

1) 50.000.000 euro quale quarta annualità del contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

2) 45.250.000 euro quale seconda annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui alla lettera *b)* del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

3) 50.000.000 euro quale prima annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, successivamente trasferito all'anno 2008;

c) per l'anno 2009:

1) 50.000.000 euro quale quinta annualità del contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

2) 45.250.000 euro quale terza annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui alla lettera *b)* del comma 78 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

3) 50.000.000 euro quale seconda annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, successivamente trasferito all'anno 2008.

3-*quater* Le somme di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* sono impegnabili nell'esercizio 2007 ed erogabili nel limite massimo dello stanziamento relativo ad ogni singola annualità.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 100.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.

*** 149. 23.** (ex 149. 40) Zucchi, Lion, Cesini, Satta, D'Ulizia, Fundarò, Sperandio, Franci, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Pertoldi, Brandolini, Bordo, Milana, Andrea Orlando.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis.* Al fine di garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, per l'esercizio 2007 è stanziata la somma di 100 milioni di euro per l'esercizio 2007 e di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009.

3-*ter.* Per il fine di cui al comma 3-*bis* è inoltre autorizzata l'utilizzazione dei seguenti importi:

a) per l'anno 2007:

1) 150.000.000 euro quali prime tre annualità del contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

2) 45.250.000 euro quale prima annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui alla lettera *b)* del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) per l'anno 2008:

1) 50.000.000 euro quale quarta annualità del contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

2) 45.250.000 euro quale seconda annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui alla lettera *b)* del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

3) 50.000.000 euro quale prima annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, successivamente trasferito all'anno 2008;

c) per l'anno 2009:

1) 50.000.000 euro quale quinta annualità del contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

2) 45.250.000 euro quale terza annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui alla lettera *b)* del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

3) 50.000.000 euro quale seconda annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, successivamente trasferito all'anno 2008.

3-*quater* Le somme di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* sono impegnabili nell'esercizio 2007 ed erogabili nel limite massimo dello stanziamento relativo ad ogni singola annualità.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 100.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.

*** 149. 24.** (ex 149. 21) Ruvolo, Delfino, Martinello, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis.* Al fine di garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, per l'esercizio 2007 è stanziata la somma di 100 milioni di euro per l'esercizio 2007 e di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009.

3-*ter.* Per il fine di cui al comma 3-*bis* è inoltre autorizzata l'utilizzazione dei seguenti importi:

a) per l'anno 2007:

1) 150.000.000 euro quali prime tre annualità del contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

2) 45.250.000 euro quale prima annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui alla lettera *b)* del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) per l'anno 2008:

1) 50.000.000 euro quale quarta annualità del contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

2) 45.250.000 euro quale seconda annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui alla lettera *b)* del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

3) 50.000.000 euro quale prima annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, successivamente trasferito all'anno 2008.

c) per l'anno 2009:

1) 50.000.000 euro quale quinta annualità del contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

2) 45.250.000 euro quale terza annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui alla lettera *b)* del comma 78 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

3) 50.000.000 euro quale seconda annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, successivamente trasferito all'anno 2008.

3-*quater.* Le somme di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* sono impegnabili nell'esercizio 2007 ed erogabili nel limite massimo dello stanziamento relativo ad ogni singola annualità".

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 100.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.

149. 25. (ex 149. 19) Alemanno, Alberto Giorgetti.

(Votazione dell'articolo 149)

Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149-*bis.*

1. Nella gestione delle risorse idriche, gli enti locali hanno l'obbligo di mantenere il controllo delle società concessionarie e delle Agenzie per l'ambito territoriale ottimale.

149. 01. (ex 149. 02) Raiti.

ART. 150.
(Misure in favore della vendita diretta di prodotti agricoli).

Sopprimerlo.

*** 150. 1.** (ex 150. 11) Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sopprimerlo.

*** 150. 2.** (ex 150. 6 e 150. 9) Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa, Bernardo.

Sopprimerlo.

*** 150. 3.** (ex 150. 1) Leo.

Sopprimere il comma 1.

150. 4. (ex 150. 40) Gianfranco Conte.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «lire 80 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 40.000»;

b) le parole: «lire 2 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «un milione di euro».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

150. 5. (ex 150. 10) Bernardo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «lire 80 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 40.000»;

b) le parole: «lire 2 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «un milione di euro».

*** 150. 6.** (ex 150. 12) Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «lire 80 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 40.000»;

b) le parole: «lire 2 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «un milione di euro».

*** 150. 7.** (ex 150. 5) Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «lire 80 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 40.000»;

b) le parole: «lire 2 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «un milione di euro».

*** 150. 8.** (ex 150. 2) Leo.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* euro 80.000 *con le seguenti:* euro 100.000.

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera b), *sostituire le parole:* due milioni di euro *con le seguenti:* 2,5 milioni di euro.

all'articolo 199, comma 1, sostituire le parole: 50 milioni *con le seguenti:* 25 milioni.

150. 9. (ex 150. 36) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* euro 80.000, *con le seguenti:* euro 100.000.

Conseguentemente, all'articolo 199, comma 1, sostituire le parole: 50 milioni, *con le seguenti:* 47 milioni.

150. 10. (ex 150. 33) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* due milioni di euro *con le seguenti:* 2,5 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 199, comma 1, sostituire le parole: 50 milioni, *con le seguenti:* 30 milioni.

150. 11. (ex 150. 35) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole: Al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta, *con le seguenti:* Al fine di promuovere le attività di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.
150. 12. (ex 150. 15) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, dopo le parole: imprenditori agricoli a vendita diretta *aggiungere le seguenti:* anche attraverso la costituzione di centrali di acquisto.
150. 13. (ex 150. 37) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sopprimere le parole: di natura non regolamentare.
150. 14. (ex 150. 16) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* Conferenza Unificata Stato-regioni-autonomie locali.
150. 15. (ex 150. 27) Osvaldo Napoli.

A1 comma 2, sostituire le parole: da adottare, *con le seguenti:* da emanare.
150. 16. (ex 150. 17) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole: tre mesi, *con le seguenti:* sessanta giorni.
150. 17. (ex 150. 18) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sopprimere la parola: uniformi.
150. 18. (ex 150. 19) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire la parola: uniformi *con la seguente:* minimi.
150. 19. (ex 150. 20) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2 sostituire le parole: la realizzazione, *con le seguenti:* la costituzione.
150. 20. (ex 150. 21) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2 sostituire le parole: anche in riferimento alla *con le seguenti:* in relazione alla.
150. 21. (ex 150. 22) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2 sostituire le parole: alla trasparenza dei prezzi, *con le seguenti:* alla tracciabilità della filiera.
150. 22. (ex 150. 23) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, dopo le parole: alla trasparenza dei prezzi, *aggiungere le seguenti:* e alla tracciabilità della filiera.
150. 23. (ex 150. 24) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole: poter beneficiare degli, *con le seguenti:* avere accesso agli.
150. 24. (ex 150. 25) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per realizzare, anche attraverso convenzioni tra le pubbliche amministrazioni e le associazioni dei consumatori, centrali di acquisto gestite da consumatori e finalizzate all'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari venduti direttamente dagli imprenditori agricoli.
150. 25. (ex 150. 32) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis.* I mercati individuati ai sensi del comma 2 sono tenuti all'osservanza dei requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche fissati dall'ordinanza del Ministro della salute del 3 aprile 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 17 maggio 2002.
*** 150. 26.** (ex 150. 3) Leo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis.* I mercati individuati ai sensi del comma 2 sono tenuti all'osservanza dei requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche fissati dall'ordinanza del Ministro della Salute del 3 aprile 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 17 maggio 2002.
*** 150. 27.** (ex 150. 13) Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis.* I mercati individuati ai sensi del comma 2 sono tenuti all'osservanza dei requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche fissati dall'ordinanza del Ministro della Salute del 3 aprile 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 17 maggio 2002.
*** 150. 28.** (ex 150. 4) Di Centa, Uggè, Mondello, Zanetta.

(Votazione dell'articolo 150)

ART. 151.

(Convenzioni con le pubbliche amministrazioni).

Al comma 1, sostituire la parola modificazioni, *con la seguente:* modifiche.
151. 1. (ex 151. 3) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole* euro 50.000 *con le seguenti:* euro 100.000.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), *sostituire le parole* euro 300.000 *con le seguenti:* euro 500.000.
151. 2. (ex 151. 8) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole* euro 50.000 *con le seguenti:* euro 100.000.
151. 3. (ex 151. 6) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole* euro 300.000 *con le seguenti:* euro 500.000.
151. 4. (ex 151. 7) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis.* All'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «cinquanta milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «50 mila euro»;

b) al comma 2, le parole: «lire 300.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «300 mila euro»;

c) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nel caso di forme associative tale limite è riferito alle singole cooperative per conto delle quali opera la forma associativa. Queste dovranno rispondere ai requisiti di cui al presente articolo e non dovranno avere affidato dalla forma associativa un importo di attività superiore ai limiti di cui al presente articolo».
*** 151. 5.** (ex 151. 5) Delfino, Ruvolo, Lucchese, Martinello, Peretti, Zinzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. All'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «cinquanta milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «50 mila euro»;

b) al comma 2, le parole: «lire 300.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «300 mila euro»;

c) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nel caso di forme associative tale limite è riferito alle singole cooperative per conto delle quali opera la forma associativa. Queste dovranno rispondere ai requisiti di cui al presente articolo e non dovranno avere affidato dalla forma associativa un importo di attività superiore ai limiti di cui al presente articolo».
*** 151. 6.** (ex 151. 1) Campa, Zanetta, Rosso.

(Votazione dell'articolo 151)

ART. 152.
(Interventi per il settore agricolo).

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.
152. 1. (ex 152. 129) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di favorire i giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, che accedono al premio di primo insediamento di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e successive modificazioni, è attribuito nel limite della somma di dieci milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009 un ulteriore aiuto, sotto forma di credito d'imposta, fino a cinquemila euro annui per cinque anni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi. Non rileva altresì ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla decisione della Commissione europea di approvazione del regime di aiuti di cui al presente comma, sono determinate le modalità

di applicazione del presente comma, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

Conseguentemente:

al medesimo articolo, sopprimere i commi 2, 3 e 4;

all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente nella misura del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

152. 2. (ex 152. 49) Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

Al comma 1, sostituire le parole: Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili, *con le seguenti:* Al fine di favorire l'insediamento dei giovani e la diffusione e lo sviluppo delle imprese condotte da giovani.

152. 3. (ex 152. 74) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, sostituire le parole: Al fine di favorire il ricambio generazionale, *con le seguenti:* Al fine di favorire l'insediamento.

152. 4. (ex 152. 73) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, sostituire le parole: ed agroalimentare *con le seguenti: ,* agroalimentare e della pesca.

Conseguentemente:

al medesimo comma, dopo le parole: Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, *aggiungere le seguenti:* e nella pesca;

al comma 2, dopo le parole: in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, *aggiungere le seguenti:* e della pesca;

al comma 5, dopo le parole: la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole, *aggiungere le seguenti:* e della pesca.

*** 152. 5.** (ex 152. 138) Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Al comma 1, sostituire le parole: ed agroalimentare *con le seguenti: ,* agroalimentare e della pesca.

Conseguentemente:

al medesimo comma, dopo le parole: Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, *aggiungere le seguenti:* e nella pesca;

al comma 2, dopo le parole: in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, *aggiungere le seguenti:* e della pesca;

al comma 5, dopo le parole: la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole, *aggiungere le seguenti:* e della pesca.

*** 152. 6.** (ex 152. 112) Ruvolo, Delfino, Martinello, Peretti, Zinzi, Lucchese.

Al comma 1, sostituire le parole: avente una, *con le seguenti:* cui è attribuita una.
152. 7. (ex 152. 76) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, sostituire le parole: avente una, *con le seguenti:* con una.
152. 8. (ex 152. 75) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, sostituire le parole 10 milioni *con le seguenti:* 12,5 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. L'articolo 2 della legge 1° agosto 2003, n. 206, è abrogato.
152. 9. (ex 152. 103) Turco.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 2.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono disciplinati i criteri *con le seguenti:* Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali emanato, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinati i criteri di riparto tra le regioni.
152. 10. (ex 152. 131) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. La disponibilità finanziaria del fondo di cui al comma 1 è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
152. 11. (ex 152. 22) Buonfiglio, Cosenza, Murgia.

Al comma 2, sostituire le parole: Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono disciplinati i criteri *con le seguenti:* Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri di riparto tra le regioni.
152. 12. (ex 152. 132) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole: Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali *con le seguenti:* Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
152. 13. (ex 152. 130) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole: Con decreto di natura non regolamentare, *con le seguenti:* Con provvedimento.
152. 14. (ex 152. 77) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2 sostituire le parole: Con decreto di natura non regolamentare, *con le seguenti:* Con regolamento.
152. 15. (ex 152. 78) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole: in coerenza con la, *con le seguenti:* nel rispetto della.
152. 16. (ex 152. 79) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole: nel settore agricolo, *con le seguenti:* in agricoltura.
152. 17. (ex 152. 80) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, è abrogato.
152. 18. (ex 152. 53) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 3, sostituire la parola: è abrogato, *con la seguente:* è soppresso.
152. 19. (ex 152. 81) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-*bis.* All'articolo 4, comma 42, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono premesse le seguenti parole: «A partire dal 1° gennaio 2007»;

b) le parole: «di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135», sono sostituite dalle seguenti: «di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì trasferite, nel mese di marzo e di settembre di ogni anno, le risorse relative ai rientri dei mutui nell'ambito dei richiamati interventi prima dell'entrata in vigore della presente legge ed incassati a decorrere dal 1° gennaio 2007».

3-*ter.* All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 44 è abrogato.
152. 20. (ex 152. 142) Franci, Baratella, Bellanova, Brandolini, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Oliverio, Pertoldi, Rotondo, Sereni, Servodio, Soro, Zucchi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: mediante, *con la seguente:* attraverso.
152. 21. (ex 152. 68) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: del medesimo, *con le seguenti:* dello stesso.
152. 22. (ex 152. 69) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: medesimo.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente parola: medesimo.
152. 23. (ex 152. 70) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: le occorrenti *con le seguenti:* le necessarie.
152. 24. (ex 152. 71) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva e di consentire il ripristino delle preesistenti condizioni economiche, produttive e sociali delle imprese agricole colpite da epizoozie e da fitopatie, con particolare riguardo per le imprese avicole colpite dalla grave crisi di mercato conseguente l'epidemia di influenza aviaria è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo a sostegno delle imprese agricole colpite da fitopatie ed epizoozie. Al Fondo, avente una disponibilità finanziaria di 50 milioni di euro l'anno, confluiscono, inoltre, le risorse di cui all'articolo 1-*bis*, commi 13 e 14, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non impegnate alla data del 31 dicembre 2006, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le modalità di funzionamento del Fondo sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 199.
152. 25. (ex 152. 116) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: la ripresa economica e produttiva *con le seguenti:* il ripristino delle normali condizioni operative.
152. 26. (ex 152. 72) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: delle imprese agricole *con le seguenti:* delle imprese avicole.
152. 27. (ex 152. 12 e 152. 93) Misuraca, Marras, Marinello, Giudice, Cicu.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: limitarne le conseguenze economiche e sociali *con le seguenti:* ridurne le implicazioni sociali ed economiche.
152. 28. (ex 152. 58) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: limitarne *con la seguente:* superare.
152. 29. (ex 152. 57) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: geografiche.
152. 30. (ex 152. 59) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: confluiscono *con le seguenti:* avente una disponibilità finanziaria di 20 milioni di euro l'anno, confluiscono, inoltre,.

Conseguentemente, all'articolo 199, comma 1, sostituire le parole: 50 milioni, *con le seguenti:* 30 milioni.
152. 31. (ex 152. 133) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: confluiscono, *aggiungere le seguenti:* , con vincolo di destinazione alla realizzazione di interventi a favore delle imprese avicole, .
*** 152. 32.** (ex 152. 13) Campa, Zanetta, Rosso.

Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: confluiscono, *aggiungere le seguenti:* , con vincolo di destinazione alla realizzazione di interventi a favore delle imprese avicole, .
*** 152. 33.** (ex 152. 118) Pini, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: confluiscono *aggiungere le seguenti:* , con vincolo di destinazione alla realizzazione di interventi a favore delle imprese avicole, .
*** 152. 34.** (ex 152. 105) Delfino, Ruvolo, Lucchese, Martinello, Peretti, Zinzi.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: sono versate *con le seguenti:* saranno versate.
152. 35. (ex 152. 60) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 6, sostituire le parole: tre mesi *con le seguenti:* sessanta giorni.
152. 36. (ex 152. 61) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 6, sostituire le parole: sono disciplinate le modalità *con le seguenti:* sono disciplinati i criteri di riparto tra le regioni e le province autonome e le modalità.
152. 37. (ex 152. 134) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 6, sostituire le parole: sono disciplinate *con le seguenti:* sono definite.
152. 38. (ex 152. 62) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 6, dopo la parola: sono *aggiungere le seguenti:* stabiliti i criteri per la definizione dello stato di grave crisi di mercato e.
*** 152. 39.** (ex 152. 1) Campa, Zanetta, Rosso.

Al comma 6, dopo la parola: sono *aggiungere le seguenti:* stabiliti i criteri per la definizione dello stato di grave crisi di mercato e.
*** 152. 40.** (ex 152. 106) Delfino, Ruvolo, Lucchese, Martinello, Peretti, Zinzi.

Al comma 6, sopprimere la parola: operative.
152. 41. (ex 152. 63) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 6, sostituire le parole: nel rispetto degli *con le seguenti:* in coerenza con gli.
152. 42. (ex 152. 64) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Sopprimere il comma 7.
152. 43. (ex 152. 135) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 8, sostituire le parole: Per l'attuazione dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini del *con le seguenti:* Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di.
152. 44. (ex 152. 65) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 8, sostituire le parole: avversità atmosferiche eccezionali *con le seguenti:* condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse.
152. 45. (ex 152. 66) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 8, sostituire le parole: compresi nel *con le seguenti:* ricadenti nel.
152. 46. (ex 152. 67) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 8, sostituire le parole: alla delimitazione *con le seguenti:* all'individuazione.
152. 47. (ex 152. 54). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 8, sostituire le parole: le regioni *con le seguenti:* le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
152. 48. (ex 152. 55) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 9, sostituire le parole: è incrementato *con le seguenti:* è aumentato.
152. 49. (ex 152. 56) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 9, sostituire le parole: 3 milioni di euro *con le seguenti:* 6 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 199, comma 1, sostituire le parole: 50 milioni, *con le seguenti:* 47 milioni.
152. 50. (ex 152. 136) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-*bis*. Le accise gravanti sui carburanti agricoli sono ridotte in misura pari al 30 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente nella misura del 3 per cento.
152. 51. (ex 152. 83) Minardo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

9-*bis*. Al fine di armonizzare l'attuazione delle disposizioni sovranazionali in materia forestale, in aderenza al Piano d'azione dell'Unione europea per le foreste e nel rispetto delle competenze istituzionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli strumenti di pianificazione regionale esistenti e delle linee guida definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, propongono alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di un accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un programma quadro per il settore forestale finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi forestali. Le azioni previste dal programma quadro possono accedere alle risorse di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti definiti dal CIPE nella deliberazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 61.

9-*ter*. L'intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno per scopo anche l'integrazione della filiera forestale con quella agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la distribuzione e la trasformazione di biomasse derivanti da attività forestali, nonché lo sviluppo della filiera del legno. Gli organismi che operano la gestione forestale in forma associata e le imprese di lavorazione e distribuzione del legno e di utilizzazione della biomassa forestale a fini energetici nonché i soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del citato decreto legislativo n. 102 del 2005.

9-*quater*. Per l'attuazione dei piani nazionali di settore, compreso quello forestale, di

competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 10.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

152. 52. (ex 152. 97) Lion, Cesini, Zucchi, Lombardi, Satta, D'Ulizia, Mellano, Fundarò, Franci, Servodio, Mariani, Baratella, Oliverio, Bellanova, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Pertoldi, Brandolini, Sperandio, Zanella, Balducci, Boato, Cassola, De Zulueta, Francescano, Pellegrino, Poletti, Trepiccione

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-*bis*. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro da destinare alla realizzazione di azioni svolte dalle organizzazioni di produttori e loro forme associate a favore delle grandi produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato, allo scopo di migliorare la qualità della gestione dell'offerta, realizzare programmi operativi finalizzati alla valorizzazione della produzione agricola italiana e del suo legame con il territorio, assicurare la trasparenza dei processi produttivi e commerciali fino al consumatore e rafforzare i rapporti di filiera attraverso la stipula di contratti quadro.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

152. 53. (ex 152. 139) Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Aggiungere in fine il seguente comma:

9-*bis*. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro da destinare alla realizzazione di azioni svolte dalle organizzazioni di produttori e loro forme associate, a favore delle grandi produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato, allo scopo di migliorare la qualità della gestione dell'offerta, realizzare programmi operativi finalizzati alla valorizzazione della produzione agricola italiana e del suo legame con il territorio, assicurare la trasparenza dei processi produttivi e commerciali fino al consumatore e rafforzare i rapporti di filiera attraverso la stipula di contratti quadro.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 3, tabella D, rubrica: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, *voce:* Legge n. 350 del 2003 (Legge finanziaria 2004) - articolo 4, comma 242, punto *n)* - Investimenti in agricoltura, foreste e pesca - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca (cap. 7003), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

152. 54. (ex 152. 95) D'Elpidio, Fabris.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-*bis*. Per fare fronte ai danni economici determinati da epizoozie e da fitopatie è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito Fondo al quale sono destinati euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009. Le modalità di funzionamento del Fondo sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 199.

152. 55. (ex 152. 128) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-*bis*. Per fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità che interessano le aziende viticole colpite da flavescenza dorata e per favorire il ripristino, nelle stesse aziende, delle situazioni, strutturali economiche e produttive preesistenti, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina gli interventi strutturali e di prevenzione, in riferimento al limite di spesa di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente: all'articolo 199, comma 1, sostituire le parole: 50 milioni *con le seguenti:* 35 milioni.

152. 56. (ex 152. 122) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-*bis*. Al fine di fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità delle imprese operanti nel settore agricolo, colpite dagli attacchi di varroa nonché per sostenere il completamento delle azioni necessarie al ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali e per favorire la ripresa delle normali attività produttive delle stesse imprese è autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 209 la spesa di euro 10 milioni. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente, provvede a ripartire il suddetto importo tra le regioni interessate.

Conseguentemente, all'articolo 199, comma 1, sostituire le parole: 50 milioni, *con le seguenti:* 40 milioni.

152. 57. (ex 152. 123) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-*bis*. Per fare fronte alle emergenze fitosanitarie che hanno interessato le aziende viticole, maidicole e castanicole e per favorirne il ripristino delle situazioni economiche e produttive preesistenti, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina gli interventi strutturali e di prevenzione, in riferimento ai limiti di spesa di seguito indicati per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009:

a) euro 10 milioni per l'attuazione di interventi di ripristino strutturale delle aziende viticole colpite da flavescenza dorata;

b) euro 8 milioni per l'attuazione di misure di prevenzione e di ripristino strutturale in favore delle aziende maidicole colpite da attacchi di diabrotica;

c) euro 6 milione per l'attuazione di misure di prevenzione e di ripristino strutturale in favore delle aziende castanicole colpite da attacchi di *driocosmus kuriphylus*.

Conseguentemente: all'articolo 199, comma 1, sostituire le parole: 50 milioni, *con le seguenti:* 26 milioni.

152. 58. (ex 152. 124) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-*bis*. Al fine di favorire l'innovazione di processo e di prodotto delle imprese agricole singole e associate operanti nel settore ortofrutticolo è autorizzata la spesa per la concessione, attraverso credito di imposta, di un contributo pari all'80 per cento delle spese sostenute per le innovazioni medesime. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del suddetto credito di imposta nel limite massimo di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 199.

152. 59. (ex 152. 126) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-*bis*. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le parole: «fino all'80» sono sostituite dalle seguenti: «per il 90. All'onere relativo all'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle dotazioni del Fondo di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».

152. 60. (ex 152. 120) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-*bis*. Al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche di affrontare le spese per adeguare i servizi di ristorazione alle disposizioni di legge, è introdotta l'esenzione dall'IVA per gli acquisti di derrate e pasti con prodotti da agricoltura biologica operati dalle amministrazioni pubbliche interessate dall'applicazione dell'articolo 59 della legge n. 488 del 1999 e delle normative regionali ad essa conformi.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell'importo di 25 milioni di euro annui.

152. 61. (ex 152. 46) Bellotti, Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-*bis*. Nell'ambito del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica di qualità di cui all'articolo 59, comma 2-*bis*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è istituito un apposito capitolo per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2007. Le modalità di spesa

inerenti tale capitolo sono definite con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, ridurre proporzionalmente le spese di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 5 milioni di euro annui.
152. 62. (ex 152. 41) Bellotti, Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-*bis*. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dal piano nazionale ortofrutticolo di cui all'articolo 1, comma 3-*quinquies* del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 aprile 2005, n. 71, è autorizzata la spesa di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009. Al riparto delle risorse di cui al presente comma provvede il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, all'articolo 199, comma 1, sostituire le parole: 50 milioni, *con le seguenti:* 30 milioni.
152. 63. (ex 152. 127) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

(Votazione dell'articolo 152)

Dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente:

Art. 152-*bis*.

1. La dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativa all'attuazione del piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, è incrementata di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente: all'articolo 199, comma 1, sostituire le parole: 50 milioni, *con le seguenti:* 30 milioni.
152. 01. (ex 152. 125) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Dopo l'articolo 152, inserire il seguente:

Art. 152-*bis.*
(Finanziamento del piano nazionale per le produzioni biologiche).

1. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 5.000;
2008: - 5.000;

2009: - 5.000.

152. 02. (ex 152. 013) Lion, Zucchi, Fundarò, Franci, Cesini, Lombardi, Satta, D'Ulizia, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Pertoldi, Brandolini, Sperandio, Zanella, Balducci, Boato, Cassola, De Zulueta, Francescano, Pellegrino, Poletti, Trepiccione

Dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente:

Art. 152-*bis.*
(Esenzione dei fabbricati delle aree montane e rurali dall'ICI).

1. Al fine di favorire il mantenimento e la conservazione dei fabbricati rurali di tipo tradizionale, a decorrere dal 1° gennaio 2007 i comuni individuati, ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dalle rispettive regioni possono disporre l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i fabbricati rurali ubicati su fondo agricolo anche se non destinati ad attività professionali agricole.

2. L'esenzione di cui al precedente comma può essere disposta dai comuni per i fabbricati ubicati siti nelle zone conformi alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, come indicato dalla decisione n. 2000/530/CE della Commissione, del 27 luglio 2000, anche se non destinati ad attività professionali agricole.

3. L'esenzione di cui ai commi 1 e 2 può essere adottata a condizione che i fabbricati mantengano la destinazione rurale.

4. Presso il Ministero dell'interno è costituito un fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, diretto a compensare il minore gettito dell'imposta comunale sugli immobili a favore dei comuni che applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 199.

152. 03. (ex 152. 09) Caparini, Stucchi, Cota, Fugatti, Bodega, Lussana, Dussin, Pottino, Garavaglia.

Dopo l'articolo 152 aggiungere il seguente:

Art. 152-*bis.*
(Disposizioni a favore dell'agricoltura di montagna).

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, conduttori di aziende agricole ubicate nei comuni montani, regolarmente iscritti alla gestione dell'INPS concernente i coltivatori diretti e i coloni e mezzadri (INPS CD/CM), in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio montano, quali:

a) lavori di manutenzione e realizzazione di viabilità interpoderale agricola e forestale;

b) interventi di manutenzione e sistemazione idraulica ed idrogeologica;

c) manutenzione di piccoli corsi d'acqua e di acque superficiali;

d) lavori forestali in genere;

e) sgombero neve;

f) pronto intervento a seguito di calamità naturali;

g) lavori agricoli ordinari, quali potatura, falciatura, trattamenti antiparassitari;

h) lavori di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi;

2. I lavori, di cui al comma 1 non possono superare il valore di 26.000 euro annui per singola azienda. Tale importo è rivalutato annualmente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. I soggetti di cui al comma 1 conservano la relativa qualifica previdenziale ed assicurativa ad ogni fine ed effetto e mantengono l'iscrizione all'INPS e all'INAIL, in deroga a quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sempre che risiedano sul fondo e prestino opera manuale abitualmente nell'azienda agricola.

4. I soggetti di cui al comma 1, con riferimento alle attività di cui al medesimo comma, sono esclusi da qualsiasi forma di contribuzione previdenziale ed assicurativa e dalle connesse prestazioni.

5. I lavori, di cui al comma 1, qualora svolti a favore di enti locali, sono considerati servizi pubblici essenziali, non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta di qualunque specie e natura.

6. I soggetti di cui al comma 1 possono trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per sé e per altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprietà, anche agricoli, iscritti nell'ufficio meccanizzazione agricola (UMA). Tale attività ai fini fiscali non è considerata quale prestazione di servizio e non è soggetta ad imposta.

7. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti all'INPS, gestione agricola, garantiscono la copertura assicurativa infortunistica per i soggetti e le attività di cui ai commi 1 e 2.

8. I soggetti, di cui al comma 1, possono assumere in appalto da enti pubblici l'incarico di trasporto locale di persone, utilizzando esclusivamente automezzi di proprietà.

9. All'articolo 27, comma sesto, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, dopo la parola: «turistico» sono inserite le seguenti: «e agricolo».

10. La registrazione annuale per gli affitti dei beni agricoli viene eliminata dopo il primo anno.

11. Decadono dai benefici, di cui al presente articolo, i proprietari di terreni montani che non osservino gli obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 30 milioni di euro annui.

152. 04. (ex 152. 07) Caparini, Stucchi Cota, Fugatti, Bodega, Lussana, Dussin, Pottino, Garavaglia.

Dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente:

Art. 152-*bis.*

(Misure per il sostegno dell'agricoltura di montagna).

1. Alla legge 4 agosto 1978, n. 440, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«5. Le regioni assegnano per la coltivazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche appartenenti ad enti pubblici o morali, compresi i terreni

demaniali, ai richiedenti che si obbligano a coltivarli in forma singola o associata, attribuendo precedenza ai richiedenti che risiedono nei comuni con meno di 5.000 abitanti individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dalle rispettive regioni. La domanda del richiedente è notificata contemporaneamente, da parte delle regioni, al proprietario e agli aventi diritto».

b) il comma 5 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nell'assegnazione è data precedenza alle aziende coltivatrici singole o associate ai fini dell'adempimento aziendale, delle cooperative, alle società semplici costituite fra imprese familiari coltivatrice per l'esercizio delle attività agricole, ai giovani e alle cooperative costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e comunque ai richiedenti che risiedono nei comuni con meno di 5.000 abitanti individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dalle rispettive regioni».

c) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«1. Per il ripristino delle condizioni colturali e per l'avvio dell'esecuzione dei piani aziendali da parte degli assegnatari, le regioni possono corrispondere contributi in conto capitale e mutui assistiti dal concorso nel pagamento degli interessi, in misura non superiore a quella stabilita dall'articolo 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e dalla lettera *a)* dell'articolo 10 della legge 10 maggio 1976, n. 352, attribuendo precedenza agli assegnatari residenti nei comuni con meno di 5.000 abitanti individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dalle rispettive regioni».

152. 05. (ex 152. 011) Caparini, Stucchi, Cota, Fugatti, Bodega, Lussana, Dussin, Pottino, Garavaglia.

Dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente:

Art. 152-*bis.*
(Disposizioni a favore dell'agricoltura di montagna).

1. All'articolo 4 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima del comma 1 è premesso il seguente: «*01.* Al fine di favorire nei comuni montani il mantenimento, l'ampliamento e la costituzione di aziende agricole e di incentivare l'iniziativa imprenditoriale, in particolare giovanile, i trasferimenti per atto tra vivi di appezzamenti di terreno per l'ampliamento della proprietà agricola, da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli i quali si impegnano a costituire un compendio unico e a condurlo direttamente per un periodo di almeno dieci anni, sono esenti dall'imposta di registro. II vincolo permane anche in caso di trasferimento del fondo a qualsiasi titolo. La violazione dell'obbligo di conduzione diretta del fondo per il suddetto periodo determina la revoca delle agevolazioni e il pagamento del doppio dell'imposta di registro dovuta»;

b) al comma 2, lettera *a)*, le parole: «lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «500 euro»;

c) alla rubrica, sono premesse le seguenti parole: «Agevolazioni per l'acquisto della proprietà e la».

2. Dopo l'articolo 4 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*. - *(Disposizioni a favore dell'agricoltura di montagna). - 1.* Per i produttori agricoli che realizzano un volume d'affari pari o inferiore a 20 mila euro ed esercitano la loro attività

esclusivamente nei comuni montani con meno di mille abitanti ovvero nelle zone montane composte da nuclei abitati con meno di cinquecento abitanti e nelle case sparse è previsto un regime di esonero dagli adempimenti contabili e dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lettera *b)*, le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2007.
152. 06. (ex 152. 010) Caparini, Stucchi, Cota, Fugatti, Bodega, Lussana, Dussin, Pottino, Garavaglia.

Dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente:

Art. 152-*bis*.
(Interventi urgenti nel settore bieticolo-saccarifero).

1. Al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 81 del 2006, è altresì attribuita, per l'anno 2007, una dotazione finanziaria di 65,8 milioni di euro, quale competenza del secondo anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministro dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2007: - 65.800.
152. 07. (ex 152. 015 e 152. 016) Galletti, Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi, Lucchese.

ART. 154.
(Norme per l'internazionalizzazione del sistema agroalimentare).

Al comma 1, sostituire le parole: Dalla base imponibile del reddito di impresa è escluso *con le seguenti:* Ai fini della formazione della base imponibile del reddito di impresa non si considera.
154. 1. (ex 154. 30.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, sostituire le parole: 25 per cento *con le seguenti:* 50 per cento.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 199.
154. 2. (ex 154. 47.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, sostituire le parole: pubblicitaria realizzati da imprese *con le seguenti:* realizzati da imprese agricole e.

Conseguentemente, al medesimo articolo,

al comma 2, dopo le parole: raggruppamenti di imprese *aggiungere le seguenti:* agricole ed.

al comma 2, dopo le parole: imprese agroalimentari *aggiungere le seguenti:* , anche in forma cooperativa.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni.*

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30-000.

154. 3. (ex 154. 38.) Delfino, Ruvolo, Lucchese, Martinello, Peretti, Zinzi.

Al comma 1 dopo le parole: realizzati da imprese *aggiungere le seguenti:* agricole ed.

Conseguentemente, al comma 2:

dopo le parole: raggruppamenti di imprese *aggiungere le seguenti:* agricole ed.

dopo le parole: imprese agroalimentari *aggiungere le seguenti:* , anche in forma cooperativa.

154. 36 (ex 154. 3.) Campa, Zanetta, Rosso.

Al comma 1, sopprimere la parola: pubblicitaria.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la parola: pubblicitaria.

154. 4. (ex 154. 2.) Leo.

Al comma 1, sopprimere la parola: pubblicitaria.

154. 5. (ex * 154. 9. e 154. 36.) Misuraca, Marras, Marinello, Giudice, Cicu.

Al comma 1, sostituire la parola: pubblicitaria *con le seguenti:* e di pubblicità.

154. 6. (ex 154. 31.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, sostituire le parole: in mercati esteri *con le seguenti:* sul mercato comunitario ed internazionale.

154. 7. (ex 154. 32.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, sostituire le parole: in mercati esteri *con le seguenti:* sui mercati di esportazione.

154. 8. (ex 154. 33.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, sostituire le parole: analoghi investimenti *con le seguenti:* investimenti in attività di promozione.

154. 9. (ex 154. 11.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, sostituire le parole: nei tre periodi di imposta precedenti *con le seguenti:* nel periodo di imposta precedente.

Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: , anche se con un'attività *fino alla fine del comma.*
154. 10. (ex 154. 50.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: l'anno di entrata in vigore della presente legge.
154. 11. (ex 154. 12.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole: La misura della esclusione di cui al comma 1 è elevata al trentacinque per cento *con le seguenti:* La percentuale di esclusione di cui al comma 1 è aumentata al trentacinque per cento.
154. 12. (ex 154. 13.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole: 35 per cento *con* le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente

al medesimo comma, sostituire le parole: 50 per cento *con* le seguenti: 75 per cento.

sopprimere l'articolo 199.
154. 13. (ex 154. 49.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole: promozione pubblicitaria realizzati *con le seguenti:* promozione realizzati.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: promozione pubblicitaria all'estero *con le seguenti:* promozione all'estero.
154. 14. (ex *154. 8. e *154. 37.) Misuraca, Marras, Marinello, Giudice, Cicu.

Al comma 2, sostituire le parole: promozione pubblicitaria realizzati *con le seguenti:* promozione e di pubblicità realizzati.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: promozione pubblicitaria all'estero *con le seguenti:* promozione e di pubblicità all'estero.
154. 15. (ex 154. 14.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole: sui mercati esteri *con le seguenti:* sul mercato comunitario ed internazionale.
154. 16. (ex 154. 15.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole: sui mercati esteri *con le seguenti:* sui mercati di esportazione.
154. 17. (ex 154. 16.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole: da consorzi o raggruppamenti di imprese agroalimentari, operanti in uno o più settori merceologici *con le seguenti:* da cooperative, consorzi, organizzazioni di produttori e loro unioni o altre forme associative di imprese agricole.
154. 18. (ex 154. 20.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sopprimere le parole: , operanti in uno o più settori merceologici,
154. 19. (ex 154. 19.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole: all'estero *con le seguenti:* sul mercato comunitario ed internazionale.
154. 20. (ex 154. 17.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole: all'estero *con le seguenti:* sui mercati di esportazioni.
154. 21. (ex 154. 18.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole: a indicazione geografica *con le seguenti:* di qualità certificate ai sensi della normativa comunitaria e nazionale.

Conseguentemente dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis.* In riferimento a quanto previsto dai commi 1 e 2, le cooperative agricole e i loro consorzi a mutualità prevalente possono beneficiare di un credito d'imposta, sul valore degli investimenti realizzati in attività di promozione pubblicitaria, pari alle percentuali stabilite nel caso di detrazione dalla base imponibile del reddito d'impresa.
154. 22. (ex 154. 5.) Campa, Zanetta, Rosso.

Al comma 2 sostituire le parole: a indicazione geografica *con le seguenti:* di qualità certificate ai sensi della normativa comunitaria e nazionale.
154. 22. (ex 154. 39.) Delfino, Ruvolo, Lucchese, Martinello, Peretti, Zinzi.

Al comma 2, sostituire le parole: a indicazione geografica *con le seguenti:* a denominazione di origine.
154. 23. (ex 154. 21.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, dopo le parole: indicazione geografica *aggiungere le seguenti:* e denominazione di origine protetta.
154. 24. (ex 154. 35. e 154. 51) Gianfranco Conte.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis.* In riferimento a quanto previsto dai commi 1 e 2, le cooperative agricole e i loro consorzi a mutualità prevalente possono beneficiare di un credito d'imposta, sui valore degli investimenti realizzati in attività di promozione pubblicittaria, pari alle percentuali stabilite nei caso di detrazione dalla base imponibile, dei reddito d'impresa.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
154. 25. (ex 154. 40.) Delfino, Ruvolo, Lucchese, Martinello, Peretti, Zinzi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: si applica *con le seguenti:* è esteso.
154. 26. (ex 154. 22.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: anche se.
154. 27. (ex 154. 23.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: o di lavoro autonomo.
154. 28. (ex 154. 24.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli *con le seguenti:* si considera la media degli.
154. 29. (ex 154. 25.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, sostituire le parole: L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata *con le seguenti:* L'effettiva esecuzione delle spese sostenute, ai fini dell'accesso ai benefici di cui al presente articolo, è attestata.
154. 30. (ex 154. 26.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, sopprimere le parole: o a quello dei consulenti del lavoro.
154. 31. (ex 154. 27.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 5, sostituire le parole: Le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per quanto non previsto dal presente articolo, le stesse disposte dall'articolo *con le seguenti:* Per quanto non previsto dal presente articolo, ai fini della concessione del beneficio fiscale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo.
154. 32. (ex 154. 29.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 5, sostituire le parole: le stesse disposte *con le seguenti:* quelle disposte.
154. 33. (ex 154. 28.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Al fine di promuovere sui mercati nazionali, comunitari ed internazionali i prodotti agro-alimentari nazionali con marchi di qualità riconosciuti, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il Fondo per la promozione dei prodotti agro-alimentari italiani di qualità, avente disponibilità di spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Le modalità di funzionamento ed i programmi di intervento del Fondo sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 199.
154. 34. (ex 154. 43.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Alle imprese agricole ed agro-alimentari che adottano regimi di certificazione finalizzati a garantire l'assenza di prodotti geneticamente modificati nei prodotti finiti e nei processi di produzione, è concesso un credito di imposta pari al 75 per cento delle spese sostenute ai fini della certificazione medesima. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del suddetto credito di imposta nel limite massimo di euro 25 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 199, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni, *con le seguenti:* 25 milioni.
154. 35. (ex 154. 44.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

(Votazione dell'articolo 154)

ART. 155.

(Sviluppo della forma societaria in agricoltura).

Al comma 1, sostituire le parole: Le società di persone e le società a responsabilità limitata, che rivestono la qualifica di società agricola *con le seguenti:* Le forme societarie riconosciute come agricole.

155. 1. (ex 155. 16.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, sostituire le parole: e le società a responsabilità limitata *con le seguenti:* , le società a responsabilità limitata e le società cooperative.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.* - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

2. L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente:

«Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni».

3. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis* a *c-quinquies*, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.

4. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».

5. A partire dal 1° gennaio 2007, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento. In sede di acconto 2007, l'acconto medesimo è determinato in base alla norma di cui al presente comma.

6. Sono aumentate di 0,03 euro le aliquote di accisa di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti:

benzina e benzina senza piombo;

olio da gas o gasolio usato come carburante;

gas di petroli liquefatti usati come carburante.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 10 per cento.

155. 2. (ex 155. 30.) D'Ulizia.

Al comma 1, sostituire le parole: e le società a responsabilità limitata *con le seguenti:* , le società a responsabilità limitata e le società cooperative.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

155. 3. (ex 155. 32.) Delfino, Ruvolo, Lucchese, Martinello, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sostituire le parole: e le società a responsabilità limitata *con le seguenti:* , le società a responsabilità limitata e le società cooperative.

155. 4. (ex 155. 3.) Campa, Zanetta, Rosso.

Al comma 1, sostituire le parole: e le società a responsabilità limitata *con le seguenti:* , le società a responsabilità limitata e le società per azioni.

155. 5. (ex 155. 15.) Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

Al comma 1, sostituire la parola: possono *con le seguenti:* hanno facoltà di.

155. 6. (ex 155. 17.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, sostituire le parole: l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo *con le seguenti:* il regime di imposizione di cui all'articolo.

155. 7. (ex 155. 18.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono produttivi di reddito dominicale i terreni posseduti dalle società agricole che effettuano l'opzione ai sensi del presente comma.

155. 8. (ex 155. 6 e 155. 27.) Misuraca, Marras, Marinello, Giudice, Cicu.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le società di cui al precedente comma sono considerate imprenditori agricoli anche se esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci imprenditori agricoli. In tale ipotesi il reddito è determinato applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 15 per cento.

Conseguentemente

al medesimo articolo, sopprimere i commi 2 e 4.

all'articolo 216, comma 1, tabella B, tutte le voci sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 50 milioni di euro.
155. 9. (ex 155. 14.) Cosenza, Buonfiglio, Bellotti, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le società di cui al precedente comma sono considerate imprenditori agricoli anche se esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci imprenditori agricoli. In tale ipotesi il reddito è determinato applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 15 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, tutte le voci sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 10 milioni di euro.
155. 10. (ex 155. 13.) Cosenza, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le società di cui al precedente comma sono considerate imprenditori agricoli anche se esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci imprenditori agricoli. In tale ipotesi il reddito è determinato applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 15 per cento.
***155. 11.** (ex *155. 25. e *155. 41) Misuraca, Giiuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Paolo Russo, Marras, Marinello, Giudice, Zorzato, Verro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le società di cui al precedente comma sono considerate imprenditori agricoli anche se esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci imprenditori agricoli. In tale ipotesi il reddito è determinato applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività dei 15 per cento.
***155. 12.** (ex *155. 33.) Ruvolo, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le società di cui al precedente comma sono considerate imprenditori agricoli anche se esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci imprenditori agricoli. In tale ipotesi il reddito è determinato applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 15 per cento.
***155. 13.** (ex *155. 9.) Buonfiglio, Cosenza.

Sopprimere il comma 2.
****155. 14.** (ex **155. 34.) Ruvolo, Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 2.
****155. 15.** (ex **155. 23.) Misuraca, Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Paolo Russo.

Sopprimere il comma 2.

****155. 16.** (ex **155. 7. e **155.11.) Buonfiglio, Cosenza, Alberto Giorgetti.

Al comma 2, sostituire le parole: sono dettate *con le seguenti:* sono stabilite.

155. 17. (ex 155. 19.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 3, sostituire le parole: è soppresso *con le seguenti:* è abrogato.

155. 18. (ex 155. 20.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 146 del 1980 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1980) - articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica, (3.1.2. 27 istituto nazionale di statistica Cap. 1680), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

***155. 19.** (ex *155. 24.) Misuraca, Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Paolo Russo, Marras, Giudice.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 146 del 1980 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1980) - articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica cap. 1680), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

***155. 20.** (ex *155. 35.) Ruvolo, Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente: all'articolo 216, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 146 del 1980 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1980) - articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica, (3.1.2. 27 - Istituto nazionale di statistica Cap. 1680), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

*** 155. 21.** (ex *155. 8. e * 155.12) Buonfiglio, Bellotti, Cosenza, Alberto Giorgetti.

Al comma 4, sostituire le parole: L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 154 ed al presente articolo resta subordinata all'emanazione di *con le seguenti:* Ai fini dell'applicazione delle

disposizioni di cui all'articolo 154 ed al presente articolo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è emanato.
155. 22. (ex 155. 36.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, dopo le parole: all'emanazione *aggiungere le seguenti:* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
155. 23. (ex 155. 22.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, sostituire le parole: un apposito *con le seguenti:* uno specifico.
155. 24. (ex 155. 21.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, sostituire le parole: di 1 milione *con le seguenti:* di 4 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 199, comma 1, sostituire le parole: 50 milioni *con le seguenti:* 47 milioni.
155. 25. (ex 155. 37.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis.* Al fine di rafforzare la competitività delle imprese nel settore agroalimentare, attraverso l'incentivazione delle operazioni di aggregazione tra imprese della medesima filiera, la società incorporante può dedurre ai fini IRES i maggiori ammortamenti iscritti a bilancio come rivalutazione delle immobilizzazioni materiali o come avviamento, risultanti dalle operazioni di fusione per incorporazioni avvenute nel primo periodo di imposta successivo alla entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
155. 26. (ex 155. 31.) Servodio, Cesini, Zucchi, Brandolini Fiorio, Franci, Napoletano.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di rafforzare la competitività delle imprese nel settore agroalimentare, attraverso l'incentivazione delle operazioni di aggregazione tra imprese della medesima filiera, la società incorporante può dedurre ai fini IRES i maggiori ammortamenti iscritti a bilancio come rivalutazione delle immobilizzazioni materiali o come avviamento, risultanti dalle operazioni di fusione per incorporazioni avvenute nel primo periodo di imposta successivo alla entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali *apportare la seguente variazione:*

2007: - 5.000.
155. 27. (ex 155. 40.) Servodio, Cesini, Zucchi, Brandolini, Fiorio, Franci, Napoletano.

(Votazione dell'articolo 155)

ART. 156.

(Norme in materia di bioenergie)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* 250.000 tonnellate *con le seguenti:* 1.000.000 tonnellate.

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera b), *sostituire le parole:* 250.000 tonnellate *con le seguenti:* 1.000.000 tonnellate;

dopo l'articolo 212, aggiungere il seguente:

Art. 212-*bis*.

(Acquisizione a bilancio delle risorse della componente tariffaria A3 precedentemente destinate alle energie assimilate).

1. Le risorse derivanti dal mantenimento della componente della tariffa elettrica A3, liberatesi con il progressivo scadere delle convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 (CIP 6) e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate, sono acquisite al bilancio dello Stato.

2. Le risorse individuate ai sensi del comma 1 sono assegnate ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere successivamente riassegnate ad interventi per lo sviluppo delle energie rinnovabili e dei biocarburanti.

156. 1. (ex 156. 43.) Galli.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* 250.000 tonnellate *con le seguenti:* 300.000 tonnellate.

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera b), *sostituire le parole:* 250.000 *con le seguenti:* 300.000;

sopprimere l'articolo 199.

156. 2. (ex 156. 52.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* da utilizzare su autorizzazione *con le seguenti:* utilizzabile previa autorizzazione.

156. 3. (ex 156. 11.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* in via prioritaria tengono conto *con le seguenti:* tengono, prioritariamente, conto.

156. 4. (ex 156. 12.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* della quantità di prodotto *aggiungere le seguenti:* ottenuta sul territorio nazionale e.

156. 5. (ex 156. 51.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* quantità di prodotto *aggiungere le seguenti:* di origine nazionale.
156. 6. (ex 156. 15.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* quantità di prodotto *aggiungere la seguente:* nazionale.
156. 7. (ex 156. 14.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* proveniente da *con le seguenti:* ottenuta da.
156. 8. (ex 156. 13.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 2007, le quote di biodiesel non utilizzate nell'anno precedente sono aggiunte al contingente dell'anno successivo che, in ogni caso, non può essere inferiore a 275.000 tonnellate per il 2007, a 300.000 tonnellate per il 2008 e a 325.000 tonnellate per il 2009».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 199.
156. 9. (ex 156. 53.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 2007, le quote di biodiesel non utilizzate nell'anno precedente sono aggiunte al contingente dell'anno successivo, a partire dal coefficiente di base di 250.000 tonnellate di cui alla lettera *a)*».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 199.
156. 10. (ex 156. 54.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* quote di biodisel *aggiungere le seguenti:* non autorizzate e.
156. 11. (ex 156. 16.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, lettera b), *sopprimere la seguente parola:* anche.
156. 12. (ex 156. 17.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: tre mesi *con le seguenti:* sessanta giorni.
156. 13. (ex 156. 18.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Nelle more della *con le seguenti:* Nel periodo precedente la.
156. 14. (ex 156. 19.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: in via provvisoria.
156. 15. (ex 156. 20.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: in via provvisoria *con la seguente:* provvisoriamente.
156. 16. (ex 156. 21.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 15.000 *con le seguenti:* 20.000.
156. 17. (ex 156. 55.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 3, capoverso 422, sostituire le parole: non utilizzato *con la seguente:* inutilizzato.
156. 18. (ex 156. 22.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 3, capoverso 422, sostituire le parole: è destinato alla costituzione di un *con le seguenti:* costituisce un.
156. 19. (ex 156. 23.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 3, capoverso 422, sostituire le parole: per la promozione *con le seguenti:* per la formazione.
156. 20. (ex 156. 24.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 3, capoverso 422, sostituire le parole da: , anche attraverso l'istituzione *fino alla fine del comma con le seguenti:* Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da emanare, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità operative di funzionamento del Fondo di cui al presente comma.
156. 21. (ex 156. 56.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 3, capoverso 422, sostituire le parole: la produzione e l'utilizzo di biocombustibili da trazione *con le seguenti:* alle imprese agricole della produzione, dell'utilizzo e della vendita dell'energia, ivi compresi i biocombustibili ed i biocarburanti, derivante da biomasse di origine vegetale e zootecnica prodotte da imprenditori agricoli anche in forma cooperativa.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
156. 22. (ex 156. 49.) Delfino, Ruvolo, Lucchese, Martinello, Peretti, Zinzi.

Al comma 3, capoverso 422, sostituire le parole: la produzione e l'utilizzo di biocombustibili da trazione *con le seguenti:* alle imprese agricole della produzione, dell'utilizzo e della vendita dell'energia, ivi compresi i biocombustibili ed i biocarburanti, derivante da biomasse di origine vegetale e zootecnica prodotte da imprenditori agricoli anche in forma cooperativa.
156. 23. (ex 156. 2.) Campa, Zanetta, Rosso.

Al comma 3, capoverso 422, sopprimere le parole: del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
156. 24. (ex 156. 25.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, alinea, sostituire la parola: modificazioni, *con la seguente:* modifiche.
156. 25. (ex 156. 26.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, lettera a), *sostituire le parole:* è stanziato un importo annuo, *con le seguenti:* è autorizzata la spesa nel limite annuo.
156. 26. (ex 156. 27.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, lettera a), *sostituire le parole:* 73 milioni di euro *con le seguenti:* 76 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 199, comma 1, sostituire le parole: 50 milioni *con le seguenti:* 47 milioni.
156. 27. (ex 156. 57.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, lettera b), *capoverso 2, sostituire le parole:* sono obbligati ad immettere al *con le seguenti:* immettono al.
156. 28. (ex 156. 28.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, lettera b), *capoverso 2, sostituire le parole:* al consumo *con le seguenti:* sul mercato.
156. 29. (ex 156. 29.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, lettera b), *capoverso 2, sostituire le parole:* Tale percentuale, espressa in potere calorifico inferiore, è incrementata annualmente di un punto *con le seguenti:* A tale percentuale, espressa in potere calorifico inferiore è, annualmente, aggiunto un ulteriore punto percentuale.
156. 30. (ex 156. 32.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, lettera b), *capoverso 2, sostituire le parole:* Tale percentuale, *con le seguenti:* La percentuale di cui al periodo precedente.
156. 31. (ex 156. 30.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, lettera b), *capoverso 2, sostituire le parole:* Tale percentuale *con le seguenti:* Detta percentuale.
156. 32. (ex 156. 31.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, lettera b), *capoverso 2, sostituire le parole:* fino all'anno 2012 *con le seguenti:* fino a raggiungere il 7 per cento nell'anno 2012.
156. 33. (ex 156. 33.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, lettera b), *capoverso 2, sostituire le parole:* fino all'anno 2012 *con le seguenti:* nel rispetto degli obiettivi di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128.
156. 34. (ex 156. 34.)Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, lettera c), *capoverso 3, primo periodo, sostituire le parole:* , con autocertificazione dei dati relativi all'immissione, *con le seguenti:* dei dati certificati comprovanti l'immissione.
156. 35. (ex 156. 36.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, lettera c), *capoverso 3, primo periodo, sostituire le parole:* con autocertificazione dei dati *con le seguenti:* dei dati certificati.
156. 36. (ex 156. 35.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, lettera c), *capoverso 3, primo periodo, sostituire la parola:* autocertificazione *con la seguente:* certificazione.
156. 37. (ex 156. 58.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, lettera c), *capoverso 3, secondo periodo, sostituire le parole:* Con detto decreto *con le seguenti:* Con il decreto di cui al presente comma.
156. 38. (ex 156. 37.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, lettera c), *capoverso 3, secondo periodo, sopprimere le parole:* le misure e.
156. 39. (ex 156. 38.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, lettera c), *capoverso 3, terzo periodo, sostituire le parole:* dalla comminazione delle eventuali sanzioni *con le seguenti:* dalle sanzioni di cui al periodo precedente.
156. 40. (ex 156. 39.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, lettera c), *capoverso 3, terzo periodo, sostituire le parole:* quale maggiorazione del *con le seguenti:* in aggiunta al.
156. 41. (ex 156. 42.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, lettera c), *capoverso 3, terzo periodo, sostituire le parole:* di biodiesel che annualmente può godere, *con le seguenti:* annuo di biodiesel ammesso a beneficiare.
156. 42. (ex 156. 40.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, lettera c), *capoverso 3, sostituire le parole:* può godere, *con le seguenti:* è ammesso a beneficiare.
156. 76. (ex 156. 41.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* Al fine di assicurare una corretta applicazione dei meccanismi incentivanti per la produzione di energia rinnovabile da biomasse, evitando abusi o indebite elargizioni ad impianti ibridi o alimentati a fonti non rinnovabili cogenerativi, stante la complessità delle tecnologie di conversione energetica ivi compresa la co-combustione, la pirolisi, la gassificazione, la biogassificazione, e simili, i controlli e le attività connesse al rilascio dei certificati verdi, alle certificazioni di garanzia d'origine, nonché alla valutazione della C02 equivalente emessa nel trasporto della biomassa per uso energetico, degli oli vegetali, di tutte le materie prime utilizzate nella produzione di biocarburanti (biodiesel, bioetanolo, biogas, bioidrogeno e simili) e biocombustibili (pellets, cippato e simili), al decreto del 24 ottobre 2005 recante direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 3, le parole: "II Gestore della rete, ai fini delle verifiche riguardanti gli impianti alimentati da biomasse, può avvalersi" sono sostituite con le seguenti: "L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas nonché il Gestore del Sistema Elettrico, ai fini dei controlli e delle verifiche ivi compresa la valutazione della C02 equivalente emessa nel trasporto della biomassa, riguardanti gli impianti alimentati da biomasse, devono avvalersi";

b) i commi 1 e 2 dell'articolo 5 sono abrogati e nell'allegato A dello stesso decreto, gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento devono intendersi quelli alimentati da biomasse, biocombustibili, oli vegetali, biogas e biocarburanti. Qualora alimentati con combustibili non rinnovabili, tutti i valori dell'indice C riportati nella prima tabella dell'allegato A devono essere ridotti del 60 per cento moltiplicando i valori stessi per il coefficiente 0,4. Le differenze di erogazioni così prodotte sono inserite in un Fondo per la promozione di biogas, gestito dal Ministro delle politiche agricole e forestali;

all'articolo 11, comma 6 del decreto del Ministro delle attività produttive 24 ottobre 2005 pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 14 novembre 2005, n. 265, le parole: "Il Gestore della rete, ai fini delle verifiche finalizzate al rilascio dei certificati verdi e della garanzia di origine per la produzione di energia elettrica da impianti, ivi incluse le centrali ibride, alimentate da biomasse, può avvalersi" sono sostituite con le parole: »L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas nonché il Gestore del Sistema Elettrico, ai fini delle verifiche finalizzate al rilascio dei certificati verdi e della garanzia di origine per la produzione di energia elettrica da impianti, ivi incluse le centrali ibride, alimentate da biomasse, nonché ai fini della valutazione della C02 equivalente emessa nel trasporto della biomassa, devono avvalersi".

156. 43. (ex 156. 8.) Bellotti, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis.* Al fine di promuovere le produzioni energetiche da fonte rinnovabile, l'energia elettrica derivante da biogas ottenuto tramite la trasformazione di biomasse di origine agricola ha la priorità nell'immissione in rete rispetto all'energia prodotta da altre fonti.

156. 44. (ex 156. 44.) Bellotti, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis.* Ai fini della produzione di energia derivante da fonti rinnovabili, per il rispetto del protocollo di Kyoto, i soggetti che utilizzano per produrre energia materie prime derivanti dai contratti di coltivazione di cui al regolamento CE 1782 del 2003 (contratti agroenergetici), oppure costituite da prodotti e residui dell'agricoltura, della zootecnia, della forestazione e della trasformazione alimentare qualora derivanti da distretti agroenergetici locali, oppure derivanti da pratiche di coltivazione a basso consumo energetico e in grado di conservare il contenuto di carbonio del suolo, godono titolo preferenziale nella vendita dei diritti di cui all'articolo 11 comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Le modalità per l'erogazione delle certificazioni atte ad acquisire i suddetti benefici, i quali si intendono della durata di 10 anni se la produzione di energia da parte del soggetto è operata esclusivamente secondo i requisiti sopra indicati, sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico.

156. 45. (ex 156. 45.) Bellotti, Alberto Giorgetti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Al comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «agroforestali e fotovoltaiche» con le seguenti: «agroforestali, zootecniche e fotovoltaiche, nonché di biocombustibili biocarburanti e materie plastiche o chimiche».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

156. 46. (ex 156. 50.) Delfino, Ruvolo, Lucchese, Martinello, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. Al fine di incentivare le imprese agricole interessate dalle coltivazioni di colture agroenergetiche è prevista l'introduzione di una componente plus nei certificati verdi previsti dalla normativa vigente, per attestare la provenienza nazionale della materia prima nella produzione di energia da biomassa.

5-*ter*. Con decreto da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce gli aspetti tecnico procedurali di cui al comma 5-*bis*.

156. 47. (ex 156. 9.) Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

(Votazione dell'articolo 156)

Dopo l'articolo 156, aggiungere il seguente:

Art. 156-*bis.*
(Norme in materia di energia da fonti rinnovabili).

1. All'articolo 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono soppresse le parole: «Nel caso di impianti che utilizzano fonti energetiche assimilate a quelle rinnovabili, il CIP definisce altresì le condizioni tecniche generali per l'assimilabilità».

2. All'articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: «ed inorganici», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «, attraverso la produzione di biogas da processi di fermentazione anaerobica,».

3. All'articolo 2, comma 15, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: «e inorganici» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso la produzione di biogas da processi di fermentazione anaerobica».

4. Al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 17 è abrogato;

b) all'articolo 18, comma 1, sono soppresse le parole: «e da rifiuti»;

c) all'articolo 20, comma 6, sono soppresse le parole: «e da rifiuti».

156. 01. (ex 156. 06.) Mellano.

Dopo l'articolo 156, aggiungere il seguente:

Art. 156-*bis*. - *(Misure per il risparmio dell'acqua in agricoltura).* - 1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole uno specifico programma denominato «programma per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura». Il programma è finalizzato alla promozione di interventi e agevolazioni per gli imprenditori agricoli, così come definiti dalla normativa vigente, che dotano le proprie imprese di impianti di irrigazione a goccia e/o che utilizzano acque depurate e affinate derivanti da impianti industriali o civili, o che riducono l'utilizzo di acque provenienti da prelievi tramite pozzi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, in accordo con il Ministro delle politiche agricole o forestali e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono indicate le modalità di funzionamento e di accesso al programma da parte di imprese agricole singole o associate. A tale programma sono destinate risorse pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2007. Tali risorse confluiscono in un apposito fondo denominato

«Fondo per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura» esclusivamente finalizzato all'attuazione del programma di cui sopra.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

156. 02. (ex 156. 03.) Folena, Acerbo.

Dopo l'articolo 156, aggiungere il seguente:

Art. 156-*bis*.
(Incentivi per la coltivazione di specie agricole utili per la produzione di carburanti alternativi).

1. Ai fini di una rapida attivazione della strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura, nonché al fine del rispetto del raggiungimento degli obiettivi programmatici di cui alla Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo dell' 8 maggio 2003, sono concessi incentivi per la produzione di carburanti di derivazione vegetale, rispondenti alla denominazione di biocarburanti o di olio vegetale puro ai sensi della citata Direttiva, ai produttori di seminativi che convertano o integrino in rotazione, la produzione attuale con *cultivar* ad elevata resa di prodotti oleosi destinabili alla catena di produzione di biocarburanti o di olio vegetale puro.

2. Il contributo è concesso per tre annualità produttive ed è calcolato quale rimborso delle spese di trasporto dal punto di produzione al più vicino trasformatore per la parte di trasporto che eccede i 50 Km di distanza al fine di superare la marginalità produttiva.

3. Alle industrie esistenti operanti nel settore della trasformazione alimentare che modifichino o creino impianti per l'estrazione di lipidi o carboidrati destinabili alla produzione di biocarburanti in località in cui, entro il raggio di 50 Km, non esistano impianti per tale produzione, è data priorità ai fini delle graduatorie per l'accesso alle agevolazioni finanziarie per la creazione di nuovi impianti produttivi o per la modifica di impianti esistenti ed un ulteriore contributo per le prime tre annualità di trasformazione.

4. L'entità dei contributi di cui sopra è determinato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da emanare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* in relazione alle maggiori quote di produzione da realizzare ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici di cui alla Direttiva 2003/30/CE.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, a cui si provvede con parte delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dalla presente legge.

156. 03. (ex 156. 09.) Piro, Piscitello.

Dopo l'articolo 156, aggiungere il seguente:

Art. 156-*bis*.
(Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387).

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunta la seguente lettera:
«c-*bis)* favorire nel territorio agricolo lo sviluppo di piccoli e medi impianti di potenza non superiore a 1,5 MW per la produzione di biogas per il quale viene stanziato un fondo di 50 milioni

di euro cui potranno accedere esclusivamente le aziende agricole singole od in forma associata.».

2. Il comma 5 dell'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 387 del 2003, è sostituito dal seguente:

5. Il periodo di riconoscimento dei certificati verdi è fissato in sedici anni, al netto dei periodi di fermata degli impianti causati da eventi calamitosi dichiarati tali dalle autorità competenti.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

156. 04. (ex 156. 07.) Martinello, Delfino, Ruvolo, Peretti, Zinzi, Lucchese.

Dopo l'articolo 156, aggiungere il seguente:

Art. 156-*bis*.

Ad integrazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 16 della legge 27 marzo 2001, n. 122, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per la parziale restituzione alle Regioni delle somme anticipate per i finanziamenti di soccorso previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 1989 n. 286, e dall'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 267.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

156. 05. (ex 156. 08.) Ruvolo, Peretti, Zinzi.

Capo V
TUTELA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI
ART. 157.
(Interventi per la difesa del mare).

(Votazione dell'articolo 157)
ART. 158.
(Rimborso delle spese per attività antinquinamento marino).

(Votazione dell'articolo 158)
ART. 159.
(Contrasto all'abusivismo).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Tenuto conto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 49 del 10 febbraio 2006 e n. 183 del 5 maggio 2006, il termine di cui all'articolo 32, comma 25, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è differito a quello previsto dall'articolo 1, comma 37, della legge 15 dicembre 2004, n. 308; a tal fine, il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati all'intervento, presenta la domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo entro il termine perentorio del 31 marzo 2006. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione dell'articolo 167, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché per effetto dell'articolo 1, comma 38, secondo periodo, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per intervenuti di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino.
159. 1. (ex 159. 1.) Gioacchino Alfano.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole a favore degli organismi di gestione, ovvero, in assenza di questi,
159. 2. (ex ***** 159. 4.) Osvaldo Napoli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Il Fondo unico per la difesa del suolo del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, finalizzati ad interventi urgenti nelle aree classificate come «zone rosse» a maggior rischio idrogeologico, ivi compresi gli interventi di demolizione di manufatti realizzati in aree a rischio. Le risorse aggiuntive sono erogate per il 60 per cento a comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per il 40 per cento agli altri comuni. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato sulla base delle indicazioni regionali, sono individuati gli interventi da porre in essere ed i comuni beneficiari.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-*bis. (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).* - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)* le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 25 per cento»;

2) alla lettera *b)* le parole: «per la quota del 30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 35 per cento».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.
159. 3. (ex 159. 3.) Brusco, Carlucci, Palmieri.

(Votazione dell'articolo 159)

Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-*bis*.

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è estesa al personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. Per il personale di cui al periodo precedente, nei limiti del territorio di competenza, è riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza e si applicano le disposizioni previste dall'articolo 29, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 900;
2008: - 900;
2009: - 900.

159. 01. Chianale, Violante, Fasciani, Mariani.

ART. 160.

(Istituzione del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra).

Al comma 3, lettera a), *sostituire la parola:* microgenerazione *con le seguenti:* piccola cogenerazione;

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

h) interventi di audit energetici nelle imprese.

160. 1. (ex *160.5 e *160. 14.) Campa, Zanetta, Rosso, Bernardo.

Al comma 3, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

h) pratiche di gestione forestale sostenibile e di buone pratiche agrarie, allo scopo di incentivare gli interventi mitiganti il depauperamento dello *stock* di carbonio nel suolo.

160. 2. (ex 160. 19.) Mellano.

Al comma 3, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

h) pratiche di gestione forestale sostenibile attraverso interventi mitiganti il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste.

***160. 3.** (ex ** 160. 2.) Campa, Zanetta, Rosso.

Al comma 3, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

h) pratiche di gestione forestale sostenibile attraverso interventi mitiganti il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste.

***160. 4.** (ex ** 160. 25.) Delfino, Ruvolo, Lucchese, Martinello, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis* Il Fondo è altresì finalizzato a supportare la predisposizione di strumenti di *project financing* fondati sull'applicazione del meccanismo del finanziamento tramite terzi, così come definito ai sensi della Direttiva 2006/32/CE.

****160. 5.** (ex * 160. 4.) Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis* Il Fondo è altresì finalizzato a supportare la predisposizione di strumenti di *project financing* fondati sull'applicazione del meccanismo del finanziamento tramite terzi, così come definito ai sensi della Direttiva 2006/32/CE.
****160. 7.** (ex 160. 7., 160. 8, 160.18 e 160.26) Aurisicchio, Lulli, Mariani, Tomaselli, Burchiellaro, Chicchi, Ceccuzzi, Cialente, Lionello Casentino, Filippeschi, Fluvi, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tuccillo, Vico.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis* Il Fondo è altresì finalizzato a supportare la predisposizione di strumenti di *project financing* fondati sull'applicazione del meccanismo del finanziamento tramite terzi, così come definito ai sensi della Direttiva 2006/32/CE.
****160. 6.** (ex 160. 23.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis.* Le risorse destinate alle misure di cui al comma 3, lettere *a)* e *b),* sono prioritariamente destinate alle imprese agricole che utilizzano biomasse di origine vegetale e zootecnica prodotte prevalentemente dagli imprenditori agricoli, anche in forma cooperativa.
***160. 8.** (ex *160. 10 e *160. 13.) Buonfiglio, Bellotti, Cosenza, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis.* Le risorse destinate alle misure di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 sono prioritariamente destinate alle imprese agricole che utilizzano biomasse di origine vegetale e zootecnica prodotte prevalentemente dagli imprenditori agricoli, anche in forma cooperativa.
***160. 9.** (ex *160. 24.) Delfino, Ruvolo, Lucchese, Martinello, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis.* Le risorse destinate alle misure di cui al comma 3, lettere *a)* e *b),* sono prioritariamente destinate alle imprese agricole che utilizzano biomasse di origine vegetale e zootecnica prodotte prevalentemente dagli imprenditori agricoli, anche in forma cooperativa.
***160. 10.** (ex *160. 15.) Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Paolo Russo.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

7. Ai fini della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, del rafforzamento della protezione ambientale e del sostegno alle filiere agroindustriali nel campo dei biomateriali, è avviato, a partire dall'anno 2007, un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci che, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, non risultino biodegradabili.

8. Il programma di cui al comma 7, definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è finalizzato ad individuare le misure da introdurre progressivamente nell'ordinamento interno al fine

di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2010, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci che non rispondano, entro tale data, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario.

9. Per l'avvio del programma di cui ai commi 7 e 8 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, al medesimo articolo 160, sostituire la rubrica con la seguente: (Istituzione del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra ed altri interventi per il rafforzamento della protezione ambientale).

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

160. 11. (ex 160. 17.) Realacci, Mariani, Fasciani, Gentili, Margiotta, Bocci, Lomaglio, Galeazzi, Francescato, Bandoli, Benvenuto, Chianale, Frigato, Longhi, Marantelli, Pedulli, Acerbo, Cacciari, Perugia.

(Votazione dell'articolo 160)

Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-*bis*. *(Destinazione delle risorse liberatesi con lo scadere delle Convenzioni CIP6 relative alle energie assimilate)*. - 1. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 1, lettera *f)*, della legge 18 aprile 2005, n. 62. I minori oneri del sistema elettrico derivanti dal progressivo scadere delle convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 (CIP6), destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate e ricadenti nella componente tariffaria A3, sono integralmente destinati alla riduzione delle bollette elettriche delle utenze civili.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sono dettate disposizioni attuative del presente comma.

160. 01. (ex 21. 02.) Galli.

Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-*bis. (Ridefinizione della destinazione degli incentivi previsti dal provvedimento CIP 6/92).* - 1. Dalle previsioni del provvedimento del Comitato Interministeriale dei prezzi n. 6 del 29 Aprile del 1992, vengono esclusi gli interventi su impianti alimentati da fonti assimilate a quelle rinnovabili.

160. 02. (ex 160. 03.) Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-*bis.* - 1. All'articolo 3, comma 7, secondo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, dopo le parole: «per tutta la durata del contratto» sono inserite le seguenti: «, con esclusione degli impianti alimentati da fonti assimilate e da fonti convenzionali di cui alle lettere *b)* e *c)*,

secondo capoverso, del provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992».
***160. 03.** (ex 160. 27.) Leddi Maiola.

Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-*bis.* - 1. All'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, dopo le parole: «per tutta la durata del contratto» sono inserite le seguenti: «con esclusione degli impianti alimentati da fonti assimilate e da fonti convenzionali di cui alle lettere *b)* e *c)*, secondo capoverso, del provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992».
***160. 04.** (ex 160. 16.) Tabacci, Saglia.

Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-*bis*. *(Interventi in favore dell'utilizzo di GPL e metano per autotrazione).* - 1. Al fine di consentire la prosecuzione dell'accordo di programma «Iniziativa Carburanti Basso Impatto» del 19 ottobre 2005, per i soli interventi finalizzati all'acquisto di veicoli nuovi alimentati a GPL o a metano e alla conversione a GPL o a metano di veicoli già circolanti rispondenti alle direttive Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.
**** 160. 05.** (ex *160. 016.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-*bis*. *(Interventi in favore dell'utilizzo di GPL e metano per autotrazione).* 1. Al fine di consentire la prosecuzione dell'accordo di programma «Iniziativa Carburanti Basso Impatto» del 19 ottobre 2005, per i soli interventi finalizzati all'acquisto di veicoli nuovi alimentati a GPL o a metano e alla conversione a GPL o a metano di veicoli già circolanti rispondenti alle direttive Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.
**** 160. 06.** (ex *160. 011.) Verro.

Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis. - 1. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.
2. All'erogazione degli ulteriori contributi disposti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo

1, comma 29, primo e secondo periodo, della citata legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di bilancio, e lavori pubblici. I contributi che, alla data del 30 aprile 2007, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al precedente periodo. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalità, la dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario trasmette, entro il 31 maggio 2007, apposita attestazione al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo lo schema stabilito dal decreto di cui al citato articolo 1, comma 29, primo periodo, della legge n. 311 del 2004.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, ridurre le voci in maniera lineare, in modo da assicurare per l'anno 2007 una minore spesa di 5 milioni di euro.
160. 07. (ex 160. 09.) Lisi, Alberto Giorgetti.

ART. 161.
(Fondo per lo sviluppo sostenibile).

Sopprimerlo.
161. 1. (ex 161. 5. e 161. 14) Ravetto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

Una quota del fondo, pari al 20 per cento del totale, è destinata alle politiche di sistema di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394. Il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce modalità e criteri di priorità per l'assegnazione dei fondi ai progetti coerenti con le politiche di sistema di cui alla citata legge n. 394 del 1991, presentati dai Parchi nazionali e regionali.
161. 2. (161. 11. e 161. 4) Realacci, Mariani.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 25 milioni *con le seguenti:* 27,5 milioni.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. L'articolo 2 della legge 1° agosto 2003, n. 206, è abrogato.
161. 3. (ex 161. 12.) Turco.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con *aggiungere le seguenti:* il Ministro degli affari esteri e.
161. 4. (ex 161. 1.) Spini.

Aggiungere in fine il seguente comma:

3. Il Fondo finanzia altresì progetti di partenariato pubblico/privati, anche a livello transnazionale, promossi congiuntamente da istituzioni, enti locali, università, centri di ricerca e in collaborazione con le associazioni imprenditoriali delle piccole e medie imprese, per la promozione di progetti in favore della sostenibilità ambientale, inclusi quelli riguardanti l'efficienza energetica ed i servizi ad essa collegati.
***161. 5.** (ex 161. 3.) Campa, Zanetta, Roberto Rosso.

Aggiungere in fine il seguente comma:

3. Il Fondo finanzia altresì progetti di partenariato pubblico/privati, anche a livello transnazionale, promossi congiuntamente da istituzioni, enti locali, università, centri di ricerca e in collaborazione con le associazioni imprenditoriali delle piccole e medie imprese, per la promozione di progetti in favore della sostenibilità ambientale, inclusi quelli riguardanti l'efficienza energetica ed i servizi ad essa collegati.

***161. 6.** (ex 161.6, 161.8, 161.9 e 161.13.) Aurisicchio, Lulli, Tomaselli, Mariani, Burchiellaro, Chicchi, Ceccuzzi, Cialente, Lionello Cosentino, Filippeschi, Fluvi, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tuccillo, Vico.

(Votazione dell'articolo 161)

Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-*bis. (Misure per il controllo dell'attività di stoccaggio e di deposito delle sostanze pericolose).* 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per la delocalizzazione delle attività di stoccaggio o di deposito di sostanze pericolose. Per il triennio 2007-2009, la dotazione annua del fondo è pari a 100 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di accesso al fondo e l'ammontare del contributo concesso a fondo perduto, per l'acquisto o per la costruzione di un fabbricato, ove delocalizzare le attività di stoccaggio o di deposito di sostanze pericolose.

2. Le Regioni e gli enti locali possono individuare ulteriori forme di incentivazione, anche finanziarie, a favore della delocalizzazione di cui al presente articolo.

3. Ai fini dell'accesso ai contributi del fondo di cui al comma 1 la delocalizzazione deve rispettare i seguenti principi:

a) la delocalizzazione deve interessare siti e fabbricati ricadenti in tessuti urbani fortemente antropizzati, che per la propria vicinanza ad edifici residenziali o a strutture di pubblica utilità possono costituire pericolo per la sicurezza dei cittadini, ovvero fabbricati, ovunque ubicati costruiti da oltre 25 anni, ovvero fabbricati inseriti in un piano di riorganizzazione delle attività aziendale, finalizzata alla riduzione del numero dei depositi detenuti o locati dalla stessa azienda nel territorio regionale;

b) i nuovi fabbricati destinati ad attività di stoccaggio o deposito di sostanze pericolose devono rispettare la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici comunali nonché la normativa nazionale e regionale vigente in materia di tutela ambientale e di sicurezza;

c) il soggetto che delocalizza la propria attività deve provvedere, a proprie spese, al disinquinamento del sito dell'attività trasferita, ove inquinato;

d) i fabbricati destinati ad attività di stoccaggio o di deposito di sostanze pericolose e non più utilizzati per effetto della delocalizzazione, anche se dati in locazione, non possono essere adibiti nuovamente all'esercizio di attività di stoccaggio o di deposito di sostanze pericolose.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: -100.000;
2008: -100.000;
2009: -100.000.

161. 01. (ex 161. 026.) Filippi, Garavaglia, Fugatti.

ART. 163.

(Disposizioni in materia di beni culturali).

Sopprimerlo.

163. 1. (ex 163. 16.) Gianfranco Conte.

Sopprimerlo.

163. 2. (ex 163. 24.) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Sopprimerlo.

163. 3. (ex 163. 28.) Barbieri, Peretti, Zinzi.

Sopprimere i commi 3 e 4.

163. 4. (ex 163. 11.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimere i commi 3 e 4.

163. 5. (ex 163. 23.) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Sopprimere i commi 3 e 4.

163. 6. (ex 163. 29.) Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 3, sostituire le parole: sul territorio italiano *con le seguenti:* nei piccoli comuni del territorio italiano.

163. 7. (ex 163. 10.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 3, dopo le parole: è istituito *aggiungere le seguenti:* a titolo sperimentale per la durata di due anni.

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole: e 2009.

***163. 8.** (ex 163. 20.) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 3, dopo le parole: è istituito *aggiungere le seguenti :* a titolo sperimentale per la durata di due anni.

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole: e 2009.

***163. 9.** (ex 163. 30.) Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 4, sostituire le parole: 20 milioni *con le seguenti:* 40 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente in misura pari al 2,8 per cento.

163. 10. (ex 163. 12.) Caparini, Garavaglia.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La dotazione finanziaria del Ministero per i beni e le attività culturali è incrementata di un importo pari a 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a favore delle attività d'istituto relative ad interventi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 50 milioni di euro annui.
163. 11. (ex 163. 18.) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: e del paesaggio *con le parole:* , del paesaggio e del patrimonio immateriale.
163. 12. (163. 17.) Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine della tutela dei siti italiani inseriti sotto la tutela dell'UNESCO, una quota pari al 40 per cento del contributo di cui al comma 5, è destinato al finanziamento della legge 20 febbraio 2006, n. 77. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con decreto stabilisce per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 le quote di finanziamento e, di concerto con la Conferenza Unificata, le priorità degli interventi.
163. 14. (ex 163. 3.) Laurini.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni *con le seguenti:* 50 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 50 milioni di euro.
163. 15. (ex 163. 26.) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
***163. 16.** (ex 163. 22.) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
***163. 17.** (ex 163. 31.) Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.
****163. 18.** (ex 163. 21.) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.
****163. 19.** (ex 163. 32.) Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 9, sopprimere le parole: per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, nonché.

***163. 20.** (ex 163. 1). Folena.

Al comma 9, sopprimere le parole: per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, nonché.
***163. 21.** (ex 163. 19.) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 9, sopprimere le parole: per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, nonché.
***163. 22.** (ex 163. 33.) Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 9, dopo le parole: legge 16 ottobre 2003, n. 291, *aggiungere le seguenti:* da destinare anche in favore di case editrici o altri soggetti che forniscono servizi volti alla trasformazione dei prodotti esistenti in formati idonei alla fruizione da parte degli ipovedenti e non vedenti, alla creazione di prodotti editoriali nuovi e specifici, nonché alla catalogazione, conservazione e distribuzione dei prodotti trasformati e creati.
****163. 23** (ex 163. 2.) Folena.

Al comma 9, dopo le parole: legge 16 ottobre 2003, n. 291, *aggiungere le seguenti:* da destinare anche in favore di case editrici o altri soggetti che forniscono servizi volti alla trasformazione dei prodotti esistenti in formati idonei alla fruizione da parte degli ipovedenti e non vedenti, alla creazione di prodotti editoriali nuovi e specifici, nonché alla catalogazione, conservazione e distribuzione dei prodotti trasformati e creati.
****163. 51** (ex 163. 2.) Ghizzoni, Rusconi.

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

9-*bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società, indicati dall'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. I soggetti, persone fisiche, incaricati di gestire le attività connesse alle finalità istituzionali dei predetti soggetti, non assumono la qualifica di sostituti d'imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità.

9-*ter.* Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti a cui si applicano le previsioni di cui al comma 9-*ter*, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui.

9-*quater.* In ogni caso nei confronti dei soggetti di cui ai commi 9-*bis* e 9-*ter* non si fa luogo al rimborso delle imposte versate.

Conseguentemente,all'articolo 216,comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
163. 24. (ex 163. 48.) Ceccuzzi, Del Mese, Franci.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis*. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1998, n. 444 è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2007, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e finanze, *voce:* decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 59 del 1997, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 2.500;
2008: - 2.500;
2009: - 2.500.

163. 25. (ex 163. 49.) Ceccuzzi, Franci.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis.* Alla tabella A allegata alla legge 16 ottobre 2003 n. 291, al numero 86, la voce nella seconda colonna è sostituita dalla seguente: «Istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di un Fondo in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti, finalizzato alla concessione di contributi a favore di case editrici o di imprese che forniscano servizi alle stesse ovvero a consorzi o associazioni temporanee tra gli stessi soggetti, per lo sviluppo di servizi volti alla trasposizione dei tradizionali formati dei prodotti editoriali già disponibili in commercio in formati idonei alla fruizione da parte degli ipovedenti o dei non vedenti, ovvero alla creazione di prodotti editoriali nuovi e specifici per tali soggetti, nonché alla catalogazione, conservazione e distribuzione dei prodotti trasformati o creati».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

163. 22. (ex 163. 8.) Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

(Votazione dell'articolo 163)

Dopo l'articolo 163, aggiungere il seguente:

Art. 163-*bis*. *(Riqualificazione e recupero dei centri storici).* - 1. Per l'attuazione di un programma triennale di interventi di riqualificazione urbana e recupero dei centri storici, fatta eccezione per i comuni capoluogo delle città metropolitane di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia», con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2003 e 2009.

2. All'interno del perimetro dei centri storici e negli insediamenti urbanistici individuati con il decreto di cui al comma 4, i comuni definiscono le zone di particolare pregio dal punto di vista urbanistico e ambientale, che includano l'architettura, gli spazi aperti e le piazze nonché le rive dei fiumi, i ponti e altre opere pubbliche, in cui realizzare interventi finalizzati alla riqualificazione urbana.

3. Gli interventi di cui al comma 2 prevedono il risanamento e il recupero del patrimonio edilizio da parte di privati, la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale, nonché il miglioramento e l'adeguamento dei servizi urbani e gli interventi finalizzati al consolidamento

statico e antisismico degli edifici storici.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati insediamenti urbanistici in comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, da equiparare ai centri storici e ai quali assegnare il marchio di «borghi antichi d'Italia». A tal fine, il Ministero delle infrastrutture, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, definisce i relativi parametri qualitativi di natura storica, architettonica e urbanistica. L'assegnazione del marchio di cui al presente comma non comporta il riconoscimento dell'interesse culturale o paesaggistico dei beni o delle aree compresi negli insediamenti urbanistici interessati, che rimane disciplinato dalle vigenti disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legi slativo 28 agosto 1997 n. 281, sono stabilite le modalità per il riparto delle risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1. Le risorse sono destinate, fino ad un terzo del totale complessivo, agli interventi per i borghi antichi di cui al comma 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-*bis*. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 4 per cento.

163. 01. (ex 163. 07.) Rampelli, Meloni, Alberto Giorgetti.

ART. 164.
(Accademie).

(Votazione dell'articolo 164)

ART. 165.
(Norme di razionalizzazione e risparmio in materia di spettacolo).

Sopprimerlo.

165. 1. (ex *165. 3. *165. 20.) Pedrizzi, Alberto Giorgetti, Alemanno.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.

165. 2. (ex 165. 21.) Barbieri, Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-*bis.*

1. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-*ter* è soppresso.
165. 20. (ex 165. 32.) Folena, Andrea Ricci, Migliore, Guadagno, De Simone.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
165. 3. (ex 165. 10.) Carlucci, Garagnani, Palmieri.

Sopprimere il comma 1.
165. 4. (ex 165. 13.) Bono, Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-*bis*.

1. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-*ter* è soppresso.
165. 21. (ex 165. 31). Folena, Guadagno, De Simone.

Sopprimere il comma 3.
165. 6. (ex 165. 7.) Carlucci, Garagnani, Palmieri.

Al comma 3, capoverso Art. 24, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sentito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
165. 7. (ex 165. 11.) Carlucci, Garagnani, Palmieri.

Al comma 3, capoverso Art. 24, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: udita la Conferenza Stato-regioni.
***165. 8.** (ex 165. 6.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 3, capoverso Art. 24, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: udita la Conferenza Stato-regioni.
***165. 9.** (ex 165. 14.) Bono, Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 3, capoverso Art. 24, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: udita la Conferenza Stato-regioni.
***165. 10.** (ex 165. 22.) Barbieri, Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 4.
****165. 11.** (ex 165. 8.) Carlucci, Garagnani, Palmieri.

Sopprimere il comma 4.
****165. 12.** (ex 165. 15.) Bono, Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 4, sostituire le parole da: le erogazioni, fino a: 31 dicembre 2005, *con le seguenti*: le deliberazioni di risorse statali ad imprese cinematografiche di produzione, distribuzione ed esportazione avvenute entro il 31 dicembre 2006.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: alternativamente all'impresa di produzione ovvero, *con le seguenti*: alternativamente all'impresa ovvero.
165. 52. (ex *165. 1). Folena

Sopprimere il comma 5.
***165. 13.** (ex 165. 9.) Carlucci, Garagnani, Palmieri.

Sopprimere il comma 5.
***165. 14.** (ex 165. 16. e 165. 2.) Bono, Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani, Pedrizzi.

Al comma 5, sopprimere la lettera a).
****165. 15.** (ex 165. 4.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 5 sopprimere la lettera a).
****165. 16.** (ex 165. 17.) Bono, Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 5 sopprimere la lettera a).
****165. 17.** (ex *165. 23.) Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 5, sopprimere la lettera b).
***165. 18.** (ex 165. 5.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 5 sopprimere la lettera b).
***165. 19.** (ex 165. 18.) Bono, Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 5 sopprimere la lettera b).
***165. 20.** (ex 165. 24.) Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 5 sopprimere la lettera c).
165. 21. (ex 165. 19.) Bono, Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

(Votazione dell'articolo 165)

Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art. 165-*bis. (Disposizioni in materia di spettacolo).* - 1. Il Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

2. Sui contributi erogati dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni nonché loro consorzi ed associazioni a favore di attività teatrali, non si applica la ritenuta di acconto prevista dall'articolo 28, comma 2 e dall'articolo 29, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. Nell'ambito degli interventi per le attività di spettacolo previsti dall'Istituto per il credito sportivo, di cui alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni rientrano:

a) l'istituzione di un fondo di garanzia per favorire l'accesso al credito dei soggetti dello spettacolo;

b) l'erogazione di prestiti d'onore in favore dell'imprenditoria giovanile e di imprese di nuova costituzione nello spettacolo;

c) l'erogazione di mutui finalizzati all'acquisto, ristrutturazione, adeguamento, innovazione tecnologica di immobili da destinare a sedi di spettacolo e di attività funzionali ed organizzative connesse.

5. Alle sale di spettacolo non si applicano le imposte erariali e le relative addizionali gravanti sui consumi di energia elettrica. Ai fini dell'applicazione dell'imposta erariale di consumo sul gas metano di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le sale di spettacolo sono considerate attività industriali e ad esse equiparate.

6. Alle sale di spettacolo non si applicano le disposizioni in tema di servizio obbligatorio di vigilanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 996.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-*bis. (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).* - 1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)* le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b)* le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al periodo di imposta decorrente al 1° gennaio 2006.

165. 01. (ex 165. 013. e 165.04.) Carlucci, Garagnani, Palmieri.

Capo VI
INTERVENTI A TUTELA DELL'OCCUPAZIONE
ART. 166.
(Interventi a carico del fondo per l'occupazione).

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

166. 1. (ex 166. 5.) Baldelli.

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* in favore delle imprese cooperative, nella misura del 10 per cento dello stanziamento annuo;

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

166. 6. (ex 166. 9). D'Ulizia.

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , *aggiungere le seguenti:* ascoltate le organizzazioni sindacali confederali , .
166. 2. (ex 166. 7.) Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Al comma 1, lettera e), *sostituire le parole:* 1 milione di euro *con le seguenti:* 3 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre in maniera lineare le spese di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
166. 3. (ex 166. 6.) Alberto Giorgetti, Pedruzzi, Amoruso.

Al comma 1, lettera e), *sostituire le parole*: 1 milione di euro *con le seguenti:* 2 milioni di euro.
166. 4. (ex 166. 3.) Marinello, Angelino Alfano.

Al comma 1, lettera e), *sostituire la parola:* sette *con la seguente:* otto.
166. 5. (ex 166. 4.) Marinello, Angelino Alfano.

(Votazione dell'articolo 166)

ART. 167.

(Disposizioni in materia di disoccupazione ordinaria).

Al comma 1, sostituire le parole: Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera *a), con le seguenti:* Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 2, lettera *a),* 7 e 8 , .

Conseguentemente, all'articolo 176, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro *con le seguenti:* nel limite complessivo di spesa di 406 milioni di euro.
***167. 1.** Campa, Zanetta, Rosso.

Al comma 1, sostituire le parole: Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera *a), con le seguenti:* Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 2, lettera *a),* 7 e 8 , .

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 55 milioni;
2008: - 55 milioni;
2009: - 55 milioni.
167. 5. (ex 167. 7.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sostituire le parole: Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera *a), con le seguenti:* Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 2, lettera *a),* 7 e 8 , .

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 54.000;
2008: - 54.000;
2009: - 54.000.

***167. 2.** (ex 167. 5.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Grimoldi, Bodega.

Al comma 1, sostituire le parole: Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera *a), con le seguenti:* Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 2, lettera *a),* 7 e 8 , .

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, voce: Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 54.000;
2008: - 54.000;
2009: - 54.000.

***167. 3.** (ex 167. 6.) Alberto Giorgetti, Alemanno.

Al comma 1, sostituire le parole: Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera *a), con le seguenti:* Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 2, lettera *a),* 7 e 8 , .

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, alla voce: Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 54.000;
2008: - 54.000;
2009: - 54.000.

***167.4.** (ex 167. 2.) Campa.

(Votazione dell'articolo 167)

Dopo l'articolo 167, aggiungere il seguente:

Art. 167-*bis.*

1. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2007, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette

convenzioni il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2007.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 50.000.

167. 01. (ex 167. 0. 1.) Giudice, Fallica, Mormino.

ART. 168.

(Disposizioni in materia di comunicazione di dati e informazioni utili al contrasto del lavoro sommerso e dell'evasione contributiva).

Sopprimerlo.

168. 1. (ex 168. 1). Baldelli.

(Si vota il mantenimento dell'articolo 168)

ART. 169.

(Istituzione di indici di congruità).

Sopprimerlo.

***169. 1.** (ex 169. 1. e 169.2) Misuraca, Marras, Marinello, Giudice, Bernardo.

Sopprimerlo.

***169. 2.** (ex 169. 8) Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Sopprimerlo.

***169. 3.** (ex 169. 4) Alberto Giorgetti, Alemanno.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sicurezza dei lavoratori *aggiungere le seguenti:* tenendo anche conto delle differenziazioni registrate nelle regioni.

169. 4. (ex 169. 3) Leo.

(Votazione dell'articolo 169)

Dopo l'articolo 169, aggiungere il seguente:

Art. 169-*bis.* - 1. Il contenzioso in essere con la pubblica amministrazione, alla data di entrata in vigore della legge 4 agosto 2006, n. 248, relativo all'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, anche se definito dall'amministrazione finanziaria, è sanato con il versamento di una somma complessiva pari a 1.500 euro.

169. 01. (ex 169. 01.) Fabbri.

ART. 170.

(Documento unico di regolarità contributiva).

Sopprimerlo.
***170. 1.** (ex 170. 10. e 170.15) Alberto Giorgetti, Lo Presti.

Sopprimerlo.
***170. 2.** (ex 170. 1**.)** Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Al comma 1, sostituire le parole: 1° luglio 2007 *con le seguenti:* terzo mese successivo all'adozione del decreto di cui al comma 2.
170. 3. (ex 170. 12.) Alberto Giorgetti.

Al comma 1, dopo la parola: rispetto *aggiungere la seguente:* integrale.
170. 4. (ex 170. 2 e 170.3.) Campa, Uggè, Mondello, Zanetta, Di Centa.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: sociale *aggiungere le seguenti*: ,previo avviso comune per i diversi comparti.

170. 5. (ex 170. 14.) Alberto Giorgetti, Alemanno.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sul piano nazionale *aggiungere le seguenti:* nonché le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
170. 10. (ex 170. 18**.)** Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: tre mesi *con le seguenti:* sei mesi.
170. 6. (ex 170. 19**.)** Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: pregresse.
170. 7. (ex 170. 13.) Alberto Giorgetti.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , per la quale le disposizioni di cui al comma 1, entrano in vigore non prima della definizione delle modalità di estinzione dei debiti dei datori di lavoro agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81.
170. 8. (ex 170. 20 e 170.21). Misuraca, Marras, Marinello, Giudice, Zorzato, Verro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Gli enti bilaterali, espressione di CCNL sottoscritti fra rappresentanti di organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi, che aderiscono agli accordi di reciprocità previsti dalla legge 22 novembre 2002 n. 266, e dall'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono sempre e comunque autorizzati a rilasciare il documento unico di regolarità contributiva o documentazione equipollente.
170. 9. (ex 170.7.) Cosenza, Lisi, Amoruso, Alberto Giorgetti.

(Votazione dell'articolo 170)

ART. 171.

(Adeguamento dell'importo delle sanzioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale e documentazione obbligatoria).

Sopprimerlo.
171. 1. (ex 171. 7 e 171.6.) Bernardo, Baldelli.

Al comma 1, sostituire le parole: sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 2 *con le seguenti*: sono adeguati in base all'indice dell'inflazione verificatasi dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2006.
171. 8. (ex 171. 14.) Brugger, Zeller, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, sostituire le parole: sono quintuplicati *con le seguenti:* sono aumentati del cinquanta per cento.
171. 6. (ex 171. 3.) Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: , con le seguenti gradualità:

a) un terzo dell'importo finale a decorrere dal 1° gennaio 2007;

b) un terzo dell'importo finale a decorrere dal 1° gennaio 2008;

c) un terzo dell'importo finale a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Conseguentemente, al comma 2:

al primo periodo, sostituire le parole: da euro 4.000 a euro 12.000 *con le seguenti:* da euro 2.000 a curo 6.000 a decorrere dal 1° gennaio 2007 e con la sanzione amministrativa da euro 4.000 a euro 12.000 a decorrere dal 1° gennaio 2008;

sopprimere il secondo periodo.
***171. 2.** (ex 171. 8.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: , con le seguenti gradualità:

a) un terzo dell'importo finale a decorrere dal 1° gennaio 2007;

b) un terzo dell'importo finale a decorrere dal 1° gennaio 2008;

c) un terzo dell'importo finale a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Conseguentemente, al comma 2:

al primo periodo, sostituire le parole: da euro 4.000 a euro 12.000 *con le seguenti:* da euro 2.000 a curo 6.000 a decorrere dal 1° gennaio 2007 e con la sanzione amministrativa da euro 4.000 a euro 12.000 a decorrere dal 1° gennaio 2008;

sopprimere il secondo periodo.
***171. 3.** (ex 171. 4.) Uggè, Mondello, Zanetta, Di Centa.

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: , con le seguenti gradualità:

a) un terzo dell'importo finale a decorrere dal 1° gennaio 2007;

b) un terzo dell'importo finale a decorrere dal 1° gennaio 2008;

c) un terzo dell'importo finale a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Conseguentemente, al comma 2:

al primo periodo, sostituire le parole: da euro 4.000 a euro 12.000 *con le seguenti:* da euro 2.000 a curo 6.000 a decorrere dal 1° gennaio 2007 e con la sanzione amministrativa da euro 4.000 a euro 12.000 a decorrere dal 1° gennaio 2008

sopprimere il secondo periodo.

***171. 4.** (ex 171. 2.) Leo.

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: , con le seguenti gradualità:

a) un terzo dell'importo finale a decorrere dal 1° gennaio 2007;

b) un terzo dell'importo finale a decorrere dal 1° gennaio 2008;

c) un terzo dell'importo finale a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Conseguentemente, al comma 2:

al primo periodo, sostituire le parole: da euro 4.000 a euro 12.000 *con le seguenti:* da euro 2.000 a curo 6.000 a decorrere dal 1° gennaio 2007 e con la sanzione amministrativa da euro 4.000 a euro 12.000 a decorrere dal 1° gennaio 2008

sopprimere il secondo periodo.

***171. 5.** (ex 171. 13.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 2.

171. 9. (ex 171. 15.) Brugger, Zeller, Bezzi, Nicco.

Al comma 2, sostituire le parole: da euro 4.000 ad euro 12.000 *con le seguenti:* da euro 5.000 ad euro 15.000.

171. 7. (ex 171. 12.) Lo Presti.

(Votazione dell'articolo 171)

ART. 172.

(Comunicazioni relative ai rapporti di lavoro).

Sopprimerlo.

172. 1. (ex 172. 4.) Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: con apporto lavorativo, *aggiungere le seguenti:* di prestazione occasionale.

172. 17. (ex 172. 25.) Andrea Ricci, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ivi compresi quelli agricoli.

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire il capoverso comma 6-*bis, con i seguenti:*

«6-*bis.* L'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni è abrogato.

6-*ter.* All'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: »entro il giorno stesso di instaurazione del rapporto di lavoro«;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: »L'INPS provvede a definire i moduli delle comunicazioni obbligatorie previste dal presente comma e a trasmettere le stesse al servizio competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *g)* del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181 e successive modificazioni, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, e all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)".

***172. 2.** (ex 172. 15. e 172.27) Cosenza, Buonfiglio, Bellotti, Patarino, Catanoso, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ivi compresi quelli agricoli

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire il capoverso comma 6-*bis, con i seguenti:*

«6-*bis.* L'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni è abrogato.

6-*ter.* All'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: »entro il giorno stesso di instaurazione del rapporto di lavoro«;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: »L'INPS provvede a definire i moduli delle comunicazioni obbligatorie previste dal presente comma e a trasmettere le stesse al servizio competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *g)* del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181 e successive modificazioni, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, e all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)".

***172. 18.** (ex 172. 17). Ruvolo.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ivi compresi quelli agricoli

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire il capoverso comma 6-*bis, con i seguenti:*

«6-*bis.* L'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni è abrogato.

6-*ter*. All'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: »entro il giorno stesso di instaurazione del rapporto di lavoro«;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: »L'INPS provvede a definire i moduli delle comunicazioni obbligatorie previste dal presente comma e a trasmettere le stesse al servizio competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *g)* del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181 e successive modificazioni, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, e all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)".
***172. 3.** (ex 172.9.) Misuraca, Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marianello, Minardo, Romele, Paolo Russo.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ivi compresi quelli agricoli.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per i datori di lavoro agricoli si continua ad applicare la normativa vigente al 1° ottobre 2006.
172. 4. (ex 172. 27. e 172. 29) Misuraca, Marras, Marinello, Giudice, Zorzato, Verro.

Al comma 1, capoverso comma 2, sostituire le parole: entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti *con le seguenti:* dal giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti e fino alle 24 ore successive.
***172. 6.** (ex 172. 10**.)** Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti *con le seguenti:* dal giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti e fino alle 24 ore successive.
***172. 7.** (ex 172. 18.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti *con le seguenti:* dal giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti e fino alle 24 ore successive.
***172. 8.** (ex 172. 5 e 172.28). Uggè, Mondello, Zanetta, Di Centa, Gianfranco Conte.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti *con le seguenti:* dal giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti e fino alle 24 ore successive.
***172. 9.** (ex 172. 2.) Leo.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: il giorno antecedente a quello *con le seguenti:* il decimo giorno da quello.
172. 15. (ex 172. 24.) Zeller, Brugger, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: il giorno antecedente a quello *con le seguenti:* 5 giorni da quello.

Art. 215-*bis*. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, è

aumentata del 10 per cento.
172. 14. (ex 172. 22.) Brugger, Zeller, Nicco, Bezzi.

Al comma 1, capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le comunicazioni relative ai rapporti di lavoro instaurati per l'esecuzione di speciali servizi nel settore del turismo resta confermato il termine previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
172. 10. (ex 172.3. e 172.6 e 172.8) Campa, Zanetta, Rosso, Uggè, Di Centa, Mondello, Bernardo.

Al comma 1, capoverso comma 2-bis*, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*, salvo quanto previsto dall'articolo 01, comma 9, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso comma 2-bis*, sopprimere il secondo periodo;*

al comma 4, sopprimere il capoverso 6-bis*;*

dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-*bis*. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, è aumentata del 10 per cento.
172. 16. (ex 172. 23.) Brugger, Zeller, Widmann, Nicco, Bezzi.

Al comma 1, capoverso comma 2-bis*, secondo periodo, sopprimere le parole da: ,* fermo restando *fino alla fine del periodo*.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: , da effettuare esclusivamente attraverso strumenti informatici.
***172. 11.** (ex 172. 14.) Alberto Giorgetti, Alemanno.

Al comma 1, capoverso 2-bis*, secondo periodo, sopprimere le parole da: ,* fermo restando *fino alla fine del periodo*.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: , da effettuare esclusivamente attraverso strumenti informatici.
***172. 12.** (ex 172. 26.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

2-*ter*. Le sanzioni ancora in essere, comminate ai sensi dell'articolo 9-*quater*, commi 4 e 18, successivamente soppresse dall'articolo 85, lettera *e)* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono annullate e sono sospesi i relativi atti di esecuzione, qualora la violazione si sia

concretata nel solo ritardo delle comunicazioni.
172. 13. (ex 172.12.) Marras, Cicu, Cossiga, Testoni.

(Votazione dell'articolo 172)

ART. 173.

(Finanziamento di attività promozionali in materia di salute e sicurezza del lavoro).

(Votazione dell'articolo 173)

ART. 174.

(Proroga dello stanziamento di somme per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato).

(Votazione dell'articolo 174)

ART. 175.

(Mobilità lunga).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-*bis*. - 1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 sono sostituite dalle seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900.

175. 1. (ex 175. 11.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole o gruppi di imprese *aggiungere le seguenti: ,* ovvero di imprese cooperative,.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 214, inserire il seguente:

Art. 214-*bis*. - 1. Sono aumentate di 0,03 euro le aliquote di accisa di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti: benzina e benzina senza piombo, olio da gas o gasolio usato come carburante, gas di petroli liquefatti usati come carburante.

all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente del 10 per cento.

175. 2. (ex 175. 9.) D'Ulizia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All' articolo 1-*septies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì, nell'ambito del medesimo limite previsto dal primo periodo e con riferimento alle aziende ivi indicate, nei confronti dei lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2006, limitatamente a coloro che maturino i requisiti per

l'accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2007».
175. 3. (ex 175. 1.). Cordoni

(Votazione dell'articolo 175)

ART. 176.
(Proroga di ammortizzatori sociali).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 460 milioni di euro, *con le seguenti:* 448 milioni di euro.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Sono destinati 12 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per l'anno 2007, di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, nonché alla relativa contribuzione figurativa ed agli assegni al nucleo familiare, ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa determinazione dei criteri da stabilirsi con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
176. 1. (ex 176. 2.) Attili, Zunino, Velo, Albonetti.

(Votazione dell'articolo 176)

Dopo l'articolo 176, aggiungere il seguente:

Art. 176-*bis*. *(Incentivi alla trasformazione dei contratti di lavoro* part-time*).* - 1. Allo scopo di realizzare un efficace sistema di strumenti atti a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione e al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, finalizzato al contenimento degli oneri nel settore pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 12, 13 e 14, della Legge 23 agosto 2004, n. 243, trovano applicazione, per il periodo 2008-2011, per i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento di anzianità, trasformati in contratti di lavoro a tempo parziale, a condizione che il datore di lavoro assuma, con contratto a tempo parziale e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori predetti, giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore a trentadue anni.

2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

3. Entro il 30 giugno 2011, il Governo procede alla verifica dei risultati del sistema di cui al comma 1, al fine di valutarne l'effettivo impatto sulla sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, sui comportamenti delle imprese fruitici, sui livelli occupazionali e sulla diffusione dei contratti di lavoro a tempo parziale.
176. 01. (ex 176. 01.) Amoruso, Lo Presti.

ART. 177.
(Misure per promuovere l'occupazione e l'emersione del lavoro irregolare).

Sopprimerlo.

***177. 1.** (ex 177. 36., 177.13 e 177.16) Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marinello, Marras, Ravetto, Verro, Fabbri, Baldelli, Campa, Fratta Pasini, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo.

Sopprimerlo.

***177. 2.** (ex 177.12.) Raisi, Saglia, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 2007 *con le seguenti:* 31 dicembre 2007.

****177. 4.** (ex *177. 7.) Uggè, Mondello, Zanetta, Di Centa.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 2007 *con le seguenti:* 31 dicembre 2007.

****177. 5.** (ex *177. 6.) Leo.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 2007 *con le seguenti:* 31 dicembre 2007.

****177. 6.** (ex *177. 19.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, che presentano l'istanza di cui al comma 1, possono versare entro il 30 settembre 2007 i contributi ed i premi relativi a periodi precedenti la anzidetta denuncia maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del tasso legale nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti. I lavoratori sono comunque esclusi dal pagamento della parte di contribuzione a proprio carico.

3. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in cinque rate bimestrali di uguale importo di cui la prima entro il 30 settembre 2007, la seconda entro il 30 novembre 2007, la terza entro il 31 gennaio 2008, la quarta entro il 31 marzo 2008 e la quinta entro il 31 maggio 2008. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi del 10 per cento annuo per il periodo di differimento.

4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi per le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

6. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti e gli imprenditori agricoli a titolo principale possono regolarizzare le loro posizioni debitorie relative agli anni 2004 e precedenti, anche nel caso di omissione contributiva totale o di omessa o incompleta denuncia dei rapporti di lavoro, nei confronti dei rispettivi Enti di previdenza, tramite il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti con le modalità e i termini di cui al comma 2 del presente articolo.

7. Per avvalersi delle agevolazioni di cui al comma 6, gli interessati devono presentare agli Enti di previdenza apposita domanda di regolarizzazione, corredata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento degli importo dovuti di cui al comma 2 o della prima rata di pagamento di cui al comma 3, entro il termine perentorio del 30 settembre 2007. Nei casi di omissione contributiva totale o di omessa o incompleta denuncia dei rapporti di lavoro alla domanda di pagamento agevolato deve essere allegata, a pena di decadenza, la denuncia dei rapporti di lavoro intercorsi nel periodo di riferimento.

8. Possono essere corrisposti, con le modalità ed i termini previsti dai commi che precedono,

anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolata, ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte del debito rimasto insoluto.

9. L'omesso versamento totale o parziale delle somme dal corrispondere alle scadenze di cui ai commi 2 o 3, nonché dei contributi correnti dovuti nell'anno 2005 e nei casi di pagamento rateale, negli anni entro i quali si effettua la rateizzazione, comporta la decadenza dal beneficio della regolarizzazione agevolata disciplinata dal presente articolo.

10. Il pagamento dei debiti contributivi nelle forme di cui ai commi 7 e 8 estingue i reati previsti in materia di accertamento e di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e di avviamento dei lavoratori, nonché le obbligazioni per sanzioni amministrative anche in materia fiscale. L'accoglimento della domanda di pagamento agevolato sospende i provvedimenti di merito e di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, fino al totale pagamento delle somme determinate agli effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste.

11. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1 per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza. Entro un anno a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1 i datori di lavoro debbono completare gli adeguamenti organizzativi e strutturali previsti dalla vigente legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Conseguentemente:

sopprimere i commi 3, 4, 5, 6, 7 ,8 e 9.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C ,ridurre tutte le spese di parte corrente del 10 per cento per gli anni 2007-2008-2009.
177. 3. (ex 177. 24.) Martinello, Peretti, Zinzi.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: esclusivamente.
177. 7. (ex 177. 15.) Pelino.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: ovvero territoriale *aggiungere le seguenti:* , nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali , .
177. 28. Andrea Ricci, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 2, dopo le parole: associazioni nazionali *aggiungere le seguenti:* confederazioni sindacali.
177. 8. (ex 177. 35.) Campa

Al comma 2, dopo le parole: comparativamente più rappresentative *aggiungere le seguenti:* ovvero con le associazioni nazionali rappresentate nel C.N.E.L.
177. 10. (ex 177. 23.) Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Sopprimere il comma 3.
177. 9. (ex 177. 14.) Pelino.

Al comma 3, dopo le parole: lavoro subordinato e *aggiungere la seguente:* promuove.
177. 11. (ex 177. 29). Andrea Ricci, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , derivanti dai fatti descritti nella istanza di regolarizzazione e per i periodi in essa indicati.
177. 12. (ex 177. 34). Andrea Ricci, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 4, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: L'accesso alla procedura di cui al presente articolo è consentito anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti il pagamento dell'onere contributivo ed assicurativo evaso o le connesse sanzioni amministrative. Gli effetti di tali provvedimenti sono comunque sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui al comma 5, in riferimento alle sole posizioni dei lavoratori interessati alla regolarizzazione per cui sia stata positivamente espletata procedura di conciliazione ai sensi del comma 3 a condizione che l'accordo sindacale di cui al comma 2 comprenda il riconoscimento di tutti i lavoratori contemplati nei provvedimenti accertativi degli enti competenti, per gli interi periodi per cui è stata contestata la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato.
177. 13. (ex 177. 32.) Andrea Ricci, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 6, sostituire le parole: Il versamento *con le seguenti:* L'intero versamento.
177. 14. (ex 177. 33**.)** Andrea Ricci, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il mancato o parziale versamento della somma dovuta comporta la perdita dei benefici individuati dal presente comma oltre al pagamento delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in caso di omissione contributiva.
177. 15. (ex 177. 31.) Andrea Ricci, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: per la durata di un anno a decorrere *fino alla fine del periodo con le seguenti:* a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza e per il periodo necessario all'espletamento della procedura di regolarizzazione è sospesa, nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato istanza, nell'ambito di accertamenti ispettivi, espletabili successivamente alla presentazione dell'istanza medesima, ogni contestazione di violazione amministrative, omissioni contributive e connessi illeciti penali, contemplati dalle presenti norme, in riferimento alle sole posizioni dei lavoratori che abbiano sottoscritto il verbale di conciliazione di cui al comma 3, a fronte di condotte, attive od omissive, realizzate nei periodi indicati e riconducibili al contenuto dell'istanza di regolarizzazione medesima.
177. 16. (ex 177. 30). Andrea Ricci, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

(Votazione dell'articolo 177)

Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-*bis. (Misure per favorire la regolarizzazione dei lavoratori stranieri).* - 1. Al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 18, comma 7, le parole: «in lire 10 miliardi annui» sono sostituite con le seguenti: «in euro 10 milioni annui»;

b) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-*bis*. *(Permesso di soggiorno per sfruttamento lavorativo).* - 1. Quando, in occasione dell'intervento delle autorità ispettive del Ministero del Lavoro, dell'INAIL, degli enti previdenziali o di polizia, anche a seguito di segnalazione da parte del lavoratore o dell'organizzazione sindacale a cui si è rivolto, sia accertata l'occupazione, da parte di un'impresa, di un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno, il questore, sulla base del verbale ispettivo o del rapporto di polizia, o a seguito di comunicazione di cui al comma 2, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per motivi

di sfruttamento lavorativo, per consentire allo straniero la continuazione del rapporto di lavoro regolarizzato o la ricerca di un lavoro regolare in caso di cessazione del rapporto nel frattempo intervenuto.

2. Il lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno può congiuntamente al proprio datore di lavoro, entro e non oltre il 30 giugno 2007, promuovere domanda di regolarizzazione esclusivamente nei casi in cui non sussistano violazioni di norme penali e amministrative connesse con i reati di intermediazione illecita di manodopera, privazione o restringimento delle libertà personali, schiavismo, sfruttamento della prostituzione, attività criminali organizzate con finalità eversive, truffa e raggiro, detenzione e vendita di sostanze stupefacenti. La domanda va presentata al questore ai sensi del comma 1 nonché alle commissioni di cui all'articolo 410 del codice di proceduta civile, che ne esamineranno i contenuti al fine di giungere ad una transazione sui pregressi previdenziali e salariali. L'esame presso le sovra indicate commissioni è subordinato al rilascio del permesso di cui al comma 1. Le Commissioni di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile, alla perfezione dell'atto di conciliazione, ne danno comunicazione al questore. Ai datori di lavoro di cui al presente comma non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 22 comma 12 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e successive modifiche.

3. A decorrere dalla data del verbale ispettivo, del rapporto di polizia, della comunicazione di cui al comma 2 e fino al provvedimento del questore, lo straniero non può essere espulso o sottoposto a misure di restrizione in quanto privo del permesso di soggiorno, né può essere eseguito un provvedimento espulsivo già emesso. Se l'intervento delle autorità è conseguenza della segnalazione del lavoratore, il divieto di cui al periodo precedente, decorre dalla data della segnalazione, ma viene meno nel caso di verbale o rapporto negativo.

4. Il permesso è revocato se viene accertata con sentenza passata in giudicato l'insussistenza del rapporto di lavoro posto a base del provvedimento del questore.

5. Il rilascio del permesso di soggiorno per sfruttamento lavorativo, consente ai datori di lavoro, se ne ricorrano i presupposti, di regolarizzare lo straniero presso gli istituti previdenziali. La regolarizzazione e la corresponsione delle eventuali competenze arretrate dovute allo straniero in applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria produce l'estinzione delle pene connesse al reato di cui all'articolo 22 comma 12 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e successive modifiche.

6. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo ha la durata di un anno, consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché all'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età e per l'esercizio di specifiche professioni. Qualora alla scadenza del permesso di soggiorno l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può altresì essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi. Qualora alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente articolo l'interessato risulti inoccupato trovano vigenze le norme ordinarie connesse ai tempi e modi di ricerca di nuova occupazione previsti dal presente decreto legislativo e successive modifiche».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-*bis. (Accise prodotti alcolici).* - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito

complessivo pari a 6 milioni di euro annui.
177. 01. (ex 177. 03.) Buffo.

ART. 178.
(Misure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro).

Sopprimerlo.
178. 1. (ex 178.9.) Fabbri, Baldelli, Campa, Fratta Pasini, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Ravetto.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato nonché di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30 aprile 2007, possono stipulare accordi con i singoli lavoratori interessati per promuovere la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, in rapporti di lavoro subordinato. A seguito dell'accordo i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del Codice di procedura civile. I contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato godono dei benefici previsti dalla legislazione vigente.
178. 9. (ex 178. 34.) Zeller, Brugger, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, dopo le parole: anche a progetto, *aggiungere le seguenti:* nonché degli associati in partecipazione e delle partite IVA iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie.

Conseguentemente:

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: sottoscrivono, *fino a* : e 411, *con le seguenti*: esperiscono il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui agli articoli 410 e seguenti.

al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: In ogni caso, i compensi legati alle prestazioni non possono essere inferiori a quanto previsto dai CCNL di riferimento per lavoratori dipendenti con analoga professionalità.

al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La concessione di tali operazioni resta inoltre condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salvo le ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa.

aggiungere, in fine, il seguente comma:

9. Ai fini della partecipazione ai concorsi nella pubblica amministrazione è riconosciuto, in termini di titoli e/o punteggio, il lavoro prestato in collaborazione coordinata e continuativa o con partita IVA in monocommittenza presso la stessa amministrazione.
178. 18. (ex 178. 03.) Andrea Ricci, Rocchi, Bugio, De Cristofaro.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 2007 *con le seguenti :* 31 dicembre 2007.
***178. 2.** (ex *178.11.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 2007 *con le seguenti:* 31 dicembre 2007.
***178. 3.** (ex *178. 4.) Leo.

Al comma 1 sostituire le parole: 30 aprile 2007 *con le seguenti:* 31 dicembre 2007.
***178. 4.** (ex *178. 6.) Uggè, Zanetta, Mondello, Di Centa.

Al comma 1, dopo le parole: associazioni nazionali, *aggiungere le seguenti:* confederazioni sindacali.
178. 5. (ex 178. 35.) Campa.

Al comma 1, dopo le parole: comparativamente più rappresentative *aggiungere le seguenti:* ovvero con le associazioni nazionali rappresentate nel C.N.E.L.
178. 10. (ex 178. 14.) Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: rapporti *sono aggiunte le seguenti:* risultanti alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
178. 11. (ex 178. 26.) Leone.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: a tempo indeterminato, i quali godono dei benefici previsti dalla legislazione vigente.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
178. 12. (ex 178. 31.) Andrea Ricci, Rocchi, Bugio, De Cristofaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i lavoratori comunitari ed extracomunitari iscritti nel libro matricola, che non sono più rintracciabili, basta la sola dichiarazione del datore di lavoro.
178. 6. (ex 178. 36.) Campa.

Al comma 3, dopo le parole: accordi interconfederali *aggiungere le seguenti:* e/o aziendali.
178. 7. (ex 178. 25.) Leone.

Al comma 4, sostituire le parole da: La validità degli atti *fino a*: del versamento *con le seguenti:* Ai datori di lavoro è fatto obbligo di versare per ogni rapporto di lavoro trasformato ai sensi del comma 2.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: trattamento previdenziale, *sopprimere la seguente:* di.
178. 13. (ex 178. 30.) Andrea Ricci, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: gli atti di conciliazione, *fino a:* e all'attestazione *con le seguenti:* i contratti stipulati con ciascun lavoratore e l'attestazione .
178. 14. (ex 178. 27.) Andrea Ricci, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. I lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro ai sensi del presente articolo, possono sottoscrivere atti di conciliazione individuali conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva e contributiva relativi al periodo pregresso. Per effetto dei predetti atti di conciliazione, è sospesa ogni contestazione di illeciti di natura fiscale, contributiva ed amministrativa, per i pregressi periodi di

lavoro prestato dai singoli lavoratori interessati, come esattamente individuati nel verbale di conciliazione, per il tempo necessario al versamento delle somme di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo. I datori di lavoro, a tal fine, sono tenuti a depositare presso gli enti competenti copia autentica dei verbali di conciliazione di cui al presente comma.
178. 15. (ex 178. 28**.)** Andrea Ricci, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: a condizione che l'accordo sindacale di cui al comma 1 comprenda il riconoscimento di tutti i lavoratori contemplati nei provvedimenti degli enti accertatori, per gli interi periodi per cui è contestata la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato.
178. 16. (ex 178. 29.) Andrea Ricci, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 7, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in riferimento alle sole posizioni dei lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro che abbiano sottoscritto il verbale di conciliazione di cui al comma 6.
178. 17. (ex 178. 32.) Andrea Ricci, Rocchi, Bugio, De Cristofaro.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. L'accesso alla procedura, di cui al presente articolo è consentita anche ai comuni. A tal fine è destinato un importo pari al 10 per cento dello stanziamento di cui al comma 8.
178. 8 (ex *178. 13.) Osvaldo Napoli.

(Votazione dell'articolo 178)

ART. 179.

(Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti).

(Votazione dell'articolo 179)

ART. 180.

(Incentivi per la riduzione dell'orario di lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà).

(Votazione dell'articolo 180)

Dopo l'articolo 180, aggiungere il seguente:

Art. 180-*bis.*

(Interventi a sostegno della maternità e paternità).

1. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: Riposi, permessi e prepensionamento per i figli con handicap grave.

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

6-*bis*. I genitori che assistono un figlio maggiorenne portatore di handicap in condizioni di gravità certificata, con invalidità del 100 per cento e non in grado di espletare autonomamente le attività fondamentali della vita quotidiana, che abbiano raggiunto il requisito minimo di ventiquattro annualità di contribuzioni versate, a prescindere dall'età anagrafica, possono chiedere di usufruire in qualsiasi momento del collocamento anticipato in quiescenza, con rendita incrementata di 1 anno per ogni 4 anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza ai figli riconosciuti disabili gravi ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio n. 104 del 1992.

Conseguentemente dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-*bis. (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).* - 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,05 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali alfine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 10 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1, con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 10 per cento del gettito derivante dall'imposta secondo quanto indicato dal comma 4.

180. 02. (ex 180. 010). Satta, D'Elpidio, Del Mese.

Capo VII
INTERVENTI IN SETTORI DIVERSI
ART. 181.
(Misure per assicurare l'adempimento degli obblighi comunitari ed internazionali).

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: le province autonome di Trento e di Bolzano;

Conseguentemente:

al comma 5, sopprimere le parole: le province autonome di Trento e di Bolzano;

dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis.* Alle finalità di cui ai commi da 1 a 10 si provvede per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto stabilito da specifiche norme di attuazione statutaria;

al comma 12, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano;

al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente comma ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

***181. 1.** (ex 181. 11) Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: le province autonome di Trento e di Bolzano;

Conseguentemente:

al comma 5, sopprimere le parole: le province autonome di Trento e di Bolzano;

dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis.* Alle finalità di cui ai commi da 1 a 10 si provvede per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto stabilito da specifiche norme di attuazione statutaria;

al comma 12, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano;

al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente comma ai sensi

degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
***181. 2.** (ex 181. 10) Zeller, Brugger, Bezzi, Widmann, Nicco.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: le province autonome di Trento e di Bolzano;

Conseguentemente:

al comma 5, sopprimere le parole: le province autonome di Trento e di Bolzano;

dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis.* Alle finalità di cui ai commi da 1 a 10 si provvede per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto stabilito da specifiche norme di attuazione statutaria;

al comma 12, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano;
al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente comma ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
***181. 3** (ex 181. 9.) Boato, Camillo Piazza, Zanella, Balducci, Boato, Cassola, De Zulueta, Francescato, Fundarò, Lion, Pellegrino, Poletti, Trepiccione.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: le province autonome di Trento e di Bolzano.
181. 4 (ex 181. 5.) Froner, Betta, Bressa.

Sopprimere i commi da 2 a 11.
181. 5. (ex 181. 7.) Marras.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dall'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
181. 8. (ex 181. 1.) Bimbi.

Al comma 5, sopprimere le parole: le province autonome di Trento e di Bolzano,.
181. 6. (ex 181. 4.) Froner, Betta, Bressa.

Al comma 12, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente comma ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
181. 7. (ex 181. 2.) Froner, Betta, Bressa.

(Votazione dell'articolo 181)

Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 118-*bis.*

1. Per tutte le iniziative ed attività di cooperazione allo sviluppo da svolgersi nei Paesi esteri il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche a enti e organismi specializzati e a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità. Gli incarichi e i contratti di cui al precedente periodo sono affidati a enti od organismi e stipulati con personale locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistono le professionalità richieste.
181. 01. (ex 181. 03) Paoletti Tangheroni, Bertolini, Licastro Scardino, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

ART. 182.
(Interventi a sostegno del settore turistico).

Al comma 1 premettere il seguente:

01. In deroga agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di gioco d'azzardo, è consentita, in accordo con le regioni, la costituzione di nuove case da gioco, localizzate due per regione, oltre alle esistenti ed oltre a quelle da consentirsi nei comuni il cui territorio sia interamente in zona extra doganale, tenendo conto delle ragioni storiche e sociali, della presenza di case da gioco in Paesi esteri limitrofi e della necessità di sottrarre alla criminalità organizzata la gestione del gioco d'azzardo clandestino. Tali localizzazioni dovranno essere fatte tenendo conto del potenziale turistico e della capacità ricettiva delle località vocate, nonché dello sviluppo dell'occupazione nelle zone con tasso di inoccupati maggiore della media nazionale. Alla gestione delle case da gioco si applicano le disposizioni del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono previste le misure di controllo, le caratteristiche dell'atto di affidamento in concessione a società private o miste, la ripartizione dei proventi e dei canoni concessori, nonché le norme di raccordo con le disposizioni in materia i riorganizzazione delle funzioni statali in materia di giochi.
182. 1. (ex 182. 4.) Giudice, Carlucci, Garagnani, Palmieri.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

Per la realizzazione ed il sostegno del sistema turistico nazionale è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzati al cofinanziamento dei sistemi turistici locali, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 29 marzo 2001 n. 135.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 200 milioni di euro annui.
182. 2. (ex 182. 5.) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: legge 23 agosto 1988 n. 400, *aggiungere le seguenti:* acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti.
182. 3. (ex 182. 8.) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo *con le parole:* del Ministero per beni e le attività culturali - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.
182. 4. (ex 182. 9.) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 2, sostituire le parole: 48 milioni di euro *con le seguenti:* 150 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 150 milioni di euro annui.
182. 5. (ex 182. 7.) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari per l'acquisto dei beni di cui al presente comma possono essere garantiti, entro l'importo massimo di euro 1.500.000, a valere sul Fondo di cui all'articolo 104, comma 7, a titolo gratuito, nella misura massima dell'80 per cento.
***182. 6.** (ex 182. 12.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari per l'acquisto dei beni di cui al presente comma possono essere garantiti, entro l'importo massimo di euro 1.500.000, a valere sul Fondo di cui all'articolo 104, comma 7, a titolo gratuito, nella misura massima dell'80 per cento.
***182. 7.** (ex 182. 10.) Alberto Giorgetti, Alemanno.

(Votazione dell'articolo 182)

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-*bis.*
(Incentivi per lo sviluppo e l'internazionalizzazione del franchising*).*

1. Al fine di favorire la competitività delle reti commerciali in affiliazioni (*franchising)* operanti su tutto il territorio italiano e sviluppare l'imprenditoria realizzata nelle forme dei franchising, in conformità ai principi di cui alle legge 6 maggio 2004, n. 129, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito fondo, con dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, finalizzato:

a) all'apertura di nuovi punti vendita in affiliazione per lo sviluppo della rete e di nuova occupazione;

b) alla copertura delle spese di promozione delle imprese affilianti italiane all'estero, derivanti da partecipazioni a manifestazioni ed eventi fieristici di rilievo internazionale e di riferimento per il settore.

2. Possono beneficiare dei finanziamenti a valere sul fondo, garantiti da fideiussione, le imprese affilianti che abbiano sviluppato una rete commerciale attiva da almeno tre anni, in ragione del progetto di crescita e secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Con riferimento ai finanziamenti di cui al comma 1, lettera *b)*, le spese ammissibili sono quelle sostenute per l'acquisto di spazi, per l'allestimento, la promozione e il presidio.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-*bis.*
(Tassa sui superalcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.
182. 01. (ex 182. 023.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-*bis*.
(Incentivi per lo sviluppo e l'internazionalizzazione del franchising).

1. Al fine di favorire la competitività delle reti commerciali in affiliazioni (*franchising)* operanti su tutto il territorio italiano e sviluppare l'imprenditoria realizzata nelle forme del *franchising*, in conformità ai principi di cui alla legge 6 maggio 2004, n. 129, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito fondo, con dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006-2007-2008, finalizzato:

a) all'apertura di nuovi punti vendita in affiliazione per lo sviluppo della rete e di nuova occupazione;

b) alla copertura delle spese di promozione delle imprese affilianti italiane all' estero, derivanti da partecipazioni a manifestazioni ed eventi fieristici di rilievo internazionale e di riferimento per il settore.

2. Possono beneficiare dei finanziamenti a valere sul fondo, garantiti da fideiussone, le imprese affilianti che abbiano sviluppato una rete commerciale attiva da almeno tre anni, in ragione del progetto di crescita e secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dall' approvazione della presente legge.
3. Con riferimento ai finanziamenti di cui al comma 1, lettera *b)*, le spese ammissibili sono quelle sostenute per l'acquisto di spazi, per l'allestimento, la promozione e il presidio.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell'importo di 250 milioni di euro annui.
182. 02. (ex 182. 07.) Alberto Giorgetti, Alemanno.

Dopo l'articolo 182 aggiungere il seguente:

Art. 182-*bis*.

Alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, è destinato uno stanziamento ulteriore di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per gli anni 2007, 2008 e 2009 una minore spesa annua di 10 milioni di euro.
182. 03. (ex 182. 06.) Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-*bis.*
(Riuso di programmi informatici da parte della pubblica informazione).

1. Al fine di consentire un effettivo riuso dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni, vista l'esigenza delle singole amministrazioni di: personalizzare e adattare i programmi informatici alle proprie specifiche necessità socio-territoriali, è consentito alle società a capitale interamente pubblico, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, lo svolgimento di prestazioni a favore di altri soggetti pubblici, diversi dalle amministrazioni costituenti e partecipanti, limitatamente all'ambito del riuso dei programmi informatici, disciplinato dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Alle società a capitale misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, è consentito lo svolgimento di prestazioni a favore di soggetti privati, in regime di libera concorrenza e la partecipazione alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, purché esse non siano affidatarie di attività, in via diretta, da parte delle amministrazioni partecipanti.

182. 04. (ex 182. 011.) Alberto Giorgetti.

ART. 183.

(Rifinanziamento del trasporto pubblico locale).

Al comma 1, primo periodo,sostituire le parole: 60 milioni di euro *con le seguenti:* 160 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

183. 1 (ex. 183. 13). Tassone, Dionisi, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, le parole da: «; i trasferimenti erariali» a «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui al presente comma sono attribuite ai soggetti aventi diritto, nella misura ad essi spettante, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La compensazione si applica alle somme spettanti ai soggetti beneficiari a partire dal 1° gennaio 2007, negli anni dal 2007 in poi, con riferimento ai dipendenti in forza in ciascun mese».

1-*ter*. L'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, è sostituito dai seguenti: «Le risorse di cui al comma 2 sono attribuite ai soggetti aventi diritto, nella misura ad essi spettante, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La compensazione si applica alle somme spettanti ai soggetti beneficiari a partire dal 1° gennaio 2007, negli anni dal 2007 in poi, con riferimento ai dipendenti in forza in ciascun mese».

1-*quater*. È abrogato l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

1-*quinquies*. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del citato decreto-legge 24 dicembre 2003, n.355, come modificato dal comma 1-*bis* del presente articolo e di

cui all'articolo 1, comma 3, primo periodo, del citato decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, come modificato dal comma 1-*ter* del presente articolo, ivi comprese le procedure di controllo relative alla spettanza delle somme utilizzate in compensazione.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.

183. 4 (ex. 183. 3). Di Gioia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, al secondo periodo, dopo le parole: «presso le aziende di trasporto pubblico locale» sono aggiunte le seguenti: «e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto auto-ferrotranvieri alla data del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47».

***183. 2** (ex. *183. 19 e ex. 183.4). Zanetta, Rosso, Sanza.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, al secondo periodo, dopo le parole: «presso le aziende di trasporto pubblico locale» sono aggiunte le seguenti: «e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto auto-ferrotranvieri alla data del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47».

***183. 3** (ex. *183. 9 e ex. 183.15). Fabris, Beltrandi, Pedrini, Velo, Picano, Carbonella, Ricci, Soffritti, Adenti, D'Elpidio, Marantelli.

(Votazione dell'articolo 183)

Dopo l'articolo 183, aggiungere il seguente:

Art. 183-*bis*.
(Cooperazione internazionale in campo idrico).

1. Alla tariffa del servizio idrico integrato può essere applicata una maggioranza non eccedente l'1 per cento della tariffa idrica media applicata alla clientela, da impiegare esclusivamente per operazioni di cooperazione internazionale allo scopo di consentire o migliorare il servizio idrico e di fognatura/depurazione. Le somme così raccolte vanno a costituire un accantonamento che è escluso dalla tassazione dei redditi dell'impresa. È a cura delle regioni disciplinare il valore massimo della aliquota applicata nonché monitorare sull'accantonamento così costituito.

183. 01 (ex. *183. 010). D'Agrò Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 183, aggiungere il seguente:

Art. 183-*bis*.

1. Al fine di consentire un effettivo riuso dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni, vista l'esigenza delle singole amministrazioni di personalizzare e adattare i programmi informatici alle proprie specifiche necessità socio-territoriali, è consentito alle società a capitale interamente pubblico, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, lo svolgimento di prestazioni a favore di altri soggetti pubblici, diversi dalle amministrazioni costituenti e partecipanti, limitatamente all'ambito del riuso dei programmi informatici, disciplinato dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Alle società a capitale misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, è consentito lo svolgimento di prestazioni a favore di soggetti privati, in regime di libera concorrenza e la partecipazione alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, purché esse non siano affidatarie di attività, in via diretta, da parte delle amministrazioni partecipanti.

183. 02 (ex. 183. 07). Bernardo.

Dopo l'articolo 183, aggiungere il seguente:

Art. 183-*bis*.

(Procedure competitive per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale).

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero è affidato direttamente a società mista pubblica e privata in cui il socio privato venga scelto mediante procedure competitive».

***183. 03** (ex. *183. 05). Saglia, Alberto Giorgetti, Bernardo.

Dopo l'articolo 183, aggiungere il seguente:

Art. 183-*bis*.

(Procedure competitive per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale).

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero è affidato direttamente a società mista pubblica e privata in cui il socio privato venga scelto mediante procedure competitive».

***183. 04** (ex. *183. 09). D'Agrò Peretti, Zinzi.

ART. 184.

(Agenzie fiscali).

(Votazione dell'articolo 184)

ART. 185.

(Debiti pregressi).

Sopprimerlo.

185. 1. *(ex* 185. 4) Gianfranco Conte.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 185.

(Compensazione dei debiti di fornitura).

1. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«Art. 17-*bis*. - *(Compensazione dei debiti di fornitura). - 1*. I contribuenti intestatari di conto fiscale di cui al comma 27 dell'articolo 78 della legge 27 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, possono utilizzarlo per procedere alla compensazione nei termini di cui all'articolo 17, comprendendo tra i crediti anche quelli relativi alla fornitura di beni e servizi alle Amministrazioni dello Stato, di cui siano titolari, a condizione che:

a) i crediti siano scaduti ed esigibili;

b) siano state ottemperati gli obblighi di legge e le obbligazioni derivanti dal contratto di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, nei termini e secondo le modalità indicate nel contratto stesso;

c) il contribuente abbia segnalato all'Amministrazione debitrice la volontà di procedere alla compensazione.

2. I crediti possono essere compensati in tutto o in parte e sino a capienza del dovuto.

3. Il contribuente è tenuto a presentare al gestore del conto la documentazione necessaria a comprovare la titolarità del debito e la sua esigibilità, nonché ad indicare quali poste intenda compensare.

4. Il gestore del conto fiscale segnala separatamente all'Agenzia delle entrate le compensazioni avvenute e tutti gli elementi identificativi necessari. Mensilmente l'Agenzia provvede ad inviare alle Amministrazioni debitrici le compensazioni per debiti di fornitura, per gli adempimenti di propria competenza.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo».

2. L'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è abrogato. Le relative disponibilità confluiscono nel fondo istituito dall'articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, che è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2007 ed è utilizzato ai fini della copertura degli oneri del presente articolo e delle compensazioni tra le Amministrazioni dello Stato. Con propri decreti il Ministero dell'economia e delle finanze riduce le dotazioni degli stati di previsione annuali delle Amministrazioni debitrici, per un importo pari alle compensazioni per debiti di fornitura effettuate nell'anno precedente.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente nella
misura del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
185. 2. (ex 185. 2) Galli.

(Votazione dell'articolo 185)

Dopo l'articolo 185, aggiungere il seguente:

Art. 185-*bis*. - 1. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 362, le parole: «31 dicembre 2004», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre di ciascun anno»;

b) al comma 363, le parole: «2.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 milioni di euro»;

c) al comma 364 dopo le parole: «quindici anni,» sono inserite le seguenti: «a decorrere dalla data di cessione del credito alla Cassa depositi e prestiti SpA» e le parole: «a decorrere dal 2006» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2007»;

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

185. 01 (ex 32. 05). Crosetto.

ART. 186.

(Norma di ripristino delle risorse dell'otto per mille dell'IRPEF destinato allo Stato).

Sopprimerlo.

186. 1. (ex 186. 4) Turco.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 186.

(Norme di ripristino delle risorse dell'otto per mille dell'IRPEF destinato allo Stato).

1. All'articolo 2, comma 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «a decorrere dal 2004» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2004, 2005 e 2006».

2. A decorrere dall'anno 2007, la quota devoluta allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), come reintegrata ai sensi del comma 1, è destinata ad un Piano straordinario per l'emergenza fame in Africa.

3. Con decreto del Ministro degli affari esteri, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze finanziarie, che si esprimono nel termine di trenta giorni, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 35.000;
2008: - 80.000;
2009: - 80.000.

186. 2. (ex 186. 12.) Andrea Ricci.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 186. - 1. Il comma 69 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 45.000;
2008: - 80.000;
2009: - 80.000.

186. 4. *(ex* 186. 2 e 186. 13) Fallica, Giudice.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: è ridotta *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* è ridotta di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 35.000;
2008: - 80.000;
2009: - 80.000.

186. 3. (ex 186. 9.) Montani, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: 80 milioni *con le seguenti:* 20 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2008: - 60.000;
2009: - 60.000;

186. 5. (ex 186. 10.) Piro, Piscitello, Latteri.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La suddetta quota è destinata, in una misura comunque non inferiore al 15 per cento della disponibilità complessiva per ciascun anno, alla realizzazione di messaggi pubblicitari e al conseguente acquisto di spazi televisivi, radiofonici, della stampa periodica, nonché di altri mezzi di informazione, aventi lo scopo di assicurare adeguata informazione ai contribuenti sulla possibilità di scegliere, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, di destinare la quota pari all'otto per mille di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione dello Stato, nonché alle iniziative che lo Stato finanzia o intende finanziare ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, e successive modificazioni.

186. 6. (ex 186. 7.) Turco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis.* Al fine di consentire al contribuente di scegliere l'intervento di interesse sociale o umanitario fra gli scopi indicati all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, a cui destinare la quota dell'8 per mille, il Ministro dell'economia e delle finanze, con il medesimo decreto ministeriale di adozione dei modelli di dichiarazione per l'anno di imposta 2006, provvede ad attribuire codici numerici di identificazione delle quattro categorie degli interventi a diretta gestione statale.

186. 7. (ex 186. 8.) Montani, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

(Votazione dell'articolo 186)

Dopo l'articolo 186, aggiungere il seguente:

Art. 186-*bis.*
(5 per mille per volontariato, ricerca e attività sociale dei comuni).

1. Al comma 337 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «Per l'anno finanziario 2006» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni finanziari 2006, 2007, 2008 e 2009».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

*alla voce:*Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000;

alla voce: Ministero dell'interno:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;

alla voce: Ministero per beni e le attività culturali:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente nella misura del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
186. 01. *(ex* 186. 02.) Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Dopo *l'articolo 186, aggiungere il seguente:*

Art. 186-*bis.*
(Proroga del 5 per mille dell'IRE per volontariato e ricerca).

1. A partire dall'anno finanziario 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni

riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni i cui al presente articolo si applica l'articolo 1, commi 338, 339 e 340, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 270 milioni annui.
186. 02. (ex 186. 08) Bezzi, Zeller, Brugger, Widmann, Nicco.

ART. 187.
(Fondo per le esigenze di mantenimento della difesa e programmi di edilizia per le esigenze delle Forze armate).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 400 milioni di euro per l'anno 2007 e di 500 milioni di euro *con le seguenti:* 1.400 milioni di euro per l'anno 2007 e di 1.250 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 1.000;
2008: - 750;
2009: - 750.
187. 1. *(ex* 187. 2) Bosi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 400 milioni di euro per l'anno 2007 e di 500 milioni di euro *con le parole:* 1.000 milioni di euro per l'anno 2007 e di 1.150 milioni di euro.

Conseguentemente, al'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
187. 2. (ex 187. 8). Bosi, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 400 milioni di euro per l'anno 2007 e di 500 milioni di euro *con le seguenti:* 375 milioni di euro per l'anno 2007 e di 475 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 209, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis.* Al fine di incrementare gli interventi per il gratuito patrocinio è autorizzato uno stanziamento di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
187. 3. (ex 209. 5) Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 400 milioni di euro per l'anno 2007 e di 500 milioni di euro *con le seguenti:* 395 milioni di euro per l'anno 2007 e di 495 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 205, comma 1, sostituire le parole: 5 milioni di euro *con le seguenti:* 10 milioni di euro.
187. 4. (ex 205. 3**.)** Smeriglio, Dioguardi, Caruso, Andrea Ricci.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 400 milioni *con le seguenti:* 350 milioni.

Conseguentemente all'articolo 198, comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro, *con le seguenti:* 100 milioni di euro.
187. 5. (ex 198. 11.) Andrea Ricci, Migliore, Dioguardi, Smeriglio, Caruso.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e scorte, assicurando, *con le seguenti:* scorte, insegnamento lingue estere, servizi di pulizia, manovalanza e ristorazione resi in appalto, assicurando i livelli occupazionali sul territorio nonché.
187. 6. (ex 187. 7)**.** Pinotti, Stramaccioni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e scorte, assicurando, *con le seguenti:* scorte, servizi di pulizia, manovalanza e ristorazione resi in appalto, garantendo i livelli occupazionali sul territorio nonché.
187. 7. (ex 187. 12) Cicu, Cossiga, Ascierto, Bosi, Bricolo, Nardi, Marras.

Al comma 2, sostituire le parole da: per la costruzione, *fino alla fine del comma, con le seguenti:* residenziale per il personale delle Forze armate da utilizzare secondo le seguenti ripartizioni e modalità:

a) 15 milioni di euro per la ristrutturazione e manutenzione ordinaria e/o straordinaria del patrimonio di alloggi residenziali esistenti del Ministero della difesa;

b) 5 milioni di euro per il finanziamento della redazione di appositi progetti straordinari di valorizzazione e/o riqualificazione dei siti e/o immobili del Ministero della difesa dismissibili, denominati P.I.A.M. (Progetti Integrati Alloggi Militari).

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita, su iniziativa del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della difesa, presso il Ministero delle infrastrutture, una apposita commissione tecnica presieduta dai responsabili delle direzioni competenti in materia dei rispettivi ministeri. La commissione di cui al precedente periodo, avvalendosi della collaborazione della Commissione interministeriale per le politiche sociali e la riqualificazione urbana e abitativa, istituita con decreto del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. P/92/06 del 23 marzo 2006, avrà il compito di definire, entro centottanta giorni dalla data del suo insediamento, le linee guida dei P.I.A.M. (Progetti Integrati Alloggi Militari), al fine di sopperire alle esigenze residenziali di alloggi delle Forze Armate, mediante ristrutturazione, manutenzione ordinaria e/o straordinaria, valorizzazione e/o riqualificazione dei siti e/o immobili del Ministero della difesa dismissibili.
2-*ter*. Alla realizzazione dei P.I.A.M. (Progetti Integrati Alloggi Militari) si provvederà attraverso l'adozione di appositi decreti attuativi emessi dal Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Ministro della economia e delle finanze, su proposta della Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative.
187. 8. (ex 187. 5) Lisi.

Dopo *il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-*bis*. Per assicurare una maggiore efficienza nell'amministrazione della giustizia, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per la realizzazione di interventi di edilizia giudiziaria nel comune di Bari.

Conseguentemente:

alla rubrica del medesimo articolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e dell'amministrazione della giustizia;

all'articolo 216, comma 1, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.

187. 10. (ex 187. 6.) Servodio, Sasso, Balducci, Duranti, Belisario, Grassi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. All'articolo 4, comma 150, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2008».

2-*ter*. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole: «al 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2008».

187. 9. (ex 187. 3)**.** Lisi, Alberto Giorgetti.

(Votazione dell'articolo 187)

Dopo l'articolo 187, aggiungere il seguente:

Art. 187-*bis.*
(Carta di identità elettronica).

1. Per l'anno 2007 è prevista un'anticipazione pari ad euro dieci milioni a favore del Ministero dell'interno, per la prosecuzione della attività finalizzate al completamento del sistema di emissione della carta d'identità elettronica. L'anticipazione è posta a carico delle entrate di competenza del Ministero dell'interno di cui all'articolo 7-*vicies quater*, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, alla voce Ministero economia e finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 10.000.

187. 01. (ex 187. 07) Ferrari, Bressa, Amici, Mascia, Franco Russo, Boato.

Dopo l'articolo 187 aggiungere il seguente:

Art. 187-*bis.*
(Disposizioni finanziarie per il Ministero dell'interno).

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi nei settori della sicurezza pubblica e del soccorso, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro il giorno 5 di ogni mese, alla riassegnazione per intero delle somme versate nel mese precedente da soggetti pubblici e privati, e comunque delle altre somme nel frattempo dovute ai sensi di singole disposizioni, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno quali proventi principalmente destinati alla copertura delle prestazioni di servizi. Alle riassegnazioni previste dal presente articolo non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, alla voce Ministero economia e finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

187. 02. (ex 187. 06)**.** Bressa, Boato, Franco Russo, Ferrari, Zaccaria, Amici, Incostante.

ART. 188.
(Autorizzazione di spesa per la partecipazione italiana a missioni internazionali).

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

***188. 1.** (ex 188. 1.) Spini.

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

***188. 2.** (ex 188. 3.) Venier, Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca.

Dopo *il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis.* Al personale di cui al comma 3, in sostituzione dell'indennità operativa ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, se militari in servizio permanente, e a euro 75, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 3.006;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.

188. 3. (ex 188. 7) Cicu, Cossiga, Ascierto, Bosi, Bricolo, Nardi, Marras.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 a favore di associazioni di volontariato, cooperative sociali, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e associazioni di promozione sociale per la realizzazione degli interventi umanitari e di ricostruzione del tessuto socio-economico nelle aree di crisi previsti nell'ambito della cooperazione civile-militare (CIMTC).

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
2009: - 1.000.

188. 4. (ex 188. 6) Meloni, Rampelli, Alberto Giorgetti.

(Votazione dell'articolo 188)

ART. 189.
(Centro di produzione Spa).

Sopprimerlo.

***189. 1. (ex. *189. 1).** Ravetto.

Sopprimerlo.

***189. 2. (ex. *189. 2).** Garavaglia, Fugatti, Filippi.

(Si vota il mantenimento dell'articolo 189)

Dopo l'articolo 189, aggiungere il seguente:

Art. 189-*bis.*

1. I contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonché all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono erogati esclusivamente alle testate giornalistiche dei partiti o movimenti politici che abbiano eletto alla Camera dei deputati almeno 15 deputati o che abbiano eletto al Senato delle Repubblica almeno 8 senatori o, in alternativa, almeno 5 rappresentanti al Parlamento europeo.

189. 01 (ex. 189. 03). Galletti, Peretti, Zinzi.

ART. 190.
(Fondazione per la ricerca nel campo delle biotecnologie).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 120.000;

voce: Ministero degli affari esteri*:*

2009: - 20.000;

voce: Ministero dell'interno*:*

2009: - 20.000;

voce: Ministero della salute*:*

2009: - 20.000.

190. 6 (ex 190. 1**).** Lumia.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 180.000.

190. 1. (ex 190. 11.) Lucchese, Romano, Ruvolo, Drago, Peretti, D'Alia, Zinzi, Palumbo.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministro dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 60.000

190. 2. (ex 190. 8. e 190. 13.) Angelino Alfano, Giudice, Baiamonte, Fallica, Floresta, Germanà, Grimaldi, Marinello, Minardo, Misuraca, Mormino, Palumbo, Stagno D'Alcontres, Ferrigno.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 2 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009.

190. 3. (ex 190. 7.) Marinello, Angelino Alfano.

Sostituirlo con il seguente:

1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nall'ambito degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica stipulati con gli Stati Uniti d'America, il Presidente del Consiglio dei Ministri è autorizzato a costituire una fondazione secondo le modalità da esso stabilite con proprio decreto. Al relativo onere, fermo restando quanto già previsto per l'anno 2006, si provvede mediante riduzione della dotazione del Fondo per le aree

sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per gli importi di 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 e 180 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente dell'1 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009.

190. 4. (ex 190. 9**).** Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

1-*bis*. Per il finanziamento di progetti i ricerca presentati da soggetti pubblici o privati nel settore delle biotecnologie in agricoltura è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1-*ter*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri di assegnazione e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1-*bis*.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 60.000.

190. 5. (ex 190. 10**).** Mellano.

(Votazione dell'articolo 190)

ART. 191.

(Contributo all'emittenza locale).

Al comma 1 sostituire le parole: 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 *con le seguenti:* 45 milioni di euro in ragione di anno a decorrere dall'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.

***191. 3** (ex. 191. 28) Di Gioia, Crema.

Al comma 1 sostituire le parole: 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 *con le seguenti:* 45 milioni di euro in ragione di anno a decorrere dall'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.

***191. 5** (ex. 191. 16 e 191. 23) Rocco Pignataro.

Al comma 1 sostituire le parole: 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 *con le seguenti:* 45 milioni di euro in ragione di anno a decorrere dall'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.

***191. 8** (ex. 191. 7) Folena.

Al comma 1 sostituire le parole: 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 *con le seguenti:* 45 milioni di euro in ragione di anno a decorrere dall'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.

***191. 9** (ex. ***191. 14** e ***191. 27)** Servodio, Allam Khaled, Carbonella, Sgobio, Grassi, Bordo, Vico.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 milioni *con le seguenti:* 60 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007 - 30.000;
2008 - 30.000;
2009 - 30.000.

191. 1 (ex. 191. 12). Caparini, Garavaglia.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Sono escluse dal finanziamento di cui al comma 1 le emittenti locali che trasmettono televendite per più del 10 per cento della programmazione giornaliera compresa tra le ore 07,00 e le ore 23,00.

3. Al comma 3-*ter*, dell'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Contributi all'emittenza locale e all'editoria

***191. 6** (ex 191. 11). Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Sono escluse dal finanziamento di cui al comma 1 le emittenti locali che trasmettono televendite per più del 10 per cento della programmazione giornaliera compresa tra le ore 07,00 e le ore 23,00.

3. Al comma 3-*ter*, dell'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Contributi all'emittenza locale e all'editoria
***191. 7.** (ex 191. 21) Barbieri, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il comma 2 dell'articolo 28 del decreto-legge 3 ottobre, 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, è abrogato.
191. 2 (ex. 191. 24). Pini, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

(Votazione dell'articolo 191)

Dopo l'articolo 191, aggiungere il seguente:

Art. 191-*bis.*
(Contributi all'editoria).

1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla Tabella C, è aumentata dl 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
191. 01 (ex. 191. 06). Leone, Gianfranco Conte.

Dopo l'articolo 191, aggiungere il seguente:

Art. 191-*bis.*

1. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, è abolito.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, sono ridotti del 5 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente negli anni 2007, 2008, 2009.
191. 04 (ex. 191. 08). Paoletti Tangheroni, Bertolini, Licastro Scardino, Crosetto, Cossiga, Colucci.

Dopo l'articolo 191, aggiungere il seguente:

Art. 191-*bis.*

1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, le provvidenze previste dai commi 2, 2-*bis* e 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, erogabili ai sensi dei commi 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278, sono corrisposte ad imprese che abbiano almeno 5 giornalisti professionisti o praticanti iscritti nel relativo elenco con un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa stessa e che siano regolarmente iscritti agli Enti Previdenziali di appartenenza nell'anno di riferimento del contributo.
2. A decorrere dai contributi attinenti l'anno 2008, per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, tutte le cooperative editrici

debbono conformarsi alle norme delle cooperative di giornalisti previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

3. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, le copie diffuse con le modalità proprie della vendita in blocco concorrono a determinare la percentuale di diffusione rispetto alla tiratura complessiva prevista dall'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 250, nella misura massima del 5 per cento della tiratura stessa per le testate nazionali e del 10 per cento per le testate locali. Le copie diffuse con le modalità proprie delle vendite in blocco devono essere fatturate con uno sconto non superiore al 70 per cento del prezzo di copertina.

4. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti e le associazioni maggiormente rappresentative di ciascun comparto editoriale, si procede al riordino ed alla semplificazione delle disposizioni normative relative ai contributi ed alle provvidenze per le imprese editrici di quotidiani e periodici, radiofoniche e televisive, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) razionalizzazione e riordino dei contributi e delle provvidenze, anche tenuto conto dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in coerenza con gli obiettivi della spesa pubblica;

b) snellimento delle procedure, dei tempi e delle modalità di istruttoria, concessione ed erogazione, nonché dei controlli da effettuare, anche attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, ad altre amministrazioni dello stato;

c) particolare attenzione al perseguimento, da parte delle imprese, di obiettivi di maggiore efficienza, occupazione e qualificazione, utilizzo delle tecnologie e dell'informazione e della comunicazione, effettiva diffusione del prodotto editoriale sul territorio, con particolare riguardo a:

1) occupazione dei giornalisti;

2) tutela del prodotto editoriale primario;

3) livelli ottimali di costi di produzione e di diffusione riferiti al mercato editoriale;

d) coordinamento formale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica.

191. 03 (ex. 189. 02) Galletti, Peretti, Zinzi.

Dopo *l'articolo 191, aggiungere il seguente:*

Art. 191-*bis.*
(Contenimento, riordino e semplificazione delle disposizioni sui contributi).

1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, le provvidenze previste dai commi 2, 2-*bis* e 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990. n. 250, erogabili ai sensi dei commi 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278, sono corrisposte ad imprese che abbiano almeno 5 giornalisti professionisti, praticanti o pubblicisti con un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa stessa e che siano regolarmente iscritti agli entri previdenziali di appartenenza nell'anno di riferimento del contributo.

2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, le copie diffuse con le modalità proprie della vendita in blocco concorrono a determinare la percentuale di diffusione rispetto alla tiratura complessiva prevista dall'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 250, nella

misura massima del 6 per cento della tiratura stessa. Le copie diffuse con le modalità proprie delle vendite in blocco devono essere fatturate con uno sconto non superiore al 70 per cento del prezzo di copertina.

3. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti e le associazioni maggiormente rappresentative di ciascun comparto editoriale, si procede al riordino ed alla semplificazione delle disposizioni normative relative ai contributi ed alle provvidenze per le imprese editrici di quotidiani e periodici, radiofoniche e televisive, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) snellimento delle procedure, del tempi e delle modalità di istruttoria, concessione ed erogazione, nonché del controlli da effettuare, anche attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, ad altre amministrazioni dello Stato;

b) particolare attenzione al perseguimento, da parte delle imprese, di obiettivi di maggior efficienza, occupazione e qualificazione, utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, effettiva diffusione del prodotto editoriale sul territorio, con particolare riguardo a:

1) occupazione dei giornalisti;

2) tutela del prodotta editoriale primario;

3) livelli ottimali di costi di produzione e di diffusione riferiti al mercato editoriale;

c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica.

191. 02 (ex. 191. 07). Leone, Gianfranco Conte.

ART. 192.
(Politiche per la famiglia).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 215 milioni *con le seguenti:* 15 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 193:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni *con le parole:* 300 milioni.

sopprimere il comma 2.

192. 1. (ex 192. 5. e 195.12) Gianfranco Conte.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: tempo di vita *aggiungere la seguente:* familiare.

192. 2. (ex 192. 4.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: con numero di figli pari o superiore a quattro *con le seguenti:* e in particolare rivedere le tariffe di energia elettrica, dell'acqua, del gas, di asporto rifiuti, per le famiglie con numero di figli pari o superiore a due.

192. 3. (ex 192. 11.) Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Crosetto, Cossiga, Colucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Una quota non inferiore al 30 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinata per l'anno 2007 al sostegno finanziario delle giovani coppie all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubblica ed imprese private. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture, dei trasporti e per i diritti e le pari opportunità, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di accesso ai benefici di cui al presente comma.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella C, tutti gli stanziamenti di parte corrente sono ridotti del 5 per cento per l'anno 2007.
192. 5. (ex 192. 10.) Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Cossiga, Carlucci.

Al comma 2, lettera b), *dopo le parole:* interventi sociali in favore delle famiglie, *aggiungere le seguenti* e per la tutela della vita fin dal suo concepimento.
192. 6. (ex 192. 3.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Lussana.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Gli stanziamenti del fondo per le politiche per la famiglia devono comunque risultare ripartiti in modo che almeno il 95 per cento di essi sia destinato ad interventi i cui fruitori diretti siano le famiglie.
192. 8. (ex 192. 8.) Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Cossiga, Carlucci.

(Votazione dell'articolo 192)

Dopo l'articolo 192, aggiungere il seguente:

Art. 192-*bis*. - 1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di oneri deducibili, dopo la lettera *l-quater)* del comma 1 è aggiunta la seguente:

l-quinquies) le spese relative alla cerimonia sostenute dai soggetti, con cittadinanza italiana, che contraggono matrimonio avente effetti civili ai sensi della legge italiana sul territorio dello Stato, se documentate mediante fattura, fino ad un massimo di 10.000 euro. La deducibilità spetta ad uno dei coniugi.

2. La deducibilità di cui alla lettera *l-quinquies)* del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 1, si applica nel periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state sostenute effettivamente le spese.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, tutti gli stanziamenti di parte corrente sono ridotti del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.
192. 01. (ex 192. 06.) Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Cossiga, Carlucci.

Dopo l'articolo 192, aggiungere il seguente:

Art. 192-*bis*. - Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e)*, è aggiunta la seguente:

e-bis) i costi sostenuti, limitatamente all'anno 2007, per asili nido e scuole materne fino all'importo di 1.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare per l'anno 2007 una minore spesa annua dì cinquecento milioni di euro.

192. 03. (ex 192. 08.) Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Dopo l'articolo 192, aggiungere il seguente:

Art. 192-*bis*. - 1. Per i figli affetti da *handicap* gravi, ai quali è riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, uno dei genitori può chiedere di essere collocato in quiescenza a prescindere dall'età, quando abbia raggiunto i venti anni di servizio effettivamente prestato. La misura della pensione viene determinata in ragione dell'anzianità contributiva maturata alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

2. Qualora la presenza di disabili in famiglia sia superiore ad una unità, la facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta ad entrambi i genitori.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, tutti gli stanziamenti di parte corrente sono ridotti del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

192. 02. (ex 192. 07.) Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Dopo l'articolo 192, aggiungere il seguente:

Art. 192-*bis*. - 1. Alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, le parole: «per invalidità permanente» sono sostituite dalle seguenti: «per morte o per invalidità permanente»;

b) all'articolo 7, comma 1, le parole: «per invalidità permanente» sono sostituite dalle seguenti: «per morte o per invalidità permanente»;

c) all'articolo 7, comma 3, le parole: «65 anni» sono sostituite dalle seguenti: «70 anni»;

d) all'articolo 7, comma 4, le parole: «una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «la morte o una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 26 per cento»;

e) all'articolo 8, comma 1, sono aggiunte, infine, il seguente periodo: «Tale importo è adeguato, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, qualora sia intervenuta una variazione in misura non inferiore al 10 per cento della retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni»;

f) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il premio di cui al comma 1 è a carico dello Stato per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, i quali siano in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati:

a) titolarità di redditi lordi propri su base annua pari o inferiori al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera *a)*, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo sia pari o inferiore al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

g) all'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis.* Qualora dall'infortunio derivi la morte del soggetto assicurato, spetta a favore dei superstiti una rendita da corrispondere ai sensi di quanto disposto dall'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 216:

al comma 1, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

voce: Ministero dell'interno:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

al comma 2, Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007-2008-2009.

192. 04. (ex 192. 04.) Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi, Delfino.

ART. 193.
(Piano servizi socio-educativi).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: socio-educativi *aggiungere le seguenti:* per la prima infanzia.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: socio-educativi *aggiungere le seguenti:* per la prima infanzia.

193. 1. (ex 193. 1.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Lussana.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: al quale concorrono *aggiungere le seguenti:* i servizi educativi per i bambini dai 24 ai 36 mesi di età,
193. 2. (ex 193. 4.) Osvaldo Napoli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 100 milioni di euro *con le seguenti:* 150 milioni di euro.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 199.
193. 3. (ex 193. 2.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Lussana.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 100 milioni *con le seguenti:* 102,5 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.* - 1. L'articolo 2 della legge 1° agosto 2003, n. 206, è abrogato.
193. 4. (ex 193. 7.) Turco.

(Votazione dell'articolo 193)

Dopo l'articolo 193, aggiungere il seguente:

Art. 193-*bis*.- 1. Al fine di promuovere la realizzazione di asili nido interaziendali da parte delle piccole e medie imprese (PMI), agli investimenti, per l'implementazione di questi servizi sostenuti dalle imprese o consorzi di imprese nei due periodi d'imposta successivi all'entrata in vigore della presente legge si applica la detassazione prevista dall'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 203;

all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 10 per cento.
193. 01. (ex 193. 03.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Lussana.

Dopo l'articolo 193, aggiungere il seguente:

Art. 193-*bis*.- 1. Al fine di promuovere la realizzazione di asili nido interaziendali da parte delle piccole e medie imprese (PMI), agli investimenti, per l'implementazione di questi servizi sostenuti dalle imprese o consorzi di imprese nei due periodi d'imposta successivi all'entrata in vigore della presente legge si applica la detassazione prevista dall'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 10 per cento.
193. 02. (ex 193. 02.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Lussana.

ART. 194.
(Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 194. - 1. Il Fondo nazionale per le politiche dei diritti e delle pari opportunità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, è incrementato della somma di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità utilizza, inoltre, il fondo di cui al comma 1 per combattere ogni forma di discriminazione e per i programmi di assistenza ed integrazione sociale in favore delle vittime di violenza e di sfruttamento nonché delle altre finalità di protezione sociale degli immigrati di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e per il programma speciale di assistenza per le vittime dei reati di riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù ovvero di tratta di persone di cui all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228.

3. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità utilizza il fondo di cui al comma 1 anche per promuovere la politica di genere nonché per garantire il funzionamento del Comitato interministeriale per i diritti umani ed il perseguimento degli obiettivi stabiliti nella piattaforma di azione della conferenza di Pechino e dal Consiglio europeo straordinario di Lisbona del marzo 2000.

4. Per realizzare le azioni di cui ai commi 2 e 3, il Ministro delle pari opportunità può effettuare studi, ricerche, campagne di informazione e di formazione, anche tramite convenzioni ed intese con associazioni, enti pubblici, enti locali ed imprese.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

194. 28. (ex 194. 1. parte ammissibile) Zanotti, Zaccaria, Bressa, Trupia, Incostante, Ferrari, Mascia, Franco Russo, Boato, Amici.

Sopprimerlo.

194. 1. (ex 194.4, 194.5) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Lussana, Cota.

Al comma 1, sostituire le parole da: relative *fino a:* 20 milioni *con le seguenti:* della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Fondo per le politiche della famiglia

194. 2. (ex 194.24) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, sostituire le parole da: relative *fino a:* 20 milioni *con le seguenti:* della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 8 milioni.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Fondo per le politiche della famiglia.

194. 3. (ex 194.23) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, sostituire le parole da: relative *fino a:* 20 milioni *con le seguenti:* della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Fondo per le politiche della famiglia

194. 4. (ex 194.22) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, sostituire le parole da: relative *fino a:* 20 milioni *con le seguenti:* della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 15 milioni

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Fondo per le politiche della famiglia
194. 5. (ex 194.21) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, sostituire le parole da: relative *fino a:* 20 milioni *con le seguenti:* giovanili, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Fondo per le politiche giovanili
194. 6. (ex 194.29) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, sostituire le parole da: relative *fino a:* 20 milioni *con le seguenti:* giovanili, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 8 milioni

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Fondo per le politiche giovanili
194. 7. (ex 194.28) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, sostituire le parole da: relative *fino a:* 20 milioni *con le seguenti:* giovanili, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Fondo per le politiche giovanili
194. 8. (ex 194.27) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, sostituire le parole da: relative *fino a:* 20 milioni *con le seguenti:* giovanili, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 15 milioni

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Fondo per le politiche giovanili
194. 9. (ex 194.26) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, sostituire le parole da: relative *fino a:* comma 3 *con le seguenti:* della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Fondo per le politiche della famiglia
194. 10. (ex 194.20) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, sostituire le parole da: relative *fino a:* comma 3 *con le seguenti:* giovanili, di cui all'articolo 19, comma 2

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Fondo per le politiche giovanili
194. 11. (ex 194.25) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, sostituire le parole 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 *con le seguenti:* 5 milioni di euro per l'anno 2007.
194. 12. (ex 194.11) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, sostituire le parole 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 *con le seguenti:* 8 milioni di euro per l'anno 2007.
194. 13. (ex 194.10) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, sostituire le parole 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 *con le seguenti:* 10 milioni di euro per l'anno 2007.
194. 14. (ex 194.9) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni, *con le seguenti* 5 milioni.
194. 15. (ex 194.8) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni, *con le seguenti:* 8 milioni.
194. 16. (ex 194.7) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni *con le seguenti:* 30 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
***194. 17.** (ex 194.3) Boscetto, La Loggia, Armosino, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Verro, Zorzato.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni *con le seguenti:* 30 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
***194. 18.** (ex 194.31) D'Alia, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni, *con le seguenti:* 10 milioni.
194. 19. (ex 194.6) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-*bis*. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale.
1-*ter*. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1-*bis*, relativi alle pari opportunità tra uomo e donna in materia di cariche elettive e di nomine di competenza statale, sono adottati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'interno.
194. 20. (ex 194.13) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-*bis*. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale.

1-*ter*. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1-*bis*, relativi alle pari opportunità tra uomo e donna in materia di politiche per la famiglia e di congedi parentali, sono adottati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro per le politiche per la famiglia e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
194. 21. (ex 194.14) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-*bis*. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale.
1-*ter*. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1-*bis*, relativi alle pari opportunità in materia di salute, prevenzione sanitaria e maternità consapevole, sono adottati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
194. 22. (ex 194.18) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-*bis*. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale.
1-*ter*. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1-*bis*, relativi alle pari opportunità in materia di salute, prevenzione sanitaria e maternità consapevole, sono adottati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Unificata.
194. 23. (ex 194.19) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-*bis*. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale.
1-*ter*. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1-*bis*, relativi alle pari opportunità in materia di salute, prevenzione sanitaria e maternità consapevole, sono adottati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
194. 24. (ex 194.16) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-*bis*. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale.
1-*ter*. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1-*bis*, relativi alle pari opportunità in materia di salute, prevenzione sanitaria e maternità consapevole, sono adottati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza Unificata.
194. 25. (ex 194.17) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-*bis*. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale.
1-*ter*. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1-*bis*, relativi alle pari opportunità in materia di

salute, prevenzione sanitaria e maternità consapevole, sono adottati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro della salute.
194. 26. (ex 194.15) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale.
194. 27. (ex 194.12) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per interventi finalizzati a cofinanziare, secondo gli indirizzi definiti nella Conferenza Stato Regioni e autonomie locali, progetti pilota per la formazione l'inserimento lavorativo delle donne immigrate.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
2008: - 1.000.
194. 29. (ex 194.32) Samperi, Incostante, Motta, Zanotti, Buffo, Nicchi, Codurelli, Rampi, Froner, Ottone, Schirru, Cioffi, Ghizzoni, Lenzi, Cordoni, Fasciani, Benzoni, Cinzia Fontana, Bellanova, De Biasi, Mariani, Sasso, Aurisicchio.

(Votazione dell'articolo 194)

Dopo l'articolo 194 aggiungere il seguente:

Art. 194-*bis*. - *(Fondo per la prevenzione delle violenze sessuali)* - 1. È istituito un fondo dell'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2007, 60 milioni di euro per l'anno 2008 e 70 milioni di euro per l'anno 2009 da destinare ai comuni che presentano situazioni di maggior rischio di delitti di violenza sessuale, sulla base delle statistiche riguardanti tale tipologia di reati, individuati con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati dai comuni per la realizzazione di dispositivi tecnologici di allarme da posizionare nelle aree più a rischio.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 50.000;

2008: - 60.000;

2009: - 70.000.
194. 01. (ex 194.01) Prestigiacomo.

ART. 197.
(Prevenzione delle mutilazioni genitali).

Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro *con le seguenti:* 3 milioni di euro.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. L'articolo 2 della legge 1° agosto 2003, n. 2006, è abrogato.
197. 2. (ex 197. 3.) Turco.

Al comma 1, sostituire le parole: 500 mila euro *con le seguenti:* 1 milione di euro.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 500;
2008: - 500;
2009: - 500.
197. 1. (ex 197. 1.) Boscetto, La Loggia, Armosino, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Verro, Zorzato, Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Fasolino.

(Votazione dell'articolo 197)

ART. 198.
(Fondo per le non autosufficienze).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 198. - 1. Il Ministro della solidarietà sociale, di concerto con i Ministri della salute e per i diritti e le pari opportunità, promuove e attua, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto un piano per la promozione di progetti individualizzati a favore delle persone non autosufficienti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per le finalità del Piano è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

2. Per le medesime finalità possono essere utilizzate parte delle risorse stanziate per il fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 192.
198. 1. (ex 198. 13.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Lussana.

Al comma 1, sopprimere le parole da: Nelle more *fino a:* non autosufficienti.
198. 2. (ex 198. 6.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: Fondo per le non autosufficienze *con le seguenti:* Fondo per le persone non autosufficienti.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Fondo per le persone non autosufficienti.

198. 3. (ex 198. 7.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 *con le seguenti:* 500 milioni di euro per l'anno 2007, 300 milioni di euro per l'anno 2008 e 200 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis. (Imposta addizionale sui beni di lusso). - 1.* A decorrere dal 1° gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore al 500 milioni di euro.

3. L'imposta, scorporata dal prezzo al dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.

198. 7. (ex 198. 10. e 198. 22.) Satta, D'Elpidio, Del Mese.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 *con le seguenti parole:* 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 199.

198. 4. (ex 198. 12. e 198. 8) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro *con le seguenti:* 52,5 milioni l'anno 2007 e di 202,5 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.* - 1. L'articolo 2 della legge 1° agosto 2003, n. 206, è abrogato.

198. 8. (ex 198. 19.) Turco.

Sopprimere il comma 2:

Conseguentemente, dopo l'articolo 198, aggiungere i seguenti articoli:

Art. 198-*bis. - (Finalità del Fondo).* - 1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione delle patologie acute e croniche da cui può derivare una condizione di non autosufficienza permanente, il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

a) erogare l'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, come diritto soggettivo a titolo della minorazione;

b) potenziare la rete dei servizi ed erogare le prestazioni assistenziali attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone non autosufficienti, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

c) erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, nell'ambito di quanto stabilito nel programma di assistenza definito in sede distrettuale, allo scopo di garantire assistenza e sostegno ai soggetti non autosufficienti e migliorare la vita di relazione e la comunicazione;

d) erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita o in strutture similari anche a carattere diurno;

e) sviluppare iniziative di solidarietà, anche con l'intervento delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, a favore delle famiglie nel cui ambito sono presenti disabili, finalizzate ad agevolare il loro mantenimento nell'ambito familiare.

2. I livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali per le persone non autosufficienti e i relativi parametri sono definiti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sulla base dei principi e dei criteri di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 8 novembre 200, n. 328.

3. Restano salve le funzioni in materia riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 198-*ter*. - *(Funzionamento del Fondo).* - 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro della solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori, stabiliti con il medesimo decreto, riferiti alla percentuale di persone non autosufficienti sulla popolazione di riferimento, e di indicatori demografici e socio-economici.

2. Nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di solidarietà sociale e al fine di tutelare le posizioni soggettive e rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono determinati:

a) i criteri per l'individuazione e l'accertamento della non autosufficienza da parte delle commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla base dei criteri previsti dalla classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute dell'Organizzazione mondiale della sanità;

b) le modalità di gestione del Fondo e la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni economiche e di natura assistenziale;

c) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto socio-sanitario, di cui all'articolo 3-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, devono essere valutati il bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare a favore della persona non autosufficiente, assicurando in

ogni caso il pieno rispetto e l'attuazione dell'articolo 3-*septies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

d) le modalità di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni erogate, della loro congruità rispetto ai bisogni e delle spese sostenute dalle famiglie, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali di cui al comma 2 dell'articolo 198-*bis*.

198. 5. (ex 198. 4.) Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Crosetto, Fasolino.

Al comma 2, dopo le parole: Ministro della solidarietà sociale *aggiungere le seguenti:* , d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

***198. 6.** (ex 198. 9.) Osvaldo Napoli.

Al comma 2, dopo le parole: Ministro della solidarietà sociale *aggiungere le seguenti:* , d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

***198. 9.** (ex 198. 24.) Milana.

(Votazione dell'articolo 198)

Dopo l'articolo 198, aggiungere il seguente:

Art. 198-*bis*. - *(Interventi individualizzati a favore delle persone non autosufficienti).* - 1. Le prestazioni garantite dalla presente disposizione non sono sostitutive di quelle socio-sanitarie già previste dalla normativa vigente.

2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Aziende unità sanitarie locali istituiscono Unità operative semplici per la non autosufficienza, formate da personale già in servizio presso la medesima Ausl.

3. Tali unità operative si avvalgono del supporto esterno, a titolo non oneroso, delle Aziende ospedaliere, dei Policlinici, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, laddove presenti, delle istituzioni o enti pubblici e privati che hanno finalità sociali, sanitarie e assistenziali senza scopo di lucro.

4. Le Unità operative semplici per la non autosufficienza sono tenute ad elaborare un progetto di vita individualizzato per la persona non autosufficiente, costituito da una serie di interventi specifici allo scopo di prevenire e rimuovere le cause di emarginazione.

5. Il progetto di vita individualizzato viene elaborato dalle unità operative semplici sulla base delle specifiche condizioni cliniche, sociali e psicologiche della persona non autosufficiente, prevede l'erogazione di interventi, prestazioni e servizi, promuove misure di integrazione della persona nel suo ambiente di vita e nel lavoro, destina appositi sostegni economici al nucleo familiare al fine del mantenimento della persona al suo interno con vincolo specifico di destinazione.

6. Il progetto di vita individualizzato viene elaborato dall'unità operativa in stretta collaborazione con il soggetto interessato e con la sua famiglia e deve essere dagli stessi approvato.

7. Nell'elaborazione del progetto di vita individualizzato, le unità operative si avvalgono del supporto operativo, della consulenza e della collaborazione dell'ente locale competente territorialmente.

8. Tutti i soggetti titolari di tessera sanitaria di cui all'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, sono tenuti al pagamento, entro il 28 febbraio di ciascun anno, di un contributo per la non autosufficienza.

9. L'entità del contributo deve essere fissata in misura da coprire l'onere derivante dal presente

articolo.

10. L'ammontare del contributo di cui al comma 8 e le modalità del relativo pagamento e riscossione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per il lavoro e le politiche sociali e con il Ministero della salute, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

11. Per il primo anno di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il contributo per la non autosufficienza è fissato in 30 euro *pro capite*

12. Le risorse derivanti dalla riscossione del contributo sono attribuite direttamente alle regioni in base del requisito della residenza fiscale dei titolari di tessera sanitaria.

198. 01. (ex 198. 01.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Lussana.

ART. 199.

(Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati).

Sopprimerlo

Conseguentemente, sostituire l'articolo 201 con il seguente:

Art. 201. - *(Fondo per la montagna ed interventi a sostegno degli agricoltori operanti nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti)* - 1. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è autorizzata la spesa di 58 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Nei limiti delle quantità attribuite in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, il gasolio utilizzato in attività agricole svolte da imprenditori operanti in comuni montani con meno di 5.000 abitanti è esente da accisa. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono posti a carico delle dotazioni del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

199. 37 (ex 201. 11.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - *(Dotazione del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione)* - 1. Per l'espletamento delle funzioni e dei compiti spettanti al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, è assegnata al Ministero dell'interno la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

199. 1. (ex 199. 32) D'Alia, Peretti, Zinzi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lettera *b)* le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.
199. 2. (ex 199. 5) Boscetto, La Loggia, Armosino, Bartolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Verro, Zorzato.

Sopprimerlo.
***199. 3.** (ex 199. 4) La Russa.

Sopprimerlo.
***199. 4.** (ex 199. 36 e 199. 6) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sopprimerlo.
***199. 5.** (ex 199. 39, 199. 1.) Bertolini, Ravetto, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 199. - *(Fondo per il miglioramento della prima accoglienza della immigrazione)* - 1. È istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per il miglioramento della prima accoglienza della immigrazione», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il fondo è finalizzato al miglioramento della funzionalità e della sicurezza delle attività di prima accoglienza degli immigrati clandestini.
2. Il fondo è gestito con atti e provvedimenti del Ministro dell'interno.
199. 32. (ex 199. 27) Villetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: con particolare riguardo *fino alla fine del comma, con le seguenti:* è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per le politiche per la famiglia.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, il Ministro per le politiche per la famiglia e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza Unificata.

sostituire la rubrica con la seguente: Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio
199. 6. (ex 199.18) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: con particolare riguardo *fino alla fine del comma, con le seguenti:* è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per le politiche per la famiglia.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per le politiche per la famiglia e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

sostituire la rubrica con la seguente: Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio

199. 7. (ex 199. 11) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: con particolare riguardo *fino alla fine del comma, con le seguenti:* è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per le politiche per la famiglia.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per le politiche per la famiglia e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza Unificata.

sostituire la rubrica con la seguente: Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio

199. 8. (ex 199. 14) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: con particolare riguardo *fino alla fine del comma, con le seguenti:* è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità ed il Ministro per le politiche per la famiglia.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, il Ministro per le politiche per la famiglia e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

sostituire la rubrica con la seguente: Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio

199. 9. (ex 199. 37) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: con particolare riguardo *fino alla fine del comma, con le seguenti:* è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato

«Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità ed il Ministro per le politiche per la famiglia.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, con il Ministro per le politiche per la famiglia e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata.

sostituire la rubrica con la seguente: Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio

199. 10. (ex 199. 38) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: con particolare riguardo *fino alla fine del comma, con le seguenti:* è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità ed il Ministro per le politiche per la famiglia.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, il Ministro per le politiche per la famiglia e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

sostituire la rubrica con la seguente: Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio

199. 11. (ex 199. 17) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: con particolare riguardo *fino alla fine del comma, con le seguenti:* è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità e con il Ministro per le politiche per la famiglia.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute.

sostituire la rubrica con la seguente: Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio

199. 12. (ex 199. 8) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: con particolare riguardo *fino alla fine del comma, con le seguenti:* è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità e con il Ministro per le politiche per la famiglia.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, con il Ministro per le politiche per la famiglia e con il Ministro della salute.

sostituire la rubrica con la seguente: Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio

199. 13. (ex 199. 10) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: con particolare riguardo *fino alla fine del comma:* è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

sostituire la rubrica con la seguente: Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio

199. 14. (ex 199. 12) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: con particolare riguardo *fino alla fine del comma:* è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza Unificata.

sostituire la rubrica con la seguente: Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio

199. 15. (ex 199. 15) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: con particolare riguardo *fino alla fine del comma:* è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2, con il seguente:

2.Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

sostituire la rubrica con la seguente: Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio

199. 16. (ex 199. 13) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: con particolare riguardo *fino alla fine del comma:* è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2, con il seguente:

2.Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza Unificata.

sostituire la rubrica con la seguente: Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio

199. 17. (ex 199. 16) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: con particolare riguardo *fino alla fine del comma:* è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità ed il Ministro della Salute.

sostituire la rubrica con la seguente: Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio

199. 18. (ex 199. 28) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: con particolare riguardo *fino alla fine del comma:* è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità ed il Ministro delle politiche per la famiglia.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio

199. 19. (ex 199. 9) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dei migranti e dei loro familiari *fino alla fine del comma, con le seguenti:* degli anziani, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità e con il Ministro per le politiche per la famiglia.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per le politiche per la famiglia e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

sostituire la rubrica con la seguente: Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio

199. 20. (ex 199. 21) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dei migranti e dei loro familiari *fino alla fine del comma, con le seguenti:* degli anziani, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità e con il Ministro per le politiche per la famiglia.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per le politiche per la famiglia e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Unificata.

sostituire la rubrica con la seguente: Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio

199. 21. (ex 199. 22) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dei migranti e dei loro familiari *fino alla fine del comma, con le seguenti:* degli anziani, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità e con il Ministro per le politiche per la famiglia.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per le politiche per la famiglia e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

sostituire la rubrica con la seguente: Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio
199. 22. (ex 199. 19) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dei migranti e dei loro familiari *fino alla fine del comma, con le seguenti:* è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità e con il Ministro per le politiche per la famiglia.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per le politiche per la famiglia e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza Unificata.

sostituire la rubrica con la seguente: Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio
199. 23. (ex 199. 20) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dei migranti e dei loro familiari *fino alla fine del comma, con le seguenti:* degli anziani, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e la pari opportunità e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

sostituire la rubrica con la seguente: Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio

199. 24. (ex 199. 23) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dei migranti e dei loro familiari *fino alla fine del comma, con le seguenti:* degli anziani, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Unificata.

sostituire la rubrica con la seguente: Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio

199. 25. (ex 199. 26) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dei migranti e dei loro familiari *fino alla fine del comma, con le seguenti:* degli anziani, e istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

sostituire la rubrica con la seguente: Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio

199. 26. (ex 199. 24) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dei migranti e dei loro familiari *fino alla fine del comma, con le seguenti:* degli anziani, e istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Unificata.

sostituire la rubrica con la seguente: Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio

199. 27. (ex 199. 25) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: e dei loro familiari *fino alla fine del comma, con le seguenti:* regolari e dei loro familiari, è istituito, presso il Ministero della solidarietà sociale, un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati», al quale è assegnata la somma di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il fondo è gestito di concerto con il Ministero per i diritti e le pari opportunità per le materie previste dall'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del fondo di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per le politiche per la famiglia e con il Ministro della salute.

3. È istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per assicurare l'esecuzione delle espulsioni degli stranieri che entrano illegalmente nel territorio nazionale» al quale è assegnata la somma di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dell'interno si avvale del fondo al fine di finanziare l'impiego di un numero di vettori o altro mezzo di trasporto idoneo, sufficiente a garantire l'effettiva esecuzione dell'espulsione di ogni clandestino, nonché a potenziare il personale di polizia impegnato nella esecuzione dell'espulsione mediante accompagnamento.

sostituire la rubrica con la seguente: Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati e Fondo per assicurare l'esecuzione delle espulsioni degli stranieri che entrano illegalmente nel territorio nazionale

199. 28. (ex 199. 3) La Russa, Airaghi, Alemanno, Amoruso, Angeli, Armani, Ascierto, Bellotti, Benedetti Valentini , Bocchino, Bongiorno, Bono, Briguglio, Buonfiglio, Buontempo, Castellani, Castiello, Catanoso, Ciccioli, Cirielli, Consolo, Giorgio Conte, Contento, Giulio Conti, Cosenza, De Corato, Filipponio Tatarella, Gianfranco Fini, Foti, Frassinetti, Gamba, Gasparri, Germontani, Alberto Giorgetti, Holzmann, Lamorte, Landolfi, Leo, Lisi, Lo Presti, Mancuso, Martinelli, Mazzocchi, Meloni, Menia, Migliori, Minasso, Moffa, Murgia, Angela Napoli, Nespoli, Patarino, Pedrizzi, Antonio Pepe, Perina, Pezzella, Porcu, Proietti Cosimi, Raisi, Rampelli, Ronchi, Rositani, Saglia, Salerno, Garnero Santanché, Scalia, Siliquini, Taglialatela, Tremaglia, Ulivi, Urso, Zacchera.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: familiari, *aggiungere le seguenti:* nonché a quelle degli emigrati italiani che intendono fare rientro in Italia.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati e degli emigrati

199. 29. (ex 199. 35) Meloni, Rampelli, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: solidarietà sociale *aggiungere le seguenti:* e il Ministero dell'interno.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: solidarietà sociale, *aggiungere le seguenti:* e dal Ministro dell'interno.
199. 30. (ex 199. 33) D'Alia, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 *con le seguenti:* 25 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 201, comma 1, sostituire le parole: 25 milioni di euro per l'anno 2007 *con le seguenti:* 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
199. 38 (ex 201. 18.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, *con le seguenti:* 25 milioni di euro per l'anno 2007 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni

All'articolo 201, comma 1, sostituire le parole: 25 milioni *con le seguenti:* 50 milioni.
199. 40. (ex 201. 17.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni *con le seguenti:* 100 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
199. 36. (ex 199. 29) Andrea Ricci, Migliore, Mascia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni *con le seguenti:* 14 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 201, comma 1, sostituire le parole: 25 milioni di euro per l'anno 2007 *con le seguenti:* a partire dal 2007 la spesa triennale di 61 milioni di euro.
199. 39. (ex 201. 10.) Caparini, Stucchi, Cota, Fugatti, Bodega, Lussana, Dussin, Pottino, Garavaglia, Allasia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni *con le seguenti:* 52,5 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. L'articolo 2 della legge 1° agosto 2003, n. 206, è abrogato.
199. 35. (ex 199. 31) Turco.

Sopprimere il comma 2.
199. 31. (ex 199. 7) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

(Votazione dell'articolo 199)

Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-*bis*. - *(Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati)* - 1. Al fine di costituire una rete sociale di assistenza e sostegno per i minori stranieri è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati» con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Con decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo della dotazione del Fondo di cui al presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministro economia e finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.

199. 02. (ex 199. 05) Frias, Mascia, Franco Russo, Andrea Ricci.

ART. 200.
(Interventi di solidarietà sociale)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il fondo istituito per gli interventi a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, è incrementato di 250 mila euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A tal fine per gli anni 2007, 2008 e 2009 è corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

200. 1. (ex 200. 1.) Grillini, Ottone, Nicchi, Allam, Balducci, Gambescia, Cinzia Maria Fontana, Velo, Zunino, Zanotti, Turci, De Simone, Migliavacca, Bellillo, Marcenaro.

(Votazione dell'articolo 200)

Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-*bis.*
(Indennità di comunicazione ai sordomuti).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti come definiti dall'articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di euro 154,30 per dodici mensilità, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009.

200. 01. (ex 200. 029.) Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-*bis.*
(Indennità di comunicazione per i sordi).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, concessa ai sordi come definiti dall'articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di euro 154,30 per dodici mensilità nel limite di spesa massima di 100 milioni di euro l'anno.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-*bis.*
(Accise sui prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
200. 02. (ex 200. 012.) Milana.

Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-*bis. (Fondo per la mobilità dei disabili). - 1.* Presso il Ministero dei trasporti è costituito un «Fondo Speciale» destinato a garantire la costituzione ed il mantenimento di un parco ferroviario da adibire al trasporto dei disabili in Italia e all'estero che consenta la mobilità e l'integrazione dei portatori di handicap che sarebbero direttamente assistiti dalle varie Associazioni di volontariato sul territorio italiano. Un parco ferroviario costituito da carrozze appositamente attrezzate per il trasporto dei disabili richiede una destinazione ed un utilizzo specifico alfine di non vanificare lo sforzo finanziario occorrente per la realizzazione di mezzi che nessun altro Paese Europeo possiede. Tale obiettivo, può essere raggiunto anche per il tramite della gestione e manutenzione del parco ferroviario, affidata direttamente alle Associazioni di volontariato operanti sul territorio.

2. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009. Al Fondo di cui al comma 1, affluiscono altresì:

a) le somme rinvenienti da atti di donazione e di liberalità;

b) gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati.

3. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute, sentite le rappresentanze delle Associazioni di volontariato operanti sul territorio, sono stabilite le modalità per il funzionamento e la rendicontazione del «Fondo Speciale» di cui al presente articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-*bis. (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie). - 1.* È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1, con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

200. 03. (ex 200. 08.) D'Elpidio, Leone, Migliori, Crisci, Cialente, Del Mese, Affronti.

Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-*bis.*
(Proroga del 5 per mille sul reddito IRPEF).

1. È prorogata, per il periodo di imposta 2006, la possibilità di destinare il 5 per mille delle imposte sul reddito delle persone fisiche alle finalità di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 1, commi 337, 338, 339 e 340 della citata legge e nel successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2006.

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2008: - 200.000;
2009: - 50.000.

voce: Ministero dell'interno:

2008: - 50.000.

voce: Ministero della salute:

2008: - 50.000.

200. 04. (ex 200. 014.) Sposetti, Albonetti, Realacci, Nicola Rossi, Oliverio, Lupi, Casero, Volontè, Alemanno, Angelino Alfano, Saglia.

Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-*bis.*
(Proroga del 5 per mille sul reddito IRPEF).

1. È prorogata a decorrere dal periodo di imposta 2006 la possibilità di destinare il 5 per mille delle imposte sul reddito delle persone fisiche alle finalità di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 1, commi 337, 338, 339 e 340 della citata legge e nel successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2006.

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

200. 09. (ex 200. 015.) Sposetti, Albonetti, Realacci, Nicola Rossi, Oliverio, Lupi, Casero, Volontè, Alemanno, Angelino Alfano, Saglia.

Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-*bis.*

(Modificazioni alla legge 23 dicembre 2000, n. 388).

1. All'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo la parola: mercato sono inserite le seguenti: e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

200. 03. (ex 200. 031.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-*bis.*
(Modificazioni alla legge 23 dicembre 2000, n. 388).

1. All'articolo 148, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. In relazione alle sanzioni di cui al comma 1, è stabilito annualmente nella tabella C della legge finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d)* della legge 5 agosto 1978, n. 468,

l'ammontare delle risorse da destinare al Fondo per iniziative a favore dei consumatori.
200. 010. (ex 200. 032.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-*bis.*
(Sanzioni dell'Autorità garante delle comunicazioni).

1. All'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità non si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689».
200. 05. (ex 200. 033.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-*bis. (Fondo per le vittime dell'usura). - 1.* Il fondo per risarcire le vittime dell'usura di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108 è rifinanziato per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-*bis. (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie). - 1.* È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali alfine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è fina lizzata a assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presento legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1, con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

200. 06. (ex 200. 06.) Satta, Del Mese, D'Elpidio.

Dopo l'articolo 200 aggiungere il seguente:

Art. 200-*bis*.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

Dopo l'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

Art. 154-*bis*.
(Fondo Acqua bene comune).

1. Una quota della tariffa di cui all'articolo 154, pari a 0,01 euro per metro cubo di acqua, è destinata ad un apposito fondo, denominato «Fondo Acqua bene comune», gestito dall'Autorità di ambito attraverso la nomina di un comitato etico, al quale vengono attribuite le competenze sulla gestione del fondo.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate alla realizzazione di interventi per favorire la disponibilità di acqua e una corretta e razionale utilizzazione delle risorse idriche in specifiche aree e dei paesi in via di sviluppo.

3. Le modalità di accesso ed erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché la composizione e le funzioni del comitato etico di cui al medesimo comma 1 sono stabilite dall'Autorità di ambito con proprio regolamento.

4. Il Ministro degli affari esteri esercita le funzioni di vigilanza e controllo sulla corretta gestione delle risorse del fondo e sull'attività svolta dal comitato etico.

200. 07. (ex 200. 09). Camillo Piazza, Zanella, Bonelli.

Dopo l'articolo 200 aggiungere seguente:

Art. 200-*bis.*

1. I benefici di cui all'articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono estesi anche ai militari che hanno prestato servizio su unità navali contaminate e sono cumulabili con gli altri benefici di categoria.

2. I militari deceduti o resi invalidi permanentemente a causa di malattie all'asbesto correlate, contratte in servizio, sono beneficiari di quanto previsto dalla legge 3 giugno 1981, n. 308.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, ridurre tutte le voci in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

200. 08. (ex 200.025) Ascierto, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-*bis.*
(Prosecuzione programmi sperimentali di edilizia residenziale).

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ognuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1:

alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.

alla tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.

200. 09. (ex 200. 017.) Iannuzzi, Mariani.

ART. 201.
(Fondo per la montagna).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 201.
(Fondo per la montagna).

1. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è autorizzata la spesa di 62 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 214, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. A decorrere dal 1o gennaio 2007 l'accisa sull'alcole etilico, di cui all'Allegato 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.

201. 1. (ex 201. 15.) Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni *con le seguenti:* 75 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: -50.000.

201. 2. (ex 201. 8.) La Loggia, Boscetto.

Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni *con le seguenti:* 65 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare la seguente variazione:*

2007: -40.000.

201. 3. (ex 201. 4.) Di Centa, Zanetta, Uggé, Mondello.

Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni *con le seguenti:* 61 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero del l'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2007: -36.000.

201. 4. (ex 201. 9.) Caparini, Stucchi, Cota, Fugatti, Bodega, Lussana, Dussin, Pottino, Garavaglia, Allasia.

Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni *con le seguenti:* 60 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: -35.000.

201. 5. (ex 201. 6.) Di Centa.

Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni *con le seguenti:* 50 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: -25.000;
2008: -25.000;
2009: -25.000.

201. 6. (ex 201. 5.) Boscetto, La Loggia, Armosino, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Verro, Zorzato.

Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni *con le parole:* 50 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 25.000.

201. 7. (ex 201. 12.) Andrea Ricci, Migliore, Mungo, Deiana.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-*bis*. Per il potenziamento delle attività e servizi di prevenzione e di sicurezza dei territori montani è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, si provvede alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1-*bis.*

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: -5.000;
2008: -5.000;
2009: -5.000.

201. 8. (ex 201. 3.) Quartiani, Zanetta, Rusconi, Froner, Mondello, Nicco, Bressa, Misiani.

(Votazione dell'articolo 201)

Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-*bis*.
(Modifiche alla legge 31 gennaio 1994, n. 97).

1. All'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è aggiunto il seguente comma:

«6-*bis*. Nella ripartizione del Fondo, le risorse da impiegare nei territori montani compresi nei parchi nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono trasferite al corrispondente ente gestore del parco».

201. 01. (ex 201. 01.) Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-*bis*.

1. All'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è aggiunto il seguente comma:

«6-*bis*. Alla ripartizione del Fondo concorrono anche i parchi nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ai quali confluiscono i relativi trasferimenti nei limiti delle risorse da impiegare nelle aree montane comprese nel proprio territorio».

201. 02. (ex 201. 03.) Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

ART. 202.
(Reddito minimo di inserimento).

Al comma 1, sostituire, le parole: 30 giugno 2007 *con le seguenti:* 31 dicembre 2007.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire, le parole: 30 giugno 2007 *con le seguenti:* 31 dicembre 2007.

202. 1. (ex 202. 2.) Lucchese, Peretti, Zinzi.

(Votazione dell'articolo 202)

ART. 203.
(Non ripetibilità di somme erogate).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.* - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a),* le parole «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b),* le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.
203. 1. (ex 203. 1.) Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

(Si vota il mantenimento dell'articolo 203)
ART. 204.
(Fondo per le politiche giovanili).

Al comma 1, sostituire le parole: 115 milioni, *con le seguenti:* 117,5 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.* - 1. L'articolo 2 della legge 1° agosto 2003, n. 206, è abrogato.
204. 5. (ex 204. 2.) Turco.

Aggiungere, infine, i seguenti commi:

2. Il 40 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del comma 1 è destinato a rilasciare garanzie sussidiarie e/o incentivi alle banche e agli intermediari finanziari che concedono mutui per l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale da parte di soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione europea;

b) non avere superato il trentacinquesimo anno di età;

c) avere uno o più minori a carico;

d) non essere proprietari di altro immobile sull'intero territorio nazionale il cui valore catastale superi i 50.000 euro;

e) non fruire di medesime agevolazioni previste da leggi regionali o da provvedimenti di enti locali;

f) non avere percepito, come nucleo familiare, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del beneficio, un reddito complessivo annuo lordo, imponibile ai fini IRPEF, superiore a 25.000 euro.

3. Il 20 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del comma 1 è destinato a rilasciare garanzie e/o incentivi alle banche e agli intermediari finanziari che concedono finanziamenti ai giovani di età compresa tra 18 e 35 anni per operazioni di credito finalizzato all'avvio di nuove attività imprenditoriali o di lavoro autonomo e, in particolare:

a) per la realizzazione o la ristrutturazione di immobili destinati allo svolgimento dell'attività lavorativa;

b) per l'acquisto o la locazione finanziaria di attrezzature, strumentazioni, materiali, pacchetti di programmi informatici;

c) per l'acquisto di servizi, abbonamenti, a riviste specializzate e l'accesso a banche dati e siti *web*;

d) per l'orientamento, la formazione e l'aggiornamento professionale, anche attraverso sistemi di informazione a distanza, e forme di assistenza e consulenza tecnico-progettuale.

4. Il 20 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del comma 1 è destinato a rilasciare garanzie e/o incentivi alle banche e agli intermediari finanziari che concedono prestiti d'onore ai giovani neodiplomati di età non superiore ai 21 anni:

a) per il conseguimento di un attestato professionale legalmente riconosciuto per un importo non inferiore a 10.000 euro;

b) per il conseguimento di un diploma di laurea presso un'università statale per un importo non inferiore a 30.000 euro.

204. 1. (ex 204. 3.) Meloni, Rampelli, Alberto Giorgetti.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

2. L'erogazione dei fondi è stabilita sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

204. 2. (ex 204. 4.) Meloni, Rampelli, Alberto Giorgetti.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

2. L'erogazione dei fondi è stabilita d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

***204. 3.** (ex 204. 5.) Meloni, Rampelli, Alberto Giorgetti.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

2. L'erogazione dei fondi è stabilita d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

***204. 4.** (ex 204. 1.) Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Fasolino.

(Votazione dell'articolo 204)

Dopo l'articolo 204, aggiungere il seguente:

Art. 204-*bis*. - 1. Al fine di favorire lo sviluppo di microiniziative di giovani e anziani, per tutte le imprese con meno di 15 dipendenti nate dopo il 1° gennaio 2007, i cui soci non superino il 35° anno di età o siano compresi nella fascia tra il 57° ed il 70° anno di età, si applica un prelievo fiscale integralmente sostitutivo del 5 per cento omnicomprensivo per i primi tre anni di attività. Per il finanziamento del programma si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 204.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)* le parole: «per la quota del 20 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b)* le parole: «per la quota del 30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

all'articolo 216, comma 2, Tabella C, le spese di parte corrente sono ridotte in modo lineare del 4 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.
204. 01. (ex 204. 03. e 204. 06.) Baldelli.

Dopo l'articolo 204, aggiungere il seguente:

Art. 204-*bis*. - 1. Al fine di favorire lo sviluppo di microiniziative di giovani e anziani, per tutte le imprese con meno di 15 dipendenti nate dopo il 1° gennaio 2007, i cui soci non superino il 35° anno di età o siano compresi nella fascia tra il 57° ed il 70° anno di età, si applica un prelievo fiscale integralmente sostitutivo del 5 per cento omnicomprensivo per i primi tre anni di attività. Per il finanziamento del programma si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 204.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art.214-bis. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)* le parole: «per la quota del 20 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b)* le parole: «per la quota del 30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.
204. 02. (ex 204. 02.) Baldelli.

Dopo l'articolo 204, aggiungere il seguente:

Art. 204-*bis*. - 1. Al fine di favorire lo sviluppo di microiniziative di giovani e anziani, per tutte le imprese con meno di 15 dipendenti nate dopo il 1° gennaio 2007, i cui soci non superino il 35° anno di età o siano compresi nella fascia tra il 60° ed il 70° anno di età, si applica un prelievo fiscale integralmente sostitutivo del 5 per cento omnicomprensivo per i primi tre anni di attività. Per il finanziamento del programma si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 204.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)* le parole: «per la quota del 20 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b)* le parole: «per la quota del 30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

all'articolo 216, comma 2, Tabella C, le spese di parte corrente sono ridotte in modo lineare del 4 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.
204. 03. (ex 204. 04.) Garagnani.

ART. 205.
(Fondo nazionale per le comunità giovanili).

Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni *con le seguenti:* 50 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 67 del 1987, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 45.000;
2008: - 45.000;
2009: - 45.000.
205. 4. (ex 205. 2.) Raiti.

Aggiungere, infine, i seguenti commi:

2. Possono accedere al Fondo di cui al comma 1 le associazioni culturali, le associazioni di volontariato, le cooperative sociali, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e le associazioni di promozione sociale, che presentino progetti in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle tossicodipendenze.

3. Ai fini e per gli effetti del presente articolo sono esclusi dall'accesso al Fondo e non sono considerate comunità giovanili:

a) le associazioni nei cui statuti non siano esplicitamente previste le finalità di prevenzione del disagio giovanile e di contrasto all'uso di tutte le sostanze stupefacenti secondo le evidenze scientifiche nazionali e internazionali;

b) i partiti politici, le associazioni sindacali, le associazioni professionali e di categoria;

c) i gruppi che occupano abusivamente immobili di proprietà pubblica o privata;

d) i gruppi, le associazioni o le organizzazioni nelle cui strutture si fa uso di sostanze stupefacenti, si pratica la violenza o si promuovono attività illegali o antidemocratiche;

e) i gruppi, le associazioni o le organizzazioni che non garantiscono al proprio interno l'assenza di discriminazioni fondate sul sesso, la razza, l'origine etnica o nazionale, la religione, le convinzioni politiche o la condizione sociale.

205. 1. (ex 205. 4.) Meloni, Rampelli, Alberto Giorgetti.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

2. L'erogazione dei fondi è stabilita d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

***205. 2.** (ex 205. 5. e 205. 6) Meloni, Rampelli, Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. L'erogazione dei fondi è stabilita d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

***205. 3.** (ex 205. 1.) Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palombo, Armosino, Fasolino.

(Votazione dell'articolo 205)

Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-*bis*. - È istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo per garantire l'avvio di iniziative mirate allo sviluppo economico e alla legalità nella regione Calabria.

2. Il Fondo è dotato di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 da ripartire, il 50 per cento per lo sviluppo economico della Regione Calabria e il 50 per cento per garantire la sicurezza dei cittadini nella predetta regione.

3. Le risorse economiche del Fondo, di cui al comma 2, vengono trasferite, con priorità per il comune di Lamezia Terme, ai comuni della Regione Calabria che ne facciano richiesta e destinate

alle iniziative di cui al comma 4.

4. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con proprio regolamento, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le priorità necessarie per la garantire l'avvio di iniziative rivolte allo sviluppo economico della Regione Calabria e a garantire la sicurezza dei cittadini nella stessa regione.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre le spese di parte corrente in modo lineare del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

205. 01. (ex 205. 05.) D'Ippolito Vitale.

Dopo l'articolo 205 aggiungere il seguente:

Art. 205-*bis*. - L'articolo 21 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 100;
2008: - 100;
2009: - 200.

205. 03. (ex 205. 06.) Crapolicchio, Vacca, Sgobio, Napoletano, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Venier.

Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-*bis*. - *(Cinque per mille per volontariato, ricerca e attività sociali dei comuni).* - 1. A decorrere dall'anno finanziario 2007, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente, con priorità per quelle dirette a garantire il diritto del disabile all'integrazione sociale e all'assistenza nonché ad assicurare al disabile e alla sua famiglia adeguato sostegno psicologico e strumentale cosi come previsto nella legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Resta fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 1 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse, sentite le Commissioni parlamentari competenti relativamente alle finalità di cui al comma 1, lettera *a)*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare un apposito fondo«.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)* le parole »per la quota del 20 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »per la quota del 40 per cento«;

2) alla lettera *b)* le parole »per la quota del 30 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »per la quota del 60 per cento".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero della solidarietà sociale, *apportare le seguenti variazioni:*

2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

205. 02. (ex 205. 02.) Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Ru bino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Crosetto, Fasolino.

Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-*bis*. - *(Cinque per mille per volontariato, ricerca e attività sociali dei comuni)*. - 1. A decorrere dall'anno finanziario 2007, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

2. Resta fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 1 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse, sentite le Commissioni parlamentari competenti relativamente alle finalità di cui al comma 1, lettera *a)*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare un apposito fondo«.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)* le parole »per la quota del 20 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »per la quota del 40 per cento«;

2) alla lettera *b)* le parole »per la quota del 30 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »per la quota del 60 per cento».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero della solidarietà sociale, *apportare le seguenti variazioni:*

2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

205. 04. (ex 205. 03.) Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Crosetto, Fasolino.

ART. 206.
(Disposizioni concernenti l'Istituto per il credito sportivo).

Al comma 1, dopo le parole: per la realizzazione *aggiungere le seguenti:* e la ristrutturazione.

206. 1. (ex 206. 1.) Giancarlo Giorgetti, Caparini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, dopo le parole: impianti sportivi *aggiungere le seguenti:* e per l'adeguamento tecnologico delle strutture destinate ad ospitare attività di spettacolo.

206. 2. (ex 206. 2.) Carlucci, Garagnani, Palmieri.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni *con le seguenti:* 50 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 50 milioni di euro.

206. 3. (ex 206. 3.) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis.* È altresì assegnato all'Istituto per il credito sportivo, per agevolare la realizzazione e il completamento degli impianti sportivi per i giochi olimpici, un contributo annuo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

Conseguentemente, all'articolo 206, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.

206. 4. (ex 206. 5.) Fluvi, Sposetti.

(Votazione dell'articolo 206)

Dopo l'articolo 206, aggiungere il seguente:

Art. 206-*bis. (Stanziamenti per i XVI Giochi del Mediterraneo Pescara 2009).*

- 1. Per l'organizzazione dei XVI Giochi del Mediterraneo Pescara 2009 è assegnato per l'anno 2007 un contributo al Comitato organizzatore di 10 milioni di euro.

2. Per la realizzazione e l'ammodernamento degli impianti sportivi e delle infrastrutture necessari allo svolgimento dei XVI Giochi del Mediterraneo Pescara 2009 è assegnato per l'anno 2007 un contributo al Commissario governativo di 20 milioni di euro, che viene da questi ripartito fra i soggetti pubblici che hanno la proprietà, la gestione o la competenza sulle suddette strutture. Tale ripartizione riguarderà per 10 milioni di euro l'impiantistica sportiva e per 10 milioni di euro le infrastrutture.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1:

tabella A , voce: Ministero economia e finanze *apportare la seguente variazione:*

2007: - 10.000.

tabella B, voce: Ministero economia e finanze *apportare la seguente variazione:*

2007: - 20.000.

206. 01. (ex 206. 03.) Aracu, Marras, Pescante, Garagnani, Di Centa.

Dopo l'articolo 206, aggiungere il seguente:

Art. 206-*bis. (Erogazioni liberali in materia di beni culturali).* - 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *l*-quater*)* è aggiunta la seguente:

«*l*-quinquies*)* le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, per il perseguimento dei loro scopi istituzionali concernenti lo svolgimento o la promozione di attività culturali, nonché per la realizzazione di interventi specifici nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Qualora siano fatte a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori oppure fondazioni e associazioni, costituite o partecipate in misura prevalente dal Ministero per i beni e le attività culturali, le erogazioni liberali possono assumere la forma dell'accollo di debito, con le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Negli altri casi il Ministro per i beni e le attività culturali individua a cadenza biennale, con proprio decreto, le categorie dei soggetti che possono beneficiare delle erogazioni, sulla base dei criteri stabiliti previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni siano utilizzate per gli scopi previsti e vigila sull'impiego dei fondi erogati. Detti termini possono, per causa non imputabile al beneficiario, essere prorogati per una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministero per i beni e le attività culturali certifica, a richiesta del soggetto erogante e sulla base delle informazioni acquisite al riguardo dal beneficiario, l'ammontare dell'erogazione e la sua utilizzazione; entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento comunica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni acquisite in merito alle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente»;

b) all'articolo 100, comma 1, dopo le parole: «per specifiche finalità di» è aggiunta la seguente: «cultura,»;

c) all'articolo 100, comma 2, lettera *a)*, dopo le parole: «perseguono esclusivamente» sono aggiunte le seguenti: «o prevalentemente»;

d) all'articolo 100, comma 2, le lettere *f)* e *g)* sono abrogate;

e) all'articolo 100, comma 2, la lettera *m)* è sostituita dalla seguente:

«*m)* le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, per il perseguimento dei loro scopi istituzionali concernenti lo svolgimento o la promozione di attività culturali, nonché per la realizzazione di interventi specifici nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Qualora siano fatte a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori oppure di fondazioni e associazioni, costituite o partecipate in misura prevalente dal Ministero per i beni e le attività culturali, le erogazioni liberali possono assumere la forma dell'accollo di debito, con le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Negli altri casi, il Ministro per i beni e le attività culturali individua a cadenza biennale, con proprio decreto, le categorie dei soggetti che possono beneficiare delle

erogazioni, sulla base dei criteri stabiliti previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni siano utilizzate per gli scopi previsti e vigila sull'impiego dei fondi erogati. Detti termini possono, per causa non imputabile al beneficiario, essere prorogati per una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministero per i beni e le attività culturali certifica, a richiesta del soggetto erogante e sulla base delle informazioni acquisite al riguardo dal beneficiario, l'ammontare dell'erogazione e la sua utilizzazione; entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento comunica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni acquisite in merito alle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente»;

f) all'articolo 146, comma 1, le parole: «gli oneri indicati alle lettere *a), f)* e *g)*» sono sostituite dalle seguenti: «gli oneri indicati alle lettere *a), f), g)* e *1*-quinquies».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.

voce: Ministero interno:

2007: - 70.000;
2008: - 70.000;
2009: - 70.000.

voce: Ministero salute:

2007: - 70.000;
2008: - 70.000;
2009: - 70.000.

voce: Ministero solidarietà sociale:

2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.

206. 02. (ex 206. 04.) Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

ART. 207.
(Contributo al Comitato italiano paralimpico).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2,5 milioni *con le seguenti:* 5 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente, in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007, una minore spesa annua di 2,5 milioni di euro.

207. 1. (ex 207. 2.) Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis.* Per agevolare lo sviluppo delle associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, il limite annuo fissato a 250.000 euro per i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, di cui all'articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è elevato a 300.000.

207. 2. (ex 207. 1.) Caparini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis.* Per lo svolgimento delle proprie attività è concesso a «Special Olympics Italia» un contributo di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 1.000.000;
2008: - 1.000.000;
2009: - 1.000.000.

207. 3. (ex 207. 3.) Ciocchetti, Poletti, Zinzi.

(Votazione dell'articolo 207)

Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Art. 207-*bis*. - 1. Per l'organizzazione dei Campionati del mondo Ciclocross 2008 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero del l'economia e delle finanze *apportare la seguente variazione:*

2007: - 100.000.

207. 01. (ex 207. 06.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Art. 207-*bis*.
(Contributi al merito sportivo).

1. Per il sostegno delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche che per i loro risultati a livello nazionale ed internazionale meglio contribuiscono alla diffusione della pratica sportiva e nel contempo promuovono l'immagine dell'Italia nel mondo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Il sostegno di cui al comma 1 può assumere la forma di:

a) contributi per attività di squadra, a cui possono accedere le società sportive partecipanti a competizioni nazionali organizzate dalle federazioni sportive nazionali o partecipanti a competizioni internazionali organizzate dalle federazioni sportive internazionali riconosciute dal Comitato internazionale olimpico (Cio);

b) borse al merito sportivo per attività individuali, a cui possono accedere gli atleti che abbiano raggiunto particolari risultati a livello nazionale ed internazionale;

c) contributi per attività relative alla formazione e all'inserimento professionale degli atleti di vertice che stanno terminando o hanno terminato la carriera sportiva;

d) contributi per studi e ricerche finalizzati all'analisi qualitativa e quantitativa della popolazione sportiva di alto livello, in particolare per quel che riguarda l'integrazione socio-professionale post carriera agonistica di atlete ed atleti, anche in un'ottica di pari opportunità;

e) contributi per l'organizzazione di convegni e di seminari sul tema dell'integrazione professionale post carriera degli atleti di vertice.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 3.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.

207. 02. (ex 207. 010.) Rampelli, Meloni, Alberto Giorgetti.

ART. 209.
(Istituzione di un fondo per le spese di funzionamento della giustizia).

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo da ripartire per le esigenze del personale, nonché per le spese correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 300 milioni di euro. Con decreti del Ministro della giustizia, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra dipartimenti sulla base del medesimo stato di previsione.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.

voce: Ministero dell'interno:

2007: - 70.000;
2008: - 70.000;
2009: - 70.000.

voce: Ministero della salute:

2007: - 70.000;
2008: - 70.000;
2009: - 70.000.

voce: Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.

209. 1. *(ex* 209. 4) Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 200 milioni *con le seguenti:* 150 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 209, aggiungere il seguente:

Art. 209-*bis*. - *(Istituzione di un fondo per l'informatizzazione del processo)* - 1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo destinato alla realizzazione di un piano di informatizzazione del fascicolo processuale presso le procure della Repubblica volto anche ad offrire servizi di accessibilità alle informazioni e agli atti con modalità telematica ai cittadini e agli operatori.

2. La dotazione del Fondo è determinata in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

209. 2. *(ex* 209. 07) Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , dando priorità al pagamento dei debiti nei confronti dei comuni.

209. 3. *(ex* 209. 2) Osvaldo Napoli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Per le esigenze di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per il 2007 è attribuita una somma pari a 500 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 216, tabella A, ridurre gli importi in maniera lineare in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007, la copertura degli oneri.

209. 4. *(ex* 209. 7) Cirielli, Frassinetti.

(Votazione dell'articolo 209)

Dopo l'articolo 209 aggiungere il seguente:

Art. 209-*bis*. - *(Istituzione dei fondi per i miglioramento dei servizi del Ministero della giustizia)* - 1. Sono istituiti, per il miglioramento dei servizi del Ministero della giustizia, tre fondi per la organizzazione per gli affari della giustizia, per l'amministrazione penitenziaria e per quella giudiziaria con una dotazione, rispettivamente, di 200 milioni di euro, 200 milioni di euro e 50 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 450.000;
2008: - 450.000;
2009: - 450.000.

209. 01. *(ex* 209. 01) Vitali.

Dopo l'articolo 209, aggiungere il seguente:

Art. 209-*bis*. - *(Istituzione di un fondo per l'affermazione della cultura della legalità, per il contrasto delle mafie ed per la diffusione della cittadinanza attiva)* - 1. In favore delle regioni interessate dal radicamento territoriale dei fenomeni della criminalità organizzata è istituito un fondo vincolato per il triennio 2007-2009, per lo sviluppo e la diffusione nelle scuole di azioni e politiche volte all'affermazione della cultura della legalità, al contrasto delle mafie, ed alla diffusione della cittadinanza attiva, per un ammontare di 1.000.000 di euro per ogni esercizio finanziario. Le regioni interessate provvedono ad insediare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, un proprio ufficio di coordinamento e monitoraggio delle iniziative.

2. Il fondo di cui al comma 1 opera attraverso un coordinamento tra le regioni interessate.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero del l'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
2009: - 1.000.

209. 03. *(ex* 209. 010) Iacomino, Rocchi, Andrea Ricci.

ART. 210.
(Crediti d'aiuto per catastrofi e crisi internazionali).

Al comma 1, capoverso, lettera b), *dopo le parole:* promosse dalla comunità internazionale ai fini, *aggiungere le seguenti:* del raggiungimento degli Obiettivi del Millennio e.

210. 1. (ex 210. 1) Spini.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2. All'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Il rimborso degli interessi dei crediti finanziari agevolati a favore dei paesi in via di sviluppo concessi a carico del fondo rotativo, di cui al comma precedente, è finalizzato all'erogazione degli aiuti a dono, con particolare riguardo al raggiungimento degli Obiettivi del Millennio».

210. 2. (ex 210. 01) Spini.

(Votazione dell'articolo 210)

Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-*bis*.*(Istituzione del Programma «Lotta al* digital divide *internazionale»).* - 1. È istituito, a partire dal 1° gennaio 2007, presso il Ministero degli affari esteri, il programma sperimentale per gli anni 2007 e 2008 denominato «Lotta al *digital divide* internazionale» le cui finalità sono la promozione e il sostegno a progetti e interventi per:

a) favorire una maggiore diffusione di infrastrutture tecnologiche;

b) favorire, nei paesi in via di sviluppo, la conoscenza delle potenzialità connesse all'accesso alla rete e ad altre fonti di informazione;

c) favorire la cooperazione formativa e industriale nei paesi in via di sviluppo, con particolare attenzione alla diffusione delle conoscenze informatiche e linguistiche necessarie;

d) incentivare la diffusione di accessi pubblici e di nuove tecnologie individuando le modalità necessarie atte a conciliarsi con gli interventi nei settori tradizionali;

e) creare e valorizzare un'industria tecnologica locale in grado di tutelare le culture originarie e la loro diffusione e di evitare fenomeni di obsolescenza tecnologica e scientifica;

f) valorizzare e sviluppare centri di ricerca *in loco* e più funzionali alle diverse esigenze locali;

g) promuovere la diffusione di sistemi *open source*, *free software* e di applicazioni locali nella lingua nazionale dei diversi paesi in via di sviluppo;

h) sostenere la creazione di reti educative nazionali o internazionali per l'istruzione a distanza.

2. Il programma si dota di un centro tecnico di sostegno e di un comitato di controllo e indirizzo, nonché di ulteriori strutture ritenute necessarie per lo svolgimento della propria missione. Il programma si articola per piani operativi. Entro il 1° aprile di ogni anno, con decreto del Ministro degli affari esteri, sentiti il parere consultivo del centro tecnico di sostegno e il parere vincolante del comitato di controllo e indirizzo, vengono indicati i settori di intervento, le campagne e gli obiettivi dei piani operativi del Programma, nonché la ripartizione delle risorse del fondo, di cui al comma 6.

3. È istituito il centro tecnico di sostegno al programma, di cui al comma 2. Il centro tecnico di sostegno svolge funzione di informazione all'esterno su finalità, obiettivi e iniziative del programma. Svolge altresì funzione di consulenza, coordinamento, promozione e supporto tecnico per l'attuazione del programma, favorendo la raccolta dei dati delle diverse iniziative, promuovendo ricerche e sviluppando relazioni in sede comunitaria ed internazionale. Il centro tecnico di sostegno fornisce informazioni e pareri al comitato di controllo e indirizzo relativamente all'attuazione delle

campagne e delle diverse iniziative indicate dai piani operativi del programma. Il centro tecnico di sostegno è composto da quindici membri, nominati con decreto del Ministro degli affari esteri entro il 31 gennaio 2007 e scelti tra persone con qualificata esperienza professionale. I membri del centro tecnico di sostegno rimangono in carica tre anni. Il centro tecnico di sostegno può avvalersi della collaborazione di esperti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali. Il centro tecnico di sostegno trasmette annualmente al Governo e tramite questo al Parlamento, al comitato di controllo e indirizzo, alle principali forze politiche, sociali e del volontariato una relazione generale sull'attuazione dei piani operativi.

4. Il comitato di controllo e indirizzo individua le modalità operative e i soggetti pubblici e privati utili per l'attuazione delle campagne e delle iniziative indicate dai piani operativi del Programma, dotandosi altresì di un proprio regolamento di gestione e di un codice di condotta. Il regolamento di gestione e il codice di condotta sono efficaci dopo l'approvazione, con decreto, da parte del Ministro degli affari esteri. Il comitato di controllo e indirizzo ogni anno valuta all'interno degli obiettivi, interventi e campagne indicate dai piani operativi del programma, possibile nuove ripartizioni delle risorse del fondo, di cui al comma 6. Il comitato di controllo e indirizzo promuove ogni due anni in accordo con il Ministro degli affari esteri una conferenza nazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal programma. Il comitato di controllo e indirizzo promuove ogni anno in accordo con il Ministro degli affari esteri una conferenza internazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal programma. Il comitato di controllo e indirizzo è composto da tredici membri, scelti tra persone con qualificata esperienza professionale e rimane in carica tre anni. I membri non sono rieleggibili e sono indicati con decreto del Ministro degli affari esteri, da emanare entro il 31 gennaio 2007, secondo i seguenti criteri:

a) due rappresentanti rispettivamente nominati dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro dello sviluppo economico;

b) tre rappresentanti delle principali e più rappresentative organizzazioni sindacali firmatarie di accordi nazionali;

c) sette rappresentanti delle principali associazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e operanti sull'intero territorio nazionale con esperienze pluriennali nel settore dell'innovazione tecnologica e nella cooperazione internazionale.

5. Con decreto del Ministro degli affari esteri, il Programma si dota di tutte le strutture necessarie a svolgere funzioni organizzative, di segreteria e di rappresentanza. Una parte delle risorse del fondo, di cui al comma 6, fino ad un massimo del 5 per cento dell'intero fondo, sono destinate alle strutture del programma di cui al presente articolo.

6. È istituito presso il Ministero degli affari esteri un apposito fondo di 20 milioni di euro per il 2007 e di 50 milioni di euro per il 2008, denominato «Fondo per la lotta al *digital divide* internazionale» destinato esclusivamente al funzionamento del programma e alla realizzazione delle sue finalità.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze: *voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 20.000;
2008: - 50.000;

210. 01. (ex 210. 0. 2) Folena, Acerbo, Khalil.

ART. 211.
(Razionalizzazione del patrimonio immobiliare ubicato all'estero).

Al comma 1, sostituire le parole: si avvale *con le seguenti:* può avvalersi anche.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e di quelli per i quali utilizzare un modello di *global service* per la razionalizzazione della spesa dei servizi manutentivi e gestionali.
211. 1. (ex 211. 1) Giudice, Fallica.

(Votazione dell'articolo 211)
ART. 212.
(Adeguamento della tariffa per i visti nazionali).

(Votazione dell'articolo 212)

Dopo l'articolo 212, aggiungere il seguente:

Art. 212-*bis.*
(Tassa sui permessi di soggiorno).

1. Per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica una tassa annua di euro 100.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1.
212. 01. (ex 212. 01) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

ART. 213.
(Fondo speciale delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari).

(Votazione dell'articolo 213)

Dopo l'articolo 213, aggiungere il seguente:

Art. 213-*bis. (Fondo di finanziamento del Fondo globale perla lotta all'AIDS, la tubercolosi e la malaria).* - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2007, è istituto nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri il fondo di finanziamento del Fondo globale per la lotta all'AIDS, la tubercolosi e la malaria.

2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è determinata in 50 milioni di euro per l'anno 2007, in 130 milioni di euro per l'anno 2008 e in 200 milioni di euro per l'anno 2009.
3. A decorrere dall'anno 2010, la dotazione del fondo di cui al comma 1 è determinata con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni".

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 50.000;
2008: - 130.000;
2009: - 200.000.

213. 03. Spini, Leoni, Mattarella, Narducci, Fedi, Marcenaro, Fumagalli, Briguglio, Picchi, Forlani, Mantovani, Siniscalchi, Khalil, De Zulueta, Piscitello, Cioffi, D'Elia, Orlando, Grillini.

ART. 214.
(Finanziamento del servizio antincendi negli aeroporti).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente del 10 per cento.

214. 1 (ex. 214. 4) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Stucchi.

Sopprimerlo.

214. 2 (ex. 214. 7). Moffa.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 214.
(Finanziamento del servizio antincendi negli aeroporti).

1. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi, negli aeroporti l'addizionale sui diritti di imbarco sugli aeromobili, istituita con la legge del 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementata a decorrere dall'anno 2007 di 50 centesimi a passeggero imbarcato. Le società aeroportuali concorrono al medesimo fine per 30 milioni annui, Sopportando costi in proporzione al traffico generato.

214. 3 (ex. 214. 12) Lupi, Craxi, Valducci, Romani, Colucci, Casero, Aprea, Pecorella, Boccardo, Rivolta.

Sostituirlo con il seguente: Art. 214.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a),* le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lettera *b),* le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

214. 4 (ex. 214. 8) Moffa.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: Stato, *aggiungere le seguenti:* o delle Regioni e delle province autonome.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il gettito ed i contributi percepiti ai sensi del comma 1 nel territorio delle regioni e delle province autonome che sostengono gli oneri del servizio antincendi sono devoluti ai medesimi.
214. 9 (ex. 214. 9) Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50 centesimi *con le seguenti:* 25 centesimi.
214. 5 (ex. 214. 5) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
214. 6 (ex. 214. 6) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Stucchi.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

Le società aeroportuali concorrono al medesimo fine per 30 milioni annui, sopportando costi in proporzione al traffico generato.
214. 7 (ex. 214. 1) Lupi, Craxi, Valducci, Romani, Colucci, Casero, Aprea, Pecorella, Bocciardo, Rivolta.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: in proporzione al traffico generato *con le seguenti:* in relazione ai costi correlati al traffico generato.
214. 8 (ex. * 214. 11 e *214. 3 IX Commissione) Attili, Carbonella.

(Votazione dell'articolo 214)

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.*

1. È istituita la lotteria con i cellulari denominata Televinco, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'istituzione della lotteria sono destinate a finanziare la ricerca scientifica, le università, il turismo, l'ambiente e l'attività delle organizzazioni umanitarie.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di svolgimento della lotteria e i criteri di ripartizione delle predette risorse per le finalità indicate.
214. 010 (ex. 214. 028) Satta, D'Elpidio, Del Mese.

Dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*.

1. Presso il Ministero delle Infrastrutture è istituito il «Fondo per il recupero e la riqualificazione urbana», al quale, a decorrere dall'anno 2007, confluiscono tutte le risorse stanziate per gli investimenti e le spese in materia.
214. 01 (ex. 214. 021) Alemanno, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.*

(Misure per il risparmio dell'acqua).

1. I soggetti affidatari del servizio idrico integrato che forniscano, gratuitamente o a prezzo ridotto, ai propri utenti gli strumenti di risparmio dell'acqua di cui al comma 2 del presente articolo, sono ammessi alla deduzione di imposta delle spese conseguenti nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

2. Gli strumenti di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e comprendono comunque i regolatori di flusso dell'acqua per i rubinetti e gli scarichi differenziati per i gabinetti.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, e sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture, determina le modalità di accesso alla deduzione di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

214. 011 (ex. 214. 02) Folena, Acerbo.

Dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.*
(Misure per il risparmio dell'acqua nell'industria).

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico uno specifico programma denominato «programma per un uso corretto delle risorse idriche nell'industria». Il programma è finalizzato alla promozione di interventi e agevolazioni per le imprese industriali, così come definite dalla normativa vigente, che si dotino di impianti di depurazione e affinamento di acque reflue, o che si dotino di impianti a circuito chiuso in grado di riutilizzare le acque impiegate nel ciclo produttivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono indicate le modalità di funzionamento e di accesso al programma da parte delle imprese industriali. A tale programma sono destinate risorse pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2007. Tali risorse confluiscono in un apposito fondo denominato «Fondo per un uso corretto delle risorse idriche nell'industria» esclusivamente finalizzato all'attuazione del citato programma.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

214. 012 (ex. 214. 03) Folena, Acerbo.

Dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.*
(Misure in favore del diritto universale all'acqua).

1. Dopo l'articolo 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è inserito il seguente:

Art. 25-*bis.*

1. Per le concessioni di acque minerali, in sostituzione del diritto proporzionale di cui all'articolo 25, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito, a carico del concessionario, l'obbligo di corrispondere allo Stato e alla regione interessata un canone annuo commisurato al quantitativo di acqua estratta, da determinare sulla base delle caratteristiche note del giacimento, delle modalità estrattive e del programma dei lavori. La misura del canone annuo è stabilita dal decreto di concessione.

2. Il 50 per cento del canone è destinato ad un apposito fondo di solidarietà presso la Presidenza del Consiglio ed è finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso universale all'acqua.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per le infrastrutture, e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo di cui sopra. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a emanare i regolamenti attuativi necessari.

214. 013 (ex. 214. 04) Folena, Acerbo.

Dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.*

1. Per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola venduta al pubblico è istituito un contributo pari a 0,1 centesimi di euro, che va a confluire nel fondo di cui al comma 2.

2. È istituito un fondo di solidarietà, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso universale all'acqua.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a emanare i regolamenti attuativi necessari.

214. 014 (ex. 214. 05) Folena, Acerbo.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*.

1. All'articolo 26, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, le parole: «in via transitoria con le medesime procedure i contributi stessi, fino alla ridefinizione dei requisiti di accesso» sono sostituite dalle seguenti: «con le medesime procedure i contributi stessi».

214. 015 (ex. 122. 01) Folena.

Dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*.
(Modifiche al decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 in materia di editoria).

1. All'articolo 32, comma 1, capoverso «1-*bis*», del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, dopo le parole «I soggetti che realizzano» sono aggiunte le seguenti «a fini di lucro».
214. 016 (ex. 214. 08 e ex. 214. 09) Folena, Acerbo, De Simone.

Dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*.

1. All'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «condizionata alla stipula tra» sono inserite le seguenti: «le cooperative edilizie di abitazione o».
214. 02 (ex. 214. 011) Lupi, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Osvado Napoli, Paroli, Simeoni, Stradella, Tortoli.

Dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*.
(Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nei luoghi di lavoro).

1. Il Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, cosi come previsto dall'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, è rifinanziato nella misura di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 una minore spesa annua di 10 milioni di euro.
214. 03 (ex. 214. 026) Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis.*

1. Per favorire la promozione e lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica è concesso ai parchi scientifici e tecnologici indicati nella deliberazione del 25 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 1994, un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.
214. 04 (ex. 214. 035) Formisano, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*.

1. Gli stanziamenti del Fondo per le politiche per la famiglia, di cui all'articolo 192 del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 194 del Fondo per le non autosufficienze, del Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 204 e del Fondo nazionale per

le comunità giovanili di cui all'articolo 205, devono comunque essere ripartiti in modo che almeno il 95 per cento di essi sia destinato ad interventi i cui fruitori diretti siano i soggetti a cui i fondi sono destinati.
214. 05 (ex. 214. 072) Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*.

1. Gli stanziamenti del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 194, devono comunque essere ripartiti in modo che almeno il 95 per cento di essi sia destinato ad interventi i cui fruitori diretti siano i soggetti a cui il fondo è destinato.
214. 06 (ex. 214. 071) Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*.

1. Gli stanziamenti del fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 198, devono comunque essere ripartiti in modo che almeno il 95 per cento di essi sia destinato ad interventi i cui fruitori diretti siano i soggetti a cui il fondo è destinato.
214. 07 (ex. 214. 070) Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*.

1. Gli stanziamenti del fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 204, devono comunque essere ripartiti in modo che almeno il 95 per cento di essi sia destinato ad interventi i cui fruitori diretti siano i soggetti a cui il fondo è destinato.
214. 08 (ex. 214. 068) Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-*bis*.

1. Gli stanziamenti del fondo per le comunità giovanili di cui all'articolo 205 devono comunque essere riparti in modo che almeno il 95 per cento di essi sia destinato ad interventi i cui fruitori di retti siano i soggetti a cui il fondo è destinato.
214. 09. (ex. 214. 069). Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Titolo V
NORME FINALI
ART. 216.
(Fondi speciali e tabelle).
TABELLA A

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 100.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero delle infrastrutture, *voce*: Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1. - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 1690) *apportare le seguenti variazioni:*

2007: + 100.000;
2008: + 50.000;
2009: + 50.000.

Tab. A. 1. (ex Tab. C. 10.**)** Migliore, Andrea Ricci, Perugia.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero degli affari esteri, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: + 50.000;
2008: + 50.000;
2009: + 50.000.

Tab. A. 2. (ex Tab. A. 47). Paoletti Tangheroni, Bertolini, Crosetto, Licastro Scardino, Cossiga, Carlucci.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero delle infrastrutture, *voce*: Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004): articolo 3, comma 108: Fondo per l'edilizia a canone speciale (3.1.2.1. - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 1691) *apportare le seguenti variazioni:*

2007: + 50.000;
2008: + 50.000;
2009: + 50.000.

Tab. A. 3. (ex Tab. C. 11.) Andrea Ricci, Migliore, Perugia.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, *voce:* Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647; 5.2.3.9 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8218, 8219, 8220, 822.1, 8222, 8223), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: + 50.000;
2008: + 50.000;
2009: + 50.000.

Tab. A. 4. (ex Tab. A. 1.) Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 31.000;
2008: - 31.000;
2009: - 31.000.

Conseguentemente, alla tabella B, dopo la voce: Ministero degli affari esteri, *aggiungere la seguente:* Ministero delle infrastrutture, *con i seguenti importi:*

2007: 31.000;
2008: 31.000;
2009: 31.000.

Tab. A. 5. (ex Tab. A. 40.) Grimoldi, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

Conseguentemente, alla tabella B, dopo la voce: Ministero degli affari esteri, *aggiungere la seguente:* Ministero delle infrastrutture, *con i seguenti importi:*

2007: 30.000;
2008: 30.000;
2009: 30.000.

Tab. A. 6. (ex Tab. A. 39.) Cota, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 20.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

Conseguentemente, alla tabella B, dopo la voce: Ministero degli affari esteri, *aggiungere la seguente:* Ministero delle infrastrutture, *con i seguenti importi:*

2007: 20.000;
2008: 30.000;
2009: 30.000.

Tab. A. 7. (ex Tab. A. 32.) Pini, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.

Conseguentemente, alla tabella B, dopo la voce: Ministero degli affari esteri, *aggiungere la seguente:* Ministero delle infrastrutture, *con i seguenti importi:*

2007: 20.000;
2008: 20.000;
2009: 20.000.

Tab A. 8. (ex Tab. A. 35.) Pini, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 10.000;
2008: - 15.000;
2009: - 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero della giustizia, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: + 10.000;
2008: + 15.000;
2009: + 20.000.

Tab. A. 9. (ex Tab. A. 36.) Pini, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero dell'università e della ricerca, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: + 10.000;
2008: + 10.000;
2009: + 10.000.

Tab. A. 10. (ex Tab. A. 37.) Pini, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, *voce:* Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1551), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: + 10.000;
2008: + 10.000;
2009: + 10.000.

Tab. A. 11. (ex Tab. A. 21.) Francescato, Camillo Piazza, Bonelli, Zanella, Balducci, Boato, Cassola, De Zulueta, Fundarò, Lion, Pellegrino, Poletti, Trepiccione.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e finanze, *dopo la voce:* Legge n. 730 del 1983, *aggiungere la seguente:* Legge n. 26 del 1986, articolo 6, comma 1, lettera *b)*: Fondo per Trieste (4.2.3.7 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 7490), *con i seguenti importi:*

2007: 10.000;
2008: 10.000;
2009: 10.000.

Tab. A. 12. (ex Tab. A. 9.) Crosetto, Tondo, Di Centa, Lenna, Contento, Menia, Compagnon, Pottino.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero dello sviluppo economico, *con la seguente voce:* Legge n. 26 del 1986, articolo 6, comma 1, lettera *c)*: Fondo per Gorizia (3.2.3.15- Fondo per Gorizia - cap. 7390):

2007: + 10.000;
2008: + 10.000;
2009: + 10.000.

Tab A. 13. (ex Tab. A. 8.) Crosetto, Tondo, Di Centa, Lenna, Contento, Menia, Compagnon, Pottino.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 10.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

Conseguentemente, alla tabella B, dopo la voce: Ministero degli affari esteri, *aggiungere la seguente:* Ministero delle infrastrutture, *con i seguenti importi:*

2007: 10.000;
2008: 5.000;
2009: 5.000.

Tab. A. 14. (ex Tab. A. 28.) Pini, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni*:

2007: - 5.000;
2008: - 12.000;
2009: - .

Conseguentemente, alla tabella B, dopo la voce: Ministero degli affari esteri, *aggiungere la seguente:* Ministero delle infrastrutture, *con i seguenti importi:*

2007: 5.000;
2008: 12.000;
2009: - .

Tab. A. 15. (ex Tab. A. 13.) Grimoldi, Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni*:

2007: - 5.000;
2008: - 11.000;
2009: - .

Conseguentemente, alla tabella B, dopo la voce: Ministero degli affari esteri, *aggiungere la seguente:* Ministero delle infrastrutture, *con i seguenti importi:*

2007: 5.000;
2008: 11.000;
2009: - .

Tab. A. 16. (ex Tab. A. 12.) Grimoldi, Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 2.000;
2008: - 5.000.

2007: + 2.000;
2008: + 5.000;

Tab. A. 17. (ex Tab. A. 14.) Pini, Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 2.000;
2008: - 2.000;
2009: - 2.000.

Conseguentemente, alla tabella B, dopo la voce: Ministero degli affari esteri, *aggiungere la seguente:* Ministero delle infrastrutture, *con i seguenti importi:*

2007: 2.000;
2008: 2.000;
2009: 2.000.

Tab. A. 18. (ex Tab. A. 11.) Grimoldi, Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 2.000;
2008: - 2.000;
2009: - .

Conseguentemente, alla tabella B, dopo la voce: Ministero degli affari esteri, *aggiungere la seguente:* Ministero delle infrastrutture, *con i seguenti importi:*

2007: 2.000;
2008: 2.000;
2009: - .

Tab. A. 19. (vedi Tab. A. 27.) Pini, Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 1.000;
2008: - 1.000.
2009: - 1.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: + 1.000;
2008: + 1.000.
2009: + 1.000.

Tab. A. 20. (ex Tab. A. 23.) Crosetto.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
2009: - 1.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: + 1.000;
2008: + 1.000;

2009: + 1.000.

Tab. A. 21. (ex Tab. A. 7.**)** Piscitello, Piro.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
2009: - 1.000.

Conseguentemente, alla tabella B, dopo la voce: Ministero degli affari esteri, *aggiungere la seguente:* Ministero della pubblica istruzione, *con i seguenti importi:*

2007: 1.000;
2008: 1.000;
2009: 1.000.

Tab. A. 22. (ex Tab. A. 10.) Grimoldi, Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 500;
2008: - ;
2009: - .

Conseguentemente, alla tabella B, dopo la voce: Ministero degli affari esteri, *aggiungere la seguente:* Ministero delle infrastrutture, *con i seguenti importi:*

2007: 500;
2008: - ;
2009: - .

Tab A. 23. (ex Tab. A. 42.) Grimoldi, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2007: - 400.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *apportare la seguente variazione:*

2007: + 400.

Tab. A. 24. (ex Tab. A. 3.) Mondello.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2007: - 350.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *apportare la seguente variazione:*

2007: + 350.

Tab A. 25. (ex Tab. A. 5.) Mondello.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2007: - 300.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *apportare la seguente variazione:*

2007: + 300.

Tab. A. 26. (ex Tab. A. 4.) Mondello.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 300;
2008: - ;
2009: - .

Conseguentemente, alla tabella B, dopo la voce: Ministero degli affari esteri, *aggiungere la seguente:* Ministero delle infrastrutture, *con i seguenti importi:*

2007: 300;
2008: - ;
2009: - .

Tab. A. 27. (ex Tab. A. 41.) Grimoldi, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2007: - 200.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *apportare la seguente variazione:*

2007: + 200.

Tab. A. 28. (ex Tab. A. 43.) Mondello.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2007: - 150.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *apportare la seguente variazione:*

2007: + 150.

Tab. A. 29. (ex Tab. A. 44.) Mondello.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: + 50.000;
2008: + 50.000;
2009: + 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero degli affari esteri, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

Tab. A. 30. (ex Tab. A. 50.) Paoletti Tangheroni, Bertolini, Crosetto, Licastro Scardino, Cossiga, Carlucci.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - ;
2008: + 23.000;
2009: + 23.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero della solidarietà sociale, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - ;
2008: - 23.000;
2009: - 23.000.

Tab. A. 31. (ex Tab. A. 16.) Campa.

Alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: + 5.000;
2008: + 5.000;
2009: + 5.000.

Tab. A. 32. (ex Tab. A. 2.) Giro.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 2.256;
2008: - 2.256;
2009: - 2.256.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, *voce:* Legge n. 58 del 2001: Istituzione del fondo per lo sminamento umanitario" (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2210), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: + 2.256;
2008: + 2.256;
2009: + 2.256.

Tab. A. 33. (ex Tab. A. 20.) De Zulueta, Camillo Piazza, Bonelli, Zanella, Balducci, Boato, Cassola, Francescato,Fundarò, Lion, Pellegrino, Poletti, Trepiccione.

TABELLA B

Alla tabella B, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell'importo di 18 milioni di euro annui.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'università e della ricerca, *voce:* Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari - Art. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (3.2.3.8 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7273), *apportare le seguenti variazioni*:

2007: + 18.000;
2008: + 18.000;
2009: + 18.000.

Tab. B. 1. (ex 70. 011). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Alla tabella B, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell'importo di 10 milioni di euro annui.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze; *voce:* Decreto legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: Art. 6, comma 1: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: + 5.000;

2008: + 10.000;

2009: + 10.000.

Tab. B. 2. (ex 180. 012.) Bono.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni*:

2007: - 200.000.
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiungere la seguente voce:* Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (settore n. 27) (3.2.4.4. - Fondo rotativo per la cooperazione e lo sviluppo - Cap. 7415), *con i seguenti importi:*

2007: 200.000.
2008: 200.000;

2009: 200.000.

Tab. B. 3. (ex Tab. B. 28.) Andrea Ricci.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, aggiungere, in fine, la seguente voce: Ministero delle infrastrutture, con i seguenti importi:

2007: 150.000;
2008: 150.000;
2009: 150.000.

Tab. B. 4. (ex Tab. B. 16.) Ciocchetti, Dionisi, Formisano, Peretti, Zinzi.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'università e della ricerca, *apportare le seguenti variazioni:*

2009: - 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, aggiungere, in fine, la seguente voce: Ministero delle infrastrutture, *con i seguenti importi:*

2007: 100.000;
2008: 100.000;
2009: 100.000.

Tab. B. 5. (ex Tab. B. 6.) Misuraca, Angelino Alfano, Marinello.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 60.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, dopo la voce: Ministero degli affari esteri, *aggiungere la seguente:* Ministero delle infrastrutture, *con i seguenti importi:*

2007: 60.000;
2008: 60.000;
2009: 60.000.

Tab. B. 6. (ex Tab. B. 17.) Delfino, Peretti, Zinzi.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, dopo la voce: Ministero degli affari esteri, *aggiungere la seguente:* Ministero delle infrastrutture, *con i seguenti importi:*

2007: 50.000;
2008: 50.000;
2009: 50.000.

Tab. B. 7. (ex Tab. B. 1.) Mariani, Iannuzzi.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.

Conseguentemente alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: Art. 50, comma 1, lettera *c):* Edilizia sanitaria pubblica (Settore n. 17) (4.2.3.3. - Edilizia sanitaria - cap. 7464), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: + 40.000;
2008: + 40.000;
2009: + 40.000.

Tab. B. 8. (ex Tab. B. 3.) Alberto Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero della giustizia, *voce:* Regio decreto n. 787 del 1931: Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena (Settore n. 17) (1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria - cap: 7020), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: + 15.000;
2008: + 15.000;
2009: + 15.000.

Tab. B. 9. (ex Tab. B. 12.) Servodio, Sasso, Balducci, Duranti, Belisario, Grassi.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *dopo la voce:* Legge n. 730 del 1983, *aggiungere la seguente:* Legge n. 26 del 1986, articolo 6, comma 1, lettera *b)*: Fondo per Trieste (4.2.3.7 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 7490) *con i seguenti importi*:

2007: 10.000;
2008: 10.000;
2009: 10.000.

Tab. B. 10. (ex Tab. B. 8.) Crosetto, Tondo, Di Centa, Lenna, Contento, Menia, Compagnon, Pottino.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

Conseguentemente, alla tabella D, dopo la rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiungere la rubrica:* Ministero dello sviluppo economico, *e la voce:* Legge n. 26 del 1986, articolo 6, comma 1, lettera *c)*: Fondo per Gorizia (3.2.3.15- Fondo per Gorizia - cap. 7390), *con i seguenti importi:*

2007: 10.000;
2008: 10.000;
2009: 10.000.

Tab. B. 11. (ex Tab. B. 7.) Crosetto, Tondo, Di Centa, Lenna, Contento, Menia, Compagnon, Pottino.

Alla tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare la seguente variazione:*

2007: + 400.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero dell'università e della ricerca, *apportare la seguente variazione:*

2007: - 400.

Tab. B. 12. (ex Tab. B. 10.) Minardo.

TABELLA C

Alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di conto capitale fino a concorrenza dell'importo di 110 milioni di euro annui.

Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze: *voce:* Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 2183; 3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 7442), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: + 38.000;
2008: + 110.000;
2009: + 110.000.

Tab. C. 1. (ex Tab. C. 38.) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Alla tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, *voce:* Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152,2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: Ministero del commercio internazionale, *voce*: Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (4.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2500), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: + 10.000;
2008: + 10.000;
2009: + 10.000.

*** Tab. C. 2.** (ex Tab. C. 2.) Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Leo.

Alla Tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, *voce:* Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152,2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: Ministero del commercio internazionale, *voce*: Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (4.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2500), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: + 10.000;
2008: + 10.000;
2009: + 10.000.

*** Tab. C. 3.** (ex Tab. C. 3, Tab. C. 4, Tab. C. 5 e Tab. C. 36) Campa, Angelino Alfano, Marinello, Milanato, Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Luciano Rossi, Rosso, Valducci, Alfredo Vito.

Alla tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, *voce:* Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152,2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170;

9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: Ministero del commercio internazionale, *voce*: Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (4.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2500), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: + 10.000;
2008: + 10.000;
2009: + 10.000.

*** Tab. C. 4.** (ex Tab. C. 6.) Garavaglia, Fugati, Filippi, Fava, Allasia, Pini.

Alla tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, *voce:* Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152,2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: Ministero del commercio internazionale, *voce*: Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (4.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2500), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: + 10.000;
2008: + 10.000;
2009: + 10.000.

*** Tab. C. 5.** (ex Tab. C. 22.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Alla tabella C, rubrica: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *voce:* Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418) (2.1.2.7 - Pesca - capp. 1476, 1477, 1488), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: + 3.100;
2008: + 3.100;
2009: + 3.100.

Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *voce:* Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della

ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.2.10 - Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) - cap. 2083), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 3.100;
2008: - 3.100;
2009: - 3.100.

**** Tab. C. 6.** (ex Tab. **C. 21)** Delfino, Martinello, Ruvolo, Lucchese, Peretti, Zinzi.

Alla tabella C, rubrica: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *voce:* Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima 2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418) (2.1.2.7 - Pesca - capp. 1476, 1477, 1488), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: + 3.100;
2008: + 3.100;
2009: + 3.100.

Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *voce:* Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.2.10 - Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) - cap. 2083), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 3.100;

2008: - 3.100;

2009: - 3.100.

**** Tab. C. 7.** (ex Tab. **C. 31)** Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Alla tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, *voce*: Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1941), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: + 1.200;
2008: + 1.200;
2009: + 1.200.

Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: Ministero dell'università e della ricerca, *voce:* Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (3.1.2.8 - Università ed istituti non statali - cap. 1692), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 1.200;
2008: - 1.200;
2009: - 1.200.

Tab. C. 8. (ex Tab. C. 16.) Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'università e della ricerca, *voce:* Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (3.1.2.5 - Altri interventi per le università statali - cap. 1709), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: + 8.000;
2008: + 8.000;
2009: + 8.000.

Conseguentemente alla medesima tabella, rubrica: Ministero dell'università e della ricerca, *voce:* Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5, comma 1: lettera *a):* Spese per il funzionamento delle università (3.1.2.9 - Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 1694), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 8.000;
2008: - 8.000;
2009: - 8.000.

Tab. C. 9. (ex Tab. C. 29) Meloni, Rampelli, Alberto Giorgetti.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'università e della ricerca, *voce:* Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (3.1.2.5 - Altri interventi per le Università statali - cap. 1709), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: + 5.000;
2008: + 5.000;
2009: + 5.000.

Conseguentemente alla medesima tabella, rubrica: Ministero della solidarietà sociale, *voce:* Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.1.5.2 - Fondo per politiche sociali - cap. 3671), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

*** Tab. C. 10.** (ex Tab. C. 37 e Tab. C. 8.**)** Marras, Cicu.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'università e della ricerca, *voce:* Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (3.1.2.5 - Altri interventi per le Università statali - cap. 1709), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: + 5.000;
2008: + 5.000;
2009: + 5.000.

Conseguentemente alla medesima tabella, rubrica: Ministero della solidarietà sociale, *voce:* Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.1.5.2 - Fondo per politiche sociali - cap. 3671), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 5.000;
2008: - 5.000;

2009: - 5.000.

*** Tab. C. 11.** (ex Tab. C. 35) Di Gioia.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'università e della ricerca, *voce:* Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (3.1.2.3 - Diritto allo studio - cap. 1695), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: + 20.000;
2008: + 20.000;
2009: + 30.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: Ministero dell'università e della ricerca, *voce:* Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: Articolo 5, comma 1: lettera *a)*: Spese per il funzionamento delle università (3.1.2.9 - Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 1694), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 30.000.

Tab. C. 12. (ex Tab. C. 28) Meloni, Rampelli, Alberto Giorgetti.

TABELLA D

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002: Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazione, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia nelle aree svantaggiate: Articolo 7: Apporto al capitale sociale dell'ANAS S.p.a. (a) (settore n. 16) (3.2.3.48-Anas cap. 7372), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 50.000;
2008: - ;
2009: - .

Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *premettere la voce:* Legge n. 388 del 2000: Articolo 141, comma 3: Recupero di risorse idriche (Politiche agricole; 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - Investimenti agricoltura foreste e pesca - cap. 7003/p), *con i seguenti importi:*

2007: 50.000;
2008: - ;
2009: - .

Tab. D. 1. (ex Tab. D. 5.) Ruvolo, Delfino, Martinello, Peretti, Zinzi.

Alla tabella D, dopo la rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiungere la rubrica:* Ministero dello sviluppo economico *e la voce*: Legge 27 febbraio 1985, n. 49: Istituzione e funzionamento del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione: titolo I (incentivi alle imprese - cap. 7420), *con i seguenti importi:*

2007: 80.000;
2008: - ;
2009: - .

Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: Ministero del lavoro e della previdenza sociale, *voce:* Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: Articolo 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (settore n. 27) (3.2.3.1 - Occupazione - cap. 7202), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 80.000;
2008: - ;
2009: - .

Tab. D. 2. (ex Tab. D. 6.) D'Ulizia.

Alla tabella D, rubrica: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *voce:* Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004): Articolo 4, comma 242: Investimenti in agricoltura, foreste e pesca (settore n. 27) (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura, foreste e pesca - cap. 7003), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 50.000;
2008: - ;
2009: - .

Conseguentemente, alla medesima rubrica, aggiungere, in fine, la seguente voce: Decreto legislativo n. 102 del 2004, articolo 15, comma 2 - punto 1 - Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi, bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario (cap. 7439), *con i seguenti importi:*

2007: + 50.000;
2008: - ;
2009: - .

Tab. D. 3. (ex Tab. D. 4.) Ruvolo, Peretti, Zinzi.

(Votazione dell'articolo 216)

ART. 217.

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis.* Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

217. 1. (ex *217. 4) Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis.* Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a

quelle già attribuite.
217. 2. (ex* 217. 1) Froner, Betta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis.* Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
217. 3. (ex* 217. 5) Boato, Camillo Piazza, Zanella, Balducci, Boato, Cassola, De Zulueta, Francescato, Fundarò, Lion, Pellegrino, Poletti, Trepiccione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis.* Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
217. 4. (ex *217. 6) Garavaglia, Filippi, Fugatti.

(Votazione dell'articolo 217)